Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 108 del 12 maggio 1998 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 12 maggio 1998 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 90

COMUNI

Estratti delle deliberazioni adottate dai comuni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998.

AVVERTENZA

Con il presente supplemento ordinario si provvede a pubblicare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, (pubblicato nel supplemento ordinario n. 252/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 298 del 23 dicembre 1997) ed in attuazione delle direttive contenute nella circolare del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - n. 49/E del 13 febbraio 1998, (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 40 del 18 febbraio 1998), gli estratti delle deliberazioni adottate dai comuni, indicati nel sommario, concernenti la determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I) nonché, se comprese, delle relative detrazioni o riduzioni di imposta, per l'anno 1998.

Si segnala che i comuni sono elencati in ordine alfabetico e che un ulteriore elenco di estratti di deliberazioni comunali concernenti la stessa materia sarà pubblicato in supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 23 maggio 1998.

La presente pubblicazione, che è priva di rilevanza giuridica e non e sostitutiva delle forme legali di pubblicazione proprie delle deliberazioni comunali, ha mera funzione notiziale al fine di facilitare la ricerca sulle aliquote deliberate dai comuni e sulle fattispecie alle quali le stesse si riferiscono.

Pertanto, ogni ulteriore informazione in merito al contenuto riportato dalla presente pubblicazione dovrà essere assunta dal contribuente direttamente presso il comune interessato.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

COMUNE DI ABANO TERME

Il comune di ABANO TERME (provincia di Padova) ha adottato, il 4 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sarà applicata in questo comune nelle seguenti misure:

aliquota ordinaria del 6 per mille da applicare a tutti gli immobili ad eccezione delle aree fabbricabili e degli alloggi non locati;

aliquota differenziata del 7 per mille da applicarsi a:

aree fabbricabili;

alloggi non locati (eccetto quelli dati in comodato gratuito a parenti in linea retta ivi residenti);

di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI ABBADIA CERRETO

Il comune di ABBADIA CERRETO (provincia di Lodi) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili sarà applicata in questo comune per l'anno 1998 con aliquota unica del 6 per mille su tutti gli immobili, fatto salvo le specifiche agevolazioni obbligatorie previste dalla normativa vigente.

(Omissis).

COMUNE DI ABBADIA LARIANA

Il comune di ABBADIA LARIANA (provincia di Lecco) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire le aliquote I.C.I. per l'anno 1998 in questo comune, «*Omissis*», nel modo seguente:

4,5 per mille per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

1 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico, localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti (art. 1 comma 5 legge n. 449/1997);

6 per mille per tutte le altre fattispecie imponibili;

di stabilire in L. 200.000 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

(Omissis).

COMUNE DI ABBADIA SAN SALVATORE

Il comune di ABBADIA SAN SALVATORE (provincia di Siena) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 7 per mille;

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota ridotta dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,7 per mille, ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1996 n. 437, art. 4, comma 1, convertito con legge numero 556/1996, per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune;

di dare atto che la detrazione di imposta per l'abitazione principale è pari a L. 200.000, pari cioè all'importo minimo stabilito dalla legge.

(Omissis).

COMUNE DI ABBASANTA

Il comune di ABBASANTA (provincia di Oristano) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare, per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I. nella misura del 4,5 per mille e di stabilire la detrazione per la casa adibita ad abitazione principale nella misura di L. 200.000;

di stabilire una aliquota pari al 3 per mille per le case oggetto di risanamento e ristrutturazione ammessi ai benefici di cui alla legge numero 449/1997;

di escludere dall'imposta le case dichiarate inagibili con solo assoggettamento all'I.C.I. della relativa area;

di non assoggettare all'imposta le case adibite ad abitazione principale la cui titolarità sia a carico di invalidi totali ricoverati in istituti, case di cura, ospedali ecc.

(Omissis).

COMUNE DI ABBIATEGRASSO

Il comune di ABBIATEGRASSO (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di confermare anche per l'anno 1998 le seguenti aliquote:

a) 6 per mille per gli alloggi sfitti;

b) 5,75 per mille per le altre tipologie di immobili indicate all'art. 3, comma 53, parte 2, della legge n. 662/1996;

2) di confermare anche per l'anno 1998 la misura di L. 300.000 per la detrazione spettante alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

3) di elevare la detrazione d'imposta per le unità imobiliari adibite ad abitazione principale a L. 320.000 a favore dei contribuenti aventi i seguenti requisiti:

a) pensionati e disoccupati iscritti nelle liste di collocamento a condizione che:

*a.*1 il reddito annuo complessivo ai fini IRPEF 1997 prodotto da tutti i componenti il nucleo familiare non abbia superato 25 milioni di lire aumentato di L. 1.000.000 per ogni familiare a carico;

*a.*2 sussista titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale esclusivamente sull'immobile adibito ad abitazione principale e sulle unità accessorie (box, cantina, soffitta) utilizzate direttamente.

contribuenti nel cui nucleo familiare sia presente un componente convivente portatore di handicap con attestato di invalidità civile in misura pari o superiore al 75% o anziano non autosufficiente con certificazione U.S.S.L., a condizione che il reddito annuo complessivo ai fini IRPEF 1997 prodotto da tutti i componenti il nucleo familiare non abbia superato i 30 milioni di lire aumentato di L. 1.000.000 per ogni familiare a carico;

di riconoscere la maggiore detrazione su richiesta del contribuente, presentata nelle forme di cui all'art. 4 della legge n. 15/1968, attestante la presenza di ammissibilità, fatti salvi i poteri di accertamento d'ufficio;

4) di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI ABETONE

Il comune di ABETONE (provincia di Pistoia) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 le aliquote per l'imposta comunale sugli Immobili nelle seguenti misure:

aliquota del 6 per mille:

per le persone fisiche soggetti passivi e per i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

per l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

per l'unità immobiliare non locata posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato;

per le pertinenze relative alle unità immobiliari di cui sopra classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 - C/6 e C/7, limitatamente ad una per ciascuna categoria;

per gli immobili con le seguenti categorie catastali:

A/10 «Uffici e Studi Privati»;

B/1 «Collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari, caserme»;

B/2 «Case di cura ed ospedali (compresi quelli costruiti o adattati per tali speciali scopi e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni»;

B/3 «Prigioni e riformatori»;

B/4 «Uffici pubblici»;

B/5 «Scuole e laboratori scientifici»;

B/6 «Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie che non hanno sede in edifici della categoria A/9»;

B/7 «Cappelle ed oratori non destinati all'esercizio pubblico dei culti»;

B/8 «Magazzini sotterranei per depositi di derrate»;

C/1 «Negozi e botteghe»

C/3 «Laboratori e locali di deposito»;

C/4 «Fabbricati per arti e mestieri»;

C/5 «Stabilimenti balneari e di acque curative»;

D/1 «Opifici»;

D/2 «Alberghi e pensioni»;

D/3 «Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli»;

D/4 «Case di cura ed ospedali»;

D/5 «Istituti di credito, cambio e assicurazione»;

D/6 «Fabbricati e locali per esercizi sportivi»;

D/7 «Fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di una attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni»;

D/8 «Fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni»;

D/9 «Edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo, ponti privati soggetti a pedaggio»;

D/10 «Residence»;

D/11 «Scuole e laboratori scientifici privati»;

D/12 «Posti barca in luoghi turistici e stabilimenti balneari» utilizzati per attività o destinazioni pertinenti con la categoria catastale attribuita.

Aliquota ordinaria del 6,5 per mille:

per tutte le altre tipologie di immobili non comprese sopra.

di confermare, per l'anno 1998, in lire trecentoventimila la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

di considerare, ai sensi dell'art. 3, comma 56 della legge n. 23 dicembre 1996, n. 662, direttamente adibita ad abitazione principale anche l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI ACATE

Il comune di ACATE (provincia di Ragusa) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per il 1998, l'aliquota I.C.I. nella misura del 4,70 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI ACCETTURA

Il comune di ACCETTURA (provincia di Matera) ha adottato, il 24 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare per l'anno 1998 al 6 per mille l'aliquota I.C.I. imposta comunale immobili, con una detrazione di L. 220.000 per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI ACICATENA

Il comune di ACICATENA (provincia di Catania) ha adottato, il 10 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,20 per mille, rapportato al valore degli immobili;

determinare la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura di L. 200.000;

di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani di età superiore ad anni 60, o da disabili residenti permanentemente in istituti di ricovero o sanitari, salvo che la stessa non risulti locata o comunque occupata a qualsiasi titolo;

di elevare, ai titolari di pensioni, la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale a L. 280.000 alle seguenti condizioni:

che l'importo della pensione non sia superiore a L. 9.000.000 annui;

che il reddito familiare complessivo non sia superiore a L. 14.000.000 annui, al netto della rendita catastale dell'immobile adibito ad abitazione principale;

che l'immobile costituisca l'unica proprietà immobiliare della famiglia;

che sia fatta espressa richiesta del contribuente entro il 30 giugno dell'anno di competenza.

(Omissis).

COMUNE DI ACIREALE

Il comune di ACIREALE (provincia di Catania) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

confermare l'aliquota stabilita con deliberazione n. 862 del 26 novembre 1996 per il 1997 e cioè 4 per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e 5,80 per mille per tutti gli immobili riguardanti i terreni agricoli, aree fabbricabili e altri fabbricati.

(Omissis).

COMUNE DI ACQUALAGNA

Il comune di ACQUALAGNA (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato le seguenti deliberazioni per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare nella misura l'aliquota della imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni nel modo seguente:

prima casa 5,5 per mille;

altri immobili 6 per mille.

(Omissis).

di aumentare a L. 300.000, con effetto per l'anno 1998, secondo quanto previsto dall'art.3, del decreto-legge 11 marzo 1997 n. 50, la detrazione prevista dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 nei confronti dei soggetti passivi I.C.I. in possesso dei seguenti requisiti:

A) avere compiuto 65 anni di età alla data del 31 dicembre 1997;

B) essere proprietari, o titolari di altro diritto reale, delle sole unità immobiliari classificata o classificabile in categoria: A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e della eventuale pertinenza classificata o classificabile in categoria C/2, C/6, C/7;

C) adibire l'immobile, che deve comunque essere l'unica abitazione della famiglia, a propria abitazione principale (e dell'eventuale coniuge) con esclusione di qualsiasi altra persona o nucleo familiare, tranne che quest'ultimi siano portatori di handicaps o inabili al 100% al lavoro;

D) essere titolari di pensione per importo massimo di lire 12 milioni annui lordi, senza altri redditi, eccetto quello catastale derivante dalla stessa unità immobiliare ed, eventualmente, quello catastale di terreni agricoli che non superi l'importo annuo di L. 100.000;

E) per i soggetti coniugati le condizioni di cui ai punti precedenti dovranno essere possedute anche dal coniuge e dovranno percepire un reddito complessivo lordo di pensione non superiore a lire 18 milioni annui;

di stabilire che la detrazione di L. 300.000 spetterà fino alla concorrenza dell'imposta dovuta e proporzionalmente ai mesi nei quali sussistono le condizioni richieste;

di stabilire che i soggetti aventi diritto dovranno presentare apposita richiesta sui modelli forniti dal comune, entro i termini di versamento della prima rata dell'I.C.I., allegando copia del modello 0.*bis M.*, o di altro certificato di pensione, comprovante l'importo annuale percepito nell'anno 1997, nonché dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti;

di stabilire che il comune si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli sulle dichiarazioni.

(Omissis).

COMUNE DI ACQUANEGRA SUL CHIESE

Il comune di ACQUANEGRA SUL CHIESE (provincia di Mantova) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sarà applicata da questo comune per l'anno 1998 con l'aliquota ordinaria del 6 per mille e con le seguenti diversificazioni:

unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da persone fisiche, soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune: 5,75 per mille;

unità immobiliari locate ad un soggetto che le utilizza come abitazione principale: 6 per mille;

immobili diversi dalle abitazioni: 6 per mille;

immobili posseduti oltre all'abitazione principale: 7 per mille;

alloggi non locati: 7 per mille;

ai sensi dell'art. 1, comma 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 per i proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto dei suddetti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori: 4 per mille;

fabbricati di nuova costruzione, adibiti ad attività artigianale, dalla data di ultimazione degli stessi (ovvero dal momento in cui il fabbricato è comunque utilizzato, qualora siffatto momento di utilizzo sia antecedente a quello della ultimazione dei lavori di costruzione): 4 per mille;

per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto detrazione di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI ACQUAPENDENTE

Il comune di ACQUAPENDENTE (provincia di Viterbo) ha adottato, il 19 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di elevare per l'anno 1998 l'aliquota (principale) dell'imposta comunale sugli immobili diversi dalla abitazione in misura del 6 per mille lasciando invariata nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta sugli immobili adibiti ad abitazione principale;

di confermare per l'anno 1998 in L. 200.000 la detrazione d'imposta per le unità immobiliari adibite ad abitazioni principali.

(Omissis).

COMUNE DI ACQUAPPESA

Il comune di ACQUAPPESA (provincia di Cosenza) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili è stabilita nella misura del 6 per mille, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 504, e succ. modificazioni.

(Omissis).

COMUNE DI ACQUARO

Il comune di ACQUARO (provincia di Vibo Valentia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare anche per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI ACQUASPARTA

Il comune di ACQUASPARTA (provincia di Terni) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare per l'anno 1998, nelle misure seguenti, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

A) sei per mille in favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune, per la sola unità immobiliare direttamnete adibita ad abitazione principale;

B) sei per mille per tutti gli altri soggetti passivi.

(Omissis).

COMUNE DI ACQUAVIVA COLLE CROCE

Il comune di ACQUAVIVA COLLE CROCE (provincia di Campobasso) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di stabilire per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. al 6 per mille;

2) di fissare in L. 200.000 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 così come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI ACQUAVIVA PLATANI

Il comune di ACQUAVIVA PLATANI (provincia di Caltanissetta) ha adottato, il 21 ottobre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

determinare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura 5 per mille rapportato al valore degli immobili insistenti nel territorio comunale e soggetti a detta imposta.

(Omissis).

COMUNE DI ADELFIA

Il comune di ADELFIA (provincia di Bari) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 sono stabilite come di seguito determinate:

a) aliquota abitazione principale 5 per mille;

b) aliquota altri immobili 6 per mille;

c) detrazione per abitazione principale L. 200.000;

d) ulteriore detrazione di L. 60.000 ai pensionati possessori, esclusivamente, di un unico immobile adibito ad abitazione principale alla data del 1° gennaio 1998 e che rientrano nella seguente fattispecie:

aver compiuto il 65° anno di età se uomo e 60° se donna al 1° gennaio 1998;

pensionato unico componente il nucleo familiare titolare di sola pensione sociale o assegno sociale;

componenti il nucleo familiare titolari di reddito imponibile ai fini I.R.P.E.F. derivante esclusivamente da pensione e non superiore ai seguenti importi:

nucleo composto da una persona L. 10.000.000 (reddito 1997);

composto da più persone L. 16.000.000 (reddito 1997);

e) la detrazione di L. 60.000 di cui al punto d) sarà riconosciuta anche nei seguenti casi:

ai soggetti passivi titolari di un unico immobile adibito ad abitazione principale e che siano portatori di handicap al 100%;

ai soggetti passivi nel cui nucleo familiare vi è un portatore di handicap al 100% il cui reddito familiare sia inferiore ai 16.000.000 e che i componenti siano esclusivamente possessori dell'unico immobile adibito ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI AFFILE

Il comune di AFFILE (provincia di Roma) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) l'aliquota del 6 per mille secondo le modalità delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari;

di non procedere all'applicazione di detrazioni e deduzioni previste dalla legge e di dare atto che risultano rispettati gli equilibri di bilancio.

(Omissis).

COMUNE DI AGAZZANO

Il comune di AGAZZANO (provincia di Piacenza) ha adottato, il 19 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno d'imposta 1998 le aliquote I.C.I. applicabili sul territorio comunale nelle seguenti misure:

per le sole abitazioni principali 4,5 per mille;

per tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale 5,50 per mille;

di determinare per l'anno 1998 la detrazione per la sola abitazione principale in L. 200.000 con i termini e le modalità del decreto legislativo n. 504/1992 come novellato;

di determinare altresì le seguenti ulteriori detrazioni:

a) portatori di handicap L. 500.000;

b) disoccupati L. 500.000;

c) lavoratori posti in cassa integrazione L. 500.000;

d) per soggetti con particolari situazioni di disagio sociale, previo accertamento documentale da parte degli organi di assistenza sociale L. 500.000;

f) per nuclei familiari che si insediano in unità immobiliari di nuova realizzazione (limitatamente ai primi quattro anni di possesso) L. 500.000.

(Omissis).

COMUNE DI AGNONE

Il comune di AGNONE (provincia di Isernia) ha adottato, il 20 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI AGORDO

Il comune di AGORDO (provincia di Belluno) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di prendere atto del provvedimento adottato dalla giunta con atto n. 15 del 16 febbraio 1997 di conferma dell'aliquota I.C.I. nella misura unica del 5 per mille per l'anno 1998 e che ha fissato l'aliquota agevolata del 4 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. Tale aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori (art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449);

2) di confermare anche per l'anno 1998 che, in applicazione del disposto dell'art. 3, comma 55 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, la detrazione dell'imposta di L. 200.000 prevista per l'I.C.I. dall'art. 8 della suddetta legge è elevata a:

a) L. 250.000 per gli immobili classificati catastalmente con le cat. da A/1 ad A/9 ed adibiti ad abitazione principale del proprietario o del titolare di diritto d'uso;

b) L. 500.000 per gli immobili adibiti ad abitazione principale di soggetti passivi assistiti in modo continuativo con sussidi dal comune;

c) L. 500.000 per gli immobili adibiti ad abitazione principale di soggetti passivi assistiti gratuitamente a domicilio dal comune;

d) L. 250.000 per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate.

Coloro che per i casi di cui alle lettere *b)* e *c)* ritengano di avere diritto alla detrazione per l'anno 1998 dovranno inoltrare domanda al Sindaco entro il 15 giugno 1997.

Le maggiori detrazioni saranno concesse con determinazioni del funzionario responsabile di cui all'art. 11 comma 4 del decreto legislativo n. 504/1992 per i casi di cui alle lettere *b)* e *c)* del precedente punto 2.

(Omissis).

COMUNE DI AGRATE BRIANZA

Il comune di AGRATE BRIANZA (provincia di Milano) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di deliberare in L. 210.000 la detrazione per l'abitazione principale per le motivazioni già espresse nella precedente deliberazione adottata per l'anno 1996;

di prendere atto dell'aumento dell'aliquota al 6,5 per mille per l'I.C.I. anno 1998 deliberata dalla giunta comunale con atto n. 98 in data 26 febbraio 1998; (esclusa l'abitazione principale e sue pertinenze box/autorimessa che resta fissata al 5 per mille).

(Omissis).

COMUNE DI AGROPOLI

Il comune di AGROPOLI (provincia di Salerno) ha adottato, il 20 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

abitazione principale, abitazione principale per anziani o disabili art. 3 comma 56 legge 23 dicembre 1996 n. 662, abitazioni locate utilizzate come abitazioni principali art. 4 comma 1 legge 24 ottobre 1996 n. 556, immobili diversi da abitazioni 6 per mille;

seconde abitazioni o abitazioni non residenti 7 per mille;

abitazioni non locate 7 per mille;

la detrazione per le abitazioni principali è di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI AGUGLIANO

Il comune di AGUGLIANO (provincia di Ancona) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1998, per le motivazioni in premessa specificate, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, e successive modificazioni, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI ALAGNA LOMELLINA

Il comune di ALAGNA LOMELLINA (provincia di Pavia) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di applicare con effetto dal 1° gennaio 1998 l'imposta comunale sugli immobili I.C.I., con aliquota del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI ALAGNA VALSESIA

Il comune di ALAGNA VALSESIA (provincia di Vercelli) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille;

di stabilire in L. 200.000 la detrazione dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

di non procedere ad ulteriori detrazioni o differenziazioni di aliquota per le abitazioni secondarie.

(Omissis).

COMUNE DI ALANO DI PIAVE

Il comune di ALANO DI PIAVE (provincia di Belluno) ha adottato, il 26 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di procedere, per quanto di competenza, all'approvazione delle tariffe 1998 come segue:

I.C.I.: si riconferma quanto deliberato per l'anno 1997 con delibera c.c. n. 19 del 26 febbraio 1997 (Co.Re.Co. 19 marzo 1997 n. 1638 di prot);

(Omissis).

la deliberazione del 26 febbraio 1997 ha stabilito: di fissare anche per l'anno 1997 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille e riconfermare in L. 220.000 la detrazione per abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI ALATRI

Il comune di ALATRI (provincia di Frosinone) ha adottato, il 23 dicembre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. per l'anno d'imposta 1998, nella misura del 5,50 per mille;

2) di determinare l'aliquota I.C.I. per la unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo dell'imposta nella misura del 5,25 per mille;

3) di approvare in relazione all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo dell'imposta, il quadro di detrazioni ed agevolazioni in appresso descritto.

La detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggeffo passivo è elevata a L. 250.000.

Ulteriore detrazione, su richiesta, con domanda da presentare entro il 31 gennaio 1998, di un importo di L. 250.000 per:

a) disoccupati iscritti nelle liste di collocamento da almeno 2 anni a far data dal 1° gennaio 1998;

b) inoccupati che abbiano perso l'indennità di cassa integrazione o di mobilità nel corso del 1997;

c) lavoratori in mobilità da oltre sei mesi;

d) lavoratori in cassa integrazione;

e) nuclei familiari che abbiano nel proprio interno un soggetto potatore di handicap (non inferiore al 75%);

f) coloro che abbiano compiuto 65 anni entro il 1997.

Per poter fruire della ulteriore detrazione di cui sopra (L. .250.000) è necessario che:

a) nessuno dei componenti del nucleo familiare possieda altre unità immobiliari sul territorio nazionale;

b) il reddito dell'intero nucleo familiare non superi la somma di L. 18.000.000 annui, incrementata di L. 2.000.000 per ogni componente in più rispetto al proprietario, ad eccezione di quanto elencato al punto *e)* il cui reddito annuale è elevato a L. 28.000.000.

(Omissis).

COMUNE DI ALBA

Il comune di ALBA (provincia di Cuno) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare le seguenti aliquote:

a) 5,50 per mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, intendendo tale solo quella che il soggetto passivo (proprietario o titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione sull'immobile), residente nel comune di Alba, occupa direttamente a scopo abitativo;

b) 6,75 per mille per gli altri immobili e per terreni (aliquota ordinaria);

detrazioni: L. 200.000 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, elevabile a L. 500.000 secondo i criteri e le procedure sottoelencati:

a) possesso, alla data del 31 dicembre 1997, della sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale e dell'eventuale rimessa o posto macchina (accatastati in categoria C/6), quali uniche proprietà immobiliari del soggetto o soggetti passivi e degli altri componenti del nucleo familiare. Il possesso di terreni e di ogni altra unità immobiliare, a qualsiasi uso adibiti, preclude l'utilizzo della maggiore detrazione;

b) reddito dei soggetti passivi occupanti l'immobile adibito ad abitazione principale, conseguito nell'anno 1997, non superiore complessivamente a L. 24.000.000 annue lorde; nel computo vanno inclusi tutti i redditi, anche quelli esenti IRPEF (ad esempio pensioni sociali, militari, indennità di accompagnamento, reddito della prima casa, ecc.);

c) esclusione della maggiore detrazione a quei soggetti passivi che, pur in possesso dei requisiti di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*, appartengono a nuclei familiari aventi un reddito complessivo (calcolato come indicato al punto *b)* superiore a L. 35.000.000 annue lorde;

d) esclusione della maggiore detrazione delle unità immobiliari censite in catasto alle categorie A/1 - A/7 - A/8 - A/9;

e) la maggiore detrazione soggiace alle stesse regole previste per l'ordinaria detrazione di L. 200.000;

f) concessione della maggiore detrazione a soggetti passivi comproprietari dell'immobile che versano in particolari e documentate condizioni di carattere sociale a prescindere dai limiti di cui alle precedenti lettere *a)*, *b)* e *c)*;

g) presentazione di dichiarazione di possesso dei requisiti per l'applicazione della maggiore detrazione entro il 30 giugno 1998 su modulo predisposto dall'ufficio comunale imposte e tasse;

considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI ALBA ADRIATICA

Il comune di ALBA ADRIATICA (provincia di Teramo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

confermare le tariffe I.C.I. e le detrazioni per l'anno 1998, applicate per l'anno 1997, così distinte:

a) aliquota per immobile destinato ad abitazione principale al 5 per mille;

b) aliquota per altri immobili al 5,50 per mille;

di confermare la detrazione I.C.I. per l'anno 1998, per gli immobili adibiti ad abitazione principale, ove si intende per abitazione principale quella nella quale il contribuente a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale e i suoi familiari dimorano abitualmente, per L. 250.000.

(Omissis).

COMUNE DI ALBAIRATE

Il comune di ALBAIRATE (provincia di Milano) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 le seguenti aliquote I.C.I. e detrazione per la prima casa:

aliquota I.C.I. 5 per mille;

detrazione prima casa L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI ALBANO LAZIALE

Il comune di ALBANO LAZIALE (provincia di Roma) ha adottato, il 18 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

per l'anno di imposta 1998 l'aliquota prevista dall'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive integrazioni e modificazioni viene fissata nella misura del 4,8 per mille per la prima casa e nella misura del 5,3 per mille per gli altri immobili.

La detrazione prevista per la prima casa viene fissata in L. 220.000.

(Omissis).

COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO

Il comune di ALBANO SANT'ALESSANDRO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 come segue:

5,5 per mille, aliquota ordinaria, da applicare sul valore di tutte le abitazioni che non costituiscono abitazione principale;

5 per mille, aliquota ridotta, da applicare sul valore delle abitazioni principali, eccetto box, autorimesse, posti auto, soffitte, cantine, per i quali si applica l'aliquota ordinaria;

4 per mille, aliquota ridotta, in favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo dei sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, art. 1, comma 5 legge finanziaria;

di determinare le seguenti detrazioni:

detrazione spettante per l'abitazione principale elevata da L. 200.000 a L. 300.000 per le seguenti categorie:

pensionati: oltre 65 anni d'età;

disoccupati: iscritti all'ufficio di collocamento da almeno 6 mesi;

lavoratori dipendenti ed autonomi

con i seguenti criteri:

non è ammessa l'ulteriore detrazione alle unità classificate in catasto con rendita superiore al milione di lire;

limiti di reddito:

Numero componenti	Limite di reddito
UNO	20.000.000
DUE	25.000.000
TRE	30.000.000
QUATTRO	35.000.000
CINQUE	40.000.000
SEI	45.000.000
SETTE ED OLTRE	50.000.000

per i lavoratori autonomi, il reddito si intende il fatturato annuo;

qualora nel reddito familiare concorrono redditi da lavoro autonomo, il reddito familiare sarà ottenuto dalla somma del reddito di lavoro dipendente più il fatturato del lavoro autonomo;

la dichiarazione dei redditi + autocertificazione, nel caso di lavoratore autonomo che abbia titolo all'esenzione, verrà automaticamente inviata all'Intendenza di finanza per le verifiche del caso;

sono esclusi i nuclei familiari che, al loro interno, abbiano soggetti non presi nelle categorie sopra descritte;

la mancanza di uno solo dei summenzionati requisiti soggettivi ed oggettivi comporta la decadenza del diritto alla detrazione;

l'amministrazione accoglierà le richieste con riserva, al fine di verificare il diritto alle detrazioni.

(Omissis).

COMUNE DI ALBANO VERCELLESE

Il comune di ALBANO VERCELLESE (provincia di Vercelli) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille per tutte le categorie di immobili;

di stabilire per l'anno 1998 la detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivo in L. 200.000;

di non stabilire altre agevolazioni o riduzioni o maggiori riduzioni per quanto riguarda I.C.I. 1998;

di dare atto che l'imposta per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, e limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni è ridotta del 50% e la relativa inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico con perizia a carico del proprietario che va allegata alla dichiarazione o in alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione o in alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge n. 15/1968.

(Omissis).

COMUNE DI ALBAREDO PER SAN MARCO

Il comune di ALBAREDO PER SAN MARCO (provincia di Sondrio) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. nella misura del 5 per mille;

2) di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale è stabilita per legge in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI ALBAVILLA

Il comune di ALBAVILLA (provincia di Como) ha adottato, il 31 ottobre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare per l'anno 1998 nella misura del 6 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504;

di determinare (ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662) per l'anno 1998 la detrazione di imposta di L. 270.000 per le abitazioni principali (come definite dall'art. 3, comma 55, punto 2 della legge n. 662/1996).

(Omissis).

COMUNE DI ALBERA LIGURE

Il comune di ALBERA LIGURE (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille;

di prendere atto che la detrazione ammessa per l'abitazione principale è fissata in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI ALBETTONE

Il comune di ALBETTONE (provincia di Vicenza) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. che dovranno essere applicate in questo comune e che vengono stabilite nella misura del 5 per mille per l'abitazione principale del contribuente (prima casa), e del 6,50 per mille in tutti gli altri casi, tenuto conto delle straordinarie esigenze di bilancio in premessa indicate.

(Omissis).

COMUNE DI ALBI

Il comune di ALBI (provincia di Catanzaro) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicare in questo comune nella misura unica del 6 per mille senza avvalersi della facoltà di diversificazione, stabilendo quanto segue:

a) per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)* dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

b) a norma dell'art. 8, comma 1 del decreto legislativo n. 504/1992 come sostituito dall'art. 3, comma 55 della legge n. 662/1996, l'imposta è ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione.

In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

c) dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si potrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abi-

tazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

d) viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

2) di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo: la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

(Omissis).

COMUNE DI ALBIATE

Il comune di ALBIATE (provincia di Milano) ha adottato, il 28 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI ALBIDONA

Il comune di ALBIDONA (provincia di Cosenza) ha adottato, il 29 ottobre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. determinata nella misura del 6 per mille intendendosi richiamate le esenzioni, detrazioni e riduzioni stabilite dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificate dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662.

(Omissis).

COMUNE DI ALBIGNASEGO

Il comune di ALBIGNASEGO (provincia di Padova) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare nella misura del 5,7 per mille l'aliquota ordinaria che sarà applicata per l'anno 1998 per l'imposta comunale sugli immobili;

di determinare nella misura del 5 per mille l'aliquota agevolata che sarà applicata per l'anno 1998, per l'imposta comunale sugli immobili posseduti a titolo di unità immobiliare adibita ad abitazione principale dalle persone fisiche soggetti passivi e dei soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel territorio comunale;

di determinare nella misura del 5 per mille l'aliquota agevolata che sarà applicata per l'anno 1998 sugli immobili classificabili catastalmente nella categoria C/6 posseduti e direttamente utilizzati dai titolari della unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

di determinare nella misura del 7 per mille l'aliquota che sarà applicata per l'anno 1998 sugli alloggi non locati e tenuti sfitti;

di fissare per l'anno 1998 la detrazione dell'imposta I.C.I. a L. 200.000 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati agli istituti autonomi case popolari;

di prevedere, per l'anno 1998, una maggiore detrazione dell'imposta I.C.I., in relazione alle richieste documentate con riferimento a particolari situazioni di disagio economico o sociale ai sensi dell'art. 3 della legge 9 maggio 1997, n. 122;

di individuare le seguenti situazioni meritevoli del beneficio fiscale della maggiore detrazione I.C.I., fermo restando che la detrazione non può essere superiore all'ammontare dell'importo dovuto:

1) massimo L. 500.000 per unità immobiliare adibita ad abitazione principale posseduta dai contribuenti che si trovano nelle condizioni *sottoriportate:*

a) persone assistite in via continuativa dal comune, rientranti nella fattispecie prevista dall'apposito regolamento comunale;

b) quando il reddito del nucleo familiare sia dato solo da pensione con i seguenti limiti (imponibile lordo anno 1996 con esclusione del reddito dell'abitazione occupata):

L. 10.060.000 per il nucleo composto da una persona;

L. 18.427.000 per il nucleo composto da due persone;

per ogni ulteriore persona il limite viene elevato di L. 2.234.000;

c) unità immobiliare adibita ad abitazione principale a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, fermo restando il possesso dei requisiti di cui al punto *b);*

2) per l'abitazione principale che sia l'unica di proprietà di nuclei familiari residenti con tre o più figli fiscalmente a carico alla data del 1° gennaio 1998 e con un reddito del nucleo familiare lordo imponibile 1997 non superiore a L. 50.000.000 così determinata:

massimo L. 300.000 per nuclei familiari con tre figli fiscalmente a carico;

massimo L. 400.000 per nuclei familiari con quattro figli fiscalmente a carico;

massimo L. 500.000 per nuclei familiari con cinque o più figli fiscalmente a carico.

Nel caso in cui nel nucleo fimiliare vi siano lavoratori autonomi, dal reddito familiare lordo imponibile massimo di L. 50.000.000 si detraggono L. 5.000.000 per ciascun lavoratore autonomo per ottenere il reddito familiare massimo al fine di usufruire del beneficio fiscale della maggiore detrazione.

Nell'ipotesi che tali nuclei familiari ricadano nelle fattispecie previste al punto 1) sopradescritto, la somma delle detrazioni non puo comunque superare L. 500.000.

Ai fini della determinazione del reddito, qualora durante l'anno 1996 per le fattispecie del punto 1) e l'anno 1997 per la situazione del punto 2) vi siano documentate variazioni nella composizione del nucleo familiare si sommano i rispettivi importi determinati in proporzione al periodo di effettiva appartenenza al nucleo.

Il numero dei componenti il nucleo familiare a cui fare riferimento è quello risultante alla data del primo gennaio 1997 per le fattispecie del punto 1) e alla data del primo gennaio 1998 per la situazione del punto 2).

La detrazione deve essere rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale. L'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e pertinenza (garage) deve essere l'unica proprietà del nucleo familiare nel corso dell'anno 1998 oppure l'unica posseduta a titolo di usufrutto o di diritto di abitazione; sono comunque escluse dal beneficio le unità immobiliari del gruppo A classificate A/1-abitazioni di tipo signorile, A/7-abitazione in villini, A/8-abitazione in ville e A/9 castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici, A/10-uffici e studi privati.

I contribuenti che intendano avvalersi della maggiore detrazione dovranno presentare apposita domanda all'ufficio assistenza, entro il 30 aprile 1998, corredata da copia della dichiarazione dei redditi anno 1996 (modelli 101, 201, 730, 740) del nucleo familiare per le situazioni suindicate dal punto 1), con esclusione della lettera *a)*, e devono inoltre autocertificare con le modalità previste dalla legge n. 127/1997 sulla semplificazione-amministrativa la posizione sia del soggetto passivo, sia dei componenti il nucleo stesso circa l'esistenza dei presupposti per il beneficio della maggiorazione;

Per poter avvalersi della maggiore detrazione prevista dal punto 2) i contribuenti dovranno presentare apposita domanda all'ufficio tributi entro il 30 giugno 1998 corredata da copia della dichiarazione dei redditi (IRPEF) anno 1997 del nucleo familiare e autocertificazione con le modalità previste dalla legge n. 127/1997 sulla semplificazione amministrativa la posizione sia del soggetto passivo, sia dei componenti il nucleo stesso circa la esistenza dei presupposti per il beneficio della maggiorazione.

(Omissis).

COMUNE DI ALBINEA

Il comune di ALBINEA (provincia di Reggio Emilia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di fissare le aliquote di applicazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nelle seguenti misure:

5,75 per mille per la generalità dei casi di imposta;

7 per mille nel caso di unità abitative, e relative pertinenze, non locate o tenute a disposizione, ad eccezione di quelle date in uso gratuito ad un familiare per la dimora abituale risultante dalla iscrizione anagrafica;

rapportate al valore degli immobili come previsto dalla normativa in materia;

2) di recepire la facoltà prevista al comma 56 dell'art. 3 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 di considerare come direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare, che risulti non locata, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente.

(Omissis).

COMUNE DI ALBIOLO

Il comune di ALBIOLO (provincia di Como) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, conformemente alla disciplina legislativa citata in premessa, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1998 nella misura del 5,5 per mille per tutti i tipi di aree e fabbricati ex art. 2 decreto legislativo n. 504/92 siti in comune di Albiolo, con la sola eccezione degli alloggi non locati per cui viene disposta l'aliquota nella misura del 6,5 per mille;

di dare atto che la detrazione prevista per l'abitazione principale resta fissata nei minimi di legge e cioè nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI ALBISSOLA MARINA

Il comune di ALBISSOLA MARINA (provincia di Savona) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di ridurre la detrazione spettante alle sole unità immobiliare adibite direttamente ad abitazione principale dal proprietario da L. 280.000 a L. 250.000.

(Omissis).

aliquota I.C.I. da applicare all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale: 5,85 per mille;

aliquota I.C.I. da applicare alle unità immobiliari locate o concesse in comodato gratuito (con il seguente grado di parentela: parenti in linea retta e collaterale di 1° e 2° grado come da C.C.) a soggetti residenti che la adibiscono ad abitazione principale, dietro presentazione di idonea documentazione: 6,5 per mille;

aliquota I.C.I. da applicare ad altri immobili: 7 per mille.

di stabilire pertanto che l'aliquota ridotta del 6,5 per mille, da applicare alle unità immobiliari locate a soggetti residenti che la adibiscono ad abitazione principale, può essere applicata in presenza di regolare contratto di locazione registrato come prescritto dall'art. 4 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito in legge n. 559/1996, anche tenendo conto delle disposizioni contenute all'art. 21, comma 19, della legge n. 449/1997 di accompagnamento alla legge finanziaria 1998;

di stabilire pertanto che l'aliquota ridotta del 6,5 per mille anche alle unità immobiliari concesse in comodato gratuito ai parenti in linea retta e collaterale di 1° e 2° grado come da C.C. che la adibiscono ad abitazione principale, dietro presentazione di idonea documentazione ai sensi della possibilità concessa dell'art. 59, comma 1, lettera *e)*, legge n. 446/1997, con l'impegno di inserirlo nel regolamento dell'imposta comunale sugli immobili che deve essere redatto entro il 31 ottobre 1998.

(Omissis).

COMUNE DI ALBOSAGGIA

Il comune di ALBOSAGGIA (provincia di Sondrio) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 4 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI ALBUGNANO

Il comune di ALBUGNANO (provincia di Asti) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI ALCARA LI FUSI

Il comune di ALCARA LI FUSI (provincia di Messina) ha adottato, il 19 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura del 4,5 per mille fermo restando le detrazioni previste per legge.

(Omissis).

COMUNE DI ALESSANO

Il comune di ALESSANO (provincia di Lecce) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella misura del 5 per mille per tutte le unità immobiliari;

2) di aumentare la detrazione per gli immobili adibiti ad abitazione principale fissandola nella misura di L. 220.000 rapportate al periodo dell'anno in cui si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI ALEZIO

Il comune di ALEZIO (provincia di Lecce) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. del 6 per mille;

di aumentare la detrazione per l'abitazione principale da L. 200.000 a L. 230.000.

(Omissis).

COMUNE DI ALFONSINE

Il comune di ALFONSINE (provincia di Ravenna) ha adottato, il 13 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di determinare nel comune di Alfonsine per l'anno 1998 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:

a) aliquota ordinaria del 6 per mille per tutti gli immobili situati nel territorio comunale ad eccezione di quelli elencati ai successivi punti *b)* e *c)* per i quali è stabilita un'aliquota maggiorata;

b) aliquota maggiorata nella misura del 6,5 per mille per:

immobili adibiti ad abitazione posseduti in aggiunta all'abitazione principale dati in locazione od occupati stabilmente e relative pertinenze;

aree fabbricabili;

c) aliquota maggiorata nella misura del 7 per mille per:

unità immobiliare adibita ad abitazione non locata e/o non occupata stabilmente, ovvero tenuta a disposizione e relative pertinenze;

2) di determinare in L. 220.000 la detrazione dall'imposta dovuta per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi ivi comprese le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate. Tale detrazione si applica anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

3) di determinare in L. 400.000 la detrazione dall'imposta dovuta per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale possedute a titolo di proprietà o di usufrutto limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico o sociale in possesso delle condizioni e requisiti di seguito riportati:

Famiglie di pensionati

Soggetto passivo di età non inferiore a 65 anni, solo o facente parte di un nucleo familiare composto da due persone ambedue di età non inferiore a 65 anni;

proprietario/comproprietario o titolare/contitolare di altri diritti reali di godimento su tutto il territorio nazionale, se stesso e l'eventuale altro componente del nucleo familiare, unicamente dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze (autorimessa, ecc.);

in possesso di reddito annuo complessivo lordo, non superiore a L. 15.000.000 in quanto solo ovvero, in caso di appartenenza al nucleo familiare di cui sopra con reddito familiare annuo complessivo lordo, non superiore a L. 29.000.000.

Famiglie assistite

Soggetto passivo proprietario/comproprietario o titolare/contitolare di altri diritti reali di godimento, su tutto il territorio nazionale, unicamente dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze (autorimesse, ecc.);

avente diritto, in base ai vigenti regolamenti del comune di Alfonsine, ad un contributo economico, oppure all'assistenza domiciliare gratuita o con pagamento della sola quota fissa.

Famiglie con portatori di handicap

Soggetto passivo portatore di handicap, ai sensi della legge n. 104 del 5 febbraio 1992, con invalidità superiore al 66 per cento, o facente parte di un nucleo familiare in cui almeno un componente è portatore di handicap nella predetta misura;

proprietario/comproprietario o titolare/contitolare di altri diritti reali di godimento, su tutto li territorio nazionale, se stesso e gli eventuali altri componenti del nucleo familiare unicamente dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze (autorimessa, ecc.);

in possesso di reddito annuo complessivo lordo, non superiore a L. 20.000.000 in quanto solo, ovvero a L. 20.000.000 maggiorato di L. 10.000.000 per ogni eventuale ulteriore componente del nucleo familiare.

Famiglie di giovani coppie

Soggetto passivo facente parte di un nucleo familiare formato esclusivamente da giovani coppie con o senza figli avente i seguenti requisiti:

essere coniugato o convivente da non oltre 4 anni alla data del 1° gennaio 1998;

essere entrambi di età inferiore a 35 anni;

non avere altre proprietà immobiliari oltre l'abitazione principale ed eventuali annessi servizi (garage, posto macchina, cantina, ecc.) su tutto il territorio nazionale;

reddito familiare complessivo imponibile I.R.PE.F. non superiore a L. 15.000.000 pro-capite.

Famiglie a basso reddito

Nuclei familiari composti da due o più persone, non beneficiari della maggiore detrazione secondo quanto già previsto per i precedenti casi sociali, aventi seguenti requisiti:

non avere altre proprietà immobiliari oltre l'abitazione principale ed eventuali annessi servizi (garage, posto macchina, cantina, ecc.) su tutto il territorio nazionale;

reddito familiare complessivo imponibile I.R.PE.F. non superiore a L. 15.000.000 pro-capite.

I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data del 1° gennaio 1998.

La detrazione di L. 400.000 spetta all'unico proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull'unità abitativa utilizzata dall'intero nucleo familiare o in proporzione fra i più soggetti che vi risiedono in caso di comproprietà o contitolarità di altro diritto reale di godimento sulla medesima unità.

I limiti di reddito di cui alle particolari situazioni di carattere sociale come sopra individuate, sono determinati con riferimento a quanto dichiarato dal contribuente ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.PE.F.) per l'anno 1997.

Ogni soggetto passivo avente diritto alla detrazione di L. 400.000, sulla base dei criteri/requisiti sopra riportati, potrà avvalersene direttamente sui versamenti d'imposta dovuti per l'anno 1998; come richiesta documentata il contribuente avrà l'obbligo di produrre, sotto la propria responsabilità, apposita autocertificazione attestante il possesso di tutti i requisiti richiesti per il caso di «particolare situazione di carattere sociale» in cui il soggetto si identifica; detta autocertificazione dovrà essere inoltrata al servizio tributi del comune di Alfonsine entro e non oltre il termine di pagamento della prima rata I.C.I. per l'anno 1998; il servizio tributi provvederà in seguito alle dovute verifiche riservandosi la possibilità di richiedere dati, atti e documenti qualora lo ritenga necessario.

In caso di comproprietà o contitolarità sull'unità abitativa da parte di più soggetti aventi diritto alla maggiore detrazione I.C.I., la suddetta autocertificazione dovrà essere prodotta da ciascun soggetto.

(Omissis).

COMUNE DI ALIA

Il comune di ALIA (provincia di Palermo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota ordinaria I.C.I. per l'anno 1998 nella misura del 5 per mille;

di determinare l'aliquota ridotta I.C.I. per l'anno 1998 nella misura del 4,5 per mille in favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, da applicare sul valore delle abitazioni principali, intese nei sensi voluti dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992.

(Omissis).

COMUNE DI ALIANO

Il comune di ALIANO (provincia di Matera) ha adottato, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI ALICE BEL COLLE

Il comune di ALICE BEL COLLE (provincia di Alessandria) ha adottato, il 17 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

determinare nel 5 per mille l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998;

dare atto che non vengono differenziate le aliquote delle abitazioni principali rispetto a quella per le altre unità immobiliari.

(Omissis).

COMUNE DI ALICE CASTELLO

Il comune di ALICE CASTELLO (provincia di Vercelli) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota del 4 per mille per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.).

(Omissis).

COMUNE DI ALIMINUSA

Il comune di ALIMINUSA (provincia di Palermo) ha adottato, il 30 ottobre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 al 6 per mille la misura dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicare a tutto il territorio sul valore dei fabbricati e delle aree fabbricabili a qualsiasi uso destinati;

di confermare la detrazione I.C.I. per l'abitazione principale l'importo di L. 240.000.

(Omissis).

COMUNE DI ALÌ TERME

Il comune di ALI TERME (provincia di Messina) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sarà applicata da questo comune per l'anno 1998 con le seguenti aliquote differenziate, in conformità all'art. 4 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437:

a) aliquota di ordinaria applicazione, salvo quanto previsto dalla lettera *b)* della presente delibera, nella misura del 6 per mille;

b) aliquota ridotta nella misura del 5 per mille, da applicarsi nei confronti delle persone fisiche soggetti passivi e ai soci di coopertaive edilizie a proprietà indivisa, residenti in questo comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI ALLEGHE

Il comune di ALLEGHE (provincia di Belluno) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura del 5,5 per mille lasciando altresì la detrazione sull'abitazione principale pari a L. 250.000.

(Omissis).

COMUNE DI ALLUMIERE

Il comune di ALLUMIERE (provincia di Roma) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 1998:

1) aliquota da applicare:

per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 5 per mille:

2) aliquota da applicare:

ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 6 per mille;

3) aliquota da applicare:

ai soggetti passivi ed immobili diversi che non rientrano fra quelli previsti nella precedente classificazione ed utilizzazione: 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI ALLUVIONI CAMBIÒ

Il comune di ALLUVIONI CAMBIÒ (provincia di Alessandria) ha adottato, il 27 febbraio 1998 la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di prendere atto della aliquota I.C.I. così come determinata dalla giunta comunale con deliberazione n. 16 del 12 febbraio 1998, da applicare nella misura del 5 per mille, senza modifiche e variazioni, fatta salva la detrazione per abitazione principale di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI ALMENNO SAN BARTOLOMEO

Il comune di ALMENNO SAN BARTOLOMEO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 27 febbraio 1998 la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di stabilire, come per il decorso anno, che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sarà applicata da questo comune per l'anno 1998, con l'aliquota unica del 5,2 per mille, in conformità all'art. 3, comma 53, paragrafo 2 della legge n. 662/1996;

2. di stabilire la detrazione d'imposta sulle abitazioni principali, come fissato per legge, in L. 200.000, detrazione spettante su ogni unità immobiliare adibita ad abitazione principale, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI ALMENNO SAN SALVATORE

Il comune di ALMENNO SAN SALVATORE (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, nella misura del 5,50 per mille l'aliquota unica dell'imposta comunale sugli immobili di cui all'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, senza alcuna previsione di agevolazioni o di diversificazione della struttura delle aliquote di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, così come modificato dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662; confermando che la detrazione per l'abitazione principale è di L. 200.000, applicandosi la disposizione alle fattispecie di cui all'art. 8, quarto comma, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, e stabilendo, inoltre, che nessuna altra riduzione o detrazione d'imposta, tra quelle previste all'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, possa applicarsi nella determinazione dell'obbligazione d'imposta per l'anno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI ALTAVILLA IRPINA

Il comune di ALTAVILLA IRPINA (provincia di Avellino) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'I.C.I. l'aliquota unica del 5 per mille praticando una detrazione di L. 200.000 per la prima casa di abitazione.

(Omissis).

COMUNE DI ALTAVILLA MILICIA

Il comune di ALTAVILLA MILICIA (provincia di Palermo) ha adottato, il 12 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

confermare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. da applicare sugli immobili siti in questo territorio comunale nella misura del 4,50 per mille indistintamente;

dare atto che la detrazione per l'unità adibita ad abitazione principale è fissata in L. 200.000;

stabilire in L. 100.000 la pena pecuniaria in caso di infrazione di carattere formale.

(Omissis).

COMUNE DI ALTAVILLA MONFERRATO

Il comune di ALTAVILLA MONFERRATO (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica, per tutti gli immobili, del 5,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI ALTAVILLA SILENTINA

Il comune di ALTAVILLA SILENTINA (provincia di Salerno) ha adottato, il 27 febbraio 1998 la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nelle seguenti misure ordinarie, differenziate e ridotte:

aliquota ordinaria: 6 per mille;

aliquota differenziata solo per gli immobili iscritti in catasto alla categoria C2: 5 per mille;

aliquota ridotta o agevolata in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 5 per mille;

di considerare adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI ALTAVILLA VICENTINA

Il comune di ALTAVILLA VICENTINA (provincia di Vicenza) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare, per l'anno 1998, le seguenti aliquote:

4,4 per mille per unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale ed altri immobili con esclusione delle aree fabbricabili;

6 per mille per le aree fabbricabili;

per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

di prendere atto che la detrazione per l'abitazione principale è fissata in L. 200.000 ai sensi dell'art. 3, comma 55 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996.

(Omissis).

COMUNE DI ALTOPASCIO

Il comune di ALTOPASCIO (provincia di Lucca) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota ordinaria I.C.I. per l'anno 1998 nella misura del 5,6 per mille;

di approvare un'aliquota ridotta che si determina nella misura del 5,3 per mille in favore delle unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e delle persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune;

di approvare un'aliquota diversificata nella misura del 5,8 per mille con riferimento agli alloggi non locati;

di dare atto che la detrazione prima casa è determinata in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI ALVIANO

Il comune di ALVIANO (provincia di Terni) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'esercizio 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 5 per mille e la riduzione per abitazione principale nell'importo di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI ALZATE BRIANZA

Il comune di ALZATE BRIANZA (provincia di Como) ha adottato, il 28 febbraio 1998 la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare, per l'anno 1998, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

persone fisiche soggetti passivi per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale direttamente 5 per mille;

tutti gli altri soggetti passivi 5,5 per mille;

di determinare, ai sensi dell'art. 8, comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 come sostituito dall'art. 3, comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'anno 1998, le detrazioni d'imposta come da prospetto che segue:

persone fisiche soggetti passivi per l'unità immobiliare adibita direttamente ad abitazione principale L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI AMALFI

Il comune di AMALFI (provincia di Salerno) ha adottato, il 27 febbraio 1998 la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare le aliquote e le detrazioni della imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1998 come di seguito indicato:

aliquota ordinaria: 7 per mille; (sul valore dei terreni, delle aree fabbricabili e dei fabbbricati, con esclusione di quelli adibiti ad abitazione principale);

aliquota abitazione principale: 6 per mille; con detrazione di imposta pari a L. 200.000;

maggiore detrazione di imposta pari a L. 300.000 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale per i proprietari nel cui nucleo familiare siano presenti portatori di handicap con attestato di invalidità non inferiore al 100%, con reddito complessivo, del nucleo familiare, non superiore a L. 30.000.000;

di escludere dall'agevolazione della maggiore detrazione di imposta le abitazioni classificate in A/1 (tipo signorile), A/8 (ville), A/9 (castelli-palazzi di eminenti pregi artistici o storici).

(Omissis).

COMUNE DI AMARONI

Il comune di AMARONI (provincia di Catanzaro) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, come per il trascorso esercizio finanziario, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 1998, nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI AMASENO

Il comune di AMASENO (provincia di Frosinone) ha adottato, il 23 febbraio 1998 la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare anche per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. pari al 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI AMATRICE

Il comune di AMATRICE (provincia di Rieti) ha adottato, il 24 febbraio 1998 la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 le seguenti aliquote I.C.I.:

a) abitazione principale 4,5 per mille;

b) altre abitazioni 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI AMBLAR

Il comune di AMBLAR (provincia di Trento) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 4,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI AMEGLIA

Il comune di AMEGLIA (provincia di La Spezia) ha adottato, il 26 febbraio 1998 la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire per l'applicazione dell'I.C.I. con effetto dal 1° gennaio 1998:

a) aliquota ridotta per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 4,5 per mille;

b) aliquota ordinaria da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nel precedente punto *a)*: 6,5 per mille;

(Omissis).

l'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni;

(Omissis).

dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 300.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI AMENO

Il comune di AMENO (provincia di Novara) ha adottato, il 3 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI AMPEZZO

Il comune di AMPEZZO (provincia di Udine) ha adottato, il 22 dicembre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per quanto in premessa esposto, l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998, nella misura del 5,7 per mille;

di determinare in favore delle unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale una aliquota ridotta nella misura del 4,7 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI ANDALO

Il comune di ANDALO (provincia di Trento) ha adottato, il 30 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998, l'aliquota del 5 per mille per tutti gli immobili ad eccezione di quelli censiti in catasto in ct C/6 per i quali l'aliquota si determina nel 4 per mille;

di determinare per l'anno 1998 in L. 400.000 la detrazione in favore dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dai soggetti passivi dell'imposta cioè proprietari, titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione.

(Omissis).

COMUNE DI ANDORNO MICCA

Il comune di ANDORNO MICCA (provincia di Biella) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di modificare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1998 e di determinarla nella misura del 5,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI ANDRATE

Il comune di ANDRATE (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di istituire per l'anno 1998 per quanto riguarda l'(I.C.I.) una doppia aliquota come segue:

aliquota del 5 per mille per l'abitazione principale;

aliquota ordinaria del 5,5 per mille.

di confermare la maggiore detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 230.000;

di contestualmente dare atto di non prevedere altre aliquote o riduzioni.

(Omissis).

COMUNE DI ANDRIA

Il comune di ANDRIA (provincia di Bari) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'(I.C.I.) da valersi dal 1° gennaio 1998:

aliquota ordinaria: 5,5 per mille;

detrazione di L. 250.000 per unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per gli anziani e disabili residenti in istituti di ricovero la casa di proprietà, se non affittata, si considera abitazione principale;

aliquota agevolata del 4 per mille per i fabbricati, avanzi di magazzino, costruiti per la vendita e non venduti, di cui alla delibera numero 140/1997;

aliquota agevolata del 3 per mille per le unità immobiliari di cui al comma 5 dell'art. 1 della legge n. 449/1997 per tre anni dall'inizio dei lavori.

(Omissis).

COMUNE DI ANELA

Il comune di ANELA (provincia di Sassari) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1993:

(Omissis).

la tariffa (I.C.I.), da applicarsi nel 1994 viene determinata nella misura del 4 per mille.

(Omissis).

(*) Lo stesso comune ha dato notizia che in mancanza di successive delibere adottate al riguardo, l'aliquota rimane fissata anche per il 1998 nel minimo di legge del 4 per mille.

COMUNE DI ANGERA

Il comune di ANGERA (provincia di Varese) ha adottato, il 19 febbraio 1998 la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare le aliquote I.C.I. dell'anno 1997 anche per l'anno 1998 e più precisamente:

6 per mille aliquota principale;

5 per mille aliquota per la prima abitazione.

(Omissis).

COMUNE DI ANGRI

Il comune di ANGRI (provincia di Salerno) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

si riconfermano l'aliquota e la detrazione stabilite con la deliberazione di consiglio comunale n. 16 del 28 febbraio 1997, e precisamente:

aliquota minima del 4 per mille, come da art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 504/1992 (applicazione obbligatoria in mancanza di atto deliberativo di Giunta comunale);

aliquota del 4,5 per mille per gli immobili diversi dall'abitazione principale;

detrazione di L. 200.000 per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI ANGROGNA

Il comune di ANGROGNA (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di affidare per l'anno 1998 nella misura del 6,5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, stabilendo in L. 200.000 la detrazione per abitazioni principali e nella misura del 7 per mille per la seconda casa ed aree fabbricabili.

(Omissis).

COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA

Il comune di ANGUILLARA SABAZIA (provincia di Roma) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota I.C.I. come segue:

aliquota ordinaria: 5,9 per mille;

aliquota ridotta per abitazione principale: 4,8 per mille;

aliquota per alloggi non locati: 7 per mille;

aliquota per fabbricati realizzati e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili: 4 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI ANGUILLARA VENETA

Il comune di ANGUILLARA VENETA (provincia di Padova) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI ANNICCO

Il comune di ANNICCO (provincia di Cremona) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1998, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), stabilite con la deliberazione consiliare n. 5 del 28 febbraio 1997, nella misura sottoindicata:

a) immobili adibiti ad abitazione principale posseduta dalle persone fisiche soggetti passivi; unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate; aliquota 5 per mille;

b) per tutti gli altri immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale aliquota 5,7 per mille;

di determinare, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'anno 1998, la seguente detrazione d'imposta:

immobili adibiti ad abitazione principale dei soggetti passivi;

unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivise, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;

detrazione d'imposta L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI ANNONE VENETO

Il comune di ANNONE VENETO (provincia di Venezia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, le seguenti aliquote da applicare all'imposta comunale sugli immobili:

4,5 per mille;

0,5 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici;

di applicare la riduzione di L. 200.000 dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ai sensi dell'art. 55 comma 2 della legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI ANTIGNANO

Il comune di ANTIGNANO (provincia di Asti) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5,80 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI ANTILLO

Il comune di ANTILLO (provincia di Messina) ha adottato, il 27 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare l'aliquota I.C.I. unica per l'anno 1998 nella misura del 5 per mille e una detrazione di L. 200.000 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI ANVERSA DEGLI ABRUZZI

Il comune di ANVERSA DEGLI ABRUZZI (provincia di L'Aquila) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di riconfermare per l'anno 1998 la misura del 5 per mille quale aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.).

(Omissis).

COMUNE DI ANZANO DEL PARCO

Il comune di ANZANO DEL PARCO (provincia di Como) ha adottato, il 27 ottobre 1997 la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di fissare, per l'anno 1998, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istitutia con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

1) persone fisiche soggetti passivi: per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale 4,5 per mille;

2) immobili di pertinenza prima abitazione 4,5 per mille;

3) tutti gli altri soggetti passivi 6 per mille;

2. di determinare, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'anno 1997, le detrazioni d'imposta come da prospetto che segue:

1) Persone fisiche soggetti passivi per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale nella misura di L. 200.000.

3. di non avvalersi della facoltà di deliberare altre riduzioni o detrazioni all'imposta così come previste dai commi dal 48 al 59 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 in narrativa specificate.

(Omissis).

COMUNE DI ANZANO DI PUGLIA

Il comune di ANZANO DI PUGLIA (provincia di Foggia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, resta determinata per l'anno 1998 nella misura del 4 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI ANZOLA D'OSSOLA

Il comune di ANZOLA D'OSSOLA (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota della imposta comunale sugli immobili di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI APECCHIO

Il comune di APECCHIO (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura unica 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI APPIANO GENTILE

Il comune di APPIANO GENTILE (provincia di Como) ha adottato, il 23 gennaio 1998 ed il 30 gennaio 1998, rispettivamente, le seguenti deliberazioni per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, l'aliquota dell'imposta comunale per l'anno 1998 nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

1) di aumentare la detrazione per l'abitazione principale da L. 200.000 a L. 380.000, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni riportate in premessa, ai fini del pagamento dell'I.C.I. per l'anno 1998 e di accordarla a favore dei soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) reddito complessivo lordo di importo fino a L. 17.000.000. L'ammontare del reddito va riferito al 1997 ed all'intero nucleo familiare e deve essere costituito unicamente da redditi derivanti da pensione e da lavoro dipendente.

b) l'unità immobiliare abitata deve essere l'unica di proprietà del nucleo familiare al 1° gennaio 1998; nel caso in cui detta unità immobiliare sia goduta a titolo di usufrutto, uso o altro diritto reale, i componenti il nucleo familiare non devono possedere in proprietà alcun'altra unità immobiliare, esclusi il garage di pertinenza dell'abitazione ed i redditi di terreni non edificabili.

2) i soggetti interessati, per avere diritto all'agevolazione di cui sopra, devono presentare apposita richiesta, nella forma dell'autocertificazione prevista dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente:

nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale;

l'ammontare del reddito lordo complessivo familiare percepito nell'anno 1997;

il possesso degli altri requisiti richiesti di cui al precedente punto 1, lettera *b).*

La richiesta - autocertificazione - dovrà essere inviata, a pena di decadenza, entro e non oltre il mese di maggio 1998 all'Ufficio tributi del comune - piazza della Libertà, 13 - mediante raccomandata con avviso di ricevimento o presentata direttamente al predetto Ufficio. Nel caso di invio a mezzo posta si considera tempestiva la richiesta spedita entro il predetto termine.

I contribuenti che hanno inviato la richiesta entro i termini, potranno al momento del pagamento delle rate I.C.I. 1998 già tener conto della maggiore detrazione richiesta.

(Omissis).

COMUNE DI ARBA

Il comune di ARBA (provincia di Pordenone) ha adottato, il 30 ottobre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare anche per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. del 4,5 per mille con detrazione per la prima casa di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI ARBOREA

Il comune di ARBOREA (provincia di Oristano) ha adottato, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 le seguenti aliquote I.C.I.:

aliquota «ordinaria» 4,5 per mille da applicarsi a tutti gli immobili compresa l'abitazione principale;

aliquota «differenziata» del 5 per mille da applicarsi alle abitazioni secondarie.

(Omissis).

COMUNE DI ARBORIO

Il comune di ARBORIO (provincia di Vercelli) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, *(omissis)*, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella misura unica del 5,50 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI ARCADE

Il comune di ARCADE (provincia di Treviso) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare, per quanto esposto in premessa, per l'anno 1998, nella misura unica del 5 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.).

(Omissis).

COMUNE DI ARCE

Il comune di ARCE (provincia di Frosinone) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermane l'aliquota unica del 5 per mille sugli immobili per l'anno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI ARCHI

Il comune di ARCHI (provincia di Chieti) ha adottato, il 30 ottobre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare al 5,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI ARCIDOSSO

Il comune di ARCIDOSSO (provincia di Grosseto) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare nella misura del 6 per mille l'aliquota da applicare per l'anno 1998 ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), confermando altresì la detrazione per abitazione principale in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI ARCISATE

Il comune di ARCISATE (provincia di Varese) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

aliquota ordinaria, 5,6 per mille;

abitazione principale, 4,8 per mille;

prima unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani e/o disabili *(omissis)*, 4,8 per mille;

aree fabbricabili, 5,6 per mille;

altri, fabbricati, *(omissis)* prima abitazione a disposizione di non residenti, 5,6 per mille;

immobili ad uso abitazione e relative cantine garage non locati (sfitti) *(omissis)*, 7 per mille.

Detrazioni:

detrazione per abitazione principale, L. 200.000;

detrazione per abitazione principale per famiglie con portatori di handicap con attestato di invalidità superiore al 67%, L. 300.000;

detrazione per immobile adibito ad abitazione principale per i pensionati *(omissis)*, L. 250.000.

(Omissis).

COMUNE DI ARCO

Il comune di ARCO (provincia di Trento) ha adottato, il 30 ottobre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di determinare, per l'anno 1998, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992 e ss.mm., così come sostituito dall'art. 3, comma 53, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché a norma dell'art. 3, commi 55 e 56 della medesima legge, le aliquote ai fini I.C.I., come segue:

a) aliquota ordinaria: 5,4 per mille con riferimento a tutti gli immobili diversi dalle unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

b) aliquota ridotta: 4 per mille a favore:

delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivise, residenti nel comune di Arco, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

degli anziani o disabili, quali proprietari o titolari del diritto reale di usufrutto, che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, a condizione che la stessa non risulti locata;

2) di determinare, per l'anno 1998, *(omissis)*, la detrazione di cui all'articolo 8, comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992, così come sostituito dall'art. 3, comma 55 della legge n. 662/1996 in L. 200.000;

3) di determinare, per l'anno 1998, *(omissis)*, a norma dell'art. 3, comma 11 del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, la maggiore detrazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) relativa alla facoltà di cui all'art. 8, comma 3 del decreto legislativo n. 504/1992 e ss.mm., così come sostituito dall'art. 3, comma 55 della legge n. 662/1996, in L. 320.000;

4) di prevedere che detta maggiore detrazione venga applicata da parte dei contribuenti in possesso dei seguenti requisiti:

a) residenza e dimora abituale nel comune di Arco;

b) possesso di un'unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale situata nel territorio del comune di Arco con rendita catastale inferiore o uguale a L. 1.000.000, e classificata catastalmente nelle categorie A/2 (civile), A/3 (economica), A/4 (popolare), A/5 (ultrapopolare) e sua pertinenza per ricovero autoveicolo; a tale fine è considerata pertinenza dell'abitazione princiale un'unica unità immobiliare, classificata catastalmente nella categoria C/6, destinata ed effettivamente utilizzata in modo continuo al servizio dell'abitazione principale e del proprietario, il limite di L. 1.000.000 è riferito alla sola rendita dell'unità di classe A);

c) componenti di nucleo familiare, come risultante dal registro della popolazione residente nel comune di Arco, titolare di reddito imponibile ai fini I.R.P.E.F. derivante esclusivamente da pensione e non superiore ai seguenti valori:

nucleo composto da 1 persona: L. 14.000.000 (reddito pro anno 1997);

nucleo composto da 2 o più persone: L. 22.000.000 (reddito pro anno 1997);

d) l'intero nucleo familiare, come sopra definito, non deve risultare possessore di altri beni immobili sul territorio nazionale o all'estero ad esclusione dell'unica pertinenza (C/6) di cui al succitato sub. 2) e di redditi dominicali aggiornati relativi a terreni non edificabili inferiori o uguali a L. 10.000;

e) gli appartenenti al nucleo familiare devono avere un'età non inferiore ad anni 65 alla data del 31 dicembre 1997 compreso;

5) di stabilire che i soggetti in possesso di tutti i requisiti di cui sopra hanno facoltà di applicare la maggiore detrazione con le seguenti modalità:

a) l'applicazione della maggiore detrazione pari a L. 320.000 (lire 200.000 + L. 120.000 = L. 320.000) avverrà in sede al versamento dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998.

b) il diritto all'ulteriore detrazione verrà autodeterminato dal contribuente con riferimento al rispetto di tutti i requisiti di cui sopra ed in particolare, con riguardo al criterio del reddito, in relazione al reddito 1997 indicato nella dichiarazione dei redditi pro anno 1998 o altro documento fiscale idoneo;

c) il contribuente provvederà a comunicare per iscritto al competente Ufficio tributi del comune di Arco l'applicazione della maggiore detrazione I.C.I.;

d) il funzionario responsabile della gestione I.C.I. in sede di verifica dei versamenti può chiedere ai contribuenti interessati tutta la documentazione idonea a comprovare il possesso dei requisiti previsti per l'applicazione dell'aumento della detrazione di cui trattasi;

e) qualora tali documenti non vengano presentati entro il termine di 20 giorni dalla data di richiesta inoltrata dal competente Ufficio tributi, il contribuente perderà il diritto alla maggiore detrazione e che si applicheranno, conseguentemente, le sanzioni previste dall'art. 14, commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 504/92 e ss.mm.;

f) le medesime sanzioni verranno applicate ai contribuenti che, in base alla documentazione presentata, non risultano in possesso dei requisiti prescritti.

(Omissis).

COMUNE DI ARDENNO

Il comune di ARDENNO (provincia di Sondrio) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 nelle seguenti misure:

abitazione posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, 5,5 per mille;

altri immobili ivi comprese le abitazioni non possedute a titolo di abitazione principale, 6 per mille;

di determinare la detrazione da applicarsi all'abitazione posseduta a titolo principale in L. 230.000.

(Omissis).

COMUNE DI ARENA PO

Il comune di ARENA PO (provincia di Pavia) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di applicare con effetto dal 1° gennaio 1998 l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) con l'aliquota del 6 per mille, ad eccezione dei terreni agricoli in proprietà a coltivatori diretti, ai quali viene applicata l'aliquota del 5,5 per mille, secondo le modalità delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari confermando in tal modo la medesima aliquota applicata nel 1997.

2) di dare atto che si intendono qui confermati per il 1998 tutti i provvedimenti già adottati per il 1997 con proprio atto n. 2 del 26 febbraio 1997, divenuta esecutiva a seguito di risposta ad ordinanza istruttoria Co.Re.Co. Lombardia - Sez. Milano - atti n. 251 del 2 aprile 1997 su delibera C.C. n. 2 del 26 febbraio 1997, e atto della Giunta comunale n. 46/97 che si allegano alla presente per farne parte integrante.

(Omissis).

COMUNE DI ARESE

Il comune di ARESE (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare che per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. sarà applicata in questo comune nelle seguenti misure:

a) aliquota del 5,8 per mille per l'abitazione principale del soggetto passivo;

b) aliquota del 7 per mille per gli alloggi non locati;

c) aliquota del 6 per mille per tutti gli altri immobili.

(Omissis).

COMUNE DI ARGEGNO

Il comune di ARGEGNO (provincia di Como) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare per l'anno 1998, e come per l'anno passato, nella misura del 5,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per tutte le titpologie degli immobili;

di applicare la sola detrazione d'imposta di L. 200.000 in ragione annua per ogni unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

(Omissis).

COMUNE DI ARGELATO

Il comune di ARGELATO (provincia di Bologna) ha adottato, il 24 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare per l'anno 1998, dando atto del rispetto dei limiti dell'imposta previsti dall'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992, l'aliquota ai fini del calcolo dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,5 per mille;

di diversificare la suddetta aliquota ordinaria per le seguenti tipologie:

immobili diversi dalle abitazioni, 6 per mille;

alloggi sfitti, 7 per mille;

di fissare la detrazione annua per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, di cui e nel rispetto di quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 a lire duecentomila;

di applicare l'aliquota del 7 per mille seguendo le definizioni e le modalità espresse nell'allegato 1 del presente atto, di cui è parte integrante e sostanziale.

(Omissis).

COMUNE DI ARLUNO

Il comune di ARLUNO (provincia di Milano) ha adottato, il 25 febbraio 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinre l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per il prossimo anno 1998 nella seguente misura:

5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

6 per mille, altri immobili e terreni;

2 per mille, in favore dei proprietari che eseguono interventi di recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili;

di fissare la detrazione per l'abitazione nella misura di L. 200.000 elevabile a:

L. 300.000 per coloro che, pensionati, proprietari di unica abitazione, percepiscono redditi nella seguente misura:

famiglia composta da unica persona, L. 11.500.000;

famiglia composta da due persone, L. 19.000.000;

L. 500.000 per quei soggetti in particolari condizioni di disagio economico-sociale opportunamente documentati e segnalati dai servizi sociali.

(Omissis).

COMUNE DI ARMENTO

Il comune di ARMENTO (provincia di Potenza) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire l'aliquota del 4 per mille tutte le unità abitative esistenti in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 1998;

per la determinazione della base imponibile, si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52 della lettera A dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare L. 500.000 rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale a più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili se aquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulta locata.

(Omissis).

di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo n. 446/1997, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1002 relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963 soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dei predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

(Omissis).

COMUNE DI ARMUNGIA

Il comune di ARMUNGIA (provincia di Cagliari) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'entità dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 4 per mille;

di dare atto che l'aliquota del 4 per mille, dovrà essere applicata su tutti i tipi di immobili, e che la detrazione sarà applicata solamente per l'abitazione principale e ammonterà a L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI ARNAD

Il comune di ARNAD (provincia di Aosta) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di non adottare aliquote differenziate per la determinazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998, confermando l'aliquota unica del 4 per mille;

di fissare in L. 350.000 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dal comma 55, dell'art. 3, della legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI AROLA

Il comune di AROLA (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che verrà applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI AROSIO

Il comune di AROSIO (provincia di Como) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili relativa a tutte le tipologie di immobili pari al 5 per mille;

2) in applicazione del disposto dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la detrazione dell'imposta di L. 200.000 prevista per l'imposta comunale sugli immobili per le abitazioni principali è elevata, per l'anno 1998, a L. 300.000 ai soggetti passivi che si trovavano nelle seguenti condizioni alla data del 31 dicembre 1997:

a) aventi a carico un portatore di handicap risultante da certificazione rilasciata dall'unità sanitaria sociale ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, comunque acquisita o da acquisire d'ufficio;

b) pensionati;

c) cassintegrati, la cui posizione dovrà essere certificata mediante presentazione del provvedimento assunto dal datore di lavoro;

d) disoccupati, la cui posizione dovrà essere certificata mediante attestazione inerente l'iscrizione presso le liste di collocamento.

L'applicabilità del beneficio nei confronti di tutti i soggetti suindicati, sarà comunque subordinata al possesso di un reddito familiare complessivo, per l'anno precedente, non superiore a L. 20.000.000.

3) coloro che si trovano nelle condizioni di cui al punto 2) dovranno inoltrare domanda al sindaco entro il 30 giugno 1998, per l'anno 1998. La domanda dovrà essere corredata dalla certificazione richiesta o dichiarazione sostitutiva.

(Omissis).

COMUNE DI ARPINO

Il comune di ARPINO (provincia di Frosinone) ha adottato, il 31 ottobre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) è confermata nella misura unica del 6 per mille. La detrazione per abitazione principale è altresì confermata in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI ARQUÀ PETRARCA

Il comune di ARQUÀ PETRARCA (provincia di Padova) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sarà applicata da questo comune per l'anno 1998 con le seguenti aliquote differenziate, in conformità all'art. 4 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 43:

a) aliquota di ordinaria applicazione, salvo quanto previsto dalla lettera *b)* della presente delibera, nella misura del 6 per mille;

b) aliquota ridotta, nella misura del 5 per mille, da applicarsi nei confronti delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti in questo comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI ARSAGO SEPRIO

Il comune di ARSAGO SEPRIO (provincia di Varese) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella misura del 5 per mille, e di applicare la detrazione di L. 200.000 per le abitazioni principali.

(Omissis).

COMUNE DI ARSIERO

Il comune di ARSIERO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per le motivazioni espresse in premessa, per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 5 per mille e la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000, così come previsto per l'anno 1997.

(Omissis).

COMUNE DI ARSITA

Il comune di ARSITA (provincia di Teramo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998, nella misura unica del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI ARTA TERME

Il comune di ARTA TERME (provincia di Udine) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998, nella misura del 5,5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, modificata con la legge n. 662/1996;

di confermare in L. 200.000 la detrazione per la prima casa.

(Omissis).

COMUNE DI ARTENA

Il comune di ARTENA (provincia di Roma) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

determinare per l'anno 1998 l'aliquota da applicarsi sul valore dei fabbricati, dei terreni agricoli e delle aree fabbricabili ai fini dell'Imposta comunale (I.C.I.) nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI ARZAGO D'ADDA

Il comune di ARZAGO D'ADDA (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare per il 1998, le seguenti aliquote I.C.I.:

unità immobiliari direttamente adibita ad abitazione principale dai soggetti di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 437/1996, convertito nella legge n. 556/1996: aliquota del 5,5 per mille;

restanti immobili: aliquota del 6 per mille;

detrazione d'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo: L. 300.000.

(Omissis).

COMUNE DI ARZERGRANDE

Il comune di ARZERGRANDE (provincia di Padova) ha adottato, il 16 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare in misura unica ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 nel 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI ASIAGO

Il comune di ASIAGO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di riconfermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 al 5,5 per mille;

di riconfermare in L. 350.000 la detrazione per l'abitazione principale, giusta D.C.C. n. 17 del 20 febbraio 1997.

(Omissis).

COMUNE DI ASOLA

Il comune di ASOLA (provincia di Mantova) ha adottato, il 21 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) al 5,75 per mille per i proprietari della prima casa di abitazione, al 6 per mille per i proprietari della seconda abitazione e su tutti gli altri immobili, al 7 per mille per gli immobili non locati, così come meglio esposto in premessa e nell'allegato prospetto dimostrativo;

di confermare, altresì, in L. 210.000 la detrazione di imposta relativa all'I.C.I. per l'anno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI ATELETA

Il comune di ATELETA (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di riconfermare per l'anno 1998 un'aliquota unica I.C.I. nella misura del 5 per mille e di fissare in L. 200.000 la quota di detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI ATELLA

Il comune di ATELLA (provincia di Potenza) ha adottato, il 19 novembre 1998, le seguenti deliberazioni per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare al 6 per mille, per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. da applicare a tutti gli immobili ubicati sul territorio di Atella;

(Omissis).

di determinare in L. 250.000 la riduzione dell'imposta sulla prima casa che i cittadini di Atella potranno operare nel 1998.

(Omissis).

COMUNE DI ATINA

Il comune di ATINA (provincia di Frosinone) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1998, le aliquote per l'applicazione dell'I.C.I. (omissis):

a) 5 per mille per tutte le tipologie di immobili;

b) riduzione d'imposta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili limitatamente al periodo durante il quale sussistono dette condizioni.

(Omissis).

COMUNE DI ATRANI

Il comune di ATRANI (provincia di Salerno) ha adottato, il 26 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

determinare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 5 per mille, con detrazione per l'abitazione principale della somma di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI ATTIGLIANO

Il comune di ATTIGLIANO (provincia di Terni) ha adottato, il 21 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare al 5,5 per mille l'aliquota I.C.I. per gli immobili ubicati nel territorio del comune di Attigliano per l'anno 1998;

di non consentire riduzioni ad alcun titolo della aliquota suddetta;

di non concedere l'applicazione di detrazioni differenziate per la prima casa, né di ogni altro tipo di agevolazione discrezionale prevista dalle vigenti disposizioni.

(Omissis).

COMUNE DI AURANO

Il comune di AURANO (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,5 per mille, per quanto espresso in narrativa;

di fissare in L. 200.000 la misura della detrazione prevista per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, non operare alcuna riduzione percentuale dell'imposta dovuta per lo stesso tipo di unità e non considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto dei soggetti indicati nel comma 56 della legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI AURONZO DI CADORE

Il comune di AURONZO DI CADORE (provincia di Belluno) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) relativamente all'anno 1998 in conformità alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nelle seguenti misure:

a) nella misura del 6 per mille quale aliquota ordinaria;

b) nella misura ridotta del 5,5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità imobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

di determinare, per l'esercizio 1998, in esecuzione ai criteri stabiliti dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed in relazione al livello medio dei valori patrimoniali rilevati sul territorio l'aumento della detrazione a L. 300.000 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo I.C.I. indipendentemente dalla categoria catastale del gruppo A nella quale l'immobile è iscritto.

(Omissis).

COMUNE DI AVELENGO (HAFLING)

Il comune di AVELENGO (HAFLING) (provincia di Bolzano) ha adottato, il 14 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di mantenere anche per l'anno 1998 le tariffe vigenti per l'imposta comunale sugli immobili.

(Omissis).

Con la delibera del 26 febbraio 1997 il comune ha stabilito:

(Omissis).

di determinare l'aliquota per imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1997 come segue:

alloggi non locati a soggetti stabilmente residenti o messi a disposizione di familiari stabilmente residenti: 6 per mille;

unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: 4 per mille;

tutti gli altri immobili: 4 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI AVERSA

Il comune di AVERSA (provincia di Caserta) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

I - di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 1998:

1) aliquota ridotta, da applicare:

per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residente nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 4,25 per mille. Sul valore della cantina, del box, del posto auto all'aperto, andrà applicata l'aliquota del 5,75 per mille;

per le unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: direttamente adibita ad abitazione principale: 5 per mille;

2) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unità immobiliari ad uso di abitazioni, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate ad un soggetto che non le utilizza come abitazione principale: 5,75 per mille;

3) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 5,75 per mille;

4) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 5,75 per mille;

5) aliquota agevolata per gli immobili posseduti da enti od organismi senza scopo di lucro, quali enti morali, di beneficenza e di assistenza e che non rientrano nelle esenzioni dall'imposta previste dall'art. 7 della legge 30 dicembre 1992, n. 504: 5 per mille;

6) aliquota agevolata in favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili, al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nel centro storico e alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali: 3 per mille da applicare limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, così come previsto dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

7) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 5,75 per mille.

(Omissis).

IV - L'aliquota è stabilita nella misura del 4 per mille, per un periodo non superiore a tre anni, per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione o l'alienazione di beni. Per beneficiare dell'imposta agevolata l'impresa deve effettuare immediata dichiarazione al comune della data di ultimazione della costruzione, con avviso che la stessa è destinata alla vendita. Entro quindici giorni dalla cessione dell'immobile l'impresa deve comunicare al comune i dati relativi agli acquirenti e la data del contratto. L'aliquota stabilita dal presente capo è applicata dalla data di ultimazione della costruzione a quella del contratto di vendita;

V - Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 240.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale d'estinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

(Omissis).

VI - Viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI AVIATICO

Il comune di AVIATICO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI AVIGLIANO

Il comune di AVIGLIANO (provincia di Potenza) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

per l'anno d'imposta 1998, l'aliquota ordinaria ai fini della determinazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) è stabilita nella misura del 6 per mille;

per lo stesso anno d'imposta, la predetta aliquota è ridotta:

a) al 5,5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative a proprietà indivisa, residenti nel comune di Avigliano, per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale;

b) al 5,8 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi, residenti nel comune di Avigliano, per le unità immobiliari locate con contratto registrato a un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

sempre per l'anno d'imposta 1998, l'importo della detrazione di cui al comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, è elevato, ai sensi del comma 3 dell'art. 8 del citato decreto legislativo, come modificato dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dal decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, a L. 500.000 in favore dei pensionati singoli soggetti passivi titolari di pensione sociale o di assegno sociale, nonché di entrambi i coniugi pensionati, purché non divorziati o separati, a condizione che almeno uno di loro sia titolare di pensione sociale o di assegno sociale.

Si precisa che, ai fini dell'applicazione dell'aumento a L. 500.000 dell'importo della detrazione di cui al comma 2 dell'art. 8 del decreto legislagivo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, «per pensione sociale» e «per assegno sociale» si intendono esclusivamente le prestazioni pensionistiche erogate a tale titolo dall'INPS su richiesta dei cittadini italiani che hanno compiuto il 65° anno di età e che siano in possesso dei requisiti di reddito proprio o, se coniugati, cumulato con quello del coniuge, stabiliti dalla legge (legge n. 153/1996 e legge n. 335/1995). Solo in tal caso trova automatica applicazione l'aumento a L. 500.000 dell'importo della predetta detrazione in favore di «pensionati singoli soggetti passivi titolari di pensione sociale o di assegno sociale», nonché di «entrambi i coniugi pensionati, purché non divorziati o separati, a condizione che almeno uno di loro sia titolare di pensione sociale o di assegno sociale», poiché l'erogazione dell'assegno sociale (già pensione sociale) è subordinata alla verifica da parte dell'INPS che il richiedente non abbia redditi propri pari o superiori all'importo dell'assegno sociale se vive da solo, ovvero, se coniugato, che il reddito cumulato con quello del coniuge non sia superiore all'importo pari a due volte l'assegno sociale medesimo, nonché al persistere di tali condizioni non solo al momento della richiesta ma anche negli anni successivi.

L'aumento a L. 500.000 dell'importo della detrazione di cui al comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, non trova automatica applicazione nel caso in cui il soggetto passivo dell'imposta comunale sui redditi (I.C.I.) sia titolare di pensione di invalidità civile «trasformata» in pensione sociale, attribuita cioè dall'INPS in sostituzione della pensione di invalidità civile a carico del Ministero degli Interni, al compimento del 65° anno di età. Ciò perché per la pensione di invalidità civile «trasformata» in pensione sociale valgono regole di reddito diverse da quelle dell'assegno sociale vero e proprio, in particolare non si tiene conto in alcun modo del reddito del coniuge. Pertanto, il titolare di pensione di invalidità, trasformata in pensione sociale, ha diritto all'aumento a L. 500.000 dell'importo della predetta detrazione solo se si verificano le seguenti condizioni:

a) se vive solo, l'importo della pensione non deve essere superiore a quello stabilito per l'assegno sociale (L. 6.483.100 annue per il 1997; L. 6.593.600 annue per il 1998);

b) se è coniugato, il reddito cumulato con quello del coniuge non deve superare l'importo pari a due volte l'assegno sociale (L. 12.966.200 annue per il 1997; L. 13.187.200 annue per il 1998).

Ovviamente, ai fini della determinazione del reddito singolo e cumulato, valgono i criteri applicati dall'INPS per l'erogazione dell'assegno sociale.

(Omissis).

COMUNE DI AVIGLIANO UMBRO

Il comune di AVIGLIANO UMBRO (provincia di Terni) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare come segue l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I), per l'anno 1998:

a) aliquota del 6 per mille per unità immobiliari adibite ad abitazione principale e detrazione di L. 230.000;

b) aliquota del 6 per mille per li immobili destinati a negozi e botteghe, laboratori e locali di deposito, fabbricati per arti e mestieri, distinti alle categorie catastali C/1, C/3, C/4, e gestiti direttamente dal proprietario;

c) aliquota del 6,3 per mille per le restanti unità immobiliari.

(Omissis).

COMUNE DI AVIO

Il comune di AVIO (provincia di Trento) ha adottato, il 22 ottobre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 4,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI AZZANO MELLA

Il comune di AZZANO MELLA (provincia di Brescia) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di approvare la tariffa I.C.I. al 5,5 per mille per il 1998 per il comune di Azzano Mella.

(Omissis).

COMUNE DI AZZANO SAN PAOLO

Il comune di AZZANO SAN PAOLO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, la detrazione per l'abitazione principale agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili, in L. 210.000, per tutti;

di determinare, per l'anno 1998, l'aumento della detrazione per l'abitazione principale agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili, in L. 300.000, per le categorie particolari, nelle circostanze sottoelencate:

a) che il reddito del nucleo familiare sia inferiore ai limiti sotto elencati:

componenti il nucleo familiare	reddito in lire
1	12.358.000
2	20.516.000
3	26.377.000
4	31.506.000
5	36.635.000
6	41.520.000
7 e più	46.405.000

b) che la rendita catastale di detta unità immobiliare, compreso eventuale box/autorimessa/cantina, non sia superiore a lire unmilionecinquantamila;

c) che i componenti il nucleo familiare non siano proprietari di:

autoveicoli con alimentazione a benzina di cilindrata superiore a 1900 cc;

autoveicoli con alimentazione a gasolio o gas di cilindrata superiore a 2400 cc;

altre abitazioni, terreni o immobili, oltre l'abitazione principale, comprese le residenze secondarie in multiproprietà, residenze secondarie in locazione anche stagionale, su tutto il territorio nazionale ed all'estero;

collaboratori familiari;

imbarcazioni da diporto di qualsiasi stazza;

cavalli;

aerei da turismo, elicotteri da turismo, alianti e motoalianti, ultraleggeri e deltaplani a motore;

d) presentare entro il 30 giugno 1998 una domanda nella quale si chiede la detrazione e si dichiara di non possedere i beni sopra elencati, con allegata la dichiarazione dei redditi dei componenti il nucleo familiare;

di determinare l'aliquota agevolata del 2.50 per mille nelle seguenti fattispecie:

interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili;

interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico e architettonico localizzati nel centro storico;

realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali localizzati nel centro storico.

L'aliquota agevolata è applicabile limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;

di determinare l'aliquota del 5 per mille per gli immobili non rientranti nei casi predetti.

(Omissis).

COMUNE DI AZZIO

Il comune di AZZIO (provincia di Varese) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, anche per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,5 per mille per ogni tipologia di immobile;

di confermare, anche per l'anno 1998, la detrazione I.C.I. per la prima casa in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI AZZONE

Il comune di AZZONE (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille;

dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale detenzione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

(Omissis).

COMUNE DI BACENO

Il comune di BACENO (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato, il 9 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di confermare, per l'anno 1998, le aliquote e le detrazioni I.C.I. come fissate per l'esercizio precedente, ossia, di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998:

5 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazioni principale delle persone fisiche soggetti passivi, e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto, che le utilizzi come abitazione principale;

5,5 per mille per tutti gli altri immobili;

2) di fissare le seguenti detrazioni per abitazioni principali:

a) L. 250.000 in via ordinaria;

b) L. 300.000 limitatamente a quei soggetti in particolari situazioni di disagio economico-sociale, da individuarsi da parte della G.C. ai sensi del «Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi...» approvato con delibera C.C. n. 82 del 19 dicembre 1990 e successive modifiche ed integrazioni;

3) di stabilire l'aliquota riferita ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti nel 4 per mille ai sensi dell'art. 3 comma 55, legge n. 662/1996;

4) di fissare al 5 per mille, ossia pari a quella stabilita per le abitazioni principali, l'aliquota riferita alle abitazioni non locate di anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari ai sensi dell'art. 3 comma 56, legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI BADESI

Il comune di BADESI (provincia di Sassari) ha adottato, il 30 ottobre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI BADIA POLESINE

Il comune di BADIA POLESINE (provincia di Rovigo) ha adottato, il 28 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota da applicare per la determinazione dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I. - per l'anno 1998 è stabilita nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI BADIA TEDALDA

Il comune di BADIA TEDALDA (provincia di Arezzo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare nell'aliquota del 6 per mille, in base al combinato disposto dagli articoli 6 e 18, primo comma, del decreto legislativo n. 504/1992, l'aliquota dell'Imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI BAGNASCO

Il comune di BAGNASCO (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 nella misura del 5,5 per mille l'aliquota in misura unica che sarà applicata ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) ai sensi dell'art. 1 decreto legislativo n. 504/1992 e s.m.i.

(Omissis).

COMUNE DI BAGNOLI DEL TRIGNO

Il comune di BAGNOLI DEL TRIGNO (provincia di Isernia) ha adottato, il 13 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. è confermata nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI BAGNOLI DI SOPRA

Il comune di BAGNOLI DI SOPRA (provincia di Padova) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, nella misura unica del 5,25 per mille;

di determinare in L. 200.000 la detrazione per le abitazioni principali.

(Omissis).

COMUNE DI BAGNOLO DI PO

Il comune di BAGNOLO DI PO (provincia di Rovigo) ha adottato, il 23 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. al 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI BAGNOLO IN PIANO

Il comune di BAGNOLO IN PIANO (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il 22 dicembre 1997 rispettivamente, le seguenti deliberazioni per l'anno 1998:

(Omissis).

1. Aliquota del 5,6 per mille applicabile a:

a) unità immobiliare adibita ad abitazione principale, cioè quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, e i suoi familiari dimorano abitualmente;

a-1) si intende per abitazione principale anche quella unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

b) alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari;

c) unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

d) terreni agricoli;

e) immobili dati in comodato a parenti fino al terzo grado e relativi coniugi;

f) immobili locati con contratto registrato ad un soggetto che li utilizzi come abitazione principale, fatto salvo il caso in cui tale contratto non è soggetto per legge a registrazione;

g) immobili strumentali all'attività d'impresa;

h) tutti gli immobili di imprese, società associazioni, cooperative;

i) immobili realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attività di costruzione e alienazione di immobili;

l) immobili di enti senza scopo di lucro;

m) garages, posti auto e cantine.

per usufruire dell'aliquota del 5,6 per mille i contribuenti che rientrano nei casi di cui alle lettere *a-1)* ed *e)* debbono presentare all'ufficio tributi apposita autocertificazione sul possesso dei requisiti richiesti, entro il primo od unico versamento del tributo.

nel caso di cui al punto *f)* occorre esibire, sempre all'ufficio tributi, copia del contratto ivi richiamato.

è fatto salvo il diritto del comune di verificare la sussistenza o meno dei requisiti richiesti e delle condizioni.

3. Aliquota del 7 per mille applicabile a:

n) aree fabbricabili;

o) alloggi non locati, intendendosi per tali gli alloggi non adibiti ad abitazione principale e risultanti vuoti, o a disposizione e/o utilizzati in modo saltuario, o privi di contratto di affitto.

Sono esclusi gli alloggi concessi in comodato gratuito o comunque utilizzati da parenti fino al terzo grado (figli, genitori, fratelli, zii) e i relativi coniugi, che risultano ivi residenti.

la fissazione di una detrazione di L. 230.000 oltre che per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, anche per:

unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari;

unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

(Omissis).

1) di riconoscere, ai sensi dell'art. 8, terzo comma, del decreto legislativo n. 504/1992, ai contribuenti che si trovano nelle condizioni sotto specificate un aumento di L. 200.000 della detrazione di imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) stabilita per le abitazioni principali e al periodo dell'anno nel quale si protrae la prevista destinazione dell'unità immobiliare:

A) pensionati:

possesso del solo immobile abitato quale unica proprietà immobiliare del contribuente e dei componenti il nucleo familiare al 1° gennaio 1998. Nei casi in cui l'immobile sia abitato a titolo di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente e i componenti il nucleo, non devono avere nessun, altra proprietà immobiliare. Per altre unità immobiliari non si intendono le pertinenze immobiliari dell'abitazione principale, accatastate come C\6 (garage), C\2 (magazzini, locali deposito, cantine) e C\7 (tettoia chiusa o aperta);

aver compiuto il 65° anno d'età al 1° gennaio 1998;

essere in condizione non lavorativa e con un reddito complessivo lordo (più il fabbricato in argomento) non superiore a L. 15.000.000 annui riferito al 1997 se trattasi di unico occupante. Per i nuclei composti da due o più persone, come risulta da stato di famiglia, si aggiungono, ai 15.000.000 L. 10.500.000 lorde annue per ogni altro componente oltre il primo;

B) Portatori di handicap:

possesso del solo immobile abitato quale unica proprietà immobiliare del contribuente e dei componenti il nucleo familiare al 1° gennaio 1998. Nei casi in cui l'immobile sia abitato a titolo di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente e i componenti il nucleo, non devono avere nessun altra proprietà immobiliare. Per altre unità immobiliari non si intendono le pertinenze immobiliari dell'abitazione principale, accatastate come C/6 (garage), C/2 (magazzini, locali deposito, cantine) e C/7 (tettoia chiusa o aperta);

il portatore di handicap deve essere in possesso di attestato di invalidità civile al 100%;

il reddito familiare complessivo non deve essere superiore a L. 15.000.000 annui riferito al 1997 se trattasi di unico occupante. Per i nuclei composti da due o più persone, come risulta da stato di famiglia, si aggiungono, ai 15.000.000 L. 10.500.000 lorde annue per ogni altro componente oltre il primo;

C) Famiglie numerose:

possesso del solo immobile abitato quale unica proprietà immobiliare del contribuente e dei componenti il nucleo familiare al 1° gennaio 1998. Nei casi in cui l'immobile sia abitato a titolo di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente e i componenti il nucleo, non devono avere nessun altra proprietà immobiliare. Per altre unità immobiliari non si intendono le pertinenze immobiliari dell'abitazione principale, accatastate come C\6 (garage), C\2 (magazzini, locali deposito, cantine) e C\7 (tettoia chiusa o aperta);

nucleo familiare composto da sei o più componenti al 1° gennaio 1998 come da stato di famiglia;

reddito familiare complessivo riferito all'anno 1997 non superiore a L. 56.000.000 lordi annui nel caso di famiglia di sei componenti; a tale reddito si aggiungono L. 8.500.000 lorde annue per ogni componente oltre il sesto;

2) l'assenza anche di una sola delle suddette condizioni fa venire meno il diritto alla maggiore detrazione. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da parte di più soggetti comproprietari, ognuno di questi, per godere della quota proporzionale della maggiore detrazione, deve essere in possesso dei requisiti di cui sopra;

3) la maggiore detrazione è concessa a seguito di specifica domanda dell'interessato corredata da apposita autocertificazione relativamente al possesso dei requisiti richiesti, da consegnare direttamente al comune o da allegare alla denuncia I.C.I., qualora questa sia dovuta.

La presentazione della autocertificazione consente di usufruire della maggiore detrazione già in sede del primo o unico versamento del tributo. Tuttavia è fatto salvo il diritto del comune di verificare (anche invitando il contribuente a documentare la domanda relativa) la sussistenza o meno dei requisiti e delle condizioni di cui sopra in caso di indebita fruizione della maggiore detrazione, il comune procederà a richiedere il versamento di quanto indebitamente trattenuto dal contribuente, applicando anche le sanzioni di legge e i relativi interessi.

(Omissis).

COMUNE DI BAGNOLO MELLA

Il comune di BAGNOLO MELLA (provincia di Brescia) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota ICI per l'anno 1998 nella misura del 5,5 per mille;

di determinare, per l'anno 1997, l'aumento della detrazione per l'abitazione principale agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili fissandola in L. 250.000 nelle seguenti circostanze: unità immobiliari di categoria catastale A2-A3-A4-A5-A6 adibite ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI BAGNOREGIO

Il comune di BAGNOREGIO (provincia di Viterbo) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998, alla luce delle vigenti disposizioni in materia finanziaria e delle previste necessità di bilancio, nel rispetto dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 l'aliquota ICI nella misura del 5,25 per mille per tutti gli immobili, fatta eccezione per gli immobili di categoria catastale A non adibiti ad abitazione principale la cui aliquota viene elevata al 6,25 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI BAIANO

Il comune di BAIANO (provincia di Avellino) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

stabilire nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'I.C.I. per l'anno 1998;

stabilire, per lo stesso anno, nella misura di L. 250.000 la detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi della imposta.

(Omissis).

COMUNE DI BAISO

Il comune di BAISO (provincia di Reggio Emilia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota ICI fissata con proprio atto del 27 febbraio 1997 n. 3 nella misura del 5,5 per mille e la detrazione di L. 200.000 per l'abitazione principale (Legge n. 662/1996, art. 3, comma 55).

(Omissis).

COMUNE DI BALDICCHIERI D'ASTI

Il comune di BALDICCHIERI D'ASTI (provincia di Asti) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

determinare, *(omissis)*, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 6 per mille;

stabilire l'entità della detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale in misura di L. 200.000 annue o nell'importo conseguente rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI BALDISSERO CANAVESE

Il comune di BALDISSERO CANAVESE (provincia di Torino) ha adottato, il 29 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, *(omissis)*, per l'anno 1998, l'aliquota comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 5 per mille e detrazione per l'abitazione principale di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI BALLABIO

Il comune di BALLABIO (provincia di Lecco) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5,5 per mille a valere per il 1998;

di determinare, in base all'art. 6 comma 2 del decreto del legislativo n. 504/1992 così come sostituito con l'art. 3 comma 53 della legge n. 662/1996, un'aliquota ridotta pari al 4,5 per mille per le abitazioni principali;

di determinare, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992 così come sostituito dall'art. 3 comma 5 della legge n. 662/1996 la detrazione per l'abitazione principale da L. 200.000 a L. 220.000 dando atto del permanere degli equilibri di bilancio.

(Omissis).

COMUNE DI BALSORANO

Il comune di BALSORANO (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 31 ottobre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare per l'anno 1998, nella misura del 6 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.).

(Omissis).

COMUNE DI BALVANO

Il comune di BALVANO (provincia di Potenza) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota del 6 per mille. Detrazione prima abitazione L. 300.000.

(Omissis).

COMUNE DI BALZOLA

Il comune di BALZOLA (provincia di Alessandria) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

l'aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi e per i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune, per unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale è fissata nel 5 per mille;

l'aliquota ordinaria da applicare a tutti i soggetti passivi per unità immobiliari diverse dalle abitazioni principali dagli stessi possedute nel comune è fissata nel 5,50 per mille;

l'aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per unità immobiliari adibite ad abitazione a disposizione e non locate è fissata nel 6 per mille.

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI BANARI

Il comune di BANARI (provincia di Sassari) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

determinare per l'anno 1998 l'aliquota del 4 per mille in relazione alla imposta comunale sugli immobili.

(Omissis).

COMUNE DI BANCHETTE

Il comune di BANCHETTE (provincia di Torino) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di stabilire per l'anno 1998, fatto salvo quanto disposto al punto 2, nella misura del 6,5 per mille l'aliquota per l'applicazione della imposta comunale sugli immobili istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992
n. 504;

2) di stabilire, sempre per l'anno 1998, che relativamente alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, la misura della aliquota sia del 5,5 per mille e nella somma di L. 250.000 la detrazione riconosciuta con le modalità ed entro i limiti di cui all'art. 8 comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992.

(Omissis).

COMUNE DI BANNIO ANZINO

Il comune di BANNIO ANZINO (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per il 1998 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1997, nel seguente modo:

nella misura del 6 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

nella misura del 6,50 per mille per tutti gli altri immobili;

di stabilire in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI BARANELLO

Il comune di BARANELLO (provincia di Campobasso) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di riconfermare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI BARASSO

Il comune di BARASSO (provincia di Varese) ha adottato, l'11 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di riconfermare, per l'anno 1998, l'aliquota già applicata per il 1997 nella misura del 5,25 per mille, sulla base delle previgenti norme.

(Omissis).

COMUNE DI BARBANIA

Il comune di BARBANIA (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille da applicarsi in misura unica per tutte le tiplogie di immobili, con una detrazione di L. 200.000 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, facendo propria la deliberazione di giunta comunale n. 7 adottata in seduta del 10 gennaio 1998.

(Omissis).

COMUNE DI BARBARANO ROMANO

Il comune di BARBARANO ROMANO (provincia di Viterbo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. è fissata nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI BARBARESCO

Il comune di BARBARESCO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 19 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) del comune di Barbaresco per l'anno 1998 nella misura del 5,5 per mille, da applicarsi in misura unica a tutte le basi imponibili.

(Omissis).

COMUNE DI BARBARIGA

Il comune di BARBARIGA (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. di questo comune nella misura unica del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI BARBATA

Il comune di Barbata (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire un'aliquota ordinaria ed unica del 6 per mille;

L'imposta è ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati. Limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carido del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 1 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al Comune, con racomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro, ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente.

L'aliquota è stabilita nella misura del 4 per mille, per un periodo non superiore ... per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione o l'alienazione dei beni. Per beneficiare dell'aliquota agevolata l'impresa deve effettuare immediata dichiarazione al comune della data di ultimazione della costruzione, con avviso che la stessa è destinata alla vendita. Entro quindici giorni dalla cessione dell'immobile l'impresa deve comunicare al comune i dati relativi agli acquirenti e la data del contratto. L'aliquota stabilita del presente Capo è applicata alla data di ultimazione della costruzione a quella del contratto di vendita.

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unintà immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO

Il comune di BARBERINO DI MUGELLO (provincia di Firenze) ha adottato, il 26 febbrazio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di determinare i criteri ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili così come indicato in premessa e precisamente:

a) aliquota ridotta in favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale. È considerata inoltre abitazione principale anche l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

b) aliquota ordinaria per altri fabbricati, terreni o aree fabbricabili e immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale;

2) di fissare le aliquote così come indicato in premessa in misura di:

a) 6,1 per mille per gli immobili di cui alla lettera *a)*;

b) 6,8 per mille per gli immobili di cui alla lettera *b)*.

(Omissis).

COMUNE DI BARBERINO VAL D'ELSA

Il comune di BARBERINO VAL D'ELSA (provincia di Firenze) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di applicare l'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nelle seguenti misure:

4 per mille:

1) fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto essclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili, per un periodo, comunque non superiore a tre anni;:

5,5 per mille:

1) unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dai proprietari e dai soggetti previsti dalla legge;

2) immobili concessi in locazione a coloro i quali la utilizzino a titolo di abitazione principale ed a condizione che la locazione risulti da contratto regolarmente registrato, art. 4, comma 1, legge n. 556/1996;

3) unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soggetti assegnatari;

4) alloggi adibiti ad abitazione principale regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

5) immobili diversi dalle abitazioni;

6) aree fabbricabili;

7) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

7 per mille:

1) alloggi non locati;

2) di stabilire nella misura base di L. 230.000 la detrazione annua per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

2-*bis)* di riconoscere ai soggetti che si trovano nelle situazioni di carattere sociale qui di seguito riportati:

1) alle famiglie di soli ultrasessantenni al 1° gennaio 1998, composta da una o due persone;

proprietari del solo immobile abitato, la cui rendita catastale non superi L. 800.000;

reddito familiare pro-capite non superiore a L. 8.500.000 lordi. Il reddito derivante dal possesso del fabbricato non concorre alla determinazione del reddito pro-capite, ai fini della applicazione della presente deliberazione. Costituisce nucleo familiare anche una convivenza di fatto priva di vincoli di parentela, ivi comprese quindi le persone comunque conviventi nell'unità immobiliare;

di non possedere redditi esenti o soggetti alla ritenuta alla fonte diversi da quelli di cui al punto 3) superiori a L. 2.000.000 pro-capite;

2) alle famiglie che abbiano fra i loro componenti almeno quattro persone tra figli a carico e ultrasessantenni anagraficamente e di fatto presenti nel nucleo familiare, sempre che il reddito complessivo lordo familiare non superi L. 50.000.000;

3) alle famiglie con handicappati o anziani ultrasessantenni non autosufficienti senza alcun limite di reddito e sempre che tale composizione del nucleo risulti sotto il profilo anagrafico ed accertato di fatto, e la situazione di handicap risulti comprovata dal certificato della «Commissione per l'accertamento della non autosufficienza» ex decreto del Presidente della Repubblica n. 214 del 2 luglio 1991.

L'elevazione della detrazione per abitazione principale da L. 230.000 a L. 330.000 per l'anno 1998 rapportandola al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e situazione; ed inoltre i soggetti interessati non dovranno produrre documentazione in sede di domanda, ma annotare sul bollettino la detrazione praticata.

3) di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permenente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI BARBIANELLO

Il comune di BARBIANELLO (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. nella misura del 4,50 per mille;

di determinare l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille ai soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati;

di stabilire l'importo della detrazione per l'unità immobiliare direttamente adibitá ad abitazione principale del soggetto passivo, nelle misure di L. 200.000, elevata a L. 500.000 per gli anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente purché l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto non risulti usata.

(Omissis).

COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

Il comune di BARCELLONA POZZO DI GOTTO (provincia di Messina) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire, per l'anno 1998, l'aliquota del 5 per mille, da applicarsi a titolo di imposta comunale sugli immobili.

(Omissis).

COMUNE DI BARCHI

Il comune di BARCHI (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille rapportato al valore degli immobili.

(Omissis).

COMUNE DI BARDI

Il comune di BARDI (provincia di Parma) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

determinare e confermare nella misura unica del 6 per mille l'imposta comunale sugli immobili istituita con decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, per l'anno 1998;

di determinare e confermare nella misura di L. 230.000 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale come previsto dall'art. 8, comma 3, decreto legislativo n. 504/1992.

(Omissis).

COMUNE DI BARDINETO

Il comune di BARDINETO (provincia di Savona) ha adottato, il 20 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili: categorie catastali B, C e D aree fabbricabili, unità immobiliari di categoria A (esclusi gli immobili adibiti ad abitazione principale) da applicarsi in questo comune nella misura del 5,5 per mille;

di determinare per l'anno 1998 una aliquota ridotta nella misura del 4,5 per mille per unità immobiliari di persone fisiche soggetti passivi adibite ad abitazione principale. Sull'imposta dovuta per tali unità verrà concessa fino a concorrenza del suo ammontare, una detrazione di L. 200.000 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI BAREGGIO

Il comune di BAREGGIO (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare, per l'anno 1998, le sotto elencate aliquote da applicare sulle vigenti rendite catastali urbane rivalutate del 5 per cento, ai sensi dell'art. 3, comma 48, della legge n. 662/1996:

5,25 per mille, abitazioni principale;

6,50 per mille, immobili categoria A posseduti in aggiunta alla abitazione principale;

7 per mille, immobili diversi dalle abitazioni;

di elevare, per l'anno 1998, a L. 250.000 la detrazione dell'imposta dovuta a titolo di I.C.I. per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino alla concorrenza del suo ammontare, limitatamente agli immobili con rendita catastale rivalutata minore o uguale a L. 1.050.000, dando atto che la stessa è stata determinata sulla base del livello medio dei valori patrimoniali rilevati sul territorio comunale;

di stabilire che la maggiore detrazione, di cui al precedente punto, verrà applicata esclusivamente in presenza di particolari situazioni di carattere sociale e precisamente:

nucleo familiare con figli e/o handicappati a carico;

pensionati ultrasessantenni;

disoccupati o in lista di mobilità nel 1997, per almeno sei mesi, regolarmente iscritti alle liste di collocamento;

lavoratori posti in cassa integrazione nell'anno 1997, per almeno sei mesi.

di escludere dalla maggiore detrazione:

coloro che, oltre all'abitazione principale, posseggono in proprietà, usufrutto, uso o altro diritto reale di godimento, altri fabbricati, con esclusione del box di pertinenza dell'abitazione principale;

i nuclei familiari con reddito I.R.P.E.F., per l'anno 1997, superiore a L. 15.000.000 pro-capite;

di stabilire che le istanze per l'aumento della detrazione dovranno essere presentate entro il termine del 30 giugno 1998, con l'eccezione di quelle relative a unità immobiliari destinate ad abitazione principale, acquistate in data successiva, per le quali l'istanza dovrà essere presentata entro il 20 dicembre 1998.

(Omissis).

COMUNE DI BARETE

Il comune di BARETE (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare il 5 per mille attualmente già in vigore con riferimento a tutte le unità immobiliari a qualunque scopo adibite.

(Omissis).

COMUNE DI BARGAGLI

Il comune di BARGAGLI (provincia di Genova) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 1998:

1) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi per unità immobiliari ad uso abitazione principale 4,80 per mille;

2) aliquota agevolata a favore dei proprietari che eseguono interventi svolti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure l'utilizzo di sottotetti: 2 per mille;

da applicare limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori così come previsto dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

3) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti dalle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 5,50 per mille.

Per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lett. *a)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

l'imposta è ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utlizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune con perizia tecnica a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data di inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la vediricità di quanto dichiarato dal contribuente;

all'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'imposta durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

(Omissis).

Di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1957, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

(Omissis).

COMUNE DI BARGE

Il comune di BARGE (provincia di Cuneo) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, nella misura del 5 per mille, rendendo atto che:

a) si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

b) la detrazione per abitazione principale è fissata in L. 200.000, senza peraltro ridurre l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI BARGHE

Il comune di BARGHE (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare nella misura unica del 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicarsi con decorrenza 1° gennaio 1998.

(Omissis).

COMUNE DI BARIANO

Il comune di BARIANO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 24 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. - imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 1998:

a) aliquota di ordinria applicazione nella misura del 5,25 per mille;

b) aliquota dal 7 per mille per alloggi non locati;

2. *(Omissis);*

3. l'imposta è ridotta del cinquanta per cento per fabbricati dichiarati inagibili od inabitati e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzone o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verifiare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

4. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protae tale destinazione: se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

(Omissis).

COMUNE DI BARICELLA

Il comune di BARICELLA (provincia di Bologna) ha adottato, il 17 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella misura del 6 per mille.

di differenziare l'aliquota per l'abitazione principale come segue:

al 5,4 per mille: per abitazione principale; per abitazione principale di persone fisiche e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa;

al 7 per mille: per le abitazioni non locate e/o non utilizzate;

di determinare in L. 80.000 l'aumento della detrazione I.C.I. per l'abitazione principale, spettante per l'anno 1998, esclusivamente nei casi e con le modalità stabilite nell'allegato «A» al presente atto che ne fa parte integrante e sostanziale;

di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, se non risulta locata;

di dare atto che:

per abitazione non locata si intende quella tenuta a disposizioni del soggetto passivo I.C.I. e quella non occupata per una parte o per l'intero anno di riferimento. L'eventuale periodo di occupazione deve essere comprovato da apposita dichiarazione sostitutiva o da copia del contratto di locazione;

i contribuenti interessati alla riduzione di aliquota per le abitazioni dichiarate inagibili o inabitabili, ai sensi del comma 1 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 dovranno presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n. 15, art. 14.

(Omissis).

ALLEGATO *A*

Servizio tributi

L'amministrazione comunale riconosce, a seguito di specifica richiesta-autocertificazione, ai cittadini tenuti al pagamento dell'I.C.I. per l'anno 1998, con riferimento a quanto previsto dal comma 6 dell'art. 15 della legge 24 dicembre 1993 n. 537, l'aumento della detrazione di L. 80.000 da assegnarsi alla detrazione di L. 200.000 già prevista dalla legge n. 662/1996 per le abitazioni principali, per un totale di L. 280.000, sulla imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale.

Per il riconoscimento del diritto alla detrazione sopraindicata, i contribuenti debbono essere in possesso di tutti i requisiti previsti al punto 1 o al punto 2 come di seguito riportati:

1) *a)* l'appartamento abitato deve essere l'unica proprietà immobiliare del contribuente al 1° gennaio 1998. Nel caso in cui l'appartamento è abitato a titolo di diritto di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprietà immobiliare;

b) avere compiuto il 60° anno di età alla data del 1° gennaio 1998;

c) essere in condizioni non lavorativa e con reddito medio pro-capite del nucleo familiare non superiore a L. 12.000.000 (reddito di riferimento 1997);

2) *a)* l'appartamento abitato deve essere l'unica proprietà immobiliare del contribuente al 1° gennaio 1998. Nel caso in cui l'appartamento è abitato a titolo di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprietà immobiliare;

b) nucleo familiare ove sia presente un portatore di handicap;

c) reddito medio pro-capite del nucleo familiare non superiore a L. 18.000.000 (reddito di riferimento anno 1997).

Procedura

Il contribuente deve presentare la richiesta-autocertificazione nella quale deve dichiarare nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale e di essere in possesso di tutti i requisiti per il riconoscimento del diritto alla detrazione di L. 280.000.

La richiesta-autocertificazione dovrà essere inviata entro il mese di giugno 1998 all'Ufficio tributi del comune di Baricella - via Roma n. 76 - 40052 Baricella (Bologna).

I contribuenti che hanno inviato la richiesta entro i termini, potranno, al momento del pagamento delle rate I.C.I. 1998 già tenere conto della detrazione richiesta.

(Omissis).

COMUNE DI BARLASSINA

Il comune di BARLASSINA (provincia di Milano) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 6 per mille;

di considerare come abitazione principale quella posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI BARLETTA

Il comune di BARLETTA (provincia di Bari) ha adottato, il 24 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare *(omissis),* per l'esercizio finanziario 1998 al 6 per mille, ridotta al 5 per mille, peer l'abitazione principale, l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

di confermare per l'esercizio finanziario 1998 la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili in L. 250.000, in favore dei soggetti passivi possessori di abitazione principale, direttamente utilizzata.

(Omissis).

COMUNE DI BARRALI

Il comune di BARRALI (provincia di Cagliari) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille, con detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI BARUMINI

Il comune di BARUMINI (provincia di Cagliari) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

l'aliquota dell'imposta sugli immobili di questo comune è stabilita per l'anno 1998, nella misura del 4,3 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI BARZANA

Il comune di BARZANA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per i motivi esposti in premessa, per l'anno 1998, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili e la relativa detrazione:

abitazioni principali di residenza appartenenti alle categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6 e A7, 5,5 per mille, detrazione L. 285.000;

abitazioni principali di residenza appartenenti alle categorie catastali A1, A8, A9, A10 e A11, 5,5 per mille, detrazione L. 200.000;

altre unità immobiliari civili, commerciali, produttive e per i terreni fabbricabili, 6 per mille;

immobili soggetti a recupero, nel corso dell'anno 1997, di unità inagibili o inabitabili o di interesse artistico e/o architettonico, localizzati nei centri storici, 4 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI BARZANÒ

Il comune di BARZANO' (provincia di Lecco) ha adottato, il 6 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998, nella misura unica del 4,5 per mille del valore degli immobili.

(Omissis).

COMUNE DI BASCIANO

Il comune di BASCIANO (provincia di Teramo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per quanto detto in premessa, nella misura del 6 per mille l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI BASELGA DI PINÉ

Il comune di BASELGA DI PINÉ (provincia di Trento) ha adottato, il 20 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille:

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota del 4 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, ai sensi del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, art. 4, comma 1, convertito con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556;

di dare atto che per l'anno 1998 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale è fissata in L. 200.000, ai sensi del comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

(Omissis).

COMUNE DI BASELICE

Il comune di BASELICE (provincia di Benevento) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

per l'anno 1998, l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per il comune di Baselice è confermata nella misura del 5 per mille;

di stabilire l'applicazione, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, della detrazione di L. 200.000 valida per tutti i contribuenti.

(Omissis).

COMUNE DI BASILIANO

Il comune di BASILIANO (provincia di Udine) ha adottato, il 3 febbraio 1998, le seguenti deliberazioni per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

di determinare, con efficacia temporale limitata all'anno 1998, la detrazione per l'abitazione principale agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. in L. 300.000.

(Omissis).

COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA

Il comune di BASSANO DEL GRAPPA (provincia di Vicenza) ha adottato, il 14 ottobre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

a) aliquota del 4,20 per mille da applicare sul valore delle abitazioni principali, come definito dall'art. 8 del decreto-legge n. 504 del 1992, e successive modificazioni e integrazioni, possedute da persone fisiche oppure utilizzate da soci assegnatari di cooprative edilizie a proprietà indivise, aventi residenza anagrafica in questo comune;

b) aliquota del 5,50 per mille da applicare sul valore di tutti gli altri immobili con esclusione di quelli indicati al successivo punto *c)*;

c) aliquota del 7 per mille per gli alloggi non locati con le esclusioni delineate nella delibera di giunta n. 249 del 17 giugno 1997;

2) di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e non utilizzata da terzi.

(Omissis).

COMUNE DI BASTIDA PANCARANA

Il comune di BASTIDA PANCARANA (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998, in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille;

di non apportare modifiche alla detrazione d'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, che rimane stabilita dalla norma sopraindicata, in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI BATTIFOLLO

Il comune di BATTIFOLLO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 18 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI BATTIPAGLIA

Il comune di BATTIPAGLIA (provincia di Salerno) ha adottato, il 21 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

confermare per l'esercizio 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille e con la determinazione dell'aliquota del 4 per mille a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

(Omissis).

COMUNE DI BAUCINA

Il comune di BAUCINA (provincia di Palermo), ha adottato, il 30 ottobre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di mantenere l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille per l'anno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI BAZZANO

Il comune di BAZZANO (provincia di Bologna) ha adottato, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di determinare per l'anno 1998, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili:

a) le seguenti aliquote:

1) aliquota ordinaria: 6 per mille;

2) aliquota maggiorata: 7 per mille, per i soli immobili ad uso abitazione e relativi cantina e garage non locati e a disposizione (si intendono esclusivamente quelli non occupati od occupati saltuariamente) per un periodo di tempo superiore a sei mesi nell'arco dell'anno.

(Omissis);

b) le seguenti detrazioni:

1) detrazione per abitazione principale del sogetto passivo, di cui al comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, L. 260.000. Tale detrazione si applica altresì alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari nonché agli alloggi regolarmente assegnati degli istituti autonome per le case popolari;

2) la detrazione di cui al punto 1) è elevata a L. 360.000 per le abitazioni principali possedute da soggetti passivi che si trovino nelle seguenti condizioni:

A) possedere, nel territorio italiano, la sola abitazione adibita ad abitazione principale eventualmente comprensiva di posto auto, autorimessa, cantina, area pertinenziale e classificata nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6.

Nel caso di diritto di usufrutto, uso ad abitazione, il contribuente non deve possedere nessuna altra proprietà immobiliare nel territorio italiano;

B) avere compiuto i 60 anni di età se donne e 65 se uomini al primo gennaio dell'anno di riferimento, ed essere pensionati;

C) vivere soli o in nucleo familiare;

D) avere percepito nell'anno precedente rispetto a quello di competenza I.C.I. un reddito imponibile totale ai fini IRPEF non superiore a L. 12.000.000 pro-capite.

Nel caso di nucleo familiare composto da più persone, il reddito complessivo, come sopra determinato, non deve essere superiore a L. 21.000.000, più L. 1.600.000 per ogni persona a carico;

3) la detrazione di cui al punto 1) è elevata a L. 360.000 per le abitazioni principali possedute da nucleo familiare composto, al 1° gennaio 1998, da una o più persone, di cui almeno una portatrice di handicap. Si considera persona handicappata la persona affetta da menomazione di qualsiasi genere che comporta una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore ai 2/3 o, se minore di anni 18, che abbia difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età, riconosciute tali ai sensi delle vigenti normative.

Per il reddito complessivo valgono i parametri riportati al punto *b)*, 2), D).

Qualora venga erogato l'assegno di accompagnamento, questo non viene computato ai fini del reddito imponibile complessivo;

c) di considerare, ai sensi del comma 56 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI BÉE

Il comune di BÉE (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare agli effetti dell'imposta comunale sugli immobi (I.C.I.) per l'anno 1998, l'aliquota unica del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI BEINETTE

Il comune di BEINETTE (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di mantenere per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 4,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI BELFIORE

Il comune di BELFIORE (provincia di Verona) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'applicazione dell'imposta in oggetto nel modo seguente:

a) aliquota unica: 5,5 per mille;

b) detrazione per abitazione principale: L. 230.000, fatte salve le detrazioni, riduzioni ed agevolazioni previste esclusivamente dalla legge.

(Omissis).

COMUNE DI BELFORTE ALL'ISAURO

Il comune di BELFORTE ALL'ISAURO (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di riconfermare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,5 per mille per tutti gli immobili.

(Omissis).

COMUNE DI BELGIOIOSO

Il comune di BELGIOIOSO (provincia di Pavia) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille.

Il consiglio comunale si avvale della possibilità prevista dall'art. 3, comma 56 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, secondo cui ai fini I.C.I. verrà considerata abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito d ricovero permanente, a condizione che la stessa abitazione non risulti locata.

(Omissis).

Le ulteriori detrazioni, pari ad un massimo di L. 500.000 riguarderanno gli immobili di valore catastale non superiore agli 80.000.000, in misura differenziata in rapporto al reddito del nucleo familiare imponibile ai fini IRPEF per l'anno precedente, secondo la tabella sotto riportata, e riguarderanno le seguenti categorie di cittadini:

pensionati, coniuge a carico di pensionati, portatori di handicap con attestato di invalidita civile, disoccupati (iscritti nelle liste di collocamento per almeno sei mesi nell'anno 1998), lavoratori posti in cassa integrazione od in mobilità (per almeno sei mesi nell'anno 1998).

Le predette categorie non devono possedere, anche a titolo di usufrutto, altri immobili o quote non superiori ad un terzo del secondo immobile, escluso il box di pertinenza dell'abitazione principale.

Di tale ulteriore detrazione non potranno usufruire i cittadini non appartenenti alle categorie citate e quelli possessori di immobili classificati a catasto come A/1 - A/2 - A/7 - A/8 e A/9.

Limite del reddito familiare importo della maggiore detrazione:

nucleo familiare con presenza di pensionati e coniuge a carico di pensionati, portatori di handicap, disoccupati, cassintegrati:

fino a L. 9.000.000 L. 500.000;

da L. 9.000.000 fino a L.13.000.000 L. 450.000;

da L. 13.00.000 fino a L. 17.000.000 L. 400.000;

da L. 17.000.000 fino a L. 21.000.000 L. 350.000.

Questi limiti di reddito sono aumentati di L. 1.500.000 per ogni familiare a carico e di L. 3.000.000 qualora la persona a carico sia portatore di handicap. Per quanto riguarda gli anziani non autosufficienti e i disabili con residenza presso gli Istituti di ricovero o sanitari, l'abitazione non locata è considerata abitazione principale.

Il trattamento di ulteriore detrazione verrà applicato a seguito della comunicazione del cittadino che, con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15/1968 attesti: di appartenere ad una categoria ammessa al beneficio, il reddito familiare ed il non possesso di altri immobili escluso il garage di pertinenza dell'abitazione principale e/o una quota inferiore ad un terzo di altro immobile.

(Omissis).

COMUNE DI BELLANO

Il comune di BELLANO (provincia di Lecco) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

5 per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale ed alle sue pertinenze;

5 per mille per le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C2, C6, C7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale (anche se non appartengono allo stesso fabbricato);

6 per mille per tutte le altre fattispecie imponibili;

di stabilire in L. 200.000 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, così come definito dalla normativa vigente.

(Omissis).

COMUNE DI BELLINZAGO LOMBARDO

Il comune di BELLINZAGO LOMBARDO (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno d'imposta 1998 l'aliquota unica per l'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 5,5 per mille e la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE

Il comune di BELLINZAGO NOVARESE (provincia di Novara) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di mantenere l'aliquota dell'I.C.I. per l'anno 1998 nella misura unica del 5 per mille;

di stabilire la detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 220.000.

(Omissis).

COMUNE DI BELLONA

Il comune di BELLONA (provincia di Caserta) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire nella misura, unica, del 5 per mille l'aliquota da applicarsi, per l'anno 1998, per la determinazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.).

(Omissis).

COMUNE DI BELLOSGUARDO

Il comune di BELLOSGUARDO (provincia di Salerno) ha adottato, il 12 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

determinare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 6 per mille con detrazione per l'abitazione principale di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI BELLUNO

Il comune di BELLUNO ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

aliquote d'imposta e detrazione prima casa differenziate:

a) aliquota ordinaria 7 per mille;

b) aliquota ridotta 5,20 per mille per:

l'abitazione principale del soggetto passivo persona fisica e dei soci cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune; per le abitazioni non locate possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili residenti in via permanente presso gli istituti di ricovero o sanitari;

c) aliquota agevolata 4 per mille a favore di soggetti passivi I.C.I. persone fisiche che eseguono interventi volti al:

1) recupero di u.i. dichiarate inagibili o inabitabili dai competenti organi e rientranti negli interventi di cui alle lettere *c)* e *d)* dell'art. 31 legge n. 457/1978;

2) recupero di immobili di interesse artistico o architettonico risultanti da registri ufficiali e localizzati nei centri storici e rientranti negli interventi di cui alla lettera *c)* dell'art. 31 legge n. 457/1978;

3) alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali;

4) all'utilizzo di sottotetti al fine di renderli abitabili per residenze o per attività terziarie.

Tale aliquota agevolata è applicata per la durata di 3 (tre) anni dall'inizio dei lavori ...*(omissis)*;

d) le unità immobiliari censite come cantine e autorimesse C/2, C/6, C/7 godono dell'aliquota I.C.I. prevista e applicata all'alloggio del quale sono pertinenza.

detrazioni: L. 230.000 per abitazione principale dei soggetti di cui al precedente punto *b)*; L. 200.000 per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi case popolari (legge n. 662/1996 art. 3, comma 55 art. 8/4°).

(Omissis).

COMUNE DI BELMONTE MEZZAGNO

Il comune di BELMONTE MEZZAGNO (provincia di Palermo) ha adottato, il 5 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare per l'anno 1998, nella misura del 5 per mille l'aliquota per l'applicazione sugli immobili (I.C.I.).

(Omissis).

COMUNE DI BELMONTE PICENO

Il comune di BELMONTE PICENO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, *(omissis)*, con riferimento all'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 1998, l'aliquota ordinaria nella misura del 5 per mille e l'aliquota maggiorata per gli alloggi non locati nella misura del 7 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI BELVEDERE DI SPINELLO

Il comune di BELVEDERE DI SPINELLO (provincia di Crotone) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire *(omissis)* l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I. - per l'anno 1998 nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI BELVEDERE LANGHE

Il comune di BELVEDERE LANGHE (provincia di Cuneo) ha adottato, il 23 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 nella misura del 5 per mille per tutti gli immobili;

di determinare la detrazione da applicarsi alla prima casa nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI BELVEDERE OSTRENSE

Il comune di BELVEDERE OSTRENSE (provincia di Ancona) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 la misura dell'aliquota I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) nel 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI BEMA

Il comune di BEMA (provincia di Sondrio) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5,5 per mille;

di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale è stabilita per legge in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI BENE LARIO

Il comune di BENE LARIO (provincia di Como) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 1998:

(Omissis).

per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 5 per mille;

per unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: direttamente adibita ad abitazione principale: 5 per mille;

aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unità immobiliari ad uso abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate ad un soggetto che non le utilizza come abitazione principale: 5 per mille;

aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 5 per mille;

aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 5 per mille;

aliquota agevolata per gli immobili posseduti da enti od organismi senza scopo di lucro, che non rientrano nelle esenzioni dell'imposta previste dall'art. 7 della legge 30 dicembre 1992, n. 504, compresi nelle seguenti tipologie:

organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nel registro istituito dalle regioni: 5 per mille;

cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte nell'albo regionale: 5 per mille;

(Omissis).

aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 5 per mille.

per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

l'imposta è ridotta del cinquanta per cento (50%) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data di inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente.

dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

(Omissis).

Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di rivocero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

(Omissis).

di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

(Omissis).

COMUNE DI BENETUTTI

Il comune di BENETUTTI (provincia di Sassari) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella misura unica del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI BENE VAGIENNA

Il comune di BENE VAGIENNA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1998, le aliquote per l'applicazone dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo n. 504/ 1992, nel seguente modo:

tipologia degli immobili: tutti indistintamente;

aliquota proposta: 5,5 per mille.

di confermare, per l'anno 1998, le seguenti misure di riduzione e detrazione d'imposta:

tipologia degli immobili:

immobili adibiti a prima casa detrazione d'imposta: L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI BENEVELLO

Il comune di BENEVELLO (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota unica dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI BENNA

Il comune di BENNA (provincia di Biella) ha adottato, il 24 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 4,75 per mille e la detrazione per la prima abitazione fissata in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI BERBENNO

Il comune di BERBENNO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 20 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sarà applicata da questo comune per l'anno 1998 con le seguenti aliquote differenziate, in conformità all'art. 4 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437;

a) aliquota di ordinaria applicazione, salvo quanto previsto dalla lettera *b)* della presente delibera, nella misura del 6 per mille;

b) aliquota ridotta per le unità immobiliari adibite ad abitazione princopale, ai sensi dell'art. 4, primo comma, legge n. 437/1996 nella misura del 5,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA

Il comune di BERBENNO DI VALTELLINA (provincia di Sondrio) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

determinare e confermare per l'anno 1998, in attuazione dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 53, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 4,8 per mille;

dare atto e precisare che con la determinazione dell'aliquota nella misura del 4,8 per mille vengono escluse tutte le determinazioni in ordine a diversificazioni dell'aliquota stessa, nonché ad altre agevolazioni e/o benefici a favore dei soggetti passivi.

(Omissis).

COMUNE DI BERCETO

Il comune di BERCETO (provincia di Parma) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, anche per il 1998, l'aliquota I.C.I., nel 5,80 per mille e la detrazione per la prima casa di abitazione in L. 200.000 annue.

(Omissis).

COMUNE DI BEREGUARDO

Il comune di BEREGUARDO (provincia di Pavia) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di riconfermare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille;

di confermare che la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione del soggetto passivo per l'anno 1998 in L. 210.000.

(Omissis).

COMUNE DI BERGAMASCO

Il comune di BERGAMASCO (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, che sarà applicata in questo comune, nella misura unica del 5,5 per mille, vigente già dal 1997.

(Omissis).

COMUNE DI BERGAMO

Il comune di BERGAMO ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di fissare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998, nelle seguenti misure:

aliquota generale del 5,30 per mille;

aliquota per alloggi non locati 6 per mille, fatta eccezione per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili;

2) di stabilire, per l'anno di imposta 1998, la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo, in L. 250.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, ai sensi del comma 3 dell'art. 8 del deceto legislativo n. 504/1992, come sostituito dal comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

3) di elevare, a decorrere dall'anno di imposta 1998, la detrazione di cui al precedente punto 2) a L. 350.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, ai sensi dei commi 3 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni, in favore dei soggetti che vi si trovino in situazioni di particolare disagio economico-sociale come definiti e secondo le modalità indicate nell'allegato B.

(Omissis).

COMUNE DI BERGEGGI

Il comune di BERGEGGI (provincia di Savona) ha adottato, il 30 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

5 per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale;

4 per mille per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

6 per mille per tutti gli altri casi di applicazione del decreto legislativo n. 504/1992;

di disporre limitatamente all'anno 1998 l'applicazioine per la prima abitazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in L. 300.000.

(Omissis).

COMUNE DI BERGOLO

Il comune di BERGOLO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 25 ottobre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI BERNALDA

Il comune di BERNALDA (provincia di Matera) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di riconfermare per l'anno 1998 le aliquote I.C.I. di cui all'atto del consiglio comunale n. 4 del 18 febbraio 1997;

Con deliberazione del 18 febbraio 1997 il comune ha deliberato:

(Omissis).

disporre per una differenziazione fiscale dell'abitazione principale rispetto agli altri immobili ai fini dell'I.C.I. con la detrazione di L. 200.000, come previsto all'art. 3, commi da 49 a 52, della legge finanziaria 1997, prevedendo l'aliquota del 5 per mille per abitazione principale e l'aliquota del 6,5 per mille per tutti gli altri immobili, confermandosi tutto quant'altro, come per legge.

(Omissis).

COMUNE DI BERSONE

Il comune di BERSONE (provincia di Trento) ha adottato, il 25 febbraio 1993, la seguente deliberazione:

(Omissis).

di prendere atto che a decorrere dall'anno 1993, con l'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è stata istituita l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

di determinare, per l'anno 1993, l'aliquota che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 4 per mille;

di determinare una detrazione unica per la prima casa nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

Lo stesso comune ha dato notizia che in mancanza di successive delibere adottate al riguardo, l'aliquota rimane fissata anche per il 1998 nel minimo di legge del 4 per mille, con la detrazione di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI BERTONICO

Il comune di BERTONICO (provincia di Lodi) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. come segue:

possessori di prima abitazione: aliquota 4,7 per mille (aliquota ridotta), con detrazione d'imposta di L. 200.000;

possessori di seconda abitazione, terreni agricoli e per tutti gli altri immobili: aliquota 5,6 per mille (aliquota ordinaria).

(Omissis).

COMUNE DI BERZANO SAN PIETRO

Il comune di BERZANO SAN PIETRO (provincia di Asti) ha adottato, il 10 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune, nella misura unica del 6 per mille, con detrazione fissa l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI BERZO DEMO

Il comune di BERZO DEMO (provincia di Brescia) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

di confermare la detrazione dall'imposta per l'abitazione principale nella misura minima consentita nella somma di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI BERZO SAN FERMO

Il comune di BERZO SAN FERMO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

determinare, per l'anno 1998, l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI BESATE

Il comune di BESATE (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,5 per mille per tutti gli immobili e terreni agricoli ad eccezione delle seconde abitazioni per le quali verrà applicata l'aliquota del 6 per mille, purché non risultino occupate da famigliari fino al primo grado di parentela (genitori, figli, fratelli e sorelle);

di dare atto altresì che competono le seguenti agevolazioni:

a) L. 200.000 fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportata al periodo dell'anno attuale il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale da destinazione medesima si verifica;

b) L. 350.000 per coloro che sono pensionati singoli/e, vedovi/e con reddito imponibile annuo fino a L. 13.000.000;

c) L. 300.000 per coloro che sono pensionati, lavoratori in cassa integrazione e/o in mobilità, portatori di handicap con attestato di invalidità civile, disoccupati, lavoratori dipendenti stagionali o saltuari, tutti con reddito familiare annuale imponibile non superiore a L. 20.000.000, oltre a L. 1.500.000 per ogni persona a carico;

d) nel caso di presenza nei nuclei suddetti di portatori di handicap con attestato di invalidità civile e presenza di persone anziane non autosufficienti con certificazioine medica della U.S.S.L. il reddito è elevato da L. 1.500.000 a L. 3.000.000.

(Omissis).

COMUNE DI BESNATE

Il comune di BESNATE (provincia di Varese) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare le tariffe I.C.I. per l'anno 1998 come di seguito:

aliquota 4,5 per mille soltanto per l'abitazione principale;

aliquota 5,5 per mille per tutti gli altri immobili (diversi dall'abitazione principale, posseduti in aggiunta all'abitazione principale, alloggi locati e non locati);

detrazione prima abitazione L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI BESOZZO

Il comune di BESOZZO (provincia di Varese) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. in questo comune con effetto dal 1° gennaio 1998:

aliquota ridotta da applicare per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti del comune, per unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 5 per mille;

aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nella precedente classficazione: 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI BEVILACQUA

Il comune di BEVILACQUA (provincia di Verona) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare per l'anno 1998 *(omissis)* l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille sulla prima casa e nel 5,5, per mille l'aliquota relativamente agli altri immobili.

(Omissis).

COMUNE DI BIANCO

Il comune di BIANCO (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire l'aliquota unica dell'imposta I.C.I. del 6 per mille da applicare in questo comune per l'anno 1998;

dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a decorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per la determinazione dovuta per le predette unità immobiliari, è inoltre stabilito che:

l'importo di L. 200.000 di cui sopra sia elevato a L. 220.000.

(Omissis).

COMUNE DI BIANDRONNO

Il comune di BIANDRONNO (provincia di Varese) ha adottato, il 24 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, in attuazione dell'art. 3, comma 53, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, l'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille;

di concedere una detrazione pari a L. 200.000 alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI BIASSONO

Il comune di BIASSONO (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille;

di dare atto che, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo compete una detrazione, su base annua, di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI BIBBIANO

Il comune di BIBBIANO (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il 13 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare come segue, per l'anno 1998, le aliquote I.C.I. da applicarsi nel comune di Bibbiano:

a) 5,8 per mille per tutti i tipi di immobili ad eccezione di quelli di cui al punto *b)* seguente;

b) 7 per mille per gli alloggi posseduti in aggiunta all'abitazione principale e per gli alloggi non locati (tali non sono considerati gli alloggi concessi in comodato o in uso gratuito a cittadini residenti nel comune di Bibbiano);

di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI BIBBIENA

Il comune di BIBBIENA (provincia di Arezzo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di diversificare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. rideterminandola, *(omissis)* nelle misure sotto indicate:

a) aliquota del 5 per mille per l'unità immobiliare adibita ad «abitazione principale» così come definita dall'art. 8, comma 2, ultimo periodo del decreto legislativo n. 504/1992, e successive modificazioni;

b) aliquota del 6,3 per mille per abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale (seconde case, classificate nel gruppo A, con esclusione della categoria A/10) - locate;

c) aliquota del 7 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale (seconde case, classificate nel gruppo A, con l'esclusione della categoria A/10) - sfitte;

d) aliquota del 5,7 per mille per tutte le altre categorie d'immobili, diverse da quelle indicate ai punti sub *a)*, sub *b)* e sub *c)*, così come definite dall'art. 1 del decreto legislativo n. 504/1992, e successive modificazioni ed integrazioni;

di stabilire per l'anno 1998, solo per coloro che si trovano in particolari situazioni di carattere sociale, la detrazione per abitazione principale prevista dall'art. 8 del decreto legislativo n. 502/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 5, della legge n. 662/1996, in L. 250.000;

di stabilire altresì, che tale detrazione di L. 250.000 spetti a coloro che saranno considerati «indigenti» secondo i parametri individuati dalla deliberazione di C.C. n. 172 del 14 marzo 1996, escutiva ai sensi di legge.

(Omissis).

COMUNE DI BIBBONA

Il comune di BIBBONA (provincia di Livorno) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. imposta comunale sugli immobili, in questo comune con effetto dal 1° gennaio 1998:

aliquota ridotta 4,8 per mille da applicare:

1) per le persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

2) per gli accessori e pertinenze degli immobili sopra indicati (garage, box, posti macchina) di cui alla categoria catastale C6;

aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni principali, dagli stessi posseduti nel comune: 5,7 per mille;

per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)* dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

l'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data di inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

per la determinazione dell'imposta dovuta per le predette unità immobiliari è inoltre stabilito che:

l'importo di L. 200.000 sia elevato a L. 350.0000;

per abitazione principale si intende quella nella quale in contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto, o altro diritto reale ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Tale disposizione si applica anche alle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

viene considerata inoltre direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art.11 della legge n. 9/1963 soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

(Omissis).

COMUNE DI BICCARI

Il comune di BICCARI (provincia di Foggia) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di approvare, *(omissis)*, la proposta della giunta comunale espressa con deliberazione n. 26 del 20 febbraio 1998, determinando per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,5 per mille rapportato al valore degli immobili, e la detrazione per abitazione principale in L. 200.000, mentre per gli anziani in possesso della sola casa di abitazione e di un reddito pari alla pensione minima INPS tale detrazione aumentata a L. 220.000.

(Omissis).

COMUNE DI BICINICCO

Il comune di BICINICCO (provincia di Udine) ha adottato, il 15 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998 l'aliquota che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille e di fissare la detrazione di L. 200.000 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (art. 8, comma 3, decreto legislativo n. 504/1992, sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996).

(Omissis).

COMUNE DI BIELLA

Il comune di BIELLA ha adottato, il 19 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta sugli immobili come segue:

aliquota ordinaria, 6 per mille;

aliquota agevolata per prima abitazione, 5 per mille;

aliquota per alloggi non locati, 7 per mille;

di determinare una riduzione di imposta del 50% a favore di proprietari che, a decorrere dal 1° gennaio 1998, eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inabitabili o inagibili o finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti (a scopo abitativo);

la riduzione è concessa alle unità immobiliari oggetto dei detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;

di estendere agli alloggi utilizzati gratuitamente da parenti in linea diretta o collaterale sino al 1° grado la aliquota ordinaria anche in assenza di regolare contratto registrato;

di confermare la detrazione di imposta nella misura di L. 200.000;

di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizioni che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI BIENTINA

Il comune di BIENTINA (provincia di Pisa) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota ordinaria del 4,8 per mille;

di istituire un'aliquota maggiorata del 6 per mille per le abitazioni non locate possedute in aggiunta all'abitazione principale;

di confermare in L. 200.000 la detrazione per l'unità immobiliare adibita a abitazione principale;

di elevare da L. 200.000 a L. 300.000 la detrazione per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione del soggetto passivo, rapportata al periodo durante il quale si protrae la destinazione:

a) per i soggetti passivi di età supriore ai 65 anni con reddito familiare imponibile medio di lire 10 milioni per ogni componente il nucleo familiare, elevato a lire 15 milioni nel caso di unico componente familiare;

b) per i soggetti passivi di qualsiasi età che possiedono nell'ambito familiare un unico reddito di lavoro dipendente o assimilabile, con un limite di reddito imponibile di 10 milioni per ogni componente il nucleo familiare.

(Omissis).

COMUNE DI BINASCO

Il comune di BINASCO (provincia di Milano) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, *(omissis)* per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili e le detrazioni nel modo seguente:

unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, 6 per mille;

unità immobiliare adibita ad abitazione diversa da quella principale (case affittate), 6,75 per mille;

altra unità immobiliare, 6,50 per mille;

unità immobiliare adibita ad abitazione a disposizione (case sfitte), 7 per mille;

detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo: L. 200.000 (comma 55, art. 3, legge n. 662/1996);

detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale della persona singola (come da documentazione anagrafica) titolare esclusivamente di pensione sociale (art. 3, comma 55, legge n. 662/1996 e art. 3, decreto-legge n. 50/1997 convertito nella legge 9 maggio 1997, n. 122): L. 500.000.

(Omissis).

COMUNE DI BINETTO

Il comune di BINETTO (provincia di Bari) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di disporre, per l'anno 1998, l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili con riferimento alle seguenti aliquote:

a) terreni agricoli, 5,5 per mille;

b) aree fabbricabili, 5,5 per mille;

c) abitazione principale, 5,5 per mille;

d) altri immobili non adibiti ad abitazione principale, 7 per mille;

e) altri immobili adibiti ad uso diverso da quello abitativo, 7 per mille;

di disporre, per l'anno 1998, la detrazione di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1994, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella misura di L. 250.000, fino a concorrenza del suo ammontare per l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita a abitazione principale del soggetto passivo.

(Omissis).

COMUNE DI BIOGLIO

Il comune di BIOGLIO (provincia di Vercelli) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 le aliquote che saranno applicate in questo comune, con riferimento alle diverse tipologie di immobili e di soggetti passivi di imposta, come segue:

immobili adibiti ad abitazione principale da parte di persone fisiche: 5,75 per mille;

immobili locati con contratto registrato ad un soggetto che li utilizzi come dimora abituale: 6 per mille;

immobili diversi dalle abitazioni: 6,25 per mille;

immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale: 6,25 per mille;

alloggi non locati: 6,25 per mille;

di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 56, della legge n. 662/1996, questo comune considera quale abitazione principale l'unità immobiliare di proprietà o in usufrutto di un anziano o disabile il quale acquisisce la residenza in un istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, alla condizione inderogabile che l'abitazione non deve risultare locata.

(Omissis).

COMUNE DI BIONE

Il comune di BIONE (provincia di Brescia) ha adottato, il 20 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), che sarà applicata in questo comune, nella misura unica del 5,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI BISEGNA

Il comune di BISEGNA (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 7 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire che l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), sarà applicata da questo comune, per l'anno 1998, nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI BISIGNANO

Il comune di BISIGNANO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire, per l'anno 1998, al 5 per mille l'aliquota da applicare all'I.C.I.;

di stabilire, per l'anno 1998, in L. 200.000 l'ammontare della detrazione spettante e detraibile dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino alla concorrenza del suo ammontare, in rapporto al periodo dell'anno corrente durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI BISUSCHIO

Il comune di BISUSCHIO (provincia di Varese) ha adottato, il 23 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,5 pr mille, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni;

di avvalersi per l'anno 1998 della facoltà concessa dall'art. 4 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, come convertito nella legge 24 ottobre 1996, n. 556, fissando in misura del 5 per mille l'aliquota in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato;

di stabilire, altresì, per l'anno 1998 di non avvalersi delle ulteriori facoltà di:

a) agevolare l'aliquota in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopi di lucro;

b) ridurre l'imposta dovuta per abitazione principale fino ad un massimo del 50%;

c) elevare, in alternativa al comma *b)*, la detrazione di L. 200.000 fino a L. 500.000;

d) elevare oltre le L. 500.000 la detrazione per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI BITETTO

Il comune di BITETTO (provincia di Bari) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota che sarà applicata a fini dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):

a) 5 per mille pere le abitazioni principali;

b) 6 per mille per gli altri immobili, per i terreni e le aree fabbricabili;

c) di L. 300.000 la detrazione spettante per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI BITONTO

Il comune di BITONTO (provincia di Bari) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I., imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 1998:

per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 4 per mille;

per le unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: direttamente adibita ad abitazione principale: 5 per mille;

aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unità immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate ad un soggetto che non le utilizza come abitazione principale: 5 per mille;

aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 5 per mille;

aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 5 per mille;

aliquota agevolata per gli immobili posseduti da enti od organismi senza scopo di lucro, che non rientrano nelle esenzioni dall'imposta previste dall'art. 7 della legge 3 dicembre 1992, n. 504, compresi nelle seguenti tipologie:

organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nel registro istituito dalle regioni: 4 per mille;

cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte nell'albo regionale: 4 per mille;

aliquota agevolata in favore di proprietari che eseguono interventi volti:

a) al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili: 4 per mille;

b) al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nel centro storico: 3 per mille;

c) alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali: 4 per mille;

da applicare limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, così come previsto dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 5 per mille;

per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

l'imposta è ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiaratao dal contribuente;

l'aliquota è stabilita nella misura del 4 per mille, per un periodo non superiore a tre anni, per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione o l'alienazione di beni. Per beneficiare dell'aliquota agevolata l'impresa deve effettuare immediata dichiarazione al comune della data di ultimazione della costruzione, con avviso che la stessa è destinata alla vendita. Entro quindici giorni dalla cessione dell'immobile l'impresa deve comunicare al comune i dati relativi agli acquirenti e la

data del contratto. L'aliquota stabilita dal presente capo è applicata dalla data di ultimazione della costruzione a quella del contratto di vendita;

dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per la determinazione dell'imposta dovuta per le predette unità immobiliari, è inoltre stabilito che:

a) l'importo di L. 200.000 di cui sopra sia elevato a L. 300.000 e comunque non oltre l'importo dell'imposta dovuta per nuclei familiari aventi a carico un portatore di handicap, come individuato dal comma 3 dell'art. 3, legge 5 febbraio 1992 n. 104, inabile a qualsiasi lavoro e da certificarsi con attestato della A.S.L. e per titolari di pensione sociale che non hanno altre proprietà immobiliari all'infuori della casa di abitazione.

Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

viene considerata direttamene ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

(Omissis).

di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

(Omissis).

COMUNE DI BLEVIO

Il comune di BLEVIO (provincia di Como) ha adottato, il 24 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 le seguenti aliquote:

aliquota 5 per mille per prima casa e seconda casa;

aliquota 7 per mille per case sfitte;

detrazione di L. 200.000 per prima casa.

(Omissis).

COMUNE DI BOARA PISANI

Il comune di BOARA PISANI (provincia di Padova) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di rideterminare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI BOBBIO

Il comune di BOBBIO (provincia di Piacenza) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, anche per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I. al 5 per mille;

di determinare in L. 200.000 la detrazione dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale che, pertanto, non godrà dei benefici di cui al comma 3 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996;

di considerare direttamente adibita ad abitazione principale, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Dette unità immobiliari hanno diritto, quindi, alla detrazione di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI BOBBIO PELLICE

Il comune di BOBBIO PELLICE (provincia di Torino) ha adottato, il 26 febbraio 1998 la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 le aliquote I.C.I. già applicate per l'anno 1997 e cioè:

6,50 per mille aliquota base;

7 per mille per alloggi sfitti per almeno 9 mesi;

5,50 per mille per alloggi dati in locazione a residenti;

5 per mille per alloggi siti in zone mancanti almeno di uno dei seguenti servizi: viabilità, energia elettrica (linea Enel distante oltre 800 metri), fognatura;

detrazione per l'abilitazione principale: L. 450.000.

(Omissis).

COMUNE DI BOCA

Il comune di BOCA (provincia di Novara) ha adottato, il 2 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota che sarà applicata in questo comune per l'I.C.I. nella misura unica per tutti i fabbricati del 5 per mille con detrazione solo per l'abitazione principale di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI BOCCIOLETO

Il comune di BOCCIOLETO (provincia di Vercelli) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sarà applicata da questo comune per l'anno 1998 con l'aliquota ordinaria, nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI BOFFALORA D'ADDA

Il comune di BOFFALORA D'ADDA (provincia di Lodi) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'I.C.I. nel seguente modo:

aliquota 5,50 per mille per le unità immobiliari adibite all'abitazione principale;

aliquota 6 per mille per gli altri immobili diversi dalla abitazione principale, ivi incluse le pertinenze della abitazione principale distintamente iscritte al catasto;

detrazione di L. 200.000 per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI BOFFALORA SOPRA TICINO

Il comune di BOFFALORA SOPRA TICINO (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di prendere atto che per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. in questo comune resta invariata nella misura del:

4,5 per mille per abitazioni principali;

5 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale o di alloggi non locati.

(Omissis).

COMUNE DI BOGOGNO

Il comune di BOGOGNO (provincia di Novara) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, nelle seguenti misure le aliquote I.C.I. di cui al decreto legislativo n. 504/1992 e s.m.i.:

4 per mille per le abitazioni principali;

4,75 per mille per tutte le altre ipotesi;

di dare atto che la detrazione d'imposta per le abitazioni principali sarà di L. 200.000;

di ridurre l'aliquota al 3 per mille per tutti gli interventi indicati all'art. 1 comma 5 della legge 27 dicembre 1997 n. 449.

(Omissis).

COMUNE DI BOISSANO

Il comune di BOISSANO (provincia di Savona) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota per l'anno 1998, *(omissis)* l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 4,5 per mille, confermando così la misura dell'imposta già in vigore lo scorso anno.

di dare atto che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si potrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI BOJANO

Il comune di BOJANO (provincia di Campobasso) ha adottato, il 21 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

fissare per l'anno 1998, nelle misure riportate in seguito, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

unità immobiliari adibite direttamente ad abitazione principale aliquota 4,30 per mille;

unità immobiliari adibite ad uso diverso di abitazione principale aliquota 5,30 per mille;

di non apportare alcuna modifica alla detrazione di L. 200.000 stabilita per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI BOLANO

Il comune di BOLANO (provincia di La Spezia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare, per l'anno 1998, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

N.D.	*Tipologia degli immobili*	*Aliquote prop. 0/00*
1	Abitazioni principali	5,5 per mille
2	Altri fabbricati	6,2 per mille
3	Aree fabbricabili	6,2 per mille

in applicazione del disposto dell'art. 3, comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la detrazione dell'imposta di L. 200.000 prevista per l'I.C.I. dall'art. 8 comma 2 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, per le abitazioni principali, come definite dall'ultimo a linea di detto comma 2, è elevata, per l'anno 1998 a L. 300.000 in favore dei soggetti che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) aventi a carico un portatore di handicap risultante da certificazione rilasciata dall'Azienda sanitaria locale ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, comunque acquisita o da acquisire d'ufficio e con reddito complessivo del nucleo familiare, comprese le rendite esenti da pagamento I.R.P.E.F., determinato con i criteri previsti dal combinato disposto nel comma 14 dell'art. 2 del decreto-legge n. 9/1982 convertito nella legge n. 10 del 3 marzo 1994 e della legge regionale n. 43/1991;

b) pensionati aventi quale unico reddito familiare annuo, un importo non superiore ai limiti riportati nella tabella A) allegata e che non hanno altre proprietà immobiliari all'infuori della casa di abitazione per la quale viene richiesta la maggiore detrazione;

c) cassaintegrati e iscritti nelle liste di mobilità al momento della presentazione della domanda, con reddito familiare non superiore ai limiti riportati nella tabella A) allegata per formarne parte integrante alla presente deliberazione;

nella determinazione del reddito familiare fanno cumulo tutti i redditi, compresi quelli esenti da I.R.P.E.F.;

ai fini dell'applicazione della presente disposizione, per nucleo familiare si intende il nucleo di persone residenti nella medesima abitazione indipendentemente da vincoli di parentela o affinità;

coloro che ritengono di avere diritto alla detrazione dovranno inoltrare domanda al Sindaco entro il termine del versamento della 1ª rata dell'imposta, a pena decadenza, corredata da dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 3 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante le condizioni di cui al precedente punto 1 lett. a-b-c del dispositivo. Le dichiarazioni di cui sopra non esonerano il comune dal compiere eventuali accertamenti. In caso di dichiarazione infedele e di conseguente parziale o omesso versamento dell'imposta dovuta, verranno applicati le sanzioni e gli interessi previsti dalla normativa vigente.

(Omissis).

TABELLA *A*

N. componenti nucleo familiare	Limiti di reddito
1	fino a L. 11.500.000
2	fino a L. 18.500.000
3	fino a L. 20.000.000
4	fino a L. 21.000.000
nucleo sup. a 4	1 milione in aggiunta per ogni familiare in più

COMUNE DI BOLGARE

Il comune di BOLGARE (provincia di Bergamo) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI BOLLENGO

Il comune di BOLLENGO (provincia di Torino) ha adottato, il 9 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare nella misura del cinque per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1998, da applicarsi in misura unica a tutte le basi imponibili.

(Omissis).

COMUNE DI BOLOGNA

Il comune di BOLOGNA ha adottato, il 16 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998, per le ragioni in premessa esposte, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle misure seguenti:

del 5,7 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

del 5,7 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi residenti nel comune, per le abitazioni locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

del 7 per mille per gli alloggi non locati (non occupati);

del 6,4 per mille per tutti gli altri immobili.

di considerare a tutti gli effetti direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

di riconoscere ai contribuenti che si trovano nelle condizioni sotto specificate un'aumento fino a L. 100.000 della detrazione di imposta I.C.I. da aggiungersi alla detrazione di L. 200.000 prevista dalla normativa vigente per le abitazioni principali:

A) famiglia con due figli di età inferiore a 18 anni alla data del 1° gennaio 1998:

a) possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage o posto macchina quale unica proprietà immobiliare del contribuente al 1° gennaio 1998. Nel caso in cui l'appartamento è abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprietà immobiliare;

b) reddito famigliare riferito all'anno 1997, non superiore a L. 14.500.000 annui netti per ogni componente il nucleo famigliare se lavoratori dipendenti, e non superiore a L. 11.500.000 annui netti per ogni componente il nucleo famigliare se lavoratori autonomi.

di riconoscere ai contribuenti che si trovano nelle condizioni sotto specificate un aumento fino a L. 120.000 della detrazione di imposta I.C.I. da aggiungersi alla detrazione di L. 200.000 prevista dalla normativa vigente per le abitazioni principali:

A) famiglie con tre o più figli di età inferiore a 18 anni alla data del 1° gennaio 1998:

a) possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage o posto macchina quale unica proprietà immobiliare del contribuente al 1° gennaio 1998. Nel caso in cui l'appartamento è abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprietà immobiliare.

b) reddito famigliare riferito all'anno 1997, non superiore a L. 14.500.000 annui netti per ogni componente il nucleo famigliare se lavoratori dipendenti, e non superiore a L. 11.500.000 annui netti per ogni componente il nucleo famigliare se lavoratori autonomi.

B) famiglie numerose composte da sei o più persone alla data del 1° gennaio 1998:

a) possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage o posto macchina quale unica proprietà immobiliare del contribuente al 1° gennaio 1998. Nel caso in cui l'appartamento è abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprietà immobiliare;

b) reddito famigliare riferito all'anno 1997, non superiore a L. 14.500.000 annui netti per ogni componente il nucleo famigliare se lavoratori dipendenti, e non superiore a L. 11.500.000 annui netti per ogni componente il nucleo famigliare se lavoratori autonomi.

C) famiglie al cui interno è presente un portatore di handicap al 100% alla data del 1° gennaio 1998:

a) possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage o posto macchina quale unica proprietà immobiliare del contribuente al 1° gennaio 1998. Nel caso in cui l'appartamento è abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprietà immobiliare;

b) reddito famigliare riferito all'anno 1997, non superiore a L. 14.500.000 annui netti per ogni componente il nucleo famigliare se lavoratori dipendenti, e non superiore a L. 11.500.000 annui netti per ogni componente il nucleo famigliare se lavoratori autonomi.

D) pensionati:

a) possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage o posto macchina quale unica proprietà immobiliare del contribuente al 1° gennaio 1998. Nel caso in cui l'appartamento è abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprietà immobiliare;

b) avere compiuto il 60° anno di età alla data del 1° gennaio 1997;

c) essere in condizione non lavorativa e con un reddito da pensione non superiore a L. 14.500.000 annui netti riferito all'anno 1997. Il reddito è quello del singolo contribuente senza alcun riferimento, quindi, al reddito del nucleo famigliare.

il riconoscimento del beneficio dell'ulteriore detrazione (L. 100.000 o L. 120.000) è subordinato alla condizione che gli altri componenti del nucleo famigliare non possiedano alcuna proprietà immobiliare e al rispetto dei seguenti criteri applicativi:

il contribuente deve presentare una richiesta di autocertificazione nella quale deve dichiarare: nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale e di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto alla ulteriore detrazione;

la richiesta - autocertificazione dovrà essere inviata tramite raccomandata entro i termini previsti per il pagamento dell'imposta al Settore entrate e patrimonio del comune di Bologna - Via Capramozza, 15 - 40123 Bologna - oppure consegnata a mano al medesimo indirizzo;

i contribuenti che hanno inviato la richiesta entro i termini potranno al momento del pagamento già tenere conto della ulteriore detrazione richiesta.

(Omissis).

COMUNE DI BOLOGNOLA

Il comune di BOLOGNOLA (provincia di Macerata) ha adottato, il 1° febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per il 1998 l'aliquota del 6 per mille sull'imposta comunale degli immobili.

(Omissis).

COMUNE DI BOLTIERE

Il comune di BOLTIERE (provincia di Bergamo) ha adottato, il 30 settembre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI BOMPENSIERE

Il comune di BOMPENSIERE (provincia di Caltanissetta) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

stabilire per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) nella misura unica del 6 per mille, tenuto conto delle esigenze del bilancio in corso di redazione.

operare la detrazione dell'importo di L. 200.000 per l'immobile adibito ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI BOMPORTO

Il comune di BOMPORTO (provincia di Modena) ha adottato, il 26 febbraio 1998, rispettivamente, le seguenti deliberazioni per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con l'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura del:

A) 5,2 per mille per le sole unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale;

B) 5,6 per mille per tutte le altre unità immobiliari;

C) 5,2 per mille per l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto considerata principale per anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;

D) 7 per mille, alloggi non locati;

E) 5,2 per mille per gli immobili degli enti senza scopo di lucro;

(Omissis).

di riconoscere ai sensi dell'art. 58, comma 3, della legge n. 446 del 15 dicembre 1997 un aumento di L. 150.000 della detrazione di imposta I.C.I. da aggiungersi alla detrazione di L. 200.000 già prevista dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, ai contribuenti che si trovano nelle condizioni di seguito specificate:

i destinatari dell'aumento da L. 200.000 a L. 350.000 della detrazione che compete alle abitazioni principali, con possesso del solo appartamento abitato ed eventuali pertinenze (per pertinenze devono essere considerate le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale, anche se non appartengono allo stesso fabbricato), saranno i proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione di dette abitazioni, che siano in possesso dei requisiti:

A) pensionati e/o portatori di handicap, monoreddito, che abbiano un reddito da pensione non superiore a L. 13.500.000 annui lordi riferito all'anno 1997 ed essere in condizione non lavorativa;

B) pensionati e portatori di handicap con attestato di invalidità civile con reddito annuale imponibile ai fini dell'IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare fino a L. 22.000.000 più L. 1.600.000 per ogni persona a carico;

C) disoccupati con reddito annuale imponibile ai fini dell'IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare fino a L. 22.000.000 più L. 1.600.000 per ogni persona a carico;

D) famiglie numerose in possesso del solo appartamento, o abitazione equivalente abitato ed eventuali pertinenze, quale unica proprietà immobiliare del contribuente al 1° gennaio 1998:

nucleo familiare composto da 5 o più componenti al 1° gennaio 1998;

reddito familiare riferito all'anno 1997 non superiore a L. 67.500.000 lordi annui nel caso di una famiglia di 5 componenti, a tale reddito si aggiungono L. 13.500.000 lordi annui per ogni componente superiore al quinto;

E) titolari di assistenza sociale a livello comunale a norma dei vigenti regolamenti, se non già beneficiari secondo quanto già previsto ai punti precedenti.

Nel caso delle lettere B), C) e D), l'applicazione del beneficio della ulteriore detrazione di L. 150.000 è subordinato alla condizione che gli altri componenti del nucleo familiare non possiedano alcuna proprietà immobiliare.

La presentazione presso il comune della domanda per il riconoscimento del diritto alla detrazione fino a L. 350.000 dovrà essere accompagnato dalla adeguata documentazione e dichiarazione di essere in possesso dei requisiti richiesti.

I limiti di reddito vanno calcolati prendendo in considerazione il reddito imponibile ai fini IRPEF e pertanto vanno considerate le seguenti voci: rigo N5 per il modello 740, rigo N9 per il modello 730, voce 5 per il modello 101, voce corrispondente per il modello 201.

di determinare, i seguenti criteri di presentazione della richiesta di detrazione:

il contribuente deve presentare una dichiarazione, nella quale deve dichiarare nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale e di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto alla detrazione fino a L. 350.000;

la richiesta deve essere inviata entro il 20 dicembre 1998 all'Ufficio tributi del comune di Bomporto con consegna diretta al protocollo comunale o con invio tramite raccomandata r.r.;

i contribuenti che hanno inviato richiesta entro i termini potranno al momento del pagamento delle rate I.C.I. 1998 tenere conto della detrazione richiesta.

L'amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato, nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992.

(Omissis).

COMUNE DI BONASSOLA

Il comune di BONASSOLA (provincia di La Spezia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) stabilire, per l'anno 1998, le aliquote per l'imposta comunale sugli immobili nei termini che seguono:

aliquota ordinaria: 6 per mille;

aliquota ridotta: 4 per mille in favore di:

(art. 4 decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556):

a) persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

b) persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, per le unità immobiliari locate, con contratto registrato, a soggetti residenti nel comune di Bonassola, i quali utilizzino dette unità come abitazione principale.

Il beneficio dell'aliquota ridotta del 4 per mille troverà applicazione per l'intero arco dell'anno allorché il contratto di locazione venga registrato entro il 30 giugno dell'anno solare di riferimento. Qualora il contratto di locazione venga registrato successivamente al 30 giugno dell'anno solare di riferimento, i soggetti di cui sopra dovranno corrispondere l'aliquota ordinaria del 6 per mille per l'intero arco dell'anno;

2) dare atto, in relazione a quanto disposto al precedente punto 1) del rispetto dell'art. 4, primo comma ultimo periodo della legge 24 ottobre 1996, n. 556;

3) considerare, a norma dell'art. 3 comma 56 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la predetta unità immobiliare non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI BONATE SOTTO

Il comune di BONATE SOTTO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998 le seguenti aliquote I.C.I.:

a) aliquota ordinaria: 7 per mille per terreni agricoli, aree fabbricabili e fabbricati diversi da quelli di cui al punto *b);*

b) aliquota ridotta: 5,5 per mille per le abitazioni principali;

di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662);

di modificare le agevolazioni in tema di detrazione I.C.I. per l'anno 1998 per i possessori dell'abitazione principale, in conformità alla tabella sotto indicata:

Componenti della famiglia	*Limiti di reddito*	*Detrazione*
1	14.441.000	400.000
2	18.053.000	400.000
3	21.662.000	400.000
4	25.272.000	400.000
5	28.882.000	400.000
6	32.493.000	400.000
7	37.609.000	400.000

(Omissis).

COMUNE DI BONAVIGO

Il comune di BONAVIGO (provincia di Verona) ha adottato, il 24 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, *(omissis)* ovvero nella misura del 6,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI BONEFRO

Il comune di BONEFRO (provincia di Campobasso) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

I.C.I. aliquota del 5 per mille con detrazione di L. 200.000 come fissata per legge.

(Omissis).

COMUNE DI BONIFATI

Il comune di BONIFATI (provincia di Cosenza) ha adottato, il 16 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di applicare, per l'anno 1998, l'aliquota relativa all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 7 per mille sui fabbricati e terreni fabbricabili.

(Omissis).

COMUNE DI BONNANARO

Il comune di BONNANARO (provincia di Sassari) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella misura del 5 per mille.

di elevare a L. 300.000 l'importo della detrazione per tutte le unità immobiliari adibite ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI BONVICINO

Il comune di BONVICINO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 9 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare anche per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille applicata in questo comune nella misura unica;

di fissare per l'anno 1998 in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale;

considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI BORDIGHERA

Il comune di BORDIGHERA (provincia di Imperia) ha adottato, il 27 febbraio 1998 e 28 febbraio 1998, rispettivamente, le seguenti deliberazioni per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1998, ai sensi dell'art. 8 comma 3 del decreto legislativo n. 504/1992, così come sostituito dall'art. 3 comma 55 della legge n. 662/1996:

in L. 290.000 l'importo della detrazione spettante per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo fino al limite di L. 84.000.000 di valore catastale;

in L. 230.000 l'importo della detrazione spettante per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo oltre il limite di L. 84.000.000 di valore catastale, dando contestualmente atto che tali agevolazioni non compromettono l'equilibrio del bilancio;

di considerare direttamente adibita ad abitazione principale anche l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o da disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e che gli interessati presentino la documentazione attestante il possesso dei requisiti suddetti entro il termine di versamento della 1ª rata.

(Omissis).

a) aliquota del 5,5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune di Bordighera, per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale;

b) aliquota del 6 per mille per tutti gli altri casi, quali: abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale e appartenenti alla categoria catastale «A», fabbricati a destinazione diversa da abitazione, appartenenti alle categorie catastali «B», «C», «D»; aree fabbricabili;

c) aliquota del 5,5 per mille per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, purché dai medesimi condotti.

di stabilire per l'anno 1998:

d) aliquota del 5,5 per mille per gli immobili posseduti esclusivamente dalle I.P.A.B.

(Omissis).

COMUNE DI BORDOLANO

Il comune di BORDOLANO (provincia di Cremona) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1998, l'aliquota sull'imposta comunale sugli immobili, in questo comune nella misura del 5,5 per mille per tutte le categorie di immobili, precisamente:

a) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: 5,5 per mille;

b) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unità immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta l'abitazione principale e locate a condizioni che non rientrano fra quelle di cui all'ultimo periodo del precedente punto 1: 5,5 per mille;

c) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 5,5 per mille;

d) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli immobili, diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 5,5 per mille;

e) aliquota agevolata per gli immobili posseduti da enti ed organismi senza scopo di lucro, che non rientrano nelle esenzioni dall'imposta previste dall'art. 7 della legge 30 dicembre 1992, n. 504, compresi nelle seguenti tipologie:

*e.*1 organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nel registro istituito dalle regioni: 5,5 per mille;

*e.*2 cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte nell'albo regionale: 5,5 per mille;

f) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 5,5 per mille.

l'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili, e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente.

dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 230.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari.

(Omissis).

COMUNE DI BORE

Il comune di BORE (provincia di Parma) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

determina e conferma nella misura unica del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili istituita con decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, per l'anno 1998 con le detrazioni di legge.

(Omissis).

COMUNE DI BORETTO

Il comune di BORETTO (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il 3 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire le aliquote I.C.I. per il 1998 *(omissis)*:

aliquota ordinaria 6,7 per mille.

aliquota agevolata per abitazione principale del soggetto passivo 4,8 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI BORGARELLO

Il comune di BORGARELLO (provincia di Pavia) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire che l'imposta sugli immobili I.C.I. sarà applicata da questo comune per l'anno 1998 con le seguenti aliquote:

terreni agricoli: 7 per mille;

aree edificabili: 7 per mille;

abitazioni principali: 6 per mille;

altri fabbricati: 7 per mille;

di mantenere per l'anno 1998 nella misura di L. 200.000 la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo.

(Omissis).

COMUNE DI BORGARO TORINESE

Il comune di BORGARO TORINESE (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

determinare le aliquote I.C.I. come segue:

abitazione principale: aliquota 5 per mille;

immobili diversi dall'abitazione principale: aliquota 6 per mille.

stabilire in L. 220.000 annue la detrazione dall'imposta dovuta per l'unita immobiliare adibita ad abitazione principale, in conformità agli obiettivi individuati con il provvedimento consiliare n. 112/96 in premessa richiamato.

(Omissis).

COMUNE DI BORGHETTO LODIGIANO

Il comune di BORGHETTO LODIGIANO (provincia di Lodi) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella misura del 5,80 per mille;

di dare atto che la detrazione per un'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è fissata in L. 200.000 annue; tale detrazione opererà anche in caso di unità immobiliare posseduta a

titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

di confermare inoltre, per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I. nella misura del 4 per mille (per un periodo comunque non superiore a tre anni), relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili;

di applicare una riduzione del 50% per i fabbricati dichiaranti inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzabili, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n. 15, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

(Omissis).

COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO

Il comune di BORGHETTO SANTO SPIRITO (provincia di Savona) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, le aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nelle seguenti misure:

a) 4 per mille per unità immobiliari adibite ad abitazione principale direttamente dal proprietario residente nel comune;

b) 4 per mille per unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale;

c) 5,80 per mille per tutte le altre unità immobiliari.

(Omissis).

COMUNE DI BORGIA

Il comune di BORGIA (provincia di Catanzaro) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 7 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI BORGIALLO

Il comune di BORGIALLO (provincia di Torino) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire, per l'anno 1998, confermando la proposta della giunta comunale, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille, nonché la detrazione per l'abitazione principale nella misura minima prevista pari a L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI BORGO A MOZZANO

Il comune di BORGO A MOZZANO (provincia di Lucca) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

fissare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 nella misura unica del 6,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI BORGO D'ALE

Il comune di BORGO D'ALE (provincia di Vercelli) ha adottato, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1995 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 4 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI BORGO DI TERZO

Il comune di BORGO DI TERZO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 23 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI BORGOFRANCO SUL PO

Il comune di BORGOFRANCO SUL PO (provincia di Mantova) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare i criteri generali di applicazione e l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998, così diversificata:

a) aliquota ordinaria dell'I.C.I. nella misura del 5,5 per mille (salvo il caso *b)* con detrazione d'imposta per l'unità adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (prima casa) di L. 200.000, rapportate al periodo dell'anno. Verranno considerati abitazioni principali anche gli immobili posseduti da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in case di riposo a seguito di ricovero permanente. È stabilito che tale immobile non deve essere locato;

b) «Seconde case» od immobili non affittati (aliquota del 7 per mille).

(Omissis).

COMUNE DI BORGOMANERO

Il comune di BORGOMANERO (provincia di Novara) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare nella misura unica del 5,2 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicarsi nel comune di Borgomanero per l'anno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI BORGOMARO

Il comune di BORGOMARO (provincia di Imperia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI BORGOMASINO

Il comune di BORGOMASINO (provincia di Torino) ha adottato, il 23 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare nella misura del 6 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale immobiliare (I.C.I.) per l'anno 1998, ai sensi dell'art. 4 della legge 23 dicembre 1992, n. 421 e del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e di determinare in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale, ai sensi del comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 come modificato dal comma 55 dell'art. 3 della legge n. 662/1996, non applicando le riduzioni o le elevazioni previste dal comma 3 e considerando direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e di non avvalersi delle disposizioni di cui al quinto comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

(Omissis).

COMUNE DI BORGONE SUSA

Il comune di BORGONE SUSA (provincia di Torino) ha adottato, il 15 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, l'imposta comunale sugli immobili, nella seguente misura:

abitazione principale: 5 per mille;

fabbricati complementari all'abitazione principale (pertinenze anche se distintamente iscritte a catasto) e altri fabbricati diversi dall'abitazione principale: 5,5 per mille;

immobili diversi dall'abitazione (aree fabbricabili): 5,5 per mille;

recupero di unita immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti.

Aliquota agevolata applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori: 4 per mille;

di dare atto che la detrazione d'imposta per l'abitazione principale rimane nei limiti edittali stabiliti dall'art. 8 decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, legge 23 dicembre 1996 n. 662.

(Omissis).

COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE

Il comune di BORGONOVO VAL TIDONE (provincia di Piacenza) ha adottato, il 23 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di deliberare per l'anno 1998, aliquote differenziate dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I), che saranno applicate in questo comune nelle seguenti misure:

aliquota ordinaria: 6,3 per mille;

aliquota per abitazione principale: 5,3 per mille;

di confermare in L. 200.000 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

(Omissis).

COMUNE DI BORGO PACE

Il comune di BORGO PACE (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 21 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire e confermare per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, ai sensi dell'art. 6 decreto legislativo n. 504/1992 come sostituito dal comma 53, dell'art. 3, della legge n. 662/1996, nella misura del 6 per mille;

ai sensi dell'art. 8, comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dal comma 55, dell'art. 3, della legge n. 662/1996, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI BORGO PRIOLO

Il comune di BORGO PRIOLO (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I. nella misura del 6 per mille;

di stabilire l'importo della detrazione per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nelle misure di cui alla tabella allegata e con le limitazioni in essa indicate, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Tabella per l'applicazione della detrazione I.C.I. per l'abitazione principale e unica

La maggiorazione della detrazione da L. 200.000 a L. 500.000 si applica alle unità immobiliari classificate A/3, A/4, A/5 e A/6 aventi un valore catastale non superiore a L. 80.000.000 in misura differenziata in rapporto al numereo dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, secondo la tabella sottoriportata.

Il reddito del nucleo familiare è costituito dall'ammontare dei redditi complessivi, considerati ai fini Irpef e conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare precedente a quello cui si riferisce l'imposta, come dimostrato dal mod. 740.

Limite del reddito familiare:

nucleo familiare con presenza di disoccupati cassintegrati, inabili a proficuo lavoro, anziani ultra sessantacinquenni: fino a L. 17.000.000;

nucleo familiare con presenza di soggetti portatori di handicap o non autosufficienti: fino a L. 22.000.000;

nucleo familiare con presenza di soggetti appartenenti alle categorie di cui alle due colonne precedenti: fino a L. 26.500.000.

Importo della maggiore detrazione:

numero dei componenti del nucleo familiare:

una persona L. 100.000;

due persone L. 150.000;

tre persone L. 200.000;

quattro persone L. 250.000;

cinque persone ed oltre L. 300.000.

Avvertenze:

Il beneficio dell'ulteriore detrazione spetta ai soggetti disoccupati non stagionali, per almeno sei mesi nell'anno precedente a cui si riferisce l'imposta e regolarmente iscritti nelle liste di collocamento; spetta anche ai lavoratori posti in cassa integrazione o in mobilità per almeno sei mesi nell'anno precedente..

I soggetti inabili a proficuo lavoro devono essere in possesso dell'attestato comprovante tale situazione.

I soggetti portatori di handicap o non autosufficienti devono essere in possesso dell'attestato di invalidità civile.

I soggetti aventi diritto al beneficio non devono possedere anche a titolo di usufrutto altri immobili e/o terreni.

(Omissis).

COMUNE DI BORGORATTO ALESSANDRINO

Il comune di BORGORATTO ALESSANDRINO (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI BORGORATTO MORMOROLO

Il comune di BORGORATTO MORMOROLO (provincia di Pavia) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare perl'anno di imposta 1998 l'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille;

di stabilire la detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI BORGORICCO

Il comune di BORGORICCO (provincia di Padova) ha adottato, il 20 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille, e una detrazione sull'abitazione principale di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO

Il comune di BORGO SAN DALMAZZO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare l'aliquota ordinaria I.C.I. per l'anno 1998 nella misura del 5 per mille;

di confermare, per l'anno 1998, in L. 250.000 la detrazione d'imposta per l'abitazione principale;

di confermare, per l'anno 1998, l'aliquota del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili;

di considerare, anche per l'anno 1998 (come è stato per il 1997), direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

di stabilire, per l'anno 1998, un'aliquota del 4 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

(Omissis).

COMUNE DI BORGOSATOLLO

Il comune di BORGOSATOLLO (provincia di Brescia) ha adottato, il 9 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune, nella misura unica del 5,5 per mille;

di approvare per l'anno 1998 le agevolazioni in tema di detrazione I.C.I. previste per i possessori della abitazione principale, in conformità ai criteri e secondo le modalità in premessa specificate.

(Omissis).

a) sulla base del livello medio dei valori patrimoniali rilevati sul proprio territorio;

b) a fronte di motivate e documentate situazioni di particolare disagio sociale ed economico;

A) per quanto concerne il criterio basato sul livello medio dei valori patrimoniali delle unità immobiliari ad uso abitazione principale:

1) esclusione dal beneficio per eventuali possessori di abitazioni principali che abbiano la proprietà di altre unità immobiliari poste in qualsiasi comune;

2) esclusione dal beneficio di alcune categorie catastalmente riferite a unità immobiliari di particolare pregio quali:

A1 - abitazioni di tipo signorile

A7 - abitazioni in villini

A8 - abitazioni in ville

A9 - castelli, palazzi di eminente pregio artistico o storico.

3) graduazione della detrazione in rapporto al valore catastale delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale diverse da quelle di cui al punto 2, concedendo la detrazione massima alle abitazioni principali (garage escluso) di importo inferiore o uguale a L. 52.500.000, con riduzione della medesima detrazione massima convenuta in L. 265.000 nel seguente modo:

abitazione principale con R.C. rivalutata:

x 100 non superiore a L. 52.500.000 ..... detraz. L. 265.000;

abitazione principale con R.G. rivalutata:

x 100 non superiore a L. 57.750.000 ..... detraz. L. 255.000;

abitazione principale con R.C. rivalutata:

x 100 non superiore a L. 63.000.000 ..... detraz. L. 245.000;

abitazione principale con R.C. rivalutata:

x 100 non superiore a L. 68.250.000 ..... detraz. L. 235.000;

abitazione principale con R.C. rivalutata:

x 100 non superiore a L. 73.500.000 ..... detraz. L. 220.000;

abitazione principale con R.C. rivalutata:

x 100 non superiore a L. 84.000.000 ......detraz. L. 210.000;

abitazione principale con R.C. rivalutata:

x 100 superiore a L. 84.000.000 .... detraz. L. 200.000.

B) per quanto concerne il criterio basato su motivate e documentate situazioni di particolare disagio sociale ed economico verrà concessa una detrazione il cui valore risulterà dall'applicazione del metodo matematico della «progressione lineare» in analogia a quanto viene dettagliatamente specificato nel piano socio assistenziale vigente approvato con propria delibera n. 9 del 3 marzo 1997.

A tal fine si specifica che:

la detrazione massima pari a L. 500.000 verrà concessa ai titolari di reddito inferiore o uguale al minimo vitale. Verranno esclusi dal beneficio i titolari di redditi superiori o uguali alla sesta fascia del sopra citato piano.

Gli interessati dovranno presentare apposita domanda documentata entro il 31 maggio dell'anno di competenza, indirizzata all'ufficio assistenza per la valutazione dello stato di bisogno, e dovranno essere allegati i seguenti documenti:

CUD; (101 - 201 - 740 etc);

qualsiasi altro documento atto a documentare lo stato di bisogno.

(Omissis).

COMUNE DI BORGOSESIA

Il comune di BORGOSESIA (provincia di Vercelli) ha adottato, l'8 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

richiamate inoltre le deliberazioni G.C. 7 aprile 1997 n. 192 di conferma dell'aliquota unica già vigente dell'I.C.I., pari al 5,3 per mille, e C.C. 28 febbraio 1997 n. 2 con la quale è stato determinato di:

applicare unicamente la detrazione d'imposta di L. 200.000 ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992, e successive modifiche ed integrazioni;

prendere atto della rivalutazione del 5% delle vigenti rendite catastali urbane, ai fini dell'applicazione dell'I.C.I.;

avvalersi della facoltà prevista dal comma 56, dell'art. 3 della legge n. 662/1996, a favore dei soggetti ivi indicati;

(Omissis).

Delibera:

Confermare, per l'anno 1998, tutte le tariffe delle imposte, tasse ed altri proventi di competenza comunale, come già vigenti in forza degli atti deliberativi citati in premessa, ed il cui contenuto viene recepito integralmente, in questa sede.

(Omissis).

di applicare unicamente la detrazione d'imposta di L. 200.000 ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992, e successive modifiche ed integrazioni;

di prendere atto della rivalutazione del 5% delle vigenti rendite catastali urbane, ai fini dell'applicazione dell'I.C.I.;

avvalersi della facoltà prevista dal comma 56, dell'art. 3 della legge n. 662/1996, a favore dei soggetti ivi indicati.

(Omissis).

COMUNE DI BORGO TICINO

Il comune di BORGO TICINO (provincia di Novara) ha adottato, il 10 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per il 1998 sia l'aliquota I.C.I. al 5,8 per mille che la relativa disciplina (esenzioni ecc.) in vigore nel 1997.

(Omissis).

COMUNE DI BORGO VAL DI TARO

Il comune di BORGO VAL DI TARO (provincia di Parma) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella misura del 5,6 per mille;

di stabilire la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI BORGO VALSUGANA

Il comune di BORGO VALSUGANA (provincia di Trento) ha adottato, il 4 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura ordinaria del 4,4 per mille con riferimento a tutti gli immobili diversi dalle unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota ridotta del 4 per mille per le unità immobiliari direttamente adibite dai proprietari o usufruttuari persone fisiche a propria abitazione principale o ad abitazione principale di soci assegnatari di alloggi da parte di cooperative edilizie a proprietà indivisa;

di precisare che si considera abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, purché la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI BORMIO

Il comune di BORMIO (provincia di Sondrio) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare nelle seguenti misure l'aliquota e la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, per l'imposta comunale sugli immobili da applicare per il 1998:

a) aliquota ordinaria 6 per mille;

b) aliquota ridotta al 5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale;

c) detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazoine principale del soggetto passivo L. 200.000;

d) detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dei seguenti soggetti passivi: pensionati, portatori di handicap con attestato di invalidità civile, purché l'abitazione principale abbia un valore non superiore a L. 100.000.000 ed a condizione che nessun componente del nucleo familiare sia possessore di altre abitazioni; il reddito del nucleo familiare sia inferiore a L. 21.000.000 più L. 1.600.000 per ogni componente ulteriore rispetto al primo; entro il 30 giugno di ogni anno di imposta sia presentata apposita domanda con allegato atto sostitutivo di notorietà che attesti il possesso dei requisiti richiesti oltre alle composizione del nucleo familiare: L. 300.000.

(Omissis).

COMUNE DI BORNO

Il comune di BORNO (provincia di Brescia) ha adottato, il 7 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che verrà applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille;

di determinare altresì per l'anno 1998, la detrazione per prima casa nella misura di L. 220.000.

(Omissis).

COMUNE DI BORORE

Il comune di BORORE (provincia di Nuoro) ha adottato, il 18 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. è fissata al 4 per mille per tutti gli immobili ubicati nel comune;

di stabilire inoltre, che per le sole unità immobiliari adibite ad abitazione principale, dall'imposta dovuta dal soggetto passivo dovranno essere detratte L. 200.000 rapportate all'anno.

(Omissis).

COMUNE DI BORRELLO

Il comune di BORRELLO (provincia di Chieti) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare per l'anno 1998 l'aliquota dell'I.C.I. nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI BORUTTA

Il comune di BORUTTA (provincia di Sassari) ha adottato, il 24 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, *(omissis)* per l'anno 1998, nella misura del 5 per mille l'aliquota relativa all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.).

(Omissis).

COMUNE DI BORZONASCA

Il comune di BORZONASCA (provincia di Genova) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire l'aliquota I.C.I. per il 1998 al 6 per mille;

di stabilire l'aumento della detrazione I.C.I. per la prima casa da L. 200.000 a L. 400.000 per la categoria A2.

(Omissis).

COMUNE DI BOSA

Il comune di BOSA (provincia di Nuoro) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire per l'esercizio 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:

a) 4,5 per mille per l'immobile adibito ad abitazione principale e per gli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale, quali cantine, garage e simili;

b) 7 per mille per tutti gli altri immobili diversi da quelli indicati nei punti precedenti o posseduti in aggiunta all'abitazione principale;

di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI BOSCHI SANT'ANNA

Il comune di BOSCHI SANT'ANNA (provincia di Verona) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille, con le detrazioni previste per legge per le unità immobiliari adibite ad abitazioni principali.

(Omissis).

COMUNE DI BOSENTINO

Il comune di BOSENTINO (provincia di Trento) ha adottato, il 18 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicarsi in questo comune nella misura del 4,5 per mille;

di ridurre l'aliquota come sopra determinata, per le unità immobiliari direttamente adibita ad abitazione principale e per le unità immobiliari locate, con contratto registrato, ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, di persone fisiche residenti nel comune e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune al 4 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI BOSIO

Il comune di BOSIO (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura del 4,50 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI BOSISIO PARINI

Il comune di BOSISIO PARINI (provincia di Lecco) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 la percentuale dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 4,5 per mille;

di dare atto che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, quale unica detrazione-riduzione prevista, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI BOSNASCO

Il comune di BOSNASCO (provincia di Pavia) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998, *(omissis)*, l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille, *(omissis);*

di stabilire in L. 200.000 la misura indistinta della detrazione dell'imposta per l'abitazione principale del soggetto passivo.

(Omissis).

COMUNE DI BOSSICO

Il comune di BOSSICO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili I.C.I. sarà applicata da questo comune per l'anno 1998 con le seguenti aliquote differenziate in conformità all'art. 3, comma 53, della legge n. 662, del 23 dicembre 1996:

a) l'aliquota del 5,50 per mille per l'abitazione principale;

b) l'aliquota del 7 per mille per tutti gli altri immobili;

c) detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale L. 200.000 rapportate a periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI BOSSOLASCO

Il comune di BOSSOLASCO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) per l'anno 1998 nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI BOTRICELLO

Il comune di BOTRICELLO (provincia di Catanzaro) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella misura del 5 per mille, rapportato al valore degli immobili.

(Omissis).

COMUNE DI BOVEZZO

Il comune di BOVEZZO (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare, per l'anno 1998, *(omissis)*, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), che sarà applicata in questo comune, nella misura unica del 5,5 per mille;

di mantentere la detrazione per la prima casa in ragione di legge (art. 8, decreto legislativo n. 540/1992, così come sostituito dall'art. 3, comma 55, legge n. 662/1996) e cioè in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI BOVILLE ERNICA

Il comune di BOVILLE ERNICA (provincia di Frosinone) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota nella misura differenziata in relazione alla tipologia diversa degli immobili:

abitazione principale: aliquota del 5 per mille;

immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale: 6 per mille;

abitazione principale per contribuenti ultrasessantenni: 4,50 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI BRA

Il comune di BRA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 28 ottobre 1997 e 25 febbraio 1998, le seguenti deliberazioni per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura che segue:

5,5 per mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

5,75 per mille per gli altri fabbricati e per i terreni, così come stabilito con deliberazione del consiglio comunale n. 6 del 26 febbraio 1997;

di confermare in L. 240.000 la detrazione da applicare all'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI BRACCA

Il comune di BRACCA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 13 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, *(omissis)* l'applicazione dell'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 nella misura del 6 per mille così come deciso dalla giunta con delibera n. 18 del 6 febbraio 1998.

(Omissis).

COMUNE DI BRAIES (PRAGS)

Il comune di BRAIES (PRAGS) (provincia di Bolzano) ha adottato, il 16 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare le seguenti aliquote I.C.I. con decorrenza 1° gennaio 1998:

4 per mille per l'abitazione principale;

detrazione d'imposta per l'abitaizone principale L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI BRANDICO

Il comune di BRANDICO (provincia di Brescia) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare al 4,5 per mille l'aliquota 1998 per le abitazioni principali dei residenti che utilizzano gli alloggi come prima casa, con detrazione fissa nella misura di L. 200.000;

di confermare altresì al 6 per mille ai sensi e per gli effetti del decreto legisaltivo 30 dicembre 1994, n. 504, l'aliquota da applicare agli immobili diversi dalle abitazioni principali.

(Omissis).

COMUNE DI BRANDIZZO

Il comune di BRANDIZZO (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare, nella misura del 6 per mille, l'aliquota da applicarsi per l'anno d'imposta comunale sugli immobili 1998 per tutte le tipologie impositive;

di aumentare la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'abitazione principale, per l'anno 1998, in relazione a richieste documentate con particolari situazioni di carattere sociale da L. 200.000 a L. 300.000;

di individuare quali soggetti beneficiari della maggiore detrazione d'imposta i contribuenti che si trovano nelle seguenti condizioni:

soggetti con reddito annuo lordo di importo inferiore o pari a L. 15.000.000, operando in caso di nuclei familiari, per ogni componente oltre il primo, una maggiorazione di L. 2.000.000;

di stabilire inoltre che per reddito complessivo si intende la somma dei redditi di tutti i componenti il nucleo familiare, comunque conseguiti;

di fissare la seguente procedura:

il richiedente dovrà presentare:

a) apposita domanda, redatta esclusivamente (a pena di nullità) su modulo da ritirarsi presso il comune, come da bozza allegata che si approva, quale parte integrante del presente atto deliberativo;

b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente la condizione reddituale e patrimoniale di tutti i componenti il nucleo familiare, coma da bozza allegata che si approva, quale parte integrante del presente atto deliberativo.

La documentazione dovrà pervenire all'ufficio nei termini ordinari fissati per il pagamento della rata d'acconto od unica rata, ovvero, nei casi di nuove acquisizioni successivamente intervenute, nel termine del pagamento della rata a saldo.

(Omissis).

COMUNE DI BRANZI

Il comune di BRANZI (provincia di Bergamo) ha adottato, il 21 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998, l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille;

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 la detrazione per l'abitazione principale agli effetti dell'I.C.I. sugli immobili in L. 200.000;

di precisare che per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52 lettera *a)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

(Omissis).

COMUNE DI BRAONE

Il comune di BRAONE (provincia di Brescia) ha adottato, il 23 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di mantenere inalterato, rispetto al 1997 la pressione fiscale del comune di Braone (Brescia).

(Omissis).

con delibera del 24 febbraio 1997 il comune ha stabilito: *(omissis)* di mantenere invariata la pressione fiscale del comune di Braone (Brescia) rispetto al 1996, aumentando soltanto l'aliquota I.C.I. dal 4,5 al 5 per mille, prendendo atto dell'aumento del 5 per cento delle rendite catastali, ma anche del fatto che la detrazione ordinaria per l'abitazione principale è elevata (da L. 180.000) a L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI BREBBIA

Il comune di BREBBIA (provincia di Varese) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 1998, nella misura del 5,80 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI BREDA DI PIAVE

Il comune di BREDA DI PIAVE (provincia di Treviso) ha adottato, il 19 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)., che sarà applicata per l'anno 1998 in questo comune nella misura unica del 5 per mille confermando pertanto l'aliquota applicata nel 1997.

(Omissis).

COMUNE DI BREGANZE

Il comune di BREGANZE (provincia di Vicenza) ha adottato, il 20 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I. che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 4 per mille, come per l'anno 1997 e precedenti, introducendo un'aliquota maggiorata del 7 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale e non locate, cioè tenute o rimaste sfitte;

di specificare che è considerata abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o casa di cura a seguito di ricovero permanente.

(Omissis).

COMUNE DI BREGNANO

Il comune di BREGNANO (provincia di Como) ha adottato, il 29 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota I.C.I. dell'anno 1998 come segue:

4,5 per mille per gli immobili adibiti ad unica abitazione principale;

5 per mille per tutte le altre categorie di immobili (terreni agricoli, terreni edificabili, altri fabbricati);

di considerare adibite ad abitazioni principali le unità immobiliari previste dal comma 56 dell'art. 3 della legge n. 662/1996;

di aumentare la detrazione per la prima casa da L. 200.000 a L. 300.000 per le seguenti fasce di reddito:

pensionati e lavoratori dipendenti con nuclei familiari composti da una sola persona con redditi fino a L. 18.000.000;

pensionati e lavoratori dipendenti con nuclei familiari composti da due o più persone con redditi fino a L. 22.000.000;

di dare atto che:

per quanti non vengono compresi nelle fasce di reddito sopra elencate la detrazione è di L. 200.000;

non usufruiranno della maggiore detrazione i titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale su immbili diversi dalla prima abitazione (esclusi i terreni agricoli);

di stabilire ai soli fini della detrazione che non vengono considerati i fabbricati accessori e pertinenziali (box, cantine, ecc.) anche se catastalmente distinti dall'abitazione principale con cui è stabilito il rapporto di pertinenzialità, restando ferma per le pertinenze l'applicazione della diversa aliquota, se dovuta.

(Omissis).

COMUNE DI BREIA

Il comune di BREIA (provincia di Vercelli) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille;

di non applicare nessuna riduzione di imposta e nessuna maggiorazione di detrazione.

(Omissis).

COMUNE DI BREMBATE

Il comune di BREMBATE (provincia di Bergamo) ha adottato, il 12 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determianre per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) relativamente a questo comune, nella misura del 5,50 per mille, calcolata nelle forme previste dal titolo primo del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.

(Omissis).

COMUNE DI BREMBATE DI SOPRA

Il comune di BREMBATE DI SOPRA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 26 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 4,85 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI BREMBIO

Il comune di BREMBIO (provincia di Lodi) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota dell'I.C.I. che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI BREME

Il comune di BREME (provincia di Pavia) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di applicare con effetto dal 1° gennaio 1998, l'imposta comunale sugli immobili con l'aliquota del 6 per mille, secondo le modalità delle vigenti disposizioni legislative.

(Omissis).

COMUNE DI BRENNA

Il comune di BRENNA (provincia di Como) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili relativa all'abitazione principale per l'anno 1998 pari al 5 per mille;

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili relativa agli altri fabbricati, ai terreni agricoli ed aree fabbricabili pari al 5,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI BRENNERO (BRENNER)

Il comune di BRENNERO (BRENNER) (provincia di Bolzano) ha adottato, il 17 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) che sarà applicata in questo comune nell a misura del 5 per mille con una riduzione al 4 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI BRENO

Il comune di BRENO (provincia di Brescia) ha adottato, il 13 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

dato atto che per l'abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale dimora abitualmente;

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale immobili I.C.I. che sarà applicata in questo comune nella misura del 7 per mille, senza diversificazione alcuna e con detrazione di L. 200.000 per abitazione principale, come in premessa specificato.

(Omissis).

COMUNE DI BRENTA

Il comune di BRENTA (provincia di Varese) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare due aliquote diverse agli immobili siti sul territorio comunale per l'anno 1998:

5,5 per mille per abitazione principale;

6 per mille, per tutte le altre categorie di immobili diversi dall'abitazione principale, ivi compreso le pertinenze (box, od altra unità immobiliare);

di considerare, ai sensi dell'art. 3, comma 56, della legge n. 662/1996, direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI BRENTONICO

Il comune di BRENTONICO (provincia di Trento) ha adottato, il 30 ottobre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI BRICHERASIO

Il comune di BRICHERASIO (provincia di Torino) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare le seguenti aliquote I.C.I. valevoli per l'esercizio 1998 proposte a questo consiglio comunale dalla giunta comunale:

aliquota ordinaria: 6,50 per mille;

aliquota ridotta: 4 per mille per le persone fisiche, soggetti passivi ed i soci delle coooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; è considerata unità immobiliare principale l'unità posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto o di altro diritto reale da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

aree fabbricabili: 7 per mille;

alloggi non locati: 7 per mille, con esclusione delle abitazioni possedute a titolo di proprietà o usufrutto o di altro diritto reale da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;

di confermare in L. 230.000 la detrazione I.C.I. per l'anno 1998 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

(Omissis).

COMUNE DI BRIENZA

Il comune di BRIENZA (provincia di Potenza) ha adottato, il 17 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 5 per mille e iin L. 200.000 la detrazione di imposta spettante per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente-proprietario;

nel considerare «Abitazione principale» anche quelle unità immobiliari possedute da anziani o disabili che sono ospiti permanenti di case di cura o istituti di ricovero e che per tale continua permanenza sono costretti ad acquisire la residenza nelle predette strutture.

(Omissis).

COMUNE DI BRIGNANO GERA D'ADDA

Il comune di BRIGNANO GERA D'ADDA (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare le seguenti aliquote I.C.I.:

a) 5,6 per mille per l'abitazione principale e loro dirette dipendenze;

b) 5,8 per mille per tutte le altre unità immobiliari ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 504/1992 e dell'art. 3, comma 53 e seguenti della legge n. 662/1997 nonché del decreto legislativo n. 446/1997;

di determinare la detrazione per i titolari in un'unica abitazione classificata in catasto come A2, A3, A4, A5 in L. 250.000 ed elevata a L. 300.000 per i soggetti appartenenti alla categoria di titolari di pensione sociale e portatori di handicap con attestato di invalidità civile.

(Omissis).

COMUNE DI BRIONA

Il comune di BRIONA (provincia di Novara) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare nella misura del 5,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998;

di determinare un'aliquota ridotta del 4 per mille per i soli immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo e del 7 per mille per gli alloggi non locati.

(Omissis).

COMUNE DI BRISIGHELLA

Il comune di BRISIGHELLA (provincia di Ravenna) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire, per l'anno 1998, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nelle misure seguenti:

a) aliquota ordinaria del 5,5 per mille;

b) aliquota differenziata del 7 per mille per gli alloggi non locati e relative pertinenze;

c) aliquota abitazione principale 5 per mille.

di stabilire la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 200.000. Tale detrazione si applica anche alle unità immobiliari, appartenenti alle coopertive edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

di considerare come abitazione principale anche l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI BRISSAGO VALTRAVAGLIA

Il comune di BRISSAGO VALTRAVAGLIA (provincia di Varese) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare l'imposta comunale sugli immobili anno 1998:

aliquota: 5,5 per mille;

detrazione per abitazione principale: L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI BRITTOLI

Il comune di BRITTOLI (provincia di Pescara) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire e determinare come segue la misura delle tariffe, imposte e aliquote per i tributi locali e servizi locali comunali per l'anno 1998:

aliquota I.C.I.: 5 per mille, unica senza diversificazione e con detrazione per la sola abitazione principale di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI BROCCOSTELLA

Il comune di BROCCOSTELLA (provincia di Frosinone) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare al 5 per mille l'aliquota I.C.I. per il 1998.

(Omissis).

COMUNE DI BROGLIANO

Il comune di BROGLIANO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. nella misura unica del 5,5 per mille;

di dare atto che la detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo è pari a L. 200.000;

di aumentare la detrazione da L. 200.000 a L. 400.000 in presenza di situazioni di disagio sociale quali:

abitazione occupata da nucleo famigliare con handicappati e disabili (con invalidità superiore al 66%) la cui condizione sia certificata da parte degli organi competenti.

(Omissis).

COMUNE DI BROGNATURO

Il comune di BROGNATURO (provincia di Vibo Valentia) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

dare atto che anche per il 1998 saranno applicate le tariffe adottate per il 1997, di confermare l'I.C.I. al 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI BRONDELLO

Il comune di BRONDELLO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 nella misura del 6,5 per mille.

di dare atto che la detrazione per l'unità immobiliare adibita dal soggetto passivo ad abitazione principale è pari a L. 200.000 fino alla concorrenza del suo ammontare, rapportando detta riduzione al periodo dell'anno per il quale si protrae tale destinazione;

stabilire l'aliquota ordinaria del 6,5 per mille a carico degli enti senza scopo di lucro.

(Omissis).

COMUNE DI BRONZOLO (BRANZOLL)

Il comune di BRONZOLO (BRANZOLL) (provincia di Bolzano) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille;

di determinare, per l'anno 1998, la detrazione per l'abitazione principale prevista dall'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1993, n. 504 in L. 500.000.

(Omissis).

COMUNE DI BRUGHERIO

Il comune di BRUGHERIO (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

fissare, per l'anno 1998, nella misura del 6 per mille, l'aliquota ordinaria per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.L), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

fissare, per l'anno 1998, nella misura del 5,5 per mille, l'aliquota agevolata relativa all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

riconoscere ai sensi dell'art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI BRUGNERA

Il comune di BRUGNERA (provincia di Pordenone) ha adottato, il 30 gennaio 1998 e il 28 febbraio 1998, le seguenti deliberazioni per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1998, l'aliquota comunale sugli immobili (I.C.I.) al 5 per mille con le eccezioni di seguito riportate:

a) aliquota al 2.5 per mille per:

interventi volti al recupero di fabbricati inagibili ed inabitabili;

interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico ed architettonico, localizzati nei centri storici;

interventi volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto, anche pertinenziali;

interventi volti all'utilizzo dei sottotetti;

dando atto che tale aliquota è applicabile limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dalla data d'inizio lavori;

b) aliquota al 4 per mille:

per i fabbricati realizzati per la vendita, e non venduti, dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di beni immobili, dando atto che tale aliquota verrà applicata per tre anni dalla data di fine lavori così come stabilito dall'art. 2, comma 1, della legge n. 504/1992.

(Omissis).

COMUNE DI BRUNATE

Il comune di BRUNATE (provincia di Como) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare, per l'anno 1998, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

abitazione principale: 4 per mille;

immobili diversi dalle abitazioni (terreni agricoli, aree fabbricabili, altri fabbricati): 5 per mille;

abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale: 5 per mille;

di determinare, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'anno 1998 le detrazioni d'imposta come segue:

abitazione principale: L. 300.000.

(Omissis).

COMUNE DI BRUNICO (BRUNECK)

Il comune di BRUNICO (BRUNECK) (provincia di Bolzano) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

con effetto per l'anno 1998 vengono fissate le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili:

a) 5 per mille come aliquota ordinaria;

b) 4 per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale del soggetto passivo;

c) 4 per mille per le unità immobiliari locate tramite contratto di locazione registrato adibite ad abitazione principale del locatario;

d) 6 per mille per le unità immobiliari aventi le caratteristiche di seconda casa, possedute in aggiunta dell'abitazione principale dai soggetti indicati nell'art. 18, comma 1, del testo unico delle leggi regionali concernenti la disciplina dell'imposta di soggiorno (decreto del presidente della giunta regionale 23 dicembre 1982, n. 9/L);

e) 6 per mille per gli alloggi non locati per un periodo superiore a centoventi giorni all'anno, esclusi gli alloggi con camere ed appartamenti per ferie, locati secondo le modalità fissate con decreto del presidente della giunta provinciale n. 32 del 27 agosto 1996.

con effetto per l'anno 1998 viene fissata la detrazione d'imposta I.C.I. in L. 250.000 nei seguenti casi:

a) per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale del soggetto passivo;

b) per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

c) per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari.

(Omissis).

COMUNE DI BRUSCIANO

Il comune di BRUSCIANO (provincia di Napoli) ha adottato, l'11 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI BRUSNENGO

Il comune di BRUSNENGO (provincia di Biella) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sarà applicata da questo comune per l'anno 1998 con l'aliquota ordinaria applicazione nella misura del 5,5, per mille introducendo l'aliquota del 5 per mille riguardo le fattispecie previste dal comma 56, art. 3, legge n. 662/1996, e l'aliquota del 6 per mille riguardo agli alloggi non locati nonché l'aliquota del 4 per mille riguardo le fattispecie ex art. 1, comma 5, legge n. 449 del 27 dicembre 1997.

(Omissis).

COMUNE DI BRUSSON

Il comune di BRUSSON (provincia di Aosta) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire, per l'anno 1998, che viene mantenuta l'aliquota I.C.I. nella misura minima unica del 4 per mille nonché la detrazione per l'abitazione principale nell'importo di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI BUBBIANO

Il comune di BUBBIANO (provincia di Milano) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare anche per l'anno 1998 l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) con l'aliquota del 5 per mille, secondo le modalità delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

(Omissis).

COMUNE DI BUCCHERI

Il comune di BUCCHERI (provincia di Siracusa) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare per l'anno 1998 l'imposta comunale sugli immobili così come previsto dall'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 241, nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI BUCCHIANICO

Il comune di BUCCHIANICO (provincia di Chieti) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di prendere atto e far proprio quanto deliberato dalla giunta comunale con atto n. 29 nel senso di fissare al 4,5 per mille l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI BUCCINASCO

Il comune di BUCCINASCO (provincia di Milano) ha adottato, il 17 dicembre 1997, le seguenti deliberazioni per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota applicabile ai fini dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella misura unica del 5,5 per mille.

(Omissis).

di elevare a L. 300.000 per l'anno 1998 la detrazione prevista dall'art. 8, commi 2 e 3 del decreto legislativo n. 504/1992 istitutivo dell'I.C.I. per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo dell'imposta che risulti percettore di pensione sociale in base ad idonea documentazione da allegare alla richiesta di maggiore detrazione;

di elevare a L. 300.000, per l'anno 1998 la detrazione per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo dell'imposta I.C.I. che sia percettore di pensioni di invalidità civile e che non disponga di altri redditi che cumulati ai primi non superino l'importo della pensione sociale;

di elevare a L. 300.000, per l'anno 1998 la detrazione per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo dell'imposta I.C.I. che alla data del 1° maggio 1998 risulti disoccupato ed iscritto nelle liste di collocamento da almento quattro mesi, in base ad idonea documentazione da allegare alla richiesta di maggiore detrazione a condizione che la suddetta unità immobiliare sia iscritta in catasto con una rendita non superiore a L. 1.000.000; inoltre il titolare dell'unità immobiliare non deve essere titolare di redditi per un importo superiore a L. 14.000.000 così come documentato dalla rispettiva dichiarazione dei redditi.

(Omissis).

COMUNE DI BUCINE

Il comune di BUCINE (provincia di Arezzo) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

immobili adibiti ad abitazione principale, 5,8 per mille;

immobili diversi dall'abitazione principale, 6,8 per mille;

abitazioni non locate, 7 per mille;

abitazioni locate ad equo canone a soggetti che presenti nelle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, non risultino assegnatari esclusivamente per la mancanza degli alloggi medesimi, nonché immobili di cui all'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, 4 per mille;

detrazione per l'abitazione principale L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI BUDDUSÒ

Il comune di BUDDUSÒ (provincia di Sassari) ha adottato, il 19 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

I.C.I. - si conferma l'aliquota del 5 per mille come da delibera n. 67 del 12 febbraio 1994.

(Omissis).

COMUNE DI BUGLIO IN MONTE

Il comune di BUGLIO IN MONTE (provincia di Sondrio) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di riconfermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 nella misura del 5 per mille;

di consentire al contribuente la sola detrazione di L. 200.000 prevista per l'abitazione principale dall'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modifiche.

(Omissis).

COMUNE DI BUGUGGIATE

Il comune di BUGUGGIATE (provincia di Varese) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per il 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili applicata nel 1997, nella misura del 5,8 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI BULCIAGO

Il comune di BULCIAGO (provincia di Lecco) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1998, la detrazione minima e l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 5 per mille del valore degli immobili di cui al secondo comma dell'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

(Omissis).

COMUNE DI BUONALBERGO

Il comune di BUONALBERGO (provincia di Benevento) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, *(omissis)* nella misura del 5 per mille, l'aliquota da applicare per l'anno 1998 alla base imponibile dell'I.C.I. istituita con il suddetto decreto legislativo n. 504/1992.

(Omissis).

COMUNE DI BUONCONVENTO

Il comune di BUONCONVENTO (provincia di Siena) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di applicare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura del 7 per mille;

di ridurre al 6 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivise, residenti nel comune, l'aliquota I.C.I. da applicarsi per la determinazione dell'imposta gravante sulle unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale;

di determinare nella misura di L. 250.000 la detrazione per l'abitazione principale per l'anno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI BUROLO

Il comune di BUROLO (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire, nella misura del 4,8 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998;

di satabilire nella misura di L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI BURONZO

Il comune di BURONZO (provincia di Vercelli) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 nella misura del 5 per mille;

di applicare la detrazione di L. 300.000 sulla prima casa;

di applicare l'aliquota dello 0,50 per mille sulle ristrutturazioni di fabbricati.

(Omissis).

COMUNE DI BUSALLA

Il comune di BUSALLA (provincia di Genova) ha adottato, il 13 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 nella misura del 4,80 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI BUSANO

Il comune di BUSANO (provincia di Torino) ha adottato, il 27 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, così come sostituito dall'art. 3, comma 53 della legge n. 662/1996, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998, nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI BUSCA

Il comune di BUSCA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota unica del 5,4 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI BUSCATE

Il comune di BUSCATE (provincia di Milano) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicare in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille;

di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo la detrazione è di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI BUSCEMI

Il comune di BUSCEMI (provincia di Siracusa) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI BUSETO PALIZZOLO

Il comune di BUSETO PALIZZOLO (provincia di Trapani) ha adottato, il 22 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire, *(omissis)* per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nella misura del 6 per mille, pari a quelle già applicate nell'anno 1997.

(Omissis).

COMUNE DI BUSNAGO

Il comune di BUSNAGO (provincia di Milano) ha adottato, il 4 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 nella misura unica del 5 per mille;

di determinare la detrazione sull'abitazione principale nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI BUSSERO

Il comune di BUSSERO (provincia di Milano) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire l'aliquota del 6 per mille;

di stabilire l'aliquota del 4 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero ai sensi della legge n. 449/1997, art. 1. comma 5.

(Omissis).

COMUNE DI BUSSI SUL TIRINO

Il comune di BUSSI SUL TIRINO (provincia di Pescara) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

fissare, a decorrere dal 1° gennaio 1998 per l'anno 1998, nella misura del 5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) di cui al decreto legislativo n. 504/1992.

(Omissis).

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

Il comune di BUSTO GAROLFO (provincia di Milano) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998, l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), che sarà applicata in questo comune, nella misura unica del 5 per mille;

di prendere atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 55, modificativo dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 230.000, rapportate al periodo durante il quale si protrae tale destinazione;

di determinare per l'anno 1998, l'aumento della detrazione per l'abitazione principale agli effetti dell'I.C.I. da L. 230.000 a L. 330.000, per i soggetti passivi che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) pensionati con reddito annuale imponibile, ai fini dell'IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a L. 21.000.000, più L. 1.600.000 per ogni persona a carico;

b) portatori di handicap con attestato di invalidità civile con reddito annuale imponibile, ai fini dell'IRPEF, di tutti del nucleo familiare fino a L. 21.000.000 più L. 1.600.000, per ogni persona a carico;

c) disoccupati con reddito annuale imponibile ai fini dell'IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a L. 21.000.000 più L. 1.600.000 per ogni persona a carico;

d) lavoratori posti in cassa integrazione con reddito annuale imponibile, al fine dell'IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a L. 21.000.000 più L. 1.600.000 per ogni persona a carico;

e) nel caso di presenza nei nuclei suindicati di portatori di handicap con attestato di invalidità civile o nel caso di presenza di persone anziane non autosufficienti con certificazione medica della ASL sempre se conviventi, l'aumento del reddito è elevato da L. 1.600.000 a L. 2.500.000;

f) titolari di assistenza sociale a livello comunale a norma dei vigenti regolamenti se non già beneficiari secondo quanto previsto ai punti precedenti.

A. Saranno escluse dalla maggiorazione della detrazione da L. 230.000 a L. 330.000 tutte le unità immobiliari classificate in catasto A/1 - A/7 - A/8 - A/9, anche se appartenenti a cittadini di cui al punto 3 (tre).

B. Di determinare che la relativa richiesta dovrà essere corredata dalla documentazione necessaria per dimostrare di possedere le condizioni di appartenenza ad uno dei punti sopra indicati e precisamente:

fotocopia denuncia modello redditi;

certificato di disoccupazione o cassa integrazione;

certificato di invalidità;

certificazione di assistenza sociale;

stato di famiglia.

Restano comunque valide le norme previste dalla legge n. 15 del 4 gennaio 1968 (autocertificazione);

di applicare le disposizioni previste per le abitazioni principali anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti data in uso;

di applicare la riduzione di aliquota del 4 per mille a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure volti all'utilizzo dei sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

(Omissis).

COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA

Il comune di BUTTIGLIERA ALTA (provincia di Torino) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 5,8 per mille;

di stabilire, per l'anno 1998, la detrazione d'imposta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI BUTTIGLIERA D'ASTI

Il comune di BUTTIGLIERA D'ASTI (provincia di Asti) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 4 per mille;

di diversificare l'aliquota sopraindicata unicamente per la tipologia di immobile definita «area fabbricabile», per la quale l'aliquota per l'anno 1998 viene detrminata nella misura del 7 per mille;

di non avvalersi della facoltà di elevare l'importo della detrazione per abitazione principale, che resta, quindi, fissata nella misura unica di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI BUTTRIO

Il comune di BUTTRIO (provincia di Udine) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili che saranno applicate in questo comune nelle seguenti misure:

aliquota ordinaria, 5 per mille;

aliquota ridotta, 4,3 per mille a favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune, per l'unità adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

di aumentare da L. 200.000 a L. 500.000 la detrazione per l'abitazione principale limitatamente a favore dei soggetti passivi titolari di pensione sociale, proprietari unicamene del fabbricato destinato ad abitazione principale e sue pertinenze;

dispone che ai fini dell'applicazione dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI CABIATE

Il comune di CABIATE (provincia di Como) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di detrminare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CÀ D'ANDREA

Il comune di CÀ D'ANDREA (provincia di Cremona) ha adottato le seguenti deliberazioni per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura del 4,8 per mille.

(Omissis).

1) di aumentare la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo di cui al comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 a L. 270.000 limitatamente ai soggetti passivi che siano proprietari - o comunque possessori - di quell'unico immobile e ad abitazioni che non siano classificate nelle categorie catastali A/1 - A/8 - A/9 e che godono di un reddito familiare IRPEF non superiore a L. 25.000.000 elevabili di L. 6.300.000 per il coniuge a carico e di L. 200.000 per ogni figlio a carico;

2) per usufruire della maggiore detrazione i soggetti interessati dovranno presentare apposita dichiarazione entro la scadenza della denuncia dei redditi relativa all'anno precedente.

(Omissis).

COMUNE DI CADORAGO

Il comune di CADORAGO (provincia di Como) ha adottato, il 19 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. al 5,70 per mille, come stabilita negli ultimi esercizi;

di stabilire la detrazione I.C.I. a L. 350.000 a favore degli ultrasessantenni con pensione minima, per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

di fissare l'aliquota agevolata al 3 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici ovvero volti alla realizzazione di autorimesse, o al recupero dei sottotetti, così come previsto dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

(Omissis).

COMUNE DI CAERANO DI SAN MARCO

Il comune di CAERANO DI SAN MARCO (provincia di Treviso) ha adottato, il 23 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi e di soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residente nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: 5 per mille;

aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti in aggiunta all'abitazione principale e non locati: 7 per mille;

aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili posseduti nel comune classificati come aree edificabili e non ancora edificate: 7 per mille;

aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 5 per mille;

aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 5 per mille;

per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)* dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

l'imposta ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazine alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'iimmobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di costruzione o restauro, ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari.

(Omissis).

COMUNE DI CAGLIO

Il comune di CAGLIO (provincia di Como) ha adottato, il 27 dicembre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. al 6 per mille, come stabilita negli ultimi esercizi;

di confermare la detrazione I.C.I. di L. 240.000 a favore dei soggetti aventi unità immobiliari adibite ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI CAGNO

Il comune di CAGNO (provincia di Como) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, in attuazione delle leggi citate in premessa, per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CAIANELLO

Il comune di CAIANELLO (provincia di Caserta) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare l'aliquota del 6 per mille sugli immobili per l'anno 1998 come per i decorsi anni;

di elevare a L. 300.000 l'importo della detrazione per tutte le unità immobiliari adibite ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI CAIRATE

Il comune di CAIRATE (provincia di Varese) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella misura del 4,25 per mille per le abitazioni principali e del 4,75 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni e per quelli posseduti in aggiunta all'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE

Il comune di CAIRO MONTENOTTE (provincia di Savona) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di stabilire per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. al 5,5 per mille senza prevedere differenzazioni per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, per quelle appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari;

2) dato atto che la detrazione spettante alla prima abitazione viene stabilita dalla legge in L. 200.000;

3) disporre che la detrazione spettante alla prima abitazione venga elevata in favore di categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico o sociale come segue:

soggetti beneficiari:

a) pensionati a basso reddito di età pari o superiori ad anni sessanta.

Potranno beneficiare della detrazione nella misura di L. 300.000 i pensionati che:

1) possiedono come unica abitazione quella di residenza dichiarata ai fini I.C.I.;

2) al 1° gennaio dell'anno di imposizione abbiano età pari o superiore ad anni sessanta;

3) possiedono un reddito lordo non superiore a L. 15.000.000 riferito all'anno solare precedente a quello di imposizione.

Qualora il coniuge non sia a carico, il reddito di riferimento è costituito dalla somma dei redditi lordi dei due coniugi e l'ammontare complessivo non deve essere superiore a L. 21.000.000;

b) disoccupati e cassaintegrati, lavoratori in mobilità.

Potranno beneficiare della detrazione nella misura di L. 300.000 il soggetto disoccupato o cassaintegrato, nonché lavoratori in mobilità:

1) possiede come unica abitazione quella di residenza dichiarata ai fini I.C.I.;

2) si trova nella situazione di disoccupato o cassaintegrato o lavoratore in mobilità al 1° gennaio dell'anno di imposizione, ad esclusione delle situazioni di inserimento in attività di «lavori socialmente utili» come disciplinate dalla normativa vigente;

3) possiede un reddito lordo non superiore a L. 15.000.000 riferito all'anno solare precedente a quello di imposizione.

Qualora il coniuge non sia a carico, il reddito di riferimento è costituito dalla somma dei redditi lordi dei due coniugi e l'ammontare complessivo non deve essere superiore a L. 21.000.000;

c) famiglie con soggetti portatori di handicap non autosufficienti.

Potranno beneficiare alla detrazione nella misura di L. 300.000 il capofamiglia che:

1) possiede come unica abitazione quella di residenza dichiarata ai fini I.C.I.;

2) ha quale familiare a carico figlio o fratello/sorella o nipote portatore di handicap non autosufficiente;

3) possiede un reddito lordo non superiore a L. 21.000.000 riferito all'anno solare precedente di imposizione.

La detrazione spetta anche al portatore di handicap che si trova nelle condizioni previste per il capofamiglia di cui ai numeri 1) e 3), nel caso in cui possieda l'abitazione.

Per soggetti portatori di handicap si intendono anche coloro che beneficiano dell'indennità di accompagnamento, oltre gli invalidi con invalidità del 100% riconosciuta dalle competenti commissioni sanitarie delle U.S.L., parificando ad essi i soggetit grandi invalidi riconosciuti inabili dalle commissioni sanitarie dell'I.N.P.S. ed i soggetti grandi invalidi del lavoro riconosciuti dalle commissioni I.N.A.I.L.

Condizioni comuni alle ipotesi di detrazione:

Per tutte le ipotesi di detrazione sopra indicate valgono le seguenti condizioni:

ai fini della determinazione della condizione di reddito, il reddito lordo viene elevato di L. 4.000.000 per ogni altro familiare a carico;

per il coniuge o altro familiare a carico si intende il soggetto ritenuto tale ai fini della legge fiscale.

Non viene considerato quale familiare a carico il soggetto portatore di handicap a cui si applica l'ipotesi *sub c)*;

per reddito lordo si assume l'ammontare del reddito imponibile complessivo utlizzato ai fini dell'I.R.P.E.F.

Non vengono presi in considerazione gli eventuali redditi del soggetto portatore di handicap in quanto ritenuti mezzi occorrenti al sostentamento del soggetto disabile;

la detrazione è subordinata alla condizione che il coniuge, anche se non a carico, e/o gli altri familiari a carico, con esclusione del soggetto portatore di handicap nella ipotesi di cui alla lettera *c)*, non possiedano anche per quota a titolod i proprietà, diritto reale (usufrutto, uso, abitazione) la disponibilità di abitazioni ulteriori.

Modalità per la concessione della detrazione.

Le modalità per la concessione della detrazione vengono così stabilite:

i soggetti interessati devono presentare domanda per l'applicazione della maggiore detrazione su modelli predisposti dal comune;

la domanda assumerà la forma dell'autocertificazione;

la domanda dovrà dichiarare l'esistenza di tutte le condizioni previste per la concessione del beneficio;

alla domanda dovrà essere allegata la dichiarazione dei redditi modello 740 o modello 101 sostitutivo relativo all'anno fiscale precedente a quello di imposizione I.C.I. per il quale viene richiesta la maggiore detrazione.

Per la sola catagoria dei soggetti disoccupati e lavoratori in mobilità, l'interessato dovrà altresì presentare la documentazione rilasciata dal competente ufficio di collocamento che attesti la situazione di disoccupazione o di lavoro in mobilità, mentre per la cassa integrazione la documentazione dovrà essere quella rilasciata dall'azienda del cassaintegrato.

Per la sola categoria delle famiglie con soggetti portatori di handicap non autosufficienti, alla domanda dovrà essere allegata la certificazione della competente U.S.L., I.N.A.I.L. ed I.N.P.S. che attesti la non autosufficienza del soggetto portatore di handicap stesso;

la domanda dovrà essere presentata a mani in comune presso l'ufficio del protocollo od inviata mediante lettera raccomandata a.r., entro il termine previsto per il versamento della prima rata di imposta dell'anno di riferimento.

Nel caso di invio per posta, si terrà conto del timbro dell'ufficio postale.

Il termine di presentazione si intende perentorio con la sanzione della decadenza per l'anno di riferimento dell'agevolazione;

i contribuenti che hanno presentato la richiesta entro i termini, potranno tenere conto della detrazione già dall'anno della domanda di presentazione;

acquisite le domande nella procedura sopra descritta, l'ufficio tributi comunale dovrà procedere alla verifica delle situazioni dichiarate;

la verifica dell'elemento reddituale avverrà sulla base della denuncia presentata dal soggetto interessato ai fini I.R.P.E.F.;

la domanda ha validità annuale e dovrà essere ripetuta per ogni anno in cui si chiede l'agevolazione;

nel caso di dichiarazioni mendaci, incomplete e comunque non rispondenti a verità, si darà corso alle sanzioni civili e penali secondo quanto disposto dagli articoli 4 e 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

(Omissis).

COMUNE DI CAIVANO

Il comune di CAIVANO (provincia di Napoli) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

confermare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille e, per gli immobili non locati, l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille, ex articolo, comma 53, della legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI CALAMONACI

Il comune di CALAMONACI (provincia di Agrigento) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di riconfermare le aliquote I.C.I. dell'anno 1997 per il 1998 e cioè:

4,5 per mille per le abitazioni principali dei soggetti residenti;

6 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni principali.

(Omissis).

COMUNE DI CALASCA CASTIGLIONE

Il comune di CALASCA CASTIGLIONE (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998:

nella misura del 5 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

nella misura del 7 per mille per tutti gli altri immobili;

di determinare in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI CALATABIANO

Il comune di CALATABIANO (provincia di Catania) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 nella misura unica del 5,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO

Il comune di CALCERANICA AL LAGO (provincia di Trento) ha adottato, il 13 ottobre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) stabilito per l'anno 1997 è pari al 4,25 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazioni principali e ai terreni edificabili e pari al 5 per mille per le altre abitazioni.

(Omissis).

COMUNE DI CALCINATE

Il comune di CALCINATE (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, *(omissis)* per l'anno 1998, aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune, in tutto il territorio comunale, nella misura del 5,5, per mille;

di determinare per l'esercizio finanziario 1998, così come per il decorso anno 1997, in L. 230.000 la detrazione I.C.I..per:

i proprietari dell'abitazione principale classificata sulle categorie A2, A3, A4, A5, A6, A7 ed escludendo del beneficio della maggiore detrazione le altre abitazioni oltre a quella di abituale residenza e le gategorie A1, A8, A9, A10 e A11;

i proprietari residenti nell'unica abitazione principale che presentino richiesta documentata di particolare situazione familiare e reddituale secondo le seguenti fasce di reddito:

Componenti nucleo familiare	Reddito
1	fino a L. 20.000.000
2	» » » 30.000.000
3	» » » 45.000.000
4	» » » 60.000.000
5	» » » 75.000.000
6	» » » 80.000.000
7	oltre a L. 80.000.000

(Omissis).

COMUNE DI CALDERARA DI RENO

Il comune di CALDERARA DI RENO (provincia di Bologna) ha adottato, il 16 dicembre 1997, rispettivamente, le seguenti deliberazioni per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di istituire, a valere per l'anno 1998, l'applicazione di aliquote diverse ai fini della determinazione dell'imposta comunale sugli immobili come di seguito indicato:

a) aliquota del 5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale ivi comprese quelle locate a soggetti che li utilizzano come abitazione principale;

b) aliquota ordinaria del 5,5 per mille da applicare a tutti gli altri fabbricati diversi dagli alloggi non locati (cioè non occupati), aree fabbricabili e terreni agricoli, così come definiti dall'art. 2 del deceto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

c) aliquota del 7 per mille per gli alloggi non locati;

(Omissis).

3) di riconoscere, per l'anno 1998, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, per tutte le abitazioni principali come definite dal citato decreto legislativo n. 504/1992 e per i soggetti passivi d'imposta anziani o disabili che risultino residenti in istituti di ricovero o sanitari a condizioni che l'abitazione non risulti locata, un aumento di L. 30.000 della detrazione minima di L. 200.000, per una detrazione complessiva annua di L. 230.000;

4) di dare atto che le unità immobiliari adibite ad abitazione, se locate a terzi che le utlizzano come abitazione principale, le stesse, pur beneficiando per l'anno 1998 dell'aliquota stabilita nel 5 per mille anziché di quella stabilita nel 5,5 per mille, non possono usufruire della detrazione di cui al precedente punto 3).

(Omissis).

1) di riconoscere, per l'anno 1998, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed integrato con l'art. 3 del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, un aumento di L. 100.000 della detrazione di imposta I.C.I. da aggiungersi alla detrazione di L. 200.000 già prevista dallo stesso art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, portando la detrazione stessa a L. 300.000, per i possessori di prima casa compresi garage e cantina (qualora a parte accatastata) con esclusione delle unità immobiliari di categoria A1, A6, A7 A8 e A9.

Il beneficio della citata ulteriore detrazione è subordinato alla condizione che gli altri componenti del nucleo familiare non possiedano alcuna proprietà immobiliare sul territorio nazionale e all'estero;

2) di dare atto che per i soggetti passivi I.C.I. di cui al punto 1) dovranno inoltre sussitere i seguenti requisiti:

A) reddiito lordo pro-capite (imponibile I.R.P.E.F.) dei componenti il nucleo familiare non superiore a L. 16.000.000 annui (debbono essere conteggiate in tale limite i rendimenti prodotti da eventuali rendite finanziarie, B.O.T., C.C.T., dividendi azionari ecc.);

B) non essere soggetto I.C.I. per altri tipi di immobili oltre all'abitazione principale ed all'eventuale garage e cantina relativi alla stessa;

C) il reddito familiare (16.000.000 moltiplicato per il numero dei componenti il nucleo familiare) viene elevato di una somma pari a L. 10.000.000 in presenza di una delle seguenti condizioni:

I) per la presenza nel nucleo familiare di:

anziani con più di sessantacinque anni di età compiuti al 1° gennaio 1998;

persona che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero, se minorenne, che abbia difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dalla sua età (dette condizioni devono risultare da idonea certificazione, che dovrà essere esibita al comune a seguito di esplicita richiesta);

II) per nuclei familiari con almeno cinque componenti;

III) nel caso di presenza, nel nucleo familiare con minori, di uno solo dei genitori;

IV) qualora, per l'acquisto dell'abitazione principale sia stato contratto mutuo ipotecario da non più di cinque anni antecedenti il 1° gennaio 1998;

3) i contribuenti interessati dovranno presentare apposita richiesta attestante la sussistenza dei necessari requisiti entro il termine del versamento dell'ultima rata.

I contribuenti che presentano la richiesta entro i termini possono al momento del pagamento delle rate I.C.I. 1998, già tenere conto della ulteriore detrazione richiesta.

L'amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato; nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992; i suddetti requisiti sono validi a condizione che gli altri componenti il nucleo familiare del contribente interessati non siano essi stessi contribuenti I.C.I. per le altre unità immobiliari possedute nell'intero territorio nazionale o posseduti all'estero;

4) di dare atto che, in via generale, resta comunque valida la detrazione fissata in L. 230.000 per le abitazioni principali, di cui al proprio precedente atto deliberativo n. 93 del 16 dicembre 1997.

(Omissis).

COMUNE DI CALENDASCO

Il comune di CALENDASCO (provincia di Piacenza) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare anche per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura del 4 per mille;

di confermare la detrazione di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992, sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996, nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CALIZZANO

Il comune di CALIZZANO (provincia di Savona) ha adottato, il 20 febbario 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

determinare, in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 3, comma 53, della legge n. 662/1996, ed ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo n. 446/1997 la seguente aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998:

aliquota ordinaria 4,75 per mille,

non variare la detrazione d'imposta di L. 200.000 stabilita per l'abitazione principale dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dall'art. 3, comma 55 della legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI CALLABIANA

Il comune di CALLABIANA (provincia di Biella) ha adottato, il 21 ottobre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella misura del 5,5 per mille, con esclusione degli immobili di cui al punto 2;

2) di incrementare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per gli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale dell'1 per mille, determinandola pertanto nel 6,5 per mille;

3) di dare atto che la detrazione sull'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo, fino a concorrenza del suo ammontare, è determianto in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CALLIANO

Il comune di CALLIANO (provincia di Asti) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determianre, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille per ogni categoria d'immobili.

(Omissis).

COMUNE DI CALOLZIOCORTE

Il comune di CALOLZIOCORTE (provincia di Lecco) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, *(omissis)* per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 5,5 per mille;

di determinare, in base all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992, così come sostituito con l'art. 3, comma 53, della legge n. 662/1996, un'aliquota diversificata pari al 7 per mille per gli alloggi non locati.

(Omissis).

COMUNE DI CALOSSO

Il comune di CALOSSO (provincia di Asti) ha adottato, il 29 dicembre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) del comune di Calosso nella misura unica del 5,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CALTAGIRONE

Il comune di CALTAGIRONE (provincia di Catania) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di applicare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. al valore degli immobili siti nel comune di Caltagirone di cui al comma 2 dell'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nel modo seguente:

4,70 per mille al valore dell'abitazione principale;

5,30 per mille al valore degli immobili diversi dall'abitazione principale, aree fabbricabili.

(Omissis).

COMUNE DI CALTAVUTURO

Il comune di CALTAVUTURO (provincia di Palermo) ha adottato, il 26 gennaio 1998 e il 18 febbraio 1998, le seguenti deliberazioni per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota ordinaria I.C.I. nella misura del 4,5 per mille;

di confermare per l'anno 1998 la detrazione dell'imposta I.C.I. per gli immobili adibiti al soggetto passivo ad abitazione principale in L. 250.000.

di recepire la proposta formulata dall'Assessore al ramo, applicando il disposto di cui al comma 5, dell'art. 2 della legge n. 449, stabilendo l'aliquota I.C.I. agevolata al 3 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CALUSCO D'ADDA

Il comune di CALUSCO D'ADDA (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, per l'anno 1998, nella misura unica del 5 per mille, come proposto dalla giunta comunale con il provvedimento citato;

di determinare, per l'anno 1998, la detrazione di cui all'art. 3, comma 55, punto 2, della legge n. 662/1996, che ha modificato l'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CALVAGESE DELLA RIVIERA

Il comune di CALVAGESE DELLA RIVIERA (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille;

(Omissis).

la detrazione d'imposta per l'abitazione principale è fissata in L. 200.000 così come previsto dall'art. 3, comma 55, legge del 23 dicembre 1996, n. 662.

(Omissis).

COMUNE DI CALVATONE

Il comune di CALVATONE (provincia di Cremona) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire nel 5 per mille l'aliquota ordinaria per l'applicazione dell'imposta comunale per gli immobili, sia per gli immobili destinati ad abitazione che per gli altri tipi di immobile che per le abitazioni non locate;

di stabilire l'aliquota nella misura del 4 per mille per un periodo massimo di tre anni per i soli fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili;

di stabilire l'aliquota nella misura del 4 per mille per gli immobili oggetto degli interventi di cui all'art. 1, comma 5, della legge n. 449/1997;

di stabilire in L. 200.000 la detrazione di imposta per l'abitazione principale;

di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente purché l'abitazione stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI CALVENZANO

Il comune di CALVENZANO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) confermando la stessa deliberata per l'anno 1997 con propria deliberazione n. 30/97.

(Omissis).

Con deliberazione n. 30/97 il comune ha stabilito:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1997, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CALVI RISORTA

Il comune di CALVI RISORTA (provincia di Caserta) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

convalidare e fare propria la delibera di giunta municipale n. 53 dell'11 febbraio 1998, in oggetto indicata, che si articola come segue:

anno 1998, I.C.I., aliquota del 5 per mille con detrazione di L. 200.000 per la prima casa.

(Omissis).

COMUNE DI CALVIZZANO

Il comune di CALVIZZANO (provincia di Napoli) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 1998:

1) di stabilire l'aliquota ordinaria del 5,5 per mille per i soggetti passivi e per gli immobili per il possesso di fabbricati di aree fabbricabili e di terreni agricoli siti nel territorio del comune a qualsiasi uso destinati ivi compresi quelli stumentali o alla cui produzione o scambio e diretta l'attività dell'impresa (art. 1 del decreto legislativo n. 504/1993).

Aliquota agevolata del 4 per mille in favore di proprietari che eseguono interventi volti:

a) al recupero di unità immobiliare inagibili o inabitabili;

b) al recupero di immobili di interesse artistico o achitettonico localizzati nei centri storici;

c) le suddette agevolazioni si applicano limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dell'inizio dei lavori così come previsto dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

2) dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titoli di proprietà, usufrutto od altro diritto reale ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari.

(Omissis).

COMUNE DI CAMAIORE

Il comune di CAMAIORE (provincia di Lucca) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella seguente misura:

aliquota ordinaria 5,8 per mille;

aliquota ridotta per l'abitazione principale e per l'immobile locato con contratto registrato ai sensi dell'art. 21, commi 18 e 19 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ad un soggetto che lo utlizzi come abitazione principale 4,6 per mille;

di aumentare per l'anno 1998 la detrazione prevista dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1992, n. 662, dal decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, convertito nella legge 9 maggio 1997, n. 122, e dall'art. 58, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, fino alla concorrenza dell'imposta dovuta per la predetta unità esclusivamente per soggetti passivi che posseggano contestualmente i seguenti requisiti:

nuclei familiari il cui reddito complessivo derivi unicamente dalla titolarità di un'unica pensione non superiore al trattamento minimo di pensione I.N.P.S. e in posesso dell'unico fabbricato ed eventuali sue pertinenze adibito ad abitazione principale; ai fini della determinazione del reddito non si tiene conto delle maggiorazioni I.N.P.S. spettanti per familiari a carico. Il diritto all'elevazione della detrazione compete anche se il soggetto passivo possiede dei terreni agricoli condotti non in forma imprenditoriale (art. 2135 del codice divile) e più specificamente se sono piccoli appezzamenti coltivati occasionalmente e senza struttura organizzativa. La detrazione compete proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione ad abitazione principale si verifica, come disposto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992. I soggetti passivi interessati dovranno presentare al comune di Camaiore, entro il 30 giugno 1998 istanza su appositi modelli forniti dall'ufficio tributi del comune corredata dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti sopra indicati.

(Omissis).

COMUNE DI CAMANDONA

Il comune di CAMANDONA (provincia di Biella) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota di imposta e le detrazioni per l'I.C.I. per l'anno 1998, nelle seguenti misure:

a) nella misura del 5,3 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

b) nella misura del 5,8 per mille per tutti gli altri soggetti passivi;

c) la detrazione di imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale resta stabilita in L. 200.000 così come fissata dall'art. 8, del decreto legislativo n. 504/1992, sostituito dall'art. 1, comma 55, della legge n. 662/1996 rapportata al periodo dell'anno durante il quale protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI CAMASTRA

Il comune di CAMASTRA (provincia di Agrigento) ha adottato, il 21 ottobre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CAMBIANO

Il comune di CAMBIANO (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare l'aliquota comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella misura del 5,5 per mille;

di fissare, per l'anno di imposta 1998, la detrazione dell'imposta comunale immobiliare per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, nella misura di L. 220.000.

(Omissis).

COMUNE DI CAMBURZANO

Il comune di CAMBURZANO (provincia di Biella) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobli (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura del 6 per mille, senza alcuna differenziazione di immobili diversi dalle abitazioni od abitazioni in aggiunta a quella principale o per gli enti senza scopo di lucro;

dare atto che la detrazione per abitazione principale è di L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

di non operare le riduzioni di imposta o aumenti di detrazioni indicati nel comma 3 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 507/1992, come sostituito con il comma 55 della legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI CAMERANO CASASCO

Il comune di CAMERANO CASASCO (provincia di Asti) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998, l'aliquota che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CAMERATA NUOVA

Il comune di CAMERATA NUOVA (provincia di Roma) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 le aliquote I.C.I. e le detrazioni approvate con atto del commissario prefettizio n. 1 del 14 aprile 1997 e cioè il 6 per mille l'aliquota per le abitazioni principali; 7 per mille l'aliquota per gli immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta alla abitazione principale e agli alloggi non locati; e L. 200.000 la detrazione spettante alle abitazioni principali.

(Omissis).

COMUNE DI CAMO

Il comune di CAMO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CAMPAGNA LUPIA

Il comune di CAMPAGNA LUPIA (provincia di Venezia) ha adottato, il 28 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire come segue la determinazione dell'aliquota e della detrazione dell'imposta I.C.I. da applicare per l'anno 1998 nel territorio comunale di questo ente:

aliquota unica 5,5 per mille (aumento rispetto al 1997 dello 0,5 per cento);

detrazione per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CAMPAGNATICO

Il comune di CAMPAGNATICO (provincia di Grosseto) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire nella misura del 6 per mille, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998;

di dare atto che la detrazione spettante per l'unità immobiliare, adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, è pari a L. 200.000, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992.

(Omissis).

COMUNE DI CAMPERTOGNO

Il comune di CAMPERTOGNO (provincia di Vercelli) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille e di applicare la riduzione d'imposta per la prima casa nella misura di L. 200.000;

di non procedere ad ulteriori detrazioni o differenziazioni di aliquota per le abitazioni secondarie.

(Omissis).

COMUNE DI CAMPIGLIA CERVO

Il comune di CAMPIGLIA CERVO (provincia di Vercelli) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, nella misura unica del 6 per mille e la misura della detrazione per l'unità adibita ad abitazione principale in quella di L. 230.000.

(Omissis).

COMUNE DI CAMPIGLIONE FENILE

Il comune di CAMPIGLIONE FENILE (provincia di Torino) ha adottato, il 23 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare l'aliquota, determinata dalla giunta comunale per l'anno 1998, del 5,50 per mille dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

di confermare per l'anno 1998 le detrazioni di legge (legge n. 662/1997).

(Omissis).

COMUNE DI CAMPIONE D'ITALIA

Il comune di CAMPIONE D'ITALIA (provincia di Como) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. come segue:

nella misura del 4 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale con detrazione d'imposta di L. 300.000;

nella misura del 5 per mille per gli immobili sfitti da oltre quattro mesi;

nella misura del 3 per mille nell'ipotesi previste dall'art. 1, comma 5, legge n. 449/1997;

nella misura del 4 per mille per gli altri immobili.

(Omissis).

COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA

Il comune di CAMPOBELLO DI LICATA (provincia di Agrigento) ha adottato, il 10 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CAMPODARSEGO

Il comune di CAMPODARSEGO (provincia di Padova) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 5 per mille;

di applicare in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale come stabilito dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni.

(Omissis).

COMUNE DI CAMPOFELICE DI ROCCELLA

Il comune di CAMPOFELICE DI ROCCELLA (provincia di Palermo) ha adottato, il 19 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nelle seguenti misure:

unità immobiliari a qualsiasi uso adibite: 5 per mille;

unità immobiliari possedute da imprese realizzate per la vendita e non venduti: 4 per mille;

di considerare adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI CAMPOGALLIANO

Il comune di CAMPOGALLIANO (provincia di Modena) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1998 l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) al 6,5 per mille;

di diversificare, per le motivazioni addotte in premessa, l'aliquota succitata nel seguente modo:

al 5 per mille per l'abitazione principale, ovvero per quell'immobile in cui il proprietario risiede e dimora abitualmente, incluse le relative pertinenze;

al 7 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione non utilizzati come abitazione principale né concessi in locazione né utilizzate come abitazione principale dai parenti del proprietario entro il secondo grado, comprese le relative pertinenze.

(Omissis).

COMUNE DI CAMPO LIGURE

Il comune di CAMPO LIGURE (provincia di Genova) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di lasciare invariata l'aliquota dell'I.C.I., per l'anno 1998, che, quindi, verrà applicata al 4 per mille, come per il passato in esecuzione della deliberazione n. 74 del 26 febbraio 1993.

(Omissis).

COMUNE DI CAMPOMAGGIORE

Il comune di CAMPOMAGGIORE (provincia di Potenza) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di riconfermare per l'anno 1998 nella misura del 6 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I..

(Omissis).

COMUNE DI CAMPONOGARA

Il comune di CAMPONOGARA (provincia di Venezia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di mantenere per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili al 4,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CAMPOSANTO

Il comune di CAMPOSANTO (provincia di Modena) ha adottato, il 24 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di determinare l'aliquota I.C.I l'anno 1998 nelle seguenti misure:

aliquota ordinaria 5,8 per mille;

aliquota per abitazione principale 5,8 per mille;

aliquota per immobili diversi delle abitazioni 5,8 per mille;

aliquota per enti senza scopo di lucro 5,8 per mille;

aliquota per fabbricati realizzati per la vendita 5,8 per mille;

aliquote per alloggi non locati 7 per mille;

2) di fissare in L. 200.000 la detrazione relativa all'abitazione principale;

3) di dare atto che per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili è prevista la riduzione dell'imposta del 50%.

(Omissis).

COMUNE DI CAMPOSPINOSO

Il comune di CAMPOSPINOSO (provincia di Pavia) ha adottato, il 18 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 confermando quanto stabilito per l'anno 1997, l'aliquota I.C.I. nella seguente misura differenziata:

aliquota ordinaria: 6 per mille;

aliquota ridotta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 437/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 556/1996: 5,5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione princpale;

di dare atto che la detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale è di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CAMUGNANO

Il comune di CAMUGNANO (provincia di Bologna) ha adottato, il 29 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire *(omissis)* l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella misura del 6,5 per mille;

di stabilire *(omissis)* in L. 250.000 la detrazione per abitazione principale dando atto del rispetto degli equilibri di bilancio.

(Omissis).

COMUNE DI CANAL SAN BOVO

Il comune di CANAL SAN BOVO (provincia di Trento) ha adottato, il 20 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare nella misura unica del 4 per mille, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), a valere per l'anno 1998;

di aumentare, con effetto per il periodo d'imposta anno 1998, da L. 200.000 a L. 300.000 la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ai sensi dell'art. 3, comma 55, della legge 26 dicembre 1996, n. 662.

(Omissis).

COMUNE DI CANARO

Il comune di CANARO (provincia di Rovigo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare le seguenti aliquote I.C.I. per il 1998:

5,5 per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale (prima casa);

7 per mille per le seconde case;

6 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni e per i garage.

(Omissis).

COMUNE DI CANDELO

Il comune di CANDELO (provincia di Biella) ha adottato, il 5 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura del 5 per mille;

di determinare in L. 200.000 la detrazione applicabile all'abitazione principale di cui all'art. 8 del decreto-legge n. 504/1992 e circolare Ministero delle finanze 21 maggio 1994, n. 65/E e di cui all'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996 così come integrato dalla legge n. 122/1997 e successive integrazioni e modificazioni;

di applicare la suddetta detrazione ai sensi dell'art. 3 della legge n. 122/1997 alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;

di determinare ai sensi dell'art. 1, comma 5, l'aliquota agevolata nella misura del 2 per mille a favore dei proporietari di immobili ricadenti nel nucleo di antica formazione così come delimitato dal vigente strumento urbanistico, per l'esecuzione di interventi volti:

a) ad unità immobiliari inagibili o inabitabili per il cui recupero il soggetto passivo abbia richiesto al comune, contestualmente alla domanda di concessione edilizia, di autorizzazione, di inizio attività o comunque prima dell'inizio dei lavori, ed abbia ottenuto da parte del comune stesso il riconoscimento della inagibilità o inabitabilità dell'immobile oggetto dell'intervento;

b) al recupero di immobili di interesse artitistico o architettonico ed oggetto di vincolo ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni;

c) alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali;

d) all'utilizzo di sotto tetti.

(Omissis).

COMUNE DI CANDIA CANAVESE

Il comune di CANDIA CANAVESE (provincia di Torino) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5,50 per mille e, quindi, rispetto all'anno 1997 con una riduzione variata dello 0,50 per mille;

resta invariata e fissata in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI CANEGRATE

Il comune di CANEGRATE (provincia di Milano) ha adottato, il 23 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 quanto segue:

aliquota I.C.I. per abitazione principale 5,5 per mille;

aliquota I.C.I. per immobili diversi 5,5 per mille;

detrazione per abitazione principale L. 200.000;

detrazione per abitazione principale agli ultra sessantacinquenni, agli handicappati ed agli invalidi civili unici occupanti, con solo reddito lordo mensile di pensione non superiore a L. 900.000: L. 350.000;

detrazione per abitazione principale alle famiglie monoreddito con 2 o più figli a carico con reddito di lavoro dipendente fino a L. 20.000.000: L. 220.000.

(Omissis).

COMUNE DI CANEVINO

Il comune di CANEVINO (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I., nella misura del 6 per mille;

di stabilire in L. 200.000 la misura indistinta della detrazione dell'imposta per l'abitazione principale del soggetto passivo.

(Omissis).

COMUNE DI CANICATTINI BAGNI

Il comune di CANICATTINI BAGNI (provincia di Siracusa) ha adottato, il 26 ottobre 1995, la seguente deliberazione:

(Omissis).

determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 4 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CANINO

Il comune di CANINO (provincia di Viterbo) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di approvare, con effetto dal 1° gennaio 1998, così come determinato e proposto con deliberazione della giunta n. 18 dell'11 febbraio 1998 l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 5 per mille;

dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, sono detratte, fino alla concorrenza del suo ammontare L. 200.000, come previsto e disciplinato dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992.

(Omissis).

COMUNE DI CANISTRO

Il comune di CANISTRO (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

ritenuto, altresì, di differenziare l'aliquota per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 4 della legge n. 556/1996;

(Omissis).

Delibera

di fissare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. al 5,5 per mille;

di stabilire che per le abitazioni principali, come individuate in premessa, l'aliquota I.C.I. anno 1998 è il 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CANNA

Il comune di CANNA (provincia di Cosenza) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1998 nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CANTAGALLO

Il comune di CANTAGALLO (provincia di Prato) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicare sul valore degli immobili siti nel territorio del comune di Cantagallo nelle seguenti misure:

4,5 per mille per l'abitazione principale mantenendo la detrazione a L. 200.000;

4,5 per mille per abitazioni locate (con regolare contratto di locazione);

7 per mille per le abitazioni diverse dalla prima casa, a disposizione o sfitte;

5,5 per mille per tutti gli altri immobili.

(Omissis).

COMUNE DI CANTARANA

Il comune di CANTARANA (provincia di Asti) ha adottato, il 18 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I. al 5,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CANTERANO

Il comune di CANTERANO (provincia di Roma) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

l'aliquota da applicare per tutti i soggetti passivi e per gli immobili è del 6 per mille;

per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)* dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

(Omissis).

COMUNE DI CAORSO

Il comune di CAORSO (provincia di Piacenza) ha adottato, il 24 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CAPANNOLI

Il comune di CAPANNOLI (provincia di Pisa) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1998, in conformità dell'art. 54 del decreto legislativo n. 446/1997, le seguenti variazioni afferenti le tariffe I.C.I.:

aliquota ordinaria 6 per mille;

aliquota ridotta 5 per mille:

1) per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi (residenti nel comune);

2) unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune;

aliquota 7 per mille per gli alloggi non locati e non utilizzati;

di mantenere per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dei soggetti passivi, la detrazione pari a L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CAPERGNANICA

Il comune di CAPERGNANICA (provincia di Cremona) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) dovuta per l'anno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI CAPIAGO INTIMIANO

Il comune di CAPIAGO INTIMIANO (provincia di Como) ha adottato, il 21 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1998, nelle misure seguenti, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

a) nella misura del 4,5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune, per la sola unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, ad esclusione degli immobili locati con contratto registrato a soggetti che li adibiscono ad abitazioni principali;

b) nella misura del 6 per mille per tutti gli altri soggetti passivi.

(Omissis).

COMUNE DI CAPITIGNANO

Il comune di CAPITIGNANO (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 12 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota unica nella misura del 5 per mille, da applicare per la determinazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992, modificato dall'art. 3, comma 53, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996.

(Omissis).

COMUNE DI CAPIZZONE

Il comune di CAPIZZONE (provincia di Bergamo) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 le aliquote e le tariffe dei tributi e dei servizi locali già vigenti per l'anno 1997, con eccezione dell'I.C.I., la cui aliquota viene determinata al 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CAPO DI PONTE

Il comune di CAPO DI PONTE (provincia di Brescia) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CAPO D'ORLANDO

Il comune di CAPO D'ORLANDO (provincia di Messina) ha adottato, il 23 dicembre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota del 6 per mille relativa all'imposta comunale sugli immobili.

(Omissis).

COMUNE DI CAPOTERRA

Il comune di CAPOTERRA (provincia di Cagliari) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota I.C.I. nella misura del 4,5 per mille, con la detrazione per la prima casa di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CAPPELLA CANTONE

Il comune di CAPPELLA CANTONE (provincia di Cremona) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. - imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 1998:

aliquota ridotta, da applicare:

per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 5 per mille;

per le unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: direttamente adibita ad abitazione principale: 5 per mille;

aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unità immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate ad un soggetto che non le utilizza come abitazione principale: 5 per mille;

aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 5 per mille;

aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 5 per mille;

aliquota agevolata per gli immobili posseduti da enti od organismi senza scopo di lucro, che non rientrano nelle esenzioni dall'imposta previste dall'art. 7 della legge 30 dicembre 1992, n. 504, compresi nelle seguenti tipologie:

organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nel registro istituito dalle regioni: 5 per mille;

cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte nell'albo regionale: 5 per mille;

aliquota agevolata in favore di proprietari che eseguono interventi volti:

a) al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili: 5 per mille;

b) al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nel centro storico: 5 per mille;

c) alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali: 5 per mille;

d) all'utilizzo di sottotetti: 5 per mille; da applicare limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, così come previsto dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 5 per mille;

per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

Di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

(Omissis).

COMUNE DI CAPPELLE SUL TAVO

Il comune di CAPPELLE SUL TAVO (provincia di Pescara) ha adottato, il 2 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

approvare, per l'anno 1998 in relazione all'imposta comunale immobili (I.C.I.) l'aliquota del 5 per mille per la prima abitazione e l'aliquota del 5,5 per mille quale aliquota ordinaria.

(Omissis).

COMUNE DI CAPRACOTTA

Il comune di CAPRACOTTA (provincia di Isernia) ha adottato, il 20 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di dare atto che l'aliquota I.C.I. resta invariata al 5 per mille omogeneamente per ogni base imponibile e che non vi sono detrazioni al reddito.

(Omissis).

COMUNE DI CAPREZZO

Il comune di CAPREZZO (provincia di Verbanio-Cusio-Ossola) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille, *(omissis);*

di fissare in L. 200.000 la misura della detrazione prevista per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, non operare alcuna riduzione percentuale dell'imposta dovuta per lo stesso tipo di unità e non considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto dai soggetti indicati nel comma 56 della legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI CAPRI

Il comune di CAPRI (provincia di Napoli) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

2) di approvare per l'anno 1998 l'aliquota ordinaria I.C.I. nella misura del 5,6 per mille;

3) di diversificare l'aliquota per gli immobili diversi dalle abitazioni fissandola nella misura del 4,4 per mille;

4) di stabilire per le unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che utilizzi come abitazione principale l'aliquota del 4,4 per mille;

5) di stabilire la detrazione di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504 indicato in premessa nella misura superiore a L. 500.000 fino alla concorrenza dell'imposta limitatamente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

6) di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI CAPRIATA D'ORBA

Il comune di CAPRIATA D'ORBA (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 4,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CAPRIE

Il comune di CAPRIE (provincia di Torino) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare un'aliquota diversificata per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1998, nelle seguenti misure:

aliquota ridotta: 5 per mille, per le persone fisiche residenti nel comune, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

aliquota ordinaria: 5,5 per mille;

aliquota maggiorata: 6 per mille, per gli alloggi non locati;

di dare atto che l'importo della detrazione I.C.I. sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta è stabilito in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CAPRIVA DEL FRIULI

Il comune di CAPRIVA DEL FRIULI (provincia di Gorizia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire nel 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI CAPURSO

Il comune di CAPURSO (provincia di Bari) ha adottato, il 24 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

stabilire, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I., nella misura del 5 per mille. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 250.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI CARAFFA DI CATANZARO

Il comune di CARAFFA DI CATANZARO (provincia di Catanzaro) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune, nella misura del 6 per mille per la generalità degli immobili e terreni e del 5 per mille a favore di coloro che recuperano immobili inagibili o inabitabili o edifici di interesse storico, artistico e architettonico; lo sconto dell'imposta è previsto anche per coloro che realizzano autorimesse o posti auto anche pertinenziali o rendono utilizzabile i sottotetti; l'aliquota agevolata si applica limitatamente alle unità immobiliari oggetto degli interventi suddetti e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;

di determinare la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CARAMAGNA PIEMONTE

Il comune di CARAMAGNA PIEMONTE (provincia di Cuneo) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 5,5 per mille e di riconfermare e stabilire che l'importo per la detrazione da applicare per gli immobili adibiti ad abitazione principale è di L. 200.000 annue rapportate per il periodo di durata di tale disponibilità.

(Omissis).

COMUNE DI CARAVAGGIO

Il comune di CARAVAGGIO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I. relativa all'abitazione principale nella misura del 4,80 per mille e l'aliquota I.C.I. relativa alle abitazioni secondarie nella misura del 5,5 per mille;

di confermare per le altre categorie di immobili l'aliquota al 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CARAVINO

Il comune di CARAVINO (provincia di Torino) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare nella misura del 7 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale immobiliare (I.C.I.) per l'anno 1998, ai sensi dell'art. 4 della legge 23 dicembre 1992, n. 421, e del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e di determinare in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale, ai sensi del comma 2 dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dal comma 55 dell'art. 3 della legge n. 662/1996, non applicando le riduzioni o le elevazioni previste dal comma 3 e considerando direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e di non avvalersi delle disposizioni di cui al quinto comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

(Omissis).

COMUNE DI CARBONARA AL TICINO

Il comune di CARBONARA AL TICINO (provincia di Pavia) ha adottato, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sarà applicata da questo comune per l'anno 1997 (richiamata anche per l'anno 1998) con l'aliquota unica del 4 per mille, in conformità all'art. 6 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 504.

(Omissis).

COMUNE DI CARBONARA DI PO

Il comune di CARBONARA DI PO (provincia di Mantova) ha adottato, il 29 dicembre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli Immobili - I.C.I. che sarà applicata in questo comune, nella misura del 5 per mille;

di dare atto che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

di dare atto altresì che detta detrazione per l'anno 1998 viene aumentata a L. 300.000 a favore delle famiglie con reddito non superiore a L. 10.000.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI CARBONATE

Il comune di CARBONATE (provincia di Como) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1998 le seguenti misure per l'applicazione dell'I.C.I. - imposta comunale sugli immobili, in questo comune con effetto dal 1° gennaio 1998:

oggetto dell'imposta:

abitazione principale: aliquota 4 per mille, detrazioni L. 200.000;

pertinenze dell'abitazione principale (box, ecc.) anche distintamente iscritte in catasto: aliquota 4 per mille;

immobili che non rientrano nelle precedenti classificazioni, compresi terreni ed aree fabbricabili: 5 per mille;

la detrazione è aumentata fino a L. 300.000, nel caso di abitazione pnncipale posseduta da ultrasessantacinquenni alla data del 1° gennaio 1998, con reddito del nucleo familiare dell'anno precedente non superiore a 15 milioni.

(Omissis).

COMUNE DI CARBONERA

Il comune di CARBONERA (provincia di Treviso) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune, nella misura:

a) del 4,5 per mille per tutti gli immobili diversi dagli alloggi non locati di cui al punto *b);*

b) del 6 per mille per le abitazioni non locate per l'intero anno solare, comprese le relative pertinenze se dotate di autonoma rendita catastale, con esclusione delle seguenti fattispecie particolari:

fabbricato nel quale, prima del 31 dicembre 1999, venga stabilita la residenza anagrafica del proprietario o di un suo familiare elencato nell'art. 433 del codice civile;

abitazione posseduta da cittadini italiani residenti all'estero, limitatamente alla prima casa;

abitazione posseduta da cittadini italiani, residenti in altri comuni italiani, che costituisca per gli stessi prima casa;

abitazione posseduta da anziani e disabili ricoverati stabilmente in istituti di ricovero;

fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili (art. 8, decreto legislativo n. 504/1992);

fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo durante il quale sussistono dette condizioni (art. 8, decreto legislativo n. 504/1992);

abitazioni in corso di ristrutturazione a seguito di regolare concessione edilizia a decorrere dalla data di inizio dei lavori, debitamente certificata, e fino alla data di cessazione dei lavori.

Per la decorrenza e cessazione delle elencate fattispecie si fa riferimento, ove possibile, ad atti esistenti nel comune; su richiesta del comune ciascuna delle predette condizioni dovrà essere certificata con dichiarazione sostitutiva resa a' sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

di confermare in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale nella quale il soggetto passivo, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, dimora abitualmente. La detrazione compete anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e agli alloggi di edilizia residenziale pubblica regolarmente assegnati dall'ex I.A.C.P., dall'A.T.E.R. o dal comune.

(Omissis).

COMUNE DI CARDÈ

Il comune di CARDÈ (provincia di Cuneo) ha adottato, il 29 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1998, da applicarsi in misura unica a tutte le basi imponibili, nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CARDEDU

Il comune di CARDEDU (provincia di Nuoro) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di aumentare l'aliquota I.C.I., con decorrenza dal 1° gennaio 1998, dell'1 per mille portandola, conseguentemente, al 5 per mille, confermando così il precedente aumento adottato già nel 1997.

(Omissis).

COMUNE DI CARDITO

Il comune di CARDITO (provincia di Napoli) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

determinnare l'aliquota dell'I.C.I., da applicare per l'anno 1998, nella misura del 5,5 per mille, prevedendo una detrazione per la prima abitazione di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CAREMA

Il comune di CAREMA (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

fissare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5.50 per mille per tutti i tipi di immobili;

determinare in L. 200.000 annue la detrazione di imposta per ogni unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI CARENTINO

Il comune di CARENTINO (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I., che sarà applicata in questo comune, nella misura unica del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CARESANA

Il comune di CARESANA (provincia di Vercelli) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), da applicarsi in questo comune, nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CARIATI

Il comune di CARIATI (provincia di Cosenza) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

l'aliquota I.C.I. è fissata nella misura unica del 5 per mille;

la detrazione dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo dell'imposta è determinata in L. 250.000, (art. 3 legge n. 662/1996, comma 55 e art. 3 del decreto legge n. 50/1997, convertito in legge n. 122/1997);

è da considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di diritto di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizioni che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, legge n. 662/1996).

(Omissis).

COMUNE DI CARIGNANO

Il comune di CARIGNANO (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

confermare l'aliquota I.C.I. per l'esercizio 1998 nella misura unica del 6,5 per mille;

elevare la detrazione per la prima abitazione da L. 200.000 a L. 250.000.

(Omissis).

COMUNE DI CARINARO

Il comune di CARINARO (provincia di Caserta) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

confermare, per l'anno 1998, un'aliquota unica I.C.I. nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CARISIO

Il comune di CARISIO (provincia di Vercelli) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire nel 5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI CARLOFORTE

Il comune di CARLOFORTE (provincia di Cagliari) ha adottato, il 20 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare e confermare le aliquote I.C.I. per il 1998, nelle seguenti misure:

4 per mille, per i fabbricati adibiti ad abitazione principale dei residenti;

5 per mille, per gli altri fabbricati.

(Omissis).

COMUNE DI CARMIANO

Il comune di CARMIANO (provincia di Lecce) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota del 4 per mille dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per tutto il territorio comunale già in vigore per l'anno 1997;

di confermare per l'anno 1998 la detrazione di L. 200.000 spettante ai soggetti passivi per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI CAROBBIO DEGLI ANGELI

Il comune di CAROBBIO DEGLI ANGELI (provincia di Bergamo) ha adottato, il 20 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sarà applicata da questo comune per l'anno 1998 con l'aliquota unica del 5,5 per mille, in conformità all'art. 6 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 594 e successive modificazioni;

di dare atto che la detrazioine d'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, sarà applicata nella misura unica di L. 200.000 come previsto dalla legge n. 662/1996, art. 3, comma 55, nonchè dall'art. 58, comma 3, del decreto legislativo n. 446/1997.

(Omissis).

COMUNE DI CARONA

Il comune di CARONA (provincia di Bergamo) ha adottato seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 5 per mille;

(Omissis).

di stabilire la detrazione per abitazione principale nella misura di L. 250.000 dando atto che per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.

(Omissis).

COMUNE DI CARONIA

Il comune di CARONIA (provincia di Messina) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare le aliquote I.C.I. 1998 così come determinate con delibera C.C. n. 23 del 24 marzo 1997.

(Omissis).

Con delibera n. 23 del 24 marzo 1997 il comune ha stabilito:

di confermare per l'anno 1997 l'aliquota ordinaria del 4,50 per mille;

di fissare nella misura del 5 per mille l'aliquota per i fabbricati posseduti in aggiunta all'abitazione principale, tranne per per quelli locati, con contratto registrato, a soggetto che lo utilizzi come abitazione principale o dati in comodato ai propri familiari che lo utilizzano come abitazione principale;

di fissare nella misura del 4 per mille l'aliquota per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attività di costruzione e vendita di immobili;

di fissare la detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CARONNO PERTUSELLA

Il comune di CARONNO PERTUSELLA (provincia di Varese) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

determinare, con riferimento alle entrate considerate, per l'anno 1998 quanto segue:

I.C.I.:

aliquota per abitazione principale 5,5 per mille;

aliquota per terreni ed altri fabbricati 6 per mille;

detrazione per abitazione principale L. 200.000, rapportata al periodo di effettivo utilizzo.

(Omissis).

COMUNE DI CARONNO VARESINO

Il comune di CARONNO VARESINO (provincia di Varese) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembrre 1992, n. 504, così come modificato dall'art. 3, comma 53, della legge n. 662/1996, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella misura del:

a) 5,50 per mille per le abitazioni principali e per gli immobili diversi dalle abitazioni;

b) 7 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale e seconde case, nonché relativi accessori.

la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale viene confermata in L. 200.000 annue.

(Omissis).

COMUNE DI CAROVILLI

Il comune di CAROVILLI (provincia di Isernia) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, nella misura del 5 per mille, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili.

(Omissis).

COMUNE DI CARPANETO PIACENTINO

Il comune di CARPANETO PIACENTINO (provincia di Piacenza) ha adottato, il 19 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 5,5 per mille;

di disporre con riferimento per l'esecuzione dei lavori all'anno d'imposta 1998, ai sensi del comma 5, art. 1, legge 27 dicembre 1997, n. 449, l'aliquota d'imposta agevolata del 3 per mille a favore dei proprietari che eseguono i seguenti interventi:

a) interventi volti al recupero di unità: immobiliari inagibili o inabitabili;

b) interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico;

c) interventi volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali.

L'aliquota agevolata del 3 per mille è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di 3 anni dall'inizio dei lavori.

L'agevolazione dell'aliquota per gli interventi edilizi sopraelencati è riconosciuta alle seguenti condizioni:

gli interventi di cui alla lettera *b)*, devono riferirsi ad immobili di interesse artistico o architettonico come definiti nel vigente P.R.G. Ugualmente, per «centro storico», si intendono le zone delimitate e definite «centro storico» dalla normativa del P.R.G.;

gli interventi di cui alla lettera *c)*, devono riferirsi ad autorimesse o posti auto coperti;

gli interventi devono risultare iniziati nel periodo 1° gennaio 1998-31 dicembre 1998;

presentazione, entro il 31 dicembre 1998, (per gli anni 1999, 2000, 2001) oppure entro il 31 maggio 1998 (per gli anni 1998, 1999, 2000) di una richiesta-autocertificazione nella quale gli interessati devono dichiarare:

nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale ed i seguenti ulteriori dati:

dati catastali e ubicazione dell'immobile;

titolo di proprietà e quote di proprietà;

estremi dell'autorizzazione/concessione edilizia con l'indicazione dell'effettiva data di inizio dei lavori nel periodo 1° gennaio 1998-31 maggio 1998. Alla richiesta, per gli interventi di recupero di unità immobiliare inagibili o inabitabili dovrà essere allegata la certificazione di inagibilità/inabitabilità rilasciata, per quanto concerne i requisiti igienico-sanitari dell'azienda U.S.L. e/o A.R.P.A. Per quanto attiene invece le condizioni statiche dovrà essere allegata la certificazione rilasciata dal comune previa presentazione di perizia giurata firmata da tecnico abilitato in merito alle precarie condizioni statiche dell'unità immobi-

liare. Per le modalità di presentazione e di controllo della richiesta, si richiamano quelle previste, successivamente, per la richiesta di aumento della detrazione. L'aliquota agevolata è applicata per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori; (per i lavori iniziati entro il 31 dicembre 1998 l'agevolazione si applica negli anni 1999, 2000, 2001), per i lavori iniziati entro il 31 maggio 1998 l'agevolazione decorre dall'anno di imposta 1998 con validità fino all'anno 2000;

di elevare ai sensi dell'art. 55, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni la detrazione per unità immobiliare adibita dal soggetto passivo d'imposta ed abitazione principale da L. 200.000 a L. 300.000 e comunque fino alla concorrenza dell'imposta dovuta alle seguenti condizioni:

possessori di un'unica abitazione principale su tutto il territorio dello Stato accatastata nelle categorie da A/2 ed A/6 che appartengono alle seguenti fasce di reddito:

Redditi massimi per appartenere alla fascia:

Prima fascia: reddito annuo/1 componente: L. 8.500.000;

Seconda fascia: reddito annuo/2 componenti: L. 16.150.000;

Terza fascia: reddito annuo/3 componenti: L. 22.950.000;

Quarta fascia: reddito annuo/4 componenti: L. 28.900.000;

Quinta fascia: reddito annuo/5 componenti: L. 34.850.000.

Per la determinazione del reddito si fa riferimento alla dichiarazione dei redditi anno 1997 per i redditi dell'anno 1996. Il reddito è quello di tutto il nucleo familiare:

presentazione di richiesta-autocertificazione nella quale il contribuente deve dichiarare nome, cognome, indirizzo, possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti 1 e 2. La richiesta-autocertificazione dovrà essere presentata al comune - Ufficio tributi - oppure essere spedita per posta a mezzo raccomandata a.r. (fa fede per la data di scadenza il timbro postale della raccomandata) entro il 31 maggio 1998 ed avrà valore per il periodo d'imposta I.C.I. anno 1998. I contribuenti che hanno presentato regolare richiesta-autocertificazione potranno al momento del pagamento delle rate I.C.I. 1998, già tener conto della detrazione richiesta. L'Amministrazione si riserva di sospendere la richiesta in caso di autocertificazione incompleta, si riserva di chiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato e di effettuare accertamenti d'ufficio.

(Omissis).

COMUNE DI CARPANZANO

Il comune di CARPANZANO (provincia di Cosenza) ha adottato, l'11 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota da applicare per l'anno 1998 relativa all'imposta comunale sugli immobili I.C.I. nella misura del 6 per mille, confermando quella già determinata per l'anno 1997;

di determinare quale detrazione per abitazione principale, la misura unica di L. 200.000; confermando quella già determinata per l'anno 1997.

(Omissis).

COMUNE DI CARPENEDOLO

Il comune di CARPENEDOLO (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura del 5,25 per mille;

di stabilire che sono beneficiari delle ulteriori detrazioni I.C.I., nelle misure sottoelencate, i soggetti passivi dell'imposta nella condizione di pensionati o lavoratori dipendenti che siano proprietari di una sola casa di abitazione comprensiva delle pertinenze (cantina, terrazzo, pensilina, ecc.) del garage e di piccoli appezzamenti di terreno quali orti o giardini:

Componenti nucleo familiare	L. 120.000 prima fascia (fino a lire)	L. 100.000 seconda fascia (fino a lire)	L. 80.000 terza fascia (fino a lire)
1 persona	9.500.000	13.300.000	15.200.000
2 persone	15.750.000	22.080.000	25.200.000
3 persone	20.250.000	28.350.000	32.400.000
4 persone	24.125.000	33.775.000	38.600.000
5 persone	28.125.000	39.375.000	45.000.000
6 persone	31.875.000	44.625.000	51.000.000
7 persone	35.625.000	49.875.000	57.000.000

Il reddito sopraindicato per nucleo familiare e per fascia è da intendersi il reddito imponibile ai fini IRPEF;

sono esclusi dal beneficio i soggetti passivi dell'imposta che abbiano un'abitazione principale appartenente a categorie catastali di particolare pregio quali:

A1 abitazioni di tipo signorile;

A8 abitazioni in ville;

A9 castelli, palazzi di eminente pregio storico od artistico.

(Omissis).

COMUNE DI CARPENETO

Il comune di CARPENETO (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misurra del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CARPI

Il comune di CARPI (provincia di Modena) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

aliquota ridotta del 4,4 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune di Carpi, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale ivi comprese le pertinenze classificate o classificabili nelle categorie catastali C/6, C/2 e C/7 destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale purché appartengano allo stesso fabbricato, inoltre:

si considera anche direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

aliquota agevolata del 4 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

aliquota del 5,2 per mille per tutti gli altri immobili salvo quelli previsti nel punto successivo (p. 3);

aliquota del 7 per mille per gli alloggi (immobili ad uso residenziale) non locati, con la precisazione che:

per alloggi non locati devono intendersi le abitazioni vuote e non utilizzate;

l'aliquota del 7 per mille va rapportata ai mesi dell'anno durante i quali l'alloggio risulta non locato e non utilizzato;

non si intendono soggetti all'aliquota del 7 per mille, bensì all'aliquota del 5,2 per mille, i fabbricati non utilizzati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili.

(Omissis).

COMUNE DI CARPINETI

Il comune di CARPINETI (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il 12 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) che sarà applicata in questo comune nelle seguenti misure:

riconferma del 6 per mille, quale aliquota ordinaria;

6,5 per mille limitatamente agli alloggi non locati;

di confermare, per l'anno 1998, quanto stabilito in ordine alla ulteriore detrazione per abitazione principale fissata con le deliberazioni consiliari n. 15 del 7 marzo 1995 e n. 23 del 29 febbraio 1996 entrambe divenute regolarmente esecutive e risultante nella misura finale complessiva di L. 280.000.

(Omissis).

COMUNE DI CARPINETO SINELLO

Il comune di CARPINETO SINELLO (provincia di Chieti) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

delibera di stabilire nella misura del 5,5 per mille l'aliquota I.C.I. da applicare per l'anno 1998 per tutti gli immobili, ad esclusione di quelli utilizzati come abitazione principale dei soggetti residenti per i quali si applica l'aliquota ridotta del 4,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CARRARA

Il comune di CARRARA ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di confermare nel 5,25 per mille la misura dell'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1998, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per le unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

2) di stabilire nel 6 per mille la misura dell'aliquota da applicarsi per tutti gli immobili diversi dall'abitazione e per le abitazioni concesse in comodato gratuito;

3) di confermare nel 7 per mille la misura dell'aliquota per gli alloggi non locati;

4) di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge n. 449/1997, nel 4 per mille l'aliquota I.C.I. agevolata a favore dei proprietari di immobili che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti;

5) di stabilire che la suddetta aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto degli interventi previsti dalla citata legge n. 449/1997 e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;

6) di elevare da L. 200.000 a L. 250.000 la detrazione per le unità immobiliari adibite dal soggetto passivo ad abitazione principale, alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti utonomi per le case popolari.

(Omissis).

COMUNE DI CARRÈ

Il comune di CARRÈ (provincia di Vicenza) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, anche per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura del 4,25 per mille per l'unita immobiliare adibita ad abitazione principale ed un'aliquota del 5,5 per mille per le unita immobiliari, possedute in aggiunta all'abitazione principale;

di confermare in L. 200.000 la detrazione concessa per unita immobiliare adibita a prima casa.

(Omissis).

COMUNE DI CARRO

Il comune di CARRO (provincia di La Spezia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare, per l'anno 1998, per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, la aliquota del 5 per mille per tutte le tipologie di immobili, fatto salvo quanto previsto al successivo punto;

di fissare l'aliquota agevolata del 2,5 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;

di non operare per l'anno 1998, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 riduzioni o detrazioni d'imposta, dando atto che per l'abitazione principale resta fissata la detrazione di L. 200.000 ai sensi del comma 2, art. 8 del decreto legislativo sopracitato.

(Omissis).

COMUNE DI CARRÙ

Il comune di CARRÙ (provincia di Cuneo) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille;

di dare atto che si applica la detrazione di L. 200.000, di cui al secondo comma dell'art. 8 del decreto legge n. 504/1992, come modificato dal comma 55 dell'art. 3, legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dal decreto legislativo n. 447 del 27 dicembre 1997.

(Omissis).

COMUNE DI CARTIGLIANO

Il comune di CARTIGLIANO (provincia di Vicenza) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1998 un'unica aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CARTURA

Il comune di CARTURA (provincia di Padova) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare la seguente aliquota e detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'esercizio 1998 come segue:

aliquota unica al 5,50 per mille;

detrazione di L. 200.000 solo per l'abitazione principale, elevabile a L. 400.000 su presentazione di istanza che dimostri una particolare situazione di disagio economico debitamente documentata, da sottoporre alla commissione comunale assistenza.

(Omissis).

COMUNE DI CARUGATE

Il comune di CARUGATE (provincia di Milano) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1998, l 'aliquota I.C.I. nella misura unica del 5,5 per mille;

di confermare per il 1998, la detrazione di L. 200.000 annua per l'unità immohiliare adibita ad abitazione principale;

di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in case di cura a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI CARUNCHIO

Il comune di CARUNCHIO (provincia di Chieti) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998, *(omissis)*, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicare sul territorio di questo comune nella misura unica del 4,5 per mille come in precedenza.

(Omissis).

COMUNE DI CASACALENDA

Il comune di CASACALENDA (provincia di Campobasso) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

si conferma l'aliquota del 5 per mille, senza alcuna diversificazione prevista dalla legge. Dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare lire 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

l'imposta sarà ridotta al 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, con le modalità e i criteri di legge. Sono recepite tutte le norme in marteria previste dalla legge o dalle circolari ministeriali.

(Omissis).

COMUNE DI CASALATTICO

Il comune di CASALATTICO (provincia di Frosinone) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

determinare, per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CASALBORDINO

Il comune di CASALBORDINO (provincia di Chieti) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di approvare la proposta di deliberazione, *(omissis)*, stabilendo l'aliquota del 5,50 per mille per l'abitazione principale e del 6.50 per mille per le restanti fattispecie.

(Omissis).

COMUNE DI CASALBUTTANO ED UNITI

Il comune di CASALBUTTANO ED UNITI (provincia di Cremona) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire le seguenti norme sull'applicazione dell'I.C.I. - Imposta Comunale sugli Immobili - in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 1998:

aliquota ridotta da applicare per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 4,5 per mille;

aliquota agevolata in favore di proprietari che eseguono interventi volti:

a) al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili: 2 per mille;

b) al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati in centro storico: 2 per mille;

c) alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali: 2 per mille;

d) all'utilizzo di sottotetti: 2 per mille,

da applicare limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di anni tre dall'inizio dei lavori, così come previsto dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 5 per mille;

per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 10 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

l'imposta è ridotta del cinquanta per cento (50%) per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data di inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato da contribuente;

dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od

altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

(Omissis).

COMUNE DI CASAL CERMELLI

Il comune di CASAL CERMELLI (provincia di Alessandria) ha adottato, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998, debba essere applicata nella misura del 6 per mille, quale aliquota base di riferimento;

di applicare la detrazione di L. 200.000 per l'abitazione principale del soggetto passivo;

di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 91/1963, soggette a corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

(Omissis).

COMUNE DI CASAL DI PRINCIPE

Il comune di CASAL DI PRINCIPE (provincia di Caserta) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) un'aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: 7 per mille;

2) aliquota da applicare per le persone fisiche, soggetti passivi, per unità immobiliari ad uso abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate che non rientrano tra quelli di cui al punto 1, nonchè per gli alloggi posseduti e non locati e per gli immobili diversi dalle abitazioni: 7 per mille;

3) aliquota per gli immobili posseduti da enti ed organismi senza scopo di lucro, che non rientrano tra le esenzioni dell'imposta previste dall'art. 7 della legge 30 dicembre 1992, n. 504 (organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 e cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381): 7 per mille;

Per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n, 662;

l'imposta è ridotta del cinquanta per cento (50%) per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque iniziato. il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente.

dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. In considerazione che presso l'ente perdurano le condizioni di imposizione fiscale previste dal Ministero dell'interno in sede di approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato viene stabilito di non dare applicazione ad alcuna agevolazione facoltativa prevista dalla citata legge n. 662/1996. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorarono abitualmente. Le disposizioni di cui presente comma si applicano anche alle unità immobiliati appartenenti alle cooperative edilizie dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO

Il comune di CASALECCHIO DI RENO (provincia di Bologna) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998, *(omissis)*, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I. nelle misure seguenti:

a) aliquota del 4 per mille, con riferimento ai fabbricati realizzati per la vendita, per un solo anno sul costruito invenduto;

b) aliquota del 7 per mille per gli alloggi non locati (cioé non occupati);

c) aliquota del 6 per mille per tutti gli altri immobili ubicati sul territorio comunale ad eccezione di quelli espressamente indicati ai precedenti punti *a)* e *b);*

di determinare, per l'anno 1998, una ulteriore detrazione di L. 82.000 da aggiungersi alla detrazione di L. 200.000 prevista dalla normativa vigente in favore di tutte le abitazioni principali per una detrazione totale complessiva di L. 282.000 rapportate al periodo dell'anno nel quale si protrae la destinazione di abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI CASALE LITTA

Il comune di CASALE LITTA (provincia di Varese) ha adottato, il 24 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'I.C.I. già in vigore lo scorso anno e pari al 5,60 per mille;

di stabilire che la detrazione per l'abitazione principale sia di lire 200.000 su base annua;

di fissare l'aliquota del 3 per mille per i casi previsti dall'art. 1, comma 5, della legge n. 449/1997.

(Omissis).

COMUNE DI CASALE SUL SILE

Il comune di CASALE SUL SILE (provincia di Treviso) ha adottato, il 22 dicembre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

determinare per l'anno di imposta 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 4,70 per mille;

determinare la detrazione dell'imposta I.C.I. per unità immobiliare adibita ad abitazione principale, del soggetto passivo nella misura di L. 200.000, come previsto per legge;

elevare l'importo di L. 200.000 come previsto dall'art. 3, comma 55, legge n. 662/1996 a L. 400.000 per le seguenti categorie di soggetti:

a) persone anziane sole, pensionate da lavoro dipendente e con reddito non superiore a L. 9.840.000 annue;

b) coppie di persone anziane pensionate da lavoro dipendente con reddito fino a L. 14.481.000 annue;

c) nel caso di persone anziane pensionate da lavoro autonomo gli importi di cui sopra si intendono ridotti del 50%.

nei casi predetti ai punti *a)*, *b)* e *c)* i soggetti devono essere proprietari del solo immobile abitativo.

(Omissis).

COMUNE DI CASALGRANDE

Il comune di CASALGRANDE (provincia di Reggio Emilia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare nel modo seguente le aliquote I.C.I. per l'anno 1998:

a) un'aliquota ordinaria pari al 5,5 per mille per tutti i tipi di immobili ad eccezione di quelli di cui al punto *b)* seguente;

b) un'aliquota maggiorata pari al 7 per mille per gli alloggi non locati e non utilizzati a qualsiasi titolo;

di avvalersi della facoltà di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e, pertanto, di concedere, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1998 la seguente ulteriore detrazione per le motivazioni espresse in narrativa:

sono destinatari dell'aumento da L. 200.000 a L. 320.000 della detrazione per l'abitazione principale i proprietari, i titolari dei diritti di usufrutto o del diritto di uso o di abitazione che siano in possesso della sola unità immobiliare destinata ad abitazione principale e delle relative pertinenze, escluso ogni altro possesso di immobile, e che rientrino in una delle categorie sotto elencate:

1) pensionati di età non inferiore a 60 anni che, oltre al reddito derivante dall'abitazione principale e dalle relative pertinenze, possiedono esclusivamente un reddito da pensione non superiore a L. 13.000.000 annui lordi e il reddito annuo imponibile ai fini IRPEF del nucleo familiare non superi L. 21.000.000 più L. 1.600.000 per ogni persona a carico;

2) disoccupati, iscritti alle liste di collocamento da almeno tre mesi, con reddito annuale imponibile ai fini dell'IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare non superiore a L. 21.000.000;

3) portatori di handicap con attestato di invalidità civile, con reddito annuale imponibile ai fini dell'IRPEF di tutti i componenti del nucleo familiare non superiore a L. 21.000.000 più L. 1.600.000 per ogni persona a carico;

4) titolari di assistenza sociale a livello comunale a norma dei vigenti regolamenti, se non già beneficiari secondo quanto già previsto ai punti precedenti;

l'applicazione del beneficio della ulteriore detrazione è subordinato alla condizione che gli altri componenti del nucleo familiare non possiedano alcuna proprietà immobiliare che non sia costituita, eventualmente, da quota parte dell'abitazione principale in oggetto e delle relative pertinenze;

tutti i redditi indicati ai punti precedenti sono riferiti all'anno 1997;

per nucleo familiare si intende quello risultante all'anagrafe del comune di residenza al 1° gennaio 1998;

il soggetto passivo, per avvalersi dell'agevolazione in oggetto deve presentare, mediante consegna diretta o spedizione postale con raccomandata, al *comune di Casalgrande nel periodo compreso tra il 1° maggio* ed il 30 giugno 1998, apposita dichiarazione sui modelli predisposti dall'ufficio tributi del comune allegando copia della dichiarazione dei redditi o modello 101/201;

(Omissis).

di avvalersi della facoltà di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI CASALGRASSO

Il comune di CASALGRASSO (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per tutti indistintamente gli immobili nella misura del 5 per mille.

di stabilire, per l'anno 1998 le seguenti misure di riduzione e detrazione d'imposta:

tipologia degli immobili: immobili adibiti a prima casa detrazione d'imposta: L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CASALMORO

Il comune di CASALMORO (provincia di Mantova) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille.

fissare in L. 200.000 la nuova detrazione per la prima abitazione.

(Omissis).

COMUNE DI CASALNOCETO

Il comune di CASALNOCETO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare anche per l'anno 1998 le seguenti aliquote e detrazioni I.C.I.:

aliquota del 5 per mille;

detrazione unica per la prima casa di L. 330.000.

(Omissis).

COMUNE DI CASALOLDO

Il comune di CASALOLDO (provincia di Mantova) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili I.C.I. sarà applicata da questo comune per l'anno 1998 come segue:

aliquota del 6 per mille per alloggi non locati;

aliquota del 5,5 per mille per il resto degli immobili.

di stabilire in L. 240.000 la detrazione di imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. Spetterà una detrazione di L. 360.000 a coloro che abbiano un reddito da lavoro dipendente o di pensione quale ex lavoratore dipendente purchè il reddito del nucleo familiare risulti inferiore a L. 25.000.000 annui lordi aumentato di L. 1.500.000 per ogni componente il nucleo e L. 3.000.000 per il componente del nucleo portatore di handicap.

(Omissis).

COMUNE DI CASALROMANO

Il comune di CASALROMANO (provincia di Mantova) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille.

fissare in L. 200.000 la nuova detrazione per la prima abitazione.

(Omissis).

COMUNE DI CASANOVA ELVO

Il comune di CASANOVA ELVO (provincia di Vercelli) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CASANOVA LONATI

Il comune di CASANOVA LONATI (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I. - nella misura del 5 per mille;

di stabilire l'importo della detrazione per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CASAPE

Il comune di CASAPE (provincia di Roma) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1998, nella misura unica del 6,50 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'I.C.I.

(Omissis).

COMUNE DI CASARGO

Il comune di CASARGO (provincia di Lecco) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per i motivi sopra esposti per l'anno 1998 l'aliquota dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CASARSA DELLA DELIZIA

Il comune di CASARSA DELLA DELIZIA (provincia di Pordenone) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, la detrazione d'imposta per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale, come previsto dall'art. 8, comma 3 del decreto legislativo n. 504/1992, e successive modifiche, in L. 230.000;

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota nella misura del 5,50 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CASARZA LIGURE

Il comune di CASARZA LIGURE (provincia di Genova) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di stabilire, per l'anno 1998, nella misura del 5 per mille l'aliquota unica relativa all'imposta comunale sugli immobili vigente nel comune di Casarza Ligure;

2) di stabilire, per l'anno 1998, in L. 200.000 l'ammontare della detrazione spettante e detraibile dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino a concorrenza del suo ammontare, in rapporto al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

3) di stabilire in L. 300.000 l'ammontare della detrazione spettante e detraibile dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, con riferimento a categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico e sociale, dando atto che sono da ritenersi tali i soggetti passivi in possesso di tutti i seguenti requisiti:

a) abbiano compiuto alla data del 31 dicembre 1997 il sessantesimo anno di età;

b) siano pensionati;

c) abbiano conseguito nel 1997 un reddito imponibile, non superiore a L. 15.000.000, concorrendo all'ammontare di tale reddito, il reddito imponibile, al lordo delle imposte ed al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari e con l'aggiunta di tutti gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi, assegni a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esenti da tasse ed iposte, riferito all'intero nucleo familiare inteso ai sensi dell'art. 25 legge regionale 23 aprile 1982, n. 22;

d) siano possessori di un unico immobile o porzione di immobile a destinazione catastale ordinaria appartenente al gruppo catastale A in tutto il territorio nazionale, e lo adibiscano ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI CASATENOVO

Il comune di CASATENOVO (provincia di Lecco) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, come segue, le aliquote e le misure della detrazione di imposta:

a) aliquota al 5,40 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, quale individuato dall'art. 58, primo e secondo comma, del decreto legislativo n. 446/1997, modificativo dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

b) aliquota del 5,40 per mille per le abitazioni diverse dalle abitazioni principali, o possedute in aggiunta alle abitazioni principali, locate o comunque occupate, nonché per tutti gli altri immobili diversi dalle abitazioni, assoggettabili all'I.C.I.;

c) aliquota del 7 per mille per le abitazioni diverse dalle abitazioni principali, o possedute in aggiunta alle abitazioni principali, non occupate;

d) aliquota del 4 per mille per gli immobili posseduti da enti senza scopo di lucro, individuando tali enti come organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) tra associazioni, comitati, fondazioni, società cooperative e altri enti di carattere privato con o senza personalità giuri-

dica, limitatamente a quelli i cui statuti o atti costitutivi redatti nelal forma dell'atto pubblico, o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono espressamente:

1) lo svolgimento di attività in uno o più dei seguenti settori:
assistenza sociale;
assistenza socio-sanitaria;
assistenza sanitaria;
beneficenza;

2) l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;

3) divieto di svolgere attività diverse da quelle indicate al punto 1) ad eccezione di quelle ad esse direttamente dipendenti e connesse;

nonché gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, e le associazione di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo, comma 6, lettera *e)* della legge n. 287/1991;

e) detrazione di L. 230.000 per l'abitazione principale del soggetto. passivo di imposta, a condizione che l'abitazione stessa ne costituisca la dimora abituale;

f) detrazione di L. 300.000 per l'abitazione principale del soggetto passivo di imposta, a condizione che l'abitazione stessa ne costituisca la dimora abituale, avente reddita da lavoro dipendente o da pensione inferiore a L. 50.000.000 annue, che si trova in particolare situazione di disagio, per la presenza, nel nucleo familiare, di uno o più soggetti portatori di handicap, di età inferiore a quella pensionabile (55 anni), con invalidità superiore al 66%, accertata nei modi stabiliti dalla normativa vigente in merito, ed alla ulteriore condizione che né detto soggetto passivo di imposta, né nessun altro componente il nucleo familiare, sia proprietario o titolare di diritti reali su altri immobili, ovvereo di altro reddito oltre a quello di lavoro dipendente o di pensione.

(Omissis).

COMUNE DI CASAZZA

Il comune di CASAZZA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sarà applicata da questo comune per l'anno 1998 con l'aliquota unica del 5,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CASCIAGO

Il comune di CASCIAGO (provincia di Varese) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, ed in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dall'art. 3, comma 53, della legge n. 662/96, nella misura del 6 per mille l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili stabilendo le aliquote e riduzioni (vedi allegato *B*) come segue:

di stabilire in L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno, la detrazione per abitazione principale (art. 8, comma 2, decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dall'art. 3, comma 55, legge n. 662/1996);

di ridurre l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo al 5,5 per mille (art. 8, comma 3, decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dall'art. 3, comma 55, legge n. 662/1996);

di non diversificare l'aliquota per immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale (art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dall'art. 3, comma 53, della legge n. 662/1996);

di stabilire, per gli alloggi non locati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, una aliquota del 7 per mille;

di agevolare l'aliquota in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro (art. 6, comma 2, decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dall'art. 3, comma 53, della legge n. 662/1996) nella misura del 4 per mille;

di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, legge n. 662/1996);

di non stabilire un'aliquota ridotta, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili (art. 8, comma 1, decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dall'art. 3, comma 55, legge n. 662/1996);

di ridurre del 50% l'imposta per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni (art. 8, comma 1, decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dall'art. 3, comma 55, legge n. 662/1996);

di applicare un'aliquota agevolata a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti (art. 1, comma 5, legge n. 449/1997) nella misura del 4 per mille, per la durata di 3 anni dall'inizio lavori.

(Omissis).

ALLEGATO *B*

A) abitazione principale dei residenti del comune: 5,5 per mille. Detrazione abitazione principale L. 200.000;

B) immobili diversi dalle abitazioni (es.: box, negozi): 6 per mille;

C) immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale: 6 per mille;

D) alloggi non locati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni: 7 per mille;

E) immobili invenduti costruiti da imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente la costruzione e la vendita di immobili: 6 per mille;

F) enti senza scopi di lucro: esclusivamente per immobili adibiti ad oratori, parrocchie, scuole materne, asili infantili e villaggi S.O.S.: 4 per mille;

G) terreni fabbricabili: 6 per mille;

H) terreni agricoli: 4 per mille;

I) immobili di proprietari che eseguano interventi di recupero delle unità immobiliari inagibili e inabitabili, o di interesse artistico ed architettonico, ovvero per la realizzazione di autorimesse e posti macchina, oppure per rendere utilizzabili i sottotetti (per una durata di tre anni dall'inizio lavori): 4 per mille;

J) per tutti i casi non evidenziati ai punti precedenti si applica l'aliquota indifferenziata: 6 per mille;

di considerare adibito ad abitazione principale l'immobile non affittato posseduto da anziani o disabili che hanno trasferito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;

per fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, l'imposta è ridotta al 50%. L'inagibilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario o, in alternativa, il proprietario stesso può presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti l'inagibilità.

(Omissis).

COMUNE DI CASCIANA TERME

Il comune di CASCIANA TERME (provincia di Pisa) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 tre aliquote I.C.I., come risulta dal presente prospetto:

unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 4,5 per mille;

altre tipologie di immobili e terreni: 5,5 per mille;

immobili non locati: 6 per mille;

di determinare per l'anno 1998 in L. 200.000 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI CASCINA

Il comune di CASCINA (provincia di Pisa) ha adottato, il 3 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare, per l'anno 1998, le aliquote e le detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura stabilita nella tabella allegata al presente atto (allegato n. 1):

ALIQUOTA			DETRAZIONI	
1997	AVENTI DIRITTO	PREC.	IMPORTO	AVENTI DIRITTO
4,50	Abitazione principale	4,80	200.000	Per l'intera abitazione principale intesa quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente
	Abitazione affittata con contratto registrato e utilizzata come dimora abiturale	5,25		
	Unità immobiliari appartenenti alle cooperativate edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari	5,25		
	Alloggi regolarmente assegnati dagli istituti per le case popolari	5,25		
	Abitazione principale o unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizioni che la stessa non risulti locata	5,25	500.000	Per le abitazioni principali utilizzate da persone di età superiore ai 65 anni sole o con coniuge pure di età superiore ai 65 anni, che non possiedono altri redditi al di fuori di quelli derivanti dalla pensione sociale dell'Inps e che non sono proprietari di altre unità immobiliari produttive di reddito
5,25	Aliquota ordinaria			
	Altri immobili di pertinenza dell'abitazione principale	5,25		
	Immobili concessi in uso gratuito dal proprietario ad ascendenti o discendenti di primo grado che le utilizzino come abitazioni principali e che non possiedono altri immobili	5,25		
	Terreni adibiti a coltivazione agricola	5,25		
	Immobili adibiti ad attività produttive, commerciali, artigianali	5,25		
6,25	Le abitazioni e gli altri immobili non compresi nelle aliquote precedenti	5,25		
	Aree fabbricabili	5,25		

(Omissis).

COMUNE DI CASEI GEROLA

Il comune di CASEI GEROLA (provincia di Pavia) ha adottato le seguenti deliberazioni per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare nel 5 per mille l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998;

(Omissis).

di stabilire che la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, è applicabile per l'anno 1998 nei confronti dei soggetti sottoindicati, e con le modalità di cui al seguente prospetto:

1) Categoria dei soggetti beneficiari:

a) pensionati;

b) coniugi a carico dei pensionati;

c) portatori di handicap con attestato di invalidità civile.

2) Prospetto per la detrazione:

DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE

COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE	L. 500.000 1.a fascia	L. 400.000 2.a fascia	L. 300.000 3.a fascia	L. 250.000 4.a fascia
1 persona	9.000.000	10.698.000	12.481.000	14.264.000
2 persone	14.710.000	17.653.000	20.595.000	23.537.000
3 persone	18.900.000	22.680.000	26.460.000	30.250.000
4 persone	22.700.000	27.100.000	31.560.000	36.100.000
5 persone	26.300.000	31.500.000	36.820.000	42.000.000
6 persone	29.800.000	40.000.000	46.500.000	53.200.000

(Omissis).

COMUNE DI CASELLE IN PITTARI

Il comune di CASELLE IN PITTARI (provincia di Salerno) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, per i motivi citati inpremessa, nella misura del 5 per mille l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998;

dare atto che ai sensi dell'art. 8, comma 2, legge n. 662/1996 la detrazione per le abitazioni principali è pari a L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CASELLE LURANI

Il comune di CASELLE LURANI (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille, confermando, in tal modo, l'aliquota determinata con delibera di G.C. n. 162/96 per l'anno 1997.

(Omissis).

COMUNE DI CASERTA

Il comune di CASERTA ha adottato, il 23 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1998, le aliquote I.C.I. già adottate con delibera di giunta comunale n. 1865 del 29 ottobre 1997, così come di seguito:

aliquota ordinaria: 6,75 permille;

aliquota ridotta: 5 per mille a favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

detrazione per l'abitazione principale: L. 200.000;

di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che, a seguito di ricovero permanente in istituti sanitari, acquisiscono la residenza in loco, a condizione che la stessa non risulti locata;

di confermare le disposizioni di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, nonché la rivalutazione del 5 per cento delle rendite catastali urbane e del 25% dei redditi dominicali.

(Omissis).

COMUNE DI CASIRATE D'ADDA

Il comune di CASIRATE D'ADDA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire, *(omissis)*, nell amisura del 5 per mille l'aliquota I.C.I. da applicare per il 1998 in questo comune a tutte le fattispecie imponibili di detto tributo.

(Omissis).

COMUNE DI CASNATE CON BERNATE

Il comune di CASNATE CON BERNATE (provincia di Como) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili come segue:

aliquota ridotta a favore delle persone fisiche soggetti passivi residenti nel comune di Casnate con Bernate per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 4,4 per mille;

sono considerate direttamente adibite ad abitazione principale anche le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;

aliquota agevolata a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti (l'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di dettiinterventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori): 3 per mille;

aliquota ordinaria per restanti casi: 5 per mille;

di determinare, per l'anno 1998, l'elevazione della detrazione a favore di talune categorie di cittadini individuate nella premessa della presente deliberazione sino a L. 500.000, come sopra indicato.

(Omissis).

COMUNE DI CASNIGO

Il comune di CASNIGO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire che l'imposta sugli immobili (I.C.I.) sarà applicata da questo comune per l'anno 1998 con l'aliquota unica del 5,5 per mille, in conformità dell'art. 6 del decreto legislativo 21 dicembre 1992, n. 504;

di fissare, per l'anno 1998, in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI CASOLA DI NAPOLI

Il comune di CASOLA DI NAPOLI (provincia di Napoli) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota generale nella misura del 6 per mille ed un'aliquota differenziata per gli immobili non locati o sfitti del 7 per mille, in quanto le condizioni del comune comportano la necessitù di assicurare le entrate nelle previsioni accertate per gli esercizi precedenti;

per sfitti si intendono quegli immobili idonei ad uso abitativo e non locati e che per alloggi locati si intendono solo quelli per i quali è possibile produrre contratto regolarmente registrato;

sono esclusi dall'agevolazione dell'aliquota ridotta di cui all'oggetto gli alloggi concessi dal proprietario in uso gratuito ad ascendenti o discendenti di primo grado.

(Omissis).

COMUNE DI CASOLI

Il comune di CASOLI (provincia di Chieti) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di riconfermare nella misura del 5,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI CASORATE PRIMO

Il comune di CASORATE PRIMO (provincia di Pavia) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998, la seguente aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune:

aliquota I.C.I. 6,75 per mille;

importo di L. 200.000 quale detrazione d'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo senza operare ulteriori detrazioni e/o riduzioni.

(Omissis).

COMUNE DI CASPERIA

Il comune di CASPERIA (provincia di Rieti) ha adottato, il 9 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella misura del 6 per mille rapportato al valore degli immobili.

(Omissis).

COMUNE DI CASSAGO BRIANZA

Il comune di CASSAGO BRIANZA (provincia di Lecco) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1998 l'applicazione dell'aliquota I.C.I. nella misura del 5,5 per mille sia per la prima casa che per le altre abitazioni;

di stabilire per l'anno 1998 la detrazione per abitazione principale pari a L. 200.000, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996.

(Omissis).

COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE

Il comune di CASSANO DELLE MURGE (provincia di Bari) ha adottato, il 13 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di riconfermare per l'anno 1998 *(omissis)* l'aliquota I.C.I. nella misura del 4,5 per mille per le unità immobiliari adibite a abitazione e nella misura del 6 per mille per le altre unità immobiliari.

(Omissis).

COMUNE DI CASSANO MAGNAGO

Il comune di CASSANO MAGNAGO (provincia di Varese) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire nella misura del 4,5 per mille l'aliquota I.C.I. 1998 per le persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

di stabilire nella misura del 6,6 per mille l'aliquota I.C.I. 1998 per tutti gli altri immobili;

di riconoscere, ai sensi dell'art. 3 della legge 9 maggio 1997, n. 122, ai contribuenti che possiedono i requisiti così come specificati in narrativa alle lettere *a), b), c), d), e)*, e *f)*, un aumento fino a L. 100.000 della detrazione di imposta I.C.I. da aggiungersi alla detrazione di L. 200.000 prevista dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

(Omissis).

COMUNE DI CASSINASCO

Il comune di CASSINASCO (provincia di Asti) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) del comune di Cassinasco nella misura unica del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CASSOLNOVO

Il comune di CASSOLNOVO (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare anche per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicarsi in questo comune nelle misure e detrazioni di cui alla predetta delibera e quindi:

l'aliquota generale del 6 per mille;

l'aliquota su unità immobiliari adibite ad abitazione principale del 5 per mille;

detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CASTAGNITO

Il comune di CASTAGNITO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare nella misura del 5 per mille l'aliquota I.C.I. da applicare, per l'anno 1998;

di confermare, altresì, in L. 200.000 la detrazione prevista per le abitazioni principali.

(Omissis).

COMUNE DI CASTANO PRIMO

Il comune di CASTANO PRIMO (provincia di Milano) ha adottato, il 20 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare, per l'anno 1998, nelle misure di cui al prospetto seguente, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

a) unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale in favore delle persone fisiche, soggetti passivi e di soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune, comprese le unità immobiliari possedute, a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata: aliquota 5 per mille;

b) tutti gli altri immobili, comprese anche le unità immobiliari locate con contratto registrato, a soggetti che le utilizzino come dimora abituale: aliquota 6 per mille;

di determinare ai sensi dell'art. 8, comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, per l'anno 1998, le detrazioni d'imposta come da prospetto seguente:

a) abitazione principale dei soggetti passivi dell'imposta a condizione che il reddito complessivo annuo del nucleo famigliare, dimorante abitualmente nell'immobile, riferito all'anno 1997 inclusi gli eventuali redditi soggetti a ritenuta alla fonte o comunque non compresi nella dichiarazione annuale dei redditi non sia superiore ai seguenti valori:

numero componenti nucleo familiare	importo lire
1	9.100.000
2	15.107.000
3	19.423.000
4	23.200.000
5	26.976.000
6	30.573.000
7 e altre	34.170.000

detrazione L. 500.000;

b) per le abitazioni principali dei soggetti passivi dell'imposta persone fisiche e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, detrazione L. 200.000;

c) di non prevedere particolari riduzioni d'imposta avendo già deliberato l'applicazione di una aliquota ridotta per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI CASTELBELLO CIARDES (KASTELBELL-TSCHARS)

Il comune di CASTELBELLO CIARDES (KASTELBELL-TSCHARS) (provincia di Bolzano) ha adottato, il 20 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modifiche ed integrazioni, nella misura unica del 4 per mille;

di stabilire, dal 1° gennaio 1998, la detrazione dall'imposta comunale sugli immobili per tutte le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo nella misura annua di L. 360.000;

l'applicazione della detrazione di L. 360.000, soggiace alle stesse regole previste per la detrazione normale, stabilite nell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1992, n. 662.

(Omissis).

COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE

Il comune di CASTEL BOLOGNESE (provincia di Ravenna) ha adottato, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di stabilire, per l'anno 1998, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle misure seguenti:

a) aliquota ordinaria del 6,5 per mille;

b) aliquota differenziata del 7 per mille per gli alloggi non locati e relative pertinenze, C6 (garage), e per le aree fabbricabili;

c) aliquota ridotta del 6 per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e per i fabbricati classificati nella categoria catastale C6 (garage) non compresi al precedente punto *b);*

2) di confermare in L. 250.000 l'importo della detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivo;

3) di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizioni che la stessa non risulti locata, con conseguente applicazione della detrazione di cui al punto 2);

4) di aumentare a L. 500.000 la detrazione per le abitazioni principali limitatamente ai contribuenti I.C.I. in situazioni di particolare disagio economico - sociale, in possesso delle condizioni e requisiti stabiliti nella regolamentazione di cui all'Allegato «A» che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

(Omissis).

CONDIZIONI DI BASE PER IL DIRITTO ALL'ULTERIORE DETRAZIONE

I componenti della famiglia di cui fa parte il soggetto passivo non devono avere altre proprietà immobiliari oltre l'abitazione principale ed eventuali annessi servizi (garage, posto macchina, cantina, ecc.), né devono essere titolari di diritti reali di godimento su altri immobili (usufrutto, uso o abitazione).

Il reddito di riferimento è quello complessivo del nucleo familiare (cioé di tutti i componenti) imponibile IRPEF 1997.

Il reddito pro-capite si ottiene dalla divisione del reddito complessivo familiare, imponibile IRPEF 1997, per i componenti del nucleo risultante dallo stato di famiglia alla data del 1° gennaio 1998.

La maggiore detrazione spetta all'unico proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull'unità abitativa utilizzata dall'intero nucleo familiare o in proporzione fra i più soggetti che vi risiedono in caso di comproprietà o contitolarità di altro diritto reale di godimento sulla medesima unità.

PARTICOLARI SITUAZIONI AVENTI DIRITTO

Famiglie di pensionati:

a) nucleo familiare composto da una o più persone almeno una delle quali di età superiore ad anni 65;

b) almeno uno dei componenti la famiglia deve essere proprietario dell'unità immobiliare abitativa o essere titolare di altro diritto reale sulla stessa;

c) unica fonte di reddito, oltre quella dell'unità abitativa, deve essere la pensione non superiore a L. 14.500.000 annui lordi riferiti all'anno 1997 se unico occupante; o tale reddito si aggiungono L. 6.000.000 annue lorde per ogni ulteriore componente.

Famiglie numerose:

a) nucleo familiare con almeno cinque componenti;

b) l'unità immobiliare abitativa deve essere di proprietà o sulla stessa deve godere di altro diritto reale di godimento almeno uno dei componenti la famiglia;

c) il reddito familiare imponibile IRPEF riferito all'anno 1997 non deve superare nel suo complesso l'importo annuo lordo di L. 13.000.000 per ogni componente.

Famiglie con portatori di handicap:

a) nucleo familiare che include portatori di handicap con attestato di invalidità civile al 100%;

b) l'unità immobiliare abitativa deve essere di proprietà o sulla stessa deve godere di altro diritto reale di godimento almeno uno dei componenti la famiglia;

c) il reddito familiare non deve superare nel suo complesso l'importo annuo lordo di L. 14.500.000 riferiti al 1997, se unico occupante; a tale reddito si aggiungono L. 6.000.000 annue lorde per ogni ulteriore componente.

Famiglie assistite:

a) soggetto passivo avente diritto, in base ai vigenti regolamenti del comune di Castel Bolognese, ad un'assistenza economica continuativa, oppure all'assistenza domiciliare gratuita o con pagamento della sola quota fissa.

(Omissis).

COMUNE DI CASTELBOTTACCIO

Il comune di CASTELBOTTACCIO (provincia di Campobasso) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per anno 1998, salvo successive e nuove disposizioni di legge, nella misura del 4,80 per mille l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

di dare atto che la detrazione sulla prima casa è quella stabilita dalla legge.

(Omissis).

COMUNE DI CASTELCOVATI

Il comune di CASTELCOVATI (provincia di Brescia) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998, nella misura del 5,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CASTELCUCCO

Il comune di CASTELCUCCO (provincia di Treviso) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 1998, nella misura unica del 4 per mille;

di determinare la detrazione dall'imposta dovuta per l'abitazione principale, per l'anno 1998, nell'importo di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CASTELDELCI

Il comune di CASTELDELCI (provincia di Pesaro-Urbino) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, confermandola anche per l'anno 1998, l'aliquota della imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CASTELDELFINO

Il comune di CASTELDELFINO (provincia di Cuneo) ha adottato, l'11 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire l'applicazione di due aliquote differenziate per quanto riguarda l'I.C.I. relativa al 1998 e di fissare le stesse nelle seguenti misure:

6 per mille come aliquota normale;

5,60 per mille come aliquota ridotta nel caso di abitazioni principali.

(Omissis).

COMUNE DI CASTEL DEL GIUDICE

Il comune di CASTEL DEL GIUDICE (provincia di Isernia) ha adottato, il 14 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili - (I.C.I.) anche per l'anno 1998 nel 6 per mille per tutte le unità immobiliari lasciando inalterata nella somma di L. 200.000 la detrazione d'imposta per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI CASTEL DEL PIANO

Il comune di CASTEL DEL PIANO (provincia di Grosseto) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di aumentare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 dalla misura del 5 per mille alla misura del 5,5 per mille;

di confermare la detrazioni per la prima casa nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CASTEL DEL RIO

Il comune di CASTEL DEL RIO (provincia di Bologna) ha adottato, il 28 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di determinare per l'anno 1998 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:

a) aliquota ordinaria del 5,7 per mille, per tutti gli immobili situati nel territorio comunale e per le aree fabbricabili;

b) aliquota maggiorata nella misura del 6,7 per mille per unità immobiliari adibite ad abitazione non locate e/o non occupate e non a disposizione, intendendosi per tali quelle abitazioni prive di qualsiasi allacciamento ai servizi energia elettrica, acqua, gas e telefono;

2) di stabilire nella misura di L. 200.000 la detrazione ordinaria da applicarsi per l'abitazione principale;

3) di riconoscere ai contribuenti che si trovano nelle condizioni sotto specificate un aumento di L. 100.000 (da L. 200.000 a L. 300.000) della detrazione di cui al punto 2:

a) famiglie con più di due figli a carico, con reddito pro-capite, riferito a tutte le indicazioni reddituali dell'anno precedente, inferiore a L. 10.000.000 annui lordi;

b) famiglie composte da uno o due componenti che abbiano compiuto il 65° anno di età al 1° gennaio 1998, titolari di solo reddito da pensione non superiore al minimo I.N.P.S.;

c) contribuenti nel cui nucleo famigliare sia presente un portatore di handicap con invalidità superiore al 66% o anziano non autosufficiente, certificato U.S.L., con reddito pro-capite riferito a tutte le indicazioni reddituali dell'anno precedente inferiore a L. 10.000.000 annui lordi;

d) nuclei familiari formati da giovani coppie, con o senza figli, coniugate o conviventi da non oltre due anni alla data del 1° gennaio 1998, in cui entrambi i componenti siano di età inferiore al 35 anni e dispongano di un reddito pro-capite riferito a tutte le indicazioni reddituali dell'anno precedente inferiore a L. 12.000.000 annui lordi;

In tutti i casi enunciati, l'applicazione del beneficio della ulteriore detrazione di L. 100.000 è subordinata alla condizione che l'abitazione su cui grava l'imposta sia l'unico immobile posseduto a titolo di proprietà o altro diritto reale da parte di tutti i componenti il nucleo familiare alla data del 1° gennaio 1998: le detrazioni saranno applicate al periodo dell'anno in cui permarrà la predetta condizione abitativa di proprietà;

4) di avvalersi della facoltà di cui all'art. 3 comma 56, legge n. 662/1996 considerando come direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;

5) di determinare i seguenti criteri applicativi:

per ottenere l'aumento della detrazione fino a L. 300.000 il contribuente dovrà presentare apposita autocertificazione nella quale dichiari:

nome, cognome, data di nascita e codice fiscale,

tutte le indicazioni reddituali del nucleo familiare al precedente anno solare,

tutte le indicazioni relative ai disagi che danno diritto all'aumento della detrazione, quali, a titolo esemplificativo: per i portatori di handicap, indicazione del documento prefettizio con il quale è stata dichiarata l'invalidità civile; per gli anziani non autosufficienti, indicazione della certificazione dell'unità di valutazione geriatrica dell'A.U.S.L.; per le giovani coppie, indicazione della data di matrimonio o di inizio della convivenza.

I contribuenti che si trovino nelle condizioni di cui al punto 4 dovranno presentare autocertificazione attestante il ricovero presso istituti.

L'autocertificazione dovrà essere inviata entro il mese di giugno 1998 all'Ufficio Tributi del comune di Castel del Rio a mezzo raccomandata a.r. oppure consegnata direttamente al protocollo generale.

I contribuenti che avranno inviato la richiesta entro i termini potranno già tenere conto della detrazione richiesta al momento del pagamento della rata I.C.I. 1998.

L'amministrazione comunale si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato.

Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992.

(Omissis).

COMUNE DI CASTEL DI LUCIO

Il comune di CASTEL DI LUCIO (provincia di Messina) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare nella misura del 5 per mille l'aliquota I.C.I. per il 1998;

di fissare al 6 per mille l'aliquota per i fabbricati posseduti in aggiunta all'abitazione principale;

di fissare la detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CASTEL DI SASSO

Il comune di CASTEL DI SASSO (provincia di Caserta) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella misura del 4 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CASTEL DI TORA

Il comune di CASTEL DI TORA (provincia di Rieti) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

l'aliquota da applicare sull'imposta comunale sugli immobili per il 1998 è del 5,50 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CASTELFRANCI

Il comune di CASTELFRANCI (provincia di Avellino) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

riconfermare nella misura del 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché stabilire la detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO

Il comune di CASTELFRANCO DI SOTTO (provincia di Pisa) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998, *(omissis)*, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure:

a) 4,50 per mille, aliquota ordinaria:

per le abitazioni principali;

per le case possedute a titolo di proprietà od usufrutto da anziani o disabili che abbiano la residenza in istituti di ricovero o sanitari, purchè la stessa non risulti affittata;

per le case locate come abitazione principale con atto registrato;

per tutti gli altri immobili diversi dalle seconde case o case non locate;

b) 7 per mille per le seconde case e per le case non locate:

c) 3 per mille per interventi di recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico o volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti;

di determinare, altresì, la detrazione ordinaria spettante per gli immobili adibiti ad abitazione principale in L. 230.000;

di riconoscere, inoltre, ai soggetti che si trovino nelle condizioni di cui alle due situazioni di carattere economico-sociale, meglio descritte in narrativa, l'elevazione della detrazione da L. 230.000 a L. 400.000 ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili sull'abitazione principale per l'anno 1998, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protraggono tali destinazione e situazione, in applicazione dell'art. 3 del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, convertito con legge 9 maggio 1997, n. 122.

(Omissis).

COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA

Il comune di CASTELFRANCO EMILIA (provincia di Modena) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di approvare per l'anno 1998 le aliquote I.C.I. da applicare nel comune di Castelfranco Emilia, nelle seguenti misure:

a) aliquota del 5,3 per mille, da applicare al valore degli immobili adibiti ad abitazione principale;

b) aliquota ridotta del 5,3 per mille, da applicare in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune di Castelfranco Emilia, esclusivamente per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

c) aliquota del 6,2 per mille, da applicare al valore di tutti gli altri immobili, salvo quelli previsti nei punti successivi;

d) aliquota del 7 per mille da applicare agli alloggi non locati, specificando che:

per alloggi non locati devono intendersi le abitazioni vuote e non utilizzate, escluse le pertinenze;

l'aliquota del 7 per mille va rapportata ai mesi dell'anno durante i quali l'alloggio risulta non locato e non utilizzato;

2) di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione cile la stessa non risulti locata, cioé non utilizzata;

3) di determinare in L. 200.000 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, secondo le modalità indicate nell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dalla legge n. 662/1996 e in L. 300.000 la detrazione per i seguenti casi:

a) famiglia composta da un pensionato solo o da due pensionati conviventi che presentano i seguenti requisiti:

possesso del solo appartamento abitato ed eventuale garage annesso, quale unica proprietà immobiliare del contribuente al 1° gennaio 1998. Nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprietà immobiliare;

65 anni di età dei componenti compiuti alla data del 1° gennaio 1998;

condizione non lavorativa e reddito da pensione non superiore a L. 13.500.000 annui lordi riferito all'anno 1997 nel caso di una persona sola o non superiore a L. 20.000.000 annui lordi nel caso di due pensionati conviventi;

ai fini della detrazione I.C.I. l'appartamento di proprietà di anziani che acquisiscono la residenza in luoghi di ricovero non è considerato seconda casa;

b) famiglie numerose con cinque o più persone che presentino i seguenti requisiti:

possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage, quale unica proprietà immobiliare del contribuente al 1° gennaio 1998. Nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo di usufrutto, uso o abitazione, il contribitente non deve avere nessuna proprietà immobiliare;

nucleo familiare composto da cinque o più componenti al 1° gennaio 1998;

reddito familiare riferito all'anno 1997, non superiore a L. 67.500.000 lordi annui nel caso di una famiglia di cinque componenti a cui si aggiungono L. 13.500.000 lordi annui per ogni componente superiore a cinque;

l'applicazione del beneficio dell'ulteriore detrazione di L. 100.000 è subordinata alla condizione che nessun componente del nucleo familiare possieda alcuna proprietà immobiliare;

4) di determinare i seguenti criteri applicativi dell'ulteriore detrazione di cui al punto 3):

i contribuenti interessati dovranno presentare autocertificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, art. 4, attestante la sussistenza dei requisiti richiesti entro il 31 maggio 1998 se obbligati al pagamento dell'imposta della prima rata, ed entro il 30 novembre 1996 se obbligati

a pagare l'imposta della rata di dicembre; in quanto divenuti soggetti passivi di imposta per l'acquisto della prima casa successivamente al 31 maggio 1998;

l'amministrazione comunale si riserva la facoltà di richiedere, in qualsiasi momento, ulteriori documenti comprovanti il diritto alla detrazione di L. 300.000.

5) di applicare la detrazione di L.200.000 anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari, in conformità a quanto previsto dall'art. 8, comma 4 del decreto legislativo n. 504/1992, modificato dalla legge n. 662/1996;

6) di dare atto che l'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, ai sensi dell'art. 8, comma 1, decreto legislativo n. 504/1992 modificato dalla legge n. 662/1996 (art. 55, comma 1).

(Omissis).

COMUNE DI CASTEL GANDOLFO

Il comune di CASTEL GANDOLFO (provincia di Roma) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.CI. - Imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 1998.

aliquota ridotta, da applicare:

per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 4,4 per mille;

aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 5,8 per mille;

aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni: 6,8 per mille;

Per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

l'imposta è ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

in attesa di adottare apposito regolamento in materia di imposta comunale sugli immobili, per il combinato disposto agli articoli 52 e 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, a far tempo dal 1° gennaio 1999:

a) vengono considerate a tutti gli effetti abitazioni principali quelle concesse in uso gratuito ai figli;

b) viene stabilito di considerare regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da uno dei contitolari del diritto reale costituito sull'immobile anche per conto degli altri contitolari.

di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale, le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

(Omissis).

COMUNE DI CASTELGUIDONE

Il comune di CASTELGUIDONE (provincia di Chieti) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, *(omissis)*, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)
da applicare nel territorio di questo comune nella misura unica del 4,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CASTELLAMONTE

Il comune di CASTELLAMONTE (provincia di Torino) ha adottato, il 24 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di approvare le seguenti aliquote I.C.I. da applicare per l'anno 1998:

tutte le unità immobiliari: 5,5 per mille;

abitazioni principali, intese nei sensi voluti dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, possedute da persone fisiche aventi residenza anagrafica nel comune di Castellamonte, oppure da soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa, anch'essi purché residenti nel comune di Castellamonte: 5,25 per mille;

di confermare l'importo della detrazione spettante per l'abitazione principale in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CASTELLAR

Il comune di CASTELLAR (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire nella misura del 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. per l'anno 1998 da applicarsi a tutte le abitazioni principali, alle case locate e ai locali diversi dalle abitazioni;

di stabilire nella misura del 7 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. per l'anno 1998 da applicarsi alle abitazioni non locate, alle seconde case in aggiunta all'abitazione principale e alle residenze secondarie;

di dare atto che la detrazione per l'abitazione princiapale resta nella misura minima prevista dalla legge di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CASTELLAZZO BORMIDA

Il comune di CASTELLAZZO BORMIDA (provincia di Alessandria) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998, debba essere applicata nella misura del 4,8 per mille, quale aliquota base di riferimento;

di applicare la detrazione di L. 200.000 per l'abitazione principale del soggetto passivo;

di applicare a favore dei proprietari che eseguano interventi volti alla realizzazione di nuovi stabilimenti industriali ed artigianali l'aliquota del 4 per mille, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori (trattasi di lavori che hanno inizio dal 1° gennaio 1998);

di applicare a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di unità immobiliari di interesse artistico o architettonico, ovvero volti alla realizzazione di posti auto anche pertinenziali, esclusivamente nel centro storico, l'aliquota del 4 per mille. Tale aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori (trattasi di lavori che hanno inizio dal 1° gennaio 1998);

di dare atto che, ai sensi del comma 2, dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti ed imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

(Omissis).

COMUNE DI CASTELLETTO CERVO

Il comune di CASTELLETTO CERVO (provincia di Biella) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare al 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998.

di dare atto che non si adottano le agevolazioni e diversificazioni di aliquota previste dalla vigente normativa.

(Omissis).

COMUNE DI CASTELLETTO DI BRANDUZZO

Il comune di CASTELLETTO DI BRANDUZZO (provincia di Pavia) ha adottato, il 25 ottobre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di applicare con effetto dal 1° gennaio 1998, l'imposta comunale sugli immobili - I.C.I. con l'aliquota del 5 per mille, secondo le modalità delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari;

di non apportare modifiche alla deduzione per l'abitazione principale stabilita in L. 200.000 con la normativa di cui alle premesse.

(Omissis).

COMUNE DI CASTELLETTO MOLINA

Il comune di CASTELLETTO MOLINA (provincia di Asti) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CASTELLETTO STURA

Il comune di CASTELLETTO STURA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 16 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per quanto concerne il 1998, l'aliquota I.C.I. da applicarsi in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille con detrazione di L. 200.000 per le prime abitazioni.

(Omissis).

COMUNE DI CASTELLINA IN CHIANTI

Il comune di CASTELLINA IN CHIANTI (provincia di Siena) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare le aliquote I.C.I. per l'anno 1988 nelle seguenti misure:

5 per mille quale aliquota ridotta in favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale. È considerata abitazione principale anche l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

7 per mille aliquota per tutti gli altri fabbricati, terreni, aree fabbricabili e immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale;

di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si detraggono L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno.

(Omissis).

COMUNE DI CASTELLINALDO

Il comune di CASTELLINALDO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998, *(omissis)* nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicarsi in misura unica a tutte le basi imponibili e la detrazione d'imposta di L. 200.000 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

di non procedere *(omissis)* ad alcuna diversificazione dell'aliquota I.C.I. così come prevista dalla vigente normativa in materia.

(Omissis).

COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO

Il comune di CASTELLO DI GODEGO (provincia di Treviso) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura del 5 per mille;

di stabilire la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino a concorrenza del suo ammontare, in L. 200.000 rapportate al periodo dall'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI CASTELLO DEL MATESE

Il comune di CASTELLO DEL MATESE (provincia di Caserta) ha adottato la seguente deliberazione:

(Omissis).

di confermare anche per l'anno 1998 l'aliquota da applicare per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille;

di non procedere *(omissis)* ad alcuna diversificazione dell'aliquota I.C.I. così come previsto dalla vigente normativa in materia.

(Omissis).

COMUNE DI CASTELLUCCIO DEI SAURI

Il comune di CASTELLUCCIO DEI SAURI (provincia di Foggia) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare nella misura del 5,5 per mille l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI CASTELLUCCIO SUPERIORE

Il comune di CASTELLUCCIO SUPERIORE (provincia di Potenza) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1998 al 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CASTELLUCCIO VALMAGGIORE

Il comune di CASTELLUCCIO VALMAGGIORE (provincia di Foggia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di riconfermare per l'anno 1998 l'aliquota unica I.C.I. nella misura del 5 per mille e la detrazione per l'abitazione principale del dichiarante nella misura minima di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CASTELL'UMBERTO

Il comune di CASTELL'UMBERTO (provincia di Messina) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

confermare, per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CASTELMARTE

Il comune di CASTELMARTE (provincia di Como) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998, nella misura del 6 per mille per tutti i casi diversi dall'abitazione o posseduti in aggiunta all'abitazione principale;

di fissare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 nella misura del 5 per mille per le persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI CASTEL MELLA

Il comune di CASTEL MELLA (provincia di Brescia) ha adottato, il 4 febbraio 1998, le seguenti deliberazioni per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella seguente misura:

5,2 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale;

6 per mille per gli immobili diversi dalla abitazione principale;

(Omissis).

di fissare, per l'anno 1998, la detrazione dell'I.C.I. dovuta sulla abitazione di residenza a L. 300.000, ed in presenza di categoria catastale del fabbricato tra A2 e A6, con valore catastale massimo di L. 100.000.000, e sempreché il reddito familiare risulti compreso negli scaglioni della tabella acclusa all'accordo sottoscritto tra comune di Castel Mella e sindacato pensionati CGIL - CISL - UIL, che si allega alla presente deliberazione sotto la lettera «*B*», costituendone parte integrale e sostanziale.

(Omissis).

VERBALE D'ACCORDO

(Omissis).

1. I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili.

L'Amministrazione, nella consapevolezza del rilievo dell'I.C.I. sul complesso delle risorse proprie, è impegnata ad adottare le iniziative più opportune per una verifica dei valori denunciati con la loro effettiva consistenza ed a sollecitare un rapido accatastamento degli immobili di recente costruzione.

In questo quadro, preso atto degli orientamenti dell'Amministrazione che prevedono di collocare l'aliquota impositiva al 5,2 per mille per la prima casa e al 6 per mille per i restanti beni immibiliari, per il 1998 ai proprietari dell'unica casa di abitazione classificata tra le cat. A2 e A6 pertinenze comprese (C6), di valore catastale non superiore a L. 100.000.000, i cui redditi rientrino nei limiti della tab. *A* allegata, verrà elevato l'importo della detrazione da L. 200.000 a L. 300.000.

Tale beneficio può essere esteso ai proprietari di altre abitazioni che affittano in convenzione con il comune e ai cittadini ricoverati in strutture protette che mantengono la loro casa a disposizione.

I soggetti rientranti nelle condizioni previste dalla tab. *A* allegata, sottoscrivono entro il mese di aprile 1998 una dichiarazione, su semplice modulo predisposto dall'Amministrazione, che li abilita ad applicare la detrazione maggiorata all'atto del pagamento delle rate alle scadenze di legge.

(Omissis).

Tabella

CHI HA DIRITTO ALLE AGEVOLAZIONI

I benefici previsti dal presente accordo, concessi dall'Amministrazione comunale, sono subordinati alle condizioni sotto elencate.

L'amministrazione comunale si riserva il diritto di condurre ulteriori e più approfonditi accertamenti sulle veridicità delle dichiarazioni rese, e sulla documentazione fornita (art. 640 C.P.).

I titolari dei benefici accordati dal comune devono rendersi disponibili alle eventuali indagini patrimoniali estese ai conti correnti bancari e ai depositi di valori e titoli di Stato.

Calcolo del reddito.

Il reddito da considerare è quello del nucleo familiare risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi, al netto delle ritenute IRPEF, ridotto delle spese di affitto o del 50% del mutuo casa di abitazione, nonché gli oneri documentati sostenuti per l'assistenza a minori portatori di handicap o gli anziani con invalidità.

LIMITI DI REDDITO PER IL 1998	
Componenti il nucleo familiare	Reddito massimo
1 persona	11.700.000
2 persone	19.440.000
3 persone	25.000.000
4 persone	29.850.000
5 persone	34.700.000
6 persone	39.340.000
7 persone	43.870.000

Sono escluse dalle agevolazioni.

I proprietari di altre abitazioni oltre a quella di residenza, i possessori di più di un autoveicolo o di autoveicolo con cilindrata superiore a 1600 cc, i titolari di rendite finanziarie superiori a L. 2.000.000 all'anno.

Documenti richiesti.

a) Il libretto della pensione.

b) Gli eventuali modelli 730 - 740 - 201 - 101 relativi all'ultima dichiarazione dei redditi.

c) Le ricevute per il canone d'affitto o la documentazione relativa la mutuo della casa.

d) Le eventuali ricette con scontrino per i farmaci di classe B e C, le ricevute per visite specialistiche, diagnostiche e riabilitative.

(Omissis).

COMUNE DI CASTELMOLA

Il comune di CASTELMOLA (provincia di Messina) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

che l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 venga determinata in forma unica e fissata al 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CASTELNOVETTO

Il comune di CASTELNOVETTO (provincia di Pavia) ha adottato, l'11 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare e applicare con effetto dal 1° gennaio 1998, per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), l'aliquota del 6 per mille secondo le vigenti disposizioni legislative e regolamentari;

di confermare in L. 200.000 la detrazione relativa all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, così come previsto dalla legge;

di stabilire un'aliquota agevolata pari al 4 per mille per gli immobili posseduti da enti ed organismi senza fine di lucro, così come consentito dalla legge.

(Omissis).

COMUNE DI CASTELNOVO BARIANO

Il comune di CASTELNOVO BARIANO (provincia di Rovigo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella misura del 4,5 per mille per tutte le unità immobiliari;

di stabilire per l'anno 1998 la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili adibiti ad abitazione principale, nella misura annua di L. 200.000;

di elevare a L. 300.000 l'importo della detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, in relazione a particolari situazioni di carattere sociale, e più precisamente per le seguenti categorie di contribuenti:

a) nucleo familiare composto da un pensionato avente un reddito complessivo annuo di importo non superiore a L. 10.000.000;

b) nucleo composto da pensionati il cui reddito familiare non sia superiore a L. 20.000.000 maggiorati di L. 5.000.000 per ogni pensionato oltre i primi due;

c) presenza nel proprio nucleo familiare di un soggetto portatore di handicap certificato e con reddito familiare complessivo non superiore a L. 30.000.000;

di stabilire che tale detrazione venga concessa previa presentazione da parte dei contribuenti interessati di apposita domanda corredata dalla seguente documentazione:

a) autocertificazione dei redditi di ciascun componente del nucleo familiare relativi all'anno precedente quello dell'imposta I.C.I.;

b) copia delle relative dichiarazioni dei redditi o in mancanza, dei modelli 101 e/o 201;

c) copia del certificato di handicap solo per la categoria *c.*

(Omissis).

COMUNE DI CASTELNUOVO BERARDENGA

Il comune di CASTELNUOVO BERARDENGA (provincia di Siena) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 1998, delle aliquote differenziate così determinate:

a) 5,5 per mille per l'abitazione principale;

b) 6,25 per mille per gli altri fabbricati, terreni ed aree edificabili, con la sola esclusione degli alloggi non locati per i quali l'aliquota viene fissata al 7 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CASTELNUOVO BORMIDA

Il comune di CASTELNUOVO BORMIDA (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. e s.m.i., e dell'art. 49, secondo comma della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura del 5 per mille;

di stabilire che:

per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la detrazione medesima si verifica.

(Omissis).

COMUNE DI CASTELNUOVO DI FARFA

Il comune di CASTELNUOVO DI FARFA (provincia di Rieti) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

l'aliquota I.C.I. per il 1998 è determinata nel 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CASTELNUOVO RANGONE

Il comune di CASTELNUOVO RANGONE (provincia di Modena) ha adottato, il 2 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1998 le seguenti aliquote:

aliquota ordinaria nella misura del 6 per mille: applicata agli immobili accatastati nella cat. C6 (garages) e alle abitazioni diverse da quella principale a patto che siano utilizzate da persone fisiche aventi nelle stesse titolo di residenza;

aliquota ridotta:

nella misura del 5 per mille con una detrazione di L. 200.000 per: *a)* l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo; *b)* l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; *c)* per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

nella misura del 5 per mille per l'immobile locato dal proprietario con contratto registrato a patto che questo venga utilizzato dal locatario come abitazione principale;

nella misura del 4 per mille per: *a)* gli immobili di enti senza scopo di lucro; *b)* i fabbricati realizzati per la vendita e non ancora venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili;

aliquota del 7 per mille:

per gli alloggi non locati e per tutti gli altri immobili non compresi nelle fattispecie precedenti;

per aree fabbricabili e terreni agricoli.

(Omissis).

COMUNE DI CASTELPIZZUTO

Il comune di CASTELPIZZUTO (provincia di Isernia) ha adottato, il 10 ottobre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

confermare, come in effetti conferma, l'aliquota I.C.I. (imposta comunale sugli immobili), per l'anno 1998 nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CASTEL SANT'ELIA

Il comune di CASTEL SANT'ELIA (provincia di Viterbo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

stabilire, per l'anno 1998, la misura del 5 per mille dell'aliquota I.C.I. da applicare sul valore dei fabbricati, dei terreni agricoli e delle aree fabbricabili a qualsiasi uso adibiti;

stabilire, per l'anno 1998, nella misura di L. 230.000 la detrazione d'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, prevista dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992.

(Omissis).

COMUNE DI CASTELSARACENO

Il comune di CASTELSARACENO (provincia di Potenza) ha adottato, il 18 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

che l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 è stabilita nella misura del 5 per mille per ogni tipologia di immobile;

che la deduzione per l'abitazione principale è fissata in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CASTELSILANO

Il comune di CASTELSILANO (provincia di Crotone) ha adottato, il 17 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

riconfermare, per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille;

dare atto che, per l'anno 1998, la detrazione sull'imposta I.C.I., dovuta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale, rimane fissata in L. 220.000, come previsto dalla deliberazione consiliare n. 2 del 27 febbraio 1997.

(Omissis).

COMUNE DI CASTELVECCANA

Il comune di CASTELVECCANA (provincia di Varese) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del:

6,25 per mille per persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

6,75 per mille per aree fabbricabili ed unità immobiliari diverse da quelle indicate nel paragrafo precedente.

(Omissis).

COMUNE DI CASTELVECCHIO SUBEQUO

Il comune di CASTELVECCHIO SUBEQUO (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 23 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare le aliquote per i tributi locali e in particolare per l'I.C.I. al 4 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CASTELVERDE

Il comune di CASTELVERDE (provincia di Cremona) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare *(omissis)* l'aliquota I.C.I. per l'anno di imposta 1998 nella misura indifferenziata del 5,50 per mille;

di confermare in L. 200.000 fino alla concorrenza del suo ammontare la detrazione per l'unità immobiliare adibita dal soggetto passivo ad abitazione principale rapportando tale detrazione al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente;

di confermare in L. 300.000 la detrazione di imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per i cittadini anziani residenti, proprietari dell'immobile occupato, di età non inferiore a 65 anni con un reddito non superiore al minimo vitale, dando mandato agli uffici affinché il contenuto della presente deliberazione venga reso noto ai cittadini aventi diritto fissando, quale termine per la presentazione delle istanze per l'ottenimento del beneficio, la data del 30 maggio 1998.

(Omissis).

COMUNE DI CASTELVETERE IN VAL FORTORE

Il comune di CASTELVETERE IN VAL FORTORE (provincia di Benevento) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare anche per l'anno 1998 l'aliquota unica del 6 per mille per l'imposta comunale sugli immobili;

di dare atto che dall'imposta dovuta per unità immobiliare destinata ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI CASTELVETRO PIACENTINO

Il comune di CASTELVETRO PIACENTINO (provincia di Piacenza) ha adottato, il 24 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), che sarà applicata in questo comune nella misura del 5 per mille;

di applicare inoltre per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. differenziata del 4 per mille per i proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti.

Tale aliquota verrà applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e avrà durata di anni tre dall'inizio dei lavori.

(Omissis).

COMUNE DI CASTENASO

Il comune di CASTENASO (provincia di Bologna) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998, per le ragioni esposte in premessa, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle misure seguenti:

5,4 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

7 per mille per gli alloggi non locati (non occupati);

6,5 per mille per tutti gli altri immobili;

di considerare a tutti gli effetti direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

di riconoscere ai contribuenti che si trovino nelle condizioni sotto specificate un aumento di L. 120.000 della detrazione di imposta I.C.I. da aggiungere alla detrazione di L. 200.000 prevista dalla normativa vigente per le abitazioni principali:

a) PENSIONATI

1) possesso al 1° gennaio 1998 del solo appartamento abitato su tutto il territorio nazionale ed eventuli pertinenze annesse, alle quali, comunque non può essere applicata alcuna detrazione. Nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso, abitazione, il contribuente non deve avere nessuna propritä immobiliare;

2) avere compiuto il 60° anno di età alla data del 1° gennaio 1998;

3) essere in condizione non lavorativa e con un reddito da pensione non superiore a L. 14.500.000 annui lordi riferiti all'anno 1997.

b) NUCLEI FAMILIARI CON PRESENZA DI UN PORTATORE DI HANDICAP

1) possesso al 1° gennaio 1998 del solo appartamento abitato su tutto il territorio nazionale ed eventuali pertinenze annesse, alle quali, comunque, non può essere applicata alcuna detrazione. Nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso, abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprietà immobiliare;

2) avere nel nucleo familiare un portatore di handicap alla data del 1° gennaio 1998.

c) FAMIGLIE CON MINORENNI IN AFFIDO

1) possesso al 1° gennaio 1998 del solo appartamento abitato su tutto il territorio nazionale ed eventuali pertinenze annesse, alle quali, comunque, non può essere applicata alcuna detrazione. Nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso, abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprietà immobiliare;

2) avere nel nucleo familiare uno o più minorenni in affido.

d) FAMIGLIE CON TRE O PIÙ FIGLI

1) possesso al 1° gennaio 1998 del solo appartamento abitato su tutto il territorio nazionale ed eventuali pertinenze annesse, alle quali, comunque, non può essere applicata alcuna detrazione. Nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso, abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprietà immobiliare;

2) essere componente di una famiglia con almeno tre figli.

e) GIOVANI COPPIE

1) possesso al 1° gennaio 1998 del solo appartamento abitato su tutto il territorio nazionale ed eventuali pertinenze annesse, alle quali, comunque, non può essere applicata alcuna detrazione. Nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso, abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprietà immobiliare;

2) avere costituito un nucleo familiare (coppia sposata o convivente) da non più di cinque anni e dimostrare di avere contratto un mutuo di prima casa presso un istituto di credito e di avere usufruito della cessione del quinto dello stipendio.

f) FAMIGLIE CON REDDITI BASSI

1) possesso al 1° gennaio 1998 del solo appartamento abitato su tutto il territorio nazionale ed eventuali pertinenze annesse, alle quali, comunque, non può essere applicata alcuna detrazione. Nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso, abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprietà immobiliare;

2) essere componente di una famiglia il cui reddito riferito all'anno 1997 non sia superiore a L. 14.500.000 annue lorde per ogni componente il nucleo familiare se lavoratori dipendenti e non superiore a L. 11.500.000 annue lorde per ogni componente il nucleo familiare se lavoratore autonomo.

g) FAMIGLIE CON ALMENO TRE COMPONENTI AL CUI INTERNO È PRESENTE UN ANZIANO

1) possesso al 1° gennaio 1998 del solo appartamento abitato su tutto il territorio nazionale ed eventuali pertinenze annesse, alle quali, comunque, non può essere applicata alcuna detrazione. Nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso, abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprietà immobiliare;

2) avere nel nucleo familiare, composto da almeno tre persone, un anziano che abbia età uguale o superiore a 75 anni al 1° gennaio 1998;

il riconoscimento del beneficio dell'ulteriore detrazione di L. 120.000 è subordinato alla condizione che gli altri componenti il nucleo familiare non possiedano alcuna proprietà immobiliare e al rispetto dei seguenti criteri applicativi.

Il contribuente deve presentare una richiesta — autocertificazione nella quale deve dichiarare il proprio nome e cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale, e di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto alla ulteriore detrazione.

La richiesta — autocertificazione dovrà essere avviata tramite raccomandata entro i termini previsti per il pagamento dell'imposta all'ufficio tributi del comune di Castenaso, piazza Bassi, 1 - 40055 Castenaso, oppure consegnata a mano al medesimo indirizzo.

I contribuenti che avranno inviato la richiesta entro i termini suddetti potranno al momento del pagamento già tener conto della ulteriore detrazione richiesta.

(Omissis).

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI

Il comune di CASTIGLIONE DEI PEPOLI (provincia di Bologna) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili — in via normale — è stabilita nel 5,50 per mille nella stessa misura già approvata per l'anno 1997. La detrazione per unità immobiliare adibita ad abiazione principale è stabilita in L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinzione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente; dare altresì atto che viene fissata un'aliquota agevolata dell'I.C.I. nella misura del 2,75 per mille per le fattispecie dei sotto riportati interventi:

a) volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili;

b) finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici;

c) volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali;

d) tesi all'utilizzo dei sottotetti.

La su detta aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari, oggetto degli interventi di cui sopra e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

(Omissis).

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO

Il comune di CASTIGLIONE DEL LAGO (provincia di Perugia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota che sarà applicata in questo comune nella seguente misura:

unità immobiliare adibita ad abitazione principale: 5,6 per mille;

tutti gli altri fabbricati e terreni (aliquota ordinaria): 6,8 per mille;

unità immobiliare adibita ad abitazione principale di anziani e disabili, art. 4, comma 1, legge n. 556/1996: 5,6 per mille;

di elevare per l'anno 1998 la detrazione concessa per l'I.C.I. dovuta sull'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, secondo le seguenti modalità:

a) elevazione da L. 200.000 a L. 300.000, da rapportare alla percentuale di possesso, per i soggetti passivi appartenenti a nuclei familiari i cui componenti abbiano percepito, in relazione all'anno precedente, i seguenti redditi per un ammontare lordo complessivo inferiore a L. 10.500.000:

redditi d pensione (INPS, gestioni sostitutive). Sono esclusi dalcalcolo le pensioni di invalidità civile, di guerra, le rendite INAIL, gli assegni di accompagnamento d'invalido civile;

reddito derivante dall'immobile di diretto utilizzo per il quale si richede la riduzione dell'imposta e della sua pertinenza (box, garge, cantina) ancorché accatastata autonomamente;

redditi da terreni dichiarati nell'apposito quadro della dichiarazione ai fini IRPEF;

b) elevazione da L. 200.000 a L. 250.000, da rapportare alla percentuale di possesso, per i medesimi soggetti aventi la stessa tipologia di redditi, ma con ammontare lordo complessivo inferiore a L. 18.800.000;

c) concedere tale detrazione ai soli soggetti che ne faranno richiesta documentata secondo i criteri individuati con deliberazione della giunta comunale n. 312 del 14 maggio 1997;

d) specificare che, ai sensi dell'applicazione della presente disposizione, per nucleo familiare si intende quello composto da tutte le persone che anagraficamente o di fatto convivono nella medesima abitazione del soggetto passivo, indipendentemente da vincoli di parentela o affinità.

(Omissis).

COMUNE DI CASTIGLIONE DI SICILIA

Il comune di CASTIGLIONE DI SICILIA (provincia di Catania) ha adottato, il 23 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

stabilire l'aliquota unica dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella misura del 5 per mille ai sensi dell'art. 6 del decrto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

per le motivazioni di cui in premessa, l'aumento della detrazione per l'abitazione principale, ai sensi del comma 3 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dai commi 2 e 3 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, da L. 200.000 a L. 500.000 per i cittadini proprietari dlela prima casa e residenti nella medesima (dimora abituale), senza alcuna correlazione al reddito del nucleo familiare.

(Omissis).

COMUNE DI CASTIGLION FIORENTINO

Il comune di CASTIGLION FIORENTINO (provincia di Arezzo) ha adottato, il 21 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1998, nella misura del 5,8 per mille l'aliquota ordinaria per l'applicazione sul territorio comunale dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

di confermare, contestualmente, nella misura diversificata del 5,5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'I.C.I. alle abitazioni principali dei soggetti passivi residenti, ivi inclusi i fabbricati delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari, dando atto che la detrazione spettante per dette abitazioni, resta determinata in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CASTINO

Il comune di CASTINO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 17 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille;

di dare atto che la quota detraibile per l'abitazione principale è di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CASTIONE DELLA PRESOLANA

Il comune di CASTIONE DELLA PRESOLANA (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicarsi in questo comune nella misura del 5,5 per mille;

di fissare la detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivo nell'importo di L. 200.000 e in L. 500.000 per l'abitazione principale del soggetto passivo all'interno del cui nucleo familiare è presente un portatore di handicap al 100% al 1° gennaio 1998;

(Omissis).

COMUNE DI CASTIRAGA VIDARDO

Il comune di CASTIRAGA VIDARDO (provincia di Lodi) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 rimane invariata con aliquota del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CASTRIGNANO DEI GRECI

Il comune di CASTRIGNANO DEI GRECI (provincia di Lecce) ha adottato, il 12 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare e pertanto, di stabilire per l'anno 1998 la seguente aliquota I.C.I. da applicare sul valore degli immobili:

5 per mille per i soggetti passivi, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

6 per mille per i restanti soggetti passivi;

di stabilire per l'anno 1998 la detrazione di L. 200.000 dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI CASTRIGNANO DEL CAPO

Il comune di CASTRIGNANO DEL CAPO (provincia di Lecce) ha adottato, il 17 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1998, *ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo* n. 504/1992, di determinare l'aliquota nella misura del 4 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale e del 6 per mille per tutti gli altri.

(Omissis).

COMUNE DI CASTRO

Il comune di CASTRO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sarà applicata da questo comune per l'anno 1998 con le seguenti aliquote differenziate:

a) aliquota di ordinaria applicazione nella misura del 7 per mille;

b) aliquota ridotta nella misura del 6 per mille, da applicarsi per le abitazioni principali con residenza;

di determinare la detrazione d'imposta, esclusivamente per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, in L. 200.000 ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 404/1992 come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

(Omissis).

COMUNE DI CASTRONNO

Il comune di CASTRONNO (provincia di Varese) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 come segue:

nella misura del 4 per mille rapportato al valore degli immobili, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1993, n. 504 e dell'art. 2 del decreto-legge n. 440/1995, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizia proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

nella misura del 6 per mille rapportato al valore degli immobili, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, per tutti gli altri casi;

2) di precisare, in conformità del testo della circolare del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, n. 318/E del 14 dicembre 1995 che l'aliquota ridotta del 4 per mille come sopra deliberata, non si estende ai box, autorimesse,posti auto, soffitte, cantine anche se destinati a servizio delle abitazioni principali oggetto del beneficio; per tali immobili, pertanto, deve applicarsi l'aliquota del 6 per mille.

Ciò nella considerazione che la casa di abitazione costituisce un fabbricato a sé stante (autonomo e separato rispetto agli altri fabbricati costituiti dal box, dall'autorimessa, dalla soffitta ecc.) e che le norme disciplinanti l'I.C.I. fanno riferimento, sia agli effetti dell'aliquota ridotta che ai fini della detrazione, esclusivamente all'unità immobiliare-abitazione principale e non anche ad altri fabbricati ad essa pertinenziali.

Una conferma indiretta della suesposta tesi si rinviene anche nella disciplina dell'agevolazione riconosciuta all'abitazione principale, ai fini delle imposte erariali sul reddito, con l'art. 15 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, laddove, per poter ricomprendere i suddetti fabbricati pertinenziali nel beneficio della deduzione dell'importo di un milione di lire, lo si è stabilito espressamente, prevedendo anche particolari ed imprenscindibili condizioni di asservimento.

Si può ammettere l'estensione dell'aliquota ridotta al box, autorimessa, posto auto, soffitta o cantina, qualora risulti che taluno di tali fabbricati sia accatastato insieme alla casa di abitazione, con conseguente attribuzione da parte del catasto di un unico ammontare di rendita catastale. Ciò in considerazione da parte del catasto di un unico ammontare di rendita catastale. Ciò in considerazione della unitarietà ed inscindibilità della rendita comprendente in tal caso sia l'abitazione che una o più sue pertinenze.

(Omissis).

COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA

Il comune di CASTRONOVO DI SICILIA (provincia di Palermo) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

approvare la proposta di deliberazione riguardante l'oggetto che qui si allega per farne parte integrante e sostanziale.

(Omissis).

PROPOSTA

(Omissis).

Vista la deliberazione di G.C. n. 7 del 27 febbraio 1997, esecutiva ai sensi di legge, in cui fissa per l'anno 1997 nella misura del quattro per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo n. 504/1992, la detrazione dall'imposta per abitazione principale in L. 200.000;

Ritenuto doverle applicare per l'anno 1998;

SI PROPONE DI DELIBERARE

Di confermare l'aliquota I.C.I. e la detrazione dall'imposta per l'abitazione principale, già in vigore nell'anno 1997, per il 1998.

(Omissis).

COMUNE DI CASTROVILLARI

Il comune di CASTROVILLARI (provincia di Cosenza) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

riconfermare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille;

approvare la detrazione di L. 300.000 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992;

approvare una ulteriore detrazione dell'imposta I.C.I. di L. 200.000 (complessivamente L. 500.000 e fino alla concorrenza dell'imposta) per l'abitazione principale ai contribuenti pensionati, meglio specificati nella premessa.

(Omissis).

COMUNE DI CATTOLICA

Il comune di CATTOLICA (provincia di Rimini) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare, per l'anno 1998, nelle misure che seguono, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

5,4 per mille esclusivamente per la sola unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune;

7 per mille per tutti gli altri immobili;

di confermare per l'anno 1998 l'aumento a L. 500.000 della detrazione prevista per l'abitazione principale per le situazioni di disagio economico e sociale, di cui al decreto-legge n. 50/1997, convertito con legge n. 122/1997, secondo i criteri aggiornati di cui in premessa come all'allegato *A)*.

(Omissis).

Allegato *A*

CONDIZIONI PER LA MAGGIORE DETRAZIONE I.C.I. 1998

Verranno accolte le richieste di proprietari/comproprietari/soggetti passivi di un unico immobile adibito ad abitazione principale che si trovino nelle seguenti situazioni:

a) età non inferiore, al 1° gennaio 1998, a 60 anni, soli o con coniuge con reddito non superiore a L. 13.730.000 e/o altri familiari nullatenenti a carico;

b) limite di reddito di L. 13.730.000 oltre al reddito derivante dall'immobile adibito ad abitazione principale, compreso un eventuale garage.

In caso di comproprietà fra coniugi e nel caso in cui per entrambi valga il limite d'età, il limite di reddito si intende applicabile ad ognuno di essi e, in caso di non eccedenza di detto limite, spetterà anche a un solo coniuge a prescindere dalla eccedenza del limite reddituale suddetto dell'altro;

c) sono esclusi dal limite di età di cui al punto «*a*» coloro che risultino con familiari a carico in condizione di invalidità psico-fisica pari al 100% e che non risultino percepienti l'assegno di accompagno di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 16;

d) la maggiore detrazione in considerazione di quanto sopra sarà applicata ad ognuno dei coniugi in ragione della loro quota di possesso e varrà esclusivamente sull'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo, ma non per quella dovuta per le eventuali pertinenze (ad es. garage, cantina, soffitta, ecc.);

e) l'istanza, quale richiesta documentata, dev'essere accompagnata da una dichiarazione di responsabilità su modello fornito dall'ufficio con cui il soggetto passivo interessato attesta sotto la propria responsabilità di possedere, al 1° gennaio, i requisiti di cui ai punti «*a*», «*b*», «*c*», per usufruire dell'ulteriore agevolazione tributaria allegando la documentazione prevista dal modello stesso per la certificazione del possesso dei citati requisiti congiunti;

f) non verranno accolte le richieste di concessione dell'aumento della detrazione per i cittadini che risultino proprietari o possessori di altri immobili, oltre quello adibito ad abitazione principale, o in possesso di altri diritti reali di godimento su immobili per uno dei titoli previsti dal citato art. 3, decreto legislativo n. 504/1992;

g) la maggiore detrazione è applicabile nell'anno di competenza dell'imposta e va documentata allegando, tra l'altro, le copie delle dichiarazioni dei redditi di tutti i componenti il nucleo familiare come richiesto dal modello predisposto dal comune di cui al punto *e);*

h) nel caso si accerti l'infondatezza dell'applicazione della maggiore detrazione da parte del contribuente, esso sarà tenuto al versamento oltre che dell'imposta evasa anche all'applicazione di tutte le norme previste dalla legge di applicazione dell'imposta comunale sugli immobili in materia di evasione dell'imposta stessa.

(Omissis).

COMUNE DI CAVACURTA

Il comune di CAVACURTA (provincia di Lodi) ha adottato, il 21 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998, *(omissis)* l'aliquota I.C.I. come segue: aliquota ridotta al 5 per mille con detrazione di L. 200.000 per i possessori di abitazione principale; aliquota ordinaria al 7 per mille per i possessori di seconda abitazione, terreni agricoli e per tutti gli altri immobili.

(Omissis).

COMUNE DI CAVA DE' TIRRENI

Il comune di CAVA DE' TIRRENI (provincia di Salerno) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire, *(omissis)* per l'esercizio finanziario 1998, l'aliquota I.C.I. differenziata in queste aliquote:

1) l'aliquota I.C.I. del 5,2 per mille per gli immobili adibiti all'abitazione principale, abitazione intesa ove il proprietario abbia in essa la propria dimora abituale e quindi residenza;

2) l'aliquota I.C.I. del 5,5 per mille per gli immobili urbani adibiti ad abitazione principale dei familiari del proprietario, intendendo per familiari i parenti ed affini entro il primo grado; per questi immobili non è applicabile la detrazione di imposta per l'abitazione principale nella misura come di seguito indicata al punto 5);

3) l'aliquota I.C.I. del 7 per mille per gli immobili urbani destinati ad abitazione non adibita ad abitazione principale del possessore o dei suoi familiari e non locati per il periodo di imposta, considerando non locati, oltre quelli completamente sfitti, ma anche quegli immobili che sono locati con contratti di carattere temporaneo;

4) l'aliquota I.C.I. del 6 per mille per gli altri immobili e terreni, escludendo espressamente gli immobili indicati nelle precedenti aliquote;

5) di fissare la detrazione per l'abitazione principale posseduta dal proprietario a L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

6) di stabilire che «le abitazioni attualmente inagibili e inabitabili, escluse dai contributi ex legge n. 219/1981, e successive modifiche ed integrazioni od in lista di attesa di erogazione degli stessi, qualora rese agibili ed abitabili in autofinanziamento su conforme concessione e/o autorizzazione edilizia rilasciata dopo l'approvazione del presente provvedimento, sconteranno la riduzione al 50% dell'imposta comunale immobili, limitatamente al quinquennio successivo alla data ufficiale di ultimazione dei lavori.

(Omissis).

COMUNE DI CAVALLASCA

Il comune di CAVALLASCA (provincia di Como) ha adottato, il 20 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare anche per l'anno 1998 le stesse aliqote, riduzioni e detrazioni relative all'imposta comunale sugli immobili e precisamente:

5,5 per mille per l'abitazione principale (prima casa);

6 per mille altre tipologie; dando atto che per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà' usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente, con esclusione per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, nel qual caso l'aliquota è del 6 per millle;

di ridurre l'imposta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono suddette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente;

di non avvalersi della facoltà di ridurre l'aliquota nella misura del 4 per mille per un periodo comunque non superiore a 3 anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili;

di fissare la detrazione per l'abitazione principale (prima casa), dando atto che per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente, con esclusione per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, in L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

di non avvalersi della facoltà di ridurre l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo fino a 50%, né di aumentare la detrazione che resta fissata in L. 200.000;

di avvalersi della facoltà di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

di non avvalersi della facoltà prevista dall'art. 4, comma 1, decreto-legge n. 437/1996, convertito nella legge 24 ottobre 1996, n. 556, di ridurre l'aliquota in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quello locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato.

(Omissis).

COMUNE DI CAVALLERLEONE

Il comune di CAVALLERLEONE (provincia di Cuneo) ha adottato, il 5 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di riconfermare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. da applicare in questo comune nella misura del 5,2 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CAVALLIRIO

Il comune di CAVALLIRIO (provincia di Novara) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare e stabilire per l'anno 1998 le aliquote, tariffe delle imposte, tributi e tasse comunali così come segue:

I.C.I. - aliquota del 5 per mille unica per tutti i fabbricati, detrazione solo per abitazione principale L. 200.000; deliberazione G.C. n. 11 del 25 febbraio 1998.

(Omissis).

COMUNE DI CAVARIA CON PREMEZZO

Il comune di CAVARIA CON PREMEZZO (provincia di Varese) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

4,5 per mille per unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

6 per mille per altri fabbricati, aree fabbricabili, ecc.

(Omissis).

COMUNE DI CAVAZZO CARNICO

Il comune di CAVAZZO CARNICO (provincia di Udine), ha adottato, il 21 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di riconfermare anche per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 4,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CAVE

Il comune di CAVE (provincia di Roma) ha adottato, il 19 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 e per tutto il territorio del comune commi 53 e seguenti, del decreto legislativo 23 dicembre 1996, n. 662, nella misura del 7 per mille l'aliquota relativa all'imposta comunale sugli immobili I.C.I.;

determinare nella misura annua di L. 250.000 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI CAVENAGO D'ADDA

Il comune di CAVENAGO D'ADDA (provincia di Lodi) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille ed in L. 200.000 la detrazione per l'abilitazione principale;

di determinare, ai sensi dell'art. 1, comma 5, legge n. 449/1997, nella misura agevolata del 2 per mille l'aliquota I.C.I. a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili.

(Omissis).

COMUNE DI CAVEZZO

Il comune di CAVEZZO (provincia di Modena) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 le seguenti aliquote I.C.I.:

1) aliquota del 6,9 per mille per la totalità degli immobili, ad eccezione di quelli indicati al successivo punto 2);

2) aliquota del 7 per mille per gli alloggi che a partire dal 1° gennaio 1998 risultano non locati, ovvero non occupati;

di stabilire la detrazione dall'imposta dovuta per l'abitazione principale nella misura di L. 300.000;

di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI CAVRIANA

Il comune di CAVRIANA (provincia di Mantova) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, che sarà applicata in questo comune nella misura del 5 per mille per le abitazioni principali e al 5,5 per mille, per tutti gli altri immobili (aliquota odierna);

di determinare nella misura di L. 200.000 l'importo della detrazione dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (art. 8 decreto legisaltivo n. 504/1992. Come modificato dal comma 55, art. 3 della legge n. 662/1996).

(Omissis).

COMUNE DI CAZZAGO BRABBIA

Il comune di CAZZAGO BRABBIA (provincia di Varese) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, *(omissis)*, nella misura del 6 per mille, ridotta al 5 per mille per gli immobili destinati ad abitazione principale, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, da applicarsi per l'anno 1998, *(omissis);*

di determinare nella misura di L. 300.000 la detrazione, fino alla concorrenza del suo ammontare, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale,

(Omissis);

di dare atto che non vengono applicate le altre detrazioni e riduzioni previste dalla normativa in argomento.

(Omissis).

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Il comune di CAZZAGO SAN MARTINO (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 5,1 per mille in conformità all'art. 6 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 504;

di confermare per l'anno 1998 in L. 200.000 l'importo della detrazione prevista per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI CAZZANO DI TRAMIGNA

Il comune di CAZZANO DI TRAMIGNA (provincia di Verona) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CECINA

Il comune di CECINA (provincia di Livorno) ha adottato, il 10 febbraio 1998 e 26 febbraio 1998, rispettivamente, le seguenti deliberazioni per l'anno 1998:

(Omissis).

approvare le aliquote differenziate I.C.I. per l'anno 1998 in ragione del 6 per mille come ordinaria, del 5,3 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, ed una ulteriore aliquota del 7 per mille per gli immobili non locati o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, nonché per le aree fabbricabili;

(Omissis).

approvare la detrazione I.C.I. 1998 a complessive L. 300.000.

(Omissis).

COMUNE DI CEDEGOLO

Il comune di CEDOGOLO (provincia di Brescia) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 nella misura unica del 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale immobiliare I.C.I.

(Omissis).

di confermare la detrazione dall'imposta per l'abilitazione principale nella misura minima consentita nella somma di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CEGGIA

Il comune di CEGGIA (provincia di Venezia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare per l'anno 1998 le seguenti aliquote per l'applicazione dell'I.C.I.:

abitazione principale 4,8 per mille;

altri immobili 5,5 per mille;

detrazione abitazione principale L. 200.000;

agevolazioni:

a) fabbricati inagibili, inabitabili o di fatto inutilizzabili detrazione pari al 50% dell'imposta previa presentazione di autocertificazione ex legge 4 gennaio 1968, n. 15;

b) fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione ed alienazione di immobili: 5,50 per mille come per gli immobili diversi dalla prima abitazione.

(Omissis).

COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA

Il comune di CEGLIE MESSAPICA (provincia di Brindisi) ha adottato, il 23 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

fissare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comune sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5,50 per mille, confermando quella in vigore nell'anno 1997.

(Omissis).

COMUNE DI CELLAMARE

Il comune di CELLAMARE (provincia di Bari) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare anche per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. in misura pari al 5 per mille, nonché tutte le modalità di applicazione in essere, confermando altresì la detrazione di L. 200.000 sull'imposta dovuta per la prima casa e rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e per altre modalità previste dalla normativa vigente.

(Omissis).

COMUNE DI CELLA MONTE

Il comune di CELLA MONTE (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) in misura unica per tutte le categorie di immobili e di soggetti passivi;

di fissare la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura unica di L. 200.000;

di fissare l'aliquota I.C.I. da applicarsi per l'anno 1998, nella misura del 5,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CELLE DI SAN VITO

Il comune di CELLE DI SAN VITO (provincia di Foggia) ha adottato, il 21 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare nella misura unica del 5 per mille l'aliquota I.C.I. da applicare per l'anno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI CELLE ENOMONDO

Il comune di CELLE ENOMONDO (provincia di Asti) ha adottato, il 14 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di riconfermare per il 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CELLINO ATTANASIO

Il comune di CELLINO ATTANASIO (provincia di Teramo) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di revocare, come in effetti revoca, la deliberazione del consiglio n. 52 del 20 ottobre 1997;

di stabilire, per l'anno 1998 l'applicazione dell'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille e la detrazione per l'abitazione principale di L. 220.000;

di stabilire, inoltre, ai sensi dell'art. 1, comma 5, del decreto legislativo n. 449 del 27 dicembre 1997, l'esenzione dal pagamento dell'I.C.I. in favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici;

di stabilire, infine, la durata dell'applicazione della esenzione di anni 3 dalla data di inizio dei lavori.

(Omissis).

COMUNE DI CELLIO

Il comune di CELLIO (provincia di Vercelli) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta, comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille.

(Omissis).

di non applicare nessura riduzione di imposta e nessuna maggiorazione di detrazione.

(Omissis).

COMUNE DI CENADI

Il comune di CENADI (provincia di Catanzaro) ha adottato, l'8 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

determinare, per come determina, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella misura del 5,50 per mille rapportato al valore degli immobili.

(Omissis).

COMUNE DI CENATE SOTTO

Il comune di CENATE SOTTO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 le seguenti aliquote e detrazioni dell'I.C.I. già in vigore per l'anno 1997:

applicazione dell'aliquota ridotta del 5,70 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

detrazione di L. 220.000 per le abitazioni principali;

unica aliquota del 7 per mille per tutti gli altri contribuenti.

(Omissis).

COMUNE DI CENESELLI

Il comune di CENESELLI (provincia di Rovigo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire nella misura del 5,5 per mille l'aliquota unica I.C.I., per l'anno 1998 e stabilire in L. 200.000 la detrazione annua ordinaria per gli immobili adibiti ad abitazione principale, *(omissis);*

di stabilire per l'anno 1998 la detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 300.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, in relazione alle particolari situazioni di carattere sociale e più precisamente per le seguenti categorie di contribuenti:

a) nucleo familiare composto da un pensionato avente come reddito complessivo annuo un importo non superiore a L. 11.000.000;

b) nucleo familiare composto da due pensionati aventi come reddito complessivo annuo un importo non superiore a L. 20.000.000;

di stabilire che tale detrazione viene concessa previa presentazione da parte dei contribuenti interessati di apposita domanda corredata dalla seguente documentazione:

autocertificazione dei redditi relativi all'anno precedente a quello d'imposta I.C.I.;

copia delle relative dichiarazioni dei redditi o, in mancanza, dei modelli 101 e/o 201.

(Omissis).

COMUNE DI CENTA SAN NICOLÒ

Il comune di CENTA SAN NICOLÒ (provincia di Trento) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno d'imposta 1998 le aliquote (I.C.I.) attualmente in vigore.

(Omissis).

Con delibera n. 248/96 del comune ha stabilito:

(Omissis);

di determinare per l'anno 1997 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella seguente misura differenziata:

4,5 per mille per immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, con relativa detrazione di L. 180.000;

5,5 per mille per immobili diversi da abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI CENTURIPE

Il comune di CENTURIPE (provincia di Enna) ha adottato, il 28 ottobre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

con decorrenza 1° gennaio 1998, stabilire che, ai sensi dell'art. 6 del citato decreto-legge n. 504/1992, la misura unica dell'imposta venga determinata nell'aliquota del 5,75 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CEPPO MORELLI

Il comune di CEPPO MORELLI (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare pr l'anno finanziario 1998 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti percentuali:

prima casa 5 per mille;

seconda casa 6,5 per mille;

detrazione prima casa L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CERCEMAGGIORE

Il comune di CERCEMAGGIORE (provincia di Campobasso) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di portare l'imposta comunale sugli immobili dal 4 per mille al 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CERCEPICCOLA

Il comune di CERCEPICCOLA (provincia di Campobasso) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1998 nella stessa misura del 5 per mille, applicata per l'anno 1997.

(Omissis).

COMUNE DI CERDA

Il comune di CERDA (provincia di Palermo) ha adottato, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

stabilire per l'anno 1998 l'aliquota comunale sugli immobili di cui al comma 2 dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992, nella misura del 5 per mille;

stabilire per l'anno 1998 l'ammontare della detrazione spettante per l'abitazione principale in L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale detrazione.

(Omissis).

COMUNE DI CEREA

Il comune di CEREA (provincia di Verona) ha adottato, il 13 novembre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille.

(Omissis).

di determinare, che la detrazione d'imposta da effettuare sulla abitazione principale, abitata dal proprietario o dai proprietari, sarà di L. 250.000.

(Omissis).

COMUNE DI CEREGNANO

Il comune di CEREGNANO (provincia di Rovigo) ha adottato, il 23 febbraio 1998 ed il 28 febbraio 1998, rispettivamente, le seguenti deliberazioni per l'anno 1998:

(Omissis).

di applicare per l'anno 1998 per la determinazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) l'aliquota del 6 per mille.

(Omissis).

di stabilire in L. 500.000 (rapportate al periodo d'anno) l'ammontare della detrazione prevista dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dall'art. 3, comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per i soggetti che siano titolari di pensione sociale e che abbiano quale ulteriore reddito quello derivante dalla casa adibita ad abitazione principale, che vivano soli o con il coniuge nelle stesse condizioni.

(Omissis).

COMUNE DI CERES

Il comune di CERES (provincia di Torino) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di prendere atto e confermare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille, come deliberato dalla giunta comunale con atto n. 24 del 7 febbraio 1998.

(Omissis).

COMUNE DI CERESOLE D'ALBA

Il comune di CERESOLE D'ALBA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire nella misura del 5,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998, confermando, pertanto, l'aliquota già applicata negli anni 1995, 1996 e 1997 e stabilendo, altresì, che la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni, resta fissata nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CERESOLE REALE

Il comune di CERESOLE REALE (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di riconfermare per l'anno 1998 le aliquote deliberate con deliberazione di C.C. n. 10 del 27 febbraio 1997 e precisamente:

a) abitazione principale 5 per mille detrazione L. 200.000;

b) tutte le altre categorie esclusa l'abitazione principale 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CERISANO

Il comune di CERISANO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 6 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998, l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nella ragione del 6 per mille, tenendo sempre validi i principi ed i criteri direttivi stabiliti dal citato art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

(Omissis).

COMUNE DI CERMENATE

Il comune di CERMENATE (provincia di Como) ha adottato, il 26 febbraio 1998, rispettivamente, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,5 per mille;

di elevare la detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo a L. 370.000 dando atto del rispetto degli equilibri di bilancio;

di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che abbiano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, purché la stessa non risulta locata.

(Omissis).

COMUNE DI CERMIGNANO

Il comune di CERMIGNANO (provincia di Teramo) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'applicazione dell'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille e la detrazione per l'abitazione principale di L. 200.000;

di determinare, ai sensi del comma 5 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, l'aliquota all'1 per mille in favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati nei centro storici;

di stabilire la durata dell'applicazione dell'aliquota agevolata in anni 3 dall'inizio dei lavori;

di revocare la deliberazione del C.C. n. 55 del 29 ottobre 1997, con la quale veniva stabilita l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI CERRETO LAZIALE

Il comune di CERRETO LAZIALE (provincia di Roma) ha adottato, il 18 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di riconfermare per l'anno corrente l'aliquota I.C.I. del 4,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CERRETTO LANGHE

Il comune di CERRETTO LANGHE (provincia di Cuneo) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) per l'anno 1998 nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CERRO AL LAMBRO

Il comune di CERRO AL LAMBRO (provincia di Milano) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare come segue la disciplina delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998:

di stabilire nella misura del 6 per mille l'aliquota I.C.I. per abitazione principale;

di stabilire in L. 240.000 la detrazione annua per abitazione principale;

di stabilire in L. 300.000 la detrazione annua per abitazione principale a favore dei seguenti soggetti:

anziani soggetti passivi I.C.I. che si trovino in tutte le seguenti condizioni:

a) età pari o superiore a 65 anni;

b) i componenti del nucleo familiare devono essere in possesso di soli redditi derivanti da pensione (oltre al reddito della casa oggetto di imposta);

c) reddito pro-capite dei componenti del nucleo familiare non superiore a L. 7.500.000. Nel nucleo familiare sono comprese tutte le persone legate da vincoli di parentela o di affinità con il soggetto passivo I.C.I. abitanti nella abitazione oggetto di imposta.

(Omissis).

di stabilire nella misura del 7 per mille l'aliquota I.C.I. per tutti gli altri immobili diversi dalla abitazione principale;

di stabilire l'aliquota agevolata del 5 per mille per gli immobili oggetto dei seguenti interventi:

a) interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili;

b) interventi finalizzati al recupero artistico o architettonico localizzato nei centri storici.

(Omissis).

COMUNE DI CERRO TANARO

Il comune di CERRO TANARO (provincia di Asti) ha adottato, il 24 novembre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

determinare, per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CERRO VERONESE

Il comune di CERRO VERONESE (provincia di Verona) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I. per gli immobili non adibiti a prima abitazione nella misura del 7 per mille e di confermare l'aliquota per la prima casa al 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CERTALDO

Il comune di CERTALDO (provincia di Firenze) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di stabilire per l'anno 1998, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille:

2) di stabilire inoltre le seguenti aliquote diversificate per l'applicazione dell'imposta:

a) nella misura del 5,4 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

b) nella misura del 7 per mille per le unità immobiliari destinate a civile abitazione tenute sfitte, intendendosi come tali quelle non locate per l'intero anno (non sono da considerarsi sfitte le unità immobiliari concesse in uso gratuito a familiari che vi dimorino abitualmente con residenza anagrafica);

3) di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata, col conseguente trattamento tributario previsto per l'abitazione principale;

4) di stabilire in L. 350.000 la detrazione per l'abitazione principale a favore dei soggetti che dimostrino di trovarsi in una delle seguenti situazioni di disagio economico e sociale:

a) 1°: famiglia di soli ultrasessantenni al 1° gennaio 1998;
2°: famiglie che abbiano all'interno soggetti portatori di handicap come riconosciuti dalla legge n. 104/1992 o in condizioni di assoluta non autosufficienza permanente, certificata dal servizio sanitario dell'U.S.L., purché non tenuti per più di 6 mesi presso strutture pubbliche o private;
3°: famiglie in cui tutti i componenti si trovino in stato di disoccupazione al momento della presentazione della domanda.

b) tale detrazione è elevata a L. 400.000 per gli ultrasessantacinquenni con reddito pro-capite derivante da pensione sociale non superiore a L. 5.500.000.

I contribuenti così individuati dovranno inoltre presentare le seguenti caratteristiche:

proprietari del solo immobile abitato, la cui rendita catastale non superi L. 1.160.000;

reddito familiare procapite non superiore a L. 10.000.000, ovvero L. 10.500.000 nel caso di persone sole. Il reddito derivante dal possesso del fabbricato abitato non concorre alla determinazione del reddito procapite. Per famiglia, ai fini dell'applicazione della presente deliberazione, si intende una convivenza di fatto, anche senza vincoli di parentela, comprese quindi le persone comunque conviventi nell'unità immobiliare.

c) il contribuente in possesso di tutti i requisiti, per acquistare il diritto alla ulteriore detrazione, dovrà presentare all'Ufficio tributi, entro il 30 giugno 1998, la seguente documentazione:

domanda in carta libera;

copia della dichiarazione dei redditi dell'anno precedente;

copia della denuncia iniziale e di eventuali variazioni I.C.I.;

dichiarazione di non possedere altri beni immobili oltre alla casa di abitazione e redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte superiori a L. 2.000.000 procapite.

d) oltre alla documentazione indicata, per i casi 2 e 3, si dovranno allegare:

2ª situazione: documentazione comprovante lo stato di soggetto portatore di handicap o non autosufficienza permanente;

3ª situazione: stato di disoccupazione rilasciato dall'Ufficio del lavoro.

(Omissis).

COMUNE DI CERVARO

Il comune di CERVARO (provincia di Frosinone) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

stabilire che per l'anno 1998 l'aliquota sull'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) è del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CERVATTO

Il comune di CERVATTO (provincia di Vercelli) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille, determinando in L. 200.000 la detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI CERVIGNANO D'ADDA

Il comune di CERVIGNANO D'ADDA (provincia di Lodi) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di riconfermare, per l'anno 1998, l'aliquota del 5,2 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CERVINO

Il comune di CERVINO (provincia di Caserta) ha adottato, il 19 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

istituire per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura massima del 6 per mille ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992, tenuto conto dei decreti di approvazione dell'ipotesi di bilancio da parte del Ministero dell'interno e della circolare ministeriale FL 81/93.

(Omissis).

COMUNE DI CERVO

Il comune di CERVO (provincia di Imperia) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di rideterminare le aliquote I.C.I. per l'anno 1998 come di seguito specificato:

aliquota ordinaria 6,8 per mille;

terreni agricoli 5,5 per mille;

abitazione principale di residenti nel comune 5 per mille;

abitazioni locate adibite ad abitazione principale di residenti nel comune 5 per mille;

abitazioni locate a non residenti 6,8 per mille;

abitazioni non locate 7 per mille.

di fissare la detrazione dell'imposta per l'unità adibita ad abitazione principale nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CESANO MADERNO

Il comune di CESANO MADERNO (provincia di Milano) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili:

aliquota ordinaria del 5 per mille applicabile a tutti gli immobili, compresa l'abitazione principale, soggetti all'imposta;

aliquota agevolata del 3,5 per mille applicabile alle unità immobiliari oggetto degli interventi di cui all'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;

aliquota agevolata del 4 per mille applicabile, solo per il primo anno di locazione, alle abitazioni in precedenza non locate, affittate «ex-novo» dal 1° gennaio 1998 con regolare contratto registrato;

aliquota maggiorata del 7 per mille applicabile agli alloggi non locati soggetti all'imposta.

confermare in L. 200.000 la detrazione applicabile all'imposta dovuta per l'unità immobiliare destinata ad abitazione principale, fino alla concorrenza del suo ammontare.

(Omissis).

COMUNE DI CESATE

Il comune di CESATE (provincia di Milano) ha adottato, il 28 ottobre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota che sarà applicata nella misura del 5,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CESENATICO

Il comune di CESENATICO (provincia di Forlì-Cesena) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per il comune di Cesenatico le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 confermando quelle approvate per l'anno 1997 con delibera consiliare n. 51 del 15 aprile 1997, e più precisamente nelle seguenti misure, rapportate al valore degli immobili:

5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per le unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

7 per mille per le unità abitative non locate o possedute in aggiunta all'abitazione principale; sono escluse le abitazioni utilizzate come abitazione principale dai familiari del possessore (parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado), per le quali si applica l'aliquota ordinaria del 5,3 per mille;

5,3 per mille per tutti gli altri immobili - aliquota ordinaria;

di approvare per l'anno 1998 la maggiore detrazione, pari a L. 300.000, prevista per l'abitazione principale, in relazione a categorie di soggetti in condizioni di particolare disagio economico e sociale, come individuati nello schema che si allega alla presente deliberazione sotto la lettera A);

di considerare come direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; per usufruire dell'agevolazione il contribuente dovrà presentare al servizio tributi apposita dichiarazione, con allegata attestazione da parte dell'istituto di accoglienza, entro il termine di versamento della prima rata d'imposta per l'anno 1998, o della seconda rata se il ricovero avviene nel secondo semestre;

aumento della detrazione prevista per l'abitazione principale, da L. 200.000 a L. 300.000 rapportate ad unità immobiliare, per categorie di soggetti in situazione di particolare disagio economico o sociale, come previsto dall'art. 3 del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50. Categorie individuate:

caso A:

soggetto passivo di età non inferiore a 65 anni, che vive solo;

in possesso nell'anno 1997 di solo reddito da pensione, oltre quello dell'unità abitativa, non superiore a L. 14.000.000 lordi.

caso B:

soggetto passivo di età non inferiore a 65 anni, con coniuge;

con reddito del nucleo familiare nell'anno 1997 costituito da soli redditi di pensione, oltre quello dell'unità abitativa, di importo complessivo non superiore a L. 21.000.000 lordi.

caso C:

soggetto passivo titolare di pensione del nucleo di invalidità civile, non titolare di redditi di lavoro proprio;

con reddito complessivo lordo del nucleo familiare nell'anno 1997 non superiore ad importo pari a L. 10.000.000 per ogni componente il nucleo stesso.

caso D:

soggetto passivo con nucleo familiare ove sono presenti 2 figli di età inferiore a 18 anni;

con reddito complessivo lordo del nucleo familiare nell'anno 1997 non superiore ad importo pari a L. 10.000.000 per ogni componente il nucleo stesso.

caso E:

soggetto passivo con nucleo familiare formato da almeno 5 componenti;

con reddito complessivo lordo del nucleo familiare nell'anno 1997 non superiore ad importo pari a L. 10.000.000 per ogni componente il nucleo stesso.

Ogni soggetto passivo avente diritto alla maggiore detrazione potrà avvalersene direttamente sui versamenti dell'imposta dovuta. Dovrà produrre al servizio tributi apposita dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti entro il termine di pagamento della prima rata d'imposta per l'anno 1998; l'ufficio provvederà successivamente alle verifiche, riservandosi di richiedere dati e documenti qualora lo ritenga necessario.

In caso di comproprietà o contitolarità sull'unità abitativa da parte di più soggetti aventi diritto alla maggiore detrazione, la suddetta dichiarazione dovrà essere prodotta da ciascun soggetto.

(Omissis).

COMUNE DI CESINALI

Il comune di CESINALI (provincia di Avellino) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare al 5,5 per mille l'aliquota unica dell'imposta comunale immobiliare (I.C.I.) relativa all'anno 1998 per questo comune;

di fissare in L. 200.000 la detrazione da operare sull'imposta I.C.I. dovuta per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI CESIOMAGGIORE

Il comune di CESIOMAGGIORE (provincia di Belluno) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

1) *(Omissis).*

a) di determinare per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), che sarà applicata in questo comune, nella misura unica del 5 per mille;

b) di determinare per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), che sarà applicata in questo comune, nella misura del 5 per mille, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le aree fabbricabili;

c) di determinare nel 4 per mille, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), che sarà applicata in questo comune, a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio lavori;

d) di determinare per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), che sarà applicata in questo comune, nella misura del 6 per mille, per le abitazioni non principali o secondarie;

e) di determinare per l'anno 1998, in L. 200.000 la detrazione dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, da applicarsi secondo le modalità di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996;

2) di dare atto pertanto che l'aliquota I.C.I. applicabile ai casi diversi da quelli di cui al punto 1) lettere *c), d)*, è per tutti gli immobili pari al 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CESSOLE

Il comune di CESSOLE (provincia di Asti) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille;

di stabilire in L. 200.000 la detrazione unica per le abitazioni principali.

(Omissis).

COMUNE DI CETRARO

Il comune di CETRARO (provincia di Cosenza) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di approvare per l'anno 1998 nelle misura unica del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CEVA

Il comune di CEVA (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, in via generale, per l'anno 1998 le aliquote e detrazioni I.C.I. in vigore fino al 31 dicembre 1997, e precisamente:

aliquota per i fabbricati adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo 4,8 per mille;

aliquota per i fabbricati posseduti in aggiunta e/o diversi dalle abitazioni principali 5,3 per mille;

aliquota per tutti gli altri immobili 4,8 per mille;

detrazione per abitazione principale del soggetto passivo (articolo 8 comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504) lire 200.000;

di stabilire, in forza di quanto disposto dall'art. 1 comma 5 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 la seguente aliquota agevolata:

aliquota agevolata del 4 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico ed architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

(Omissis).

COMUNE DI CEVO

Il comune di CEVO (provincia di Brescia) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sarà applicata in questo comune nella misura del 6 per mille per tutti gli immobili;

di elevare per l'anno 1998 da L. 200.000 a L. 300.000 l'aumento delle detrazioni dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

(Omissis).

COMUNE DI CHALLAND-SAINT-ANSELME

Il comune di CHALLAND-SAINT-ANSELME (provincia di Aosta) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di approvare per l'anno 1998 le seguenti aliquote d'imposta:

aliquota generale I.C.I. del 4 per mille, fatte salve le riduzioni e detrazioni d'imposte previste da norme di legge.

(Omissis).

COMUNE DI CHÂTILLON

Il comune di CHÂTILLON (provincia di Aosta) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 le seguenti aliquote I.C.I:

a) aliquota del 4 per mille per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dei residenti, persone fisiche soggetti passivi o soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, o assegnatari degli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari - ex art. 8, comma 4, del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dall'art. 3 comma 55 della legge n. 662/1996;

aliquota del 4 per mille per le unità immobiliari non locate, possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o inabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, ex art. 3 comma 56 legge n. 662/1996;

aliquota del 4,5 per mille per tutte le altre unità immobiliari e per i terreni edificabili;

di confermare per l'anno 1998 in L. 200.000 la detrazione relativa le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dei residenti, persone fisiche soggetti passivi o soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, o assegnatari degli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari e per le unità immobiliari non locate, possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o inabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente - ex art. 8 comma 4 del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dall'art. 3 comma 55 della legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI CHIARAMONTE GULFI

Il comune di CHIARAMONTE GULFI (provincia di Ragusa) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare nel valore del 6 per mille l'aliquota percentuale da imporre per l'anno 1998 per l'imposta comunale sugli immobili.

(Omissis).

COMUNE DI CHIARANO

Il comune di CHIARANO (provincia di Treviso) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 nelle seguenti misure:

aliquota ordinaria 6 per mille (aliquota deliberata per tutti gli immobili soggetti all'imposta che non rientrano nella categoria successiva);

aliquota per l'abitazione principale 5,5 per mille (decreto-legge 8 agosto 1996 n. 437 - art. 4);

detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivo (art. 8, comma 2, decreto legislativo n. 504/1992) L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CHIARAVALLE CENTRALE

Il comune di CHIARAVALLE CENTRALE (provincia di Catanzaro) ha adottato, il 31 ottobre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

determinare, per come determina, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella misura del 6 per mille rapportato al valore degli immobili.

(Omissis).

COMUNE DI CHIARI

Il comune di CHIARI (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), che sarà applicata in questo comune, nella misura del 5,5 per mille;

di determinare, l'anno 1998, la detrazione per l'abitazione principale agli effetti dell'Imposta comunale sugli Immobili in L. 250.000 indistintamente per tutte le abitazioni principali occupate dal soggetto passivo nel rispetto degli equilibri di bilancio e ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 comma 3 del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dall'art. 3 comma 55 della legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI CHIAUCI

Il comune di CHIAUCI (provincia di Isernia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'Imposta comunale sugli Immobili (I.C.I.) per l'anno 1998 nella misura del 6 per mille per tutte le unità immobiliari.

(Omissis).

COMUNE DI CHIAVENNA

Il comune di CHIAVENNA (provincia di Sondrio) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare, per l'anno 1998, ai fini I.C.I., l'aliquota del 5,5 per mille da applicare ai fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli;

di stabilire, per l'anno 1998, un'aliquota ridotta al 4,5 per mille esclusivamente in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

di elevare da L. 200.000 a L. 300.000 la detrazione spettante per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale.

(Omissis).

COMUNE DI CHIESA DI VALMALENCO

Il comune di CHIESA DI VALMALENCO (provincia di Sondrio) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di approvare il mantenimento delle aliquote I.C.I. per l'anno 1998 come l'anno 1997 e precisamente:

prima abitazione 5 per mille;

altri immobili 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CHIES D'ALPAGO

Il comune di CHIES D'ALPAGO (provincia di Belluno) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare anche per il 1998 le aliquote di imposta comunale sugli immobili:

a) abitazione principale, intesa come l'abitazione nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente 5,7 per mille - detrazione L. 200.000;

b) immobili diversi dalle abitazioni, classificati nella categoria A/10 e nei gruppi catastali B, C, D, 6 per mille;

c) immobili classificati nel gruppo catastale A, esclusa la categoria A/10 (uffici e studi privati) posseduti in aggiunta all'abitazione principale: 7 per mille;

di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

di applicare l'aliquota agevolata del 3 per mille per gli immobili oggetto di interventi di recupero inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo del sottoposto, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

(Omissis).

COMUNE DI CHIEUTI

Il comune di CHIEUTI (provincia di Foggia) ha adottato, il 17 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire una aliquota ordinaria I.C.I. del 6 per mille ridotta al 5 per mille per la prima abitazione;

di confermare la detrazione di L. 200.000 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI CHIGNOLO D'ISOLA

Il comune di CHIGNOLO D'ISOLA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 27 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare come segue, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):

a - abitazione principale 5 per mille (detrazione L. 200.000).

b - altri immobili diversi dall'abitazione principale 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CHIGNOLO PO

Il comune di CHIGNOLO PO (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5,5 per mille;

di confermare, per l'anno 1998, le detrazioni in vigore per l'anno 1997, così come approvate dal consiglio comunale con atto n. 14 del 14 aprile 1997.

Aumento detrazione per l'abitazione principale:

Per gli immobili di valore catastale fino a L. 80.000.000, viene concesso l'aumento della detrazione per l'abitazione principale secondo l'allegata tabella, per le seguenti categorie di cittadini:

a) pensionati;

b) coniugi a carico dei pensionati;

c) portatori di handicap con attestato di invalidità civile;

d) disoccupati, per almeno sei mesi nell'anno 1997 regolarmente iscritti nelle liste di collocamento;

e) lavoratori posti in cassa integrazione o in mobilità, per almeno sei mesi, nell'anno 1997.

Le suddette categorie di cittadini potranno usufruire dell'aumento della detrazione, a condizione che non possiedano, anche a titolo di usufrutto, altri immobili o quote superiori ad 1/3 del secondo immobile escluso il box di pertinenza dell'abitazione principale, i cui redditi imponibili ai fini fiscali corrispondano a quelli previsti nell'allegata tabella.

Al fine di agevolare i contribuenti, si ritiene legittimo e sufficiente, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15/1968, attestante:

1) La condizione di appartenenza d una categoria ammessa all'ulteriore detrazione;

2) Il reddito complessivo del nucleo familiare;

3) Il non possesso di altri immobili, escluso il garage di pertinenza all'abitazione principale.

La dichiarazione va sottoscritta dal contribuente avanti un funzionario comunale competente a ricevere la documentazione.

Di tali detrazioni non potranno usufruire i possessori di immobili classificati a catasto come: A/1 - A/2 - A/6 - A/8 - A/9.

DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE

Componenti nucleo familiare	500.000 1ª fascia	400.000 2ª fascia	300.000 3ª fascia	250.000 4ª fascia
1 persona	9.000.000	10.698.000	12.481.000	14.264.000
2 persone	14.710.000	17.653.000	20.595.000	23.537.000
3 persone	18.900.000	22.680.000	26.460.000	30.250.000
4 persone	22.700.000	27.100.000	31.560.000	36.100.000

(Omissis).

COMUNE DI CHIOMONTE

Il comune di CHIOMONTE (provincia di Torino) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota comunale nella misura del 6 per mille sugli immobili costituenti la seconda abitazione; nella misura differenziata del 4,5 per mille per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, da parte delle persone residenti nonché locata con contratto registrato ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale a sensi dell'art. 4, c. 1 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437 convertito nella legge 24 ottobre 1996, n. 556;

di confermare in L. 200.000 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo di imposta.

(Omissis).

COMUNE DI CHITIGNANO

Il comune di CHITIGNANO (provincia di Arezzo) ha adottato, il 31 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare le aliquote I.C.I. per l'anno 1998 uguali a quelle vigenti per il 1997 e cioè:

nella misura del 5,7 per mille per gli immobili destinati ad abitazione principale;

nella misura del 6 per mille per gli immobili diversi dall'abitazione principale di qualunque destinazione catastale.

(Omissis).

COMUNE DI CHIUDUNO

Il comune di CHIUDUNO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nelle seguenti misure:

a) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, esclusa la cat. A1: aliquota del 5 per mille;

b) altre unità immobiliari: aliquota del 6 per mille;

di elevare a lire 300.000 l'importo della detrazione per tutte le unità immobiliari adibite ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI CHIURO

Il comune di CHIURO (provincia di Sondrio) ha adottato, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare anche per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille per i motivi di opportunità deducibili da quanto premesso.

(Omissis).

COMUNE DI CHIUSAFORTE

Il comune di CHIUSAFORTE (provincia di Udine) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1998, l'aliquota da applicare in questo comune, ai fini dell'I.C.I., nella misura unica del 5,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CHIUSA DI PESIO

Il comune di CHIUSA DI PESIO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 24 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 nella misura del 6 per mille per tutti gli immobili;

di determinare la detrazione da applicarsi alla prima casa nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CHIUSA DI SAN MICHELE

Il comune di CHIUSA DI SAN MICHELE (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare, per l'anno 1998, nella misura del 5 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

di applicare, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale la detrazione di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CHIUSA SCLAFANI

Il comune di CHIUSA SCLAFANI (provincia di Palermo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille da applicarsi alla base imponibile;

di riconoscere che le modalità di applicazione dell'imposta I.C.I. sono quelle indicate nel decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, e successive modificazioni e integrazioni.

(Omissis).

COMUNE DI CHIUSDINO

Il comune di CHIUSDINO (provincia di Siena) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare per l'anno 1998, nelle misure seguenti, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):

nella misura del 4,75 per mille per le abitazioni principali e per le seconde abitazioni concesse in affitto con regolare contratto di locazione;

nella misura del 6,25 per mille per le altre unità immobiliari;

detrazione per abitazione principale di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CICAGNA

Il comune di CICAGNA (provincia di Genova) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 54 del decreto legislativo n. 446/1997:

a) l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5,80 per mille, nonché la detrazione per la prima casa nella misura prevista dalla normativa vigente in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CICILIANO

Il comune di CICILIANO (provincia di Roma) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota relativa all'imposta comunale sugli immobili, di cui alla normativa citata in premessa, nel modo che segue:

aliquota 4,5 per mille, per le abitazioni principali, ex art. 59, primo comma lettera *e)*, (intendendosi parenti in linea retta o collaterale fino al 3° grado), nonché per i garages;

aliquota 5 per mille, per le seconde case aventi superficie inferiore ai 60 metri quadrati;

aliquota 6 per mille, per le case sfitte, seconde case con superficie superiore ai 60 metri quadrati, esercizi commerciali, terreni edificabili e garages affittati.

(Omissis).

COMUNE DI CICONIO

Il comune di CICONIO (provincia di Torino) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare nella misura del cinque virgola cinque per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1998, da applicarsi in misura unica a tutte le basi imponibili.

(Omissis).

COMUNE DI CIGLIANO

Il comune di CIGLIANO (provincia di Vercelli) ha adottato, il 23 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. ordinaria nella misura del 5,30 per mille;

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. per l'abitazione principale nella misura del 4,30 per mille e la relativa detrazione d'imposta nella misura di L. 200.000;

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura dell'1 per mille per unità immobiliari inagibili o inabitabili e per immobili di interesse artistico o architettonico, localizzati nel centro storico, che saranno oggetto di interventi di recupero.

(Omissis).

COMUNE DI CIGLIÈ

Il comune di CIGLIÈ (provincia di Cuneo) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 1998, nella misura del 5 per mille, rapportato al valore catastale degli immobili.

(Omissis).

COMUNE DI CIGOGNOLA

Il comune di CIGOGNOLA (provincia di Pavia) ha adottato, il 4 ottobre 1997 e 20 febbraio 1998, rispettivamente, le seguenti deliberazioni per l'anno 1998:

(Omissis).

di applicare, indi confermare per l'anno 1998, con effetto dal 1° gennaio, l'imposta comunale sugli immobili con l'aliquota del 5 per mille, secondo le modalità delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

(Omissis).

di dare atto ai sensi dell'art. 14 del decreto-legge n. 77/1995, e successive modificazioni, che per l'anno 1998, restano invariate tutte le tariffe dei servizi a domanda individuale, tutti i prezzi pubblici e tutte le aliquote d'imposta, ad eccezione dell'aliquota I.C.I., che è stata determinata dalla giunta comunale *(omissis)* nella misura del 5 per mille, e che nella presente seduta, l'adunanza consiliare contestualmente conferma e approva, ai sensi dell'art. 54 del decreto legislativo n. 446/1997.

(Omissis).

COMUNE DI CIMONE

Il comune di CIMONE (provincia di Trento) ha adottato, il 29 ottobre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà pubblicata su tutti gli immobili e relative pertinenze di questo comune nella misura unica del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CINAGLIO

Il comune di CINAGLIO (provincia di Asti) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CINIGIANO

Il comune di CINIGIANO (provincia di Grosseto) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare le aliquote I.C.I. per l'anno 1998 e la detrazione spettante per l'abitazione principale come di seguito:

a) per l'abitazione principale, aliquota del 5 per mille;

b) per le unità immobiliari dove vengono di fatto esercitate attività produttive e/o imprenditoriali, artigianali, commerciali ed industriali, distintamente censite in catasto esclusivamente alle categorie C/1, C/3, D/1, D/2, D/3, D/7 e D/8, aliquota del 5 per mille;

c) per gli altri fabbricati, aliquota del 6 per mille;

d) per le aree fabbricabili, aliquota del 6 per mille;

e) per i terreni agricoli, imposta non dovuta.

f) detrazione per l'abitazione principale: L. 200.000, per tutti i contribuenti senza distinzione di reddito, di età e/o condizione sociale;

dare atto che l'imposta non si applica al valore dei terreni in quanto il territorio comunale è esentato perché ricadente nelle aree delimitate dall'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.

(Omissis).

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

Il comune di CINISELLO BALSAMO (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare, per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I. nelle seguenti misure:

aliquota ridotta: 5,2 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a pripriètà indivisa residenti in Cinisello Balsamo per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale nonché per quelle locate con contratto registrato a un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

aliquota diversificata: 7 per mille, per gli alloggi non locati e tenuti sfitti, o comunque a disposizione, anche per una sola parte dell'anno;

aliquota ordinaria: 6 per mille, per tutti gli altri immobili;

di considerate direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permamente, a condizione che la stessa non risulti locata,

dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica,

di elevare da L. 200.000 a L. 500.000 la detrazione dall'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'abitazione principale a favore delle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico e sociale in possesso dei requisiti e secondo i criteri indicati nell'allegato che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione,

(Omissis).

COMUNE DI CINTANO

Il comune di CINTANO (provincia di Torino) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire, per l'anno 1998, confermando la proposta della giunta comunale, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sarà applicata in questo comune, nella misura unica del 6 per mille, nonché la detrazione per l'abitazione principale nella misura minima prevista pari a L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CINTO EUGANEO

Il comune di CINTO EUGANEO (provincia di Padova) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare per l'anno 1998 le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili che saranno applicate in questo comune nella misura del:

5,5 per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale;

7 per mille per tutte le altre unità immobiliari nonché per le aree fabbricabili.

(Omissis).

COMUNE DI CINZANO

Il comune di CINZANO (provincia di Torino) ha adottato, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, I.C.I., per l'anno 1998 nelle seguenti misure:

a) abitazioni principali, 6 per mille;

b) aree fabbricabili, 7 per mille

c) altri immobili, 7 per mille;

di stabilire in L. 200.000 l'importo della detrazione annua per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

di considerare adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata.

(Omissis).

COMUNE DI CIRIMIDO

Il comune di CIRIMIDO (provincia di Como) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare, per l'anno 1998, nelle misure di cui al prospetto che segue, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

aliquota del 4,8 per mille (conferma di quella fissata per il 1997) per abitazioni ed altri immobili.

Per le abitazioni principali:

detrazione minima di L. 200.000 prevista dalla legge;

tale detrazione è elevata a L. 300.000, escluse le abitazioni classificate A1, A8, A9, relativamente alle seguenti categorie sociali:

a) nuclei familiari di cui fa parte una persona handicappata che usufruisce dell'indennità di accompagnamento, qualunque sia il reddito del nucleo;

b) nuclei familiari che hanno un reddito complessivo annuo ai fini IRPEF, composto esclusivamente da redditi da pensione e da reddito sulla abitazione principale sino a L. 18.000.000.

Pertanto: i nuclei familiari che hanno redditi derivanti da altre fonti, anche se di importo inferiore a L. 18.000.000, non usufruiscono della suddetta agevolazione.

Gli interessati che ritengono di avere i suddetti requisiti devono presentare entro il 30 giugno 1998 apposita documentazione (o autocertificazione) da redigere su moduli disponibili presso l'ufficio tributi del comune che sarà a disposizione degli interessati per eventuali chiarimenti.

(Omissis).

COMUNE DI CISANO BERGAMASCO

Il comune di CISANO BERGAMASCO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'esercizio 1998 l'aliquota I.C.I. al 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CISLAGO

Il comune di CISLAGO (provincia di Varese) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

determinare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 5,5 per mille;

determinare di prevedere le seguenti agevolazioni:

aliquota 4 per mille per interventi nel centro storico volti esclusivamente al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili;

aliquota 2 per mille per interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico individuati nelle tavole di azzonamento n. 15 e 16, grado di intervento A depositate presso l'ufficio segreteria;

stabilire per l'anno 1998 la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CISMON DEL GRAPPA

Il comune di CISMON DEL GRAPPA (provincia di Vicenza) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota unica dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CISSONE

Il comune di CISSONE (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

l'aliquota I.C.I., per l'anno 1998, è fissata al 6 per mille;

riguardo alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale si applicherà la detrazione di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CISTERNINO

Il comune di CISTERNINO (provincia di Brindisi) ha adottato, il 26 febbraio 1998 e 19 marzo 1998 la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare per l'anno 1998 nella misura del 4,5 per mille per le abitazioni principali e del 6 per mille per gli altri fabbricati ed immobili, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

(Omissis).

di fissare, a datare dal 1° gennaio 1997, in L. 200.000 la misura unica per tutti i contribuenti della detrazione per l'abitazione principale, prevista per l'imposta comunale sugli immobili dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e tanto, in applicazione del disposto dell'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

(Omissis).

COMUNE DI CITTADELLA

Il comune di CITTADELLA (provincia di Padova) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

per l'imposta comunale sugli immobili di mantenere:

per il 1998 l'aliquota base dell'imposta al 4 per mille;

l'aliquota al 7 per mille per gli alloggi posseduti in aggiunta all'abitazione principale per i quali esista l'abitabilità e considerati «sfitti» in quanto non locati (con regolare contratto registrato) e non dati in comodato a parenti del soggetto passivo entro il secondo grado, in linea retta o collaterale;

la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000, con possibilità di elevarla fino a L. 300.000 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o abitazione da contribuenti di età superiore a 65 anni titolari di solo reddito derivante da pensione minima (fissata per l'anno 1997 in L. 9.061.000) ed escluse le abitazioni di categoria catastale A/1, A/7, A/8, A/9, A/10. La stessa detrazione elevata a L. 300.000 potrà essere usufruita da contribuenti portatori di handicap con invalidità superiore all'85% e con reddito annuo non superiore a L. 25.000.000.

(Omissis).

COMUNE DI CITTÀ DI CASTELLO

Il comune di CITTÀ DI CASTELLO (provincia di Perugia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per il 1998 l'imposta comunale sugli immobili nell'aliquota del 5,75 per mille e di confermare nella misura di L. 288.000, la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI CITTAREALE

Il comune di CITTAREALE (provincia di Rieti) ha adottato, il 9 marzo 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di mantenere l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998, per tutte le abitazioni, al 4 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CIVATE

Il comune di CIVATE (provincia di Lecco) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di approvare per l'anno 1998 la seguente regolamentazione dell'aliquota I.C.I. differenziata e delle detrazioni:

a) di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille del loro valore su tutti gli immobili ad esclusione delle case non affittate;

b) di determinare l'aliquota dell'I.C.I. nella misura del 7 per mille del valore degli immobili per le case non affittate, ai sensi dell'art. 3, comma 53, punto 2, della legge n. 662/1996;

c) di confermare la detrazione dall'imposta stabilendo che dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 nel rispetto dell'equilibrio del bilancio ai sensi dell'art. 3, comma 55, punto 3, della legge n. 662/1996;

d) di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata ai sensi dell'art. 3, comma 56, della legge n. 662/1996;

e) di fissare, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 l'aliquota agevolata dell'I.C.I. nella misura del 3 per mille a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti, precisando che detta aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

(Omissis).

COMUNE DI CIVIASCO

Il comune di CIVIASCO (provincia di Vercelli) ha adottato, il 20 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, nella misura unica del 5 per mille l'aliquota I.C.I. su tutti i fabbricati soggetti all'imposta, nonché l'abbattimento dell'imposta di L. 200.000 per la prima casa;

di non accordare riduzione di aliquota per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti da imprese ex art. 8 decreto legislativo n. 504/1992;

di applicare il disposto del comma 56 dell'art. 3 del decreto legislativo n. 662/1996 circa l'equiparazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero, purché la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI CIVIDATE AL PIANO

Il comune di CIVIDATE AL PIANO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sarà applicata in questo Comune nella misura del 5,5 (cinque virgola cinque per mille);

di determinare nella misura di L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI CIVIDATE CAMUNO

Il comune di CIVIDATE CAMUNO (provincia di Brescia) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille.

dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, lire 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per la determinazione dell'imposta dovuta per le predette unità immobiliare, è inoltre stabilito che:

per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titoli di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

(Omissis).

COMUNE DI CIVITA

Il comune di CIVITA (provincia di Cosenza) ha adottato, il 22 ottobre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di riconfermare per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, ai sensi dell'art. 6 decreto legialtivo n. 504/1992, nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CIVITA CAMPOMARANO

Il comune di CIVITA CAMPOMARANO (provincia di Campobasso) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare, per l'anno 1998, nella misura del cinque per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, su tutti gli immobili del territorio comunale;

di fissare in L. 200.000 la detrazione d'imposta per la prima casa.

(Omissis).

COMUNE DI CIVITANOVA DEL SANNIO

Il comune di CIVITANOVA DEL SANNIO (provincia di Isernia) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

l'aliquota ICI per l'anno 1998 è stabilita nella misura unica del 4,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE

Il comune di CIVITANOVA MARCHE (provincia di Macerata) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

a modifica di quanto disposto dalla deliberazione consiliare n. 38 del 25 febbraio 1996, relativamente alla misura delle aliquote differenziate, dell'importo e delle condizioni per l'applicazione della detrazione per l'abitazione principale per l'imposta ICI, di fissare le seguenti aliquote:

aliquota ordinaria: 6,5 per mille;

aliquota abitazione principale: 4,8 per mille;

detrazione abitazione principale (senza ulteriori detrazioni): L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CIVITAVECCHIA

Il comune di CIVITAVECCHIA (provincia di Roma) ha adottato, il 20 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare per l'anno 1998 l'aliquota ordinaria al 6 per mille;

stabilire, ai sensi del comma 53 dell'art. 3 della legge n. 662/1996, le seguenti misure percentuali dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I), le cui superfici insistono interamente o prevalentemente sul territorio del comune di Civitavecchia, secondo le diverse destinazioni d'uso: «omissis»;

a) in misura del 5 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

b) in misura del 5 per mille le per unità immobiliari concesse in uso gratuito da persone fisiche ad un familiare entro il primo grado di parentela che la utilizzi come abitazione principale ed ivi abbia la residenza anagrafica;

c) in misura del 6 per mille per gli altri immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale, concessi in locazione;

d) in misura del 6,5 per mille per gli altri immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale non locati;

e) in misura del 5 per mille per gli immobili destinati e utilizzati direttamente dal soggetto passivo per l'esercizio dell'attività principale;

f) in misura del 7 per mille per opifici con categoria catastale D1;

g) in misura del 7 per mille per Istituti di Credito, Cambio e Assicurazioni categoria catastale D5;

h) in misura del 4 per mille per l'unità immobiliare, posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Approvare l'unito prospetto contenente le categorie dei soggetti beneficiari delle detrazioni dall'imposta fino ad un massimo di L. 500.000.

Allegato

DETRAZIONI DALL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) - ANNO 1998
(Proprietario unico immobile e pertinenze annesse direttamente occupate)

LETTERA DETRAZIONE ED IMPORTO		CATEGORIA DEI BENEFICIARI	DOCUMENTI DA ALLEGARE
A	450.000	A favore dei pensionati per i quali la somma dei redditi dei componenti la scheda anagrafica non superi L. 20.000.000 annui, ai fini dell'imponibile IREF	Copia Mod. 740/730 o 201 relativi ai redditi dell'anno 1998
B	350.000 Scheda anagrafica fino a 3 persone .... 400.000 Scheda anagrafica oltre a 3 persone	A favore dei pensionati per i quali la somma dei redditi componenti la scheda anagrafica non non superi L. 35.000.000 annui ai fini imponibile IRPEF	Copia 740/730 o 201 relativi ai redditi anno 1997
C	400.000	A favore dei contribuenti che si trovano in cassa integrazione da due anni alla data del 30 giugno 1998 il cui reddito (componenti la scheda anagrafica) non superi L. 30.000.000	Attestato rilasciato dall'INPS
D	500.000	A favore dei contribuenti iscritti nelle liste di disoccupazione da due anni alla data del 30 giugno 1998 confermando i limiti di reddito come nella lett. C	Attestato rilasciato dalla Sez. Circoscrizionale per l'Impiego e Collocamento in Agricoltura di Civitavecchia
E	400.000	A favore dei contribuenti iscritti nelle liste di mobilità alla data del 30 giugno 1998 (limiti di reddito vedi lett. C)	Attestato rilasciato dall'INPS
F	500.000	A favore dei contribuenti iscritti nelle liste di mobilità lunga durata alla data del 30 giugno 1998 (limiti di reddito vedi lett. C)	Attestato rilasciato dall'INPS
G	500.000	A favore dei contribuenti nella cui scheda anagrafica è presente una persona portatrice di handicap (percentuali di invaldità superiore al 75%) e la somma dei redditi dei componenti la scheda anagrafica non superi L. 55.000.000 ai fini imponibili IRPF	Attestato rilasciato dall'U.S.L. e copia del 740/730 o 101 relativi ai redditi anno 1997
H	350.000 Scheda anagrafica fino a 3 persone .... 400.000 Scheda anagrafica oltre a 3 persone	A favore dei contribuenti con reddito da lavoro dipendente per i quali la somma dei redditi componenti la schesa anagrafica non superi L. 36.000.000 annui ai fini imponibile IRPEF	Copia 740/730 o 101 relativi ai redditi anno 1997
I	350.000 Scheda anagrafica fino a 3 persone .... 400.000 Scheda anagrafica oltre a 3 persone	A favore dei lavoratori autonomi per i quali la somma dei redditi componenti la schesa anagrafica non superi L. 25.000.000 annui ai fini imponibile IRPEF	Copia 740 relativo ai redditi anno 1997

(Omissis).

COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA

Il comune di CIVITELLA DI ROMAGNA (provincia di Forlì - Cesena) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nelle seguenti misure:

5 per mille sul valore delle unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e sul valore delle unità immobiliari locate, con contratto registrato, ad un soggetto che utilizzi come abitazione principale;

6 per mille sul valore degli altri immobili;

di non avvalersi delle facoltà previste dall'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, di seguito indicate:

di diversificare ulteriormente l'aliquota con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati (comma 53);

di applicare un'aliquota agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro (comma 53);

di applicare un'aliquota del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili (comma 55);

di ridurre fino al 50 per cento l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, o di elevare fino a L. 500.000 l'importo di L. 200.000 della detrazione di imposta prevista per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (comma 55);

di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (comma 56).

(Omissis).

COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA

Il comune di CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (provincia di Arezzo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1998, in L. 250.000 la detrazione per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

di stabilire, per l'anno 1998, le seguenti aliquote ICI:

abitazione principale del soggetto passivo 5 per mille;

unità immobiliare affittata quale abitazione principale 5,5 per mille;

abitazione non locata 7 per mille;

altri immobili 6,2 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CIVITELLA MESSER RAIMONDO

Il comune di CIVITELLA MESSER RAIMONDO (provincia di Chieti) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 a norma dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 nella misura unica del 5 per mille e con le detrazioni di imposta minime previste dalla legge.

(Omissis).

COMUNE DI CITIELLA SAN PAOLO

Il comune di CIVITELLA SAN PAOLO (provincia di Roma) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, nell'ambito delle attività di politica tributaria del comune, per l'anno 1998 nella misura del 5 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504.

(Omissis).

COMUNE DI CLAINO CON OSTENO

Il comune di CLAINO CON OSTENO (provincia di Como) ha adottato, il 24 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare per l'anno 1998, nella misura del 5,25 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.).

(Omissis).

COMUNE DI CLAUT

Il comune di CLAUT (provincia di Pordenone) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. al 4.5 per mille, istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

(Omissis).

COMUNE DI CLAUZETTO

Il comune di CLAUZETTO (provincia di Pordenone) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di deteminare le aliquote I.C.I. per il 1998 per il comune di Clauzetto, nelle misure di seguito indicate:

fasce relative a situazioni ordinarie in cui il soggetto non fa alcuna richiesta:

1. Prima casa (abitazione principale) 4 per mille L. 200.000;

2. Immobili diversi da abitazione (garages, pertinenze, depositi attrezzi, rustici, terreni fabbricabili, locali adibiti ad attività commerciali o produttive, ecc.) 4 per mille;

3. Seconde case non locate 5,8 per mille;

fasce relative a situazioni straordinarie attuabili su richiesta del contribuente, in cui le tariffe sono applicabili ai soggetti richiedenti purché rientranti nella fattispecie appresso indicata:

4. Seconde case locate a persone residenti nel comune (*) 4 per mille;

5. Case date in uso gratuito a parenti fino al 2° grado per residenza a titolo principale (*) 4 per mille L. 200.000;

6. Immobili di proprietà dichiarati inagibili o inabitabili per i quali si eseguano interventi di recupero degli edifici ai sensi dell'art. 1 comma 5 della legge n. 449/1997 2 per mille;

(*) con la precisazione che nei casi 4) e 5) è sufficiente la richiesta con l'indicazione dell'affittuario o dell'occupante cui seguirà una verifica dell'ufficio anagrafe;

di dare atto che si deve considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI CLES

Il comune di CLES (provincia di Trento) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'esercizio finanziario 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili ICI nella misura ordinaria del 5 per mille;

di determinare per l'esercizio finanziario 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili ICI nella misura ridotta del 4 per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da parte dei seguenti soggetti passivi:

persone fisiche, ovvero soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa, aventi residenza anagrafica nel Comune;

di fissare la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per i soggetti di cui al punto n. 2, a L. 250.000;

di determinare per l'esercizio 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili ICI nella misura del 6 per mille per gli alloggi non locati;

di determinare per l'esercizio finanziario 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili ICI nella misura ridotta del 4 per mille per i fabbricati merce invenduti. I soggetti che possono usufruire di tale agevolazione sono le imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente la costruzione e l'alienazione di immobili, sotto qualunque forma siano costituite, relativamente agli immobili di nuova edificazione realizzati per la vendita e rimasti invenduti;

di dare atto infine che si considera abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI CLIVIO

Il comune di CLIVIO (provincia di Varese) ha adottato, il 24 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 le aliquote I.C.I. da applicare nel comune di Clivio, nelle seguenti misure:

aliquota del 5 per mille da applicare a tutti gli immobili, fatti salvi quelli previsti nei punti successivi;

aliquota del 6 per mille da applicare agli alloggi non locati, specificando che:

per alloggi non locati devono intendersi gli alloggi non occupati o privi di contratto di locazione. Sono esclusi gli alloggi concessi in comodato o comunque utilizzati esclusivamente da parenti fino al 3° grado, che risultano ivi residenti;

l'aliquota del 6 per mille va rapportata ai mesi dell'anno durante i quali l'alloggio risulta non locato ai sensi di quanto specificato nel precedente punto;

aliquota del 2 per mille da applicare agli immobili che subiscano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente agli interventi iniziati nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 1998, per le sole unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, subordinando peraltro detta riduzione alla effettiva realizzazione degli interventi previsti, con recupero coattivo da parte dell'amministrazione in caso di inadempienza e con aggravio delle eventuali sanzioni di legge.

di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

di determinare in L. 200.000 (diconsi lire duecentomila) la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, secondo le modalità indicate nell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992, così come sostituito dalla legge n. 662/1996;

di dare atto che l'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 504/1992, così come sostituito dall'art. 5, comma 1, della legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI COASSOLO TORINESE

Il comune di COASSOLO TORINESE (provincia di Torino) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 4 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CODEVIGO

Il comune di CODEVIGO (provincia di Padova) ha adottato, il 13 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare l'aliquota dell'I.C.I. per l'ano 1998 nella misura del 5 per mille con detrazione per la prima abitazione di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CODIGORO

Il comune di CODIGORO (provincia di Ferrara) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 nella misura del:

6,5 per mille per le abitazioni non locate e per le abitazioni tenute a disposizione e relative pertinenze. L'imposta dovuta è rapportata al periodo dell'anno in cui sussiste detta situazione;

5,7 per mille (aliquota ordinaria) per gli immobili adibiti ad abitazione principale, immobili diversi dalle abitazioni e per tutti gli immobili non ricompresi nelle fattispecie precedenti;

di determinare la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000 elevabile a L. 500.000 per le famiglie in stato di disagio economico-sociale. Dette detrazioni vanno rapportate ad anno ed alla quota di possesso;

il riconoscimento dello stato di disagio economico-sociale viene riconosciuto con riferimento al reddito relativa all'anno 1997 secondo i criteri adottati dalla giunta comunale e precisamente:

imponibile lordo, dedotto il reddito dell'abitazione principale:

a) pensionati e portatori di handicap, monoreddito, che abbiano un reddito da pensione non superiore a L. 14.575.000 annui lordi riferito all'anno 1997 ed essere in condizione non lavorativa;

b) pensionati e portatori di handicap con attestato di invalidità civile con reddito annuale imponibile ai fini dell'IRPEF, di tutti i componenti del nucleo famigliare fino a L. 23.544.000 piu L. 1.794.000 per ogni persona a carico;

c) disoccupati con reddito annuale imponibile, ai fini dell'IRPEF, di tutti i componenti del nucleo famigliare, fino a L. 23.544.000 più L 1.794.000 per ogni persona a carico;

d) famiglie numerose in possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage, quale unica proprietà immobiliare del contribuente al 1° gennaio 1998:

nucleo famigliare composto da 6 o più componenti al 1° gennaio 1998;

reddito famigliare riferito all'anno 1997 non superiore a L. 87.449.000 lordi annui nel caso di una famiglia di sei componenti, a tale reddito si aggiungono L. 14.575.000 lordi annui per ogni componente superiore a 6;

e) titolari di assistenza sociale a livello comunale a norma dei vigenti regolamenti, se non già beneficiari secondo quanto previsto ai punti precedenti;

gli interessati dovranno presentare apposita istanza o autocertificazione entro il 31 maggio 1998 con effetto per l'anno stesso, per ottenere il riconoscimento del diritto a tale agevolazione, stabilendo che le domande si intendono accolte qualora non venga notificato un provvedimento di diniego nei trenta giorni successivi al ricevimento da parte dell'ufficio competente.

(Omissis).

COMUNE DI CODOGNÈ

Il comune di CODOGNÈ (provincia di Treviso) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura del 5 per mille;

di fissare, dall'anno 1998, l'aliquota agevolata dell'uno per mille a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o archietettonico localizzati nei centri storici; tale aliquota è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

(Omissis).

COMUNE DI CODROIPO

Il comune di CODROIPO (provincia di Udine) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno di imposta 1998 l'aliquota del 4,6 per mille per l'abitazione principale, intesa nel senso di dimora abituale del contribuente che la possiede, a condizione che contribuente medesimo abbia la residenza anagrafica nello stesso comune ove abitualmente dimora;

di stabilire che l'aliquota ridotta del 4,6 per mille è applicabile anche alle abitazioni utilizzate dai soci di di cooperative edilizie a proprietà indivisa come loro dimora abituale purché, anche per essi, sussista la predetta condizione della identità di comune di dimora e di residenza anagrafica;

di fissare al 4,6 per mille l'aliquota per gli immobili classificati nel gruppo catastale C6 (stalle, scuderie, rimesse, autorimesse) di pertinenza dell'abitazione principale, destinati al servizio dell'abitazione principale ed ad uso esclusivo del proprietario dell'abitazione principale;

di fissare al 4 per mille l'aliquota per gli immobili classificati nei gruppi catastali C1 (negozi e botteghe) C3 (laboratori per arti e mestieri) D1 (opifici) D2 (alberghi e pensioni) D7 (fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni) D8 (fabbricati costruiti o adattati per speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni) di nuova costruzione (con dichiarazione di agibilità a far data dal 1° gennaio 1998) interamente posseduti da imprese commerciali, artiginali ed industriali;

di fissare al 6 per mille l'aliquota per gli immobili ad uso abitativo non locati in aggiunta all'abitazione principale;

di confermare al 5,2 per mille l'aliquota relativa ai terreni, alle aree fabbricabili ed ai fabbricati che non rientrano nei casi di cui sopra;

di confermare in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale, ai sensi dell'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI COGLIATE

Il comune di COGLIATE (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale immobiliare nelle seguenti misure percentuali:

5 per mille per le abitazioni principali;

5,8 per mille per terreni e altri fabbricati.

(Omissis).

COMUNE DI COGOLETO

Il comune di COGOLETO (provincia di Genova) ha adottato, il 12 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di riconfermare, per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998, l'aliquota, le agevolazioni e la detrazione in vigore nel 1997, come dettagliatamente specificato nello schema allegato alla presente deliberazione;

Schema per l'applicazione dell'aliquota imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998:

aliquota I.C.I.: 7 per mille;

aliquota I.C.I. ridotta: 6 per mille;

Aliquota I.C.I. differenziata: 6 per mille.

L'aliquota ridotta del 6 per mille si applica:

a favore delle persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune di Cogoleto, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato (*) ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 sostituito dall'art. 3, comma 53, legge 23 dicembre 1996 n. 662, e del successivo art. 6, comma 9, del decreto legislativo n. 492 del 20 settembre 1996 e dell'art. 4, comma 1, della legge n. 556 del 24 ottobre 1996.

L'aliquota differenziata del 6 per mille si applica:

a favore dei proprietari di immobili compresi nelle categorie catastali da «C2» a «C7»;

a favore dei proprietari delle aree fabbricabili e dei terreni agricoli;

La detrazione per l'abitazione principale è determinata in L. 200.000.

(*) Per usufruire della riduzione per le abitazioni locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, l'interessato al pagamento dovrà provvedere a presentare all'ufficio tributi di questo comune, prima di effettuare il versamento dell'imposta, copia del contratto di affitto da cui risulti la registrazione dell'atto.

(Omissis).

COMUNE DI COGOLLO DEL CENGIO

Il comune di COGOLLO DEL CENGIO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili secondo le seguenti misure diversificate:

immobili adibiti ad abitazione principale, attività produttive, direzionali, artigianali e commerciali, loro pertinenze ed accessori: 5 per mille;

aree fabbricabili: sei per mille;

alloggi posseduti in aggiunta all'abitazione principale (seconde case) e loro pertinenze ed accessori: 5,5 per mille;

di stabilire, inoltre, che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale da soggetti passivi si detraggono L. 200.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si potrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI COGORNO

Il comune di COGORNO (provincia di Genova) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare le aliquote dell'I.C.I. per il 1998 nei modi meglio sotto indicati e per le ragioni evidenziate in preambolo:

A) aliquota ordinaria: 5,5 per mille (unità immobiliari in genere, ad eccezione di quelle indicate nel punto B).

B) aliquota differenziata: 6 per mille (unità immobiliare sfitte per un periodo eccedente novanta giorni);

di determinare in L. 200.00 la detrazione da applicare in termini di imposta alla casa adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI COLERE

Il comune di COLERE (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. - imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 1998:

aliquota ridotta, da applicare:

per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 5 per mille;

per le unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: direttamente adibita ad abitazione principale: 5 per mille;

aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unità immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate ad un soggetto che non le utilizza come abitazione principale: 5 per mille;

aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 5 per mille;

aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 5 per mille;

aliquota agevolata per gli immobili posseduti da enti od organismi senza scopo di lucro, che non rientrano nelle esenzioni dall'imposta previste dall'art. 7 della legge 30 dicembre 1992, n. 504, compresi nelle seguenti tipologie:

organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1992, n. 266, iscritte nel registro istituito dalle regioni: 5 per mille;

cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte nell'albo regionale: 5 per mille;

aliquota agevolata in favore di proprietari che eseguono interventi volti:

a) al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili: 5 per mille;

b) al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nel centro storico: 5 per mille;

c) alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali: 5 per mille;

d) all'utilizzo di sottotetti: 5 per mille;

da applicare limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, così come previsto dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 5 per mille;

per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

L'imposta è ridotta del cinquanta per cento (50%) per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

Viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero pemanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo.

(Omissis).

di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 447, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

COMUNE DI COLLAGNA

Il comune di COLLAGNA (provincia di Reggio Emila) ha adottato, il 13 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'applicazione della aliquota I.C.I. nel comune di Collagna nella misura unica del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI COLLALTO SABINO

Il comune di COLLALTO SABINO (provincia di Rieti) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire, come fa, per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. per tutto il territorio comunale nella misura unica del 6 per mille;

di stabilire, coma fa, in L. 220.000 annue la detrazione dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

(Omissis).

COMUNE DI COLLE D'ANCHISE

Il comune di COLLE D'ANCHISE (provincia di Campobasso) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 1998 nella misura del 4,5 per mille e la detrazione unica d'imposta di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI COLLE VAL D'ELSA

Il comune di COLLE VAL D'ELSA (provincia di Siena) ha adottato, il 5 febbraio 1998 e 17 febbraio 1998, le seguenti deliberazioni per l'anno 1998:

(Omissis).

di dare atto pertanto che le aliquote e le detrazioni per l'anno 1998 vengono stabilite come di seguito riportate:

Aliquote:

1) aliquota 2,5 per mille.

alla aliquota del 2,5 per mille sono soggetti i proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti.

l'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

2) aliquota 4 per mille.

alla aliquota 4 per mille sono soggetti i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e la vendita di immobili;

l'aliquota 4 per mille si applica per l'anno della fine dei lavori e per i due anni solari successivi.

3) aliquota 5 per mille.

alla aliquota 5 per mille sono soggetti:

3/1) i fabbricati di categoria catastale da A1 ad A/9 ed A/11 aventi le seguenti caratteristiche:

utilizzati come abitazione principale dal proprietario o, in caso di usufrutto, uso ed abitazione, dal titolare di tale diritto;

concessi in uso e comodato gratuito dal proprietario ai propri familiari (parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo), a condizione che per gli stessi costituisca abitazione principale;

locati per oltre centottanta giorni, anche non consecutivi durante l'anno solare;

nei quali il proprietario o, in caso di usufrutto, uso ed abitazione, il titolare di tale diritto, stabiliscono la propria abitazione principale entro il secondo anno solare successivo a quelo di acquisto;

nelle quali il proprietario o, in caso di usufrutto, uso ed abitazione, il titolare di tale diritto, vi eserciti arti, professioni o attività commerciali;

3/2) i fabbricati classificati nelle categorie catastali: A/10; da B/1 a B/8; da C/1 a C/7, e da D/1 a D/12.

4) aliquota 7 per mille.

alla aliquota 7 per mille sono soggette:

4/1) le aree fabbricabili;

4/2) i fabbricati di categoria catastale da A/1 ad A/9 ed A/11 che non sono locati per oltre centottanta giorni, anche non consecutivi durante l'anno solare o che, comunque, non rispondono alle caratteristiche di cui ai precedenti punti n. 1 e 2.1.

Terreni agricoli e fabbricati rurali.

Ai sensi della circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, i terreni agricoli ricadenti nel territorio del comune di Colle Val d'Elsa sono esenti dall'imposta ex art. 7, lettera *h)* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

Detrazione

la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale è elevata a L. 210.000.

(Omissis).

COMUNE DI COLLEFERRO

Il comune di COLLEFERRO (provincia di Roma) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili al 6 per mille;

di fissare, altresì, un'aliquota avegolata dell'I.C.I. pari al 2 per mille a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero d'unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero d'immobili d'interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, in altre parole volti alla realizzazione d'autorimesse o posti auto pertinenziali oppure all'utilizzo dei sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio lavori, rinviando la regolamentazione a successivi atti;

di confermare in L. 200.000 l'ammontare della riduzione dell'imposta dovuta per l'immobile adibito ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI COLLEGNO

Il comune di COLLEGNO (provincia di Torino) ha adottato, il 5 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota I.C.I. nelle seguenti misure:

un'aliquota ridotta nella misura del 4,50 per mille, esclusivamente in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune di Collegno, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

un'aliquota diversificata nella misura del 6,50 per mille, in favore dei soggetti passivi che possiedono immobili in aggiunta all'abitazione principale, purché gli stessi siano abitazioni locate a soggetti, residenti nel comune di Collegno, che utilizzino come abitazione principale;

un'aliquota ordinaria nella misura del 7 per mille, da applicare, ad esempio, alle aree fabbricabili, ai terreni agricoli, agli alloggi non locati vuoti di persone e di cose ed agli immobili diversi dalle abitazioni principali e diversi dalle abitazioni locate a soggetti residenti, che le utilizzino come abitazione principale;

determinare che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.

(Omissis).

COMUNE DI COLLEPARDO

Il comune di COLLEPARDO (provincia di Frosinone) ha adottato, il 21 ottobre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire, per i motivi esposti in narrativa, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998, nella misura del 5 per mille;

di diversificare tale aliquota, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati, stabilendola, per l'anno 1998, nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI COLLERETTO GIACOSA

Il comune di COLLERETTO GIACOSA (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire nel 4,7 per mille l'aliquota dell'imposta (I.C.I.) per l'anno 1998.

di dare atto che non saranno applicate ulteriori detrazioni, riduzioni o diversificazioni oltre a quelle già previste dalla legge.

(Omissis).

COMUNE DI COLLESALVETTI

Il comune di COLLESALVETTI (provincia di Livorno) ha adottato, il 27 febbraio 1998 la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di stabilire per l'anno 1998, per le motivazioni in premessa citate, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili in questo comune, nella misura pari del 5,5 per mille per le abitazioni principali;

2) di stabilire l'aliquota del 7 per mille per gli alloggi non locati e più precisamente per quelli non utilizzati e non occupati ad esclusione delle abitazioni principali dei soggetti passivi residenti all'estero;

3) dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 240.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale dimora abitualmente.

Viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

4) di dare atto che nella determinazione delle aliquote di cui al punto 1 nonché della definizione della detrazione di L. 240.000 di cui al punto 3 sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione del comune di Collesalvetti.

(Omissis).

COMUNE DI COLLE SAN MAGNO

Il comune di COLLE SAN MAGNO (provincia di Frosinone) ha adottato, il 26 febbraio 1998 la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare nella misura del 5,5 per mille l'aliquota da applicare per l'anno 1998 per l'imposta comunale sugli immobili e di stabilire in L. 200.000 la detrazione per la prima casa.

(Omissis).

COMUNE DI COLLETORTO

Il comune di COLLETORTO (provincia di Campobasso) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di disporsi l'aumento dell'aliquota I.C.I. al 4,5 per mille con contestuale aumento di detrazione sulla prima casa sino ad un massimo di L. 300.000.

(Omissis).

COMUNE DI COLLEVECCHIO

Il comune di COLLEVECCHIO (provincia di Rieti) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 di determinare per l'anno 1998 le aliquote I.C.I. nelle misure sottoriportate:

a) aliquota ordinaria: 6 per mille;

b) aliquota per abitazione principale: 5 per mille;

c) aliquota per abitazione principale di anziani o disabili (art. 3, comma 56, legge n. 662/1996): 5 per mille;

d) aliquota per abitazioni locale utilizzate come abitazione principale (art. 4, comma 1, legge n. 556/1996): 5 per mille;

e) allloggi non locati: 6 per mille.

(Omissis).

2) Di stabilire che le riduzioni dell'imposta da applicare per l'anno 1998 sono quelle previste obbligatoriamente dalla legge, vale a dire quelle previste dal comma 55 dell'art. 3 della legge n. 662/1996, punti 1) e 2);

3) Di stabilire la non applicazione delle altre detrazioni e riduzioni previste dalla legge, ma sottoposte al potere discrezionale dell'ente.

(Omissis).

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO

Il comune di COLOGNO AL SERIO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 30 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare anche per l'anno 1998 nella misura unica del 5 per mille l'aliquota da applicarsi in questo comune per l'imposta in oggetto così come determinata, per l'anno 1997, con l'atto della Giunta comunale n. 549 del 25 novembre 1996 in premessa richiamato.

(Omissis).

COMUNE DI COLOGNO MONZESE

Il comune di COLOGNO MONZESE (provincia di Milano) ha adottato, il 18 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di determinare per l'anno 1998, ai sensi dell'art. 6, secondo comma, del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 53, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le seguenti aliquote I.C.I.:

a) aliquota del 4,90 per mille da applicarsi alla base imponibile degli immobili adibiti direttamente ad abitazione principale;

b) aliquota del 5,90 per mille da applicarsi sulla base imponibile degli immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale;

c) aliquota del 7 per mille da applicarsi alla base imponibile degli alloggi non locati;

2) di precisare che, ai sensi dell'art. 8, secondo comma, del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita direttamente ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

3) di stabilire, ai sensi dell'art. 3, comma 56, della citata legge n. 662/1996, che sarà considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Di approvare la proposta di cui in premessa modificando il punto 1), lettera *c)* del dispositivo come segue:

c) aliquota del 7 per mille da applicarsi alla base imponibile degli alloggi non locati da data anteriore al 31 dicembre 1995.

(Omissis).

COMUNE DI COLONNO

Il comune di COLONNO (provincia di Como) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare, per l'anno 1998 e come per l'anno passato, nella misura del 5,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per tutte le tipologie degli immobili;

di applicare la sola detrazione di imposta di L. 200.000 in ragione annua per ogni unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

(Omissis).

COMUNE DI COLORNO

Il comune di COLORNO (provincia di Parma) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare per l'anno 1998, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

1) terreni agricoli 5,2 per mille;

2) aree fabbricabili 5,2 per mille;

3) abitazioni principali 5,2 per mille;

4) altri fabbricati 5,5 per mille;

5) alloggi non locati 7 per mille;

di determinare, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 per l'anno 1998, la seguente detrazione d'imposta:

abitazioni principali: detrazione d'imposta in ragione annua L. 220.000.

(Omissis).

COMUNE DI COMACCHIO

Il comune di COMACCHIO (provincia di Ferrara) ha adottato, il 24 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'ordinamento delle aliquote, riduzioni e detrazioni, meglio risultanti dall'allegato prospetto che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, ai fini dell'applicazione dell'I.C.I. per l'anno 1998.

Ordinamento delle aliquote, riduzioni e detrazioni ai fini dell'applicazione dell'I.C.I. per l'anno 1998.

1. Aliquote.

1.1 Immobili adibiti ad «abitazione principale» - 5,50 per mille;

l'aliquota è applicabile unicamente all'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale da parte del contribuente soggetto dell'imposta.

1.2 Fabbricati non adibiti ad «abitazione principale» - 7 per mille.

1.3 Immobili diversi dalle abitazioni (terreni e fabbricati) - 6 per mille, con le seguenti eccezioni per le quali è applicata l'aliquota del 5,80 per mille:

Fabbricati:

fabbricati poseduti da enti senza scopo di lucro (cat. B1);

negozi (cat. C1);

magazzini e locali di deposito (cat. C2);

laboratori per arti e mestieri (cat. C3);

opifici (cat. D1);

alberghi e pensioni (cat. D2);

campeggi (cat. D8);

uffici e studi privati (cat. A10).

Terreni: terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale purché dai medesimi condotti (ex art. 9 - decreto legislativo n. 504/1992).

2. Deduzione di imposta per l'abitazione principale.

2.1 Per l'abitazione principale prevista al precedente punto 1.1) è applicabile una detrazione d'imposta di L. 200.000 annue.

Tale deduzione si applica anche nei confronti di anziani o disabili titolari del tributo che acquisiscano la residenza anagrafica in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata;

2.2 La detrazione di imposta, di cui al precedente punto 2.1), è elevata a L. 500.000 per le seguenti categorie di contribuenti in particolari situazioni di carattere sociale:

A) pensionati e portatori di handicap con invalidità riconosciuta, monoreddito, in condizione non lavorativa con reddito da pensione non superiore a L. 14.575.000 annui, al lordo delle ritenute fiscali;

B) pensionati e portatori di handicap con invalidità riconosciuta, inclusi in nuclei familiari con reddito complessivo annuo, al lordo delle ritenute fiscali, non superiore a L. 23.544.000, aumentati di L. 1.800.000 per ogni persona a carico;

C) disoccupati (con certificazione dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione) - lavoratori in cassa integrazione straordinaria - in mobilità, inclusi in nuclei familiari con reddito complessivo annuo, al lordo delle ritenute fiscali, non superiori a L. 23.544.000, aumentati di L. 1.800.000 per ogni persona a carico;

D) famiglie numerose in possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage, quale unica proprietà immobiliare del contribuente al 1° gennaio 1998:

nucleo familiare composto da 6 o più componenti al 1° gennaio 1998;

reddito familiare riferito all'anno 1998 non superiore a L. 87.449.000 lordi annui nel caso di una famiglia di 6 componenti, a tale reddito si aggiungono L. 14.575.000 lordi annui per ogni componente superiore a 6;

si intendono nuclei familiari numerosi quelli di sei unità, e superiori. Nel rapporto numero di componenti del nucleo, metratura a disposizione, si applicherà la detrazione allorquando la metratura stessa sarà inferiore a quella prevista dall'I.A.C.P. per nuclei familiari di sei unità;

E) persone assistite in modo permanente dal comune o in disagiate condizioni socio-economiche attestate dal settore Sanità - Servizi sociali, se non già beneficiari secondo quanto già visto ai punti precedenti.

Sia nel caso della lettera *B)* (pensionati e portatori di handicap) che alla lettera *C)* (disoccupati - cassintegrati - in mobilità) ed alla lettera *D)* (famiglie numerose), l'applicazione del beneficio della ulteriore detrazione di L. 300.000 è subordinato alla condizione che gli altri componenti del nucleo familiare non possiedano alcuna proprietà immobiliare e non dispongano di reddito d'impresa, di partecipazione o di lavoro autonomo. In questa ultima circostanza, l'amministrazione comunale si impegna a valutare eventuali singoli casi che le venissero sottoposti.

I contribuenti interessati dovranno presentare, direttamente o con raccomandata alla sezione tributi del comune, entro il mese di giugno di ogni anno per l'anno stesso, apposita richiesta-autocertificazione, dichiarando di essere in possesso dei requisiti per il riconoscimento del diritto alla maggiore detrazione I.C.I. come da fac-simile messo a disposizione dalla competente sezione.

I contribuenti che abbiano inviato la richiesta nei termini potranno, al momento del pagamento dell'I.C.I., già tenere conto della detrazione nella misura richiesta.

Le richieste-autocertificazioni verranno controllate dalla competente sezione dell'amministrazione comunale, e in caso di dichiarazioni infedeli, verranno applicate le sanzioni di legge.

3. Riduzione di imposta

Saranno applicate le riduzioni allo scopo previste dal comma 1 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sostituito dall'art. 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con esclusione di quelle indicate nell'ultima parte dello stesso comma.

(Omissis).

COMUNE DI COMANO

Il comune di COMANO (provincia di Massa e Carrara) ha adottato, il 24 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nel triennio 1998 - 1999 e 2000 come da seguente prospetto:

abitazione principale: anno 1998: 4,50 per mille, anno 1999: 4,50 per mille, anno 2000: 7 per mille;

altri fabbricati e aree edificabili: anno 1998: 6 per mille, anno 1999: 7 per mille, anno 2000: 7 per mille;

detrazione per abitazione principale: anno 1998: 200.000, anno 1999: 200.00, anno 2000: 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI COMIGNAGO

Il comune di COMIGNAGO (provincia di Novara) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

che l'aliquota I.C.I. in vigore rimane invariata e fissata per l'anno 1998 al cinque per mille.

(Omissis).

COMUNE DI COMO

Il comune di COMO ha adottato, il 5 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire le aliquote I.C.I. per l'anno 1998 nel modo seguente:

a) 4,6 per mille limitatamente in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti in Como, per l'unità immobiliare dagli stessi adibita direttamente ad abitazione principale;

b) 4 per mille per i nuovi fabbricati di proprietà di imprese che abbiano per oggetto esclusivo o prevalente l'attività di costruzione e di alienazione di immobili, per tre anni, a decorrere dalla denuncia di ultimazione dei lavori, a condizione che gli immobili siano stati realizzati per la vendita e non siano stati venduti;

c) 1 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo dei sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;

d) 5,6 per mille per tutte le altre fattispecie imponibili;

di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

di aumentare, per l'anno 1998, esclusivamente in favore dei soggetti passivi in situazioni di particolare disagio economico e sociale, che siano in possesso dei sottospecificati requisiti, la detrazione per l'unità immobiliare dagli stessi adibita direttamente ad abitazione principale, da L. 200.000 a L. 500.000, giusta facoltà di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 50 dell'11 marzo 1997, in premessa richiamato:

a) reddito complessivo lordo conseguito nell'anno 1997 dall'intero nucleo familiare, non superiore a L. 26.000.000, aumentabile tuttavia:

a1) di L. 2.500.000 se nell'anno 1997 il capo famiglia non era autosufficiente e tale condizione sia stata accertata a norma di legge;

a2) di L. 2.500.000 per ogni familiare riniasto a carico per l'intero anno 1997.

Sono considerati a carico i familiari così come definiti ai fini IRPEF;

a3) di ulteriori L. 2.500.000 per ogni familiare a carico non autosufficiente come il precedente punto a1).

b) reddito complessivo lordo non superiore a L. 60.000.000 annue per nuclei familiari composti da 5 persone; per ogni componente in più il reddito complessivo è aumentabile di L. 12.000.000 lorde.

c) l'unità immobiliare abitata e sue pertinenze ed accessori, tra cui si ricomprendono il box o posto macchina a suo servizio, deve essere l'unico immobile posseduto dal nucleo familiare a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione e detto immobile deve essere destinato esclusivamente ad abitazione principale del predetto nucleo familiare.

Sono escluse dall'agevolazione le abitazioni di cui alle categorie, A1, A7, A8 e A9 (rispettivamente abitazioni di tipo signorile, abitazioni in villini, abitazioni in ville e castelli o palazzi di eminenti pregi artistici o storici).

Per la determinazione del reddito complessivo lordo, non si tiene conto della rendita catastale relativa all'abitazione principale, suoi accessori e pertinenze.

I soggetti interessati, per avere diritto all'agevolazione di cui sopra, devono presentare domanda contenente:

l'indicazione del nome, cognome, indirizzo, data di nascita e codice fiscale;

la dichiarazione che si è in possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti *a)*, *b)* e *c)*, allegando, altresì, idonea documentazione reddituale per i punti *a)* e *b)*.

la dichiarazione che la propria abitazione non appartiene alle categorie A1, A7, A8, A9.

La richiesta dovrà essere presentata, a pena di decadenza, entro e non oltre il 30 giugno 1998 o inviata mediante raccomandata entro tale data. Nel caso di invio a mezzo posta, fa fede il timbro postale.

I contribuenti che hanno presentato la richiesta entro il termine sopra indicato, potranno, al momento del pagamento delle rate I.C.I., già tenere conto della maggiore detrazione.

L'Amministrazione si riserva, comunque, di richiedere ulteriore documentazione integrativa.

(Omissis).

COMUNE DI COMUNANZA

Il comune di COMUNANZA (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 9 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di riconfermare per l'anno 1998 le aliquote, le riduzioni e le detrazioni già vigenti per l'anno 1997 relativamente all'imposta comunale sugli immobili.

di approvare l'allegato prospetto che forma parte integrante del presente provvedimento che indica analiticamente le aliquote, le riduzioni e le maggiori detrazioni approvate con il presente provvedimento;

1) ordinaria, aliquota anno 1988 5,5 per mille;

2) abitazione principale, aliquota anno 1988 5,5 per mille;

3) abitazione principale anziani o disabili art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 662, aliquota anno 1988 5,5 per mille;

4) abitazioni locate utilizzate come abitazione principale art. 4, comma 1, legge 24 ottobre 1996, n. 556, aliquota anno 1998 5,5 per mille;

5) alloggi non locati, aliquota anno 1998 6,5 per mille;

Aliquota del 4 per mille per unità immobiliari del centro storico, adibiti ad attività produttiva e/o commerciale.

È prevista la maggiore detrazione elevata a L. 300.000 per particolari categorie di contribuenti.

(Omissis).

COMUNE DI CONCA DEI MARINI

Il comune di CONCA DEI MARINI (provincia di Salerno) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di riconfermare la stessa aliquota differenziata vigente per l'esercizio finanziario 1997:

6 per mille prima casa;

6,40 per mille seconda casa;

fermo restando che qualora l'accertamento, attualmente in corso, dell'evazione contributiva, comporterà un gettito di entrata tale da giustificare una riduzione di aliquota; si procederà alla adozione di ulteriore atto deliberativo di variazione della aliquota I.C.I. nel corso dell'esercizio finanziario di competenza.

(Omissis).

COMUNE DI CONCAMARISE

Il comune di CONCAMARISE (provincia di Verona) ha adottato, il 9 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare per l'anno 1998, la misura del 6 per mille e relativamente a tutti gli immobili l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.).

(Omissis).

COMUNE DI CONCESIO

Il comune di CONCESIO (provincia di Brescia) ha adottato le seguenti deliberazioni per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nelle seguenti misure:

5 per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale;

6 per mille per le unità immobiliari non direttamente adibite ad abitazione principale.

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998, l'agevolazione consistente nell'aumento di L. 120.000 della detrazione spettante ai possessori di abitazione principale, il cui importo base, pari a L. 200.000 viene elevato a L. 320.000;

di date atto che beneficeranno della suddetta ulteriore detrazione i soggetti in possesso dei requisiti approvati con delibera di C.C. n. 2 del 16 gennaio 1998;

(Omissis).

di approvare i seguenti criteri per il riconoscimento dell'ulteriore detrazione a favore dell'abitazione principale dei soggetti passivi di imposta:

a) il valore catastale dell'abitazione principale deve essere inferiore o uguale a L. 84.000;

b) il reddito del nucleo familiare debitamente documentato deve essere, in relazione al numero dei componenti, inferiore o uguale al seguente:

Componenti nucleo familiare	Redditi anno 1997
1 persona	15.427.000
2 persone	21.345.000
3 persone	27.473.000
4 persone	32.757.000
5 persone	38.040.000
6 persone	41.210.000
oltre	48.606.000

c) se i soggetti passivi di imposta oltre alla unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo stesso, con un valore catastale fino a L. 84.000.000, posseggono altre unità immobiliari, o quote di esse, anche se poste in altri comuni, queste devono avere un valore catastale complessivo non superiore a L. 84.000.000;

d) per la ripartizione e la fruizione della maggiore detrazione di imposta per l'abitazione principale, nel caso di contitolarità del possesso, si fa rinvio ai criteri previsti nel decreto legislativo n. 504/1992;

e) gli interessi dovranno presentare apposita domanda con allegata la relativa documentazione fiscale (mod. 101, 201, 730, 740) all'Ufficio tributi del comune;

f) sono esclusi dal beneficio i soggetti passivi dell'imposta che non possiedono contemporaneamente i requisiti fissati nei punti *a), b)* e *c)* dei criteri sopra indicati.

(Omissis).

COMUNE DI CONCORDIA SAGITTARIA

Il comune di CONCORDIA SAGITTARIA (provincia di Venezia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura del 5 per mille;

di dare atto che la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale rimane fissata in L. 200.000 come previsto dall'art. 3, comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

(Omissis).

COMUNE DI CONCORDIA SULLA SECCHIA

Il comune di CONCORDIA SULLA SECCHIA (provincia di Modena) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'esercizio 1998 al 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per tutto il patrimonio immobiliare, escluse le abitazioni sfitte per le quali sarà applicata l'aliquota del 7 per mille;

per gli immobili adibiti ad abitazione principale è disposta la detrazione di L. 200.000 (+ 20.000 rispetto al 1997).

(Omissis).

COMUNE DI CONCOREZZO

Il comune di CONCOREZZO (provincia di Milano) ha adottato, il 24 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

sono determinate, per l'anno 1998, nella misura del 5,50 per mille l'aliquota unica dell'imposta comunale sugli immobili di cui all'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, senza alcuna previsioni di agevolazioni o di diversificazione della struttura delle aliquote di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, così come modificato dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, stabilendo che la detrazione per l'abitazione principale è di L. 200.000, intendendosi per abitazione principale quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà. usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente, applicandosi la disposizione alle fattispecie di cui all'art. 8, quarto comma, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, mentre ne restano esclusi i soggetti di cui all'art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e stabilendo, inoltre, che nessuna altra riduzione o detrazione d'imposta, tra quelle previste all'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ovvero all'art. 58, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possa applicarsi nella determinazione dell'obbligazione d'imposta per l'anno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI CONDOVE

Il comune di CONDOVE (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998;

(Omissis).

di fissare, per l'anno 1998, nella misura del 5,5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 per l'abitazione principale, nella misure del 6 per mille l'aliquota per gli altri fabbricati;

di determinare, ai sensi delle norme richiamate in premessa per l'anno 1998, la detrazione d'imposta di L. 220.000 annue per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

di determinare che per gli immobili inagibili in zone montane (comprendenti i territori degli ex comuni di Mocchie, Frassinere e la Borgata Magnoletto), che vengono ristrutturati un'aliquota I.C.I. ridotta allo 0,5 per mille, per i primi tre anni a decorrere dalla data di inizio lavori, art. 1, comma 5 legge finanziaria.

(Omissis).

COMUNE DI CONDRÒ

Il comune di CONDRÒ (provincia di Messina) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

stabilire per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili ai sensi del comma 1, dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 nella misura del 7 per mille, stante le difficoltà di questo ente di pareggiare il proprio bilancio.

(Omissis).

COMUNE DI CONEGLIANO

Il comune di CONEGLIANO (provincia di Treviso) ha adottato, il 26 febbraio 1998 la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. al 5 per mille e la detrazione per l'abitazione principale a L. 200.000 annue.

(Omissis).

COMUNE DI CONFIENZA

Il comune di CONFIENZA (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nelle seguenti misure:

4,75 per mille per tutte le unità immobiliari.

(Omissis).

COMUNE DI CONTRONE

Il comune di CONTRONE (provincia di Salerno) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998;

(Omissis).

fissare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. al 6 per mille, con le sole riduzioni tariffarie previste per legge, per tutti gli immobili ricadenti nel territorio comunale.

(Omissis).

COMUNE DI CONZANO

Il comune di CONZANO (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I., imposta comunale sugli immobili, in questo comune con effetto dal 1° gennaio 1998:

aliquota unica del 5,5 per mille;

dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI COPIANO

Il comune di COPIANO (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, al 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nell'anno 1998;

di prendere e dare atto «che per l'unità adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione ...».

(Omissis).

COMUNE DI CORANA

Il comune di CORANA (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998;

(Omissis).

aumentare a far data dal 1° gennaio 1998 l'aliquota comunale sugli immobili dal 4 al 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CORATO

Il comune di CORATO (provincia di Bari) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

stabilire, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. nella misura del 6 per mille. Diversificare l'aliquota dell'imposta dovuta per l'unità adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, stabilendola nella misura del 5 per mille rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI CORBARA

Il comune di CORBARA (provincia di Salerno) ha adottato, 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di non avvalersi delle facoltà concesse dalle disposizioni contenute nell'art. 3, commi da 53 a 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

di confermare, per l'anno 1998, un'aliquota del 5 per mille come fissate dalla giunta comunale con delibera n. 9 del 2 febbraio 1998.

(Omissis).

COMUNE DI CORCIANO

Il comune di CORCIANO (provincia di Perugia) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella misura unica del 6 per mille ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

di stabilire, per l'anno 1998, l'aumento della detrazione I.C.I. per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale da L. 200.000 a L. 300.000, secondo il seguente criterio, con riferimento a categorie di soggetti in

situazioni di particolare disagio economico o sociale, ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 10 marzo 1997, n. 49, convertito dalla legge 9 maggio 1997, n. 122:

detrazione di L. 300.000.

Soggetti passivi i cui nuclei familiari nel corso del periodo d'imposta 1997 abbiano conseguito un reddito complessivo lordo, come risultante dalle dichiarazioni dei redditi, non superiore ai limiti di seguito specificati, graduati sulla base della numerosità del nucleo familiare;

Reddito complessivo lordo con importo fino a L. 18.000.000 per il primo componente del nucleo familiare + L. 12.000.000 per il secondo componente e di L. 5.000.000 aggiuntivi per ogni familiare successivo ai due.

Esemplificazione

nucleo familiare:

1 persona, reddito complessivo lordo L. 18.000.000;

2 persone, reddito complessivo lordo L. 30.000.000;

3 persone, reddito complessivo lordo L. 35.000.000;

4 persone, reddito complessivo lordo L. 40.000.000;

5 persone, reddito complessivo lordo, L. 45.000.000.

Per nucleo familiare, si intende l'insieme dei soggetti residenti nell'abitazione e risultanti dallo Stato di famiglia anagrafico, per la quale si usufruisce dell'incremento della detrazione.

I contribuenti che rientrano nel criterio sopra citato dovranno consegnare all'ufficio tributi del comune contestualmente alla scadenza dell'acconto del versamento dell'I.C.I., copie delle dichiarazioni dei redditi riferite all'anno di imposta 1997 di tutti i componenti del nucleo familiare come sopra definito, oppure autocertificare ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge n. 15/1968 il proprio reddito e quello del nucleo familiare, nonchè la composizione dello stesso.

In caso di omessa presentazione nei termini indicati dalla documentazione sopra specificata non si riconosce la maggiore detrazione.

(Omissis).

COMUNE DI COREGLIA ANTELMINELLI

Il comune di COREGLIA ANTELMINELLI (provincia di Lucca) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1998 nella misura unica del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicmebre 1992, n. 504, e successive modificazioni;

di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI CORINALDO

Il comune di CORINALDO (provincia di Ancona) ha adottato, il 17 dicembre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura del 5,6 per mille;

di dare atto che viene fissata un'unica aliquota e che le riduzioni e le detrazioni dell'imposta non vengono differenziate in alcun modo e rimangono pertanto disciplinate esclusivamente dalla legge.

(Omissis).

COMUNE DI CORLETO PERTICARA

Il comune di CORLETO PERTICARA (provincia di Potenza) ha adottato, il 12 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

determinare per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CORNALBA

Il comune di CORNALBA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 24 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, per quanto precisato in premessa l'applicazione dell'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 nella misura del 6 per mille, così come deciso dalla Giunta con delibera n. 110 del 18 dicembre 1997.

(Omissis).

COMUNE DI CORNALE

Il comune di CORNALE (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare con effetto dal 1° gennaio 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. nella misura del 6 per mille, secondo le modalità delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, fatte salve le eventuali e successive determinazioni dell'organo consiliare in ordine all'applicazione di riduzioni e detrazioni dall'imposta a favore di alcune categorie di contribuenti.

(Omissis).

COMUNE DI CORNEDO ALL'ISARCO (KARNEID)

Il comune di CORNEDO ALL'ISARCO (KARNEID) (provincia di Bolzano) ha adottato, il 25 ottobre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CORNEGLIANO LAUDENSE

Il comune di CORNEGLIANO LAUDENSE (provincia di Lodi) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, in questo comune con effetto dal 1° gennaio 1998:

aliquota ridotta da applicare:

per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 5 per mille;

per le unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: direttamente adibita ad abitazione principale: 6 per mille;

aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unità immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locale ad un soggetto che non le utilizza come abitazione principale: 6 per mille;

aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 6 per mille;

aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 6 per mille,

aliquota agevolata per gli immobili posseduti da enti od organismi senza scopo di lucro, che non rientrano nelle esenzioni dall'imposta previste dall'art. 7 della legge 30 dicembre 1992, n. 504, compresi nelle seguenti tipologie:

organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 iscritte nel registro istituito dalle regioni: 6 per mille;

cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte nell'albo regionale: 6 per mille;

Non viene riconosciuta aliquota agevolata in favore di proprietari che eseguono interventi volti:

al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili;

al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nel centro storico;

alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali;

all'utilizzo di sottotetti

da applicare limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, così come previsto dall'art. 1 comma 5, legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 6 per mille;

Per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)* dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

L'imposta è ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata nella quale deve dichiarare la data di inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

L'aliquota è stabilita nella misura del 6 per mille per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione o l'alienazione di beni;

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione aspetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonchè agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari. È prevista inoltre la riduzione dell'imposta del 50 per cento per le unità immobiliari appartenenti all'ALER (ex I.A.C.P.) come previsto dall'art. 8, p. 3 del decreto legislativo n. 504/1992 per come sostituito dall'art. 3, comma 55 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996;

Viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI CORNELIANO D'ALBA

Il comune di CORNELIANO D'ALBA (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998 e per le motivazioni riportate in premessa, l'aliquota unica del 6,20 per mille raltiva all'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili;

di confermare, altresì in L. 200.000 la detrazione prevista per le abitazioni principali;

di non procedere ad alcune diversificazioni della aliquota I.C.I., così come consentito dalla vigente normativa in materia.

(Omissis).

COMUNE DI CORNOVECCHIO

Il comune di CORNOVECCHIO (provincia di Lodi) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare come segue l'aliquota ICI per l'anno 1998:

nella misura del 6.75 per mille per l'abitazione principale, compresa l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili permanenti in istituti di ricovero o sanitari a condizione che la stessa non risulti locata: Dall'imposta dovuta si detraggono L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica, nonchè per gli immobili diversi dalle abitazioni, per gli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale e per gli alloggi non locati;

di elevare la detrazione di cui sopra per l'abitazione principale a L. 250.000 per coloro che precepiscono la pensione minima o sociale, nonchè per coloro che dimostrino di non possedere reddito;

nella misura del 7 per mille per gli immobili e per le aree edificabili.

(Omissis).

COMUNE DI CORREGGIO

Il comune di CORREGGIO (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il 4 dicembre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. da applicare nelle seguenti misure:

6 per mille (aliquota ordinaria) altri fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli;

4,50 per mille, abitazione principale;

7 per mille, abitazioni sfitte;

di considerare come abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI CORREZZANA

Il comune di CORREZZANA (provincia di Milano) ha adottato, il 10 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare nel 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI CORRIDO

Il comune di CORRIDO (provincia di Como) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare per l'anno 1998 nella misura unica del 5,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili;

di riconoscere una detrazione di L. 200.000 in ragione annua alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo ed agli anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti, ia sensi dell'art. 3, comma 56, della legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI CORRIDONIA

Il comune di CORRIDONIA (provincia di Macerata) ha adottato, il 18 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. riferita all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura del 4,50 per mille;

di confermare, inoltre, per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. riferita alle unità immobiliari diverse dall'abitazione principale nella misura del 6 per mille;

determinare, altresì, nella misura ordinaria di L. 200.000 la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ed abitazione principale del soggetto passivo;

determinare in L. 500.000 la maggiore detrazione I.C.I. per l'anno 1998 per i soggetti passivi aventi i requisiti di cui ai numeri da 1 a 7 e alle condizioni di cui alle lettere A), B) e C), elencati nelle premesse;

Stabilire che i richiedenti, per godere del beneficio in parola, dovranno produrre domanda all'ufficio tributi del comune, su apposito stampato o altro contenente le notizie richieste dall'ufficio tributi nel periodo 15 marzo/31 maggio 1998, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, la cui sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione;

Disporre che nella citata domanda, corredata di apposita documentazione, l'obbligato al pagamento del tributo dichiari di godere dei requisiti e di essere nelle condizioni sopra indicate ed attesti inoltre:

il periodo di tempo per il quale si sono verificate le condizioni di applicabilità della ulteriore detrazione;

la composizione del nucleo familiare;

l'indicazione dei soggetti portatori di handicaps e/o disabili, con il relativo grado di invalidità, effettivamente presenti nel nucleo familiare, per i casi di cui al punto n. 3;

l'ammontare del reddito complessivo annuo del singolo soggetto passivo ovvero del nucleo familiare;

la rendita catastale attribuita o presunta dell'unità immobiliare regolarmente denunciata ai fini I.C.I.;

l'importo del tributo, tenendo conto della maggiore detrazione da concedere.

Dare atto che per l'accezione «familiare a carico» si intende quella prevista dalla normativa riguardante l'imposta sul reddito delle persone fisiche disciplinata dal vigente decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; mentre per la accezione «nucleo familiare» si fa riferimento alle risultanze dell'ufficio anagrafe del comune di Corridonia per l'anno 1998.

Dare atto che il reddito complessivo annuo del singolo soggetto passivo ovvero il reddito complessivo annuo del nucleo familiare è quello relativo all'anno d'imposta 1997;

Dare atto che i soggetti passivi che avranno presentato la citata domanda terranno conto, al momento del pagamento delle rate, della maggiore detrazione.

Dare atto che le istanze verranno accolte, fermo restando i requisiti richiesti, fino ad esaurimento della somma di L. 9.000.000 prevista come minore introito.

Dare atto che resta confermata in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale per i soggetti passivi non rientranti nelle categorie elencate in premessa.

(Omissis).

COMUNE DI CORROPOLI

Il comune di CORROPOLI (provincia di Teramo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

l'aliquota relativa all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1998, è stabilita nella misura del 5 per mille, dando atto che l'imposta medesima sarà appplicata in conformità alla disciplina di legge senza fare uso delle facoltà concesse ai commi dall'art. 3 commi 53 e seguenti della legge n. 662 del 1996.

(Omissis).

COMUNE DI CORSICO

Il comune di CORSICO (provincia di Milano) ha adottato, il 19 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, nella misura del 6 per mille, prevedendo un'aliquota ridotta al 5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonchè degli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

di riconfermare nella misura di L. 200.000 la detrazione di imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, detrazione comunque da rapportare al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Tale disposizione si applica anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonchè agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

di considerare adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI CORTANZE

Il comune di CORTANZE (provincia di Asti) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CORTE BRUGNATELLA

Il comune di CORTE BRUGNATELLA (provincia di Piacenza) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. in misura unica del 5,50 per mille ai sensi e per gli effetti degli articoli 1 e 18 decreto legislativo 30 dicembre 1994, n. 504, e art. 3 legge n. 663/1996 dando atto che dall'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare L. 200.000 ai sensi dell'art. 3 comma 55 legge n. 663/1996.

(Omissis).

COMUNE DI CORTEMILIA

Il comune di CORTEMILIA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 21 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998, da applicarsi in misura unica a tutte le basi imponibili.

(Omissis).

COMUNE DI CORTENO GOLGI

Il comune di CORTENO GOLGI (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune come segue:

4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonchè per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato;

5 per mille per gli altri immobili;

2) di aumentare la detrazione per l'abitazione principale a L. 400.000 ai sensi dell'art. 8, comma 3, decreto legislativo n. 504/1992.

(Omissis).

COMUNE DI CORTENUOVA

Il comune di CORTENUOVA (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare e quindi determinare per l'anno 1998 la aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. nella misura unica del 6 per mille ad eccezione della categoria degli alloggi non locati a cui viene confermata e quindi determinata per l'anno 1998 l'aliquota del 7 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CORTEOLONA

Il comune di CORTEOLONA (provincia di Pavia) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota I.C.I. al 4 per mille, così come già deliberato negli anni precedenti.

(Omissis).

COMUNE DI CORTE PALASIO

Il comune di CORTE PALASIO (provincia di Lodi) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998;

(Omissis).

di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili sarà applicata in questo comune per l'anno 1998 con l'aliquota differenziata e precisamente:

5,5 per mille per la prima abitazione;

5,8 per mille per tutti gli altri immobili, fermo restando particolari ed eventuali agevolazioni obbligatorie previste dalla normativa.

(Omissis).

COMUNE DI CORTINA D'AMPEZZO

Il comune di CORTINA D'AMPEZZO (provincia di Belluno) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di approvare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. ridotta da applicare nella misura del 4 per mille;

a) a favore dei soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

b) a favore degli enti senza scopo di lucro ai sensi dell'art. 53 della legge n. 662/1996;

c) per le unità immobiliari locate con contratto regolarmente registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

d) per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

di approvare per l'anno 1998 l'aliquota ordinaria nella msiura del 4,8 per mille da applicare a favore dei soggetti passivi che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni;

di determinare per l'anno 1998, in relazione a quanto disposto dall'art. 58, comma 3, del decreto legislativo n. 446/1997, in L. 800.000, fino a concorrenza del suo ammontare, la detrazione d'imposta ai fini I.C.I. spettante per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari;

di non applicare le agevolazioni previste dall'art. 8, comma 1 del decreto legislativo n. 502/1992 così come sostituito dall'art. 3, comma 55 della legge n. 662/1996 relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo e prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili;

di non applicare le agevolazioni previste dal comma 5 art. 1 della legge 27 dicembre 1957, n. 449 relativamente a interventi di recupero delle unità immobiliari;

(Omissis).

l'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1998, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data di inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente.

(Omissis).

COMUNE DI CORTONA

Il comune di CORTONA (provincia di Arezzo) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1998, per le ragioni espresse in premessa, le seguenti aliquote I.C.I.:

aliquota 4,5 per mille:

a) in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale;

b) in favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali;

c) in favore di persone anziane o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari il cui alloggio posseduto a titolo di proprietà o usufrutto è considerato direttamente adibito ad abitazione principale a condizione che l'unità immobiliare non risulti locata;

aliquota 5,5 per mille per le pertinenze degli immobili adibiti ad abitazione principale;

aliquota 6,5 per mille per gli immobili ad uso abitativo non locati, locati solo saltuariamente o comunque dati in locazione a soggetti che non li utilizzino come abitazione principale;

aliquota 6,2 per mille per gli immobili ad uso abitativo locati, con contratto registrato, a soggetti che li utilizzino come abitazione principale;

aliquota 6,2 per mille per tutte le altre fattispecie imponibili.

(Omissis).

COMUNE DI CORVARA IN BADIA (KURFAR)

Il comune di CORVARA IN BADIA (KURFAR) (provincia di Bolzano) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 le seguenti aliquote:

7 per mille per le unità abitative soggette all'imposta di soggiorno disciplinata dal titolo II del testo unico delle leggi regionali, approvato con D.P.G.R. del 20 ottobre 1998, n. 29/L;

5 per mille per tutte le altre unità immobiliari.

(Omissis).

COMUNE DI CORZANO

Il comune di CORZANO (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI COSENZA

Il comune di COSENZA ha adottato, il 29 ottobre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) aliquota del 5 per mille, da applicare sul valore dell'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dai soggetti passivi persone fisiche e dai soci di cooperative a proprietà indivisa;

2) aliquota del 6 per mille da applicare sul valore degli altri immobili diversi da quelli adibiti direttamente ad abitazione principale (punto 1), di quelli catastalmente classificati A/10-B-C-D-, dei terreni agricoli e delle aree fabbricabili.

Ulteriori detrazioni:

elevazione da L. 200.000 a L. 360.000 della detrazione per l'immobile direttamente adibito ad abitazione principale dei seguenti nuclei familiari:

A) pensionati titolari di pensione sociale o integrata al trattamento minimo e comunque tutti i titolari in possesso di un solo reddito di pensione;

B) portatori di handicap con attestato di invalidità civile non inferiore al 50%;

C) famiglie con uno o più dei componenti portatori di handicap con attestato di invalidità civile non inferiore al 75% ovvero uno o più dei componenti non autosufficienti e non godenti di assistenza domiciliare (da attestare con certificazione medica dell'A.S.L. di appartenenza o di altra struttura equivalente);

riduzione del 50% dell'imposta dovuta per l'immobile direttamente adibito ad abitazione principale dei seguenti nuclei familiari con reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF non superiore a L. 30.000.000 elevato di L. 750.000 per ogni familiare a carico:

A) famiglie numerose composte da cinque a più componenti;

B) famiglie monoreddito per reddito da lavoro dipendente o autonomo.

La stessa riduzione viene concessa agli enti gestori di alloggi di edilizia residenziale publica.

(Omissis).

COMUNE DI COSSANO BELBO

Il comune di COSSANO BELBO (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

stabilire per l'anno 1998 l'aliquota del 5,5 per mille dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicare alla base imponibile, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, così come sostituito dall'art. 3, comma 53, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in premessa richiamata;

dare atto inoltre che la detrazione d'imposta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo è confermata a L. 200.000 ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996 sopra richiamata.

(Omissis).

COMUNE DI COSSOGNO

Il comune di COSSOGNA (provincia del Verbano-Cusio-Ossola), il 25 febbraio 1998, ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998;

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI COSTACCIARO

Il comune di COSTACCIARO (provincia di Perugia) ha adottato, il 10 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille per tutte le situazioni tassabili all'interno del territorio comunale per l'anno 1998;

di confermare la detrazione spettante per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale in L. 200.000 fino alla concorrenza dell'ammontare dell'imposta.

(Omissis).

COMUNE DI COSTA VESCOVATO

Il comune di COSTA VESCOVATO (provincia di Alessandria) ha adottato, l'8 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura del 4,50 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI COSTIGLIOLE D'ASTI

Il comune di COSTIGLIOLE D'ASTI (provincia di Asti) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 nella misura unica del 5,75 per mille e di stabilire in L. 200.000 l'importo della detrazione per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI COTRONEI

Il comune di COTRONEI (provincia di Crotone) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota relativa all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 5,50 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI COZZO

Il comune di COZZO (provincia di Pavia) ha adottato, il 12 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di riconfermare ed applicare con effetto dal 1° gennaio 1998, l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) con l'aliquota del 6 per mille secondo le modalità delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari;

di confermare in L. 200.000 la detrazione relativa all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale così come previsto dalla legge.

(Omissis).

COMUNE DI CRANDOLA VALSASSINA

Il comune di CRANDOLA VALSASSINA (provincia di Lecco) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 7 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CRAVANZANA

Il comune di CRAVANZANA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 15 ottobre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. è fissata ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 come modificato dall'art. 3, comma 53, legge 23 dicembre 1996, n. 662 nel 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CRAVEGGIA

Il comune di CRAVEGGIA (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicarsi in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille;

di confermare per l'anno 1998 in L. 200.000 la detrazione I.C.I. per l'abitazione principale, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dal comma 55 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

(Omissis).

COMUNE DI CREDARO

Il comune di CREDARO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, questo comune, con effetto dal 1° gennaio 1998: è fissata al 5 per mille.

1) aliquota, da applicare:

per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 5 per mille;

per le unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: direttamente adibita ad abitazione principale: 5 per mille;

2) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unità immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate ad un soggetto che non le utilizza come abitazione principale: 5 per mille;

3) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 5 per mille;

4) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 5 per mille;

5) aliquota agevolata per gli immobili posseduti da enti od organismi senza scopo di lucro, che non rientrano nelle esenzioni dall'imposta previste dall'art. 7 della legge 30 dicembre 1992, n. 504, compresi nelle seguenti tipologie:

5.1. organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nel registro istituito dalle regioni: 5 per mille;

5.2. cooperatie sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte nell'albo regionale: 5 per mille;

6) aliquota di proprietari che eseguono interventi volti:

a) al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili: 5 per mille;

b) al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nel centro storico: 5 per mille;

c) alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali: 5 per mille;

d) all'utilizzo di sottotetti: 5 per mille; da applicare limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, così come previsto dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

7) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 5 per mille.

Per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52. lettera *a)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

L'imposta è ridotta del cinquanta per cento (50%) per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva

ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente.

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

(Omissis).

di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legisaltivo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

(Omissis).

COMUNE DI CREMA

Il comune di CREMA (provincia di Cremona) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota da applicare sul valore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale, per l'anno 1998, in misura del 5,20 per mille;

di determinare l'aliquota da applicare sul valore degli altri fabbricati, dei terreni agricoli e delle aree fabbricabili a qualsiasi uso destinati, per l'anno 1998, in misura del 5,50 per mille;

di elevare a L. 220.000 l'importo della detrazione da applicare solamente all'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo all'imposta, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

di elevare a L. 400.000 la detrazione per abitazione principale, in relazione a situazioni particolari di disagio economico o sociale (di cui agli allegati *A* e *B*);

(Omissis).

di approvare secondo quanto dettagliato nel prospetto che si allega alla presente deliberazione e che ne forma parte integrale e sostanziale, i criteri per la concessione dell'aumento della detrazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1998, di cui al punto precedente.

ALLEGATO *A*

CRITERI PER LA CONCESSIONE DELL'AUMENTO DELLA DETRAZIONE AI FINI DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) - ANNO 1998.

Beneficiari

Possono usufruire dell'aumento della detrazione a lire:

A) 400.000 - i proprietari ovvero titolari di diritto reale di godimento (usufrutto, uso od abitazione), di unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale, con a carico familiare portatore di handicap, nonché al portatore di handicap capofamiglia (l'handicap deve essere certificato dalla commissione competente);

B) 400.000 - le persone ultrasessantenni, come risulta dall'anagrafe alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, proprietarie ovvero titolari di diritto reale di godimento (usufrutto, uso od abitazione), di unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale, così come definito dall'art. 8, comma 2 del decreto legisaltivo n. 504/1992 e successive modificazioni, ed avente le caratteristiche previste per le categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6, e con reddito lordo riferito alla famiglia, anagraficamente definita non superiore a L. 25.000.000 (venticinque milioni), elevato di un ulteriore milione per ogni altro familiare a carico o nullatenente oltre il coniuge (riferimento reddito annuo precedente a quello di liquidazione dell'imposta e presunto per l'anno di versamento).

Procedure

1) Il contribuente dovrà presentare apposita dichiarazione (su modulo fornito dal comune) di possesso dei requisiti per l'aumento della detrazione I.C.I.

2) Documenti da presentare (in carta semplice):

certificato catastale relativo all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale o copia della «Dichiarazione I.C.I.», o copia del modello 740/93 (solo descrizione fabbricati ai fini I.C.I.) se la dichiarazione viene presentata per la prima volta;

copia mod. 730 o 740 o mod. 101 o 201 dei redditi dei componenti il nucleo familiare, riferiti all'anno precedente a quello di liquidazione dell'imposta (redditi anno 1997);

altra eventuale documentazione idonea a fornire notizie sulle particolari condizioni socio-economiche della famiglia;

copia certificazione di portatore di handicap, in situazione di gravità accertata dalla competente commissione, se la dichiarazione viene presentata per la prima volta.

3) L'ufficio potrà richiedere al contribuente ogni altro elemento utile ai fini del riconoscimento dell'agevolazione.

4) Nel caso di infedele dichiarazione si procederà al recupero delle somme non versate con l'applicazione delle sanzioni stabilite dalle norme di legge vigenti.

5) La dichiarazione va consegnata entro il 30 giugno 1998, all'Ufficio protocollo, di piazza Duomo.

Disposizioni generali

Non possono usufruire dell'aumento della detrazione I.C.I., coloro che possiedono — oltre all'abitazione principale e sue pertinenze — altre unità immobiliari (fabbricati e terreni) a qualsiasi uso destinate, pur possedute in quote o con altro diritto reale di godimento. Sono esclusi altresì i possessori di unità immobiliari, ancorché adibite a propria dimora, appartenenti alla categoria catastale A/1, A/7, A/8, A/9.

La detrazione o l'aumento della stessa si applica solamente all'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo all'imposta, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente ed i suoi familiari dimorano abitualmente, vantandone il possesso a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento.

È fatto obbligo di presentare annualmente la dichiarazione (entro la scadenza della prima rata di versamento - 30 giugno) di aumento della detrazione ai fini I.C.I. per l'anno di competenza; in assenza di tale dichiarazione, ogni ulteriore detrazione oltre quella prevista dalla legge, non risulta autorizzata.

Per la detrazione di cui al punto A):

portatore di handicap, «...è persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, riconosciuta e documentata di gravità (100%) dalla competente commissione»;

la maggiore detrazione viene riconosciuta, qualora ne sussistano i requisiti specifici, e comunque se la persona portatore di handicap, oltre che ad essere familiare a carico, risulta dimorante nell'alloggio oggetto di tassazione.

Per la detrazione di cui al punto B):

per nucleo familiare si intende la «famiglia anagrafica» così come definita nell'art. 4 del nuovo regolamento anagrafico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 223/1989;

la presenza, a qualsiasi titolo, di familiari nell'immobile oggetto di tassazione, così come accatastato e definito dall'U.T.E., obbliga il contribuente ad assumere il reddito lordo complessivo prodotto dalle persone presenti nell'immobile stesso;

qualora, anche solo una parte di detto immobile venga usufruito non in forma esclusiva, quale propria dimora dal contribuente interessato, ma data in locazione o concessa in uso gratuito (o altra forma) ad un proprio familiare o a terzi, viene meno il diritto alla detrazione in quanto non vi è identità tra soggetto obbligato al pagamento I.C.I. per l'unità immobiliare (così come accatastata e definita dall'U.T.E) e soggetto dimorante abitualmente nell'unità immobiliare medesima.

ALLEGATO *B*

CRITERI PER LA CONCESSIONE DELL'AUMENTO DELLA DETRAZIONE AI FINI DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) ANNO 1998.

Beneficiari

Possono usufruire dell'aumento della detrazione a L. 400.000, le giovani coppie di sposi che abbiano contratto matrimonio negli anni 1995, 1996, 1997 e 1998, come da atti presenti all'ufficio anagrafe, proprietarie ovvero titolari di diritto reale di godimento (usufrutto, uso o abitazione), di unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale, così come definito dall'art. 8, comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni, ed avente le caratteristiche previste per le categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6, e con reddito lordo riferito alla famiglia, anagraficamente definita non superiore a L. 25.000.000 (venticinque milioni), elevato di un ulteriore milione per ogni figlio a carico (riferimento reddito annuo precedente a quello di liquidazione dell'imposta e presunto per l'anno di versamento).

Procedure

1) Il contribuente dovrà presentare apposita dichiarazione (su modulo fornito dal comune) di possesso dei requisiti per l'aumento della detrazione I.C.I.

2) Documenti da presentare (in carta semplice):

certificato catastale relativo all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale o copia della «Dichiarazione I.C.I.», se la dichiarazione viene presentata per la prima volta;

copia mod. 730 o 740 o mod. 101 dei redditi dei componenti il nucleo familiare, riferiti all'anno precedente a quello di liquidazione dell'imposta (redditi anno 1997);

altra eventuale documentazione idonea a fornire notizie sulle particolari condizioni socio-economiche della famiglia.

3) L'ufficio potrà richiedere al contribuente ogni altro elemento utile ai fini del riconoscimento dell'agevolazione.

4) Nel caso di infedele dichiarazione si procederà al recupero delle somme non versate con l'applicazione delle sanzioni stabilite dalle norme di legge vigenti.

5) È fatto obbligo presentare annualmente la richiesta per l'aumento della detrazione ai fini I.C.I. per l'anno di imposizione affinché venga acquisita, in forma preventiva, l'autorizzazione da parte dell'ufficio competente: entro il 30 maggio per gli anni 1995/96/97 e primo semestre 1998; mentre per coloro che si uniscono in matrimonio dopo il 30 giugno la domanda va presentata entro il 30 novembre. (Ufficio protocollo, di piazza Duomo, 25).

Disposizioni generali

Non possono usufruire dell'aumento della detrazione I.C.I., coloro che possiedono — oltre all'abitazione principale e sue pertinenze — altre unità immobiliari (fabbricati e terreni) a qualsiasi uso destinate, pur possedute in quote o con altro diritto reale di godimento. Sono esclusi altresì i possessori di unità immobiliari, ancorché adibite a propria dimora, appartenenti alla categoria catastale A/1, A/7, A/8, A/9.

La detrazione o l'aumento della stessa si applica solamente all'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo all'imposta, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

S'intende per mese compiuto il possesso dell'immobile protratto per oltre quattordici giorni.

Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente ed i suo familiari dimorano abitualmente, vantandone il possesso a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento:

per nucleo familiare si intende la «famiglia anagrafica» così come definita nell'art. 4 del nuovo regolamento anagrafico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 223/1989;

la presenza, a qualsiasi titolo, di familiari nell'immobile oggetto di tassazione, così come accatastato e definito dall'U.T.E., obbliga il contribuente ad assumere il reddito lordo complessivo prodotto dalle persone presenti nell'immobile stesso;

qualora, anche solo una parte di detto immobile venga usufruito non in forma esclusiva, quale propria dimora dal contribuente interessato, ma data in locazione o concessa in uso gratuito (o altra forma) ad un proprio familiare o a terzi, viene meno il diritto alla detrazione in quanto non vi è identità tra soggetto obbligato al pagamento I.C.I. per l'unità immobiliare (così come accatastata e definita dall'U.T.E) e soggetto dimorante abitualmente nell'unità immobiliare medesima.

È fatto obbligo di presentare annualmente la richiesta (entro le scadenze sopra citate) di aumento della detrazione ai fini I.C.I. per l'anno di competenza; in assenza di tale dichiarazione, ogni ulteriore detrazione oltre quella prevista dalla legge, non risulta autorizzata.

Per la detrazione di cui sopra si procede nel seguente modo:

per i nuovi nuclei familiari l'ulteriore detrazione esplica il proprio effetto dal 1° gennaio 1998;

per le famiglie formatesi nell'anno 1995, l'ulteriore detrazione potrà essere utilizzata (previa domanda) per il solo periodo mancante al compimento del triennio di matrimonio (riferimento alla data di matrimonio - in dodicesimi. Es. matrimonio in data 16 aprile 1995; nell'anno 1998 l'ulteriore detrazione sull'abitazione principale potrà essere utilizzata per mesi 4);

per le famiglie formatesi negli anni 1996/1997, l'ulteriore detrazione potrà essere utilizzata (previa domanda) per l'intero anno, rapportandola al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

per le famiglie formatesi nell'anno 1998, l'ulteriore detrazione potrà essere utilizzata dalla data di conseguimento del matrimonio se già in possesso dell'abitazione, o, se acquistata in seguito, dalla data di stipula dinanzi al notaio dell'atto di compravendita dell'immobile da adibire a propria abitazione. (es. matrimonio in data 16 aprile 1998 di copia che già possiede l'immobile, l'ulteriore detrazione potrà essere applicata per 8 mesi; viceversa, data di matrimonio 16 aprile 1998 e acquisto dell'immobile il 10 luglio 1998, l'ulteriore detrazione potrà essere applicata per 6 mesi).

(Omissis).

COMUNE DI CREMENAGA

Il comune di CREMENAGA (provincia di Varese) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille per l'anno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI CREMOSANO

Il comune di CREMOSANO (provincia di Cremona) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5,85 per mille, per gli immobili destinati ad abitazione principale del soggetto passivo;

confermare l'aliquota per gli immobili non adibiti ad abitazione principale classificati nelle categorie A1 - A2 - A3 - A4 - A5 - A6 - A7 - A8, nella misura del 6 per mille;

confermare la detrazione di L. 200.000 per l'immobile destinato ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI CRESCENTINO

Il comune di CRESCENTINO (provincia di Vercelli) ha adottato, il 20 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille per tutte le categorie di immobili, ad eccezione sugli immobili adibiti ad abitazione principale, per i quali l'aliquota è fissata in ragione del 4 per mille;

di stabilire per l'anno 1998 la detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivo in L. 200.000.

di dare atto che non operano per l'anno 1998 altre agevolazioni, riduzioni o detrazioni per il tributo I.C.I.

(Omissis).

COMUNE DI CRESPADORO

Il comune di CRESPADORO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare nella misura unica del 5,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune per l'esercizio finanziario 1998.

(Omissis).

COMUNE DI CRESPANO DEL GRAPPA

Il comune di CRESPANO DEL GRAPPA (provincia di Treviso) ha adottato, il 13 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di mantenere per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura del 5 per mille sugli immobili di proprietà destinati ad uso abitazione del proprietario;

di adeguare l'aliquota I.C.I. al 7 per mille sugli immobili di proprietà posseduti in aggiunta della abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI CRESPELLANO

Il comune di CRESPELLANO (provincia di Bologna) ha adottato, il 28 novembre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, *(omissis)*, le aliquote I.C.I. da applicare per l'anno 1998 come segue:

aliquota ordinaria del 5,5 per mille;

aliquota del 5 per mille per unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

aliquota del 7 per mille nel caso di alloggi non locati (non occupati);

di determinare, per l'anno 1998, l'aumento da L. 200.000 a L. 400.000 della detrazione di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, così come modificato dall'art. 3 del decreto legge n. 50 dell'11 marzo 1997, detrazione che compete alle abitazioni principali alle condizioni di seguito specificate:

A) possedere, nel territorio italiano, la sola abitazione adibita ad abitazione principale, eventualmente comprensiva di posto auto, autorimessa, cantina, area pertinenziale e classificata nelle categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6.

Nel caso di diritto di usufrutto, uso o abitazione il contribuente non deve possedere nessuna altra proprietà immobiliare nel territorio italiano;

B) avere compiuto i 65 anni di età al 1° gennaio 1998, ovvero compiere i 65 anni di età nel corso dell'anno 1998 per gli uomini, avere compiuto i 60 anni di età al 1° gennaio 1998, ovvero compiere i 60 anni di età nel corso dell'anno 1998 per le donne;

C) vivere soli o in coppia al 1° gennaio 1998. Per coppia si intenda un nucleo familiare anche non legato da vincoli di parentela;

D) essere in condizione non lavorativa ed avere percepito, nell'anno 1997 un reddito da pensione imponibile ai fini IRPEF non superiore a L. 16.000.000;

E) non aver percepito e non possedere redditi soggetti a ritenuta alla fonte o comunque non compresi nella dichiarazione annuale dei redditi nell'anno precedente a quello di competenza I.C.I., per un importo superiore a L. 3.000.000;

F) nel caso di nucleo familiare composto da due persone il reddito complessivo deve valutarsi secondo le seguenti caratteristiche:

quanto al soggetto passivo I.C.I.: così come indicato al punto D);

per quanto riguarda il soggetto convivente: si considera il reddito imponibile ai fini IRPEF, escluso il reddito dell'abitazione eventualmente posseduta in comproprietà con il soggetto passivo I.C.I., riferito all'anno precedente a quello di competenza I.C.I.;

per quanto riguarda il reddito complessivo del nucleo familiare: esso, calcolato come ai paragrafi precedenti, non deve superare i 32.000.000;

la condizione di cui al punto E) deve essere rispettata anche dal soggetto convivente;

qualora un componente del nucleo familiare sia portatore di handicap, il reddito complessivo del nucleo familiare non deve essere superiore a L. 35.000.000;

Per poter usufruire dell'ulteriore detrazione le condizioni di cui sopra debbono essere tutte soddisfatte;

di determinare i seguenti criteri applicativi:

il contribuente deve produrre apposita domanda, debitamente documentata, entro il termine previsto per il versamento della prima rata di acconto dell'imposta in parola, a pena di decadenza, indirizzata al «Comune di Crespellano - Ufficio tributi» direttamente all'ufficio protocollo del comune o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Nel caso di invio tramite il servizio postale fa fede la data del timbro postale.

Il contribuente deve indicare nella domanda:

nome, cognome, residenza, data di nascita, codice fiscale;

alla domanda deve altresì essere allegata una dichiarazione, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15 del 4 gennaio 1968, con firma autenticata dalla quale risulti:

la composizione del nucleo familiare;

l'ammontare del reddito proprio e del soggetto convivente, contenente anche la dichiarazione in ordine ai redditi non indicati nella denuncia dei redditi soggetti a ritenuta alla fonte.

I contribuenti che hanno inviato la citata domanda entro il termine indicato potranno tenere conto in sede di versamento della rate I.C.I. della maggiore detrazione.

La dichiarazione di cui sopra deve essere prodotta per ogni anno per il quale si protraggono le condizioni per l'applicazione dell'ulteriore detrazione.

L'Amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrata comprovante quanto dichiarato.

Nel caso di dichiarazione infedele saranno applicate le sanzioni previste dalla legge.

(Omissis).

COMUNE DI CRESPIATICA

Il comune di CRESPIATICA (provincia di Lodi) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'I.C.I. nel seguente modo:

aliquota 5,50 per mille per le unità immobiliari adibite all'abitazione principale;

aliquota 6 per mille per gli altri immobili diversi dall'abitazione principale e pertinenze relative all'abitazione principale distintamente accatastate;

detrazione di L. 230.000 per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI CREVACUORE

Il comune di CREVACUORE (provincia di Biella) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sarà applicata da questo comune per l'anno 1998 con l'aliquota ordinaria, nella misura del 6 per mille, introducendo l'aliquota del 4 per mille riguardo le fattispecie ex art. 1 comma 5, legge n. 449 del 27 dicembre 1997.

(Omissis).

COMUNE DI CROPANI

Il comune di CROPANI (provincia di Catanzaro) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I. che sarà applicata in questo comune nella misura del 6 per mille per le aree fabbricabili, i terreni agricoli e per le abitazioni principali, e del 7 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI CROSA

Il comune di CROSA (provincia di Biella) ha adottato, il 24 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998 l'aliquota che sarà applicata in questo comune nelle seguenti misure:

aliquota ordinaria: 5,50 per mille;

aliquota alloggi non locati: 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CROSIA

Il comune di CROSIA (provincia di Cosenza) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

richiamata la deliberazione di giunta municipale n. 32 del 5 febbraio 1998 con la quale la giunta riconferma le tariffe dell'anno 1997 per l'anno 1998;

vista la propria e precedente deliberazione n. 14 del 14 aprile 1997 avente per oggetto: legge n. 662/1996, art. 3, determinazione aliquota I.C.I. - Applicazione maggiore detrazione abitazione principale riconfermata per l'anno 1998 con delibera di giunta municipale n. 483 del 31 ottobre 1997.

(Omissis).

Delibera:

di confermare, per l'anno 1998, le tariffe dei servizi comunali di cui alle delibere descritte in premessa che qui si intendono integralmente riportate per farne parte integrante e sostanziale;

Con deliberazione del 14 aprile 1997, n. 14, il comune ha stabilito:

(Omissis).

di determinare la detrazione I.C.I. sull'abitazione principale in L. 250.000.

(Omissis).

COMUNE DI CRUCOLI

Il comune di CRUCOLI (provincia di Crotone) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille, istituita con decreto legislativo n. 504/1992.

(Omissis).

COMUNE DI CUCCIAGO

Il comune di CUCCIAGO (provincia di Como) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 le aliquote di applicazione imposta comunale immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nel seguente modo:

a) nella misura del 5 per mille in favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune, per la sola unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

b) nella misura del 6,2 per mille per tutti gli altri soggetti passivi e immobili non rientranti nella casistica di cui alla lettera precedente.

(Omissis).

COMUNE DI CUGLIATE FABIASCO

Il comune di CUGLIATE FABIASCO (provincia di Varese) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille;

di dare atto che la detrazione dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI CUMIGNANO SUL NAVIGLIO

Il comune di CUMIGNANO SUL NAVIGLIO (provincia di Cremona) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CUNEO

Il comune di CUNEO ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di approvare per l'anno 1998, confermando per continuità quanto a suo tempo previsto dal bilancio pluriennale 1997/1999, le seguenti aliquote per l'imposta comunale sugli immobili:

aliquota 6 per mille per l'abitazione che il proprietario, o altro titolare di diritto reale, destina a propria abitazione principale;

aliquota 6,3 per mille per i terreni agricoli, aree fabbricabili, ed altri fabbricati, compresi quelli di pertinenza dell'abitazione principale ove siano accatastati separatamente;

aliquota 4 per mille per i fabbricati realizzati da meno di tre anni per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili;

di approvare altresì le detrazioni determinate nella seguente misura:

L. 200.000 quale detrazione ordinaria per i proprietari, o altro titolare di diritto reale, che adibiscono ad abitazione principale l'immobile;

L. 300.000 quale detrazione per abitazione principale a favore di coloro che posseggono particolari requisiti socio-economici, risultanti in:

possesso di un unico immobile in tutto il territorio nazionale destinato ad abitazione principale, il cui valore imponibile non sia superiore agli 80.000.000;

reddito familiare complessivo non superiore ai 30.000.000 (se il nucleo familiare è composto da unica persona, il limite di reddito di riferimento non deve essere superiore ai 19.000.000), da intendersi al lordo di qualsiasi provento ivi compresi, seppur non esaustivamente, investimenti azionari, in titoli di Stato, in fondi comuni, redditi di pensione o di accompagnamento a qualsiasi titolo, ...;

dichiarazione sostitutiva di atto notorio da presentare, a pena di non ammissine al beneficio, entro i termini per l'acconto in caso di possesso dei requisiti ante il 30 giugno o in caso diverso entro il termine per il versamento del saldo (20 dicembre) nella quale si dichiara di possedere i citati requisiti.

(Omissis).

COMUNE DI CUREGGIO

Il comune di CUREGGIO (provincia di Novara) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 1998, nelle seguenti misure:

aliquota ordinaria (per terreni, aree fabbricabili, altri fabbricati): 6 per mille;

abitazione principale: 5 per mille;

di confermare nella misura di L. 200.000 la detrazione della imposta dovuta, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

(Omissis).

COMUNE DI CURIGLIA CON MONTEVIASCO

Il comune di CURIGLIA CON MONTEVIASCO (provincia di Varese) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota I.C.I. per il 1998 nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CURINO

Il comune di CURINO (provincia di Biella) ha adottato, il 24 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota comunale sugli immobili (I.C.I.) di cui al decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dalla legge n. 662/1996 da applicarsi nella misura unica del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CURNO

Il comune di CURNO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI CUTIGLIANO

Il comune di CUTIGLIANO (provincia di Pistoia) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 1998:

aliquota ridotta del 5,50 per mille da applicare in favore delle persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonchè per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

aliquota ordinaria del 7 per mille da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni principali dei residenti, posseduti nel comune;

(Omissis).

dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino al concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI CUVIO

Il comune di CUVIO (provincia di Varese) ha adottato, il 23 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di applicare, in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 nonchè dell'art. 2 del decreto legge 28 agosto 1995, n. 354, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura differenziata del 5 per mille per i residenti di unità immobiliari direttamente adibita ad abitazione principale e del 5,5 per mille per tutti gli altri fabbricati;

di confermare la detrazione per la prima casa nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI DAIRAGO

Il comune di DAIRAGO (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998, l'aliquota relativa all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nelle seguenti misure:

2,5 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori. Tali disposizioni si applicano alle spese sostenute nel periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 1998 ed in quello successivo;

6 per mille per alloggi non locati;

5,5 per mille per tutti gli altri casi.

(Omissis).

COMUNE DI DALMINE

Il comune di DALMINE (provincia di Bergamo) ha adottato, il 30 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

«1. di approvare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e le detrazioni per l'anno 1998, come segue:

unità immobiliari adibite ad abitazione principale 4,75 per mille;

ogni altro immobile diverso dalle abitazioni principale e/o posseduto in aggiunta all'abitazione principale (inclusi i box) 5 per mille;

riduzioni, come previste per legge;

detrazione, viene confermato l'importo di L. 240.000 quale detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Resta inteso che tale detrazione si applica anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari, nonchè gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi case popolari.

2. Di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata».

(Omissis).

COMUNE DI DASÀ

Il comune di DASÀ (provincia di Vibo Valentia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare anche per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. del 5 per mille, già deliberato per l'anno 1997.

(Omissis).

COMUNE DI DEGO

Il comune di DEGO (provincia di Savona) ha adottato, il 21 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

stabilire per il comune di Dego, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e del 6,5 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta alla abitazione principale, (aliquota ordinaria), confermando quindi l'aliquota già vigente per il 1997;

dare atto che la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale è fissata nella misura di L. 200.000 annue, così come previsto dall'art. 3, comma 55, punto 2, della legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI DELEBIO

Il comune di DELEBIO (provincia di Sondrio) ha adottato, il 23 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire nella misura del 4 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da valere sul territorio comunale per l'anno 1998;

di stabilire in L. 200.000 la detrazione sull'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, fino alla concorrenza dell'imposta medesima ed in rapporto al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI DERUTA

Il comune di DERUTA (provincia di Perugia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota della imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 504 nella misura del 5 per mille, con detrazione di L. 200.000, sull'abitazione principale;

di stabilire a decorrere dall'anno 1998 nella misura del 5,5 per mille l'aliquota sugli altri fabbricati e aree.

(Omissis).

COMUNE DI DERVIO

Il comune di DERVIO (provincia di Lecco) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di approvare per l'anno 1998 le aliquote e le detrazioni I.C.I. così come predisposte dalla giunta comunale:

abitazione principale: 5 per mille;

abitazioni possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili residenti in questo comune ma ricoverati permanentemente in istituti di ricovero o sanitari: 5 per mille;

immobili di proprietà di enti non economici che non hanno scopo di lucro: 5 per mille;

tutti gli altri fabbricati: 5,8 per mille;

aree fabbricabili: 5,8 per mille.

detrazione d'imposta anno 1998 L. 250.000 per l'abitazione principale.

di aumentare la detrazione per l'abitazione principale da L. 250.000 a L. 300.000 ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 3 del decreto-legge 11 marzo 1997 n. 50, convertito in legge n. 122/1997 ai fini del pagamento dell'I.C.I. per l'anno 1998 e di accordarla a favore dei soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) l'abitazione principale deve appartenere alle categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6.

b) reddito complessivo lordo per nucleo familiare non superiore a L. 50.000.000, tale limite è incrementato di L 5.000.000 per ogni altra persona a carico (si considerano familiari a carico quelli per i quali sussiste il diritto agli assegni familiari o ad altro trattamento di famiglia, anche se non effettivamente corrisposti). L'ammontare del reddito va riferito all'anno 1997 per l'intero nucleo familiare;

c) l'unità immobiliare abitata deve essere l'unica di proprietà del nucleo familiare, nel caso in cui detta unità sia goduta a titolo di usufrutto, uso, o altro diritto reale i componenti del nucleo familiare non

devono possedere in proprietà alcuna altra unità immobiliare, escluso il garage o box di pertinenza dell'abitazione e redditi di terreni non edificabili:

d) per l'applicazione dell'ulteriore riduzione valgono le stesse norme stabilite per l'abitazione principale di cui al comma 2, art. 8 legge 23 ottobre 1992 n. 421;

e) i soggetti interessati, per avere diritto all'agevolazione di cui sopra, devono presentare apposita richiesta, nella forma dell'autocertificazione prevista ai sensi delle vigenti disposizioni di legge:

nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale;

la categoria catastale di appartenenza;

l'ammontare del reddito lordo percepito nell'anno 1997;

il possesso degli altri requisiti richiesti di cui al precedente punto *c)*.

di dare atto che:

la richiesta - autocertificazione - dovrà essere inviata, a pena di decadenza, entro e non oltre il 30 giugno 1998 all'Ufficio tributi del comune - P.za IV Novembre, 3 - mediante raccomandata con avviso di ricevimento o presentata direttamente al predetto Ufficio. Nel caso di invio a mezzo posta si considera tempestiva la richiesta spedita entro il predetto termine;

i contribuenti che hanno inviato la richiesta entro i termini, potranno al momento del pagamento delle rate I.C.I. 1998 già tener conto della maggiore detrazione richiesta;

l'Amministrazione si riserva comunque di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazione infedele, verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992 oltre alla segnalazione all'Autorità giudiziaria competente.

(Omissis).

COMUNE DI DESANA

Il comune di DESANA (provincia di Vercelli) ha adottato, il 23 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1998:

a) nel 5 per mille l'aliquota base dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

b) in L. 200.000 la detrazione per abitazione principale;

c) nel 7 per mille l'aliquota differenziata da applicarsi agli alloggi non locati;

d) di considerare adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente.

(Omissis).

COMUNE DI DESIO

Il comune di DESIO (provincia di Milano) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1998 ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) quanto segue:

Aliquote:

aliquota ordinaria: 6 per mille;

immobili adibiti ad abitazione principale e loro pertinenze: 5 per mille;

immobili adibiti ad abitazione ma non occupati o non locati: 7 per mille.

Detrazioni:

L. 200.000 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

è prevista una detrazione di L. 300.000 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, possedute a titolo di proprietà, usufrutto, uso o altro diritto reale di godimento, per le famiglie con prevalenza di reddito da lavoro dipendente con una capacità economica complessiva familiare fino a L. 18.000.000 aumentata di L. 4.000.000 per ogni unità in aggiunta al capofamiglia.

Per poter usufruire di questa maggiore detrazione il cittadino interessato dovrà far pervenire all'Ufficio tributi del comune di Desio, entro e non oltre il termine perentorio del 31 luglio 1998, la denuncia dei redditi dell'anno 1997.

(Omissis).

COMUNE DI DIAMANTE

Il comune di DIAMANTE (provincia di Cosenza) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 le aliquote, tariffe e canoni dei servizi di seguito elencate:

1. aliquote I.C.I.:

abitazione principale: 5 per mille, detrazione L. 200.000;

alloggi a disposizione non locati: 7 per mille;

altri fabbricati diversi da quelli destinati a civile abitazione, nonchè civile abitazione date in locazione a residenti con contratto registrato, terreni agricoli ed aree fabbricabili: 6,30 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI DIANO MARINA

Il comune di DIANO MARINA (provincia di Imperia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di elevare l'aliquota ordinaria per l'anno 1998 dal 6,50 per mille al 6,85 per mille:

di confermare l'aliquota agevolata per l'abitazione principale al 5 per mille;

di stabilire in L. 200.000 la detrazione per la prima casa.

(Omissis).

COMUNE DI DIANO SAN PIETRO

Il comune di DIANO SAN PIETRO (provincia di Imperia) ha adottato, il 9 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella misura del 4,5 per mille relativamente all'abitazione principale e nella misura del 6,5 per mille per i restanti immobili.

(Omissis).

COMUNE DI DISO

Il comune di DISO (provincia di Lecce) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

stabilire, per l'anno 1998, nella misura del 5 per mille, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, a tal fine confermando la medesima misura già in vigore negli anni decorsi.

(Omissis).

COMUNE DI DOBBIACO (TOBLACH)

Il comune di DOBBIACO (TOBLACH) (provincia di Bolzano) ha adottato le seguenti deliberazioni per l'anno 1998:

(Omissis).

di aumentare per l'esercizio 1998 *(omissis)* ai sensi dell'art. 15, comma 6, della Legge 24 dicembre 1993, n. 537, nel testo vigente da Lire 200.000 a Lire 500.000 l'importo di detrazione per l'unità immobliare adibita ad abitazioni principali di cui all'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nel testo vigente;

di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

di dare inoltre atto che, ai sensi dell'art. 15, comma 6, della legge n. 537/1993, il presente aumento dell'importo della detrazione ha effetto solo per l'anno 1998, e che quindi esso decade tacitamente nel caso che non sarà espressamente confermato ovvero nuovamente deliberato in forma modificata con rispettivo provvedimento;

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle misure sottoelencate:

aliquota in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 4 per mille;

per gli immobili aventi caratteristiche di «seconda casa», posseduti in aggiunta all'abitazione principale dai soggetti indicati nell'art 18, comma 1 del T.U. delle leggi regionali concernenti la «disciplina dell'imposta di soggiorno» (D.P.G.R 23 dicembre 1982, n. 9/L): 7 per mille;

per gli alloggi non locati per un periodo superiore a 120 giorni all'anno, esclusi gli alloggi con camere ed appartamenti per ferie, locati secondo le modalità fissate con D.P.G.P. n. 32 del 27 agosto 1996: 7 per mille;

per tutti gli altri soggetti passivi ed unità immobiliari: 5,3 per mille.

di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI DOLIANOVA

Il comune di DOLIANOVA (provincia di Cagliari) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare per l'esercizio 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura del 4 per mille ai sensi dell'art 6 del decreto legislativo n. 504/1992 come sostituito dall'art 3 comma 53 della legge n. 662/1996, per l'unità immobiliare direttamente adibite ad abitazione principale e alle aree fabbricabili;

di fissare per l'esercizio 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille ai sensi dell'art 3 comma 53 della legge n. 662/1996, per tutti gli altri immobili;

di confermare per l'anno 1998 la detrazione per l'abitazione principale nella misura mininia di L. 200.000 ai sensi dell'art. 8 comma 3 del decreto legislativo n. 504/1992 (come sostituito dall'art. 3 comma 55 della legge n. 662/1996).

(Omissis).

COMUNE DI DOLZAGO

Il comune di DOLZAGO (provincia di Lecco) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare *(omissis)* la misura dell'aliquota differenziata dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 4,50 per mille per unità immobiliare adibita ad abitazione principale dai residenti nel comune di Dolzago e nella miura del 5,50 per mille per gli altri immobili, per l'anno 1998;

di confermare, per effetto dell'art. 3, comma 55, legge n. 662/1996, che la detrazione dell'imposta per quelle unità immobiliari destinate ad abitazione principale del soggetto passivo, è fissata in L. 200.000 proporzionata comunque ai mesi dell'anno durante i quali è adibita a tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI DOMASO

Il comune di DOMASO (provincia di Como) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare *(omissis)* le aliquote, riduzioni o detrazioni di imposta per l'anno 1998 relativamente all'I.C.I. quelle adottate dal consiglio comunale in seduta del 27 febbraio 1997 con atto n. 6 qui di seguito riassunte:

aliquota del 5 per mille per tutti i tipi di aree edificabili e fabbricati ex art. 2 decreto legislativo n. 504/1992;

di confermare la detrazione prevista per l'abitazione principale nella misura di L. 250.000.

(Omissis).

COMUNE DI DOMICELLA

Il comune di DOMICELLA (provincia di Avellino) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

stabilire nella misura del 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) dovuta per l'anno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI DON

Il comune di DON (provincia di Trento) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI DORGALI

Il comune di DORGALI (provincia di Nuoro) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di approvare e confermare, con decorrenza 1° gennaio 1998 e per lo stesso anno, l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella percentuale del 5 per mille.

di dare atto che *(omissis)* la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ammonta a L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI DORIO

Il comune di DORIO (provincia di Lecco) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nelle misure risultanti dal prospetto che si allega al presente deliberato quale parte integrante e sostanziale.

aliquote I.C.I. - anno 1998:

aree fabbricabili: 7 per mille;

terreni agricoli: esenti ai sensi art. 7, lettera *h)* decreto legislativo n. 504/1992 e della circolare Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993;

fabbricati:

immobili diversi da abitazione: 7 per mille;

realizzati per vendita e non venduti da imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente della attività la costruzione e l'alienazione di immobili: 7 per mille;

abitazioni:

principale: 5 per mille;

in aggiunta alla principale: 7 per mille;

alloggi non locati: 7 per mille.

Il comune di Dorio non intende avvalersi della possibilità offerta agli enti non economici senza scopi di lucro, prevista all'ultimo periodo del comma 2, art. 6, legge n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 53, della legge n. 662/1996.

Il comune di Dorio considera come abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente.

Detrazione d'imposta per abitazione principale - anno 1998 - L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI DORNO

Il comune di DORNO (provincia di Pavia) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di applicare con effetto dal 1° gennaio 1998 l'imposta comuale sugli immobili - I.C.I. - con aliquota del 5,3 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI DORZANO

Il comune di DORZANO (provincia di Biella) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI DOSOLO

Il comune di DOSOLO (provincia di Mantova) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle misure diversificate sotto riportate:

a) aliquote applicabili per l'anno 1998:

5,5 per mille come aliquota base;

7 per mille per gli alloggi non locati;

4 per mille per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese aventi per oggetto esclusivo o prevalente la costruzione e l'alienazione di immobili e per un periodo massimo di anni tre dall'inizio dei lavori;

1 per mille per le unità immobiliari inagibili o inabitabili sempreché interessati da interventi di recupero totale e per un periodo massimo di anni tre dall'inizio dei lavori, ivi compresi gli interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, e per un periodo massimo di anni tre dall'inizio dei lavori;

di stabilire, anche per l'anno 1998, che l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani disabili in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente sia considerata, ai fini dell'applicazione dell'I.C.I., come abitazione principale;

di riconfermare in L. 200.000 la detrazione massima dell'imposta dovuta per l'abitazione principale da applicarsi secondo le modalità prevista dalla legge.

(Omissis).

COMUNE DI DOSSENA

Il comune di DOSSENA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 20 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune come segue:

6,5 per mille per le generalità dei soggetti passivi;

5,5 per mille per le persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti in questo comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI DRAPIA

Il comune di DRAPIA (provincia di Vibo Valentia) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. prevista per il 1997 nella misura unica del 5,50 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI DRESANO

Il comune di DRESANO (provincia di Milano) ha adottato, l'11 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di non avvalersi delle facoltà previste dall'art. 3, comma 53 e 55, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» che consente agli enti di diversificare l'aliquota, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale e di alloggi non locati e di ridurre fino al 50% l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale o, in alternativa di elevare l'importo base della detrazione, fissato in L. 200.000, fino a L. 500.000, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, fintantoché non saranno disponibili i dati relativi alle modalità di utilizzo degli immobili;

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille, rapportato al valore degli immobili;

di mantenere la detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazioni principali in L. 200.000 fissata come importo base dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

(Omissis).

COMUNE DI DRIZZONA

Il comune di DRIZZONA (provincia di Cremona) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1998 l'applicazione della imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) secondo l'aliquota del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI DRO

Il comune di DRO (provincia di Trento) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di determinare al 5 per mille l'aliquota ordinaria, presupposto d'imposta ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992, da applicarsi a tutti gli immobili (fabbricati ed aree) ad eccezione di quelli soggetti alle aliquote di seguito delineate;

2. di esercitare la facoltà di cui all'art. 3, comma 56, della legge n. 662/1996, riconoscendo quale abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

3. di ridurre l'aliquota di cui al punto 1 del presente dispositivo al 4 per mille per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale:

a) dalle persone fisiche soggetti passivi residenti nel comune;

b) dai soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune;

c) dalle persone anziane o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, per le abitazioni possedute a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che le stesse non risultino locate;

4. di elevare a L. 250.000, con decorrenza 1° gennaio 1998, la detrazione prevista all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992, e successive modificazioni ed integrazioni, per l'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale:

a) dalle persone fisiche soggetti passivi residenti nel comune;

b) dai soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune;

c) dalle persone anziane o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, per le abitazioni possedute a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che le stesse non risultino locate;

5. di fissare la detrazione d'imposta spettante agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari a L. 200.000, così come previsto dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

(Omissis).

COMUNE DI DRONERO

Il comune di DRONERO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare per l'anno 1998, nella misura del 5,5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comune sugli immobili (I.C.I.).

(Omissis).

COMUNE DI DUALCHI

Il comune di DUALCHI (provincia di Nuoro) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire al 4 per mille l'aliquota relativa all'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI DUE CARRARE

Il comune di DUE CARRARE (provincia di Padova) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella seguente misura:

7 per mille per tutte le aree edificabili previste dal P.R.G. e per le case sfitte;

5,5 per mille per tutti i rimanenti immobili soggetti a I.C.I.;

la detrazione per l'immobile adibito ad abitazione principale è di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI DUEVILLE

Il comune di DUEVILLE (provincia di Vicenza) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. del 6 per mille sugli immobili sfitti da più di un anno al 1° gennaio 1998 e che non abbiano più di cinquanta anni, nonché l'aliquota I.C.I. del 5,5 per mille sugli altri immobili;

di stabilire per l'anno 1998 la detrazione sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 220.000 ed in L. 350.000 al ricorrente delle seguenti condizioni:

a) il contribuente dovrà aver compiuto alla data del 31 dicembre 1997 il 64° anno di età;

b) il contribuente dovrà rientrare nei seguenti limiti di redditi desunti dalla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche anno 1997:

1) L. 14.000.000 per nucleo formato da 1 componente;

2) L. 21.000.000 per nucleo formato da 2 componenti;

3) L. 24.000.000 per nucleo formato da 3 componenti;

4) L. 26.000.000 per nucleo formato da 4 componenti;

c) la richiesta di maggiore detrazione dovrà essere adeguatamente documentata.

(Omissis).

COMUNE DI DUGENTA

Il comune di DUGENTA (provincia di Benevento) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di approvare ed adottare le seguenti misure finanziarie e tariffarie con decorrenza 1° gennaio 1998:

a) aliquota per la determinazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) di cui all'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1994, n. 504, in misura del 5 per mille, già vigente per l'anno 1997 (v. G.C. 31 ottobre 1996, n. 327).

(Omissis).

COMUNE DI DUMENZA

Il comune di DUMENZA (provincia di Varese) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare:

aliquota unica per tutti i tipi di immobili 6 per mille;

detrazione prima casa L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI EBOLI

Il comune di EBOLI (provincia di Salerno) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

stabilire, per l'anno 1998, l'aliquota ordinaria del 7 per mille relativa all'imposta comunale sugli immobili;

stabilire una aliquota agevolata, nella misura pari al 6 per mille, per la ipotesi prevista dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, limitatamente a favore di proprietari che eseguano, con propri fondi, interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici;

stabilire, per l'anno 1998, in L. 350.000 l'importo da detrarre, fino alla concorrenza del suo ammontare, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

considerare abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di ufufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

prevedere la riduzione dell'imposta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto, per tale stato di inagibilità, non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.

(Omissis).

COMUNE DI EDOLO

Il comune di EDOLO (provincia di Brescia) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille con aumento delle detrazioni da L.200.000 a L. 250.000 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e del 7 per mille per tutti gli altri immobili.

(Omissis).

COMUNE DI EGNA (NEUMARKT)

Il comune di EGNA (NEUMARKT) (provincia di Bolzano) ha adottato, il 9 febbraio 1998, le seguenti deliberazioni per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1998 nella misura del 4,5 per mille;

(Omissis).

di fissare per la prima abitazione *(omissis)*, in L. 300.000 l'importo di detrazione, e cioè limitatamente ai casi, nei quali risultano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) l'abitazione è classificata in una delle seguenti categorie catastali, indipendentemente dalla rispettiva classe catastale:

A/2 abitazione di tipo civile;

A/3 abitazione di tipo economico;

A/4 abitazione di tipo popolare;

A/5 abitazione di tipo ultrapopolare;

A/6 abitazione di tipo rurale;

b) l'estimo catastale dell'abitazione non è superiore a L. 120.000.000;

c) il reddito imponibile del contribuente ed eventualmente del coniuge convivente non superiore al doppio del minimo vitale, fissato con decreto del presidente della giunta provinciale, considerando il nucleo familiare con le sole persone a carico:

17.136.000 persona singola;

24.264.000 famiglia di 2 persone;

29.976.000 famiglia di 3 persone;

35.688.000 famiglia di 4 persone;

39.984.000 famiglia di 5 persone;

44.256.000 famiglia di 6 persone;

48.552.000 famiglia di 7 persone;

52.824.000 famiglia di 8 persone;

di dare atto, che ai fini di usufruire della detrazione maggiore bisogna che siano soddisfatte tutte le condizioni di cui al comma precedente e che in caso contrario può essere applicata solamente la detrazione nell'ammontare di L. 200.000;

di dare atto che queste condizioni tengano conto delle limitazioni imposte dalla normativa, in quanto l'aumento della detrazione resta limitato a particolari categorie sociali (condizioni della proprietà del contribuente, reddito, tipo e grandezza dell'abitazione tassata);

di dare inoltre atto, che ai sensi dell'art. 15, comma 6, della legge n. 537/1993, il presente aumento dell'importo di detrazione ha effetto solo per l'anno 1998, e che quindi essa decade tacitamente in caso che non sarà espressamente confermata ovvero nuovamente deliberata in forma modificata con rispettivo provvedimento della Giunta comunale;

di confermare, che ai fini dell'applicazione dell'importo di detrazione maggiorato ogni contribuente interessato deve presentare entro il termine di pagamento dell'acconto una rispettiva dichiarazione ai sensi dell'allegato *a)*;

(Omissis).

di aderire alla richiesta dell'istituto per l'edilizia abitativa agevolata e di concedere la detrazione di L. 200.000, per gli alloggi dell'istituto condotti in affitto da soggetti che la utilizzano come abitazione principale ad Egna.

(Omissis).

COMUNE DI ELICE

Il comune di ELICE (provincia di Pescara) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 al 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI ELMAS

Il comune di ELMAS (provincia di Cagliari) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1998, le seguenti aliquote I.C.I.:

4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

5,50 per mille a carico dei soggetti passivi proprietari di immobili, non rientranti nella fattispecie di cui al punto precedente.

(Omissis).

COMUNE DI ENEMONZO

Il comune di ENEMONZO (provincia di Udine) ha adottato, il 19 dicembre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille, così come determinata con atto giuntale n. 40/1997.

(Omissis).

COMUNE DI ERBEZZO

Il comune di ERBEZZO (provincia di Verona) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 7 per mille commisurata sul valore degli immobili la cui superficie insiste, interamente sul territorio comunale di Erbezzo;

di mantenere invariata, rispetto allo scorso anno, e pertanto determinata in L. 200.000 la detrazione per la prima abitazione.

(Omissis).

COMUNE DI ERCHIE

Il comune di ERCHIE (provincia di Brindisi) ha adottato, il 16 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare, per l'anno 1998, nelle misure seguenti, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):

nella misura del 4,50 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi, dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa e degli assegnatari di alloggi da parte dell'istituto autonomo case popolari residenti nel comune, per la sola unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale. La stessa aliquota è applicata per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di rivovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

nella misura del 5 per mille sugli immobili (terreni e fabbricati) diversi dalle abitazioni principali;

di dare atto che l'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati. L'inagibilità o inabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario; in alternativa il proprietario può predisporre la dichiarazione sostitutiva con firma autenticata ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15. La perizia tecnica oppure l'autocertificazione deve essere allegata alla dichiarazione.

(Omissis).

di fissare, infine, che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI ERCOLANO

Il comune di ERCOLANO (provincia di Napoli) ha adottato, il 31 ottobre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire le seguenti norme ordinamentali per l'applicazione dell'I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 1998:

1) aliquota da applicare per le unità immobiliari possedute da persone fisiche avente residenza nel comune e direttamente adibita ad abitazione principale; per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari, per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari, nonché per le abitazioni locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: 6 per mille;

2) aliquota da applicare ai soggetti passivi, per le unità immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi posseduta in aggiunta all'abitazione principale o locate a condizione che non rientrino fra quelle di cui all'ultimo periodo del precedente punto 1): 7 per mille;

3) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili posseduti e non locati: 7 per mille;

4) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, per i terreni agricoli e le aree fabbricabili: 6 per mille;

5) aliquota da applicare agli enti non avente scopo di lucro: 6 per mille;

per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

l'imposta è ridotta del cinquanta per cento (50%) per i fabbricati dichiarati inagibili ed inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con lettera raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la vericidità di quanto dichiarato dal contribuente;

considerato che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo sono state detratte per l'anno 1997 L. 250.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si è protratta tale destinazione, tale detrazione nel rispetto dell'equilibrio di bilancio per l'anno 1998 è elevato a L. 300.000;

per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà usufrutto od altro diritto reale, dimora abitualmente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, nonché agli alloggi assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che la stessa non risulta locata, da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente.

(Omissis).

COMUNE DI ESINO LARIO

Il comune di ESINO LARIO (provincia di Lecco) ha adottato, il 18 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, *(omissis)*, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,8 per mille a valere per l'anno 1998;

di precisare che l'A.C. non intende avvalersi delle facoltà previste dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, così come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996;

di avvalersi della facoltà concessa dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, di fissare aliquote dell'I.C.I. anche inferiori al 4 per mille a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari di interesse artistico o architettonico posti nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti, e fissando per quanto sopra l'aliquota del 0,1 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI FABBRICHE DI VALLICO

Il comune di FABBRICHE DI VALLICO (provincia di Lucca) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998, nella misura unica del 6 per mille l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.).

(Omissis).

COMUNE DI FABRO

Il comune di FABRO (provincia di Terni) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire nella misura del 5,50 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nel territorio comunale per l'anno 1998 e come già deliberato dalla giunta municipale e ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dal comma 53, dell'art. 3, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

di non apportare variazioni o riduzioni di aliquota all'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per la quale la detrazione resta determinata in L. 200.000 e di non prevedere aliquote agevolate come consentirebbero le norme richiamate in narrativa.

(Omissis).

COMUNE DI FAEDIS

Il comune di FAEDIS (provincia di Udine) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire, per l'anno 1998, per le motivazioni enunciate in premessa, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili come di seguito specificato:

aliquota ordinaria: invariata al 6 per mille;

aliquota ridotta: riduzione dal 5,5 al 5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, o per anziani già residenti nel comune ricoverati in casa di riposo, se tale unità immobiliare è tenuta a disposizione ed è l'unica abitazione posseduta in Italia;

di prendere atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 48, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5% ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili;

di prendere atto che, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992, così come riformulato dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, dall'imposta dovuta per l'abitazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI FAEDO VALTELLINO

Il comune di FAEDO VALTELLINO (provincia di Sondrio) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI FAENZA

Il comune di FAENZA (provincia di Ravenna) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) applicare per il 1998, ai fini del mantenimento degli equilibri del bilancio di previsione 1998, l'aliquota del 5 per mille per tutti gli immobili ad eccezione degli alloggi non locati per i quali l'aliquota rimane fissata nella misura del 7 per mille, secondo quanto indicato nell'allegato «A» parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) stabilire la detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000 per il 1998 così come previsto al comma 55, punto 2, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

3) considerare altresì anche per il 1998 direttamente adibita ad abitazioen principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

4) determinare anche per l'anno 1998 la maggiore detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 120.000, da aggiungersi alla detrazione di L. 200.000, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 del decreto legge 11 marzo 1997, n. 50, da applicare a favore dei contribuenti proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso, abitazione in situazioni di particolare disagio economico o sociale, meglio individuati nell'allegato *B parte integrante e sostanziale del presente atto;*

5) approvare l'allegato *A* parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo contenente l'identificazione delle ipotesi per le quali applicare l'I.C.I. al 7 per mille nell'anno 1998;

6) approvare l'allegato *B* parte integrante e sostanziale del presente atto *deliberativo contenente l'individuazione dei soggetti a favore dei quali* applicare l'ulteriore detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 120.000.

ALLEGATO *A*

Sono identificate quali fattispecie da assoggettare al pagamento dell'I.C.I. al 7 per mille nell'anno 1998:

le unità immobiliari appartenenti alla categoria catastale del gruppo «A» (esclusa la cat. A/10) non locate in quanto a disposizione del proprietario, *in aggiunta all'abitazione principale, anche nel caso in cui* l'abitazione principale non sia di proprietà ma detenute in locazione;

le unità immobiliari ad uso abitativo destinate alla locazione e rimaste sfitte;

le unità immobiliari ad uso abitativo non concesse in locazione, nelle quali non risultano anagraficamente soggetti residenti.

Restano escluse dall'ipotesi di applicazione dell'aliquota al 7 per mille:

le unità immobiliari concesse in uso gratuito a condizione che il soggetto occupante vi dimori abitualmente e ciò risulti da iscrizione anagrafica;

quelle di fatto utilizzate dal soggetto proprietario in modo stabile e continuativo come domicilio a condizione che tale circostanza risulti da apposita autocertificazione e documentazione comprovante la continuità dei consumi medi mensili di acqua, energia elettrica e gas (da esibire su richiesta dell'Ufficio), fatta salva ogni altra forma di verifica diretta *da parte dei competenti Uffici comunali. In tutti i casi l'unità immobiliare* deve essere denunciata ai fini dell'applicazione della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani;

Il comune si riserva di effettuare i controlli per accertare se l'unità immobiliare è concessa in locazione a soggetto non residente, richiedendo l'esibizione del contratto di locazione regolarmente registrato o in assenza la presentazione di apposita autocertificazione attestante l'esistenza di un contratto di importo inferiore al limite oltre il quale è d'obbligo la registrazione del contratto stesso.

Restano comunque esclusi dall'applicazione dell'aliquota maggiorata i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto *esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione* e l'alienazione di immobili e gli alloggi non assegnati di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari per i quali si applica l'aliquota del 5 per mille.

L'aliquota al 7 per mille va applicata in relazione al periodo dell'anno nel quale l'alloggio è rimasto non occupato, non locato o a disposizione secondo quanto precisato in precedenza.

ALLEGATO *B*

È riconosciuta per l'anno 1998 una ulteriore detrazione d'imposta I.C.I. di L. 120.000, da aggiungersi alla detrazione di L. 200.000, già prevista dal decreto legislativo n. 504/1992 per le abitazioni principali, ai sottoelencati contribuenti proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso, abitazione del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage o posto macchina quale unica proprietà immobiliare al 1° gennaio 1998, che siano in possesso alla data del 1° gennaio dell'anno d'imposta 1998 di tutti i requisiti richiesti in relazione alla particolare situazione sociale di appartenenza:

A) pensionati soli di età non inferiore a 65 anni che siano in condizione non lavorativa ed in possesso di soli redditi di pensione non superiori a L. 14.500.000 annui lordi riferiti all'anno 1997;

B) pensionati inseriti in un nucleo familiare composto al massimo di due persone, una delle quali di età non inferiore a 65 anni, che siano entrambi in condizione non lavorativa ed in possesso di soli redditi di pensione complessivamente non superiore a L. 25.000.000 annui lordi riferiti all'anno 1997;

C) soggetti appartenenti a nuclei familiari con almeno 6 componenti con reddito familiare non superiore a L. 81.000.000 lordi annui riferito all'anno 1997 nel caso di una famiglia di 6 componenti; a tale reddito si aggiungono L. 13.500.000 lordi annui per ogni componente superiore a sei;

D) soggetti appartenenti a nuclei familiari con 5 componenti con reddito familiare complessivo lordo annuo di L. 52.000.000 riferiti all'anno 1997;

E) titolari di assistenza sociale a livello comunale;

In tutti i casi l'applicazione del beneficio della ulteriore detrazione di L. 120.000 è subordinata alla condizione che gli altri componenti del nucleo familiare non possiedano altra proprietà immobiliare, diversa dall'unità adibita ad abitazione principale su tutto il territorio nazionale;

Sono escluse dalle agevolazioni le abitazioni classificate A/1 (tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (castelli e palazzi);

Inoltre per le famiglie che alla data del 1° gennaio 1998 includono portatori di handicap di cui all'art. 8, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ed invalidi con totale e permanente inabilità lavorativa al 100%, in possesso di attestato rilasciato dalle apposite commissioni mediche, la maggiore detrazione spetta anche se il contribuente possiede la quota parte, in aggiunta all'abitazione principale, altre proprietà a condizione che siano abitazioni classificate nel gruppo «A» (escluse le cat. «A1» - «A3» - «A9» - «A10») e che complessivamente le quote di possesso non superino la percentuale del 100%, aventi i seguenti requisiti alla data del 1° gennaio 1998:

reddito familiare riferito all'anno 1997 non superiore a L. 14.500.000 se formate da un solo componente, per ogni componente in più il limite si eleva di L. 13.500.000 lordi annui procapite;

sono determinati i seguenti criteri applicativi:

la maggior detrazione spetta all'unico proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull'unità abitativa o in casi di comproprietà o contitolarità in proporzione al numero dei soggetti proprietari e residenti nell'immobile;

ogni soggetto passivo avente diritto alla maggiore detrazione potrà avvalersene direttamente al momento del pagamento delle rate I.C.I. 1998, e come richiesta documentata deve, pena la decadenza del beneficio, presentare sotto la propria responsabilità apposita autecertificazione attestante il possesso di tutti i requisiti richiesti per la particolare situazione di carattere sociale nella quale si identifica;

l'autocertificazione dovrà essere inoltrata al servizio tributi entro il termine di pagamento della prima rata I.C.I.; l'ufficio provvederà in seguito alle dovute verifiche riservandosi di richiedere eventuale documentazione integrativa;

nel caso di dichiarazioni infedeli verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992.

(Omissis).

COMUNE DI FAETO

Il comune di FAETO (provincia di Foggia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille per tutte le unità immobiliari nonché la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI FAGGIANO

Il comune di FAGGIANO (provincia di Taranto) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

determinare la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili per il 1998, nel seguente modo:

1) l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 è pari al 6 per mille;

2) l'aliquota è ridotta al 3 per mille per:

a) i proprietari che eseguono gli interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili;

b) i proprietari che eseguono interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonici localizzati nei centri storici;

c) i proprietari che eseguono interventi volti alla realizzazione di autorimesse o di posti auto pertinenziali.

(Omissis).

L'aliquota agevolata si applica per tre anni a far data dall'inizio dei lavori autorizzati. L'inizio deve essere comunicato per iscritto all'ufficio I.C.I. comunale entro e non oltre sessanta giorni dal rilascio del provvedimento autorizzativo;

3) dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 per il periodo dell'anno in cui l'immobile mantiene tale definizione.

(Omissis).

COMUNE DI FALCADE

Il comune di FALCADE (provincia di Belluno) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 le seguenti aliquote e agevolazioni I.C.I.:

4 per mille in favore dei soggetti residenti nel comune per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

5,50 per mille in favore delle abitazioni locate con cotratto registrato a soggetti che le utilizzino come abitazione principale;

6 per mille in tutti i restanti casi;

Si considera inoltre adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che sono ricoverati permanentemente in istituti di ricovero o sanitari, purché la medesima non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI FALCIANO DEL MASSICO

Il comune di FALCIANO DEL MASSICO (provincia di Caserta) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

confermare per l'anno 1998 l'aliquota unica del cinque per mille per l'imposta comunale sugli immobili;

confermare in L. 200.000 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale da parte del soggetto dell'imposta di che trattasi.

(Omissis).

COMUNE DI FALCONARA ALBANESE

Il comune di FALCONARA ALBANESE (provincia di Cosenza) ha adottato, il 12 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1998, le tariffe già invigore per l'anno 1997, dei seguenti tributi:

(Omissis).

I.C.I. al 6 per mille, giusta delibera G.M. n. 22 del 16 febbraio 1993, esecutiva, con aumento della detrazione per l'abitazione principale da L. 180.000 a L. 300.000, delibera C.C. n. 5 del 5 febbraio 1997.

(Omissis).

COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA

Il comune di FALCONARA MARITTIMA *(provincia di Ancona) ha* adottato le seguenti deliberazioni per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di determinare per l'anno 1998 l'aliquota della imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:

a) aliquota ordinaria 6 per mille per: terreni agricoli, aree fabbricabili ed altri fabbricati diversi da quanto indicato al punto *b)*;

b) aliquota ridotta 5 per mille per: l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti in questo comune.

(Omissis).

ed inoltre:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1998 (omissis), l'applicazione della maggiore detrazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure:

1) L. 500.000 per l'abitazione principale dei soggetti residenti nei quartieri di Villanova, Fiumesino, Poiole e Rocca Priora;

2) L. 300.000 per l'abitazione principale dei soggetti residenti in questo comune, ed alle seguenti condizioni:

a) siano titolari di unica abitazione;

b) facciano parte di un nucleo familiare composto da una o due persone, ambedue di età non inferiore ad anni 65 nell'anno d'imposta;

c) abbiano un reddito lordo annuo non superiore; per l'anno 1996, ai seguenti limiti:

L. 9.986.673 per una persona;

L. 19.973.347 per due persone;

d) che l'immobile abitato dal richiedente sia classificato nelle categorie A/2, A/3, A/4, A/5 e A/6; e secondo le modalità di attuazione descritte in narrativa;

di dare atto che i contribuenti residenti nei quartieri di Villanova, Fiumesino, Poiole portino direttamente in detrazione L. 500.000 per abitazione *principale ed il servizio tributi provvederà ai controlli del caso;*

di stabilire inoltre che le suddette detrazioni non sono cumulabili tra loro.

(Omissis).

COMUNE DI FANO

Il comune di FANO (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di stabilire le seguenti aliquote e detrazioni per la determinazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1998:

A) aliquota ordinaria del 6,80 per mille:

per tutti gli immobili assoggettabili all'imposizione (fabbricati, terreni agricoli ed aree fabbricabili) comprese le abitazioni locate, con contratto registrato, ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

B) *aliquota ridotta del 4,80 per mille:*

B-1) in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

B-2) per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetti ultrasessantenni o da soggetti disabili, riconosciuti dalla competente autorità sanitaria, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa unità immobiliare non risulti locata;

B-3) ai soggetti di cui ai precedenti punti B.1 e B.2 viene anche riconosciuta la detrazione d'imposta di L. 200.000, nei termini indicati dal secondo comma dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dalla legge n. 662/1996;

C) aliquota del 7 per mille:

per l'abitazione locata ad un soggetto che non la adibisce a *propria abitazione principale; nonché per l'abitazione che il soggetto* passivo tiene a propria disposizione o concede in uso gratuito, in comodato o in locazione con contratto non registrato;

2) di stabilire per l'anno 1998 l'elevazione della detrazione d'imposta I.C.I. da L. 200.000 a L. 300.000, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 50 dell'11 marzo 1997, convertito con modificazioni, nella legge 11 marzo 1997, n. 122, nei confronti dei soggetti passivi in possesso dei seguenti requisiti:

2.1) requisiti di età: avere compiuto 60 anni entro il 31 dicembre 1997;

2.2) requisiti di reddito:

per i soggetti soli il reddito imponibile dell'anno 1997 non deve risultare superiore a L. 12.000.000;

per i soggetti coniugati, entrambi ultrasessantenni, il reddito imponibile dell'anno 1997, riferito al nucleo familiare, non deve risultare superiore a L. 18.000.000;

2.3) altri requisiti:

a) essere proprietari o titolari di altro diritto reale della sola unità immobiliare destinata ad abitazione principale classificata o classificabile in categoria A/2 - A/3 - A/4 - A/5 e della eventuale pertinenza classificata o classificabile in categoria C/2 - C/6 - C/7, *nonché di terreni* agricoli il cui reddito catastale annuo non risulti superiore a L. 200.000.

b) l'unità immobiliare deve essere destinata ad abitazione principale del soggetto passivo e dell'eventuale coniuge, con esclusione di qualsiasi altra persona o nucleo familiare;

c) la detrazione di L. 300.000 spetterà fino alla concorrenza dell'imposta dovuta per l'abitazione principale, con esclusione dell'imposta dovuta per l'eventuale pertinenza, ed in proporzione ai mesi nei quali sussistono le condizioni richieste;

d) i soggetti aventi diritto dovranno presentare all'ufficio tributi del comune, entro il mese di dicembre 1998, idonea documentazione o *dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per dimostrare il possesso* dei requisiti, sui quali il comune si riserva comunque la facoltà di effettuare verifiche o controlli.

(Omissis).

COMUNE DI FARA NOVARESE

Il comune di FARA NOVARESE (provincia di Novara) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune, nella misura del 5 per mille;

2) di determinare la detrazione dall'imposta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo in L. 250.000.

(Omissis).

COMUNE DI FARDELLA

Il comune di FARDELLA (provincia di Pontenza) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di riconfermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 nella misura del 6 per mille rapportata al valore dell'immobile;

di stabilire la detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000 annue.

(Omissis).

COMUNE DI FARIGLIANO

Il comune di FARIGLIANO *(provincia di Cuneo)* ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare nel 6 per mille l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998;

di fissare nel 6 per mille l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 per le abitazioni non locate;

di fissare nel 5 per mille l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 per le abitazioni principali;

di fissare nel 5 per mille l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 per le abitazioni locate usate come abitazione principale;

di determinare la detrazione per l'abitazione principale in base all'art. 59 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997 in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI FARNESE

Il comune di FARNESE (provincia di Viterbo) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

l'aliquota unica di riferimento per il calcolo dell'imposta comunale sugli immobili dovuta dai soggetti obbligati, per l'anno 1998, è determinata nella misura del 6 per mille;

di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. con effetto 1° gennaio 1998:

l'imposta è ridotta del cinquanta per cento per il fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del prorpietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunciare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorrano abitualmente.

Le suddette disposizioni si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci asegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari.

È considerata abitazione principale, con conseguente applicazione della detrazione per abitazione principale, quella concessa in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 1° grado.

Viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI FARRA D'ALPAGO

Il comune di FARRA D'ALPAGO (provincia di Belluno) ha adottato, il 23 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare le seguenti aliquote di imposta comunale sugli immobili da applicare alle unità immobiliari ed aree fabbricabili site nel comune di Farra d'Alpago per l'anno 1998:

tutti gli immobili soggetti ad imposta che non rientrino nelle categorie diversamente specificate. Ordinaria: 6 per mille;

unità immobiliare che sono oggetto di intenti di recupero localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti, così come specificato dall'art. 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori. Agevolata: 1,5 per mille;

unità immobiliari adibite ad abitazione principale. Detrazione di imposta di L. 200.000, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Abitazione principale: 5 per mille;

aree edificabili, 6 per mille;

unità immobiliari che non risultino locate, 6,5 per mille;

di equiparare ad abitazione principale l'unità immobiliare di proprietà o in usufrutto di anziani o disabili, i quali abbiano acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, ai sensi dell'art. 3, comma 56, legge n. 662/1996, applicando alle stesse unità l'aliquota del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI FASANO

Il comune di Fasano (provincia di Brindisi) ha adottato, il 28 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire, *(omissis)*, per l'anno 1998 le seguenti aliquote differenziate:

a) 4,5 per mille per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale con detrazione dell'imposta di L. 200.000;

b) 6 per mille per gli immobili diversi dall'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI FAUGLIA

Il comune di FAUGLIA (provincia di Pisa) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare per l'anno 1998 nelle seguenti misure l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

aliquota ordinaria 6 per mille;

aliquota ridotta 5 per mille (abitazione principale).

La detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, con riferimento a categorie di soggetti in situazioni diparticolare disagio economico o sociale, viene aumentata a L. 300.000 in base a richieste documentate.

(Omissis).

COMUNE DI FAVRIA

Il comune di FAVRIA (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di stabilire per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nelle misure seguenti:

aliquota ordinaria: 5 per mille;

aliquota per immobili diversi dalle abitazioni: 5 per mille;

aliquota per immobili posseduti in aggiunta alle abitazioni principale: 5 per mille;

aliquota per alloggi non locati: 7 per mille;

aliquota per alloggi adibiti ad abitaizone principale: 5 per mille;

aliquota per alloggi locati con contratto registrato ad un soggetto che li utilizzi come abitazione principale: 5 per mille.

2) di dare atto che la detrazione d'imposta per la prima casa è fissata in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI FEISOGLIO

Il comune di FEISOGLIO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 30 ottobre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I. è fissata ai sensi art. 6 decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato art. 3, comma 53, legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI FELINO

Il comune di FELINO (provincia di Parma) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

2) di determianre, per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5,25 per mille;

3) di dare atto che, non avvalendosi delle facoltà di cui alle premesse per quanto concerne la determinazione della detrazione per l'abitazione principale, la stessa nel 1998 sarà applicata nella misura minima stabilita dalla legge pari a L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI FELIZZANO

Il comune di FELIZZANO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che per le motivazioni espresse in premessa saranno applicate in questo comune:

aliquota fissa del 4 per mille per terreni e fabbricati;

aliquota fissa del 5 per mille per gli insediamenti industriali con esclusione di quelli artigiani. Le imprese artigiane dovranno essere iscritte nel relativo albo.

(Omissis).

COMUNE DI FELTRE

Il comune di FELTRE (provincia di Belluno) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella misura ordinaria del 5 per mille per tutti gli immobili ed un aliquota agevolata del 2 per mille, per un periodo di tre anni dall'inizio dei lavori o per la durata degli interventi, se inferiore ai tre anni, e limitatamente alle unità immobiliari oggetto dei lavori, a favore dei proprietari degli immobili che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili o volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali, ovvero per interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici come individuati nell'atlante dei centri storici della provincia di Belluno redatto dalla regione Veneto con atto in data giugno 1983; sono inoltre considerati centri storici le zone non comprese nei predetti centri storici ma delimitate nelle zone «A» del vigente piano regolatore generale.

che per poter usufruire dell'aliquota agevolata del 4 per mille il proprietario dell'immobile dovrà presentare copia della documentazione al comune prevista dal regolamento richiamato dall'art. 1, comma 3 della legge collegata alla finanziaria 1998;

di determinare per l'anno 1998 la detrazione di imposta comunale sugli immobili per l'abitazione principale nella misura di L. 230.000 comprese le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI FERENTINO

Il comune di FERENTINO (provincia di Frosinone) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota dell'I.C.I. nella misura del 6 per mille;

di confermare per l'anno 1998 la detrazione prevista per l'I.C.I. dall'art. 8, comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale in L. 325.000.

(Omissis).

COMUNE DI FERLA

Il comune di FERLA (provincia di Siracusa) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) Determinare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. da applicare sulle abitazioni nella misura del 5,50 per mille;

2) Confermare in L. 300.000 la detrazione per l'abitazione principale, così come prevista nel precedente anno 1997.

(Omissis).

COMUNE DI FERRANDINA

Il comune di FERRANDINA (provincia di Matera) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

determinare le seguenti aliquote I.C.I. che saranno applicate in questo comune per l'anno 1998:

a) 5,5 per mille per l'abitazione principale;

b) 5,8 per mille per tutti gli altri immobili.

(Omissis).

COMUNE DI FERRERA DI VARESE

Il comune di FERRERA DI VARESE (provincia di Varese) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di applicare, in attuazione dell'art. 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nonché dell'art. 2, del decreto legge 28 agosto 1995, n. 534, per l'anno 1998, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nella misura differenziata del 5,5 per mille per i residente di unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, e del 6,5 per mille per tutti gli altri fabbricati.

(Omissis).

COMUNE DI FERRERA ERBOGNONE

Il comune di FERRERA ERBOGNONE (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

«... di disporre l'aliquota ordinaria I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) nella misura del 6,5 per mille, riducendo l'aliquota per l'abitazione principale al 5 per mille, a decorrere dal 1° gennaio 1998».

(Omissis).

COMUNE DI FERRIERE

Il comune di FERRIERE (provincia di Piacenza) ha adottato, il 24 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire le seguenti aliquote I.C.I. per l'anno 1998:

prima casa: 4,50 per mille;

seconda casa: 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI FIAMIGNANO

Il comune di FIAMIGNANO (provincia di Rieti) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di adeguare, in applicazione delle disposizioni normative e per tutte le motivazioni di merito descritte in narrativa, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 1998, dal 5 per mille, al 6 per mille;

2) di stabilire una aliquota agevolata, pari all'1 per mille, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge n. 449/1997, per i proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. Di stabilire che tale agevolazione sia applicata per tre anni dall'inizio dei lavori;

3) di stabilire per l'anno 1998 che la detrazione per la prima abitazione sia portata da L. 180.000 a L. 250.000.

(Omissis).

COMUNE DI FIANO ROMANO

Il comune di FIANO ROMANO (provincia di Roma) ha adottato, il 27 novembre 1997 ed il 9 febbraio 1998 rispettivamente, le seguenti deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale immobili per l'anno 1998 nella misura del 5,25 per mille rapportato al valore degli immobili;

(Omissis).

di determinare ulteriore detrazione I.C.I. prima casa di L. 50.000 oltre quello previsto dalla legge e lasciando invariate previsioni di bilancio (detrazione prima casa per complessive L. 250.000).

(Omissis).

COMUNE DI FICAROLO

Il comune di FICAROLO (provincia di Rovigo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di determinare le aliquote I.C.I. per l'anno 1998 nel seguente modo:

aliquota ordinaria: 7 per mille;

unità immobiliare adibita ad abitazione principale: 6 per mille;

unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà e di usofrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata ai sensi dell'art. 3, comma 56, della legge n. 662/1996, 6 per mille;

terreni agricoli: 6,5 per mille;

aree fabbricabili: 6,75 per mille.

2) di determinare la detrazione per abitazione principale in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI FICARRA

Il comune di FICARRA (provincia di Messina) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1998, nella misura del 5 per mille l'aliquota unica da applicare alla base imponibile per il il calcolo dell'imposta comunale di tutti gli immobili e in L. 300.000 la detrazione d'imposta per l'unità immobiliare direttamente adibita dal possessore ad abitazione principale, determinate ai sensi degli artt. 6 e 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni dalla giunta comunale con deliberazioni n. 274 del 30 ottobre 1997 e n. 56 del 24 febbraio 1998.

(Omissis).

COMUNE DI FIESSE

Il comune di FIESSE (provincia di Brescia) ha adottato, il 18 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di riconfermare per l'anno 1998 l'aliquota del 5,5 per mille applicata a tutti i tipi di immobili;

di riconfermare la detrazione sull'imposta dovuta per le abitazioni principali in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI FIESSO D'ARTICO

Il comune di FIESSO D'ARTICO (provincia di Venezia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, le aliquote che saranno applicate in questo comune nelle seguenti misure:

6 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo;

7 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati;

di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito permanente, a condizione che la stessa risulti non locata (comma 56, art. 3, legge 23 dicembre 1996, n. 662).

(Omissis).

COMUNE DI FIGINO SERENZA

Il comune di FIGINO SERENZA (provincia di Como) ha adottato, il 23 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998, la tassazione vigente per il 1998 in materia I.C.I.;

aliquota unica del 5,5 per mille;

detrazione per l'abitazione principale L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI FILACCIANO

Il comune di FILACCIANO (provincia di Roma) ha adottato, il 21 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota I.C.I. (imposta comunale immobili) relativa all'anno 1998 nella misura del 5 per mille confermando perciò quella applicata nell'anno precedente.

(Omissis).

COMUNE DI FILIANO

Il comune di FILIANO (provincia di Potenza) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare, per l'anno 1998, nella misura del 6 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I., istituita con decreto legislativo n. 504/1992, con una detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo di L. 200.000 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale detrazione..

(Omissis).

COMUNE DI FILIGHERA

Il comune di FILIGHERA (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

l'aliquota è confermata al 5 per mille;

le detrazioni per la prima casa ammonta a L. 200.000 annue con le seguenti eccezioni:

a) lire 300.000 annue per i nuclei familiari monoreddito in cui l'unico percettore abbia versato in una situazione di disoccupazione, debitamente certificata, per un periodo non inferiore a quattro mesi nell'anno solare precedente a quello di imposta per il quale si richiede il beneficio. Il periodo suddetto può anche non essere unico bensì computato cumulativamente purché la somma dei vari periodi non sia inferiore a quattro mesi;

b) L. 300.000 annui per nuclei familiari monoreddito in cui sia presente un portatore di handicapp. Per accedere al beneficio è necessario che il reddito annuo al netto d'imposta, non sia superiore a L. 15.000.000;

l'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili e di fatto non utilizzati, alle seguenti condizioni:

a) richiesta all'ufficio tecnico da parte dell'interessato con documentazione comprovante la sussistenza delle condizioni;

b) parere favorevole dell'ufficio tecnico;

l'aliquota dei redditi dei terreni domenicali è diminuita al 4,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI FINO DEL MONTE

Il comune di FINO DEL MONTE (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire l'aliquota comunale sugli immobili I.C.I da applicarsi per l'anno 1998 nella misura del 5,5 per mille e la detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 220.000.

(Omissis).

COMUNE DI FIRENZUOLA

Il comune di FIRENZUOLA (provincia di Firenze) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I. nella misura del 6,5 per mille per tutti gli immobili e la detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 300.000.

(Omissis).

COMUNE DI FIUMALBO

Il comune di FIUMALBO (provincia di Modena) ha adottato, il 2 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di riconfermare, così come proposto dalla giunta comunale con delibera n. 1 del 22 gennaio 1998, per l'anno di imposta 1998 l'aliquota I.C.I. del 6 per mille, nonché la detrazione sull'I.C.I. prevista per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 250.000.

(Omissis).

COMUNE DI FIUME VENETO

Il comune di FIUME VENETO (provincia di Pordenone) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare, per l'anno 1998, le aliquote d'imposta I.C.I. nelle seguenti misure:

4,5 per mille per gli immobili diversi dall'abitazione principale e sue pertinenze (aliquota base);

4 per mille per le abitazione (cat. da A1 a A8) adibite ad abitazione principale e le relative pertinenze, intendendo a tal proposito le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 destinate e effettivamente utilizzate in modo durevole al servizio dell'abitazione rientrano nella presente aliquota anche le abitazioni concesse dal soggetto passivo a parenti in linea retta in uso gratuito;

5 per mille per gli alloggi non locati (si intendono tali quelli in cui non vi è alcun dimorante o residente) per sei mesi continuativi;

— di stabilire in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale;

— di estendere le agevolazioni previste per l'abitazione principale anche ai soggetti passivi (anziani, disabili, ecc.) residenti in istituti di ricovero o sanitari a condizione che l'abitazione non risulti locata;

— di elevare da L. 200.000 a L. 320.000, per l'anno 1998, l'importo della detrazione concessa per l'abitazione principlae ai fini dell'I.C.I. a favore del contribuente appartenente ad un nucleo familiare che denunci un imponibili I.R.P.E.F., rigo n. 4 mod. 740, non superiore alle seguenti fasce:

n. 1 componente limite reddito annuo L. 12.000.000;

n. 2 componenti limite reddito annuo L. 14.900.000;

n. 3 componenti limite reddito annuo L. 16.400.000;

n. 4 componenti limite reddito annuo L. 19.200.000;

n. 5 componenti limite reddito annuo L. 22.100.000;

per ogni componente in più oltre i cinque L. 1.500.000 annue.

(Omissis).

COMUNE DI FIUMICELLO

Il comune di FIUMICELLO (provincia di Udine) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di determinare ai sensi dell'art. 6, comma 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 l'aliquota I.C.I. al 6 per mille per le seguenti unità immobiliari:

unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta e da soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa. In caso di contitolarità nella proprietà dell'immobile, il contitolare per il quale lo stesso non costituisce abitazione principale sconta l'imposta con l'aliquota del 6 per mille senza l'applicazione della detrazione di cui all'art. 8, comma 2, decreto legislativo n. 504/1992;

unità abitative date in comodato, come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte del soggetto passivo d'imposta, da presentare entro la scadenza di presentazione della dichiarazione I.C.I. anno 1998, ad ascendenti e discendenti di primo grado in linea retta, ovvero al coniuge, residenti anagraficamente nel comune;

abitazioni affittate con contratto registrato a soggetti residenti nel comune, a seguito di presentazione, da parte del soggetto passivo d'imposta di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con allegate: copia del contratto registrato - dichiarazione dell'inquilino che si tratta di abitazione principale di quest'ultimo;

aree fabbricabili;

terreni agricoli;

altri fabbricati con esclusione di quelli elencati di seguito ai commi 2, 3, 4 e 5;

2) di determinare l'aliquota I.C.I. al 7 per mille per gli alloggi non locali o tenuti a disposizione dal soggetto passivo d'imposta, intendendo per tali le unità immobiliari censite, o da censire, al catasto edilizio urbano nel gruppo A categorie A/1 - A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/6 - A/7 - A/8 - A/11 e relative pertinenze gruppo catastale C;

3) fabbricati dei gruppi catastali C (con esclusione delle pertinenze delle abitazioni) e D non locali e non utilizzati dal soggetto passivo d'imposta per attività di impresa per più di sei mesi nel corso dell'anno 1998. Si considera mese compiuto il periodo superiore a 15 giorni;

4) di determinare l'aliquota I.C.I. agevolata al 4 per mille per gli alloggi di proprietà dell'Istituto autonomo case popolari di Udine regolarmente assegnati;

5) di determinare, ai sensi dell'art. 8, comma 1, decreto legislativo n. 504/1992, l'aliquota al 4 per mille per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente la costruzione e l'alienazione di immobili, limitatamente a quelli ultimati nel periodo dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1997. Il soggetto passivo d'imposta dovrà allegare alla dichiarazione I.C.I. una dichiarazione sostitutiva di atto notorio dalla quale risulti la data di ultimazione lavori e l'iscrizione di tali fabbricati tra le rimanenze di magazzino;

6) di considerare ai sensi dell'art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, abitazione principale anche l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto o altro diritto reale da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

7) di elevare, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992, così come modificato dall'art. 3, del decreto legisaltivo 11 marzo 1997, n. 50, convertito nella legge 9 maggio 1997, n. 122, da L. 200.000 a L. 300.000 la detrazione d'imposta relativa all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale a favore dei contribuenti in condizioni di particolare disagio economico e sociale in possesso di tutti i seguenti requisiti:

a) essere residenti nel comune di Fiumicello;

b) essere proprietari, ovvero titolari del diritto di usufrutto, uso od abitazione di un'unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale eventualmente comprensiva di posto auto, garage, cantina ed area pertinenziale;

c) non possedere alcuna altra proprietà immobiliare nell'ambito del territorio italiano;

d) tale abitazione non deve essere classificata nelle categorie catastali A/1 - A/7 - A/8 - A/9;

e) essere pensionato o non in condizione lavorativa;

f) aver compiuto il sessantesimo anno di età alla data del 1° gennaio 1998;

g) avere percepito, nell'anno 1997, un reddito imponibile ai fini I.R.P.E.F. riferito all'intero nucleo familiare, intendendosi per tale lo stato di famiglia anagrafico, di importo non superiore a L. 10.000.000 se unico componente, non superiore a L. 20.000.000 se il nucleo è composto da 2 o più persone. È escluso il reddito derivante dall'abitazione principale e sue pertinenze.

Le condizioni di cui alle lettere *b), c)* e *d)* devono essere possedute da parte di tutti i componenti il nucleo familiare alla data del 1° gennaio 1998.

Per avere diritto a tale detrazione i contribuenti interessati dovranno inoltrare apposita domanda, entro il 30 aprile 1998, allegando fotocopia della dichiarazione dei redditi percepiti nell'anno 1997 da tutti i componenti lo stato di famiglia; in mancanza può essere resa una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante i redditi percepiti.

(Omissis).

COMUNE DI FLORIDIA

Il comune di FLORIDIA (provincia di Siracusa) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di detrarre l'importo di L. 500.000 dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale per l'anno 1998;

di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nel seguente modo:

a) 3 per mille per i casi di interventi per recuperare unità immobiliari inabitabili o inagibili oppure per realizzare autorimesse o posti auto anche pertinenziali o, ancora, utilizzare sottotetti ai sensi dell'art. 1, comma 5 della legge n. 449/1997;

b) 4 per mille per le abitazioni principali dei soggetti residenti, per quelle dei soci di cooperative a proprietà indivisa, per gli alloggi locati con contratto registrato a soggetti che li utilizzano come dimora abituale;

c) 5 per mille negli altri casi.

(Omissis).

COMUNE DI FLORINAS

Il comune di FLORINAS (provincia di Sassari) ha adottato, il 9 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare *(omissis)*, per l'anno 1998 l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili I.C.I. istituita dall'art. 4, comma 1, punto *d)* della legge 23 ottobre 1992, n. 421, nella misura unica del 5 per mille;

di determinare in L. 200.000 la detrazione d'imposta relativa all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI FOBELLO

Il comune di FOBELLO (provincia di Vercelli) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. che sarà applicata in questo comune nella misura del 5 per mille, determinando in L. 200.000 la detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI FOMBIO

Il comune di FOMBIO (provincia di Lodi) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare le aliquote I.C.I. per l'anno di imposta 1998:

aliquota ordinaria:

l'amministrazione comunale intende confermare l'aliquota ordinaria già in vigore nel 1997, pari al 5,50 per mille;

aliquota agevolata:

l'amministrazione comunale, sempre sensibile alle problematiche urbanistiche locali, stabilisce un'aliquota agevolata I.C.I. del 2,75 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi volti a recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, ovvero volte alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inzio dei lavori (art. 1, comma 5, legge n. 449/1997).

(Omissis).

COMUNE DI FONDI

Il comune di FONDI (provincia di Latina) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'esercizio finanziario 1998 l'aliquota dell'I.C.I. pari al 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI FONNI

Il comune di FONNI (provincia di Nuoro) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella misura del 5 per mille per tutte le categorie di immobili e confermare per l'abitazione principale la detrazione di L. 200.000 spettante per legge.

(Omissis).

COMUNE DI FONTANA LIRI

Il comune di FONTANA LIRI (provincia di Frosinone) ha adottato, il 17 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) di cui al decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, le aliquote nelle seguenti misure:

il 5 per mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

il 6 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni o possedute in aggiunta all'abitazione principale o di alloggi non locati.

(Omissis).

COMUNE DI FONTANAROSA

Il comune di FONTANAROSA (provincia di Avellino) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare per l'anno 1998 le aliquote che saranno applicate in questo comune nelle misure del 4 per mille per le abitazioni principali e del 6 per mille per gli altri immobili;

di stabilire che la detrazione dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo viene fissata nella misura di L. 200.000;

di stabilire che si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente ed a condizione che la stessa non sia locata.

(Omissis).

COMUNE DI FONTANELICE

Il comune di FONTANELICE (provincia di Bologna) ha adottato, il 27 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di determinare per l'anno 1998 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:

a) aliquota ordinaria del 5,7 per mille, con una detrazione di imposta L. 200.000 annue relativamente all'abitazione principale per tutti gli immobili situati nel territorio comunale;

b) aliquota maggiorata nella misura del 6,7 per mille, per unità immobiliare adibita ad abitazione non locata e/o non occupata e non a disposizione, intendendosi quelle abitazioni prive di qualsiasi allacciamento ai servizi luce, acqua, gas e telefono, nonché per le aree fabbrricabili urbanizzate;

2) di riconoscere ai contribuenti che si trovano nelle condizioni sotto specificate un aumento di L. 100.000 della detrazione prevista al punto 1):

a) famiglie con più di due figli a carico ai fini fiscali, con reddito pro-capitale imponibile I.R.P.E.F. riferito all'anno precendente, non superiore a L. 10.000.000 annui;

b) famiglie composte da uno o due componenti che abbiano entrambe compiuto il sessantacinquesimo anno di età al 1° gennaio 1998, titolari di solo reddito di pensione, non superiore al minimo I.N.P.S.;

c) contribuenti nel cui nucleo familiare sia presente un portatore di handicap, con invalidità superiore al 66% o anziano non autosufficiente, certificato dall'azienda U.S.L., con reddito pro-capitale imponibile I.R.P.E.F. riferito all'anno precedente, non superiore a L. 10.000.000 annui;

d) soggetto passivo facente parte di un nucleo familiare formato esclusivamente da giovani coppie, con o senza figli, avente i seguenti requisiti:

essere coniugati o conviventi da non oltre due anni alla data del 1° gennaio 1998;

essere entrambi di età inferiore a 35 anni alla data del 1° gennaio 1998;

reddito familiare complessivo imponibile I.R.P.E.F. non superiore a L. 12.000.000 pro-capite;

In tutti i casi enunciati l'applicazione del beneficio della ulteriore detrazione di L. 100.000 è subordinata alla condizione che l'abitazione su cui grava l'imposta sia l'unico immobile posseduto a titolo di proprietà o altro diritto reale da parte di tutti i componenti il nucleo familiare alla data del 1° gennaio 1998. Le detrazioni saranno applicate al periodo dell'anno in cui permarrà la predetta condizione abitativa di proprietà;

La detrazione di L. 300.000 spetta all'unico proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull'unità abitativa utilizzata dall'intero nucleo familiare o in proporzione fra i più soggetti che vi risiedono in caso di comproprietà o contitolari di altro diritto reale di godimento sulla medesima unità.

3) Di determinare i seguenti criteri applicativi:

il contribuente deve presentare apposita autocertificazione nella quale deve dichiarare:

nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, tutte le indicazioni reddituali imponibili e quelle relative ai disagi di cui al punto 2 lettera *c)* che danno diritto alla detrazione di L. 300.000. A titolo esemplificativo: per i portatori di handicap eventuale indicazione del documento prefettizio con il quale è stata dichiarata l'invalidità civile; per gli anziani non autosufficienti eventuale indicazione della certificazione dell'unità di valutazione geriatrica dell'azienda U.S.L.;

la richiesta autocertificazione, con firma autenticata, dovrà essere inviata entro il mese di giugno 1998 all'ufficio tributi del comune di Fontanelice a mezzo raccomandata a.r., oppure consegnata direttamente all'ufficio competente.

I contribuenti che avranno inviato la richiesta entro i termini, potranno, al momento del pagamento della rata I.C.I. 1998, già tenere conto della detrazione richiesta.

In caso di comproprietà o contitolarità sull'unità abitativa di più soggetti aventi diritto alla maggiore detrazione I.C.I., la suddetta autocertificazione dovrà essere prodotta da ciascun soggetto.

I contribuenti nel cui nucleo familiare esistano titolari di lavoro autonomo o di impresa (artigiani, coltivatori diretti, commercianti, professionisti ecc.) non beneficiano automaticamente dell'ulteriore detrazione prevista, salvo motivata, documentata richiesta che il comune si riserva di valutare con appositi e specifici accertamenti.

L'amministrazione si riserva, in tutti i casi di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato.

Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992.

(Omissis).

COMUNE DI FONTANELLA

Il comune di FONTANELLA (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

I. Di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 1998:

1) aliquota ridotta da applicare per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 5 per mille;

2) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unità immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate ad un soggetto che non le utilizza come abitazione principale: 5,80 per mille;

3) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 5,80 per mille;

4) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 5,80 per mille;

5) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni: 5,80 per mille;

II. Per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

III. L'imposta è ridotta del (50%) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternariva il contribuente ha la facoltà di presentare dichiazazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

IV. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto, od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi case popolari;

(Omissis).

VI. Di dare atto che ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dei predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

(Omissis).

COMUNE DI FONTANELLATO

Il comune di FONTANELLATO (provincia di Parma) ha adottato, il 16 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nelle seguenti misure:

aliquota ordinaria 5,25 per mille;

aliquota per alloggi non locati 7 per mille;

di elevare a L. 220.000 l'importo della detrazione per tutte le unità immobiliari adibite ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI FONTANELLE

Il comune di FONTANELLE (provincia di Treviso) ha adottato, il 23 dicembre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI FONTANETO D'AGOGNA

Il comune di FONTANETO D'AGOGNA (provincia di Novara) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998:

la stessa aliquota del 5 per mille già in vigore per il 1997;

la detrazione per l'abitazione principale di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI FONTANETTO PO

Il comune di FONTANETTO PO (provincia di Vercelli) ha adottato, il 27 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI FONTANILE

Il comune di FONTANILE (provincia di Asti) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI FONTANIVA

Il comune di FONTANIVA (provincia di Padova) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI FONTE

Il comune di FONTE (provincia di Treviso) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1998, le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I.:

aliquota ordinaria 6 per mille;

aliquota applicabile all'abitazione principale del soggetto passivo 5 per mille;

aliquota applicabile alle abitazioni sfitte 7 per mille;

di elevare la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo da L. 200.000 a L. 300.000 per le abitazioni classificate A/3, A/4 ed ex A/6, sulla base di apposite richieste corredate di autocertificazione ex legge 4 gennaio 1968, n. 15 sullo stato di famiglia e sulla classificazione catastale dell'immobile, nonché di copia dell'ultima dichiarazione dei redditi o del mod. 201 in presenza delle seguenti condizioni:

nuclei familiari composti da una persona ultrasessantacinquenne, con un reddito inferiore ad una volta e mezza l'ammontare della pensione minima I.N.P.S.;

nuclei familiari composti da due persone ultrasessantaciquenni con reddito inferiore al doppio dell'ammontare della pensione minima I.N.P.S.;

di dare atto che ai sensi della deliberazione di giunta comunale n. 72/1997 viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale, ai sensi dell'art. 3, comma 56 della legge n. 662/1996 (con conseguente applicazione delle agevolazioni alle stesse spettanti) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI FONZASO

Il comune di FONZASO (provincia di Belluno) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, che sarà applicata in questo comune, nella misura unica del 4,7 per mille e la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 200.000 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si potrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI FOPPOLO

Il comune di FOPPOLO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. - imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 1998:

aliquota ridotta, da applicare:

per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 6 per mille;

per le unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: direttamente adibita ad abitazione principale: 6 per mille;

aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unità immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate ad un soggetto che non le utilizza come abitazione principale: 7 per mille;

aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 7 per mille;

aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 7 per mille;

aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 7 per mille;

per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

l'imposta è ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per la determinazione dell'imposta dovuta per le predette unità immobiliari, è inoltre stabilito che:

per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà. usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente;

le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI FORCE

Il comune di FORCE (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di applicare l'aliquota d'imposta comunale sugli immobili - I.C.I., anno 1998 nella misura unica del 6 per mille;

di stabilire la detrazione unica per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI FORCOLA

Il comune di FORCOLA (provincia di Sondrio) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

stabilire per l'anno 1998 l'aliquota comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI FORENZA

Il comune di FORENZA (provincia di Potenza) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, come determina, l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998, nella misura del 5 per mille, rapportato al valore sia della prima che delle altre case.

(Omissis).

COMUNE DI FORESTO SPARSO

Il comune di FORESTO SPARSO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sarà applicata da questo comune per l'anno 1998 nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI FORLÌ DEL SANNIO

Il comune di FORLÌ DEL SANNIO (provincia di Isernia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, da applicarsi in questo comune per l'anno 1998, nella misura del 6 per mille;

di aumentare la detrazione per l'abitazione principale da L. 200.000 a L. 230.000.

(Omissis).

COMUNE DI FORMIGARA

Il comune di FORMIGARA (provincia di Cremona) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

conferma per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 5 per mille. Per tutte le categorie di immobili con detrazione di L. 200.000 rapportato ad anno solare per la sola abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI FORMIGLIANA

Il comune di FORMIGLIANA (provincia di Vercelli) ha adottato, il 23 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI FORNACE

Il comune di FORNACE (provincia di Trento) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

determinare per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I. nella misura ordinaria del 5 per mille;

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura ridotta del 4 per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale del soggetto passivo;

di fissare per l'anno 1998 la detrazione per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nella misura di L. 500.000.

(Omissis).

COMUNE DI FORNI AVOLTRI

Il comune di FORNI AVOLTRI (provincia di Udine) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di approvare per l'esercizio finanziario 1998, le aliquote e le tariffe relativamente ai senguenti tributi e servizi:

aliquota I.C.I. nella misura del 4,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI FORNI DI SOPRA

Il comune di FORNI DI SOPRA (provincia di Udine) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili istituita con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura del 4,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI FORNI DI SOTTO

Il comune di FORNI DI SOTTO (provincia di Udine) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare in sede definitiva per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille;

di dare atto che ai sensi del secondo comma dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI FORNOVO DI TARO

Il comune di FORNOVO DI TARO (provincia di Parma) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili pari al 5,50 per mille;

di applicare per l'anno 1998 l'aliquota diversificata del 7 per mille per gli alloggi non locati, intendendo come tali gli alloggi non adibiti ad abitazione principale, non occupati, o tenuti a disposizione o utilizzati in modo saltuario, o privi di contratto di affitto registrato. Sono esclusi dall'aliquota maggiorata gli alloggi ceduti in uso o in comodato gratuito a parenti fino al terzo grado ed affini fino al secondo, ivi residenti, i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente la costruzione e l'alienazione di immobili;

di considerare abitazione principale una unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI FORTEZZA (FRANZENSFESTE)

Il comune di FORTEZZA (FRANZENSFESTE) (provincia di Bolzano) ha adottato, il 14 ottobre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare, per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I. del 4 per mille ad eccezione delle case sfitte per le quali è prevista l'aliquota del 7 per mille; per la prima casa viene applicata la quota di detrazione di L. 200.000, prevista dalla legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI FORZA D'AGRÒ

Il comune di FORZA D'AGRÒ (provincia di Messina) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare l'aliquota I.C.I. nella misura del 7 per mille, per l'anno 1998, tenendo conto dell'attuale stato economico e sociale dell'Ente;

sottoporre la presente delliberazione all'esame del prossimo consiglio comunale.

(Omissis).

COMUNE DI FOSCIANDORA

Il comune di FOSCIANDORA (provincia di Lucca) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di applicare per l'anno 1998 le seguenti aliquote I.C.I.:

6 per mille per le abitazioni principali;

7 per mille per altri fabbricati e per le aree fabbricabili;

2) di considerare abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, così come previsto al comma 56 dell'art. 3 legge 23 dicembre 1996, n. 662;

3) di dare atto che i terreni agricoli sono esenti dall'imposta ai sensi dell'art. 7 punto 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

(Omissis).

COMUNE DI FOSSALTA DI PORTOGRUARO

Il comune di FOSSALTA DI PORTOGRUARO (provincia di Venezia) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di fissare, per l'anno 1998, una doppia aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), che sarà applicata come segue:

aliquota 5 per mille in favore delle persona fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

aliquota 6 per mille per gli altri immobili.

(Omissis).

4) di stabilire che, ai sensi dell'art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, verrà considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI FOSSALTO

Il comune di FOSSALTO (provincia di Campobasso) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

l'imposta comunale sugli immobili, per tutti i fabbricati e aree cadenti nel territorio comunale ed assoggettabili a tale tributo, è stabilita, per il 1998, nella misura del 5,50 per mille (si conferma l'aliquota 1997);

che soggetti attivi e passivi, basi imponibili, esecuzioni, riduzioni e detrazione d'imposta, versamenti e dichiarazioni, liquidazioni ed accertamenti, ecc. sono quelli determinati dagli artt. 3 e seguenti sino al 18 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nonchè delle norme citate in narrativa e dal decreto legislativo n. 446/1997.

(Omissis).

COMUNE DI FOSSANO

Il comune di FOSSANO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di determinare per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura del 5,3 per mille;

2) di confermare per l'anno 1998 la detrazione per abitazione principale agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili in L. 210.000;

3) di determinare per l'anno 1998 la detrazione nella misura di L. 300.000 per l'unità immobiliare direttamente adibita da abitazione principale dai soggetti passivi appartenenti a basse fasce di reddito determinate come segue:

Nucleo familiare	Reddito complessivo I.R.P.E.F.
1 persona	11.879.000
2 persone	16.508.000
3 persone	21.224.000
4 persone	25.941.000
5 persone	30.658.000
6 persone	35.374.000
7 persone	40.091.000
8 persone	44.807.000
9 persone	49.524.000
10 persone	54.241.000

4) di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI FOSSÒ

Il comune di FOSSÒ (provincia di Venezia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di stabilire nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'I.C.I. da applicare per il 1998 nel comune di Fossò e nell'importo di L. 200.000 la detrazione per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

(Omissis).

COMUNE DI FRABOSA SOPRANA

Il comune di FRABOSA SOPRANA (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire l'aliquota della imposta comunale immobiliare (I.C.I.) per il 1998 nella misura del 6 per mille, confermando la scelta degli anni passati;

di assumere inoltre le seguenti decisioni in relazione alle facoltà e opzioni previste nei commi 53 e 59 della legge n. 662/1996, come modificate dal comma 3 art. 58 del decreto legislativo n. 446/1997:

per gli enti senza scopo di lucro l'aliquota è ridotta al 4 per mille;

non vengono previste riduzioni per i soggetti di cui all'art. 4 comma 1 della legge n. 556/1996 (soggetti passivi - soci di cooperative edilizie - abitazione principale);

non ci si avvale della facoltà di stabilire l'aliquota nella misura del 4 per mille nei casi di cui all'art. 8 comma 1 ultimo periodo del decreto legislativo n. 504/1992 come modificato dal comma 55 art. 3 della legge n. 662/1996 (fabbricati realizzati per la vendita e non venduti);

resta fissata in L. 200.000 la detrazione di imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per la stessa non viene prevista alcuna riduzione di imposta;

viene considerata abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

di non avvalersi della facoltà prevista dall'art. 1 comma 5 della legge n. 449/1997 (aliquota agevolata per recupero fabbricati — fabbricati di valore artistico — costruzione autorimesse, utilizzo sottotetti).

(Omissis).

COMUNE DI FRAGAGNANO

Il comune di FRAGAGNANO (provincia di Taranto) ha adottato, il 20 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1998, l'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 5 per mille sulla base imponibile delle unità immobiliari, la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune, con esclusione delle esenzioni di cui all'art. 7 del decreto-legge n. 504/1992.

(Omissis).

COMUNE DI FRAGNETO MONFORTE

Il comune di FRAGNETO MONFORTE (provincia di Benevento) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille e di non avvalersi della facoltà di diversificarne l'applicazione, così come disciplinato dalle nuove disposizioni normative in materia.

(Omissis).

COMUNE DI FRAINE

Il comune di FRAINE (provincia di Chieti) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, come effettivamente conferma, per l'anno 1998, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicare nel territorio di questo comune nella misura unica del 4,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI FRANCAVILLA MARITTIMA

Il comune di FRANCAVILLA MARITTIMA (provincia di Cosenza) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 le medesime aliquote I.C.I. valide per l'anno 1997 così di seguito specificate:

A) Fabbricati:

abitazione principale, aliquota 5 per mille;

altri fabbricati (quali ad esempio: abitazioni secondarie, abitazioni non locate ed ogni fabbricato diverso dalle civili abitazioni), aliquota 6,5 per mille;

fabbricati di Enti senza scopo di lucro, aliquota 5 per mille;

abitazioni locate utilizzate come abitazione principale (art. 4 comma 1 legge n. 556/1996), aliquota 5 per mille.

B) Aree fabbricabili:

alle aree fabbricabili si applica l'aliquota del 6 per mille.

C) Terreni agricoli:

se ed in quanto dovuta l'imposta sconta l'aliquota del 6 per mille.

Riduzioni e detrazioni:

l'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili secondo le modalità di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, così come modificato dalla legge n. 662/1996.

dall'imposta dovuta per l'abitazione principale si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, la somma di L. 200.000 secondo le modalità contenute nel medesimo sopra citato art. 8.

(Omissis).

COMUNE DI FRANCAVILLA SUL SINNI

Il comune di FRANCAVILLA SUL SINNI (provincia di Potenza) ha adottato, il 31 ottobre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 è confermata nella misura del 5 per mille, con effetto dal 1° gennaio 1998;

darsi atto che la detrazione per la prima casa è di L. 200.000, giusta quanto disposto dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI FRANCOFONTE

Il comune di FRANCOFONTE (provincia di Siracusa) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. al 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI FRASCARO

Il comune di FRASCARO (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), che sarà applicata in questo comune nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI FRASSINELLO MONFERRATO

Il comune di FRASSINELLO MONFERRATO (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica, per tutti gli immobili, del 5,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI FRASSINETTO

Il comune di FRASSINETTO (provincia di Torino) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille da applicarsi in misura unica a tutte le basi imponibili.

(Omissis).

COMUNE DI FRATTA POLESINE

Il comune di FRATTA POLESINE (provincia di Rovigo) ha adottato, il 15 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

fissare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'I.C.I. al 5,75 per mille;

confermare, per l'anno 1998, la detrazione di L. 240.000 fissata a favore dei seguenti meno abbienti individuati come da delibera consiliare n. 7 del 15 febbraio 1996 che si intende integralmente richiamata;

(Omissis).

Con delibera n. 7 del 15 febbraio 1996 il comune ha stabilito:

(Omissis).

di applicare la detrazione unica di L. 240.000 per quelle sole unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti che abbiano congiuntamente i seguenti requisiti:

reddito ai fini IRPEF inferiore o pari all'ammontare di pensione minima INPS escluso il reddito derivante dall'abitazione stessa e del garage. Nel caso di nuclei familiari composti da 2 o più persone il reddito massimo non può essere superiore a 2 volte l'ammontare della pensione minima INPS;

valore del fabbricato stesso (rendita catastale effettiva o presunta per 100) compreso nelle categorie da A/2 a A/6.

(Omissis).

COMUNE DI FRIGENTO

Il comune di FRIGENTO (provincia di Avellino) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di conservare per questo anno l'aliquota e gli importi dei tributi comunali attualmente in vigore ed in particolare di approvare per l'anno 1998 le seguenti tariffe:

(Omissis).

b) aliquota I.C.I. al 4 per mille: conferma.

(Omissis).

COMUNE DI FRIGNANO

Il comune di FRIGNANO (provincia di Caserta) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare le aliquote I.C.I. per l'anno 1998 come segue;

I. Le aliquote per l'imposta comunale sugli immobili, questo comune, con effetto dal 1° gennaio 1998 sono:

1. aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonchè per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: 6 per mille;

2. aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unità immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate a condizione che non rientrano fra quelle di cui all'ultimo periodo del precedente punto 1): 6 per mille;

3. aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 6 per mille;

4. aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili, diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 6 per mille;

5. aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 6 per mille.

II. Per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

III. L'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione a restauro avvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente.

IV. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportato il periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare, adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto ed altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie dei soci assegnatari, nonchè agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

(Omissis).

COMUNE DI FRISA

Il comune di FRISA (provincia di Chieti) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

confermare, *(omissis)*, con effetto per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, nella misura del 5 per mille, come applicata per il decorso anno 1997.

(Omissis).

COMUNE DI FRONTONE

Il comune di FRONTONE (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 7 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

l'aliquota dell'imposta comunale degli Immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, viene confermata nella misura del 6 per mille per l'anno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI FUBINE

Il comune di FUBINE (provincia di Alessandria) ha adottato, il 10 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sarà applicata da questo comune per l'anno 1998 con l'aliquota unica del 4,50 per mille, in conformità all'art. 6 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 504, salve ulteriori determinazioni in merito, da adottarsi dall'organo competente (Consiglio Comunale).

(Omissis).

COMUNE DI FUCECCHIO

Il comune di FUCECCHIO (provincia di Firenze) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare *(omissis)*, l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1998 nelle seguenti aliquote:

a) 5 per mille per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale da parte delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune di Fucecchio;

b) 7 per mille per gli alloggi tenuti vuoti per un periodo superiore a sei mesi nel corso dell'anno 1998;

c) 5,50 per mille per tutti gli altri immobili.

(Omissis).

COMUNE DI FUMANE

Il comune di FUMANE (provincia di Verona) ha adottato, il 19 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare anche per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. del 6 per mille con detrazione di L. 200.000 per l'unità immobiliare adibito a dimora abituale (prima casa).

(Omissis).

COMUNE DI FUMONE

Il comune di FUMONE (provincia di Frosinone) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare l'aliquota I.C.I. al 5,5 per mille con detrazione per prima casa di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI FURNARI

Il comune di FURNARI (provincia di Messina) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

per l'anno 1998 le aliquote da applicare alla base imponibile per il calcolo della imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e le detrazioni di cui all'art. 8, comma 3, decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996 sono determinate, per quanto sopra esposto, così come segue:

unità immobiliare adibite ad abitazione principale, 5 per mille;

immobili diversi dalla abitazione principale, 6 per mille;

detrazione sulle unità immobiliare adibite ad abitazione principale, L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI FUSCALDO

Il comune di FUSCALDO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 5,50 per mille fatte salve le riduzioni e le detrazioni per come stabilite dalla stessa legge in maniera obbligatoria.

(Omissis).

COMUNE DI FUTANI

Il comune di FUTANI (provincia di Salerno) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

confermare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI GAGGIO MONTANO

Il comune di GAGGIO MONTANO (provincia di Bologna) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1998 l'aliquota che sarà applicata in questo comune nella misura del 6,3 per mille con aliquota ridotta al 5,8 per mille per unità immobiliare adibita ad abitazione principale con detrazione di L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente;

2. dare altresì atto che viene fissata un'aliquota agevolata dell'I.C.I. nella misura del 2,9 e del 3,2 per mille per le fattispecie come riportate in premessa e qui integralmente recepite;

3. di ridurre l'imposta del 50% solo per i fabbricati inagibili o inabitabili.

(Omissis).

COMUNE DI GAGLIANO ATERNO

Il comune di GAGLIANO ATERNO (provincia di L'Aquila) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare l'aliquota I.C.I per l'anno 1998 al 6 per mille così come già stabilito dalla giunta comunale con propria delibera n. 161 del 21 ottobre 1997, esecutiva.

(Omissis).

COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI

Il comune di GAIOLE IN CHIANTI (provincia di Siena) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di fissare, per l'anno 1998, nelle misure che seguono, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

prima abitazione il 4,60 per mille;

aliquota ordinaria il 5,25 per mille;

aliquota per abitazioni tenute a disposizione o non locate il 7 per mille;

2. di determinare, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come prima sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successivamente, modificato dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 1997, n. 122, per l'anno 1998 la seguente detrazione d'imposta:

detrazione per abitazione principale L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI GALATINA

Il comune di GALATINA (provincia di Lecce) ha adottato, il 31 ottobre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di diversificare ai sensi del comma 2 dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni la misura delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1998:

abitazione principale nella misura del 4,50 per mille;

altri immobili nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI GALATRO

Il comune di GALATRO (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di prendere atto dell'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 determinata dalla giunta con delibera n. 19 del 13 febbraio 1998, stabilendo l'aliquota unica per tutto il territorio nel 4,5 per mille;

2. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI GALGAGNANO

Il comune di GALGAGNANO (provincia di Lodi) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella misura unica del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI GALLESE

Il comune di GALLESE (provincia di Viterbo) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare, per i motivi espressi in narrativa, l'aliquota I.C.I. (imposta comunale immobiliare) da applicare per l'anno 1998 nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI GALLIERA VENETA

Il comune di GALLIERA VENETA (provincia di Padova) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura del 4,7 per mille.

la detrazione per la prima abitazione resta fissata in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI GALLO MATESE

Il comune di GALLO MATESE (provincia di Caserta) ha adottato, il 21 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire le tariffe dei servizi, le imposte e le tasse per l'anno 1998 così come segue:

I.C.I.: 6 per mille con detrazione per la prima abitazione pari a L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI GAMBASSI TERME

Il comune di GAMBASSI TERME (provincia di Firenze) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di stabilire per l'anno 1998 nella misura del 5,9 per mille l'aliquota I.C.I. ordinaria gravante sugli immobili da applicare a carico dei soggetti passivi sulla base imponibile considerata dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

2) di stabilire per l'anno 1998 nella misura del 5,25 per mille l'aliquota I.C.I. da applicare alla base imponibile di cui all'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune di Gambassi Terme, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale;

3) di stabilire per l'anno 1998 nella misura del 7 per mille l'aliquota I.C.I. gravante sugli alloggi non locati, intendendosi tali quelli sfitti per l'intero anno, sulla base imponibile di cui all'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

4) di considerare direttamente adibita ad abitazione principale, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata, col conseguente trattamento tributario previsto per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI GAMBETTOLA

Il comune di GAMBETTOLA (provincia di Forlì-Cesena) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare, per l'anno 1998, nelle misure seguenti, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

A) Nella misura del 5 per mille:

in favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune, per la sola unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, con esclusione di quelle comunque date in locazione anche se utilizzate da altri soggetti come abitazione principale;

B) Nella misura del 7 per mille:

con riferimento alle unità immobiliari adibite ad uso abitazione, possedute in aggiunta all'abitazione principale e non locate (seconde case), con esclusione di quelle destinate a dimora abituale di parenti di primo grado e nelle quali gli stessi abbiano la residenza anagrafica;

C) Nella misura del 6 per mille:

per tutti gli altri soggetti passivi;

di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

(Omissis);

di elevare, per l'anno 1998, fino a L. 500.000 la detrazione per l'unità immobiliare, direttamente adibita ad abitazione principale, prevista dal comma 3 dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992, dei proprietari della sola casa di civile abitazione ed eventuale annesso garage, cantina, o ripostiglio, quale unica proprietà immobiliare con riferimento alle seguenti categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico o sociale:

A) Pensionati soli o nuclei familiari di due o più persone i cui componenti abbiano tutti un'età non inferiore a 62 anni e che abbiano un reddito annuo lordo da pensione non superiore a L. 15.000.000, se soli, più L. 6.000.000 per ogni altro componente il nucleo familiare;

B) Nuclei familiari con componente portatore di handicap con invalidità non inferiore al 67%, con reddito pro-capite annuo lordo ai fini IRPEF non superiore a L. 14.000.000;

C) Nuclei familiari con non meno di 3 figli a carico. ai fini IRPEF e con reddito pro-capite annuo lordo non superiore a L. 14.000.000;

D) Disoccupati iscritti alle liste di avviamento al lavoro, in data 1° gennaio 1997, con almeno due anni di anzianità di iscrizione, soli o con un nucleo familiare i cui componenti non svolgano attività lavorativa o con reddito pro-capite annuo lordo, riferito all'anno 1997, non superiore, a L. 14.000.000;

E) Nuclei familiari la cui abitazione sia stata acquistata dopo il 1° gennaio 1995 con mutuo ipotecario ancora in essere con reddito, riferito all'IRPEF, pro-capite annuo lordo non superiore a L. 14.000.000, al netto delle rate del mutuo con scadenza nell'anno 1998.

Per la situazione reddituale si fa riferimento al reddito conseguito nell'anno 1997 e, per quanto riguarda gli altri requisiti, si fa riferimento al 1° gennaio 1998;

di stabilire che i beneficiari della maggior detrazione dovranno presentare, entro la data di scadenza della prima rata, ed a pena di decadenza del beneficio richiesto, domanda su apposito stampato, allegando i documenti atti a dimostrare i requisiti dichiarati, con esclusione di quei documenti già in possesso del comune.

(Omissis).

COMUNE DI GAMBOLÒ

Il comune di GAMBOLÒ (provincia di Pavia) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire per l'esercizio 1998 l'applicazione dell'aliquota del 5 per mille.

di applicare la misura della detrazione di imposta, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nell'importo di L. 200.000 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si potrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI GAMBUGLIANO

Il comune di GAMBUGLIANO (provincia di Vicenza) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998, ai fini del pagamento dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1997, l'aliquota del 6 per mille ai seguenti fabbricati:

a) alla prima abitazione;

b) a tutte le seconde abitazioni purché date in locazione;

c) ai garage di proprietà del titolare della prima abitazione e della seconda abitazione locata;

di confermare, sempre ai fini dell'I.C.I., l'aliquota del 7 per mille alle seconde abitazioni sfitte.

(Omissis).

COMUNE DI GANDELLINO

Il comune di GANDELLINO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

I. Di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 1998:

1) aliquota ridotta, da applicare:

per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 6 per mille;

per le unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: direttamente adibita ad abitazione principale: 6 per mille;

2) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unità immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate ad un soggetto che non le utilizza come abitazione principale: 7 per mille;

3) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 7 per mille;

4) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 7 per mille;

5) aliquota agevolata per gli immobili posseduti da enti od organismi senza scopo di lucro, che non rientrano nelle esenzioni dall'imposta previste dall'art. 7 della legge 30 dicembre 1992, n. 504, compresi nelle seguenti tipologie:

5.1. organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nel registro istituito dalle regioni: 6 per mille;

5.2. cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte nell'albo regionale: 6 per mille;

6) aliquota agevolata in favore di proprietari che eseguono interventi volti:

a) al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili: 6 per mille;

b) al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nel centro storico;

c) alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali: 6 per mille;

d) all'utilizzo di sottotetti: 6 per mille;

da applicare limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, cosi come previsto dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

7) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 7 per mille;

II. Per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

III. L'imposta è ridotta del cinquanta per cento (50%) per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicita di quanto dichiarato dal contribuente;

IV. L'aliquota è stabilita nella misura del 4 per mille, per un periodo non superiore a ...... anni, per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione o l'alienazione di beni. Per beneficiare dell'aliquota agevolata l'impresa deve effettuare immediata dichiarazione al comune della data di ultimazione della costruzione, con avviso che la stessa è destinata alla vendita. Entro 15 giorni dalla cessione dell'immobile l'impresa deve comunicare al comune i dati relativi agli acquirenti e la data del contratto. L'aliquota stabilita dal presente capo è applicata dalla data di ultimazione della costruzione a quella del contratto di vendita;

V. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

(Omissis).

Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

VI. Viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI GARAGUSO

Il comune di GARAGUSO (provincia di Matera) ha adottato, il 19 dicembre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, per i motivi espressi in narrativa, per l'esercizio finanziario 1998, con effetto sul bilancio di previsione del medesimo anno l'aliquota dell'I.C.I. al 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE

Il comune di GARBAGNATE MILANESE (provincia di Milano) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 le aliquote per l'imposta comunale sugli immobili in vigore e precisamente:

abitazione principale: aliquota 4,8 per mille;

altri fabbricati e terreni agricoli: aliquota 5,8 per mille;

case sfitte e terreni edificabili: aliquota 6 per mille.

di aumentare la detrazione per l'abitazione principale relativa all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1998 a favore dei contribuenti rientranti nelle condizioni soggettive ed oggettive di seguito elencate:

da L. 200.000 a L. 350.000

titolari di pensione

portatori di handicap

lavoratori in cassa integrazione, in mobilità

nuclei familiari monoreddito

disoccupati

contribuenti iscritti all'albo degli indigenti

proprietari o usufruttuari di un'unica unità immobiliare classificata nelle categorie catastali A/2 e A/7 (limitatamente alle classi 1 e 2)

A/3 - A/4 - A/5 - A/6

oltre box e cantina e/o altre pertinenze con reddito imponibile:

L. 15.000.000 per nucleo familiare composto da una sola persona;

L. 27.000.000 per nucleo familiare composto da due persone, tale limite è elevato di L. 2.000.000 per ogni altro familiare.

(Omissis).

COMUNE DI GARBAGNATE MONASTERO

Il comune di GARBAGNATE MONASTERO (provincia di Lecco) ha adottato, il 24 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille confermando in tal senso la percentuale degli anni precedenti.

(Omissis).

COMUNE DI GARESSIO

Il comune di GARESSIO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire le seguenti aliquote per l'applicazione dell'I.C.I. nel comune di Garessio, con effetto dal 1° gennaio 1998:

1) aliquota prima casa: 5 per mille;

2) altri immobili: 5,7 per mille.

dall'imposta dovuta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si potrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI GARGAZZONE (GARGAZON)

Il comune di GARGAZZONE (GARGAZON) (provincia di Bolzano) ha adottato, il 17 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nel territorio comunale di Gargazzone ai sensi delle relative vigenti disposizioni con l'aliquota del 4 per mille per abitazioni principali e di applicare la detrazione dell'imposta per l'abitazione principale nell'ammontare di L. 500.000;

di applicare per tutti gli altri immobili l'aliquota maggiorata del 5,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI GARLATE

Il comune di GARLATE (provincia di Lecco) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire, per l'anno 1998, le seguenti misure dell'aliquota e della detrazione dell'imposta comunale sugli immobili:

a) misura ordinaria 5,5 per mille, detrazione per l'abitazione principale L. 200.000;

b) elevazione della detrazione da L. 200.000 a L. 500.000 per l'immobile adibito ad abitazione principale posseduto da soggetti con reddito complessivo del nucleo familiare costituito solo da pensione sociale, oppure nucleo familiare con a carico soggetti disabili al 100% riconosciuti dagli Enti preposti e reddito complessivo non superiore a 40 milioni;

c) elevazione della detrazione da L. 200.000 a L. 300.000 per l'immobile adibito ad abitazione principale posseduto da soggetti con reddito complessivo del nucleo familiare non superiore a 10 milioni;

d) aliquota al 5,5 per mille per gli immobili locati con contratto registrato ad un soggetto che li utilizzi come abitazione principale;

e) aliquota 7 per mille per gli immobili non locati o immobili della categoria catastale A posseduti in aggiunta all'abitazione principale;

f) aliquota 6 per mille per gli immobili diversi da abitazioni, adibiti all'esercizio di imprese, ed aree fabbricabili;

(Omissis).

di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata.

(Omissis).

COMUNE DI GARNIGA TERME

Il comune di GARNIGA TERME (provincia di Trento) ha adottato, il 22 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di approvare che, a decorrere dal 1° gennaio 1998 le seguenti determinazioni relative all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):

applicazione dell'aliquota del 6 per mille sulla base imponibile degli altri immobili calcolata ai sensi di legge;

aliquota ridotta del 5 per mille per gli immobili destinati ad abitazione principale (e per le unità immobiliari locate, con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale) dei soggetti di cui all'art. 4, primo comma, della legge 24 ottobre 1996, n. 556 (persone fisiche residenti nel comune o soci di cooperative edilizie o proprietà indivisa residenti nel comune).

(Omissis).

COMUNE DI GATTATICO

Il comune di GATTICO (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il 14 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare:

1. Aliquota ordinaria del 5,80 per mille:

da applicare a tutti gli immobili diversi da quelli idicati ai puti 2, 3, e 4.

Tra gli altri, rientrano:

a) unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, cioè quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie e suoi familiari dimorano abitualmente;

Si intende per abitazione principale anche quella unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;

b) unità immobiliare concesssa in comodato e/o uso gratuito a parenti fino al 3° grado (figli, genitori, fratelli, zii) e relativi coniugi, che risultano ivi residenti.

Per usuftuire dell'aliquota di cui al punto 1), (5,80 per mille), i contribuenti che rientrano nel caso debbono presentare entro il 30 giugno 1998 all'Ufficio tributi del comune la seguente documentazione:

dichiarazione sottoscritta dal proprietario e dall'occupante da cui risulti il grado di parentela degli occupanti con il proprietario, la costituzione da parte degli occupanti di un nucleo familiare autonomo ivi residente;

c) Immobili locati:

con contratto ad un soggetto che li utilizza come abitazione principale (presentare all'Ufficio tributi del comune entro il 30 giugno 1998 autodichiarazione o documentazione idonea a dimostrare l'effettiva esistenza della locazione);

senza contratto ad un soggetto che li utilizza come abitazione principale (presentare all'Ufficio tributi del comune entro il 30 giugno 1998 autocertificazione o documentazione idonea a dimostrare l'effettiva esistenza della locazione);

d) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

e) gli alloggi regolarmente assegnati dagli I.A.C.P.

2. Aliquota maggiorata del 7 per mille:

alloggi non locati e relative pertinenze, intendendosi per tali gli alloggi non adibiti ad abitazione principale del proprietario e risultanti vuoti, o a disposizione e/o utilizzati in modo saltuario.

3. Aliquota ridotta del 4 per mille:

unità immobiliari che hanno subiti danni in conseguenza del sisma del 15 ottobre 1996.

Per usufruire dell'aliquota I.C.I. di cui al punto 3) è necessario produrre all'Ufficcio tributi del comune entro il 30 giugno 1998 apposita perizia tecnica che dimostri lo stato di inagibilità dell'immobile;

famiglie con portatori di handicap e/o grandemente invalido.

Per usufruire dell'aliquota ridotta, è necessario che l'appartamento adibito ad unità abitativa sia al 1°gennaio 1997 l'unica unità immobiliare di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, posseduta dal contribuente a titolo di proprietà, diritto di usufrutto, uso o abitazione (si comprendono anche le pertinenze).

Il portatore di handicap o il grande invalido deve essere in possesso di attestato di invalidità civile al 100%.

Il reddito familiare fiscalmente imponibile e complessivo non deve essere superiore a L. 15.000.000 annui per un solo componente riferito all'anno 1997, si aggiungono L. 15.000.000 annui lordi per ogni componente oltre il primo.

Per usufruire della aliquota ridotta è necessario produrre all'Ufficio tributi del comune entro il 30 giugno 1998 apposita documentazione che dimostri lo stato di inabilità del soggetto.

4. L'aliquota ridotta del 4 per mille:

compete anche al soggetto passivo, il cui nucleo familiare e composto esclusivamente da 2 persone, ambedue di eta non inferiore ai 65 anni, proprietari di una sola abitazione (A/2, A/3, A/4, A/5, A/6), con un reddito complessivo annuo non superiore a 20 milionil.

Per usufruire dell'aliquota di cui al punto 4), è necessario produrre all'Ufficio tributi del comune il 30 giugno 1998 la seguente documentazione:

stato di famiglia;

dichiarazione dei redditi dell'anno precedente (Mod. 740 o Mod. 101).

5. Detrazione di L. 220.000:

oltre che per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale detrazione, anche per:

unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale di soci assegnatari;

alloggi regolarmente assegnati dagli I.A.C.P.;

unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI GATTEO

Il comune di GATTEO (provincia di Forlì-Cesena) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per il comune di Gatteo l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nelle seguenti misure, rapportate al valore degli immobili:

5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, con detrazione pari a L. 200.000 così come stabilito dall'art. 8 della legge n. 504/1992 e successive modificazioni, considerando inoltre come abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;

6,6 per mille per tutti gli altri immobili.

(Omissis).

COMUNE DI GAVARDO

Il comune di GAVARDO (provincia di Brescia) ha adottato, il 18 dicembre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille;

di mantenere invariata a L. 320.000 la detrazione spettante per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di proprietà di nuclei familiari costituiti da un solo soggetto ultrasessantacinquenne o da una coppia di anziani con capo famiglia ultrasessantacinquenne, che possiedano la sola casa di abitazione e che rientrino nei seguenti limiti di reddito:

componente nucleo familiare: una persona (65 anni) - reddito annuo: L. 11.138.000;

componenti nucleo familiare: due persone (con capo famiglia di 65 anni) - reddito annuo: L. 18.400.000.

(Omissis).

COMUNE DI GAVERINA TERME

Il comune di GAVERINA TERME (provincia di Bergamo) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sarà applicata da questo comune per l'anno 1998 con l'aliquota unica del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI GAVI

Il comune di GAVI (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. Di differenziare, per i motivi esposti in premessa l'aliquota I.C.I. tra immobili destinati ad abitazione principale ed altre unità immobiliari;

2. Di determinare, *(omissis)*, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili del comune di Gavi nelle seguenti misure:

aliquota del 5,5 per mille per gli immobili destinati ad abitazione principale;

aliquota del 6 per mille per le altre unità immobiliari, comprese eventuali pertinenze;

(Omissis).

4. Di dare atto che la detrazione relativa all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 come modificato dal comma 55 dell'art. 3 della legge n. 662/1996 è nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI GAZOLDO DEGLI IPPOLITI

Il comune di GAZOLDO degli IPPOLITI (provincia di Mantova) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5,25 per mille;

di determinare la detrazione d'imposta per l'abitazione principale in L. 240.000.

(Omissis).

COMUNE DI GAZZOLA

Il comune di GAZZOLA (provincia di Piacenza) ha adottato, il 18 novembre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

stabilire per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. in misura unica del 4,70 per mille ai sensi e per gli effetti degli articoli 1 e 18 del decreto legislativo 30 dicembre 1994, n. 504 e art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n, 662, dando atto che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 ai sensi dell'art. 3, comma 55 della legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI GELA

Il comune di GELA (provincia di Caltanissetta) ha adottato, il 23 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, *(omissis)*, la misura delle due aliquote da applicarsi per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), in questo comune, per l'anno 1998, come segue:

aliquota ordinaria del 4 per mille;

aliquota differenziata del 5 per mille per gli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale e/o gli alloggi sfitti e/o gli immobili diversi da quelli ad uso abitativo ad eccezione dei terreni agricoli.

(Omissis).

COMUNE DI GEMMANO

Il comune di GEMMANO (provincia di Rimini) ha adottato, il 20 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, le seguenti aliquote:

direttamente adibita ad abitazione principale della persona fisica, soggetto passivo, nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale dimorano abitualmente - 5 per mille;

direttamente adibite ad abitazione principale da persone fisiche, soggetti passivi, soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, nonché gli alloggi regolarmente asegnati dagli I.A.C.P. - 5 per mille;

cat «A» (Immobili per uso abitazione) possedute da persone fisiche soggetti pssivi in aggiunta all'abitazione principale non locate e/o comunque non utilizzate come abitazione principale di terzi e/o congiunti e/o tenute a disposizione (cosiddette seconde case) - 6,50 per mille;

cat «A» (Immobili per uso abitazione) possedute da persone fisiche soggetti pssivi in aggiunta all'abitazione principale locate a soggetti che non le utilizzano come abitazione principale - 6,50 per mille;

per tutti gli altri soggetti passivi e per tutte le altre tipologie catastali - 5,50 per mille.

di determinare, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 55 della legge n. 662/1996, per l'anno 1998, la detrazione d'imposta su base annua di L. 200.000 per unità immobiliari di cat. «A» per uso abitazione, confermando pertanto quanto stabilito nella deliberazione della giunta comunale n. 78/97.

(Omissis).

COMUNE DI GEMONIO

Il comune di GEMONIO (provincia di Varese) ha adottato, il 23 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. Di prevedere, per l'anno 1998, in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504 in data 30 dicembre 1992 e successive modificazioni, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5,25 per mille sulla prima casa e del 6,25 per mille sulle seconde case sfitte e/o non occupate per almeno 180 giorni;

2. Di prevedere la possibilità di una detrazione pari a L. 200.000, limitatamente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, così come previsto dall'art. 8, comma terzo del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, così come integrato dalla legge n. 662/1996 e dal decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

(Omissis).

COMUNE DI GENAZZANO

Il comune di GENAZZANO (provincia di Roma) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

per l'anno 1998 l'aliquota relativa all'imposta comunale sugli immobili viene determinata nelle sottoelencate misure:

aliquota ordinaria, 6,80 per mille;

aliquota abitazione principale, 6,30 per mille;

alloggi non locati, 7 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI GENZANO DI LUCANIA

Il comune di GENZANO DI LUCANIA (provincia di Potenza) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) siti nel comune di Genzano di Lucania (Potenza) è stabilita nella misura unica del 5 per mille.

la detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è stabilita in L. 200.000, senza altra detrazione o riduzione d'imposta.

(Omissis).

COMUNE DI GENZONE

Il comune di GENZONE (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per le motivazioni in narrativa al 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nell'anno 1998;

di prendere e dare atto che per l'unità adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino alla concorrenza sel suo ammontare, L. 200.000 raportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI GERENZANO

Il comune di GERENZANO (provincia di Varese) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 4,5 per mille;

di dare atto che la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale è pari a L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI GERGEI

Il comune di GERGEI (provincia di Nuoro) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

l'aliquota da applicare alla base imponibile per la determinazione dell'imposta comunale sugli immobili viene stabilita nelle seguenti misure:

5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale;

6 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni e per quelli posseduti in aggiunta alle abitazioni principali;

la detrazione spettante sull'imposta dovuta per l'abitazione principale è stabilita in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI GEROCARNE

Il comune di GEROCARNE (provincia di Vibo Valentia) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare ed applicare anche per l'anno 1998 la tariffa del 5 per mille quale aliquota unica per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.).

(Omissis).

COMUNE DI GEROLA ALTA

Il comune di GEROLA ALTA (provincia di Sondrio) ha adottato, il 20 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI GESSATE

Il comune di GESSATE (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. in vigore nel 1997, pari al 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI GHIFFA

Il comune di GHIFFA (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato, il 4 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare le aliquote dell'I.C.I. per l'anno 1998 come segue:

a) Immobili adibiti ad abitazione principale (prima casa), 5 per mille;

b) altri immobili, 6 per mille;

c) riduzione per abitazione principale (prima casa), L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI GHISLARENGO

Il comune di GHISLARENGO (provincia di Vercelli) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

a) di confermare, in relazione all'esercizio 1998, l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille;

b) di non procedere ad alcuna diversificazione dell'aliquota da applicare;

c) di confermare, anche per il corrente esercizio, la detrazione I.C.I. per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 200.000;

d) di considerare abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da anziani o disabili che acquistino la residenza permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che la stessa non risulti locata;

e) di non accordare alcuna ulteriore particolare riduzione od agevolazione in termini di applicazione all'aliquota I.C.I.

(Omissis).

COMUNE DI GIACCIANO CON BARUCHELLA

Il comune di GIACCIANO CON BARUCHELLA (provincia di Rovigo) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare, per l'anno 1998, l'aliquota nella misura unica del 5,9 per mille per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.).

(Omissis).

COMUNE DI GIAGLIONE

Il comune di GIAGLIONE (provincia di Torino) ha adottato, il 23 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille, a conferma dell'aliquota deliberata e proposta dalla giunta comunale con atto n. 4/98 del 3 febbraio 1998;

di determinare in L. 200.000, quale misura minima prevista dall'art. 8, del decreto legisaltivo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996, la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta.

(Omissis).

COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA

Il comune di GIFFONI VALLE PIANA (provincia di Salerno) ha adottato, il 4 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

in applicazione della legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 54, stabili in modo diversificato l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 e, specificamente:

a) abitazione principale: 5 per mille;

b) immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale: 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI GIGNESE

Il comune di GIGNESE (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato, il 24 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998, senza aumenti, l'aliquota I.C.I. nella misura del 4,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI GIGNOD

Il comune di GIGNOD (provincia di Aosta) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare in particolare per l'anno 1998 l'aliquota unica I.C.I. del 4 per mille con detrazione abitazione principale di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI GIOIOSA MAREA

Il comune di GIOIOSA MAREA (provincia di Messina) ha adottato, il 25 ottobre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, anche per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI GIOVINAZZO

Il comune di GIOVINAZZO (provincia di Bari) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di adottare per l'anno 1998 due aliquote I.C.I. e, specificatamente:

a) il 4 per mille da applicare sul valore delle abitazioni principali possedute da persone fisiche aventi residenza anagrafica nel comune di Giovinazzo ed alle abitazioni utilizzate dai soci assegnatari di cooperative a proprietà indivisa, anch'essi purché residenti nel comune di Giovinazzo;

b) il 5 per mille da applicare sul valore degli immobili diversi da quelli di cui al punto *a)* (seconde case, altri immobili, aree fabbricabili e terreni agricoli);

2) di confermare per l'anno 1998 la detrazione di L. 200.000, fino a concorrenza dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

3) di elevare per l'anno 1998 la detrazione di cui al punto 2) a L. 300.000, o fino a concorrenza dell'imposta dovuta, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale da:

nucleo familiare proprietario di una sola unità immobiliare, adibita ad abitazione principale, purché titolare di reddito complessivo non superiore al minimo I.N.P.S.;

nucleo familiare con convivente portatore di handicap riconosciuto al 100%, il cui reddito complessivo soggetto a tassazione non superi L. 40.000.000 lordi annui, da documentarsi adeguatamente.

(Omissis).

COMUNE DI GIRASOLE

Il comune di GIRASOLE (provincia di Nuoro) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'Imposta comunale sugli immobili nel modo seguente:

aliquota del 4,5 per mille per l'abitazione principale;

aliquota del 5 per mille per le unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

aliquota del 6,5 per mille per tutte le altre tipologie di immobili non comprese sopra;

di dare atto che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione del contribuente si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si verifica la destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.

(Omissis).

COMUNE DI GISSI

Il comune di GISSI (provincia di Chieti) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire che, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sarà del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI GIULIANA

Il comune di GIULIANA (provincia di Palermo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale immobiliare (I.C.I.), per l'anno 1998, da applicare in questo comune, nella misura unica del 5 per mille;

di determinare la detrazione per l'abitazione principale (I.C.I.), per l'anno 1998, da applicare in questo comune, nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI GIULIANO DI ROMA

Il comune di GIULIANO DI ROMA (provincia di Frosinone) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

ritenuto pertanto dover deliberare le aliquote delle imposte e tasse per l'anno 1998 nei seguenti termini:

aliquota I.C.I.: 6 per mille detrazione abitazione principale L. 230.000;

(Omissis).

delibera:

di approvare le aliquote delle imposte tasse e canoni come alle premesse specificate con validità dal 1° gennaio 1998.

(Omissis).

COMUNE DI GIULIANOVA

Il comune di GIULIANOVA (provincia di Teramo) ha adottato, il 23 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di prendere atto della delibera di giunta n. 7 del 13 gennaio 1998 con la quale sono state determinate le seguenti aliquote da valere per il calcolo dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1998:

a) 4,5 per mille per l'abitazione principale;

b) 6 per mille per gli altri immobili;

c) 7 per mille per gli alloggi non locati, qualora il periodo di non locazione superi i dodici mesi, da documentarsi mediante copia dell'atto di locazione, con esclusione di immobili ad uso abitativo concessi in comodato a parenti ed affini entro il 4° grado ivi residenti da documentarsi mediante copia dell'atto di comodato;

d) 4 per mille, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili;

e) 4 per mille limitatamente alle unità immobiliari oggetto dei seguenti interventi:

interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti;

2. di prendere atto che, ai sensi del comma 55, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 682, la detrazione I.C.I. per gli immobili adibiti ad abitazione principale è di L. 200.000;

3. di confermare per l'anno 1998 le detrazioni previste per l'anno 1997 che consistono nell'aumento della detrazione I.C.I. per l'abitazione principale, per l'anno 1998, a L. 500.000, a favore dei contribuenti che siano in possesso di uno dei seguenti requisiti:

pensionati che alla data del 1° gennaio 1998, abbiano compiuto il 60° anno di età;

lavoratori in cassa integrazione, lavoratori in mobilità e disoccupati che risultino tali almeno dal 1° gennaio 1997.

Usufruiscono dell'applicazione del beneficio in questione, solo i contribuenti che, in aggiunta a uno di questi requisiti, abbiano avuto, nel 1997, un reddito complessivo dei componenti del nucleo familiare, al netto di quello derivante dall'abitazione imponibile ai fini I.C.I., non superiore ai seguenti limiti (Imponibile IRPEF):

per un unico componente L. 9.000.000;

fino a due componenti L. 15.000.000;

per ogni componente in più L. 4.000.000;

4. di aumentare a L. 300.000 la detrazione I.C.I. per l'abitazione principale per le stesse categorie di contribuenti, menzionate al paragrafo 3), che, nel 1997, abbiano conseguito un reddito familiare (Imponibile IRPEF), entro i seguenti limiti:

per un unico componente L. 12.000.000;

fino a due componenti L. 18.000.000;

per ogni componente in più L. 6.000.000

5. di aumentare la detrazione I.C.I. per l'abitazione principale a L. 500.000 ai contribuenti nel cui nucleo familiare siano presenti congiunti ascendenti o discendenti, affini e parenti entro il quarto grado civile con invalidità come sotto specificato:

invalido con totale e permanente invalidità lavorativa 100% (articoli 2 e 12 legge n. 118/1971);

invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con impossibilità di deambulare senza l'aiuto di accompagnamento (legge n. 18/1980);

cieco assoluto (legge n. 382/1970);

sordomuto (legge n. 381/1970);

minore con difficoltà persistente a svolgere compiti e funzioni propri alla sua età (legge n. 289/1990);

6. di aumentare la detrazione I.C.I. per l'abitazione principale a L. 500.000 ai contribuenti anziani o disabili, residenti in istituti o ricoveri sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e occupata;

7. di stabilire le seguenti modalità di applicazione del beneficio, limitatamente alle categorie di contribuenti di cui al punto 3), 4), 5) e 6):

a) il contribuente e i restanti componenti del nucleo di convivenza familiare non devono essere proprietari o titolari di diritti reali su altro immobile (terreni e fabbricati), nell'intero territorio nazionale, al di fuori dell'abitazione oggetto dell'imposizione I.C.I. e delle eventuali pertinenze della stessa (garage, cantina, ecc.);

b) il contribuente è tenuto a presentare apposita richiesta, entro il 30 giugno 1998, contenente i seguenti elementi:

nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo, codice fiscale, del contribuente e dei restanti componenti del nucleo familiare di convivenza.

In relazione al tipo di richiesta inoltrata, il contribuente dovrà allegare la seguente documentazione:

ammontare dei redditi conseguiti nel 1997, dal contribuente e dai restanti componenti del nucleo di convivenza familiare, al netto del reddito derivante dall'abitazione, oggetto dell'imposizione I.C.I.;

allegata fotocopia della denuncia dei redditi 1997 (Mod. 740 - 101 201) di tutti i componenti il nucleo di convivenza familiare;

certificato di invalidità della U.L.S.S. in copia autentica;

stato di famiglia comprovante la convivenza alla data del 1° gennaio 1998;

c) la presentazione della richiesta entro i termini prescritti, costituisce la «condicio sine qua non» per operare, da parte del contribuente, già dalla data del 1° acconto, dovuta per il periodo di possesso del 1° semestre 1998, l'applicazione della maggiore detrazione in argomento. In caso di inoltro a mezzo posta, fa fede la data del timbro postale;

d) è fatto obbligo ai soggetti ammessi al beneficio di cui sopra, comunicare al comune di Giulianova, ufficio tributi, ogni variazione delle condizioni indicate nella domanda, entro trenta giorni dal loro verificarsi.

(Omissis).

COMUNE DI GIURDIGNANO

Il comune di GIURDIGNANO (provincia di Lecce) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998, nella misura unica del 6 per mille per tutte le tipologie di immobili soggette a tale imposta;

di elevare da L. 200.000 a L. 220.000 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

(Omissis).

COMUNE DI GIUSSANO

Il comune di GIUSSANO (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella misura del 5,2 per mille, senza differenziazioni;

di prendere atto che la misura della detrazione per la prima abitazione è fissata nell'importo di L. 200.000, annue rapportate al periodo di possesso nell'anno 1998 e che le rendite catastali risultano già aumentate in ragione del 5% ai sensi dell'art. 3, comma 48, della legge n. 662/1996;

di prevedere, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, le seguenti ipotesi di maggiori detrazioni sull'abitazione principale o applicazione di detrazioni facoltative:

a) nel caso in cui un componente del nucleo familiare sia portatore di handicap grave, attestato dagli uffici competenti, i soggetti passivi I.C.I. con redditi familiari inferiori ai 20 milioni annui, aumentati di 6 milioni per ogni familiare a carico, applicheranno una detrazione per prima abitazione pari a L. 350.000;

b) viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata. L'applicazione della detrazione avverrà in questo caso in misura uguale all'importo stabilito per le abitazioni principali (L. 200.000);

di darsi atto che l'applicazione delle detrazioni o maggiori detrazioni è subordinata alle seguenti procedure:

coloro che ritengano di avere diritto alla detrazione o maggiore detrazione per l'anno 1998 per le motivazioni di cui ai precedenti punti *a)* e *b)* dovranno inoltrare comunicazione preventiva indirizzata al sindaco entro 30 maggio 1998 dichiarando le condizioni che ne consentono l'applicazione. Il comune provvederà a disporre i necessari accertamenti, ove ritenuto opportuno.

(Omissis).

COMUNE DI GIUSVALLA

Il comune di GIUSVALLA (provincia di Savona) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota unica I.C.I. al 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI GIZZERIA

Il comune di GIZZERIA (provincia di Catanzaro) ha adottato, il 5 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

determinare per l'anno 1998 la diversificazione dell'aliquota I.C.I. nelle seguenti misure:

a) aliquota ordinaria pari al 6,50 per mille per gli immobili diversi dal-
l'abitazione principale e relative pertinenze;

b) aliquota ridotta pari al 5 per mille per l'abitazione principale e relative pertinenze;

confermare per l'anno 1998 la detrazione di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992, sostituito dall'art. 3, comma 55 della legge n. 662/1996, pari a L. 320.000 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale per i cittadini residenti.

(Omissis).

COMUNE DI GOLFO ARANCI

Il comune di GOLFO ARANCI (provincia di Sassari) ha adottato, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

e di stabilire per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 6 per mille;

di stabilire la misura della detrazione per abitazione principale in L. 300.000.

(Omissis).

COMUNE DI GONNESA

Il comune di GONNESA (provincia di Cagliari) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di recepire ed approvare, facendo integralmente propria ad ogni effetto di legge, la proposta di deliberazione avanzata dal sindaco, determinando, relativamente all'anno 1998, l'aliquota unica, relativa all'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI GORDONA

Il comune di GORDONA (provincia di Sondrio) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998, nelle seguenti misure, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

aliquota ordinaria: 5 per mille;

aliquota abitazione principale: 4 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI GORIANO SICOLI

Il comune di GORIANO SICOLI (provincia di L'Aquila) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

determinare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. del 6 per mille con detrazione L. 200.000 ai sensi dell'art. 3, comma 55, punto 2 legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI GORLAGO

Il comune di GORLAGO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 5,75 per mille;

di determinare, per l'anno 1998, la detrazione da applicare ai fini del calcolo I.C.I. a tutte le unità immobiliari adibite ad abitazione principale nella misura di L. 250.000.

(Omissis).

COMUNE DI GORLA MINORE

Il comune di Gorla Minore (provincia di Varese) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di approvare per l'anno 1998, per i motivi indicati in premessa che si intendono qui richiamati, l'aliquota I.C.I. nelle seguenti misure:

abitazione principale 4 per mille;

immobili diversi dall'abitazione principale 5,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI GORLE

Il comune di GORLE (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare le aliquote I.C.I. per l'anno 1998 nelle seguenti misure:

5,5 per mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

5,5 per mille per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero, a condizione che la stessa non risulti locata;

6 per mille aliquota ordinaria.

Il consiglio comunale ha determinato l'aumento della detrazione per l'abitazione principale a L. 300.000 alle seguenti condizioni:

a) unica proprietà abitativa la casa nella quale risiedono e le relative pertinenze;

b) rendita catastale, per detta abitazione, comprensiva delle pertinenze, non superiore a L. 1.050.000;

c) reddito annuo complessivo imponibile per il nucleo familiare (diminuito di L. 1.000.000 per ogni figlio a carico e calcolato al 60% per i redditi da lavoro dipendente o da pensione) non superiore a L. 35.000.000.

Nel caso in cui manchi anche una sola delle tre condizioni sopra esposte, la detrazione spettante per l'abitazione principale è pari a L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI GORNATE OLONA

Il comune di GORNATE OLONA (provincia di Varese) ha adottato, il 24 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 1998, nelle seguenti misure:

4,5 per mille, per la prima casa, più seconde case affittate con regolare contratto d'affitto e utilizzate come prime case e box di pertinenza;

5,5 per mille, per le seconde case, box di pertinenza, terreni edificabili, industrie ed altri;

7 per mille, per le seconde case sfitte e box di pertinenza.

(Omissis).

COMUNE DI GOSALDO

Il comune di GOSALDO (provincia di Belluno) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 le seguenti aliquote per l'imposta comunale sugli immobili:

l'aliquota delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale nella misura del 5 per mille;

l'aliquota delle unità immobiliari classificate C1 (negozi e botteghe) nella misura del 5 per mille;

l'aliquota dei restanti immobili ed aree fabbricabili non adibite ad abitazione principale nella misura del 6 per mille;

confermare la detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura di L. 210.000.

(Omissis).

COMUNE DI GOZZANO

Il comune di GOZZANO (provincia di Novara) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

3.1 Imposta comunale sugli immobili:

aliquota ordinaria 5,75 per mille;

aliquota abitazione principale 5 per mille;

aliquota abitazione principale per anziani e disabili (art. 3, comma 56, legge n. 662/1996) 5 mille;

aliquota abitazioni locate come abitazione principale (art. 4, comma 1, legge n. 556/1996) 5 per mille;

aliquota alloggi non locati e non occupati 7 per mille;

aliquota unità immobiliari inagibili o inabitabili (art. 1, comma 5, legge n. 449/1997) (in caso di ristrutturazione) 3,5 per mille;

detrazione per la prima casa L. 225.000.

(Omissis).

COMUNE DI GRADISCA D'ISONZO

Il comune di GRADISCA D'ISONZO (provincia di Gorizia) ha adottato, il 14 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 53, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, al fine di agevolare il recupero del patrimonio edilizio esistente, con particolare riguardo a quello presente nell'ambito del centro storico, piuttosto che interventi di nuova espansione edilizia, cinque aliquote diversificate per quanto riguarda l'esercizio 1998, e più specificatamente:

a) aliquota del 3 per mille per i casi di recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;

b) aliquota del 4 per mille per i casi di immobili posseduti da enti senza scopo di lucro e per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti da parte di imprese che abbiano per oggetto esclusivo o prevalente l'attività di costruzione e vendita di fabbricati;

c) aliquota del 5,5 per mille per i casi di immobili adibiti ad abitazione principale da parte di persone fisiche o per immobili, adibiti ad abitazione, posseduti in aggiunta a quella principale e concessi in uso con contratto registrato a parenti od affini;

d) aliquota del 6 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione, posseduti in aggiunta all'abitazione principale, purché regolarmente locati con contratto d'affitto e per gli immobili diversi dalle abitazioni, compresi i garage e le autorimesse;

e) aliquota del 7 per mille per gli immobili ad uso abitativo posseduti in aggiunta all'abitazione principale e tenuti a disposizione o locati senza regolare contratto d'affitto;

di determinare ai sensi dell'art. 3, comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 le seguenti riduzioni o detrazioni dall'imposta:

a) detrazione dall'imposta pari a L. 200.000 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino a concorrenza del suo ammontare e rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

di considerare, ai sensi dell'art. 3, comma 56 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che gli immobili posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, come direttamente adibiti ad abitazione principale a condizione che gli stessi non risultino locati.

(Omissis).

COMUNE DI GRADOLI

Il comune di GRADOLI (provincia di Viterbo) ha adottato, il 24 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare anche per l'anno 1998 l'aliquota unica, per l'imposta comunale sugli immobili, nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI GRAFFIGNANA

Il comune di GRAFFIGNANA (provincia di Lodi) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sarà applicata da questo comune per l'anno 1998 con l'aliquota unica del 5 per mille con effetto dal 1° gennaio 1998;

di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte fino a concorrenza del suo ammontare L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durate il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

(Omissis).

COMUNE DI GRAMMICHELE

Il comune di GRAMMICHELE (provincia di Catania) ha adottato, il 3 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I). di cui al comma 2 dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modifiche ed integrazioni, da applicarsi in questo comune a decorrere dal 1° gennaio 1998, in misura del 6 per mille con esclusione delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente, per le quali la tariffa resta pari al 4 per mille e la detrazione dell'imposta pari a L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI GRANTOLA

Il comune di GRANTOLA (provincia di Varese) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

abitazione principale: 5,25 per mille;

immobili diversi:

a) seconde case e garage 6 per mille;

b) alloggi non locati 7 per mille,

riduzione del 50% dell'imposta per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;

detrazione per abitazione principale L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI GRANZE

Il comune di GRANZE (provincia di Padova) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di mantenere per l'anno 1998 le aliquote I.C.I. già determinate con delibera di g.m. n. 25/97 e 32/97 dando atto delle seguenti modalità di applicazione:

a) aliquote per l'applicazione dell'imposta:

5,4 per mille per le unità immobiliari di proprietà adibite ad abitazione principale;

4 per mille, per un periodo non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente delle attività la costruzione e l'alienazione di immobili così, come disposto dall'art. 3, comma 55 della legge n. 662/1996;

5,4 per mille per gli immobili classifcati secondo il quadro generale delle categorie catastali non ricadenti nelle fattispecie sopra specificate;

7 per mille per le unità immobiliari di proprietà oltre l'abitazione principale ed altri immobili comunque classificati non locati;

6 per mille l'aliquota per tutti i tipi di terreno;

b) di stabilire altresì l'aliquota I.C.I. del 5,4 per mille per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

5,4 per mille per le unità immobiliari locate con contratto registrato a soggetti che le adibiscono ad abitazione principale;

(Omissis).

d) detrazione dell'importo di L. 200.000. Per le unità immobiliari di proprietà destinate ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI GRASSOBBIO

Il comune di GRASSOBBIO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire per l'applicazione dell'I.C.I., con effetto dal 1° gennaio 1998, le seguenti norme:

aliquota indifferenziata da applicarsi su tutto il territorio 5 per mille

detrazione fino a L. 230.000 annue per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI GRAVELLONA LOMELLINA

Il comune di GRAVELLONA LOMELLINA (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. nella misura del 5,5 per mille;

2. di stabilire l'importo delle detrazioni per unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nella misura di L. 200.000. .

(Omissis).

COMUNE DI GRAVERE

Il comune di GRAVERE (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare e confermare l'aliquota della imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella misura del 5,5 per mille, applicando invece l'aliquota differenziata nella misura del 4 per mille, per i soggetti ed i casi di cui al sopracitato decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito in legge 24 ottobre 1996, n. 556, art. 4, comma 1 (abitazioni principali dei soggetti residenti e locate con contratto registrato a soggetti residenti);

di stabilire altresì, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992, una detrazione per l'abitazione principale dell'importo di L. 300.000.

(Omissis).

COMUNE DI GRAZZANISE

Il comune di GRAZZANISE (provincia di Caserta) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare al 6 per mille l'aliquota relativa all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) relativamente all'anno 1998 e di confermare la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 250.000.

(Omissis).

COMUNE DI GRECCIO

Il comune di GRECCIO (provincia di Rieti) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella misura del 5,50 per mille pari a quella applicata per gli anni 1996 e 1997;

2) di prendere atto dell'elevazione a L. 200.000 quale detrazione minima consentita sulla prima casa e di prendere in considerazione ulteriori riduzioni o detrazioni consentite, ove compatibili con le situazioni di bilancio in successivi atti deliberativi.

(Omissis).

COMUNE DI GREGGIO

Il comune di GREGGIO (provincia di Vercelli) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6,5 per mille per le aree industriali dismesse e del 5 per mille per ogni altro immobile;

di mantenere in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI GREVE IN CHIANTI

Il comune di GREVE IN CHIANTI (provincia di Firenze) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di applicare, ai fini della imposta comunale sugli immobili, per l'anno 1998, le seguenti aliquote:

aliquota generale 7 per mille;

aliquota per l'unita immobiliare di persone fisiche, residenti nel comune adibite a propria abitazione principale nonché per le unità immobiliari locate, da persone fisiche residenti nel comune, con contratto registrato a soggetti che le utilizzano come abitazione principale nonché per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto, purché non locate o concesse in comodato, da anziani o disabili che abbiano acquisita la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente 5,5 per mille;

di determinare in L. 200.000, la detrazione di imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo inclusi i soggetti passivi che abbiano acquisita la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente purché l'immobile risulti non locato o concesso in comodato anche di fatto; la detrazione deve essere rapportata ai mesi in cui si protrae tale destinazione;

di elevare a L. 300.000, sempre rapportata ai mesi in cui si protrae la destinazione, la detrazione di imposta per abitazione principale esclusivamente per i soggetti che si trovano in tutte le seguenti condizioni contemporaneamente alla data del 1° gennaio 1998:

ultrasessantacinquenni;

non esercitanti alcuna attività fonte di reddito di qualsiasi genere;

proprietari o usufruttuari della sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale di categoria catastale A/2 o A/3 o A/4 o A/5 o A/6 o A/7 ed eventuali annessi di pertinenza;

la cui famiglia sia composta da solo soggetto passivo o convivente con ultrasessantenni e/o con altri soggetti non possessori di redditi di qualsiasi genere;

di stabilire che i soggetti che si trovano nelle condizioni di cui al precedente paragrafo debbono far pervenire al comune, entro la scadenza della prima rata 1998, o entro la scadenza della seconda rata per i soggetti passivi divenuti tali oltre la data del 15 giugno, autocertificazione da sottoscriversi ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 nella quale si attestano l'esistenza delle predette condizioni;

di stabilire che la dichiarazione di inagibilità e inabitabilità prevista dal comma 55 art. 3, legge n. 662/1996, debba pervenire al comune, al fine di acquisire validità dall'anno in cui viene presentata, entro la scadenza della prima rata o entro la scadenza della seconda rata per gli eventi che si verifichino dopo la data del 15 giugno.

(Omissis).

COMUNE DI GRINZANE CAVOUR

Il comune di GRINZANE CAVOUR (provincia di Cuneo) ha adottato, il 12 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di determinare nella misura del 5,75 per mille, l'aliquota I.C.I. da applicare, per l'anno 1998, agli immobili diversi dall'abitazione principale;
2) di determinare altresì, nella misura del 5,5 per mille l'aliquota I.C.I. da applicare per l'anno 1998 alle abitazioni principali;
3) di confermare, altresì, in L. 200.000 la detrazione prevista per le abitazioni principali.

(Omissis).

COMUNE DI GRISIGNANO DI ZOCCO

Il comune di GRISIGNANO DI ZOCCO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 18 novembre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 come segue:

a) abitazione principale: 4 per mille;

b) altri immobili: 5 per mille;

di determinare come segue la misura della detrazione per l'abitazione principale:

a) generalità dei casi L. 200.000;

b) in relazione alle seguenti particolari situazioni di carattere economico o sociale L. 500.000:

a) abitazione occupata da nuclei familiari che sono assistiti in via continuativa dal comune;

b) abitazione occupata da nuclei familiari con persone a carico, aventi un unico reddito da lavoro dipendente, quando il titolare di tale reddito è stato licenziato (per motivi allo stesso non ascrivibili) o messo in cassa integrazione, oppure in mobilità;

c) abitazione occupata da nucleo familiare, con carichi familiari, con reddito complessivo costituito esclusivamente da pensione non superiore a L. 13.500.000 annue erogata a lavoratori dipendenti;

d) abitazione occupata da vedove, vedovo, o da sola madre con figli a carico, che percepisca esclusivamente pensione di reversibilità non superiore a L. 13.500.000 annue;

e) abitazione occupata da nucleo familiare con handicappati, anziani non autosufficienti o ricoverati di lunga degenza, con reddito complessivo costituito esclusivamente da pensione non superiore a L. 13.500.000;

f) abitazione occupata da nucleo familiare, avente un unico reddito da lavoro o da pensione comunque inferiore al minimo vitale come calcolato ai sensi dell'art. 4 del vigente regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici o soggetti privati, e che risulta composto da almeno sei persone.

Le condizioni debbono sussistere alla data del 1° gennaio 1998.

Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.

Valgono i principi stabiliti dal decreto legislativo n. 504/1992, relativamente alle modalità di applicazione della detrazione per l'abitazione principale.

Tale agevolazione vale per quei nuclei familiari i cui componenti siano titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione solo ed esclusivamente per l'abitazione principale e sue pertinenze, e che non risultino, nel contempo, essere titolari dei suddetti diritti su altro immobile.

Per l'anno 1998, coloro che intendono avvalersi della maggior detrazione in questione dovranno indicarne l'importo nell'apposito spazio del bollettino di versamento secondo le note modalità e trasmettere copia del bollettino della prima rata al comune - Uffici tributi - ento quindici giorni dall'avvenuto versamento.

A questa dovrà essere unita una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la posizione del soggetto passivo del tibuto e del suo nucleo familiare sia per quanto riguarda i diritti su immobili sia per quanto riguarda l'esistenza di una delle condizioni di cui sopra, da indicarsi analiticamente.

Il comune di Grisignano, in sede di controllo, potrà richiedere idonea documentazione comprovante l'esistenza dei presupposti per il beneficio della maggiorazione della detrazione per l'abitazione principale come qui stabilita.

(Omissis).

COMUNE DI GROMO

Il comune di GROMO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 17 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

le aliquote I.C.I. (imposta comunale immobili) e le detrazioni per l'anno 1998, sono le seguenti:

6 per mille per l'abitazione principale con una detrazione di L. 200.000;

7 per mille per l'abitazione secondaria;

6 per mille per i restanti soggetti passivi.

(Omissis).

COMUNE DI GRONE

Il comune di GRONE (provincia di Bergamo) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di confermare, così come conferma, le seguenti norme ordinamentali per l'applicazione dell'I.C.I. imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 1998:

a) l'aliquota di ordinaria applicazione, salvo quanto previsto dalle lettere *b)* e *c)*, nella misura del 6 per mille;

b) l'aliquota ridotta del 5 per mille per esercizi artigianali e commerciali con la sottoriportata specificazione precisata già nello scorso esercizio con deliberazione della giunta comunale n. 30 del 13 marzo 1997:

Categoria	Descrizione	Aliquota
B/1	Collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanatrofi, ospizi, caserme, se minari	5
B/5	Scuole, laboratori scientifici	5
C/1	Negozi e botteghe	5
C/2	Magazzini e locali di deposito	5
C/3	Laboratori e locali di deposito	5
C/6	Stalle, scuderie	5
C/6	Rimesse ed autorimesse	7
C/7	Tettoie chiuse od aperte	5

c) l'alicuota maggiorata del 7 per mille per immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale;

2) per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52 lettera *a)* dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

3) per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alla unità immobiliare appartenenti alle cooperative edilizie dei soci, assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli I.A.C.P.

(Omissis).

COMUNE DI GROSIO

Il comune di GROSIO (provincia di Sondrio) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

prendere atto che l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili relativa al comune di Grosio, rimane fissata al 4 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI GROSOTTO

Il comune di GROSOTTO (provincia di Sondrio) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per il corrente anno l'aliquota del 4 per mille per l'applicazione dell'I.C.I. e con le riduzioni e detrazioni stabilite dall'art. 8, commi 1 e 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche introdotte con l'art. 3, comma 1 decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50 convertito in legge 9 maggio 1997, n. 122.

(Omissis).

COMUNE DI GROSSETO

Il comune di GROSSETO ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 6 per mille;

di stabilire la detrazione di imposta in L. 400.000 per tutte le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo.

(Omissis).

COMUNE DI GROTTAMMARE

Il comune di GROTTAMMARE (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare nella sotto elencate misure differenziate le aliquote I.C.I. per l'anno 1998:

4,25 per mille per l'immobile adibito ad abitazione principale, dai proprietari o titolari di diritto di uso, usufrutto, abitazione, enfiteusi e superficie;

7 per mille per gli alloggi non locati;

5,75 per mille per le altre unità immobiliari;

di aumentare la detrazione I.C.I. per l'abitazione principale da L. 200.000 a L. 300.000, a favore dei proprietari o titolari di altro diritto reale rilevante ai fini I.C.I., appartenenti alla categoria dei pensionati che hanno compiuto il sessantesimo anno di età al 1° gennaio 1998, in possesso di solo reddito di pensione, con reddito annuale imponibile, ai soli fini IRPEF, di tutti i componenti il nucleo familiare, non superiore a L. 21.500.000;

Sono esclusi dalla maggiore detrazione i contribuenti rientrati nella categoria sopra definita, quando l'abitazione principale sia classificata in categorie catastali A/1, A/7, A/8, A/9, rispettivamente di tipo: signorile, villini, ville, castelli o palazzi di eminente pregio artistico o storico; il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato al 30 giugno 1998 in coincidenza con la scadenza relativa all'acconto I.C.I.

(Omissis).

COMUNE DI GRUGLIASCO

Il comune di GRUGLIASCO (provincia di Torino) ha adottato, il 24 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

confermare per l'anno 1998 le aliquote e la detrazione per abitazione principale, esecutiva ai sensi di legge, e più precisamente:

aliquota ridotta nella misura del 4.15 per mille, esclusivamente in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune di Grugliasco, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

aliquota nella misura del 6 per mille, da applicare a tutte le restanti fattispecie immobiliari non previste al punto precedente;

dare atto che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ai sensi dell'art. 8 comma 2 si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi: proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.

(Omissis).

COMUNE DI GRUMELLO CREMONESE ED UNITI

Il comune di GRUMELLO CREMONESE ed UNITI (provincia di Cremona) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nella msiura del 5,5 per mille;

di fissare in L. 200.000 la detrazione d'imposta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI GRUMENTO NOVA

Il comune di GRUMENTO NOVA (provincia di Potenza) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 al 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

di riconfermare per l'anno 1998 la detrazione di L. 200.000 per unità immobiliare adibita ad abitazione principale in relazione al disposto dell'art. 3 comma 55 della legge n. 662/1996 che elevava da L. 180.000 a L. 200.000 tale detrazione.

(Omissis).

COMUNE DI GRUMO APPULA

Il comune di GRUMO APPULA (provincia di Bari) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire, per l'applicazione dell'I.C.I., imposta comunale sugli immobili di questo comune per l'anno 1998 le seguenti aliquote:

a) 5,8 per mille sul valore delle unità immobiliari utilizzate dai soggetti passivi per la propria abitazione principale;

b) 6 per mille sul valore delle altre unità immobiliari;

di stabilire per l'anno 1988 in L. 220.000 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI GRUMOLO DELLE ABBADESSE

Il comune di GRUMOLO DELLE ABBADESSE (provincia di Vicenza) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 e per i motivi espressi nella premessa, l'aliquota I.C.I. nelle seguenti misure:

del 6 per mille;

del 5,5 per mille, aliquota ridotta, in favore di:

persone fisiche soggetti passivi, per unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

soci assegnatari che adibiscono ad abitazione principale le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa;

soggetti passivi relativamente ad alloggi regolamente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

di determinare in L. 200.000 l'ammontare della detrazione per i soggetti aventi diritto.

(Omissis).

COMUNE DI GUALTIERI

Il comune di GUALTIERI (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il 17 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di determinare, per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sarà applicata in questo comune nelle seguenti misure:

del 6 per mille ordinaria per tutti gli immobili;

del 5,7 per mille ridotta per abitazione principale;

2) di stabilire che la detrazione per abitazione principale rimane fissata in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI GUANZATE

Il comune di GUANZATE (provincia di Como) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 1998, come risulta dai prospetti allegati che fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

Oggetto dell'imposta	Aliquota	Detrazione
Immobili diversi dalle abitazioni (compresi terreni ed aree edificabili)	5 per mille	
Abitazione principale	4 per mille	250.000
Fabbricati posseduti in aggiunta all'abitazioe principale:		
Locati per abitazione principale	4 per mille	
Non locati	5 per mille	
Immobili posseduti da enti senza scopo di lucro o da enti che istituzionalmente attuano interventi di edilizia sovvenzionata	4 per mille	
Immobile posseduto a titolo di proprietà o di usufrutto da parte di persone anziane o disabile che acquisiscono la residenza presso case di riposo o istituti sanitari, a condizione che lo stesso immobile non risulti locato	4 per mille	250.000
Fabbricati realizzati da imprese, che hanno per oggetto esclusivo e prevalente la costruzione e la vendita, e non venduti per un periodo di un anno	4 per mille	

la detrazione per l'abitazione principale è elevata a L. 430.000 a tutela dei nuclei familiari in particolare stato di disagio socio economico che abbiano tutti i seguenti requisiti minimi:

a) essere residenti nel comune di Guanzate;

b) essere proprietari, oppure titolari del diritto di usufrutto, o uso, per tutti i componenti del nucleo familiare, di un'unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale, compreso l'eventuale posto auto o box, classificata o classificabile nelle categorie catastali A/2 (abitazione di tipo civile), A/3 (abitazione di tipo economico), A/4 (abitazione di tipo popolare), A/5 (abitazione di tipo ultrapopolare) e A/6 (abitazione di tipo rurale);

c) possedere un reddito familiare annuo, imponibile ai fini I.R.P.E.F., inferiore o pari a quanto indicato nel prospetto che segue:

Componenti nucleo familiare	Reddito imponibile annuo
1	12.000.000
2	19.800.000
3	25.440.000
4	30.360.000
5 e oltre	35.400.000

Qualora un componente del nucleo familiare sia portatore di handicap (con attestato di invalidità civile superiore al 73%) o persona anziana non autosufficiente (comprovato da certificazione medica dell'A.S.L.) i limiti di reddito sono elevati nella misura di L. 2.000.000.

Il reddito da considerare, fermo restando il diritto dell'amministrazione comunale di condurre ulteriori e più approfonditi accertamenti sulla veridicità delle dichiarazioni rese e della documentazione fornita, è quello del nucleo di convivenza familiare riferito all'anno precedente.

La nozione di abitazione principale è quella definita dalla normativa fiscale.

Il soggetto passivo provvederà all'autoliquidazione dell'importo con le stesse modalità e tempi previsti dalla vigente normativa e dovrà presentare entro il 31 dicembre 1998 all'Ufficio comunale competente:

1. Dichiarazione dei redditi (Mod. 101 - 730 - 740) di tutto il nucleo familiare;

2. Ricevute di versamento inerenti all'anno d'imposta;

3. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale il soggetto passivo attesta:

che si tratta dell'unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale per tutti i componenti il nucleo familiare.

4. (eventualmente) attestato di invalidità civile per i portatori di handicap o certificazione di persona anziana non autosufficiente, rilasciati dall'A.S.L.

(Omissis).

COMUNE DI GUARDEA

Il comune di GUARDEA (provincia di Terni) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

confermare, per quanto riguarda l'I.C.I., per l'anno 1998, l'applicazione delle seguenti aliquote vigenti, deliberate con atto C.C. n. 3 del 24 febbraio 1997:

a) abilitazione principale ed immobili dove vengono esercitate attività produttive 5 per mille;

b) immobili diversi dalle abitazioni, posseduti in aggiunta all'abitazione principale, alloggi non locati, box, autorimesse, posti auto, soffitte, cantine, anche se destinate a servizio delle abitazioni principali 7 per mille;

Per gli immobili di cui al punto *b)* è possibile l'applicazione dell'imposta ridotta al 5 per mille a condizione che venga prodotto presso l'ufficio comunale competente una dichiarazione sostitutiva da cui si evinca che l'immobile è dato in locazione, e che riporti l'indicazione del periodo di locazione e le generalità del locatario.

(Omissis).

COMUNE DI GUARDIA LOMBARDI

Il comune di GUARDIA LOMBARDI (provincia di Avellino) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

distabilire che l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 passa dal 4 per mille al 5 per mille, con le agevolazioni previste dalla legge, per tutti gli immobili senza distinzione tra la prima e seconda abitazione.

(Omissis).

COMUNE DI GUARDIA PERTICARA

Il comune di GUARDIA PERTICARA (provincia di Potenza) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di riconfermare per l'anno 1998 l'aliquota unica del 5 per mille dell'imposta comunale immobiliare (I.C.I.) sul valore dei fabbricati, dei terreni agricoli e delle aree fabbricabili a qualsiasi uso destinati e attribuzione della titolarità dell'imposta al comune ove sono ubicati gli immobili.

(Omissis).

COMUNE DI GUARDISTALLO

Il comune di GUARDISTALLO (provincia di Pisa) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di stabilire le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998, *(omissis)* nelle seguenti misure:

aliquota ordinaria: 5,5 per mille;

aliquota ridotta in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità direttamente adibita ad abitazione principale: 5 per mille;

aliquota alloggi non locati a disposizione del contribuente: 6,5 per mille;

2) di considerare, inoltre, direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI GUARENE

Il comune di GUARENE (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare l'aliquota I.C.I., stabilita con deliberazione di giunta comunale n. 5 del 21 gennaio 1998, nella misura del 5,5 per mille da applicarsi in misura unica su tutte le basi imponibili, mantenendo il limite di L. 200.000 quale detrazione sulla prima casa.

(Omissis).

COMUNE DI GUASTALLA

Il comune di GUASTALLA (provincia di Reggio Emilia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota in misura del 5,5 per mille per tutti gli immobili da esclusione degli alloggi non locati per i quali è determinata l'aliquota in misura del 7 per mille;

di considerare alloggi non locati esclusivamente le unità immobiliari accatastate o accatastabili alla categoria A (tranne gli A/10, uffici e studi) e non anche le relative pertinenze, che non sono stati concessi dal proprietario ad altri soggetti attraverso un contratto di locazione, comodato o d'uso o comunque non occupati, secondo le risultanze anagrafiche. Sono comunque da ritenersi esclusi dalla fattispecie degli alloggi non locati gli immobili dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, ai quali si applica l'aliquota del 5,5 per mille ridotta del 50% previo accertamento dell'ufficio tecnico con perizia a carico del proprietario o presentazione di dichiarazione sostitutiva da parte del proprietario stesso, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

di determinare la detrazione per l'immobile adibito ad abitazione principale, fino a decorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta, nella misura di L. 200.000;

di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata, e pertanto, di applicare a queste fattispecie l'aliquota in misura del 5,5 per mille con la detrazione, fino a decorrenza dell'ammontare dell'imposta, di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI GUDO VISCONTI

Il comune di GUDO VISCONTI (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire, per l'anno 1998, aliquote differenziate a seconda della tipologia soggetta a tassazione per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) così come segue:

Tipologia	Aliquota
Terreni agricoli	6,5 per mille
Aree fabbricabili	6,5 per mille
Fabbricati adibiti ad abitazione principale	6 per mille
Altri fabbricati	6 per mille

(Omissis).

COMUNE DI GUGLIONESI

Il comune di GUGLIONESI (provincia di Campobasso) ha adottato, il 28 ottobre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare, per l'anno 1998, nella misura del 5 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni.

(Omissis).

COMUNE DI GUIDIZZOLO

Il comune di GUIDIZZOLO (provincia di Mantova) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili, come sotto specificato:

abitazione principale (prima casa): 5 per mille;

terreni agricoli: 5 per mille;

abitazioni sfitte: 7 per mille;

aree edificabili: 6 per mille;

altri fabbricati 5,5 per mille;

detrazione sulle unità adibite ad abitazione principale L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO

Il comune di GUIDONIA MONTECELIO (provincia di Roma) ha adottato, il 23 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

riconfermare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5,70 per mille e la detrazione per l'abitazione principale in L. 250.000.

(Omissis).

COMUNE DI GUIGLIA

Il comune di GUIGLIA (provincia di Modena) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di confermare, per le motivazioni espresse in premessa, l'aliquota I.C.I. da applicare per tutti gli immobili, ad esclusione dei terreni fabbricabili, esistenti nel comune di Guiglia per l'anno 1998 al 5,80 per mille, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dall'art. 3, comma 53, della legge n. 662/1996;

2) di stabilire, per le motivazioni espresse in premessa, che l'aliquota I.C.I. da applicarsi ai terreni fabbricabili esistenti nel comune di Guiglia per l'anno 1998 sia pari al 7 per mille, ai sensi dell'articolo sopra citato;

3) di fissare in L. 210.000, la detrazione d'imposta consentita per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ai sensi dell'art. 8, secondo e terzo comma, del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge numero 662/1996 e dall'art. 58, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

(Omissis).

COMUNE DI GUILMI

Il comune di GUILMI (provincia di Chieti) ha adottato, il 25 ottobre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire nella misura del 5,5 per mille l'aliquota I.C.I. da applicare per l'anno 1998 per tutti gli immobili, ad esclusione di quelli utilizzati come abitazione principale dei soggetti residenti per i quali si applica l'aliquota ridotta del 4,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI GURRO

Il comune di GURRO (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato, il 14 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella misura del 5 per mille rapportato al volore degli immobili.

(Omissis).

COMUNE DI GUSSAGO

Il comune di GUSSAGO (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare nella misura del 6,25 per mille, per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I. per tutte le fattispecie di immobili ad eccezione:

a) delle abitazioni principali, così come difinite dall'art. 8, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo n. 504/1992, per le quali viene determinata l'aliquota del 5 per mille;

b) degli alloggi non locati per i quali viene determinata una aliquota del 7 per mille;

2) di determinare in L. 250.000 l'importo della detrazione per abitazione principale per l'anno 1998;

3) di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI GUSSOLA

Il comune di GUSSOLA (provincia di Cremona) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare in via definitiva, per l'anno 1998, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nella misura unica del 5 per mille;

per la determinazione della base imponibile, si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)* dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

(Omissis).

COMUNE DI IGLESIAS

Il comune di IGLESIAS (provincia di Cagliari) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota unica del 5 per mille da applicare ai fini del calcolo dell'imposta comunale sugli immobili senza diversificazione per tipologia di immobile;

di confermare in L. 200.000 la detrazione d'imposta per l'unità immobiliare adibita direttamente ad abitazione principale rapportata alla quota di possesso, al periodo della destinazione e fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta.

(Omissis).

COMUNE DI INARZO

Il comune di INARZO (provincia di Varese) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, ai sensi delle disposizioni richiamate in premessa, nella misura del 5 per mille, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, da applicarsi per l'anno 1998, per i motivi esposti in narrativa;

di far risutare che, ai sensi dell'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996 che sostituisce l'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, la detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale è fissata nella misura di L. 200.000;

di dare atto che non vengono applicate le altre detrazioni e riduzioni previste dalla normativa in argomento.

(Omissis).

COMUNE DI INGRIA

Il comune di INGRIA (provincia di Torino), ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. attualmente in vigore:

aliquota I.C.I. 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI INTRAGNA

Il comune di INTRAGNA (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato, il 30 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta sugli immobili nella misura del 5 per mille *(omissis)*;

di fissare in L. 200.000 la misura della detrazione prevista per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, non operare alcuna riduzione percentuale dell'imposta dovuta per lo stesso tipo di unità e non considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto dai soggetti indicati nel comma 56 della legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI INTROBIO

Il comune di INTROBIO (provincia di Lecco) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di approvare per l'anno 1998 la regolamentazione dell'aliquota e dell'imposta I.C.I. nel modo risultante nell'allegato sub A) che espressamente si approva quale parte integrante e sostanziale della presente delibera.

ALLEGATO A)

I.C.I. aliquote anno 1998:

aree fabbricabili	6 per mille;
terreni agricoli	6 per mille;
immobili diversi da abitazione	6 per mille;
abitazione principale	4,5 per mille;
abitazioni in aggiunta alla principale	6 per mille;
alloggi non locati	6 per mille;

Il comune di Introbio non intende avvalersi della possibilità offerta agli enti senza scopi di lucro prevista all'ultimo periodo del comma secondo, art. 6, della legge n. 504/1992 come stabilito dall'art. 3, comma 53, della legge n. 662/1996;

Il comune di Introbio considera come abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili ricoverati in via permanente in istituti di rivovero o sanitari, a condizione che la stessa non risulti locata;

Detrazioni d'imposta anno 1998: L. 200.000 per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI INVERIGO

Il comune di INVERIGO (provincia di Como) ha adottato, il 24 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1998 nella misura del 5,60 per mille rapportato al valore degli immobili e la detrazione per abitazione principale nella misura di L. 200.000, riconfermando quelle in vigore per l'anno 1997.

(Omissis).

COMUNE DI INVERNO E MONTELEONE

Il comune di INVERNO E MONTELEONE (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di stabilire in L. 200.000 la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, applicabile per il 1998;

2) di confermare con effetto dal 1° gennaio 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti.

(Omissis).

COMUNE DI INVERSO PINASCA

Il comune di INVERSO PINASCA (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire nella misura del 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicarsi per l'anno 1998, in ossequio alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

(Omissis).

COMUNE DI INVERUNO

Il comune di INVERUNO (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), che sarà applicata in questo comune, nella misura del 6 per mille per gli alloggi a disposizioni del proprietario e non locati;

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), che sarà applicata in questo comune, nella misura del 5 per mille per tutte le tipologie di immobili ad esclusione di quelle previste nel precedente punto;

(Omissis).

di precisare inoltre che il limite di detrazione per le abilitazioni principali viene confermato a L. 200.000 ai sensi del comma 3 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

(Omissis).

COMUNE DI INVORIO

Il comune di INVORIO (provincia di Novara) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella misura del 5,50 per mille, rapportato al valore degli immobili;

di fissare in L. 200.000, fino alla concorrenza del suo ammontare, rapportate al periodo dell'anno durante la quale si protrae la sua destinazione, la detrazione d'imposta, ai sensi del comma 55 dell'art. 3, punto 2, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

(Omissis).

COMUNE DI ISCHIA

Il comune di ISCHIA (provincia di Napoli) ha adottato, il 23 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

confermare nella misura unica del sei per mille l'aliquota I.C.I. (imposta comunale sui fabbricati) per l'anno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI ISCHITELLA

Il comune di ISCHITELLA (provincia di Foggia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare per l'anno 1998 nella misura del 5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo n. 504/1992, relativamente alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo;

di fissare per l'anno 1998 nella misura del 6 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo n. 504/1992, relativamente agli immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale o di alloggi non locati;

di fissare per l'anno 1998 e per un periodo non superiore ai tre anni nella misura del 4 per mille l'aliquota per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili;

di fissare per l'anno 1998 la detrazione d'imposta per l'unità adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino a concorrenza del suo ammontare, a L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

di ridurre al 50% l'imposta per l'immobile adibito ad abitazione principale con riferimento a categorie di soggetti in situazione di particolare disagio economico e sociale intendendo per tali coloro i quali siano percettori di solo reddito da pensione inferiore ai 16 milioni lordi annui e coloro i quali versino in stato di indigenza, previo controllo e parere dei responsabili dei servizi socio-assistenziali e del servizio di polizia municipale;

di determinare per le abitazioni locate un'aliquota pari al 5 per mille purché in presenza di contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI ISEO

Il comune di ISEO (provincia di Brescia) ha adottato, il 28 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sarà applicata in questo comune nella seguente misura:

prima casa: 5 per mille;

detrazione prima casa: L. 220.000;

per tutti gli altri immobili previsti dalla norma: 7 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI ISERNIA

Il comune di ISERNIA ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire nella misura del 5,50 per mille l'aliquota dell'I.C.I. da applicare per il 1998 a tutte le categorie di immobili esistenti nel comune di Isernia;

di determinare in L. 200.000 annue l'importo della detrazione per la prima casa.

(Omissis).

COMUNE DI ISILI

Il comune di ISILI (provincia di Nuoro) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è stabilita ai sensi dell'art. 6 come modificato dall'art. 3, comma 53, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nelle seguenti misure:

a) 5 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo;

b) 6 per mille per le unità immobiliari diverse dalle precedenti.

Per l'anno 1998 la detrazione per l'abitazione principale di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è stabilita in L. 290.000.

(Omissis).

COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA

Il comune di ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA (provincia di Teramo) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare e stabilire come proposto dalla giunta l'aliquota del 5 per mille per il corrente anno 1998 con le sole riduzioni come per legge di cui alla prima parte del comma 1 dell'art. 8 e le detrazioni dall'imposta dovuta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale di L. 200.000 come stabilito dal comma 2 modificato dalla legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA

Il comune di ISOLA DELLA SCALA (provincia di Verona) ha adottato, il 16 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

confermare, per l'anno 1998, l'aliquota che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille;

confermare in L. 300.000, per l'anno 1998, la detrazione per l'abitazione principale in conformità all'art. 8 della legge n. 504/1992, modificato dalla legge n. 662/1996, art. 1, comma 55.

(Omissis).

COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE

Il comune di ISOLA DELLE FEMMINE (provincia di Palermo) ha adottato, il 31 ottobre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

abitazione principale: 5 per mille;

terreni agricoli: 5,5 per mille;

aree fabbricabili: 5,5 per mille;

altri fabbricati: 5,5 per mille;

detrazione per l'abitazione principale L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI ISOLA DI CAPO RIZZUTO

Il comune di ISOLA DI CAPO RIZZUTO (provincia di Crotone) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

riconfermare per l'anno 1998 l'applicazione dell'aliquota del 6 per mille dell'imposta comunale sugli immobili.

(Omissis).

COMUNE DI ISPANI

Il comune di ISPANI (provincia di Salerno) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) già applicate per l'anno 1997 e fissate come segue:

a) 5,50 per mille da applicare alla base imponibile delle abitazioni principali possedute dai soggetti residenti nel comune;

b) 6,50 per mille da applicare alla base imponibile degli immobili adibiti ad abitazione possedute in aggiunta all'abitazione principale;

c) 5,90 per mille in tutti i rimanenti casi.

(Omissis).

COMUNE DI ISSIGLIO

Il comune di ISSIGLIO (provincia di Torino) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare, per l'anno 1998, nella misura del 6 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.).

(Omissis).

COMUNE DI ISSO

Il comune di ISSO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguent deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire, ai sensi della normativa richiamata in premessa e per le mot vazioni ivi specificate nella misura del 5,5 per mille l'aliquota I.C.I. d applicare per il 1998 in questo comune e tutte le fattispecie imponibili detto tributo.

(Omissis).

COMUNE DI ISSOGNE

Il comune di ISSOGNE (provincia di Aosta) ha adottato, il 26 fe braio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1998, che:

viene mantenuta l'aliquota I.C.I nella misura minima unica del 4 p mille ed elevata la detrazione per l'abitazione principale nell'importo L. 250.000 dando atto che rimane invariata l'entrata di bilancio relati in riferimento alle previsioni di incasso derivante degli accertamenti I. in corso 1998;

viene fissata l'aliquota agevolata pari al 2 per mille a favore di p prietari che eseguano interventi volti alla realizzazione di autorimess posti auto anche pertinenziali. Tale aliquota è applicata limitatame alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre a dall'inizio dei lavori.

(Omissis).

COMUNE DI ISTRANA

Il comune di ISTRANA (provincia di Treviso) ha adottato seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno di imposta 1996, la aliquota applicabile ai dell'imposta comunale sugli immobili, nella misura unica del 4 per n

(Omissis).

COMUNE DI JACURSO

Il comune di JACURSO (provincia di Catanzaro) ha adottato, il 31 dicembre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

determinare l'aliquota per imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI JENNE

Il comune di JENNE (provincia di Roma) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1998, l'aliquota del 6 per mille per l'imposta comunale sugli immobili ed aree fabbricabili istituita con deliberazione di giunta municipale n. 55 del 25 febbraio 1993 in applicazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche.

(Omissis).

COMUNE DI JERAGO CON ORAGO

Il comune di JERAGO CON ORAGO (provincia di Varese) ha adottato, il 16 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998;

confermare altresì in L. 200.000 la detrazione per gli immobili adibiti ad abitazione principale;

considerare, ai sensi dell'art. 3, comma 56, della legge n. 662/1996, direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI JESOLO

Il comune di JESOLO (provincia di Venezia) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di applicare, in base all'art. 3, comma 53, della legge n. 662/1996 collegata alla finanziaria 1997 e del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, con decorrenza dall'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 4 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo;

2) di stabilire per l'anno 1998 nella misura del 7 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per i fabbricati diversi dalle abitazioni principali, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati, aree edificabili e terreni agricoli siti nel territorio comunale;

3) che in base all'art. 58, punto 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dall'imposta dovuta per l'anno 1998 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 500.000;

4) di dare atto che le disposizioni di cui all'art. 58, punto 3, di cui al punto 3) del deliberato, si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (A.T.E.R.), ai sensi dell'art. 3, comma 55, punto 4. della legge n. 662/1996 collegata alla finanziaria 1997.

(Omissis).

COMUNE DI JOPPOLO

Il comune di JOPPOLO (provincia di Vibo Valentia) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota che sarà applicata in questo comune nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI LACCHIARELLA

Il comune di LACCHIARELLA (provincia di Milano) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998, per i motivi indicati in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, nelle seguenti misure:

4 per mille per le case non locate di pensionati o disabili, ricoverati in istituti per un periodo non inferiore a sei mesi e a condizione che l'abitazione non sia occupata da alcun componente del nucleo familiare;

4 per mille per le unità immobiliari locate direttamente al comune;

4,7 per mille per le abitazioni principali del soggetto passivo;

6 per mille per gli altri fabbricati, per le aree fabbricabili, per i terreni agricoli, per le abitazioni tenute a disposizione, per le quali viene dimostrato che le stesse risultano utilizzate dal soggetto passivo, per un periodo nel corso dell'anno;

7 per mille per le case sfitte, intendondosi quelle abitazioni che non vengono mai utilizzate nel corso dell'anno, dal soggetto passivo;

di diversificare le detrazioni per l'anno 1998, valevoli per le sole unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, nelle seguenti misure:

per l'unità immobiliare adibita esclusivamente ad abitazione principale, la detrazione è di L. 200.000;

per i titolari di sola pensione sociale, è di L. 500.000 e comunque fino a copertura dell'imposta;

per i nuclei composti da una sola persona il cui reddito non sia superiore a L. 20.000.000, la detrazione è di L. 400.000;

per i lavoratori cassa integrati, disoccupati, in mobilità per gli invalidi civili al 100% con reddito inferiore a L. 20.000.000 dedotto di L. 1.500.000, per ogni componente il nucleo familiare fiscalmente a carico, la detrazione è di L. 400.000;

per i titolari di pensione con reddito non superiore a L. 20.000.000 dedotto di L. 1.500.000 per ogni componente il nucleo familiare fiscalmente a carico, la detrazione è di L. 300.000.

(Omissis).

COMUNE DI LACONI

Il comune di LACONI (provincia di Nuoro) ha adottato, il 23 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare nella misura del 4,5 per mille la misura dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI LADISPOLI

Il comune di LADISPOLI (provincia di Roma) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

per le motivazioni espresse in narrativa, determinare le aliquote I.C.I. che saranno applicate in questo comune per l'anno 1998 nelle seguenti misure:

1) 4,50 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale del proprietario od adibiti ad abitazione principale di un parente in linea retta entro il terzo grado di parentela avuti con regolare contratto di comodato d'suo e per gli immobili concessi in locazione e che costituiscono abitazione principale per il conduttore;

2) 4 per mille per i fabbricati d'imprese edili che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione d'immobili, purchè siano stati realizzati e non venduti dall'impresa entro tre anni dal rilascio dell'abitabilità o agibilità e che non sono collocati nello stato patrimoniale del bilancio d'esercizio;

3) 6 per mille per tutti gli altri immobili;

determinare la detrazione d'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del proprietario nella misura di L. 200.000;

la suddetta detrazione d'imposta è elevata a L. 250.000 dietro presentazione di apposita instanza per le seguenti categorie:

a) contribuenti residenti che hanno nel proprio nucleo familiare un portatore di handicap con almeno l'80% d'invalidità;

b) contribuenti di età superiore ai 65 anni il cui reddito del nucleo familiare sia costituito da pensione d'importo non superiore a L. 18.000.000 annui e possessori della sola abitazione principale;

c) contribuenti in disagiate condizioni economiche già assistiti dal servizio sociale del comune.

(Omissis).

COMUNE DI LAGLIO

Il comune di LAGLIO (provincia di Como) ha adottato, il 31 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di determinare, per i motivi di cui in premessa, un'aliquota ordinaria per l'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998, pari al 5,5, per mille e un aliquota ridotta al 5 per mille a favore delle persone fisiche soggetti passivi, dei soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa, e degli assegnatari di alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari per le unità immobiliari adibite ad abitazioni principali di soggetti residenti in questo comune, nonchè per le unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

2) di stabilire la misura della detrazione dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale fissandola in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI LAGONEGRO

Il comune di LAGONEGRO (provincia di Potenza) ha adottato, il 24 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per il 1998 l'aliquota I.C.I. al 6 per mille per terreni agricoli, aree fabbricabili e abitazioni principali;

di confermare, per il 1998 al 6,5 per mille l'aliquota I.C.I. per la voce «altri fabbricati».

(Omissis).

COMUNE DI LAGOSANTO

Il comune di LAGOSANTO (provincia di Ferrara) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

ritenuto di fissare per il 1998 una unica aliquota del 6,50 per mille, atteso che la determinazione di detta aliquota discende dalla necessità di assicurare un gettito sufficiente a garantire alla cittadinanza i servizi pubblici gestiti dal comune;

ritenuto altresì di fissare a norma dell'art. 3 decreto-legge 11 marzo 1997 n. 50 nella misura di L. 500.000 la detrazione dall'imposta per l'abitazione principale, rapportata ad anno e a quota di possesso, a favore dei seguenti contribuenti, con i medesimi criteri di applicazione già in essere per il 1997, maggiorando i redditi del 1,7 per cento pari all'incremento del costo della vita definito dai dati Istat;

I destinatari dell'aumento a L. 500.000 della detrazione che compete alle abitazioni principali, con possesso del solo appartamento abitato saranno i proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione di dette abitazioni che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) pensionati e portatori di handicap, monoreddito, che abbiano un reddito da pensione non superiore a L. 14.575.000 annui lordi riferito all'anno 1997, ed essere in condizione non lavorativa;

b) pensionati e portatori di handicap con attestato di invalidità civile con reddito annuale imponibile ai fini dell'IRPEF di tutti i componenti del nucleo familiare fino a L. 23.544.000 più L. 1.794.000 per ogni persona a carico;

c) disoccupati — lavoratori in cassa integrazione straordinaria — in mobilità, con reddito annuale imponibile, ai fini dell'IRPEF di tutti i componenti del nucleo familiare fino a L. 23.544.000 più L. 1.794.000 per ogni persona a carico;

d) famiglie numerose in possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage, quale proprietà immobiliare del contribuente al 1° gennaio 1998:

nucleo familiare composto da sei o più componenti al 1° gennaio 1998;

reddito familiare riferito all'anno 1997 non superiore a L. 87.449.000 lordi annui nel caso di una famiglia di sei componenti, a tale reddito si aggiungono L. 14.575.000 lordi annui per ogni componente superiore a sei;

e) titolari di assistenza sociale a livello comunale a norma del vigente regolamento, se non già beneficiari secondo quanto già previsto ai punti precedenti.

sia nel caso della lettera *b)* (pensionati e portatori di handicap) che alla lettera *c)* (disoccupati) ed alla lettera *d)* (famiglie numerose), l'applicazione del beneficio della maggiore detrazione è subordinato alla condizione che gli altri componenti del nucleo familiare non possiedano alcuna proprietà immobiliare.

di determinare le seguenti modalità applicative:

1) i contribuenti interessati dovranno presentare, direttamente o con raccomandata all'Ufficio tributi del comune, entro il mese di maggio di ogni anno per l'anno stesso, apposita richiesta-autocertificazione, dichiarando di essere in possesso dei requisiti per il riconoscimento del diritto alla maggiore detrazione I.C.I.;

2) i contribuenti che abbiano inviato la richiesta nei termini potranno, al momento del pagamento dell'I.C.I. già tenere conto della detrazione nella misura richiesta;

3) le richieste-autocertificazioni verranno controllate dall'Ufficio tributi e sottoposte per la valutazione alla giunta comunale, e in caso di dichiarazioni infedeli, verranno applicate le sanzioni di legge.

(Omissis).

COMUNE DI LA MADDALENA

Il comune di LA MADDALENA (provincia di Sassari) ha adottato, il 17 ottobre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determiare, per l'anno 1998, l'aliquota che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI LAMA MOCOGNO

Il comune di LAMA MOCOGNO (provincia di Modena) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per le motivazioni sopra esposte le aliquote I.C.I. per l'anno 1998 come infra indicato:

a) 5,60 per mille per le persone fisiche soggetti passivi e per i soci di coop. edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

b) 5,60 per mille per la pertinenza delle unità immobiliari di cui alla precedente lett. *a)* a condizione che siano catastalmente classificate nelle categorie C2 e C6 e che si tratti effettivamente di pertinenza dell'abitazione principale e risultino utilizzate unitamente alle stesse;

c) 6,20 per mille in tutti gli altri casi.

(Omissis).

COMUNE DI LAMEZIA TERME

Il comune di LAMEZIA TERME (provincia di Catanzaro) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) fissare nella misura del 5,70 per mille l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 applicabile agli immobili adibiti ad abitazione principale nel comune di Lamezia Terme;

2) fissare nella misura del 6 per mille l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 applicabile agli immobili utilizzati quali altri fabbricati nel comune di Lamezia Terme;

3) fissare nella misura del 4 per mille l'aliquota per gli immobili posti nel centro storico ed interessati in lavori di ristrutturazione regolarmente autorizzati.

4) fissare nella misura di L. 500.000 la detrazione per gli immobili utilizzati quali abitazioni principali da soggetti pensionati e nelle condizioni di cui alla richiamata deliberazione di consiglio somunale n. 103 del 28 ottobre 1995;

5) di considerare abitazione principale l'unità immobiliare posseduta in proprietà o usufrutto da soggetti anziani o disabili con residenza in istituti di ricovero o sanitari con ricovero permanente.

(Omissis).

COMUNE DI LAMPORECCHIO

Il comune di LAMPORECCHIO (provincia di Pistoia) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di precisare che la giunta municipale con atto n. 16 del 7 febbraio 1998, dichiarato immediatamente eseguibile, ha confermato per l'anno 1998 le tipologie di aliquote dell'imposta comunale sugli immobili e la detrazione per la prima casa, ex art. 3, comma 55, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996;

2) di confermare — riappropriandosene — i contenuti della deliberazione giunta municipale n. 16 del 7 febbraio 1998, dichiarata immediatamente eseguibile e pertanto riapprovare per l'anno 1998 le tipologie di aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I) come determinate dalla giunta municipale con il citato atto n. 16/1997 e per effetto:

a) di stabilire — per quanto concerne gli alloggi non locati — la misura dell'aliquota per l'anno 1998, pari al 7 per mille;

b) di stabilire — per quanto concerne gli immobili di enti senza scopi di lucro — la misura dell'aliquota per l'anno 1998, pari al 4 per mille;

c) di stabilire — per quanto concerne l'abitazione principale nonché le altre tipologie di immobili non ricomprese nei punti *a)* e *b)* — l'aliquota applicata per gli anni 1996 e 1997, anche per l'anno 1998, nella misura del 6 per mille;

d) di stabilire la detrazione per la prima casa nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI LAMPORO

Il comune di LAMPORO (provincia di Vercelli) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, per l'esercizio 1998, l'aliquota I.C.I. al 5,5 per mille, confermando inoltre la non diversificazione delle aliquote così come precedentemente stabilito con deliberazione G.C. n. 55 del 2 apirle 1997;

di confermare, per l'esercizio 1998, la detrazione di L. 200.000 per unità immobiliare adibila ad abitazione principale ai sensi dell'art. 3 comma 55 della legge n. 662/1996;

di confermare, per il 1998, l'applicazione del disposto di cui al comma 56 dell'art. 3 della legge n. 662/1996, nel senso che dovrà essere considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero sanitari e simili, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

di non dare applicazione, per il 1998, al disposto degli art. 59 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997 e art. 50 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997.

(Omissis).

COMUNE DI LANA

Il comune di LANA (provincia di Bolzano) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili con decorrenza dall'anno 1998 e fino a diversa regolamentazione come segue, tenendo conto delle direttive di massima previste dalla legge:

aliquota da applicare per l'abitazione principale ed annesso garage: 4 per mille;

aliquota da applicare per le unità abitative soggette all'imposta di soggiorno disciplinata dal titolo II del testo unico delle leggi regionali approvato con D.P.G.R. del 20 ottobre 1988, n. 29/L: 6 per mille;

aliquota da applicare per tutte le altre unità immobiliari: 4,2 per mille;

di determinare l'importo detraibile dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale con decorrenza dall'anno 1998 fino a diversa regolamentazione come segue:

L. 300.000 per la generalità dei soggetti d'imposta che possiedono un'abitazione principale;

L. 500.000 per tutti i soggetti d'imposta che sono percettori di pensioni, il cui reddito imponibile globale annuo non supera l'importo di lire 15.000.000, a persona nell'anno che precede quello di riferimento per l'imposta comunale sugli immobili che siano proprietari esclusivamente di un'unica unità immobiliare utilizzata direttamente come abitazione principale; una copia della relativa dichiarazione dei redditi deve essere presentata all'ufficio tributi del comune entro il 31 luglio di ogni anno;

L. 500.000 per tutti i soggetti d'imposta che a prescindere dal reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale non dispongono di altri redditi; tale circostanza deve essere dichiarata per iscritto mediante apposita dichiarazione sostitutiva di notorietà da consegnare all'ufficio tributi del comune entro il 31 luglio di ogni anno.

(Omissis).

COMUNE DI LANGHIRANO

Il comune di LANGHIRANO (provincia di Parma) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, per l'anno 1998 l'aliquota dell'I.C.I. nella misura del 5,5 per mille;

di approvare per l'anno 1998 l'ammontare della detrazione dell'imposta comunale sugli immobili spettante per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale in L. 235.000.

(Omissis).

COMUNE DI LANZADA

Il comune di LANZADA (provincia di Sondrio) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella misura del 5 per mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e nella misura del 5,5, per mille per tutti gli altri immobili diversi dell'abitazione principale;

di confermare in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI LAPPANO

Il comune di LAPPANO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare anche per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. per come fissata per l'anno 1997 e cioè il 6 per mille, per le considerazioni di cui in premessa.

(Omissis).

COMUNE DI L'AQUILA

Il comune di L'AQUILA ha adottato, il 24 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

stabilire, per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono integralmente riportate, le seguenti aliquote I.C.I. per l'anno 1998:

aliquota ordinaria 6 per mille;

aliquota per abitazioni principali 5.5 per mille;

aliquota per abitazioni principali 5.5 per mille (purchè non locate) di anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari;

aliquota per immobili locati e utilizzati 5.5 per mille come abitazione principale;

aliquota per alloggi non locati 7 per mille;

aliquota per abitazioni inabitabili 6 per mille;

aliquota per aree fabbricabili 7 per mille;

confermare in L. 200.000 la detrazione ordinaria per l'abitazione principale;

dare atto che per quanto concerne gli immobili inabitabili/inagibili la riduzione dell'imposta pari al 50% (ex art. 8 decreto legislativo n. 504/1992) nonchè l'applicazione dell'aliquota ordinaria (6 per mille) potranno essere accordate solo su presentazione di apposita dichiarazione, a norma della legge n. 127 del 15 maggio 1997 su apposito modello predisposto dal servizio tributi;

confermare per l'anno 1998 la maggiore detrazione di L. 300.000 già prevista dal provvedimento della giunta comunale n. 499/97 a favore dei seguenti contribuenti:

a) coloro che al 31 dicembre 1997 abbiano compiuto il sessantesimo anno di età con reddito complessivo inferiore a L. 21.000.000 e che posseggano nell'intero territorio nazionale un'unica abitazione nella quale vivono;

b) famiglie numerose con nucleo familiare di 6 o più componenti con reddito complessivo inferiore a L. 65.000.000 e che posseggano nell'intero territorio nazionale un'unica abitazione nella quale vivono; per nuclei superiori a sei unità detto limite di reddito è maggiorato di L. 5.000.000 per ogni ulteriore componente;

c) inabili con percentuale del 100% con reddito complessivo inferiore a L. 23.000.000 e che posseggano nell'intero territorio nazionale un'unica abitazione nella quale vivono.

(Omissis).

COMUNE DI LARIANO

Il comune di LARIANO (provincia di Roma) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

a) di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. imposta comunale sugli immobili in questo comune con effetto dal 1° gennaio 1998:

1) aliquota ordinaria del 5 per mille per tutti i soggetti passivi;

2) l'aliquota agevolata in favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili 3 per mille, da applicare limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori così come previsto dall'art. 1 comma 5 della legge 27 dicembre 1997 n. 449;

b) per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

c) l'imposta è ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documetnazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

d) dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 265.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonchè agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

e) viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI LASA (LAAS)

Il comune di LASA (LAAS) (provincia di Bolzano) ha adottato, il 18 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

con la motivazione esposta in premessa l'aliquota unica per il calcolo dell'imposta comunale sugli immobili riguardante l'anno 1998 determinata con il 4 per mille.

con la motivazione esposta in premessa la detrazione per l'abitazione principale viene fissata, per l'anno 1998, con L. 300.000.

(Omissis).

COMUNE DI LASNIGO

Il comune di LASNIGO (provincia di Como) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) stabilire, delle esigenze del bilancio 1998, l'applicazione dell'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille sia per la prima casa che per le altre abitazioni.

2) di stabilire la detrazione per l'abitazione principale, accordata dall'art. 8 comma 3 del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3 comma 55, legge n. 662/1996, nel limite minimo di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI LATERINA

Il comune di LATERINA (provincia di Arezzo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare con effetto 1° gennaio 1998 l'imposta comunale immobiliare I.C.I. nella misura seguente:

aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 6 per mille;

aliquota da applicare per i soggetti passivi, per le unità immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale: 6,50 per mille;

aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili, diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 6 per mille;

aliquota per gli immobili posseduti da enti ed organismi senza scopo di lucro, che non rientrano nelle esenzioni dall'imposta previste dall'art. 7 della legge 30 dicembre 1992, n. 504, compresi nelle seguenti tipologie:

organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nel registro istituito dalle regioni: 6 per mille;

cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte nell'albo regionale: 6 per mille;

aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 6 per mille;

per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

l'imposta è ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autentica, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

l'imposta è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari ad uso di abitazione ricomprese nei centri storici e per i quali siano in corso lavori di ristrutturazione o restauro limitatamente al periodo dell'anno di durata di tali lavori. Il periodo di cui sopra è quello risultante dal provvedimento di autorizzazione rilasciato dall'ufficio tecnico comunale. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare con raccomandata a.r., la data di ultimazione dei lavori se antecedente al termine fissato nel provvedimento autorizzativo;

dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di esse proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per la determinazione dell'imposta dovuta per le predette unità immobiliari, è inoltre stabilito che:

l'importo di L. 200.000 di cui sopra sia elevato a L. 220.000;

per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

lLe disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie dei soci assegnatari, nonchè agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

si dà atto che nella determinazione delle aliquote di cui al primo comma e di quanto oggetto del quinto comma, nonchè nella definizione della riduzione o detrazione di cui al quinto comma sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione del comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio.

(Omissis).

COMUNE DI LATERZA

Il comune di LATERZA (provincia di Taranto) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di stabilire, per l'anno 1998, le seguenti aliquote I.C.I.:

a) aliquota ordinaria del 5 per mille;

b) aliquota del 3 per mille in favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico oppure volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali o all'utilizzo di sottotetti. La suddetta agevolazione è subordinata alla presentazione, all'ufficio tributi, della relativa domanda su modello predisposto dall'ufficio stesso.

2) di determinare in L. 260.000 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta, dando atto che:

a) per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente;

b) la detrazione, quando l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

(Omissis).

COMUNE DI LATINA

Il comune di LATINA ha adottato, il 26 febbraio 1998 e il 31 ottobre 1997, e seguenti deliberazioni per l'anno 1998:

(Omissis).

di riconfermare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. sull'abitazione principale, come definita al punto 2 del comma 55 dell'art. 3 della legge finanziaria 1997, in misura unica del 5,70 per mille;

di riconfermare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. per gli altri fabbricati, terreni ed aree fabbricabili in misura unica del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI LATRONICO

Il comune di LATRONICO (provincia di Potenza) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

determinare, ai sensi della normativa e per le ragioni indicate, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. per l'anno 1998 nella misura del cinque per mille.

(Omissis).

COMUNE DI LAUREANA CILENTO

Il comune di LAUREANA CILENTO (provincia di Salerno) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare come conferma, in ragione del cinque per mille l'aliquota da utilizzare nell'anno 1998 per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I.

(Omissis).

COMUNE DI LAURIA

Il comune di LAURIA (provincia di Potenza) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. per l'anno 1998 come segue:

a) 4 per mille, per la prima casa di abitazione;

b) 5 per mille, per gli altri immobili;

2) di stabilire, altresì, che la detrazione spettante per la prima casa di abitazione è fissata in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI LAURINO

Il comune di LAURINO (provincia di Salerno) ha adottato, il 13 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) confermare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI LAVAGNO

Il comune di LAVAGNO (provincia di Verona) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota che sarà applicata in codesto comune in relazione all'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI LAVARONE

Il comune di LAVARONE (provincia di Trento) ha adottato, il 30 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili che saranno applicate in questo comune per l'anno 1998 nel seguente modo:

5 per mille per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

6 per mille per tutte le altre fattispecie.

di determinare in L. 300.000 la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ai sensi dell'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, dando atto che le predette detrazioni si intendono applicate anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale di soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per la case popolari.

(Omissis).

COMUNE DI LAVENO MOMBELLO

Il comune di LAVENO MOMBELLO (provincia di Varese) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure:

aliquota ordinaria 5,80 per mille;

aliquota ridotta 5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale;

detrazione per l'unità immobilliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI LAVIANO

Il comune di LAVIANO (provincia di Salerno) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di mantenere inalterata per l'anno 1998 l'aliquota relativa all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), fissandola, quindi, nella misura del 4 per mille e determinando in L. 200.000 l'importo della detrazione.

(Omissis).

COMUNE DI LAZISE

Il comune di LAZISE (provincia di Verona) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare per l'anno 1998 l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nella misura pari a:

5 per mille per la abitazioni principale adibite a dimora abituale;

5,5 per mille per tutti gli altri fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli;

L. 350.000 detrazione per abitazione principale adibita a dimora abituale, ai sensi dell'art. 3, punto 55, comma terzo della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

(Omissis).

COMUNE DI LECCO

Il comune di LECCO ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1998 le seguenti aliquote I.C.I., già applicate nel 1997:

4,5 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale da persone fisiche soggetti passivi, dai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa e dagli assegnatari di alloggi degli Istituti per le case popolari;

5,9 per mille per tutte le altre fattispecie imponibili;

di stabilire in L. 200.000 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo, dai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, dagli assegnatari di alloggi degli istituti autonomi per le case popolari;

di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI LEGNARO

Il comune di LEGNARO (provincia di Padova) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che saranno applicate in questo comune nelle misure seguenti:

5,5 per mille per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, nonchè per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

6,5 per mille per tutte le altre unità immobiliari;

di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

di determinare la detrazione per l'abitazione principale agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili in L. 200.000;

di stabilire per l'anno 1998 l'aumento della detrazione per l'abitazione principale in L. 250.000 esclusivamente nelle seguenti circostanze e condizioni:

l'aumento di detrazione da L. 200.000 a L. 250.000 è stabilita per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale posseduta dai contribuenti assistiti dal comune in via continuativa o da pensionati o lavoratori dipendenti proprietari o titolari del diritto reale di usufrutto o abitazione il cui nucleo familiare ha un reddito lordo complessivo riferito all'anno 1997 non superiore a:

NUCLEO FAMILIARE	REDDITO
1 persona	15.000.000
2 persone	20.000.000
3 persone	25.000.000
4 persone	30.000.000
5 persone	32.000.000 più L. 2.000.000 per ogni persona in più.

Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi ovvero da un genitore e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti e adottivi e dagli affiliati con loro conviventi.

Fanno altresì parte del nucleo familiare il convivente *more-uxorio*, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al settimo grado.

Sono atresì considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza, risulti dalla certificazione anagrafica e sia dichiarata con atto di notorietà da parte delle persone conviventi.

La maggiore detrazione non è concessa qualora almeno un componente del nucleo familiare percepisca un reddito diverso da quello di lavoratore dipendente o pensionato (ad esempio reddito da lavoro autonomo, impresa, partecipazione societarie).

L'unità immobiliare deve essere l'unica proprietà del nucleo familiare nel corso del 1998, oppure l'unica posseduta a titolo di usufrutto o di diritto di abitazione.

Sono escluse dal beneficio le unità immobiliari del gruppo A classificato A/1 - A/7 - A/8 - A/9 - A/10.

La detrazione deve essere comunque rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale.

In sede del versamento della prima rata di acconto dell'imposta comunale sugli immobili, pari al 45% dell'imposta annua, la detrazione dovrà essere calcolata comunque su L. 200.000 e, solo dopo l'accertato diritto alla maggiorazione da parte dell'amministrazione comunale, verrà comunicato l'importo esatto della detrazione da applicare sull'ammontare della somma da versare a saldo dell'imposta.

I soggetti che intendono avvalersi della maggiore detrazione in questione dovranno presentare apposita richiesta, nella forma dell'autocertificazione prevista dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestando la posizione, sia del soggetto che del proprio nucleo familiare, nei riguardi dei diritti reali sull'unità adibita a propria abitazione principale.

Tale richiesta deve essere corredata dalla fotocopia del mod. 101 o 201 o 730 o 740 di ciascun componente del nucleo familiare; qualora i redditi non siano documentati da tali modelli e/o in caso di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, dovrà essere presentata dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante tale circostanza, nonché il reddito imponibile complessivamente percepito nel 1997 da ciascun componente.

La documentazione richiesta dovrà essere presentata entro il mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi dell'anno 1997.

La valutazione al diritto della maggiore detrazione come qui stabilita è attribuita al responsabile del servizio che si riserva, se necessario, la facoltà di richiedere altra documentazione integrativa.

(Omissis).

COMUNE DI LEINÌ

Il comune di LEINÌ (provincia di Torino) ha adottato, il 29 settembre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di rideterminare per le ragioni espresse in narrativa, i parametri ai fini dell'applicazione imposta I.C.I. per l'anno 1998, secondo il seguente prospetto:

incremento aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille per tutte le categorie d'immobili.

aumento della detrazione da L. 200.000 a L. 300.000 per:

a) soggetti passivi aventi unità immobiliare, adibita ad abitazione principale, assistiti dal comune (utenze esonerate dal pagamento ticket ed in assistenza economica da parte del consorzio C.I.S.S.P. - Consorzio intercomunale servizi sociali alla persona) appositamente certificati dai servizi sociali;

b) soggetti passivi aventi unità immobilirre, adibita ad abitazione principale, titolari di pensione di invalidità civile e indennità di accompagnamento.

Le condizioni devono sussistere alla data del 1° gennaio 1998; detrazione pari a L. 200.000 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, non rientranti nei casi sub *a)* e *b)*.

(Omissis).

COMUNE DI LENDINARA

Il comune di LENDINARA (provincia di Rovigo) ha adottato, il 23 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota da applicare al calcolo dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 come segue:

5,25 per mille l'aliquota da applicare agli immobili adibiti ad abitazione principale, applicando altresì a tali immobili la detrazione prevista dalla vigente normativa I.C.I. nella misura di L. 200.000;

6,25 per mille l'aliquota da applicare agli altri immobili individuati come imponibili dalla vigente normativa I.C.I. (aree edificabili, terreni agricoli, altri fabbricati).

(Omissis).

COMUNE DI LENNA

Il comune di LENNA (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata nel comune di Lenna nella misura del 6 per mille;

di fissare in L. 300.000 la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI LENNO

Il comune di LENNO (provincia di Como) ha adottato, il 16 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare per l'anno 1998 nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

per tutte le tipologie degli immobili: aliquota 5 per mille;

di determinare, ai sensi art. 8, comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come prima sostituito dall'art. 3, comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successivamente modificato dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, convertito con modificazioni, dalla legge 9 maggio 1997, n. 122 per l'anno 1998 le detrazioni d'imposta come da prospetto che segue:

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI nonché categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico sociale	DETRAZIONE D'IMPOSTA (lire in ragione annua)
Unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi residenti	230.000

(Omissis).

COMUNE DI LEQUIO TAMARO

Il comune di LEQUIO TAMARO (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 nella misura del 5 per mille;

di determinare in L. 200.000 l'importo da detrarre alle abitazioni principali.

(Omissis).

COMUNE DI LESIGNANO DE' BAGNI

Il comune di LESIGNANO DE' BAGNI (provincia di Parma) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per le motivazioni in premessa citate, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nel seguente modo:

a) aliquota ordinaria 6,5 per mille;

b) aliquota ridotta 5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale rapportata al valore degli immobili,

di confermare in L. 200.000 la detrazione d'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale per l'anno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI LESINA

Il comune di LESINA (provincia di Foggia) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. - imposta comunale sugli immobili in questo comune, con effetto dal 1°gennaio 1998:

aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 4 per mille;

aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unità immobiliari dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e per gli immobili diversi dalle abitazioni: 6,5 per mille;

dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a decorrenza del suo ammontare L. 200.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI LESSONA

Il comune di LESSONA (provincia di Biella) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare, per l'anno 1998, l'aliquota comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille;

di determinare la detrazione di imposta, alle condizioni previste dalla legge, nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI LESTIZZA

Il comune di LESTIZZA (provincia di Udine) ha adottato, il 23 ottobre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare anche per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nel 4,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI LETTOPALENA

Il comune di LETTOPALENA (provincia di Chieti) ha adottato, il 30 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

stabilire di aumentare l'aliquota dell'I.C.I. al 5 per mille, per l'anno 1998, ai sensi dell'art. 6 e seguenti del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come e per i motivi precisati in premessa.

(Omissis).

COMUNE DI LEZZENO

Il comune di LEZZENO (provincia di Como) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1998, l'aliquota del 4 per mille con detrazione di L. 200.000, per l'imposta comunale sugli immobili.

(Omissis).

COMUNE DI LIBRIZZI

Il comune di LIBRIZZI (provincia di Messina) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

confermare, per motivi espressi in premessa, l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 al 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI LICCIANA NARDI

Il comune di LICCIANA NARDI (provincia di Massa Carrara) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per i motivi esposti in premessa, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 come di seguito specificato:

nella misura del 6,7 per mille, da applicare sul valore degli immobili diversi dalle abitazioni principali;

nella misura del 5,3 per mille, da applicare sul valore degli immobili adibiti ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune ed ivi dimoranti, relativamente alla sola parte abitativa (categoria dalla A/1 alla A/11, eccetto la categoria A/10), con esclusione di eventuali unità immobiliari iscritte o che devono essere iscritte al catasto edilizio nelle categorie C/2 (magazzini e locali di deposito) e C/6 (stalle, scuderie, rimesse, autorimesse) per le quali deve essere applicata l'aliquota del 6,7 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI LICENZA

Il comune di LICENZA (provincia di Roma) ha adottato, il 12 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di modificare per l'anno 1998, nella misura del 6 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e la misura della detrazione d'imposta in L. 240.000 relativamente alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI LICODIA EUBEA

Il comune di LICODIA EUBEA (provincia di Catania) ha adottato, il 5 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1998, l'aliquota nella misura del 5 per mille, già in vigore nel 1997 per l'imposta comunale immobiliare (I.C.I.).

(Omissis).

COMUNE DI LIGNANO SABBIADORO

Il comune di LIGNANO SABBIADORO (provincia di Udine) ha adottato, il 17 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare per l'anno 1998 una aliquota del 4,5 per mille, per i soggetti passivi indicati dall'art. 4 della legge 24 ottobre 1996, n. 556; e del 5,5 per mille per i restanti soggetti passivi non rientranti nella sopraccitata disposizione normativa.

(Omissis).

COMUNE DI LIGONCHIO

Il comune di LIGONCHIO (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, il 26 novembre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di riconfermare ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, per l'anno 1998, l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI LIMBADI

Il comune di LIMBADI (provincia di Vibo Valentia) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 nella misura del 6 per mille;

di confermare, inoltre, per l'anno 1998 in L. 200.000, la detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo, da applicarsi secondo le modalità dell'art. 3, comma 55 della legge 23 dicembre 1996 n. 662.

(Omissis).

COMUNE DI LIMENA

Il comune di LIMENA (provincia di Padova) ha adottato, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di applicare le aliquote, le detrazioni e le riduzioni ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) per il 1998 come indicato nell'allegato A) che fa parte integrante della presente, con le modalità in narrativa esposte;

2) di approvare il modello di domanda per l'aumento delle detrazioni che si allega sub B) e che fa parte integrante della presente.

(Omissis).

a) aliquota ordinaria, 5,5 per mille da applicare se il caso lo prevede;

b) abitazione principale compreso garage/s posseduto/i da persone fisiche e usato/i dal possessore dell'abitazione principale, aliquota 4,5 per mille, detrazione normale L. 200.000, detrazione per reddito L. 300.000, detrazione persona assistita L. 500.000;

c) abitazione principale di anziani o disabili ricoverati in istituti (art. 3, comma 56 della legge n. 662/1996), aliquota 4,5 per mille, detrazione normale L. 200.000, detrazione per reddito L. 300.000;

d) immobili diversi da abitazioni (terreni); gruppi: A/10, B, C (esclusi i C/6 garage/s abitazione principale) e D, aliquota 5,5 per mille;

e) alloggi non locati, aliquota 6,5 per mille;

f) abitazione inagibile o inabitabile, aliquota 5,5 per mille, riduzione d'imposta 50 per cento;

g) immobili di enti senza scopo di lucro, aliquota 5,5 per mille;

h) fabbricati realizzati per la vendita e non venduti (art. 3, comma 55 della legge n. 662/1996, aliquota 5,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI LIMOSANO

Il comune di LIMOSANO (provincia di Campobasso) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 è stabilita nella misura unica del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI LIPARI

Il comune di LIPARI (provincia di Messina) ha adottato, il 13 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'I.C.I. (Imposta comunale sugli immobili) per l'anno 1998;

di confermare nella misura del 4,5 per mille l'aliquota dell'I.C.I. da applicare alle unità immobiliari adibite ad abitazioni principali;

di confermare nella misura del 4,5 per mille l'aliquota dell'I.C.I. da applicare alle unità immobiliari locate, con regolare contratto registrato, e utilizzate dal locatario come abitazioni principali;

di confermare nella misura del 4,5 per mille l'aliquota dell'I.C.I. da applicare alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI LIPOMO

Il comune di LIPOMO (provincia di Como) ha adottato, il 29 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di determinare, per quanto espresso in premessa, in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992, e successive modificazioni, l'aliquota relativa all'imposta comunale sugli Immobili, per l'anno 1998, nella misura del 5,5 per mille;

2) di stabilire, per quanto indicato in premessa, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del decreto legge n. 437/1996, convertito con modifiche nella legge n. 556/1996, l'aliquota ridotta in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, per l'anno 1998, nella misura del 4,5 per mille, dando atto che il gettito complessivo previsto è almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato;

3) di considerare, in base a quanto precisato in premessa, ai sensi dell'art. 3, comma 56 della legge n. 662/1996, come direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricoveri permanenti, a condizione che la stessa non risulti locata;

4) di definire, al fine del precedente n. 3, come anziani i residenti in questo comune di età superiore a 60 anni;

5) di fissare la detrazione, prevista dall'art. 8, comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992, e successive modifiche, per un importo pari a L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI LISCATE

Il comune di LISCATE (provincia di Milano) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura del 4,8 per mille con detrazione per la casa di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI LIVIGNO

Il comune di LIVIGNO (provincia di Sondrio) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

determinare nelle seguenti misure l'aliquota e la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, per l'imposta comunale sugli immobili da applicare per il 1998:

a) aliquota: 5 per mille;

b) detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo L. 350.000.

(Omissis).

COMUNE DI LIVORNO FERRARIS

Il comune di LIVORNO FERRARIS (provincia di Vercelli) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 nella seguenti misure:

unità immobiliari adibite ad abitazioni principale 5 per mille;

detrazione per abitazione principale L. 200.000;

altri cespiti immobiliari diversi dall'abitazione principale 5,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI LIZZANELLO

Il comune di LIZZANELLO (provincia di Lecce) ha adottato, il 20 novembre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare anche per l'anno 1998 nella misura del 5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'I.C.I. determinata con l'atto di giunta comunale n. 267-*bis* del 31 ottobre 1996.

(Omissis).

COMUNE DI LIZZANO IN BELVEDERE

Il comune di LIZZANO IN BELVEDERE (provincia di Bologna) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune diversificata nella seguente misura:

a) abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale e relative pertinenze;

alloggi non locati e relative pertinenze;

fabbricati realizzati per la vendita e non venduti; aliquota 6,70 per mille;

b) immobili diversi dall'abitazione principale, compresi terreni ed aree edificabili; aliquota del 6 per mille;

c) abitazione principale e relative pertinenze;

abitazione principale di anziani o disabili e relative pertinenze;

abitazioni locate utilizzate come abitazione principale e relative pertinenze;

immobili appartenenti ad enti senza scopo di lucro; aliquota 6 per mille;

2) di dare atto che la detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale dovrà essere applicata nella misura di L. 200.000, secondo quanto previsto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, così come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI LOCATE VARESINO

Il comune di LOCATE VARESINO (provincia di Como) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di riconfermare le seguenti misure per l'applicazione dell'I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, in questo comune con effetto dal 1° gennaio 1998:

Abitazione principale, aliquota 4,5 per mille, detrazioni L. 200.000;

Unico immobile posseduto, escluse unità immobiliare classificate A/1, A/8, A/9, da persona fisica di età superiore a 65 anni alla data del 1° gennaio 1998 con redditi 1997 del relativo nucleo familiare non superiore a L. 18.140.200, aliquota 4,5 per mille, detrazioni L. 300.000;

immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni, compresi i terreni ed aree fabbricabili, aliquota 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI LOCULI

Il comune di LOCULI (provincia di Nuoro) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare per l'anno 1998 nella misura del 5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale sarà pari a L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI LODI

Il comune di LODI ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire, come di seguito indicata, la disciplina generale per l'applicazione dell'I.C.I. per l'anno 1998:

a) fissare l'aliquota ordinaria nella misura del 5,5 per mille;

b) ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1994 (come modificato dall'art. 3, comma 53, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), confermare nella misura di L. 300.000 la detrazione spettante per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

c) avvalersi della facoltà prevista dall'art. 3, comma 56, della legge n. 662/1996, considerato direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

d) avvalersi della facoltà prevista dall'art. 1, comma 5, della legge n. 449/1997, fissando al 3 per mille l'aliquota agevolata per le fattispecie indicate nella medesima disposizione normativa.

(Omissis).

COMUNE DI LODRINO

Il comune di LODRINO (provincia di Brescia) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), da applicarsi in questo comune durante l'esercizio finanziario 1998, fissandola nella misura unica del 6 per mille;

di disporre comunque che limitatamente all'abitazione principale sarà applicata una maggiorazione della detrazione che viene rapportata a complessive L. 220.000.

(Omissis).

COMUNE DI LOIANO

Il comune di LOIANO (provincia di Bologna) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire nella misura unica del 6,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nel territorio del comune di Loiano, da valere per l'anno 1998 istituita con decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 504 e stabilire in L. 200.000 la detrazione spettante per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI LOMAGNA

Il comune di LOMAGNA (provincia di Lecco) ha adottato le seguenti deliberazioni per l'anno 1998:

(Omissis).

approvare e determinare, per l'anno 1998, in ottemperanza agli articoli 6 e 18 decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 con riguardo all'imposta comunale sugli immobili, l'aliquota nelle misure differenziate del:

5 per mille per l'abitazione principale;

5,75 per mille per gli altri fabbricati;

4 per mille a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili, di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di intervento e per la durata di anni 3 dall'inizio lavori;

(Omissis).

Detrazione I.C.I.: L. 300.000.

Requisiti richiesti:

Categorie ammesse:

1. Pensionati con residenza nel comune di Lomagna:

Reddito annuale:

per nucleo con un solo reddito, non eccedente il valore della pensione minima I.N.P.S. L. 8.910.900. (nel conteggio non dovrà essere preso in considerazione il valore catastale dell'immobile);

per nucleo con più redditi di pensione, il cumulo delle pensioni non dovrà superare il valore della pensione minima I.N.P.S. moltiplicato per il numero dei percipiendi le pensioni;

2. Portatori di handicap al 100%:

Reddito annuale: imponibile I.R.P.E.F., al lordo di eventuali oneri deducibili, di tutti componenti del nucleo familiare, fino a L. 17.821.800, oltre a L 1.600.000 per ogni familiare a carico;

3. Lavoratori disoccupati:

Reddito annuale: imponibile I.R.P.E.F., al lordo di eventuali oneri deducibili, di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a L. 17.821.800, oltre a L. 1.600.000 per ogni familiare a carico;

4. Lavoratori cassaintegrati o iscritti a lista di mobilità:

Reddito annuale: imponibile I.R.P.E.F., al lordo di eventuali oneri deducibili, di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a L. 17.821.800, oltre a L. 1.600.000 per ogni familiare a carico;

Nel caso di presenza, nei nuclei familiari suddetti, di portatori di handicap al 100%, con attestato di invalidità civile, e nel caso di presenza di persone anziane non autosufficienti con certificazione medica della U.S.S.L., sempre se conviventi, l'aumento del reddito, riferito al portatore di handicap o all'anziano non autosufficiente, è elevato da L. 1.600.000. a L. 2.500.000;

5. Titolari di assistenza sociale in modo continuativo a livello comunale a norma dei regolamenti vigenti se non già beneficiari secondo quanto previsto dai punti precedenti.

6. Contribuenti nel cui nucleo familiare vi sia la presenza di un portatore di handicap al 100%, con attestato di invalidità civile se convivente:

Reddito annuale: imponibile I.R.P.E.F., al lordo di eventuali oneri deducibili, di tutti i componenti del nucleo familiare, fino a L. 17.821.800, oltre a L 2.500.000 per ogni familiare a carico;

Proprietà immobiliari: solo casa di abitazione (unica proprietà) più eventuali pertinenze (box) se non rientrante nelle seguenti categorie A/1 - A/7 - A/8 - A/9;

La richiesta di maggior detrazione I.C.I. dovrà essere tassativamente presentata all'Amministrazione del comune di Lomagna entro e non oltre il giorno 31 maggio 1998 e dovrà aver allegato i seguenti documenti:

stato di famiglia;

denuncia dei redditi anno 1998 (redditi 1997) di tutti i componenti il nucleo familiare;

copia dei certificati attestanti la condizione di invalido al 100% o di anziano non autosufficiente;

copia del certificato attestante la condizione di invalido al 100% o di anziano non autosufficiente;

documentazione attestante la condizione di cassaintegrato, disoccupato, iscritto nelle liste di mobilità;

L'autorizzazione alla maggior detrazione verrà comunicata entro il 15 giugno 1998.

I cittadini che applicheranno la maggior detrazione senza aver prima ottenuto la preventiva autorizzazione incorreranno nelle seguenti sanzioni ed interessi come previsti dalla normativa che disciplina l'Imposta comunale sugli immobili, che in particolare prevede all'art. 14 decreto legislativo n. 504 del 31 dicembre 1992 le seguenti ipotesi:

comma 1: versamento omesso, soprattassa del 20% dell'imposta non versata;

comma 2: infedele dichiarazione, ulteriore soprattassa del 50% dell'imposta non versata.

comma 5: sulle somme dovute per imposta e soprattasse si applicano gli interessi moratori nlla misura del 7% per ogni semestre compiuto.

(Omissis).

delibera approvare l'applicazione della detrazione d'imposta I.C.I. per l'abitazione principale in L. 300.000 (art. 3, comma 55, punto 2, legge n. 662/1996) il tutto come specificatamente riportato nelle premesse.

(Omissis).

COMUNE DI LOMAZZO

Il comune di LOMAZZO (provincia di Como) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare, per l'anno 1998 le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 nelle seguenti misure:

abitazione principale: 5 per mille;

altri immobili: 6 per mille;

di determinare, ai sensi dell'art. 8, comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dall'art. 58, comma 3 del decreto legislativo n. 446/1997 n. 50 le detrazioni d'imposta per l'anno 1998 come appresso indicato:

abitazioni principali, eccetto quelle classificate A1, A8, A9: L. 250.000;

tale detrazione è elevata a L. 400.000, a tutela delle classi sociali più deboli quali: i cassintegrati, i lavoratori in mobilità e in disoccupazione, i nuclei familiari composti da pensionati con età superiore ai 65 anni a condizione che abbiano un reddito complessivo familiare fino a L. 25.000.000 aumentato di L. 1.600.000 per ogni familiare a carico a condizione che la loro abitazione principale non sia classificata A1, A8, A9;

di stabilire altresì ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge n. 449/1997 l'aliquota del 4 per mille per abitazione principale e 5 per mille per altri immobili a favore dei proprietari che eseguono interventi di recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo dei sottotetti: aliquote del 4 per mille per abitazione principale e 5 per mille per altri immobili.

(Omissis).

COMUNE DI LONDA

Il comune di LONDA (provincia di Firenze) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di confermare, per l'anno 1998, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato con l'art. 3, comma 53, della legge n. 662/1996, le aliquote ai fini dell'imposta comunale sugli immobili già stabilite per l'anno 1997 con deliberazione del C.C. n. 6 del 27 febbraio 1997, esecutiva come segue:

5,75 per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dalle persone fisiche soggetti passivi di imposta residenti nel comune.

7 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni principali;

2) di dare atto che la detrazione spettante per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale resta stabilita in L. 200.000, ex art. 8, commi 2 e 3, decreto legislativo n. 504/1992.

(Omissis).

COMUNE DI LONGANO

Il comune di LONGANO (provincia di Isernia) ha adottato, il 28 ottobre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

confermare, per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille, come in vigore nell'anno 1997.

(Omissis).

COMUNE DI LONGOBUCCO

Il comune di LONGOBUCCO (provincia di Cosenza) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare per l'anno 1998, nella misura del 4,5 per mille l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 20 dicembre 1992, n. 504, come modificato dal comma 53 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

di stabilire in L. 200.000 la detrazione sull'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI LONGONE AL SEGRINO

Il comune di LONGONE AL SEGRINO (provincia di Como) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di determinare per l'anno 1998, nelle misure seguenti, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, e successive modificazioni:

a) 6,25 per mille per le abitazioni secondarie;

b) 4,25 per mille per tutti gli altri soggetti passivi;

2) di determinare, altresì, per l'anno 1998 la detrazione nella misura di L. 200.000 ai sensi del comma 55, della legge finanziaria n. 662/1996;

3) di determinare, altresì, per l'anno 1998 la detrazione nella misura di L. 200.000 ai sensi del comma 55, art. 3, della legge finanziaria n. 662/1996, per le unità immobilliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati agli istituti autonomi per le case popolari;

4) di avvalersi della possibilità prevista dal comma 56, art. 3 della legge finanziaria n. 662/1996, di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto ad anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, per l'anno 1998;

5) di dare atto, inoltre, che per l'anno 1998 il comune applicherà riduzioni di imposta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili o di fatto non utilizzati, come previsto dal comma 55, art. 3, della legge finanziaria n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI LORENZAGO DI CADORE

Il comune di LORENZAGO DI CADORE (provincia di Belluno) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure;

nella misura del 6 per mille per le abitazioni principali, e del 7 per mille per gli altri immobili;

di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;

di confermare per l'anno 1998 a favore dei residenti di questo comune la detrazione I.C.I. di L. 230.000 per unità immobiliari adibite ad abitazione principale, iscritte nelle categorie catastali non di lusso del gruppo A.

(Omissis).

COMUNE DI LORIA

Il comune di LORIA (provincia di Treviso) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 4 per mille;

di fissare la detrazione per abitazione principale nella misura fissa di L. 200.000 (art. 8, comma 2, decreto legislativo n. 504/1992, così come sostituito dalla legge n. 662/1996), anche per le abitazioni non locate possedute da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o cura a seguito di ricovero permanente (art. 3, legge n. 662/1996).

(Omissis).

COMUNE DI LORO CIUFFENNA

Il comune di LORO CIUFFENNA (provincia di Arezzo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di prendere atto e approvare le decisioni della giunta comunale espresse con atto n. 281 del 30 ottobre 1997 relativamente alle determinazioni delle aliquote I.C.I. per l'anno 1998, confermate nella misura del 5 per mille per le abitazioni principali e del 6 per mille per i restanti casi, come per gli anni 1996 e 1997;

di dare atto che la detrazione prevista per le abitazioni principali viene fissata in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI LORO PICENO

Il comune di LORO PICENO (provincia di Macerata) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. ordinaria nella misura del 5,5 per mille;

di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale per l'anno 1998 è pari a L. 220.000;

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota agevolata del 4 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti;

di dare atto che l'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

(Omissis).

COMUNE DI LOVERE

Il comune di LOVERE (provincia di Bergamo) ha adottato, il 18 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sarà applicata da questo comune per l'anno 1998 con le seguenti aliquote differenziate, in conformità all'art. 4 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437 e all'art. 3, comma 53, legge n. 662/1996:

a) aliquota di ordinaria applicazione, salvo quanto previsto dalla lettera *b)* della presente delibera, nella misura del 7 per mille;

b) aliquota ridotta, nella misura del 6 per mille, da applicarsi nei confronti delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti in questo comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale.

c) detrazione abitazione principale L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI LOZZA

Il comune di LOZZA (provincia di Varese) ha adottato, il 27 febbraio 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota attualmente in vigore per l'imposta comunale sugli immobili nella misura del 4,75 per mille ed in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI LOZZO ATESTINO

Il comune di LOZZO ATESTINO (provincia di Padova) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, la doppia aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella seguente misura:

5,5 per mille per l'abitazione principale;

6 per mille per tutte le altre unità immobiliari nonché per le aree fabbricabili.

(Omissis).

COMUNE DI LOZZO DI CADORE

Il comune di LOZZO DI CADORE (provincia di Belluno) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998, le imposte *(omissis)*, per: I.C.I. *(omissis)*, già in vigore per il 1997, ossia:

1) aliquota ordinaria I.C.I., 6 per mille: seconde case, opifici, ecc.; 6,2 per mille: aree fabbricabili e terreni agricoli;

2) aliquota ridotta: 4 per mille, quale aliquota in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari:

per le unità immobiliari possedute da persone fisiche soggetti passivi, residenti nel comune, locate con contratto registrato ad un soggetto che la utilizza come abitazione principale;

per gli immobili posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili, per un periodo comuqnue non superiore a tre anni.

È fissata in L. 200.000 la detrazione applicabile all'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, detrazione che verrà rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

Tale detrazione si applica anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dalle A.T.E.R. (ex Istituti autonomi case popolari).

Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari, dimorino abitualmente.

(Omissis).

COMUNE DI LU

Il comune di LU (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura ordinaria del 5 per mille con l'eccezione degli immobili di categoria catastale D7 per i quali si applica l'aliquota del 4 per mille;

di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale debba essere detratta, fino alla concorrenza del suo ammontare, la somma di L. 200.000, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI LUCIGNANO

Il comune di LUCIGNANO (provincia di Arezzo) ha adottato, il 29 ottobre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire che per l'anno 1998, il calcolo dell'I.C.I. sarà determinato applicando l'aliquota del 5,3 per mille per l'abitazione principale, e l'aliquota del 5,80 per mille per gli altri fabbricati, le aree fabbricabili e i terreni agricoli.

(Omissis).

COMUNE DI LUCOLI

Il comune di LUCOLI (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 24 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota d'imposta I.C.I. nella seguente misura:

5 per mille per abitazioni principali e terreni edificabili;

5,5 per mille per abitazioni secondarie;

L. 300.000 per detrazione abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI LUGAGNANO VAL D'ARDA

Il comune di LUGAGNANO VAL D'ARDA (provincia di Piacenza) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di approvare la proposta della giunta comunale come da allegato;

(Omissis).

Proposte:

1. aliquota da applicare sulla base imponibile per l'anno 1998: 5,5 per mille:

2. detrazione d'imposta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo di imposta, L. 250.000.

2.a. detrazione d'imposta di L. 300.000 per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo di imposta appartenente ad una delle seguenti categorie:

a) portatore di handicap in possesso dell'attestato di invalidità civile e beneficiario della relativa rendita erogata dal Ministero degli interni;

b) titolari di pensione sociale erogata dall'I.N.P.S.

I contribuenti di cui al presente punto 2.a dovranno presentare apposita richiesta ed autocertificazione nella quale devono dichiarare; nome, cognome, indirizzo, data e luogo di nascita, codice fiscale e di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto alla detrazione di L. 300.000.

La richiesta autocertificazione dovrà essere prestata al comune - ufficio tributi, oppure spedita per posta a mezzo raccomandata entro la data di scadenza dell'acconto I.C.I. (prima rata) per l'anno 1998. L'amministrazione comunale si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992.

Dalla maggiore detrazione di L. 300.000 restano escluse tutte le abitazioni classificate A/1, A/8 e A/9.

È considerata abitazione principale anche l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufiutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

3. riduzione dell'aliquota al 4 per mille, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti da parte delle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili.

L'aliquota ridotta potrà essere utilizzata, per un periodo comunque non superiore a tre anni, per i fabbricati sfitti e/o disabitati per i quali è stato rilasciato regolare certificato di abitabilità e/o agibilità.

4. stabilire un'aliquota agevolata del 3 per mille, e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti, (legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 1, comma 5).

L'aliquota agevolata viene applicata solamente sulle unità immobiliari oggetto di intervento negli anni 1998 e 1999.

(Omissis).

COMUNE DI LUGNANO IN TEVERINA

Il comune di LUGNANO IN TEVERINA (provincia di Terni) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare le seguenti aliquote per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicare per l'anno 1998:

1) abitazione principale, 5,50 per mille;

2) seconda casa (immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale o alloggi non locati), 7 per mille;

3) altri fabbricati ed aree edificabili, 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI LUINO

Il comune di LUINO (provincia di Varese) ha adottato, il 18 febbraio 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e la detrazione per abitazione principale nelle seguenti misure:

6 per mille;

L. 240.000.

(Omissis).

COMUNE DI LUMARZO

Il comune di LUMARZO (provincia di Genova) ha adottato, il 16 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 6,50 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI LUNAMATRONA

Il comune di LUNAMATRONA (provincia di Cagliari) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1998 le seguenti aliquote di imposte, tasse, contributi e tariffe varie, confermando le stesse nelle misure relative al 1997 e cioè:

a) imposta comunale sugli immobili: aliquota unica 4,5 per mille, e detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI LUNANO

Il comune di LUNANO (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare come segue le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998:

immobili adibiti ad abitazione principale, aliquota del 5 per mille;

tutti gli altri immobili, aliquota del 6,5 per mille;

detrazione per abitazione principale, L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI LUNGRO

Il comune di LUNGRO (provincia di Cosenza) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, come in effetti riconferma per l'anno 1998, la aliquota I.C.I. pari al 6 per mille di cui alla delibera di consiglio comunale n. 66/92, istitutiva dell'imposta comunale sugli immobili.

(Omissis).

COMUNE DI LURATE CACCIVIO

Il comune di LURATE CACCIVIO (provincia di Como) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare, per l'anno 1998, nella misura del 5,5 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.).

(Omissis).

COMUNE DI LUSCIANO

Il comune di LUSCIANO (provincia di Caserta) ha adottato, il 19 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

Visto l'art. 1, 5° comma della legge 27 dicembre 1997 n. 449, il quale stabilisce che i comuni possono fissare aliquote dell'I.C.I. anche inferiore al 4 per mille a favore di proprietari che seguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;

Ritenuto per tali casi applicare un'aliquota I.C.I. pari al 3,5 per mille in modo da incentivare gli interventi volti alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente.

(Omissis).

DELIBERA

confermare, per l'anno 1998, l'aliquota del 5,5 per mille ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili siti nel territorio del comune di Lusciano, secondo quanto consentito dall'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

stabilire di applicare un'aliquota pari al 3,5 per mille per gli immobili che rientrano nei casi previsti dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in premessa meglio precisati e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

(Omissis).

COMUNE DI LUZZANA

Il comune di LUZZANA (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare anche per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. del 5 per mille, recependo per il resto quanto stabilito dalle disposizioni normative richiamate nella premessa.

(Omissis).

COMUNE DI LUZZI

Il comune di LUZZI (provincia di Cosenza) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille, e L. 200.000 per detrazione d'imposta per abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI MACCAGNO

Il comune di MACCAGNO (provincia di Varese) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

aliquota unica del 6 per mille per tutti i tipi di immobili soggetti all'imposta;

riduzione del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili o di fatto non utilizzati;

detrazione per abitazione principale L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI MACCASTORNA

Il comune di MACCASTORNA (provincia di Lodi) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI MACCHIA D'ISERNIA

Il comune di MACCHIA D'ISERNIA (provincia di Isernia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, da applicarsi in questo comune per l'anno 1998 nella misura del 5,70 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI MACELLO

Il comune di MACELLO (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare la detrazione, per abitazione principale, ai fini I.C.I. in L. 200.000;

di fissare l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI MACERATA CAMPANIA

Il comune di MACERATA CAMPANIA (provincia di Caserta) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I. (imposta comunale immobiliare), l'aliquota unica del 5 per mille, con la detrazione di L. 200.000 per le unità immobiliari adibite a dimora abituale del soggetto passivo, rapportate al periodo per il quale si protrae tale destinazione, così come previsto dal comma 55 dell'art. 3 della suddetta legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI MACHERIO

Il comune di MACHERIO (provincia di Milano) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1998, le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili:

4,5 per mille per gli immobili destinati ad abitazione principale;

5 per mille per tutti gli altri immobili, ivi compresi terreni ed aree fabbricabili;

di confermare in L. 200.000 la detrazione spettante per gli immobili destinati ad abitazioni principali.

(Omissis).

COMUNE DI MACUGNAGA

Il comune di MACUGNAGA (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 è stabilita nel modo seguente:

A) I.C.I. prima casa ed altri immobili, 6 per mille;

B) I.C.I. per le seconde case, 7 per mille;

C) Detrazione per la prima casa, L. 250.000.

(Omissis).

COMUNE DI MADIGNANO

Il comune di MADIGNANO (provincia di Cremona) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

dato atto che a partire dal 1° gennaio 1997 la detrazione per l'immobile adibito ad abitazione principale è stata aumentata a L. 200.000, come previsto dall'art. 3, comma 55, punto 2, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI MAFALDA

Il comune di MAFALDA (provincia di Campobasso) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire, per i motivi di cui in narrativa, nel 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicare per l'anno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI MAGENTA

Il comune di MAGENTA (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 3, comma 53 e successivi, legge 23 dicembre 1996, n. 662, nelle seguenti misure:

immobili adibiti ad abitazione principale e pertinenze (box e cantina), aliquota 5,5, per mille;

immobili dati in affitto per uso abitazione principale e pertinenze (box e cantina), aliquota 6 per mille;

altri immobili, aliquota 5,5 per mille;

immobili sfitti, aliquota 6,5 per mille;

terreni agricoli, aliquota 5,5 per mille;

aree fabbricabili, aliquota 5,5 per mille;

di stabilire che ai sensi dell'art. 3, comma 55, modificativo dall'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dall'imposta dovuta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale condizione;

di stabilire che l'imposta dovuta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo con nuclei familiari nel quale uno o più componenti, poiché anagraficamente conviventi, siano affetti da minorazioni o malattie invalidanti che comportino una percentuale di invalidità, certificata ai sensi della legislazione vigente e certificabili dai competenti organi sanitari regionali, superiori al 60% secondo le tabelle approvate con decreto del Ministero della sanità 25 luglio 1980, ovvero un grado di invalidità equipollente previsto e certificato a norma di diverse disposizioni vigenti per particolari categorie di invalidi, è ridotta di L. 300.000;

di stabilire che l'imposta dovuta per unità immobiliare adibita per abitazione principale del soggetto passivo con famiglia monoreddito, il cui componente titolare del reddito, risulti disoccupato o in cassa integrazione a zero ore da almeno sei mesi, è ridotta di L. 300.000;

di dare atto che, ai sensi del comma 1, dell'art. 8, del decreto legislativo n. 504/1992 come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'imposta sarà ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitati e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, da accertarsi con le modalità previste dal medesimo comma;

di dare, altresì, atto che a norma del quarto punto dell'art. 3, comma 55, decreto legislativo n. 662/1996 le disposizioni di cui ai precedenti punti 2, 3, 4, 5, del presente dispositivo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, come previsto dal comma 56, dell'art. 3, della legge n. 662/1996;

sono esenti dall'imposta le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, in applicazione dell'art. 21, del medesimo decreto.

(Omissis).

COMUNE DI MAGGIORA

Il comune di MAGGIORA (provincia di Novara) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili come di seguito specificato:

aliquota per abitazione principale, 4,5 per mille e detrazione di L. 250.000;

aliquota ordinaria, 5,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI MAGISANO

Il comune di MAGISANO (provincia di Catanzaro) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire che l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 rimane confermata nella misura ordinaria del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI MAGLIANO ALFIERI

Il comune di MAGLIANO ALFIERI (provincia di Cuneo) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998, per le motivazioni riportate in premessa, nella misura del 5,80 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicarsi in misura unica a tutte le basi imponibili e di confermare la detrazione d'imposta di L. 220.000 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI MAGLIANO ALPI

Il comune di MAGLIANO ALPI (provincia di Cuneo) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di stabilire per l'anno 1998 le seguenti agevolazioni relative all'imposta comunale sugli immobili: L. 200.000 detrazioni I.C.I. prima casa;

2) di stabilire, per il 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5,50 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI MAGLIANO DEI MARSI

Il comune di MAGLIANO DEI MARSI (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 21 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire che, *(omissis)*, con effetto dal 1° gennaio 1998, l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) è applicata nel territorio comunale con l'aliquota del 6 per mille, secondo le modalità delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

(Omissis).

COMUNE DI MAGLIANO DI TENNA

Il comune di MAGLIANO DI TENNA (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 le aliquote I.C.I. fissate per il precedente anno di imposta, nella misura del 5,5 per mille (sulla prima casa) e del 6 per mille (sugli altri immobili).

(Omissis).

COMUNE DI MAGLIANO IN TOSCANA

Il comune di MAGLIANO IN TOSCANA (provincia di Grosseto) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 come segue:

abitazione principale 4,5 per mille;

abitazione locate 5,5 per mille;

abitazioni non locate 6,5 per mille;

primo ed unico garage funzionale all'abitazione principale 4,25 per mille;

altri fondi e pertinenze funzionali all'abitazione principale 4,5 per mille;

fondi locati 5,5 per mille;

fondi non locati 6,5 per mille;

terreni edificabili 6,5 per mille;

unità immobiliari inagibili o inabitabili con in corso interventi di recupero 4 per mille;

di applicare l'aliquota del 5,5 per mille relativa ai fondi locati anche ai fondi utilizzati direttamente per attività propria così come da deliberazione G.M. n. 280 del 14 giugno 1997.

di riconfermare, per l'anno 1998, la detrazione per l'abitazione principale già prevista per il 1997 ed ammontante a L. 250.000.

(Omissis).

COMUNE DI MAGLIE

Il comune di MAGLIE (provincia di Lecce) ha adottato, il 20 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni per l'anno 1998 nella misura del 6 per mille per tutti gli immobili con le seguenti eccezioni:

unità immobiliari regolarmente assegnate dall'I.A.C.P. per le quali l'aliquota è fissata nella misura del 5,5, per mille;

riconoscere una ulteriore detrazione nell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, pari a L. 120.000 da aggiungere alla detrazione di L. 220.000, quest'ultima già prevista e deliberata con atto di C.C. n. 17 del 28 febbraio 1997 per le abitazioni principali, ai sggetti passivi di imposta titolari di pensione che:

a) siano proprietari o titolari di usufrutto, uso o diritto di abitazione del solo alloggio abitato e dell'eventuale annesso garage o posto macchina e/o oltre pertinenze annesse all'abitazione quale unico diritto reale del contribuente al primo di gennaio 1998. Nel caso di abitazione utilizzata con diritto di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere alcun altra proprietà immobiliare;

b) abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data del 1° gennaio 1998;

c) siano in possesso al 1° gennaio 1998 di redditi da pensione che nel 1997 siano di importo entro:

1) L. 12.204.000 per nuclei familiari composti da una sola persona;

2) L. 15.255.000 per nuclei familiari composti dal contribuente pensionato con coniuge a carico.

Il contribuente pensionato non può avere altri redditi oltre l'abitazione principale. Inoltre, non si fa luogo alla ulteriore detrazione se del nucleo familiare fanno parte altri componenti che siano titolari di redditi di qualsiasi natura, anche se provenienti unicamente da fabbricati.

L'applicazione del beneficio della ulteriore detrazione, inoltre, non è ammessa per quei proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione, che abbiano l'abitazione principale classificata in A1, A7, A9 (rispettivamente abitazioni di tipo signorile, abitazioni in villini, abitazioni in villa o castelli o palazzi di eminenti pregi artistici o storici);

approvare i seguenti criteri applicativi:

a) il contribuente deve presentare la domanda per ottenere l'aumento della detrazione entro il 30 giugno 1998. Nella domanda l'interessato deve indicare:

nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale;

di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto alla detrazione fino a L. 340.000;

b) alla domanda. che dovrà essere presentata all'ufficio tributi del comune di Maglie entro il 30 giugno 1998, va allegata copia dell'ultima dichiarazione dei redditi e dell'ultima dichiarazione I.C.I. Nel caso in cui non sia tenuto a presentare dichiarazione dei redditi, l'interessato dovrà presentare apposita autocertificazione. L'amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazione infedele si procederà a norma di legge.

di confermare in L. 220.000 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ai sensi del combinato disposto dei commi 2 e 3 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 come sostituiti dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI MAGNAGO

Il comune di MAGNAGO (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare, per l'anno 1998, l'aliquota unica per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 nella misura del 4,8 per mille;

di concedere, per l'anno 1998, l'aumento della detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale da L. 200.000 fino a concorrenza dell'imposta dovuta per la predetta unità per i soggetti passivi che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) pensionati con reddito annuale imponibile, ai fini dell'IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare fino a L. 21.000.000 più L. 1.600.000 per ogni persona a carico;

b) portatori di handicap con attestato di invalidità civile con reddito annuale imponibile, ai fini IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare fino a L. 21.000.000 più L. 1.600.000 per ogni persona a carico;

c) disoccupati, con reddito annuale imponibile, ai fini IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare fino a L. 21.000.000 più L. 1.600.000 per ogni persona a carico;

d) lavoratori posti in cassa integrazione, con reddito annuale imponibile, ai fini IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare fino a L. 21.000.000 più L. 1.600.000 per ogni persona a carico;

e) nel caso di presenza nei nuclei suindicati di portatori di handicap con attestato di invalidità civile o nel caso di presenza di persone anziane non autosufficienti con certificazione medica della A.S.L., sempre se conviventi, l'aumento del reddito è elevato da L. 1.600.000 a L. 2.500.000;

f) i titolari di assistenza sociale a livello comunale a norma dei vigenti regolamenti se non già beneficiari secondo quanto previsto ai punti precedenti.

Saranno escluse dalla maggiorazione della detrazione da L. 200.000 fino a concorrenza dell'imposta dovuta per la predetta unità tutte le unità immobiliari classificate in catasto A/1, A/7, A/8, A/9 anche se appartenenti ai cittadini di cui sopra.

Il beneficio dell'ulteriore detrazione è subordinato alla condizione che i componenti il nucleo familiare non posseggano altre unità immobiliari. Non sono considerate altre unità immobiliari il box o il posto macchina ecc. di proprietà del soggetto passivo se utilizzato direttamente dallo stesso o altri familiari conviventi.

(Omissis).

COMUNE DI MAGNANO IN RIVIERA

Il comune di MAGNANO IN RIVIERA (provincia di Udine) ha adottato, il 23 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 viene confermata al 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI MAGOMADAS

Il comune di MAGOMADAS (provincia di Nuoro) ha adottato, il 5 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, per motivi di cui in narrativa, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI MAGREGLIO

Il comune di MAGREGLIO (provincia di Como) ha adottato, il 17 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. in misura pari al 5 per mille, così come stabilito negli ultimi esercizi finanziari;

di determinare la detrazione di imposta di L. 200.000 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI MAIOLO

Il comune di MAIOLO (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 20 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire, per l'anno 1998, nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili.

(Omissis).

COMUNE DI MAIRANO

Il comune di MAIRANO (provincia di Brescia) ha adottato, il 3 febbraio 1998, le seguenti deliberazioni per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicare in questo comune, nella misura del 5,5 per mille per la prima casa e del 6,5 per mille per tutti i restanti immobili con diversa destinazione.

(Omissis).

di confermare la detrazione per l'abitazione principale ai fini I.C.I. per l'anno 1998 in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI MALÈ

Il comune di MALÈ (provincia di Trento) ha adottato, il 17 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura ordinaria del 5 per mille e nella misura agevolata del 4,5 per mille per i soli immobili costituenti abitazione principale.

di riconoscere che la detrazione per l'abitazione principale venga elevata a L. 250.000 per i seguenti soggetti:

pensionati ultra sessantacinqenni che non possiedano sul territorio nazionale altre unità immobiliari oltre all'abitazione principale (comprese le pertinente non locate) se accatastate nelle categorie A/2, A3, A/4, A/5, il cui reddito familiare derivi unicamente da pensione sociale (assegno sociale) e pensione con integrazione al minimo (L. 697.800 x 13);

portatori di handicap (sordomuti, ciechi ed invalidi civili con grado superiore al 66%) in possesso di certificazione della commissione istituita a' sensi dell'art. 4 della legge n. 104/1992, che non possiedano sul territorio nazionale altre unità immobiliari oltre all'abitazione principale (comprese le pertinenze non locate) se accatastate nelle categorie A/2, A/3, A/4, A/5, il cui reddito familiare derivi unicamente da pensione di invalidità e di accompagnamento.

(Omissis).

COMUNE DI MALEGNO

Il comune di MALEGNO (provincia di Brescia) ha adottato, il 12 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nel seguente modo:

aliquota base pari al 5,5 per mille con detrazione pari a L. 200.000;

aliquota pari al 4 per mille per gli interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici così come previsto dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 1, comma 5.

(Omissis).

COMUNE DI MALESCO

Il comune di MALESCO (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, nella misura del 5,50 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI MALETTO

Il comune di MALETTO (provincia di Catania) ha adottato, il 20 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di applicare per l'anno 1998 l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille;

di applicare per l'anno 1998 l'aliquota ridotta dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 4,5 per mille, in favore delle persone fisiche residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI MALONNO

Il comune di MALONNO (provincia di Brescia) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che saranno applicate in questo comune nelle seguenti misure:

aliquota agevolata del 5 per mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo del tributo;

aliquota ordinaria del 6 per mille per tutti gli altri immobili assoggettati al tributo;

di considerare, ai sensi dell'art. 3 comma 56 della legge n. 662/1996, direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

di dare atto che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae questa destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI MALOSCO

Il comune di MALOSCO (provincia di Trento) ha adottato, il 13 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di stabilire la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000 annue.

2. di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI MALTIGNANO

Il comune di MALTIGNANO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 12 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di lasciare invariate le aliquote I.C.I. per l'anno 1998 nel modo seguente:

1) lasciare al 4,80 per mille l'aliquota per gli immobili adibiti ad abitazione principale;

2) lasciare al 5,50 per mille l'aliquota relativa agli immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, a tutti i terreni aventi qualsiasi destinazione urbanistica.

(Omissis).

COMUNE DI MANDANICI

Il comune di MANDANICI (provincia di Messina) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

determinare per l'anno 1998 nella misura del 6 per mille l'aliquota dovuta quale imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) ricadenti sul territorio comunale.

determinare in L. 200.000 la detrazione spettante rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione dell'unità immobiliare adibita ad abitazione del soggetto passivo.

(Omissis).

COMUNE DI MANDURIA

Il comune di MANDURIA (provincia di Taranto) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare l'aliquota I.C.I. nella misura del 4,50 per mille per l'anno 1998.

di stabilire per l'anno 1998 la detrazione d'imposta pari a L. 250.000 relativamente all'abitazione principale.

di dare atto altresì che il valore delle aree fabbricabili ai fini della imputazione è quella corrente di mercato.

(Omissis).

COMUNE DI MANERBIO

Il comune di MANERBIO (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura del 4,5 per mille per le abitazioni principali e nella misura del 6,5 per mille per gli altri immobili.

(Omissis).

COMUNE DI MANFREDONIA

Il comune di MANFREDONIA (provincia di Foggia) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di stabilire per l'anno 1998 nelle seguenti misure le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili istituita con decreto legislativo n. 504/1992:

terreni agricoli 5,50 per mille;

abitazione principale 4,30 per mille;

altri fabbricati 5,50 per mille;

aree fabbricabili 5,50 per mille.

2. di applicare per l'anno 1998 le riduzioni e detrazioni relative all'imposta di cui al precedente punto 1) nei casi e con le modalità indicate in narrativa che qui si intendono integralmente riportate ad eccezione di livello di reddito ai punti 1), 2) e 3), lettera *d)* che vengono elevati rispettivamente a L. 13.000.000, a L. 20.000.000 ed a L. 13.000.000 per effetto dell'intervenuto aumento del reddito di pensione sociale;

3. di applicare per l'anno 1998 le agevolazioni precisate dal quinto comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nella misura del 4 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI MANIAGO

Il comune di MANIAGO (provincia di Pordenone) ha adottato, il 1° dicembre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di mantenere inalterata nel 1998 la pressione fiscale dell'I.C.I., determinando in conseguenza di ciò la conferma l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille;

di stabilire altresì per l'anno 1998 il mantenimento in L. 250.000 della detrazione per l'abitazione principale con la possibilità di elevarla a L. 300.000 unicamente per i casi economicamente disagiati;

di precisare che i casi economicamente disagiati sono riferiti unicamente alle situazioni in cui il reddito imponibile complessivo della famiglia cui appartiene il contribuente soggetto I.C.I. purché esso sia lavoratore dipendente o pensionato, non superi nel suo ammontare annuo l'importo corrispondente al trattamento minimo di pensione di un soggetto che sarà fissato per il 1998 (alla data di formazione di questo atto non risulta possibile conoscere ancora la cifra precisa). Non concorre ovviamente alla formazione del reddito l'immobile oggetto della detrazione.

La dimostrazione di tale reddito deve però essere attestata entro il 30 settembre dell'anno successivo all'imposizione (1999) facendo pervenire al settore tributi una domanda-dichiarazione unicamente per il tramite del servizio sociale (quest'ultimo prenderà così cognizione dei casi che potrebbero ricadere nella sua competenza).

La domanda, nella parte dichiarativa dovrà comprendere in allegato copia della dichiarazione dei redditi mod. 730 o 740, o i modelli 101-102 e simili, eventuale dichiarazione di disoccupazione, e comunque ogni altro documento concernente i redditi riferiti a tutti i componenti il nucleo famigliare comprese le pensioni estere, i vitalizi derivanti da assicurazioni, ecc. (in mancanza delle documentazioni reddituali può essere allegata dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà).

La dimostrazione della situazione agevolativa non pervenuta entro il suddetto termine comporta la perdita della maggiorazione agevolativa;

di precisare, in relazione alla facoltà concessa dal comma 56 dell'art. 3 della legge n. 662/1996, che non viene considerata abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente in quanto il ricovero permanente esclude la possibilità del soggetto di utilizzare anche temporaneamente l'unità immobiliare in questione ed inoltre per evitare discriminazioni nei confronti degli altri contribuenti non dimoranti nell'unità soggetta all'imposta.

(Omissis).

COMUNE DI MANOPPELLO

Il comune di MANOPPELLO (provincia di Pescara) ha adottato, il 12 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per i motivi espressi in narrativa, un'aliquota unica del 5,5 per mille per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), con decorrenza dal 1° gennaio 1998.

(Omissis).

COMUNE DI MANSUÈ

Il comune di MANSUÈ (provincia di Treviso) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille;

2) di stabilire anche per l'anno 1998 l'importo della detrazione I.C.I. per unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale in L. 250.000, dando atto che la minore entrata, stimata in circa L. 50.000.000 rispetto alla detrazione ex lege di L. 200.000 non comporterà squilibri di gestione, essendo già stata sperimentata nei due anni precedenti;

3) di considerare, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1997, direttamente adibita ad abitazione principale o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza permanente in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, dando atto che la presente determinazione, assunta ai sensi dell'art. 3 comma 56, della legge n. 662/1996, non comporterà squilibri della gestione finanziaria dell'Ente dato l'esiguo numero di utenti aventi titolo;

4) di fissare l'aliquota I.C.I. al 4 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili ai sensi dell'art. 1, comma 5, legge n. 449/1997.

(Omissis).

COMUNE DI MANTELLO

Il comune di MANTELLO (provincia di Sondrio) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille;

2) di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale viene stabilita in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI MANZANO

Il comune di MANZANO (provincia di Udine) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di adottare per l'anno 1998 le seguenti aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili istituita con decreto legislativo n. 504/1992:

aliquota ordinaria: 6 per mille;

aliquota ridotta: 4 per mille a favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

aliquota ridotta: 4 per mille a favore dell'Istituto autonomo case popolari in considerazione del fatto che per la sua natura istituzionale è inquadrabile tra gli enti senza scopo di lucro e per mantenere un trattamento fiscale equo in rapporto a tutti i cittadini residenti.

(Omissis).

COMUNE DI MAPELLO

Il comune di MAPELLO (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare nella misura del 5,5 per mille l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998;

di stabilire per l'anno 1998 in L. 200.000 la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili, fino alla concorrenza del suo ammontare, per l'imposta dovuta sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

di dare atto che la succitata detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

di dare atto che ai sensi dell'art. 8 della legge 30 dicembre 1992, n. 504, così come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996, l'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le dette condizioni.

di richiamare l'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 55 della legge n. 662/1996 in ordine all'accertamento dell'inagibilità o inabitabilità.

(Omissis).

COMUNE DI MARANO MARCHESATO

Il comune di MARANO MARCHESATO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di confermare l'aliquota I.C.I. al 6 per mille per l'anno 1998, confermando altresì la detrazione di L. 200.000, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, ai sensi dell'art. 3 legge finanziaria 1996;

2) di precisare che abitazione principale, si intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.

(Omissis).

COMUNE DI MARATEA

Il comune di MARATEA (provincia di Potenza) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nelle seguenti misure:

6 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

7 per mille per gli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale;

7 per mille per le aree edificabili;

di elevare a L. 250.000 l'importo della detrazione per tutte le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e per le relative pertinenze;

di considerare adibite ad abitazione principale le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI MARCEDUSA

Il comune di MARCEDUSA (provincia di Catanzaro) ha adottato, il 21 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di elevare l'aliquota I.C.I. «Imposta comunale immobili» in misura unica elevandola dal 4 al 5 per mille;

di confermare la detrazione di L. 200.000 dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo fino alla concorrenza del suo ammontare di cui all'art. 55 legge n. 662/1997 sostituitivo dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992.

(Omissis).

COMUNE DI MARCELLINA

Il comune di MARCELLINA (provincia di Roma) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire l'aliquota I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili, in questo comune con effetto dal 1° gennaio 1998, nella misura del 5 per mille;

di dare atto che la detrazione dell'imposta per l'abitazione principale è confermata nella misura di L. 200.000;

di dare atto della riduzione del 50% dell'aliquota I.C.I. per gli alloggi regolarmente assegnati agli Istituti autonomi case popolari siti in questo comune.

(Omissis).

COMUNE DI MARCELLINARA

Il comune di MARCELLINARA (provincia di Catanzaro) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di riconfermare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille da applicarsi in questo comune.

(Omissis).

COMUNE DI MARCIANA

Il comune di MARCIANA (provincia di Livorno) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

determinare per l'anno 1998 le seguenti aliquote dell'imposta comùnale sugli immobili:

3,5 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;

4,5 per mille aliquota ridotta a favore delle persone fisiche e dei soci di cooperative edilizie o proprietà indivisa, residenti nel comune per l'immobile direttamente adibito ad abitazione principale nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

6 per mille aliquote per altri fabbricati, terreni ed aree fabbricabili e immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI MARCIANISE

Il comune di MARCIANISE (provincia di Caserta) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 1998:

a) aliquota unica da applicare a tutte le unità immobiliari possedute dal soggetto passivo: 5,50 per mille;

b) detrazione di L. 240.000 limitatamente all'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

2) per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)* dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

(Omissis).

COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA

Il comune di MARCIANO DELLA CHIANA (provincia di Arezzo) ha adottato, il 20 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire che per l'anno 1998, il calcolo dell'I.C.I. sarà determinato applicando l'aliquota del 5,5 per mille in misura unica per tutti gli immobili soggetti.

(Omissis).

COMUNE DI MAREBBE (ENNEBERG)

Il comune di MAREBBE (ENNEBERG) (provincia di Bolzano) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, pe l'anno 1998, le seguenti aliquote d'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):

4,9 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale da parte di persone fisiche, gli immobili posseduti da enti senza scopo di lucro e per gli immobili diversi dalle abitazioni;

5,2 per mille per gli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale (abitazioni sfitte, abitazioni date in locazione sempre che non trattasi di abitazioni locate a soggetti che le adibiscono ad abitazione principale, seconde case, abitazioni affittate per scopi turistici, ecc.);

di elevare la detrazione d'imposta a L. 300.000 da riconoscere alla generarità dei soggetti passivi (limitatamente all'abitazione principale).

(Omissis).

COMUNE DI MARENE

Il comune di MARENE (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1998, nella misura del 5,5 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

(Omissis).

COMUNE DI MARETTO

Il comune di MARETTO (provincia di Asti) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998, l'applicazione dell'aliquota I.C.I. del 6 per mille per tutte le categorie di immobili imponibili;

di determinare in ragione di L. 200.000 la detrazione per la prima casa.

(Omissis).

COMUNE DI MARGHERITA DI SAVOIA

Il comune di MARGHERITA DI SAVOIA (provincia di Foggia) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare, per l'anno 1998, nelle seguenti misure, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

nella misura del 4,90 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune, per la sola unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

nella misura del 5,50 per mille per tutti gli altri soggetti passivi.

(Omissis).

COMUNE DI MARIANA MANTOVANA

Il comune di MARIANA MANTOVANA (provincia di Mantova) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sarà applicata da questo comune per l'anno 1998 con l'aliquota ordinaria del 4 per mille e con le seguenti diversificazioni:

unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da persone fisiche, soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune: 4 per mille;

unità immobiliari locate ad un soggetto che le utilizza come abitazione principale: 4 per mille;

immobili diversi dalle abitazioni (terreni, ecc.): 4 per mille;

immobili posseduti oltre all'abitazione principale (locati): 4 per mille;

alloggi non locati: 7 per mille;

ai sensi dell'art. 1, comma 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 per i proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto dei suddetti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori: 2 per mille;

aree in zone residenziali - produttive e di completamento non edificate invendute: 7 per mille;

per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto detrazione di L. 200.00.

(Omissis).

COMUNE DI MARIANO DEL FRIULI

Il comune di MARIANO DEL FRIULI (provincia di Gorizia) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare l'aliquota dell'I.C.I. per il 1998 nella misura del 5 per mille;

di fissare la detrazione dall'I.C.I. per l'anno 1998 dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, in L. 500.000 per le seguenti categorie di contribuenti ed alle seguenti condizioni:

soggetti passivi ultra sessantenni con reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF percepito nell'anno 1997 derivante da sola pensione e da redditi dei fabbricati provenienti dall'unità immobiliare posseduta:

a) inferiore a L. 13.000.000 nel caso di nucleo familaire composto da una persona;

b) inferiore a L. 20.000.000 nel caso di nucleo familiare composto da più persone ed ove il limite citato sia corrispondente al reddito complessivo percepito dall'intero nucleo familiare;

soggetti passivi in particolari situazioni di bisogno segnalati da apposita relazione del servizio socio-assistenziale;

tali soggetti devono presentare al comune apposita richiesta di riduzione d'imposta in carta semplice dichiarando l'inesistenza di altre proprietà immobiliari oltre alla prima adibita ad abitazione ed occupata, il cui valore catastale non deve essere superiore a L. 100.000.000. La sottoscrizione della domanda, che deve essere presentata entro il 30 aprile 1998, deve essere autenticata. Alla domanda dovrà essere allegata copia del mod. 730/98 relativo ai redditi percepiti nel 1997 per i soggetti di cui alla lettera *a)*; qualora tali soggetti avessero intenzione di compilare il mod. 740/98 in luogo del mod. 730/98, devono presentare entro tale termine il modello relativo ai soli redditi da pensione rilasciato dall'Ente erogatore ed entro il 30 settembre 1998 copia della dichiarazione dei redditi 1997 mod. 740/98;

le richieste pervenute saranno sottoposte ad esame entro il 31 maggio 1998 da parte del funzionario responsabile per l'I.C.I. designato con deliberazione giuntale n. 110 datata 31 marzo 1993, ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo n. 504/1992 e che entro tale data dovrà essere data comunicazione al richiedente dell'esito di tale esame, sia esso positivo o negativo;

al soggetto passivo, in mancanza della comunicazione suindicata, è data facoltà di applicare la maggiore riduzione in sede di primo versamento da effettuarsi entro il 30 giugno 1998, salvo poi conguagliare in sede di saldo 1998 da effettuarsi entro il 20 dicembre, la minore imposta versata in acconto a giugno, nel caso di esito negativo della richiesta di detrazione, senza applicazione di alcuna sanzione pecuniaria;

si terrà conto di ogni possibile variazione dei termini stabilita da normative successivamente intervenute all'approvazione del presente atto.

ai sensi dell'art. 3, comma 5, della legge n. 662/1996, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di prorietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI MARSALA

Il comune di MARSALA (provincia di Trapani) ha adottato, il 17 ottobre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

ai sensi dell'art. 3 comma 53 p. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, applicare per l'anno 1998 l'aliquota del 5 per mille all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I);

la detrazione d'imposta per l'immobile adibito ad abitazione principale, ai sensi del comma 55 p. 2 della stessa legge, è pari a L. 200.000;

tale detrazione si riferisce esclusivamente all'unità immobiliare abltazione principale e non ad altri fabbricati ad essa pertinenziali;

per i soggetti il cui reddito complessivo imponibile IRPEF, dichiarato nell'anno 1997, non abbia superato, complessivamente la somma di L. 26.000.000 aumentato di L. 2.000.000 per ogni familiare a carico e che siano proprietari o usufruttuari di un solo immobile adibito ad abitazione principale, conformemente alla facoltà accordata dal p. 3 del comma 55 dell'art. 3 della legge sopradetta, la detrazione viene elevata a L. 350.000;

viene considerato direttamente adibito ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

i soggetti, che vorranno avvalersi di dette agevolazioni devono far pervenire al comune, ufficio I.C.I. istanza ove attestino il possesso delle condizioni necessitanti per ottenere l'aumento della detrazione;

ai sensi del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50 coordinato con la legge di conversione 9 maggio 1997, n. 122 viene riconosciuta la riduzione del 50% dell'I.C.I. per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, in favore delle ragazze madri e dei soggetti, che nell'anno 1997, hanno avuto riconosciuta, da questa amministrazione l'assistenza economica continuativa.

(Omissis).

COMUNE DI MARSCIANO

Il comune di MARSCIANO (provincia di Perugia) ha adottato, il 20 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di determinare nella misura del 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1998, per tutte le tipologie di immobili e contribuenti;

2) di elevare, per l'anno 1998, la detrazione relativa alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale, prevista in L. 200.000 dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, a L. 300.000, in presenza di tutte le seguenti condizioni:

a) il reddito complessivo annuo ai fini IRPEF, conseguito nell'anno immediatamente precedente quello di applicazione del tributo dal nucleo familiare di convivenza del soggetto che chiede la maggiore detrazione, non deve superare i seguenti limiti:

nucleo familiare con unico componente L. 10.000.000;

nucleo familiare con due componenti L. 18.000.000;

nucleo familiare con più di due componenti L 18.000.000, più ulteriori L. 4.000.000 per ogni componente eccedente i due;

b) l'unità immobiliare cui si riferisce la maggiore detrazione deve avere un valore imponibile, ai fini dell'I.C.I., non superiore a L. 120.000.000;

c) i singoli componenti il nucleo familiare di convivenza del contribuente I.C.I. non debbono essere possessori di ulteriori unità immobiliari di tipo abitativo nell'anno di applicazione del tributo e in quello immediatamente precedente;

3) di stabilire che per l'applicazione della suddetta maggiore detrazione valgono le seguenti modalità:

a) i contribuenti che intendono beneficiare della menzionata maggiore detrazione, debbono inoltrare all'Ufficio tributi del comune, entro il mese di giugno, dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui sia attestata la sussistenza dei requisiti sopra indicati;

b) l'amministrazione comunale si riserva di verificare la veridicità di quanto dichiarato dai contribuenti e provvederà all'applicazione del maggior tributo, nonché delle sanzioni e degli interessi previsti dalla legge, nel caso in cui sia accertata l'assenza dei requisiti prescritti per beneficiare della elevazione della summenzionata detrazione I.C.I.

(Omissis).

COMUNE DI MARTELLAGO

Il comune di MARTELLAGO (provincia di Venezia) ha adottato, il 12 no-
vembre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) al 5,50 per mille per l'anno finanziario 1998, confermando l'aliquota del 1997;

2) di confermare per l'anno 1998 le agevolazioni per le categorie di particolare disagio economico-sociale deliberate per il 1997, come di seguito elencato:

famiglie con un portatore di handicap con invalidità superiore al 75%: detrazione di imposta su immobile adibito ad abitazione principale L. 300.000;

famiglie con reddito inferiore o uguale al minimo vitale: detrazione di imposta su immobile adibito ad abitazione principale L. 300.000.

(Omissis).

COMUNE DI MARTIGNACCO

Il comune di MARTIGNACCO (provincia di Udine) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura (unica) del 4,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI MARTIGNANO

Il comune di MARTIGNANO (provincia di Lecce) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di disporre che, per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) vengano applicate per l'anno 1998 le seguenti aliquote:

— 4,50 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale;

— 5,50 per mille per le unità immobiliari tenute a disposizione e per le aree fabbricabili;

di disporre che per l'abitazione principale venga riconosciuta la detrazione d'imposta di L. 200.000 in rapporto ad un anno.

(Omissis).

COMUNE DI MARTINIANA PO

Il comune di MARTINIANA PO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili al 5 per mille per l'anno 1998, da applicarsi in misura unica su tutte le basi imponibili.

(Omissis).

COMUNE DI MARTONE

Il comune di MARTONE (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 23 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire le seguenti aliquote I.C.I. da applicare in questo comune con effetto dal 1° gennaio 1998:

a) per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei residenti nel comune:

aliquota del 4 per mille;

detrazione di L. 500.000, ai sensi dell'art. 58 del decreto legislativo n. 446/1997;

b) per le unità immobiliari adibite ad abitazione non principale e per i non residenti nel comune:

aliquota del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI MARUDO

Il comune di MARUDO (provincia di Lodi) ha adottato, il 20 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille, con unica detrazione di L. 200.000 per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI MARUGGIO

Il comune di MARUGGIO (provincia di Taranto) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

aliquota orinaria: 6 per mille;

aliquota ridotta: 4,25 per mille per i redditi dei terreni agricoli;

aliquota ridotta: 4,25 per mille per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale da parte delle persone fisiche, soggetti passivi ed anche pe i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, con una detrazione d'imposta di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI MARZI

Il comune di MARZI (provincia di Cosenza) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. pari al 5,90 per mille per tutti gli immobili ad eccezione di quelli sottoposti ad interventi di recupero per renderli agibili ed abitabili per i quali l'aliquota è fissata al 3 per mille;

di stabilire, altresì, che la detrazione per l'abitazione principale è fissata in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI MASER

Il comune di MASER (provincia di Treviso) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella misura unica del 5,50 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI MASSA FISCAGLIA

Il comune di MASSA FISCAGLIA (provincia di Ferrara) ha adottato, il 17 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare anche per l'anno 1998, l'aliquota nella misura unica del 6 per mille, così come riportato nella delibera G.C. n. 133 del 26 marzo 1997, relativa all'anno 1997;

di stabilire, inoltre, l'ulteriore detrazione per l'abitazione principale in L. 500.000 per le categorie sociali descritte nell'allegato prospetto D), che viene con la presente approvato quale fac-simile di domanda che i contribuenti interessati dovranno presentare al comune per ottenere il diritto all'ulteriore detrazione I.C.I. per l'anno 1998, parte integrante e sostanziale della presente.

(Omissis).

COMUNE DI MASSA MARITTIMA

Il comune di MASSA MARITTIMA (provincia di Grosseto) ha adottato, il 12 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di riconfermare per l'anno 1998 le aliquote e la relativa regolamentazione già attivata nel 1997 con la delibera n. 199 del 3 aprile 1997.

(Omissis).

Con la delibera n. 199 del 3 aprile 1997 il comune ha stabilito:

(Omissis).

per l'esercizio 1997 l'aliquota da applicare per l'I.C.I. viene fissata nelle seguenti misure:

5,5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo, ricordando che per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente, e, per gli immobili appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, quella adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari;

7 per mille per gli appartamenti posseduti in aggiunta all'abitazione principale e non locati, ad esclusione di quelli dati in comodato gratuito a familiari, e per gli appartamenti locati a non residenti;

6 per mille per tutti gli altri tipi di immobili non previsti nei due casi precedenti, compresi quelli dati in comodato gratuito a familiari;

di elevare, per l'esercizio 1997, la detrazione spettante per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo a L. 210.000;

si precisa che la locazione viene individuata attraverso la data certa di registrazione del relativo contratto, entro e non oltre i termini fissati dalla legge per i versamenti delle quote I.C.I. di acconto e di saldo.

(Omissis).

COMUNE DI MASSAZZA

Il comune di MASSAZZA (provincia di Biella) ha adottato, il 24 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

confermare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura del 5,50 per mille, senza alcuna differenziazione di immobili diversi dalle abitazioni od abitazioni in aggiunta a quella principale o per gli enti senza scopo di lucro;

dare atto che la detrazione per abitazione principale è di L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

di non operare le riduzioni di imposta o aumenti di detrazioni indicati nel comma 3; dell'art. 8 del decreto legislativo n. 507/1992 come sostituito con il comma 55 della legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI MASSERANO

Il comune di MASSERANO (provincia di Biella) ha adottato, il 12 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 4,5 per mille ad esclusione degli alloggi non locati;

di stabilire, per l'anno 1998. l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per gli alloggi non locati nella misura del 7 per mille, rinviando per l'individuazione degli stessi all'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono quindi esclusi gli immobili ad uso abitazione principale del possessore o dei suoi familiari, gli immobili ad uso abitativo utilizzati per arti e professioni e gli immobili ad uso abitativo per attività d'impresa.

di determinare la detrazione di imposta, alle condizioni previste dalla legge, nella misura di L. 220.000;

di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI MASSIGNANO

Il comune di MASSIGNANO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella misura del 5,5 per mille rapportato al valore degli immobili.

(Omissis).

COMUNE DI MATERA

Il comune di MATERA ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota base ordinaria per l'anno 1998 nella misura del 7 per mille;

di determinare aliquote agevolate nelle misure del:

6 per mille per i locali accatastati nelle categorie «C/1» (negozi e botteghe), «C/3» (laboratori e locali di deposito) considerata l'attuale crisi che i settori produttivi e commerciali attraversano;

4 per mille per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e alienazione di immobili considerata la crisi che il mercato edilizio sta attraversando;

4,5 per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da persone fisiche soggetti passivi I.C.I. e da soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune e per le unità immobiliari locate con contratto regolarmente registrato ad un soggetto che le utilizzino come abitazione principale, in considerazione del fatto che il reddito prodotto dai fabbricati destinati ad abitazione principale del soggetto passivo è un reddito figurativo, che l'abitazione è un bene di primaria importanza e di agevolare ed incoraggiare la locazione delle abitazioni;

di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

di aumentare la detrazione per la prima casa da L. 200.000 a L. 300.000 per i contribuenti nel cui nucleo familiare sono presenti disabili, ai sensi della legge n. 104/1992 ed esenti da ticket per prestazioni erogate dal S.S.N. in relazione al reddito, nonché per i nuclei familiari il cui reddito derivante esclusivamente da pensione non superi l'importo minimo erogato dall'I.N.P.S. e che le condizioni sopra indicate devono essere dichiarate con autocertificazione;

la maggiore detrazione è cumulabile.

(Omissis).

COMUNE DI MATTIE

Il comune di MATTIE (provincia di Torino) ha adottato, il 23 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di riconfermare le aliquote I.C.I. per l'anno 1998, così come deliberate dalla giunta comunale con propria deliberazione n. 14/98 del 2 febbraio 1998 e precisamente:

— aliquota del 4,50 per mille per abitazioni principali;

— aliquota del 5,50 per mille per gli altri fabbricati confermando in L. 200.000 la detrazione per l'unità immobiliare ed abitazione principale del soggetto passivo d'imposta.

(Omissis).

COMUNE DI MATTINATA

Il comune di MATTINATA (provincia di Foggia) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

a decorrere dall'anno diimposta 1998 la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale è elevata a L. 400.000;

di confermare l'aliquota stabilita per l'anno 1998 nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI MAZZARRONE

Il comune di MAZZARRONE (provincia di Catania) ha adottato, il 24 novembre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare per l'anno 1998 l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), così come previsto dall'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI MAZZO DI VALTELLINA

Il comune di MAZZO DI VALTELLINA (provincia di Sondrio) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

riconfermare nella misura del 4,5 per mille, l'aliquota per l'anno 1998, per l'imposta comunale sugli immobili.

(Omissis).

COMUNE DI MEDA

Il comune di MEDA (provincia di Milano) ha adottato, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di determinare l'aliquota I.C.I. 1998 nella misura del 5,5 per mille per tutti gli immobili ad eccezione delle abitazioni diverse dalla principale tenute a disposizione e non locate, per le quali l'aliquota viene fissata nella misura del 6 per mille;

2) di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 e dell'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996 e del deceto-legge n. 50 dell'11 marzo 1997, art. 3, aumentando da L. 200.000 a L. 500.000 la detrazione dell'I.C.I. dovuta per l'anno 1998 dai proprietari o titolari di usufrutto, uso o abitazione a condizione che al 1° gennaio 1998:

l'immobile sia destinato ad abitazione principale;

il reddito annuo dell'intero nucleo familiare, riferentesi ai redditi di qualsiasi natura compresi i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, relativo all'anno 1997 non sia superiore a L. 15.000.000 più 2 milioni per ogni persona a carico, elevato di 2 milioni, per un maggior importo di L. 4.000.000, qualora la persona a carico sia portatrice di handicap:

i richiedenti appartengano alle categorie di seguito indicate:

a) pensionati oltre i 60 anni di età;

b) coniugi a carico di pensionati;

c) portatori di handicap con attestato di invalidita civile;

d)) disoccupati, per almeno sei mesi , nell'anno 1997 regolarmente iscritti nelle liste di collocamento;

e) lavoratori posti in cassa integrazione o in mobilità per almeno sei mesi, nell'anno 1997.

3) di richiamare integralmente tutte le modalità ed i criteri per l'applicazione del suddetto tributo previsti nel decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

(Omissis).

COMUNE DI MEDIGLIA

Il comune di MEDIGLIA (provincia di Milano) ha adottato, il 14 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare le tariffe dei tributi comunali per il 1998 come segue:

imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) si conferma l'aliquota del 7 per mille e la detrazione prima casa di L. 200.000 prevista per l'anno precedente dall'atto di giunta comunale n. 13 del 30 gennaio 1997.

(Omissis).

COMUNE DI MEDOLLA

Il comune di MEDOLLA (provincia di Modena) ha adottato, il 10 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota ordinaria I.C.I. per il 1998 nella misura del 6,3 per mille;

di stabilire un'aliquota I.C.I. nella misura del 4 per mille da applicare a:

fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili, per un periodo comunque non superiore a 3 anni;

unità immobillari inagibili o inabitabili oggetto di intervento di recupero, ovvero per la realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali, oppure per l'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;

di stabilire la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nella misura di L. 260.000;

di dare atto che anche per il 1998 viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI MELAZZO

Il comune di MELAZZO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 20 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di prendere atto della diliberazione di giunta comunale n. 12 in data 20 febbraio 1998 con la quale è stata determinata l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 nella misura unica del 6 per mille;

di fissare la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in L. 500.000 a favore «dei soggetti in situazioni di particolare disagio economico o sociale».

(Omissis).

COMUNE DI MELEGNANO

Il comune di MELEGNANO (provincia di Milano) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di aumentare, per quanto espresso in premessa, fino alla misura del 6 per mille l'aliquota per l'anno 1998 e di prevedere i seguenti casi di aliquota differenziata:

a) 5,7 per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da parte di soggetti passivi persone fisiche e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune (art. 4 del decreto-legge n. 437/1996);

b) 7 per mille per gli alloggi non locati (alloggi posseduti in aggiunta alla abitazione principale e non locati).

(Omissis).

COMUNE DI MELISSANO

Il comune di MELISSANO (provincia di Lecce) ha adottato, il 26 febbraio 1998 e l'11 febbraio 1998, le seguenti deliberazioni per l'anno 1998:

(Omissis).

di elevare per l'anno 1998 la detrazione I.C.I. per l'abitazione principale da L. 200.000 a L. 300.000 così come previsto dall'ar. 3, comma 54 della legge n. 662/1996, a condizione che trattasi di pensionati al trattamento minimo e che il reddito complessivo sia costituito all'80% da pensione;

di dare atto che la destrazione di cui al punto precedente viene concessa solo ai contribuenti titolari di pensione al minimo, purché la stessa sia primaria fonte di reddito del nucleo familiare nella misura dell'80%.

(Omissis).

1) di determinare per l'anno 1998 l'aliquota che sarà applicata in questo comune nella misura del 6 per mille;

2) di fissare in L. 200.000 la detrazione dell'imposta per l'immobile adibito ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI MELPIGNANO

Il comune di MELPIGNANO (provincia di Lecce) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

distabilire nella misura del 5,5, per mille l'aliquota I.C.I. anno 1998;

prendere atto che la detrazione per l'unità immobiliare destinata ad abitazione principale è di L. 200.000, rapportate nei modi di legge.

(Omissis).

COMUNE DI MELZO

Il comune di MELZO (provincia di Milano) ha adottato, il 15 dicembre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

determinare per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), che sarà applicata inquesto comune nella misura unica del 5 per mille e la detrazione dell'imposta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale in L. 320.000.

(Omissis).

COMUNE DI MERATE

Il comune di MERATE (provincia di Lecco) ha adottato, il 16 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di riconfermare, per l'anno 1998, le aliquote I.C.I. già deliberate per l'anno 1997 e più precisamente:

una pari al 4,5 per mille da applicare alle abitazioni principali, intese ai sensi dell'art. 8, decreto legislativo n. 504/1992, possedute da persone fisiche aventi residenza anagrafica nel comune che ha deliberato la riduzione oppure utilizzate dai soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa purchè anch'essi residenti nel comune;

una ordinaria pari al 5 per mille da applicare sul valore di tutti gli altri immobili.

(Omissis).

COMUNE DI MERCENASCO

Il comune di MERCENASCO (provincia di Torino) ha adottato, il 2 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'I.C.I. nella misura del 5 per mille, come determinato con deliberazione giunta comunale n. 5 del 2 febbraio 1998;

di approvare la detrazione di L. 200.000 dell'I.C.I., da applicare all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI MERGOZZO

Il comune di MERGOZZO (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che verrà applicata in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille;

di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale è determinata nella misura unica di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI MESTRINO

Il comune di MESTRINO (provincia di Padova) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di prendere atto e confermare per l'anno 1998 l'aliquota del 5 per mille unica per tutti i tipi di immobile;

2. di determinare in L. 500.000 la maggiore detrazione spettante ai fini dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 per i soli soggetti passivi che si trovano in particolari situazioni di disagio economico e sociale alle condizioni espresse nella parte motiva che qui si intendono integralmente riportate.

(Omissis).

COMUNE DI MEZZANA BIGLI

Il comune di MEZZANA BIGLI (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare nella misura del 6 per mille l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI MEZZANA MORTIGLIENGO

Il comune di MEZZANA MORTIGLIENGO (provincia di Biella) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare e determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sarà applicata in questo comune nella misura del 5 per mille e di confermare la detrazione da applicarsi sull'abitazione principale in L. 200.000;

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota del 7 per mille ai proprietari delle case sfitte presenti sul territorio comunale.

(Omissis).

COMUNE DI MEZZANA RABATTONE

Il comune di MEZZANA RABATTONE (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille;

2. di stabilire l'importo della detrazione per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

3. di non avvalersi delle facoltà di ulteriore modulazione dell'imposta introdotte dell'art. 3, commi 53 e 55 della legge n. 662/1996 nonché dall'art. 58 del decreto legislativo n. 446/1997.

(Omissis).

COMUNE DI MEZZEGRA

Il comune di MEZZEGRA (provincia di Como) ha adottato, il 13 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di fissare, per l'anno 1998, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.); istituita con decreto legislativo 30 novembre 1992, n. 504:

1) per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi residenti nel comune 4,5 per mille;

2) per tutti gli altri soggetti passivi 5 per mille;

2. di determinare, ai sensi dell'art. 8, coma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come prima sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successivamente, modificato dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 1997, n. 122, per l'anno 1998, le detrazioni d'imposta come da prospetto che segue:

per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi residenti e per anziani e disabili che trasferiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, detrazione d'imposta L. 200.000 (in ragione annua).

(Omissis).

COMUNE DI MEZZOJUSO

Il comune di MEZZOJUSO (provincia di Palermo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

la riconferma dell'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille per l'anno finanziario 1998 la seguente deliberazione per l'anno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI MIANE

Il comune di MIANE (provincia di Treviso) ha adottato, il 23 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

per l'I.C.I. si ritiene di determinare anche per l'anno 1998 l'aliquota del 5 per mille e la detrazione di L. 200.000 per la prima casa di abitazione.

(Omissis).

COMUNE DI MIASINO

Il comune di MIASINO (provincia di Novara) ha adottato, il 17 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille per l'abitazione principale e per gli immobili collegati pertinenzialmente alla prima casa e di fissare al 6,5 per mille l'aliquota per le abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale, e per gli immobili diversi dalle abitazioni;

di non stabilire altre riduzioni e detrazioni se non quelle rigorosamente indicate dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI MIAZZINA

Il comune di MIAZZINA (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille, per quanto espresso in narrativa;

di fissare in L. 200.000 la misura della detrazione prevista per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, non operare alcuna riduzione percentuale dell'imposta dovuta per lo stesso tipo di unità e non considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto dai soggetti indicati nel comma 56 della legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI MIGGIANO

Il comune di MIGGIANO (provincia di Lecce) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sarà applicata da questo comune per l'anno 1998 con aliquota unica del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI MIGLIANICO

Il comune di MIGLIANICO (provincia di Chieti) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992, nella misura del 4,5 per mille, come già in vigore per l'anno 1997, per la ragione indicata in premessa, senza alcuna diversificazione dell'aliquota in relazione alle abitazioni e senza variazione della detrazione.

(Omissis).

COMUNE DI MIGLIARINO

Il comune di MIGLIARINO (provincia di Ferrara) ha adottato, il 14 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) fissando, la stessa, nella misura unica del 6 per mille;

di dare atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 56, della legge n. 662/1996, viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

di determinare per l'imposta in argomento, a mente di quanto previsto dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996, così come integrato dall'art. 3 del decreto-legge n. 50/1997, convertito nella legge n. 122/1997, la detrazione spettante ai proprietari di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, così come di seguito specificato:

la detrazione spettante alla generalità dei contribuenti viene fissata in L. 200.000 con le modalità ivi previste;

la suddetta detrazione viene aumentata da L. 200.000 a L. 500.000, esclusivamente nelle seguenti fattispecie ricalcanti la situazione di particolare rilievo sociale e con le modalità sottoindicate:

a) pensionati e portatori di handicap con invalidità riconosciuta, non possessori di altri immobili ad eccezione delle pertinenze all'abitazione principale, monoreddito, in condizione non lavoratoriva e con reddito annuo lordo da pensione, riferito all'anno 1997, non superiore a L. 14.575.000;

b) pensionati e portatori di handicap con invalidità riconosciuta, non possessori di altri immobili ad eccezione delle pertinenze all'abitazione principale, inclusi in nuclei familiari con reddito complessivo annuo lordo, riferito all'anno 1997, non superiore a L. 23.544.000, aumentato di L. 1.794.000 per ogni persona a carico;

c) disoccupati, non possessori di altri immobili ad eccezione delle pertinenze all'abitazione principale, inclusi in nuclei familiari con reddito complessivo annuo lordo, riferito all'anno 1997, non superiore a L. 23.544.000, aumentato di L. 1.794.000 per ogni persona a carico;

d) titolari di assistenza sociale a livello comunale, a norma dei vigenti regolamenti, se non già beneficiari secondo quanto previsto a punti precedenti.

La maggiore detrazione di L. 500.000, applicata fino a concorrenza dell'imposta dovuta, viene rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione stessa si verifica.

I contribuenti interessati devono inoltrare, direttamente o tramite raccomandata indirizzata al servizio tributi del comune, entro il 30 giugno 1998, apposita autocertificazione in ordine al possesso dei requisiti utili al conseguimento del beneficio utilizzando, allo scopo, la modulistica che verrà messa a disposizione dall'ufficio interessato.

Ad invarianza di condizioni, sono esonerati dall'obbligo suindicato i contribuenti che hanno prodotto valida istanza per l'anno 1997, sulla base di quanto disposto con delibera di consiglio comunale n. 17 del 12 aprile 1997.

I contribuenti suddetti possono computare la maggiore detrazione in occasione del pagamento dell'I.C.I., alle scadenze previste per l'anno 1998, fatta salva la potestà del comune, in caso di autocertificazioni infedeli, di procedere al recupero delle somme indebitamente detratte oltre alla comminatoria delle sanzioni di legge.

(Omissis).

COMUNE DI MILENA

Il comune di MILENA (provincia di Caltanissetta) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

stabilire per l'anno 1998 l'aliquota del 5,5 per mille dell'imposta comunale sugli immobili, operare la detrazione dell'importo di L. 200.000 per l'immobile adibito ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI MILIS

Il comune di MILIS (provincia di Oristano) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella misura unica del 6 per mille.

di confermare, nella misura di legge di L. 200.000, la detrazione per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI MILLESIMO

Il comune di MILLESIMO (provincia di Savona) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998, in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI MINORI

Il comune di MINORI (provincia di Salerno) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, anche per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I. al 6 per mille;

di confermare, anche per l'anno 1998, la detrazione per abitazione principale in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI MIRABELLO MONFERRATO

Il comune di MIRABELLO MONFERRATO (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5,50 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI MIRABELLO SANNITICO

Il comune di MIRABELLO SANNITICO (provincia di Campobasso) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare la delibera della giunta comunale n. 31/97 relativa all'aliquota I.C.I. pari al 5,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI MIRANDOLA

Il comune di MIRANDOLA (provincia di Modena) ha adottato, il 30 gennaio 1998 ed il 4 marzo 1998, rispettivamente, le seguenti deliberazioni per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 le seguenti aliquote per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):

aliquota del 5,2 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di coperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

aliquota del 5,2 per mille per le unita immobiliari di cui alla categoria catastale C/6, C/2 e C/7 destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione princiopale anche se non appartenenti allo stesso fabbricato;

aliquota del 4 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili, situati su tutto il territorio comunale, per la durata di tre anni dalla data di inizio dei lavoro;

aliquota dell'1 per mille per interventi finalizzati al recupero dei fronti dei fabbricati individuati nel piano regolatore nella zona B2, per la durata di tre anni dalla data di inizio lavoro;

aliquota dell'1 per mille per interventi finalizzati al recupero dei fronti dei fabbricati con vincolo storico architettonico individuati nel piano regolatore generale su tutto il territorio comunale, per la durata di tre anni dalla data di inizio lavori;

aliquota del 7 per mille per gli alloggi che a partire dal 1° gennaio 1998 risultano non locati, ovvero non occupati, con esclulsione degli alloggi realizzati per la vendita e non venduti, dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili, limitatamente ai primi tre anni successivi alla data di ultimazione dei lavori;

aliquota del 5,6 per mille per terreni agricoli, aree fabbricabili e per i fabbricati diversi da quelli di cui ai precedenti punti;

di determinare in L. 220.000 l'importo della detrazione per l'abitazione principale per l'anno 1998;

di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizioni che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

di integrare la delibera consiliare n. 17 del 30 gennaio 1998.

aliquota dell'1 per mille per interventi finalizzati al recupero dei fronti dei fabbricati individuati nel piano regolatore nelle zone omogenee di tipo *A* (centro storico), per la durata di tre anni dalla data di inizio lavori.

(Omissis).

COMUNE DI MISANO ADRIATICO

Il comune di MISANO ADRIATICO (provincia di Rimini) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di fissare, per l'anno 1998, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nelle seguenti misure:

a) 6,2 per mille: in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale (restando, pertanto, escluse dall'aliquota ridotta le unità immobiliari locate, con contratto registrato, ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale);

b) 7 per mille: per tutte le restanti unità immobiliari (aliquota ordinaria);

2) di considerare, ai sensi dell'art. 3, comma 56, della legge n. 662/1996, direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

3) di elevare a L. 450.000, per l'anno 1998 ed in applicazione del disposto dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996, e successivamente modificato dall'art. 3 del decreto-legge n. 50/1997, la detrazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili prevista per l'abitazione principale, in favore di quei soggetti passivi che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, possessori, a titoli di proprietà ovvero di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie, dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (così come definita dall'art. 8, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 504/1992), di età superiore a 60 anni, soli, ovvero con il coniuge con reddito non superiori a L. 13.743.000 e/o con altri familiari a carico ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente delal Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (testo unico delle imposte sui redditi). Inoltre detti soggetti passivi devono possedere redditi propri per un ammontare annuo lordo non superiore a L. 13.743.000 si intende aplicato ad ognuno di essi. Dai limiti di reddito di cui sopra è escluso l'importo del reddito derivante dall'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, nonché quello derivante dall'annesso garage o posto auto;

b) l'aumento della detrazione non spetta ai soggetti passivi, come sopra individuati, che risultano possessori, a titolo di proprietà ovvero di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie, di altri immobili, escluso il garage e posto auto annesso all'abitazione principale nonché terreni per una superficie complessiva non superiore a tre ettari;

c) i requisiti di cui sopra devono essere tutti posseduti alla data del 1° gennaio 1998, ad esclusione dei limiti di reddito e del carico familiare, che debbono essere riferiti all'anno 1998;

d) la maggiore detrazione, ai sensi delle disposizioni ministeriali, soggiace alle stesse regole previste per l'ordinaria detrazione di L. 200.000 ed in particolare:

deve essere rapportata ai mesi durante i quali sussiste la destinazione ad abitazione principale;

deve essere divisa, in caso di più contribuenti aventi diritto, in parti uguali tra loro;

compete fino a concorrenza dell'I.C.I., relativa alla sola abitazione principale, gravante sul soggetto passivo avente diritto;

e) di stabilire che ogni soggetto passivo avente diritto alla maggiore detrazione in base a quanto stabilito alle precedenti lettere *a), b), c)* e *d),* potrà avvalersene direttamente in sede di versamento dell'imposta dovuta per l'anno 1998, in proporzione alla rata versata così come previsto per la detrazione ordinaria di L. 200.000. Il soggetto passivo, inoltre dovrà presentare al comune - ufficio tributi, entro il termine di scadenza del pagamento della seconda rata dell'I.C.I., apposita richiesta da compilarsi su modelli predisposti e messi a disposizione dall'ufficio tributi. Qualora, dalle verifiche effettuate, venga riscontrata la mancanza di alcuno dei requisiti richiesti, che comporti la perdita del diritto alla maggiore detrazione, si procederà al recupero della maggiore imposta dovuta, ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo n. 504/1992, e con l'applicazione delle sanzioni ed interessi di cui all'art. 14 del medesimo decreto.

(Omissis).

COMUNE DI MODENA

Il comune di MODENA ha adottato, il 29 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 le aliquote I.C.I. da applicare nel comune di Modena, nelle seguenti misure:

1) aliquota ridotta del 4,4, per mille da applicare, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune di Modena, esclusivamente alla unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

2) aliquota del 5.1 per mille da applicare a tutti gli altri immobili, diversi da quelli previsti al punto precedente, e fatti salvi quelli previsti nei punti successivi;

3) aliquota del 7 per mille da applicare agli alloggi non locati, specificando che:

per alloggi non locati devono intendersi gli alloggi non occupati o privi di contratto di locazione registrato. Sono esclusi gli alloggi concessi in comodato o comunque utilizzati esclusivamente da parenti fino al terzo grado, che risultano ivi residenti,

l'aliquota del 7 per mille va rapportata ai mesi dell'anno durante i quali l'alloggio risulta non locato ai sensi di quanto specificato nel precedente punto;

4) l'aliquota del 4 per mille da applicare ai fabbricati non utilizzati, realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese, che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili. tale agevolazione, fermo restando quanto previsto nella precedente deliberazione consiliare n. 7/1997, è riconosciuta a quei fabbricati ultimati nel 1998, per i dodici mesi successivi dalladata di uiltimazione lavori, a condizione che sussistano i presupposti di cui sopra e che la comunicazione di ultimazione lavori sia avvenuta nei termini della concessione edilizia o delle eventuali proroghe;

di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a tittolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

di determinare in L. 200.000 la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, secondo le modalità indicate nell'art. 8, comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992, così come sostituito dalla legge n. 662/1996,

di applicare tale detrazione anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari, in conformità a quanto previsto dall'art. 8, comma 4, del decreto legislativo n. 504/1992, così come sostituito dalla legge n. 662/1996;

di dare atto che l'imposta è ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 504/1992, così come costituito dall'art. 55, comma 1, della legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI MODIGLIANA

Il comune di MODIGLIANA (provincia di Forlì-Cesena) ha adottato, il 30 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, nella misura del 5,6 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

di date atto che l'importo della detrazione per l'abitazione principale rimane di L. 200.000 come stabilito dall'art. 3, comma 55, legge 23 dicembre 1996, n. 662;

di determinare, per l'anno 1998, in L. 300.000 l'importo della detrazione per l'abitazione principale delle famiglie con almeno tre figli e con reddito familiare 1997 (da lavoro dipendente, da lavoro autonomo, fondiario, da capitale) pari o inferiore a 60 milioni lordi.

(Omissis).

COMUNE DI MODUGNO

Il comune di MODUGNO (provincia di Bari) ha adottato, il 13 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare l'aliquota I.C.I. del 4 per mille per l'abitazione principale, con la relativa detrazione, rispettivamente, di L. 200.000 annue per gli immobili ubicati nel centro abitato, e di L. 280.000 per gli immobili ubicati nel quartiere Cecilia;

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota del 6 per mille sugli altri immobili, diversi dall'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI MOGLIANO

Il comune di MOGLIANO (provincia di Macerata) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) applicare anche per l'anno 1998 l'aliquota imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI MOGLIANO VENETO

Il comune di MOGLIANO VENETO (provincia di Treviso) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di determinare per il 1998, l'aliquota ordinaria per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6,7 per mille;

2) di determinare per il 1998, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) a carico degli alloggi non locati, nella misura del 7 per mille, intendendo per alloggi non locati le abitazioni destinate alla locazione e tenute sfitte;

3) di determinare per il 1998, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune di Mogliano Veneto, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5,2 per mille;

4) di determinare per il 1998, in favore delle persone fisiche soggetti passivi, residenti nel comune di Mogliano Veneto, per le unità immobiliari locate con contratto registrato a soggetti che le utilizzino come abitazioni principali, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5,2 per mille;

5) di determinare per il 1998, per gli immobili posseduti dalle persone fisiche in aggiunta all'abitazione principale,destinati ad abitazione e concessi in uso gratuito in favore di familiare residente che lo utilizza come abitazione principale, una aliquota diversificata per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5,2 per mille;

6) di determinare per il 1998, per le pertinenze dirette (appartenenti alle categorie catastali C02, C06, C07) delle abitazioni principali di cui ai punti 3), 4) e 5), una aliquota diversificata per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5,2 per mille;

7) di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

8) di elevare, per l'anno 1998 la detrazione per l'abitazione principale ai fini I.C.I. da L. 200.000 a L. 500.000 e di concederla ai contribuenti in possesso dei seguenti requisiti: siano proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione, della sola abitazione principale, unitamente alle sue pertinenze dirette ed abbiano un reddito complessivo lordo, riferito all'anno 1997, compresi i redditi esenti, non superiore a L. 26.730.600 (pari a tre volte la pensione minima I.N.P.S. di L. 8.910.200), escuso quello derivante dall'abitazione principale e dalle sue pertinenze dirette, incrementato di L. 2.000.000 per ogni familiare fiscalmente a carico. L'abitazione principale deve essere l'unica unità immobiliare posseduta dal nucleo familiare inteso come l'insieme delle

persone coabitanti nella medesima abitazione. L'ammontare del reddito va riferito all'intero nucleo familiare inteso come l'insieme delle persone coabitanti nella medesima abitazione;

9) di stabilire che l'amminsitrazione si riserva di richiedere ai contribuenti la documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti di cui al punto 8) e che, ove non ricorrenti, verrà recuperata la differenza d'imposta con l'applicazione delle sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992.

(Omissis).

COMUNE DI MOIO DE' CALVI

Il comune di MOIO DE' CALVI (provincia di Bergamo) ha adottato, il 21 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI MOLINO DEI TORTI

Il comune di MOLINO DEI TORTI (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

determinare nella misura unica del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sarà applicata in questo comune per lanno 1998:

a) applicare la detrazione d'imposta nella misura di L. 200.000;

b) non avvalersi delle facoltà previste dai commi 55 e 56 dell'art. 3 della legge n. 662/1998, che ha sostituito l'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992, nonché delle facoltà previste dall'art. 1, comma 5, della legge n. 449/1997.

(Omissis).

COMUNE DI MOLISE

Il comune di MOLISE (provincia di Campobasso) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare, per l'anno 1998, nella misura unica del 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicare per tutti i fabbricati ed aree cadenti nel territorio comunale ed assoggettabili a tale tributo.

(Omissis).

COMUNE DI MOLOCHIO

Il comune di MOLOCHIO (provincia di Reggio Calabria) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

I. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I., imposta comunale sugli imobili, in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 1998:

1) aliquota ridotta, da applicare:

per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 6 per mille;

per le unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale direttamente adibita ad abitazione principale: 6 per mille;

2) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unità immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate ad un soggetto che non le utilizza come abitazione principale: 6 per mille;

3) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 6 per mille;

4) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 6 per mille;

5) aliquota agevolata per gli immobili posseduti da enti od organismi senza scopo di lucro, che non rientrano nelle esenzioni dall'imposta previsti dall'art. 7 della legge 30 dicembre 1992, n. 504, compresi nelle seguenti tipologie:

5.1. organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nel registro istituito dalle regioni: 6 per mille;

5.2. cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte nell'albo regionale: 6 per mille;

6) aliquota agevolata in favore di proprietari che eseguono interventi volti:

a) al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili: 6 per mille;

b) al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nel centro storico: 6 per mille;

c) alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali: 6 per mille;

d) all'utilizzo di sottotetti: 6 per mille,

da applicare limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, così come previsto dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

7) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 6 per mille.

II. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

III. l'imposta è ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario,che allega idonea documentazione alla dichiarazione. in alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la vericità di quanto dichiarato dal contribuente;

IV. l'aliquota è stabilita nella misura del 4 per mille, per un periodo non superiore a .... anni, per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione o l'alienazione di beni. Per beneficiare dell'aliquota agevolata l'impresa deve effettuare immediata dichiarazione al comune della data di ultimazione della costruzione, con avviso che la stessa è destinata alla vendita. Entro quindici giorni dalal cessione dell'immobile l'impresa deve comunicare al comune i dati relativi agli acquirenti e la data del contratto. L'aliquota stabilita dal presente capo è applicata dalla data di ultimazione della costruzione a quella del contratto di vendita;

V. dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita adabitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrare tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per la determinazione dell'imposta dovuta per le predette unità immobiliari, è inoltre stabilito che:

a) l'importo di L. 200.000 di cui sopra sia elevato a L. 300.000, e comunque non oltre l'importo dell'imposta dovuta;

per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

VI. viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizioni che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

IX. di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunalidi cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

(Omissis).

COMUNE DI MOLTRASIO

Il comune di MOLTRASIO (provincia di Como) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998 le seguenti aliquote per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.).

1) 4,8 per mille:

a) unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale utilizzate da persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune;

b) unità immobiliari locate a soggette che le utilizzino come abitazione principale;

2) 5,4 per mille:

unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie B, C, D, E, F;

3) 7 per mille:

altri immobili;

di precisare per i casi di cui alla lettera *sub-b)* i relativi dati dovranno risultare nella denuncia originaria o modificativa o integrativa, fatta salva l'azione di accertamento di ufficio da parte del comune.

(Omissis).

COMUNE DI MOMBALDONE

Il comune di MOMBALDONE (provincia di Asti) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI MOMBARUZZO

Il comune di MOMBARUZZO (provincia di Asti) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella misura del 5 per mille per tutte le unità immobiliari.

(Omissis).

COMUNE DI MOMBASIGLIO

Il comune di MOMBASIGLIO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 nella misura del 6 per mille per tutti gli immobili;

di determinare la detrazione da applicarsi alla prima casa nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI MOMO

Il comune di MOMO (provincia di Novara) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 nella misura del 4 per mille l'aliquota I.C.I. da calcolarsi sugli immobili ricadenti nel territorio comunale.

(Omissis).

COMUNE DI MONACILIONI

Il comune di MONACILIONI (provincia di Campobasso) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 come segue:

abitazioni principali: 6 per mille;

immobili diversi dalle abitazioni principali: 6,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI MONCALVO

Il comune di MONCALVO (provincia di Asti) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

determinare per l'anno 1998 nella misura unica del 5 per mille l'aliquota dell'I.C.I. per le unità immobiliari di questo comune;

stabilire in L. 200.000 la detrazione di imposta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, come regolata al punto 2, comma 55, art. 3, legge n. 662/1996, e per quelle previste al comma 56, stesso articolo (abitazioni possedute da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari).

(Omissis).

COMUNE DI MONCHIO DELLE CORTI

Il comune di MONCHIO DELLE CORTI (provincia di Parma) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare l'aliquota I.C.I. nella misura del 7 per mille, per tutti i tipi di fabbricati, compresa l'abitazione principale, così come si conferma la detrazione per la prima casa in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI MONDOLFO

Il comune di MONDOLFO (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di approvare la seguente proposta di deliberazione:

1) di stabilire, ai sensi degli articoli 6 e 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, le seguenti aliquote e detrazioni per la determinazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1998:

A) aliquota ordinaria del 5,5 per mille:

1/*a*) in favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

2/*a*) per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetti ultrasessantenni o da soggetti disabili, riconosciuti dalla competente autorità sanitaria, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa unità immobiliare non risulti locata;

3/*a*) per i terreni agricoli e i fabbricati, comprese le unità immobiliare localte, con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

4/*a*) ai soggetti di cui ai precedenti punti 1/*a* e 2/*a* viene anche riconosciuta la detrazione d'imposta di L. 200.000, nei termini indicati dal secondo comma, dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dalla legge n. 662/1996;

B) aliquota del 6,5 per mille:

1/*b*) per l'abitazione locata ad un soggetto che non la adibisce a propria abitazione principale; nonché per l'abitazione che il soggetto passivo tiene a propria disposizione o concede in uso gratuito, in comodato o in locazione;

2/*b*) per le aree fabbricabili;

2) di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, l'aliquota al 4 per mille per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici;

3) di stabilire per l'anno 1998 l'elevazione della detrazione d'imposta da L. 200.000 a L. 300.000, ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge n. 50/1997, convertito con modificazioni nella legge 11 marzo 1997, n. 122, nei confronti dei soggetti passivi in possesso dei seguenti requisiti:

2/1) requisiti di età: avere compiuto 65 anni alla data del 31 dicembre 1997;

2/2) requisitidi reddito:

a) per il soggetto solo, ultrasessantacinquenne, il reddito imponibile dell'anno 1997, non deve risultare superiore a L. 15.300.000;

b) per i soggetti coniugati, entrambi ultrasessantacinquenni, il reddito imponibile dell'anno 1997, riferito al nucleo familiare, non deve risultare superiore a L. 20.000.00;

2/3) altri requisiti:

a) essere proprietari o titolari di altro diritto reale della sola unità immobiliare destinata ad abitazione principale classificata o classificabile in categoria A/3 - A/4 - A/5 - A/6 e della eventuale pertinenza classificata o classificabile in categoria C/2 - C/6 - C/7, nonché di terreni agricoli il cui reddito catastale annuo imponibile non risulti superiore a L. 200.000;

b) l'unità immobiliare deve essere destinata ad abitazione principale del soggetto passivo e dell'eventuale coniuge, con esclusione di qualsiasi altra persona o nucleo familiare;

c) la detrazione di L. 300.000 spetterà fino alla concorrenza dell'imposta dovuta per l'abitazione principale, con esclusione dell'imposta dovuta per eventuale pertinenza, ed in proporzione ai mesi nei quali sussistono le condizioni richieste;

d) i soggetti aventi diritto dovranno presentare all'ufficio tributi del comune, entro il mese di dicembre 1998, idonea documentazione o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per dimostrare il possesso dei requisiti, sui quali il comune di riserva comunque la facoltà di effettuare verifiche o controlli.

(Omissis).

COMUNE DI MONDRAGONE

Il comune di MONDRAGONE (provincia di Caserta) ha adottato, il 21 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare ed applicare, per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I. (imposta comunale sugli immobili), di cui alla surrichiamata normativa, nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI MONFORTE D'ALBA

Il comune di MONFORTE D'ALBA (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di prendere atto e di approvare la deliberazione della giunta comunale n. 23 in data 9 febbraio 1998 dichiarata immediatamente eseguibile con la quale è stata determinata nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998;

2) di stabilire conseguenzialmente nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 da applicarsi in misura unica a tutte le basi imponibili senza l'applicazione delle diversificazioni previste dall'art. 6, comma 2, decreto legislativo n. 504/1992, citato in premessa;

3) di non esercitare la facoltà di cui all'art. 8, comma 3, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 3, comma 55, legge 23 dicembre 1996 n. 662 riguardanti l'unità immobiliare adibite ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI MONGRASSANO

Il comune di MONGRASSANO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI MONIGA DEL GARDA

Il comune di MONIGA DEL GARDA (provincia di Brescia) ha adottato, il 10 dicembre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura del 5,5 per mille per la prima casa e del 7 per mille sugli altri immobili.

(Omissis).

COMUNE DI MONSERRATO

Il comune di MONSERRATO (provincia di Cagliari) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare le aliquote I.C.I. da applicare per l'anno 1998 nei seguenti termini:

aliquota ordinaria del 4,5 per mille;

aliquota agevolata del 4 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale dai soggetti residenti nel comune oppure utilizzati da soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa ovvero assegnati dagli istituti autonomi case popolari, nonché per le unità immobiliari locate ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, con contratto registrato;

aliquota agevolata del 3 per mille, per gli anni 1998-1999-2000, a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi;

di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

(Omissis).

di aumentare, per l'anno 1998, da L. 200.000 a L. 250.000 detrazione I.C.I. prevista per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dai soggetti passivi d'imposta quando il reddito complessivo imponibile I.R.PE.F., da assumersi al lordo di tutti gli eventuali oneri deducibili, di tutti i componenti del nucleo familiare, quali risultanti dall'anagrafe, non superi L. 20.000.000, fermo restando che nessun componente del nucleo familiare risulti proprietario nel territorio comunale di altra unità immobiliare o di quota di essa oltre a quella adibita ad abitazione principale, da intendersi comprensiva di eventuali pertinenze (cantina, garage, posto auto);

di stabilire che:

1) il periodo d'imposta cui far riferimento per il calcolo del reddito che dà titolo all'elevazione della detrazione è quello relativo all'anno precedente il periodo d'imposta I.C.I.;

2) che i contribuenti che ne hanno titolo debbono presentare richiesta all'ufficio tributi del comune entro la data di scadenza per l'effettuazione del versamento della seconda rata I.C.I. con l'avvertenza che nel caso le richieste pervengano oltre il suddetto termine non saranno considerate valide;

3) che può essere presentata una unica dichiarazione sottoscritta da tutti i contribuenti che ne hanno titolo quando l'unità immobiliare è l'abitazione principale di più soggetti;

4) che il soggetto tenuto al pagamento dell'I.C.I., in relazione alla richiesta presentata, dovrà detrarre direttamente dalla quota d'imposta dovuta la detrazione spettante.

(Omissis).

COMUNE DI MONTALBANO JONICO

Il comune di MONTALBANO JONICO (provincia di Matera) ha adottato, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

I.C.I. si confermano le aliquote e le detrazioni determinate per il 1997 con la deliberazione di G.M. n. 24/97.

(Omissis).

con la deliberazione n. 241/97 il comune ha stabilito di determinare le seguenti aliquote e detrazioni I.C.I. per il 1997:

aliquota unica: 6 per mille;

detrazione per abitazione principale: L. 300.000 e ricadente nel centro storico, delimitato come zona «A» nel Piano regolatore; L. 210.000 per tutte le altre abitazione principali.

(Omissis).

COMUNE DI MONTALDO BORMIDA

Il comune di MONTALDO BORMIDA (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, per le motivazioni citate in premessa, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura del 5,5 per mille;

per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lett. *a*), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la detrazione medesima di verifica.

(Omissis).

COMUNE DI MONTALDO ROERO

Il comune di MONTALDO ROERO (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1998, nella misura del 6 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposata comunale sugli immobili (I.C.I.).

(Omissis).

COMUNE DI MONTALENGHE

Il comune di MONTALENGHE (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota che sarà applicata in questo comune nella misura unica del cinque per mille;

di confermare l'importo della detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, di cui al comma 2, dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, così come sostituito dal comma 55 dell'art. 3 della legge n. 662/1996, in lire 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI MONTALTO DORA

Il comune di MONTALTO DORA (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 come indicato in premessa e cioé:

al 5,5 per mille, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del contribuente, fissando in lire 200.000 la detrazione spettante prevista dall'art. 15, comma 6 della legge n. 537/1993;

al 6,5 per mille per i restanti immobili;

di fissare, inoltre, l'aliquota dello 0,50 per mille per le diverse fattispecie previste dall'art. 1, comma 5 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997.

(Omissis).

COMUNE DI MONTANASO LOMBARDO

Il comune di MONTANASO LOMBARDO (provincia di Lodi) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di determinare le aliquote I.C.I. per lanno 1998 come segue:

immobili appartenenti al gruppo «A» 4 per mille;

immobili appartenenti al gruppo «B» 4 per mille;

immobili appartenenti al gruppo «C» 6 per mille;

immobili appartenenti al gruppo «D» 7 per mille;

2) di determinare la detrazione per l'abitazione principale in lire 500.000.

(Omissis).

COMUNE DI MONTAZZOLI

Il comune di MONTAZZOLI (provincia di Chieti) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

confermare per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I., nella misura del 4,5 per mille con le detrazioni di cui all'art. 3, comma 55 della legge n. 662/1996 pari a lire 200.000, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

(Omissis).

COMUNE DI MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA

Il comune di MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA (provincia di Pavia) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, I.C.I., nella misura del 4,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI MONTECALVO VERSIGGIA

Il comune di MONTECALVO VERSIGGIA (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di applicare con effetto 1° gennaio 1998 l'imposta comunale sugli immobili con l'aliquota del 5,50 per mille;

2) di determinare in L. 250.000 l'importo delle detrazioni da applicare all'I.C.I. per gli immobili adibiti ad abitazione principale da parte del soggetto passivo del tributo.

(Omissis).

COMUNE DI MONTECASTELLO

Il comune di MONTECASTELLO (provincia di Alessandria) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 6,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI MONTECCHIO

Il comune di MONTECCHIO (provincia di Terni) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili fissata al 5,75 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA

Il comune di MONTECCHIO EMILIA (provincia di Reggio Emilia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire, *(omissis)*, per l'anno 1998 l'aliquota ordinaria I.C.I. nelle misure del 5,3 per mille su tutti gli immobili, ad eccezione di:

immobili non locati: da intendersi le unità immobiliari non tenute a disposizione dal possessore per uso personale diretto e non locate a terzi, quindi vuote e sfitte: aliquota 7 per mille;

seconda casa: si intende l'unità immobiliare che il suo possessore tiene a propria disposizione per uso diretto, stagionale o periodico, avendo la propria abitazione principale in altra unità immobiliare (in proprietà o in locazione): aliquota 7 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI MONTECORVINO PUGLIANO

Il comune di MONTECORVINO PUGLIANO (provincia di Salerno) ha adottato, il 17 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella misura del 5 per mille, unica per tutte le unità immobiliari, confermando le detrazioni come per l'anno 1997.

(Omissis).

COMUNE DI MONTECRETO

Il comune di MONTECRETO (provincia di Modena) ha adottato, il 23 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di approvare per l'anno d'imposta 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille per l'unità immobiliare adibita a prima abitazione e nella misura del 7 per mille per tutti i restanti fabbricati.

(Omissis).

COMUNE DI MONTEDINOVE

Il comune di MONTEDINOVE (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 28 ottobre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare, per l'anno 1998, nella misura del 6 (sei) per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

per l'anno 1998, la detrazione d'imposta (unica per tutti) in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI MONTEFALCONE APPENNINO

Il comune di MONTEFALCONE APPENNINO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di applicare l'aliquota d'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1998 in misura unica percentuale del 6 per mille, con riduzione al 3 per gli interventi previsti dal comma 5 dell'art. 1 della legge n. 449/1997;

di stabilire la detrazione per l'abitazione principale in misura minima di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI MONTEFALCONE NEL SANNIO

Il comune di MONTEFALCONE NEL SANNIO (provincia di Campobasso) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. al 4 per mille;

di fissare in L. 200.000 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 così come modificato dall'art. 3, comma 5.

(Omissis).

COMUNE DI MONTEFLAVIO

Il comune di MONTEFLAVIO (provincia di Roma) ha adottato il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire l'aliquota I.C.I., imposta comunale sugli immobili, in questo comune con effetto dal 1° gennaio 1998, nella misura del 5,5 per mille (cinquevirgolacinquepermille);

di dare atto che la detrazione dell'imposta per l'abitazione principale è confermata nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI MONTEFORTE D'ALPONE

Il comune di MONTEFORTE D'ALPONE (provincia di Verona) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'I.C.I. che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 6 (sei) per mille con detrazione di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992 limitatamente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nella misura di L. 250.000.

(Omissis).

COMUNE DI MONTEFORTE IRPINO

Il comune di MONTEFORTE IRPINO (provincia di Avellino) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

fissare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,5 per mille per le prime case e del 7 per mille per le seconde case.

(Omissis).

COMUNE DI MONTEFORTINO

Il comune di MONTEFORTINO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 29 ottobre 1997, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

Ritenuto opportuno mantenere le aliquote così come previste per l'anno 1997: 5,25 per mille per l'abitazione principale, 6 per mille per tutti gli altri immobili;

(Omissis).

DELIBERA

di confermare per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5,25 per mille e 6 per mille come esposto in premessa;

di confermare, altresì, per l'anno 1998, la detrazione di L. 200.000 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI MONTEGALDA

Il comune di MONTEGALDA (provincia di Vicenza) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di rideterminare per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I. come segue:

4,90 per mille per le sole abitazioni principali di persone fisiche o di soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa;

4,90 per mille per le pertinenze della abitazione principale adibite ad esclusivo ricovero di autoveicoli;

6,50 per mille per tutti gli altri immobili presupposto d'imposta;

di prendere atto che ai sensi dell'art. 8, comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992, come rinnovellato, la detrazione d'imposta per l'abitazione principale è di L. 200.000 rapportata all'anno;

di considerare ai fini I.C.I. come abitazione principale (con le conseguenti applicazioni in termini di aliquota agevolata e di detrazione d'imposta) *l'ipotesi considerata all'art. 3, comma 56, della legge n. 662/1996* in premessa richiamato.

(Omissis).

COMUNE DI MONTEGALLO

Il comune di MONTEGALLO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 13 febbraio 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1998, le aliquote I.C.I. in vigore nell'anno 1997 pari al:

5 per mille, abitazione principale;

6 per mille, altri fabbricati.

(Omissis).

COMUNE DI MONTEGROTTO TERME

Il comune di MONTEGROTTO TERME (provincia di Padova) ha adottato, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di determinare, per l'esercizio 1998, nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicare in questo comune sugli immobili diversi da quelli di cui al successivo punto 2);

2) di determinare, per l'esercizio 1998, nella misura del 4 per mille l'aliquota ridotta in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

3) di dare atto che la detrazione dall'imposta, dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, risulta essere di L. 200.000, rapportate al periodo di utilizzo, così come previsto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992;

4) di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, così come previsto dall'art. 3, comma 56 della legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI MONTE ISOLA

Il comune di MONTE ISOLA (provincia di Brescia) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 nella misura del 5 per mille per le abitazioni principali e del 6 per mille a tutti gli altri fabbricati;

di determinare, per l'anno 1998, la detrazione da applicare ai fini del calcolo I.C.I. a tutte le unità immobiliari adibite ad abitazione principale nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI MONTELEONE D'ORVIETO

Il comune di MONTELEONE D'ORVIETO (provincia di Terni) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 nella misura del 6 per mille;

2) di non esercitare la facoltà di istituire la doppia aliquota I.C.I. differenziata come previsto ex lege.

(Omissis).

COMUNE DI MONTELEONE SABINO

Il comune di MONTELEONE SABINO (provincia di Rieti) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'I.C.I. nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI MONTELEPRE

Il comune di MONTELEPRE (provincia di Palermo) ha adottato, il 30 ottobre 1997, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare per l'anno 1998 le aliquote ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni nella misura seguente:

aliquota ordinaria 6 per mille;

per le casistiche previste dall'art. 4 della legge 24 ottobre 1996, n. 556, aliquota ridotta del 4 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI MONTEMALE DI CUNEO

Il comune di MONTEMALE DI CUNEO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 19 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 1998 nella misura del 7 per mille rapportato al valore degli immobili.

(Omissis).

COMUNE DI MONTE MARENZO

Il comune di MONTE MARENZO (provincia di Lecco) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 come segue:

mantenimento dell'aliquota al 5,4 per mille per le abitazioni principali;

aumento dell'aliquota al 6 per mille per le seconde case e per gli altri fabbricati (unità produttive, commerciali, banche ecc.);

conferma dell'aliquota del 7 per mille per le case abitabili e non locate;

riduzione per tre anni dell'aliquota al 3 per mille per le abitazioni inagibili che siano ristrutturate e rese abitabili, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

di determinare l'aumento della detrazione per l'abitazione principale agli effetti della imposta comunale sugli immobili in L. 100.000, nelle circostanze descritte nei punti *a), b)* e *c)*, portando così la detrazione a complessive L. 300.000:

a) proprietà del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage o posto macchina quale unica proprietà immobiliare del contribuente al 1° gennaio dell'anno di riferimento del versamento I.C.I. Nel caso in cui l'appartamento è abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprietà immobiliare;

b) reddito familiare riferito all'anno precedente a quello a cui si riferisce il versamento I.C.I., non superiore a L. 13.000.000 lorde annue per ogni componente del nucleo famigliare stesso, quale risulta dalla seguente formula:

$$\frac{\text{reddito familiare}}{\text{n. componenti;}} = \text{L. } 13.000.000$$

c) l'applicazione del beneficio è subordinata alla condizione che tutti i componenti del nucleo familiare non possiedano altra proprietà immobiliare;

(Omissis).

di considerare abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota del 5,40 per mille e della detrazione gli immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale fino al secondo grado;

di considerare le pertinenze delle abitazioni, ancorché distintamente iscritte in catasto come parti integranti della abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI MONTEMILETTO

Il comune di MONTEMILETTO (provincia di Avellino) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 per l'imposta comunale sugli immobli un'aliquota differenziata, come di seguito riportato:

5,5 per mille:

per immobili diversi da abitazioni;

fabbricati posseduti in aggiunta all'abitazione principale;

altri immobili;

aree fabbricabili;

a 4,5 per mille per immobili adibiti ad abitazione principale comprensivi dei seguenti locali: cantine, box, posto auto purché costituiscano pertinenza all'abitazione principale e ci sia coincidenza nella titolarietà con l'abitazione principale e l'utilizzo avvenga da parte del proprietario o titolare del diritto reale di godimento.

(Omissis).

COMUNE DI MONTEMITRO

Il comune di MONTEMITRO (provincia di Campobasso) ha adottato, il 20 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di stabilire per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. al 6 per mille;

2) di fissare in L. 200.000 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 così come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI MONTEMONACO

Il comune di MONTEMONACO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di applicare l'aliquota d'imposta comunale sugli immobil, I.C.I., anno 1998, in misura unica percentuale al 6 per mille, con riduzione al 5 per gli interventi previsti dal 5° comma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

di stabilire la detrazione per l'abitazione principale in misura di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI MONTEMURLO

Il comune di MONTEMURLO (provincia di Prato) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di prendere atto, ai fini del bilancio di previsione 1998, che il quadro complessivo delle tariffe ed aliquote di imposta dei tributi e dei servizi locali è il seguente:

a) imposta comunale sugli immobili;

conferma delle aliquote e delle detrazioni e condizioni di cui alla delibera di giunta municipale n. 110 del 25 febbraio 1997, e cioé:

abitazione principale: 4 per mille;

altri fabbricati, terreni ed aree edificabili; 4,5 per mille;

aliquota relativa ad abitazioni sfitte: 7 per mille;

detrazioni confermate come da quanto stabilito nella citata delibera di giunta comunale n. 110/1997.

(Omissis).

COMUNE DI MONTENERODOMO

Il comune di MONTENERODOMO (provincia di Chieti) ha adottato, il 28 gennaio 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 come aliquota I.C.I. il 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI MONTEODORISIO

Il comune di MONTEODORISIO (provincia di Chieti) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire, per gli immobili la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio del comune di Monteodorisio, per l'anno 1998 l'aliquota sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 4,50 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI MONTERCHI

Il comune di MONTERCHI (provincia di Arezzo) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di stabilire come segue l'aliquota dell'I.C.I., imposta comunale sugli immobili, con effetto dal 1° gennaio 1998:

a) aliquota ridotta, da applicare per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 5 per mille (cinque per mille);

b) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nel precedente punto *a)*: 5,5 per mille (cinque virgola cinque per mille);

2) di disporre che l'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo venga detratta al somma di L. 200.000, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protragga tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI MONTEREALE

Il comune di MONTEREALE (provincia di L'Aquila) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1998 l'aliquota relativa all'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille (sei per mille).

(Omissis).

COMUNE DI MONTERIGGIONI

Il comune di MONTERIGGIONI (provincia di Siena) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, le aliquote per l'applicazione dell'I.C.I. nelle seguenti misure:

a) 5 per mille (cinque per mille) in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune, per la sola unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

b) 5, 50 per mille (cinque e cinquanta per mille) per tutti gli altri soggetti pasivi;

di considerare, ai sensi di quanto previsto dal comma 56, dell'art. 3 della legge n. 662/1996, direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

di approvare la seguente agevolazione:

detrazione per abitazione principale L. 300.000 (e fino alla concorrenza dell'imposta dovuta) nei seguenti casi:

pensionato di età non inferiore a 65 anni, alla data del 1° gennaio 1998, titolare di pensione sociale o al minimo;

portatore di handicap (risultante da certificazione rilasciata dall'U.S.L. ai sensi della legge n. 104/1992) e persona totalmente inabile al lavoro, che si trovino in una delle suddette situazioni alla data del 1° gennaio 1998;

disoccupato capo famiglia per il quale la situazione di disoccupazione si sia protratta per tutto l'anno 1997;

per usufruire della maggiore detrazione occorre, altresì, tener presente:

a) il soggetto passivo deve avere la residenza anagrafica nel comune;

b) il soggetto passivo deve far parte di un nucleo familiare (risultante dallo stato di famiglia) i cui componenti abbiano posseduto complessivamente, nell'anno 1997, un reddito non superiore a L. 17.837.300 (pensione minima INPS x 2), indipendentemente dal numero dei componenti stessi;

c) ciascun componente del nucleo familiare non deve essere soggetto passivo I.C.I. per immobili diversi da quello oggetto della maggiore detrazione e relative pertinenze;

d) l'immobile oggetto della maggiore detrazione non deve essere compreso nelle categorie catastali A/1, A/7, A/8, A/9 (sono pertanto comprese solo le categorie da A/2 a A/6);

da considerare che:

per la determinazione del reddito annuo di cui al punto *b)* non va considerato il reddito dell'immobile oggetto della maggiore detrazione e relative pertinenze.

Il possesso dei requisiti suddetti deve essere dimostrato nelle modalità previste dalla legge;

(Omissis).

COMUNE DI MONTE RINALDO

Il comune di MONTE RINALDO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 23 febbraio 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare nella misura unica del 5,5 (cinquevirgolacinque) per mille, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicare, per l'anno 1998, nel territorio del comune di Monte Rinaldo;

la detrazione dell'I.C.I. dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale rimane fissata nella misura minima, di L. 200.000, prevista dall'art. 8, comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

(Omissis).

COMUNE DI MONTE ROBERTO

Il comune di MONTE ROBERTO (provincia di Ancona) ha adottato, il 9 febbraio 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire, per quanto in premessa, in ordine all'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1998, quanto segue:

conferma dell'aliquota nella misura del 5,5 (cinquevirgolacinque) per mille per tutte le tipologie degli immobili;

conferma della detrazione prevista per le unità immobiliari adibite ad abitazioni principali dei soggetti passivi in L. 210.000 (duecentodiecimila);

inclusione tra gli aventi diritto alla detrazione di cui sopra, delle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate.

(Omissis).

COMUNE DI MONTEROSSO GRANA

Il comune di MONTEROSSO GRANA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 29 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare nel 5,5 per mille su tutto il territorio comunale l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 con una detrazione di L. 200.000 per la casa principale.

(Omissis).

COMUNE DI MONTESANO SALENTINO

Il comune di MONTESANO SALENTINO (provincia di Lecce) ha adottato, il 16 febbraio 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sarà applicata da questo comune per l'anno 1998 con aliquota del 5 per mille per la prima casa e del 6 per mille per la seconda casa ammenoché la stessa non venga data in locazione e l'aliquota è del 5 per mille, in conformità all'art. 6 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 504.

(Omissis).

COMUNE DI MONTE SANT'ANGELO

Il comune di MONTE SANT'ANGELO (provincia di Foggia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1998 l'aliquota del 5 per mille da applicare alla base imponibile dell'importo comunale sugli immobili istituita con decreto legislativo n. 504/1992.

(Omissis).

COMUNE DI MONTE SAN VITO

Il comune di MONTE SAN VITO (provincia di Ancona) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, giusto quanto premesso ed illustrato, per l'anno 1998, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992, così come sostituito dall'art. 3, 53° comma, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure:

aliquota del 6 per mille:

unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale;

unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale (art. 4, decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito con modificazioni nella legge 24 ottobre 1996, n. 556 confermato dal 4° comma, art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, così come sostituito dall'art. 3, comma 53, della legge 23 dicembre 1996, n. 662);

aliquota del 6,5 per mille:

immobili diversi dalle abitazioni;

immobili posseduti in aggiunta alla abitazione principale;

immobili non locati e locati con contratto non registrato.

(Omissis).

COMUNE DI MONTESARCHIO

Il comune di MONTESARCHIO (provincia di Benevento) ha adottato, il 20 febbraio 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di confermare, adeguare, in applicazione delle disposizioni normative di cui alla legge n. 504/1992, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 1998 al 6 per mille;

2) di ridurre l'aliquota per le prime abitazioni al 5.75 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI MONTESCAGLIOSO

Il comune di MONTESCAGLIOSO (provincia di Matera) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

stabilire nella misura del cinque per mille l'aliquota della imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1998;

dare atto che la detrazione per l'immobile adibito ad abitazione principale è di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI MONTESPERTOLI

Il comune di MONTESPERTOLI (provincia di Firenze) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

le seguenti aliquote I.C.I. da applicare a carico dei soggetti passivi sulla base imponibile considerata dall'art. 5 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992:

a) 6 per mille per le abitazioni principali;

b) 6,5 per mille per gli immobili non adibiti ad abitazione principale e non compresi nel successivo punto *c)*;

c) 7 per mille per gli alloggi presso i quali nessun cittadino risulta residente per un periodo superiore a sei mesi esclusi gli immobili adibiti ad attività extra-alberghiera con i requisiti previsti dalla legge regione Toscana 10 gennaio 1987, n. 1, integrata dalla legge regione Toscana 9 marzo 1988, n. 15 (che scontano l'aliquota ordinaria);

di stabilire le seguenti detrazioni per abitazione principale applicabili all'I.C.I. relativa all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale:

a) detrazione ordinaria: L. 200.000;

b) maggiore detrazione pari a L. 300.000 per gli alloggi occupati da nucleo familiare di cui fanno parte soggetti handicappati o invalidi al 100% non ricoverati in istituto;

c) maggiore detrazione pari a L. 500.000 limitatamente alle seguenti due categorie di soggetti e alle sottoindicate condizioni:

unico occupante dell'immobile di età superiore a 60 anni con reddito lordo riferito al 1997 non superiore a L. 11.000.000;

nucleo familiare composto da 2 o più persone che abbia redditi lordi complessivi per il 1997 non superiore a L. 22.000.000, di cui uno oltre i 60 anni;

proprietà del solo immobile di abitazione principale e dell'eventuale annesso garage;

valore catastale dei sopracitati immobili non superiore a L. 110.000.000 comprensivi della rivalutazione del 5% di cui all'art. 3 della legge n. 662/1996;

di stabilire le seguenti modalità per la presentazione della domanda per usufruire della maggiore detrazione di L. 300.000 a pena di decadenza entro e non oltre il 30 maggio 1998:

a) domanda in carta libera;

b) copia del certificato USL attestante l'invalidità del componente del nucleo familiare;

c) autocertificazione attestante il mancato ricovero permanente del soggetto presso un istituto di cura;

di stabilire le seguenti modalità per la presentazione della domanda per usufruire della maggiore detrazione di L. 500.000 a pena di decadenza entro e non oltre il 30 maggio 1998:

a) domanda in carta libera;

b) copia della dichiarazione dei redditi per il 1997 o modello 101 o 201 per lo stesso anno; nel caso che alla data di presentazione della domanda il contribuente non abbia presentato la dichiarazione dei redditi per il 1997 sarà sufficiente l'autocertificazione dei redditi per il 1997;

c) copia aggiornata del certificato catastale dell'immobile oppure denuncia iniziale I.C.I. con eventuali denunce di variazione;

d) autocertificazione di non possedere altro immobile presso questo o altro comune.

(Omissis).

COMUNE DI MONTEVARCHI

Il comune di MONTEVARCHI (provincia di Arezzo) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'imposta comunale sugli immobili, in base alle prevedibili esigenze di bilancio, le seguenti aliquote per l'anno 1998:

terreni agricoli: 6,3 per mille;

aree fabbricabili: 6,3 per mille;

altri fabbricati: 6,3 per mille;

abitazione principale: 6 per mille;

abitazioni non locate o non cedute in comodato o in uso: 7 per mille;

abitazioni locate ai soggetti di cui alla legge regionale n. 96/1996: 4 per mille;

abitazioni soggette a interventi di cui all'art. 1, comma 5, della legge n. 449/1997: 4 per mille;

di approvare l'aumento della detrazione per l'abitazione principale alle seguenti fattispecie:

A): famiglia con 4 persone: L. 90.000, (quindi 200.000 + 90.000 = 200.000);

famiglia con 5 persone: L. 150.000, (quindi 200.000 + 150.000 = 350.000);

famiglia con 6 persone o più: L. 240.000, (quindi 200.000 + 240.000 = 440.000);

con i seguenti limiti di applicazione:

a condizione che il reddito imponibile lordo pro capite non sia superiore a 15.000.000;

a condizione che l'immobile non abbia rendita catastale superiore a 1.260.000, e costituisca l'unico fabbricato di proprietà della famiglia ad esclusione di eventuali pertinenze od accessori e che gli eventuali terreni di proprietà della famiglia non abbiano un imponibile IRPEF superiore a L. 200.000;

B): famiglie composte integralmente da pensionati: L. 180.000, (quindi 200.000 + 180.000 = 380.000);

con i seguenti limiti di applicazioni:

a condizione che il reddito imponibile lordo pro capite da pensione non sia superiore a L. 15.000.000, e costituisca l'unico reddito di tutti i componenti della famiglia escluso quello dell'abitazione principale e sue pertinenze ed accessori;

a condizione che l'immobile non abbia rendita catastale superiore a 1.260.000, e costituisca l'unico fabbricato di proprietà della famiglia ad esclusione di eventuali pertinenze od accessori e che gli eventuali terreni di proprietà della famiglia non abbiano un imponibile IRPEF superiore a L. 200.000;

C): famiglie con reddito imponibile lordo pro capite non superiore a L. 10.000.000: L. 240.000, (quindi 200.000 + 240.000 = 440.000);

con i seguenti limiti di applicazione:

a condizione che l'iimmobile non abbia rendita catastale superiore a 1.260.000, e costituisca l'unico fabbricato di proprietà della famiglia ad esclusione di eventuali pertinenze od accessori e che gli eventuali terreni di proprietà della famiglia non abbiano un imponibile IRPEF superiore a L. 200.000;

per famiglia si intende la famiglia anagrafica al 1° gennaio dell'anno di imposizione.

(Omissis).

COMUNE DI MONTE VIDON COMBATTE

Il comune di MONTE VIDON COMBATTE (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, l'11 febbraio 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire in questo comune, per l'anno 1998, l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita dall'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e dalle norme del Capo I, del Titolo I del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, del 6 per mille, in misura unica per tutto il territorio comunale, per le abitazioni principali e del 6,5 per mille per gli immobili

diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale o di alloggi non locati e nella misura di L. 200.000 l'importo della detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. Di dare atto che l'aliquota si applica sulla base imponibile previsto dall'art. 5 del suddetto decreto legislativo ed è dovuta dai soggetti passivi individuati dall'art. 3.

(Omissis).

COMUNE DI MONTI

Il comune di MONTI (provincia di Sassari) ha adottato, il 18 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per il 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 4 per mille che verrà corrisposta dai soggetti passivi nei modi e termini stabiliti dal decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

(Omissis).

COMUNE DI MONTICELLI D'ONGINA

Il comune di MONTICELLI D'ONGINA (provincia di Piacenza) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura del 4,9 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI MONTICELLO BRIANZA

Il comune di MONTICELLO BRIANZA (provincia di Lecco) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 nella misura del 4,6 per mille, danto atto che la detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale viene quantificata in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO

Il comune di MONTICELLO CONTE OTTO (provincia di Vicenza) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare le aliquote I.C.I., a valere per l'anno 1998, come segue:

terreni agricoli, 5,5 per mille;

aree fabbricabili, 7 per mille;

fabbricati non locati a disposizione, 7 per mille;

altri fabbricati, 5,5 per mille;

fabbricati adibiti ad abitazione principale, 4,8 per mille;

di prendere atto che l'importo della detrazione prevista per l'abitazione princiale è di L. 200.000, intendendo, come tale, quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, dimora abitualmente.

(Omissis).

COMUNE DI MONTICELLO D'ALBA

Il comune di MONTICELLO D'ALBA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili con effetto per l'anno 1998 nella misura del 6 per mille, rapportata al valore degli immobili stessi calcolato ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 504/1992 e sue modifiche e integrazioni.

(Omissis).

COMUNE DI MONTJOVET

Il comune di MONTJOVET (provincia di Aosta) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI MONTOGGIO

Il comune di MONTOGGIO (provincia di Genova) ha adottato le seguenti deliberazioni per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5,5 per mille, con detrazione di L. 200.000 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

(Omissis).

che per l'anno 1998, la detrazione limitatamente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, viene determinata in di L. 250.000.

(Omissis).

COMUNE DI MONVALLE

Il comune di MONVALLE (provincia di Varese) ha adottato, il 17 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per il 1998 le tariffe del 1997 che si seguito vengono riportate indicando affianco i provvedimenti con i quali le stesse vennero determinate:

(Omissis).

I.C.I.:

aliquota 5 per mille, detrazione come per legge L. 180.000, provvedimenti: n. 16 del 2 febbraio 1993, n. 95 del 19 ottobre 1994, n. 174 del 20 dicembre 1995; detrazione come per legge L. 200.000, provvedimento n. 205 del 10 dicembre 1996.

(Omissis).

COMUNE DI MORANO SUL PO

Il comune di MORANO SUL PO (provincia di Alessandria) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

l'aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi e per i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune, per unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale è fissata nel 5 per mille;

l'aliquota ordinaria da applicare a tutti i soggetti passivi per unità immobiliari diverse dalle abitazioni principali dagli stessi possedute nel comune è fissata nel 5,5 per mille;

l'aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per unità immobiliare adibita ad abitazione a disposizione e non locata è fissata nel 6 per mille;

dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI MORANSENGO

Il comune di MORANSENGO (provincia di Asti) ha adottato, il 22 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. che sarà applicata in questo comune nella misura del 6 per mille;

di determinare, altresì, la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale come minimo di legge.

(Omissis).

COMUNE DI MORAZZONE

Il comune di MORAZZONE (provincia di Varese) ha adottato, il 19 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire, per i motivi indicati in premessa, per l'anno 1998, in attuazione alla legge n. 449/1997, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili come segue:

6,5 per mille realtivamente all'abitazione principale,

4 per mille per recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici ovvero volti all'utilizzo di sottotetti (art. 1, 5° comma legge n. 449/1997). L'aliquota agrevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori,

7 per mille relativamente a tutte le altre unità immobiliari;

di dare atto che la detrazione sull'importo della prima abitazione viene confermato in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI MORCIANO DI ROMAGNA

Il comune di MORCIANO DI ROMAGNA (provincia di Rimini) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare, per l'anno 1998, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni:

persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative a proprietà indivisa, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, 5 per mille;

unità immobiliari locate, con contratto registrato, a soggetto che le utilizzi come abitazione principale, 5 per mille;

alloggi regolarmente assegnati dagli I.A.C.P., 5 per mille;

unità immobiliare, non locate, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, 5 per mille;

alloggi posseduti in aggiunta all'bitazione principale, non locati, 7 per mille;

tutte le restanti unità immobiliari, 6,5 per mille;

di determinare, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'anno 1998 le seguenti ulteriori detrazioni d'imposta:

contribuenti appartenenti a nuclei familiari formati da soli pensionati ultrasessantenni con un reddito procapite non superiore a L. 10.500.000 annue lorde, L. 100.000.

(Omissis).

COMUNE DI MORDANO

Il comune di MORDANO (provincia di Bologna) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998, *(omissis)*, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle misure seguenti:

del 5,5 per mille per le abitazioni principali dei soggetti passivi persone fisiche e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune;

del 5,5 per mille per le abitazioni locate dalle peersone fisiche soggetti passivi con contratto registrato ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale;

del 7 per mille l'aliquota degli alloggi non locati.

(Omissis).

COMUNE DI MORETTA

Il comune di MORETTA (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1998, nella misura del 5,5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

(Omissis).

COMUNE DI MORFASSO

Il comune di MORFASSO (provincia di Piacenza) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), che sarà applicata in questo comune, nella misura unica del 5,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI MORI

Il comune di MORI (provincia di Trento) ha adottato, il 20 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per i motivi meglio espressi in premessa, nel 5 per mille l'aliquota generale valida per l'applicazione dell'I.C.I. per il periodo d'imposta 1998;

di determinare nel 4 per mille l'aliquota valida per l'applicazione dell'I.C.I. per il periodo d'imposta 1998 relativamente alle persone fisiche ed ai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

di avvalersi della facoltà di cui all'art. 3, comma 56 della legge n. 662/1996, considerando quindi dal periodo 1998 come direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI MORICONE

Il comune di MORICONE (provincia di Roma) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire, per quanto in narrativa indicato, la nuova aliquota I.C.I. 1998 nella misura del 7 per mille, in conformità all'art. 6 del decreto legislativo 504/1992 e successive modificazioni, senza avvalersi delle facoltà di differenziazione dell'aliquota, di stabilire riduzioni e di aumentare la detrazione per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI MORIGERATI

Il comune di MORIGERATI (provincia di Salerno) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per le motivazioni sopra espresse, l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 nella misura del 4,2 per mille; di confermare la misura della detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI MORINO

Il comune di MORINO (provincia di L'Aquila) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare, per l'anno 1998, nella misura del 6 per mille l'aliquota I.C.I. ordinaria;

di fissare un'aliquota ridotta per le abitazioni principali, relative pertinenze e terreni, in misura del 5,3 per mille;

di stabilire la detrazione prima casa in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI MORNAGO

Il comune di MORNAGO (provincia di Varese) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare nella misura del 4 per mille l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 relativamente agli immobili adibiti ad abitazione principale;

di fissare nella misura del 5 per mille l'aliquota I.C.I. relativamente agli immobili diversi dalla abitazione principale o posseduta in aggiunta all'abitazione principale e di alloggi non locati;

di fissare, altresì, in L. 200.000 la detrazione per gli immobili ad abitazione principale;

di considerare, ai sensi dell'art. 3 comma 56 della legge n. 662/1996, direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI MORRO D'ALBA

Il comune di MORRO D'ALBA (provincia di Ancona) ha adottato, il 27 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare come segue le aliquote I.C.I. per l'anno 1998:

aliquota prima abitazione (di residenza) 4 per mille

aliquota per le aree edificabili 7 per mille

aliquota per tutte le altre unità immobiliari 5 per mille

detrazione prima abitazione (di residenza) L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI MORSANO AL TAGLIAMENTO

Il comune di MORSANO AL TAGLIAMENTO (provincia di Pordenone) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di definire la seguente disciplina per l'applicazione dell'imposta per l'anno 1998 disponendo l'applicazione dei criteri sotto elencati:

la riduzione dell'aliquota I.C.I. per l'abitazione principale dal 5 per mille al 4,5 per mille;

la riduzione dell'aliquota al 2 per mille per i proprietari degli immobili dichiarati inagibili o inabitabili che eseguano interventi di recupero degli edifici ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge n. 449/1997;

la conferma dell'aliquota I.C.I. nella misura del 5,8 per mille per le altre tipologie di immobili;

la fissazione della detrazione da applicare all'abitazione principale nella misura minima prevista dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996 di L. 200.000;

l'aumento della detrazione per l'abitazione principale a L. 300.000 per i titolari di pensione con un reddito imponibile IRPEF individuale inferiore a L. 12.000.000 e comunque con reddito imponibile del nucleo familiare inferiore a L. 33.000.000 da attribuire con apposita delibera di Giunta comunale, previa istruttoria del responsabile del servizio, su domanda documentata degli aventi diritto da presentarsi entro il 10 giugno di ogni anno e fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di verificare la rispondenza dei redditi denunciati;

la conferma della riduzione del 50% per gli immobili inagibili o inabitabili;

l'estensione dell'agevolazione per la prima casa agli immobili di proprietà o in usufrutto ad anziani ricoverati in via permanente in casa di riposo purché non locati.

(Omissis).

COMUNE DI MORUZZO

Il comune di MORUZZO (provincia di Udine) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. al 5,75 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI MOSCHIANO

Il comune di MOSCHIANO (provincia di Avellino) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare per l'anno 1998 l'aliquota del 7 per mille dell'imposta comunale sugli immobili;

di fissare da L. 200.000 la detrazione quale prima casa;

di ridurre l'imposta del 50% per i fabbricati inagibili o inabilitali e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;

di considerare come abitazione principale tutte le unità possedenti a titolo di proprietà e di usufrutto da anziani e disabili che acquisicono la residenza da istituti di ricovero e sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI MOSCIANO SANT'ANGELO

Il comune di MOSCIANO SANT'ANGELO (provincia di Teramo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

per l'anno 1998, fissare, ai fini dell'imposta comunale immobiliare (I.C.I.), la relativa aliquota nella misura del 5 per mille, con l'osservanza delle modalità e prescrizioni stabilite dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni;

darsi atto che la detrazione annuale applicabile per l'abitazione principale è fissata in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI MOSCUFO

Il comune di MOSCUFO (provincia di Pescara) ha adottato, il 19 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998, nella misura del 5 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

(Omissis).

COMUNE DI MOSSA

Il comune di MOSSA (provincia di Gorizia) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, le seguenti aliquote I.C.I.:

del 2 per mille a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolta avrà la durata di 3 anni dall'inizio dei lavori ed è limitata alle unità immobiliari oggetto di detti interventi.

del 5 per mille da applicare sulla restante tipologia di immobili situati sul territorio comunale;

di prevedere per l'anno 1998 le seguenti detrazioni d'imposta:

L. 200.000 per le unità immobiliare adibite ad abitazione principale;

L. 400.000 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo che abbia percepito nell'anno 1997 un reddito inferiore a L. 8.909.940, equivalenti alla pensione annua integrata al minimo da parte dell'INPS, escluso il reddito relativo all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;

di considerare, ai sensi dell'art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che gli immobili posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, come direttamente adibiti ad abitazione principale a condizione che gli stessi non risultino locati.

(Omissis).

COMUNE DI MOTTA DI LIVENZA

Il comune di MOTTA DI LIVENZA (provincia di Treviso) ha adottato, il 20 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, per le ragioni di cui in premessa, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure:

4,75 per mille, con detrazione per l'abilitazione principale fissata in L. 200.000, intendendosi per abitazione principale quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente;

5,5 per mille per tutti gli altri immobili.

(Omissis).

COMUNE DI MOTTA SAN GIOVANNI

Il comune di MOTTA SAN GIOVANNI (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 16 dicembre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella misura del 5 per mille anche per fare fronte ai minori trasferimenti statali per tagli alla spesa pubblica e per fare fronte alle spese da sostenere per la gestione della imposta di che trattasi e considerato che questa Amministrazione vuole affrontare il problema inerente i controlli dell'imposta di che trattasi ai fini di valutare la possibilità di applicare maggiori detrazioni e agevolazioni agli utenti.

(Omissis).

COMUNE DI MOTTA SANTA LUCIA

Il comune di MOTTA SANTA LUCIA (provincia di Catanzaro) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota da applicare per il versamento dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille;

di determinare la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI MOTTEGGIANA

Il comune di MOTTEGGIANA (provincia di Mantova) ha adottato, il 20 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicare per l'anno 1998 nelle seguenti misure:

a) 4 per mille, a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure l'utilizzo di sottotetti;

b) 4 per mille per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili, purché ultimati a decorrere dal 1° gennaio 1995;

c) 5,8 per mille nel caso di immobile adibito ad abitazione principale da parte del proprietario o usufruttuario e di immobili diversi dalle abitazioni;

d) 6 per mille nei casi di immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale anche se utilizzati a qualsiasi titolo quali abitazioni principali da parte di altri soggetti;

e) 7 per mille nei casi di alloggi non locati;

2) di considerare «abitazione principale» l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

3) di mantenere invariata nella misura di L. 200.000 l'entità della detrazione prevista dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992 come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996;

4) di dare atto che l'applicazione dell'aliquota agevolata di cui al punto 1), lettera *a)* del presente atto si applica limitatamente alle unità immobiliari oggetto degli interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, con riferimento alle spese sostenute nel periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 1998 e in quello successivo;

5) di dare atto che l'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

(Omissis).

COMUNE DI MOZZO

Il comune di MOZZO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 23 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sarà applicata da questo comune nella misura unica del 4 per mille;

di determinare la misura della detrazione spettante per l'abitazione principale in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI MUGGIÒ

Il comune di MUGGIÒ (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, *(Omissis)* per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, nella misura del 4,7 per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale e nella misura del 6,7 per mille per tutti gli altri immobili;

di confermare per l'anno 1998 la detrazione per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, nella misura prevista dalla legge, pari a L. 200.000, fatta eccezione per i soggetti che, ricorrendo le condizionid i cui all'allegato A), potranno usufruire della maggiore detrazione di L. 300.000.

(Omissis).

ALLEGATO *A*

PARTICOLARI AGEVOLAZIONI PER IL 1998

Per l'anno 1998 il consiglio comunale ha stabilito di concedere una maggior detrazione, per l'abitazione principale, pari a L. 300.000 ai contribuenti che possiedono cumulativamente i tre requisiti sotto indicati:

1) siano, al 31 dicembre 1997: titolari di pensione, lavoratori disoccupati, cassaintegrati 0 ore, lavoratori in mobilità, invalidi civili riconosciuti al 100%;

2) siano proprietari (o titolari di diritto di usufrutto, uso o abitazione) nell'ambito del comune di Muggiò di un'unica unità immobiliare classificata nelle categorie catastali: A/3, A/4, A/5, A/6, ad eccezione dell'eventuale garage o box di pertinenza;

3) abbiano conseguito nell'anno 1997 un reddito imponibile:

non superiore a L. 12.000.000 per un nucleo familiare composto da una persona;

non superiore a L. 16.000.000 per nucleo familiare composto da due persone; tale limite di reddito è elevato di L. 1.000.000 per ogni altro familiare a carico o componente il nucleo familiare.

Nel caso in cui sussistono contemporaneamente tutte le condizioni sopra indicate sarà sufficiente compilare un apposito modulo, disponibile presso l'Ufficio tributi del comune di Muggiò.

(Omissis).

COMUNE DI MULAZZANO

Il comune di MULAZZANO (provincia di Lodi) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998, nella misura unica del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI MURA

Il comune di MURA (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI MURIALDO

Il comune di MURIALDO (provincia di Savona) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

determinare le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998:

aliquota ordinaria, 6 per mille

aliquota ridotta per unità immobiliari adibite ad abitazione principale, 5,25 per mille

non variare la detrazione d'imposta di L. 200.000 stabilita per l'abitazione principale dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dall'art. 3, comma 55 della legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI MUSCOLINE

Il comune di MUSCOLINE (provincia di Brescia) ha adottato, il 30 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure:

unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale da parte di persone fisiche e di soci di cooperative edilizie a proprietà indivise: 5 per mille

altri fabbricati: 6 per mille;

aree fabbricabili: 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI MUSILE DI PIAVE

Il comune di MUSILE DI PIAVE (provincia di Venezia) ha adottato, il 16 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 4,75 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale e nella misura del 6,5 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale;

di dare atto che, ai sensi del comma 55 - punto 2 - dell'art. 3 della legge n. 662/1996 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale è di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI MUSSOMELI

Il comune di MUSSOMELI (provincia di Caltanissetta) ha adottato, il 29 ottobre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

stabilire per l'anno 1998, nella misura del 4 per mille l'aliquota in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari, e nella misura del 6 per mille per gli immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta alle abitazioni principali o di alloggi non locati;

determinare, in applicazione del disposto dell'art. 3 comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la detrazione prevista per l'I.C.I. da L. 200.000 a L. 300.000 per solo anno 1998 per i fabbricati destinati ad abitazione principale per tutti i soggetti passivi.

(Omissis).

COMUNE DI NARNI

Il comune di NARNI (provincia di Terni) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

fissare l'aliquota I.C.I. da applicare per l'anno 1998 nella misura del 4,8 per mille, per tutte le tipologie di immobili;

(Omissis).

mantenere altresì invariata la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000 di legge.

(Omissis).

COMUNE DI NARZOLE

Il comune di NARZOLE (provincia di Cuneo) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare nel 5 per mille l'aliquota I.C.I. anno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI NASO

Il comune di NASO (provincia di Messina) ha adottato, il 24 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per il 1998 l'aliquota I.C.I. al 5 per mille in modo da avere garantito lo stesso volume di entrata e poter erogare gli stessi servizi del 1997;

dare atto che l'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili e che la detrazione spettante per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del contribuente è di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI NATURNO (NATURNS)

Il comune di NATURNO (NATURNS) (provincia di Bolzano) ha adottato, il 16 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota d'imposta per l'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 come segue:

5,9 per mille per le abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale;

4,9 per mille per tutti gli altri immobili;

di concedere una detrazione di L. 500.000 per l'abitazione principale, con un reddito familiare non superiore al minimo di vita ai sensi dell'art. 6 del D.P.G.P. del 1° febbraio 1991, n. 2;

di concedere una detrazione di L. 350.000 per l'abitazione principale, con un reddito familiare non superioore al doppio del minimo di vita ai sensi dell'art. 6 del D.P.G.P. del 1° febbraio 1991, n. 2;

e solo a condizione che la quantità dei vani catastali dell'abitazione principale non venga superata come segue:

al massimo 3 vani catastali, se un'unica persona risiede nell'abitazione principale;

al massimo 4 vani catastali, se due persone risiedono nell'abitazione principale;

al massimo 5 vani catastali, se tre persone risiedono nell'abitazione principale;

al massimo 6 vani catastali, se quattro persone risiedono nell'abitazione principale;

al massimo 7 vani catastali, se cinque persone risiedono nell'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI NAVELLI

Il comune di NAVELLI (provincia di L'Aquila) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

per l'anno d'imposta 1998 confermare l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI NEGRAR

Il comune di NEGRAR (provincia di Verona) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 nella misura unica del 5,5 per mille;

di stabilire la detrazione per l'abitazione principale pari a L. 200.000 estesa anche nei confronti delle sottoindicate fattispecie:

1) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

2) alloggi regolarmente assegnati in locazione dagli istituti autonomi case popolari;

3) unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o d'usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di degenza permanente a condizione che le stesse non siano locate.

Nei casi indicati ai punti sub 1) e sub 2) la detrazione spetta alle cooperative edilizie ed agli istituti autonomi case popolari, proprietari degli immobili;

di elevare a L. 300.000, per l'anno 1998, la detrazione per l'abitazione principale nei confronti dei contribuenti proprietari di una sola unità immobiliare (comprese le pertinenze non locate) che versino nelle seguenti condizioni:

1) siano titolari di pensione sociale o di altre pensioni di analogo importo;

2) siano portatori di handicap riconosciuti al 100% a prescindere dal reddito, con l'agevolazione riferita esclusivamente alla loro quota di proprietà;

3) siano ricoverati in lungodegenza o in case protette con il contributo comunale, per un periodo permanente superiore a sei mesi, oppure siano non autosufficienti e rimangano nella loro abitazione con il contributo di assistenza domiciliare;

4) nell'ambito della famiglia ci sia un portatore di handicap bisognoso di assistenza continua ovvero siano presenti pazienti portatori di patologie invalidanti gravi quali ad esempio sclerosi a placche, AIDS, pazienti oncologici, portatori del morbo di HELZEIMER, che ne fanno richiesta.

L'agevolazione di cui al sub 1) spetta ai nuclei familiari composti da più persone a qualsiasi titolo conviventi soltanto nel caso di reddito complessivo composto unicamente da assegni di pensione sociale e si estende anche ad eventuali comproprietari risultanti a carico dei titolari delle stesse.

L'agevolazione di cui al sub 4) viene concessa in presenza di reddito complessivo familiare inferiore a L. 40.000.000.

(Omissis).

COMUNE DI NEMOLI

Il comune di NEMOLI (provincia di Potenza) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

stabilire per il pagamento dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1998, una aliquota pari al 5 per mille;

(Omissis).

dare atto che nessuna riduzione o detrazione verrà applicata all'imposta.

(Omissis).

COMUNE DI NERETO

Il comune di NERETO (provincia di Teramo) ha adottato le seguenti deliberazioni per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1998, ai fini del pagamento dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), le stesse aliquote che furono deliberate per l'anno 1997, che sono:

aliquota del 5,5 per mille, per la prima casa;

aliquota del 6 per mille per tutti gli altri immobili soggetti all'imposta;

(Omissis).

di stabilire l'aliquota unica agevolata dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 3 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili, interventi finalizzati al recupero di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di anni tre dall'inizio dei lavori.

(Omissis).

COMUNE DI NERVIANO

Il comune di NERVIANO (provincia di Milano) ha adottato, il 12 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di mantenere per l'anno 1998 l'aliquota dell'I.C.I. nelle seguenti misure:

abitazione principale 4,4 per mille

immobili diversi dall'abitazione principale 5,1 per mille

detrazione abitazione principale L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI NESSO

Il comune di NESSO (provincia di Como) ha adottato le seguenti deliberazioni per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale degli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille per le abitazioni principali e del 5,5 per mille per gli altri fabbricati;

(Omissis).

di aumentare la detrazione per l'abitazione principale da L. 200.000 a L. 300.000 ai sensi e per gli effetti del comma 3 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504 del 1992 come sostituito dall'art. 3 comma 1 del decreto legisaltivo 11 marzo 1997, n. 50 convertito dalla legge 9 maggio 1997, n. 122, ai fini del pagamento dell'I.C.I. per l'anno 1998 e di accordarla a favore dei soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:

A) il proprietario dell'immobile che abbia compiuto al 1° gennaio 1997 il 65° anno di età e il cui nucleo familiare non produca un reddito complessivo superiore a L. 17.000.000 lordi riferito all'anno 1997, reddito derivante unicamente dai percepimenti di pensioni;

B) l'unità immobiliare abitata deve essere l'unica proprietà del nucleo familiare al 1° gennaio 1997. Nel caso in cui detta unità sia goduta a titolo di usufrutto, uso o altro diritto reale, i componenti il nucleo familiare non devono possedere in proprietà alcuna altra unità immobiliare;

(Omissis).

I soggetti interessati, per avere diritto all'agevolazione di cui sopra, devono presentare apposita richiesta, nella forma dell'autocertificazione prevista dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15 contenente:

nome, cognome, indirizzo data di nascita, codice fiscale;

l'ammontare del reddito lordo percepito nell'anno 1997;

il possesso degli altri requisiti richiesti, di cui al precedente punto B).

La richiesta autocertificazione dovrà essere inviata, a pena di decadenza, entro e non oltre il mese di maggio 1998 alla segreteria del comune di Nesso mediante raccomandata con avviso di ricevimento o presentata direttamente al predetto ufficio. Nel caso di invio a messo posta si considera tempestiva la richiesta spedita entro il predetto termine.

I contribuenti che hanno inviato la richiesta entro i termini, potranno al momento del pagamento delle rate I.C.I. 1998, tener conto della maggiore detrazione richiesta.

Le domande presentate entro il suindicato termine, saranno sottoposte al vaglio della giunta comunale che si riserva comunque di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazione infedele, verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992 oltre alla segnalazione all'Autorità giudiziaria competente.

(Omissis).

COMUNE DI NIBIONNO

Il comune di NIBIONNO (provincia di Lecco) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare, per l'anno 1998, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

misura dell'aliquota: 4,5 per mille per tutte le unità immobiliari

misura dell'aliquota: 6 per mille per le unità immobiliari agibili, sfitte o non occupate, precisando che la dichiarazione di inagibilità deve essere rilasciata dall'ufficio tecnico comunale;

di determinare per l'anno 1998, le riduzioni e le detrazioni d'imposta come segue:

A2, A3, A4, A6 fino a L. 20.000.000: L. 300.000;

A2, A3, A4, A6 da L. 20.000.001 a L. 30.000.000: L. 250.000;

A2, A3, A4, A6 oltre L. 30.000.001: L. 200.000;

A7, A8, A10: L. 200.000;

ulteriore detrazione d'imposta di L. 200.000 per famiglie con presenza di portatori di handicaps ai quali sia stato accertato un grado d'invalidità superiore al 50% con reddito complessivo del nucleo familiare non superiore a L. 35.000.000.

(Omissis).

COMUNE DI NICORVO

Il comune di NICORVO (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 7 per mille;

di stabilire l'importo della detrazione per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI NIZZA DI SICILIA

Il comune di NIZZA DI SICILIA (provincia di Messina) ha adottato, il 21 ottobre 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 5 per mille e in L. 200.000 la detrazione prevista per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

(Omissis).

COMUNE DI NOLE

Il comune di NOLE (provincia di Torino) ha adottato, il 10 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare l'aliquota del 6 per mille, da applicare sull'imponibile individuato dal decreto legislativo n. 504/1992 istitutivo dell'imposta, così come riformato dalla legge n. 662 del 23 dicembre 1996, commi 53, 54 e 55 dell'art. 3, la misura dell'imposta I.C.I. da applicare nell'ambito comunale per l'anno 1998, il cui relativo ammontare è stato iscritto nello schema di bilancio, approvato in giunta per la successiva definitiva approvazione in consiglio comuale.

di prevedere altresì l'applicazione della detrazione d'imposta di L. 230.000 per la «prima casa», alle condizioni previste dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 così come riformato dal comma 55 dell'art. 3 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996.

(Omissis).

COMUNE DI NOVA MILANESE

Il comune di NOVA MILANESE (provincia di Milano) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

confermare, per l'anno 1998, l'applicazione dell'aliquota per quanto riguarda l'I.C.I. (imposta comunale immobiliare) nella misura unica del 5,5 per mille e la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 250.000.

(Omissis).

COMUNE DI NOVATE MEZZOLA

Il comune di NOVATE MEZZOLA (provincia di Sondrio) ha adottato, il 24 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare anche per l'anno 1998 l'aliquota vigente per l'anno 1997 nella misura unica del 6 per mille e la detrazione di L. 200.000 prevista per l'abitazione principale;

di consentire ai contribuenti rientranti nelle fasce disagiate meglio specificate in premessa ed aventi un reddito imponibile pari o inferiore a quanto previsto nella tabella *A* allegata, la detrazione di L. 300.000 purché l'immobile sia destinato ad abitazione principale e l'unità immobiliare abitata sia l'unica del nucleo familiare, fermo restando che l'aumento della detrazione non si applica agli immobili rientranti nella classificazione delle abitazioni signorili o similari;

di convenire che, ai sensi dell'art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, va considerata abitazione principale ai fini della detrazione suddetta di L. 300.000, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

ALLEGATO

Tabella *A*:

fasce reddituali (imponibile Irpef) L. 10.500.000, nucleo familiare 1 persona;

fasce reddituali (imponibile Irpef) L. 18.500.000, nucleo familiare 2 persone;

fasce reddituali (imponibile Irpef) L. 20.140.000, nucleo familiare 3 persone;

fasce reddituali (imponibile Irpef) L. 24.035.000, nucleo familiare 4 persone;

fasce reddituali (imponibile Irpef) L. 28.025.000, nucleo familiare 5 persone;

fasce reddituali (imponibile Irpef) L. 31.730.000, nucleo familiare 6 persone;

fasce reddituali (imponibile Irpef) L. 35.435.000, nucleo familiare oltre 6 persone.

(Omissis).

COMUNE DI NOVIGLIO

Il comune di NOVIGLIO (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare altresì, per l'esercizio 1998, l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,5 per mille con una detrazione di L. 200.000 per la prima casa.

(Omissis).

COMUNE DI NOVI VELIA

Il comune di NOVI VELIA (provincia di Salerno) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

a) di ridurre l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 sulla «prima casa» al 4 per mille, e confermare la detrazione di L. 200.000;

b) per gli immobili diversi di cui al punto *a)* confermare l'aliquota del 5 per mille già applicata per l'anno 1997.

(Omissis).

COMUNE DI ODERZO

Il comune di ODERZO (provincia di Treviso) ha adottato, il 29 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di determinare per il 1998 nella misura del 7 per mille l'aliquota dei fabbricati non locati per almeno sei mesi di tutte le categorie appartenenti al gruppo *A*, esclusa la categoria A10, ad esclusione delle seguenti fattispecie (che saranno assoggettate all'aliquota di cui al successivo punto 2):

a) abitazioni in corso di ristrutturazione a seguito di regolare concessione edilizia a decorrere dalla data di inizio dei lavori debitamente certificata e fino alla data di cessazione dei lavori;

b) abitazioni concesse in uso gratuito ai familiari di cui all'art. 433 del codice civile aventi residenza anagrafica nel comune di Oderzo;

c) abitazioni possedute da anziani e disabili aventi residenza in istituti di ricovero sanitario a seguito di ricovero permanente;

d) abitazioni possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, limitatamente alla prima casa. Per la decorrenza e cessazione delle elencate fattispecie si fa riferimento ove possibile ad atti esistenti nel comune;

2) di confermare per il 1998 nella misura del 5,5 per mille l'aliquota I.C.I. per gli immobili diversi da quelli specificati nel punto 1);

3) di confermare per il 1998 l'elevazione della detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale fino all'importo totale di L. 250.000 ai contribuenti, ritenuti in situazione di disagio economico-sociale, che hanno i requisiti di cui alla delibera n. 129 del 13 dicembre 1996 del consiglio comunale.

(Omissis).

COMUNE DI OFFANENGO

Il comune di OFFANENGO (provincia di Cremona) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI OLEVANO DI LOMELLINA

Il comune di OLEVANO DI LOMELLINA (provincia di Pavia) ha adottato, il 14 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di applicare con effetto dal 1° gennaio 1998 l'imposta comunale sugli immobili I.C.I. con l'aliquota del 6,5 per mille, secondo le modalità delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari;

di applicare l'agevolazione a favore dell'abitazione principale, o prima casa, con una detrazione pari a L. 220.000;

di fissare l'aliquota agevolata dell'1 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

(Omissis).

COMUNE DI OLGIATE COMASCO

Il comune di OLGIATE COMASCO (provincia di Como) ha adottato, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, *(omissis)*, l'aliquota dell'imposta sugli immobili nella misura del 4 per mille dal 1° gennaio 1998.

(Omissis).

COMUNE DI OLIVOLA

Il comune di OLIVOLA (provincia di Alessandria) ha adottato, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI OLMENETA

Il comune di OLMENETA (provincia di Cremona) ha adottato, il 20 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1998, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, in questo comune, secondo il seguente prospetto:

a) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: 6 per mille;

b) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unità immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate a condizioni che non rientrano fra quelle di cui all'ultimo periodo del precedente punto *a)*: 6,5 per mille;

c) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: 6,5 per mille;

d) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili, diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 6,5 per mille, sono esclusi gli immobili adibiti a garage;

e) aliquota per gli immobili posseduti da enti ed organismi senza scopo di lucro, che non rientrano nelle esenzioni all'imposta previste dall'art. 7 della legge 30 dicembre 1992, n. 504, compresi nelle seguenti tipologie:

*e.*1 organizzazione di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 iscritte nel registro istituito dalle regioni: 6 per mille;

*e.*2 cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte nell'albo regionale: 6 per mille;

f) aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 6 per mille;

l'imposta è ridotta del 50% per fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data di inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente;

le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari.

(Omissis).

COMUNE DI OMEGNA

Il comune di OMEGNA (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di approvare, per l'anno 1998, le seguenti aliquote differenziate per la tassazione dell'imposta I.C.I.:

aliquota ridotta del 5 per mille a carico, esclusivamente, delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

aliquota del 5,8 per mille a carico di tutti gli altri immobili (fabbricati e aree fabbricabili).

(Omissis).

COMUNE DI ONETA

Il comune di ONETA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 23 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I. che sarà confermata in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI OPPEANO

Il comune di OPPEANO (provincia di Verona) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare per l'anno 1998, nella misura del 6 per mille e relativamente a tutti gli immobili l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.).

(Omissis).

COMUNE DI ORIOLO ROMANO

Il comune di ORIOLO ROMANO (provincia di Viterbo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 viene determinata nel modo seguente:

abitazioni (categorie da A/1 ad A/8) non adibite ad abitazione principale da parte del soggetto passivo dell'imposta: 5 per mille del valore imponibile;

ogni altro immobile di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992: 4,5 per mille del valore imponibile.

(Omissis).

COMUNE DI ORSARA BORMIDA

Il comune di ORSARA BORMIDA (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di determinare, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 49, secondo comma, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I) che sarà applicata in questo comune nelle misura del 5 per mille;

2) di stabilire che:

per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lett. *a)*, delll'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la detrazione medesima si verifica.

(Omissis).

COMUNE DI ORSOMARSO

Il comune di ORSOMARSO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 23 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. nella misura del 6 per mille (detrazione complessiva per abitazione principale unica per tutti L. 200.000);

la tariffa è valida per tutti gli immobili presenti nel comune di Orsomarso, senza alcuna distinzione.

(Omissis).

COMUNE DI ORTELLE

Il comune di ORTELLE (provincia di Lecce) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire, per l'anno 1998, le seguenti aliquote differenziate per l'applicazione dell'I.C.I., in conformità a quanto disposto dall'art. 4 del decreto legislativo n. 437/1996, come sostituito dalla legge di conversione n. 556/1996:

a) aliquota ridotta del 4 per mille da applicare per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

b) aliquota ordinaria del 5 per mille da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nel precedente punto *a)*;

l'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico comunale, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge n. 15/1968, autenticata, nella quale deve dichiarare la data di inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile;

dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, sono detratte, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI ORTEZZANO

Il comune di ORTEZZANO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare nella misura unica del 5,5 per mille, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicare, per l'anno 1998, nel territorio del comune di Ortezzano;

la detrazione dall'I.C.I. dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale rimane fissata nella misura minima, di L. 200.000, prevista dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

(Omissis).

COMUNE DI ORTISEI (URTIJËI)

Il comune di ORTISEI (URTIJËI) (provincia di Bolzano) ha adottato, il 20 ottobre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998 (*):

(Omissis).

di determinare e confermare per l'anno 1998 la detrazione per tutte le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi in L. 250.000, come stabilito dalla menzionata deliberazione consiliare n. 24 del 4 aprile 1997;

di dare atto che la suddetta detrazione si applica anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari, alloggi che nella provincia autonoma di Bolzano vengono assegnati dall'Istituto per l'edilizia abitativa agevolata (IPEAA).

(*) Il comune ha comunicato che l'aliquota I.C.I. è rimasta al minimo di legge del 4 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI OSIO SOTTO

Il comune di OSIO SOTTO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di approvare, in via definitiva, le aliquote e le agevolazioni d'imposta ai fini I.C.I., da valere per l'esercizio 1998, in ossequio alla normativa e negli estremi in premessa indicati e precisamente:

A) aliquota d'imposta:

tipologia immobile:

abitazione principale: 5 per mille;

altri fabbricati (escluse seconde abitazioni non locate): 6,5 per mille;

terreni: 6,5 per mille;

seconde abitazioni non locate: 7 per mille;

aree edificabili: 7 per mille;

immobili inagibili e inabitabili oggetto di intervento di recupero a cura del proprietario: 4 per mille;

B) detrazioni d'imposta per abitazioni principali: L. 210.000;

C) maggiore detrazione per abitazione principale: L. 350.000 e L. 500.000 in funzione del possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi e secondo i criteri operativi di cui ad allegato 1), disciplinante altresì le modalità di fruizione dell'aliquota agevolata per intervento di recupero immobiliare, che costituisce parte integrante ed inscindibile della presente;

1 - *I.C.I. - Requisiti e modalità per l'applicazione della maggiore detrazione* d'imposta sull'abitazione principale - anno 1998:

a) requisiti: la detrazione d'imposta è elevata, nelle misure di seguito indicate e sino ad un massimo di L. 500.000, a favore dei soggetti passivi che siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) tipologia dei fabbricati: possono fruire della maggiore detrazione i proprietari (ovvero i titolari del diritto di usufrutto, uso, abitazione) di un unico immobile adibito ad abitazione principale, purché appartenente alle categorie catastali A3/A4/A5/A6;

2) situazione reddituale: possono fruire della maggiore detrazione i soggetti passivi di cui al punto 1), con reddito imponibile IRPEF complessivo per nucleo familiare (riferito all'anno d'imposta 1997) non superiore ai limiti di seguito indicati, in base alla composizione numerica del nucleo stesso:

Numero dei componenti	Prima fascia	Seconda fascia
1	da 0 a 12.500	da 12.501 a 15.620
2	da 0 a 13.540	da 13.541 a 16.670
3	da 0 a 17.700	da 17.701 a 24.990
4	da 0 a 18.750	da 18.751 a 26.030
5	da 0 a 26.550	da 26.551 a 32.280
6	da 0 a 27.600	da 27.601 a 33.320
7 e più	i redditi di riferimento di cui al punto precedente vanno incrementati di L. 1.000.000 per ogni componente in più del nucleo familiare.	
detrazione spettante	L. 500.000 (100% maggiorazione)	L. 350.000 (48% maggiorazione)

i limiti delle fasce di reddito di cui alla tabella sopra riportata, possono essere incrementati fino ad un massimo di L. 1.000.000 nei seguenti casi:

nuclei familiari con la presenza di portatore di handicap e di disabili (con invalidità superiore al 50%);

nuclei familiari di cui un componente sia seguito continuativamente dai servizi dell'USSL 32;

nuclei familiari composti al massimo di due persone, delle quali almeno una ultrasettantenne;

nuclei familiari che documentino spese gravose per garantirsi il soddisfacimento di bisogni o diritti essenziali, ad esempio spese di locazione o sanitarie.

b) modalità:

il beneficio della maggiore detrazione, determinata secondo i requisiti suddetti, sarà comunque condizionato alla presentazione di apposita domanda documentata, da produrre entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno;

sulle istanze l'amministrazione si riserva comunque ogni facoltà di verifica rispetto alla veridicità dei dati nelle stesse contenute;

le dichiarazioni mendaci verranno punite con sanzioni pari al doppio della maggiore detrazione richiesta;

il beneficio spetta anche ai lavoratori in stato di disoccupazione o in cassa integrazione per l'anno corrente;

2 - *I.C.I. - Requisiti e modalità per l'applicazione della aliquota di imposta ridotta al 4 per mille ex* art. 1, comma 4, legge n. 449/1997, anno 1998:

è determinata l'aliquota di imposta agevolata ai fini I.C.I. nella misura del 4 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili;

decorrenza e durata dell'agevolazione:

il diritto all'agevolazione è correlato alla data di presentazione della dichiarazione di inizio attività edilizia. Se tale dichiarazione viene presentata nei primi quindici giorni del mese l'agevolazione spetterà per l'intero mese, in caso contrario l'agevolazione inizierà a decorrere dal mese successivo. La durata dell'agevolazione è fissata in tre anni dall'inizio come sopra determinato;

modalità di fruizione:

al fine di fruire dell'agevolazione il proprietario dovrà presentare apposita domanda all'ufficio tributi comunale, allegando copia della dichiarazione di inizio attività edilizia.

(Omissis).

COMUNE DI OSNAGO

Il comune di OSNAGO (provincia di Lecco) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di determinare, in ottemperanza agli artt. n. 6 e n. 18 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille per l'anno 1998;

2. di avvalersi della facoltà di determinare un'aliquota agevolata dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 4 per mille per gli enti senza scopo di lucro in rapporto alla seguente tipologia «scuola materna», dandosi atto che la qualifica di ente senza scopo di lucro deve risultare dallo statuto o altro atto costitutivo;

3. di considerare, in base all'art. 3 comma 56 della legge 662/96 per abitazione principale le unità immobiliari possedute da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente (da documentare), a condizione che la stessa non risulti locata;

4. di fissare, in relazione al disposto dell'art. 1 comma 5 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 una aliquota agevolata del 2,5 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili (sulla base di attestazione dell'UTC da allegare alla denuncia di variazione I.C.I.) limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori da documentare con relativa attestazione dell'UTC da allegare alla denuncia di variazione I.C.I.;

5. di approvare l'applicazione dell'ulteriore detrazione d'imposta I.C.I. per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale sino a L. 300.000 limitatamente alle seguenti categorie di soggetti:

a) pensionati con redditi annuali, imponibili IRPEF al lordo di eventuali oneri deducibili di tutti i componenti il nucleo familiare fino a L. 16.000.000 più L. 1.600.000 per ogni persona a carico;

b) pensionati il cui nucleo familiare è composto da almeno 2 persone, di cui due titolari di pensione con redditi annuali complessivi, imponibili ai fini IRPEF, al lordo di eventuali oneri deducibili fino a L. 17.990.400 più L. 1.600.000 per ogni persona a carico;

c) portatori di handicap al 100% con attestato di invalidità civile con redditi annuali, imponibili ai fini IRPEF, di tutti i componenti il nucleo familiare fino a L. 16.000.000 più L. 1.600.000 per ogni persona a carico;

d) lavoratori disoccupati con redditi annuali, imponibili IRPEF, al lordo di eventuali oneri deducibili, di tutti i componenti il nucleo familiare fino a L. 16.000.000 più L. 1.600.000 per ogni persona a carico;

e) lavoratori cassintegrati o iscritti a liste di mobilità con redditi annuali, imponibili IRPEF, al lordo di eventuali oneri deducibili, di tutti i componenti il nucleo familiare fino a L. 16.000.000 più L. 1.600.000 per ogni persona a carico;

f) nel caso di presenza dei nuclei familiari suddetti di portatori di handicap al 100% con attestato di invalidità civile, o nel caso di presenza di persone anziane non autosufficienti con certificazione medica della USSL, sempre se conviventi, l'aumento del reddito, riferito al portatore di handicap o all'anziano non autosufficiente, è elevato da L. 1.600.000 a L. 2.500.000;

g) i titolari di assistenza sociale in modo continuativo a livello comunale a norma dei regolamenti vigenti se non già beneficiari secondo quanto previsto nei punti precedenti;

6. di dare atto che le domande di maggiore detrazione dovranno essere presentate entro il 31 maggio 1998 e avranno efficacia per l'anno in corso.

(Omissis).

COMUNE DI OSOPPO

Il comune di OSOPPO (provincia di Udine) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di far proprie le determinazioni della giunta comunale in tema di imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno in corso che risultano essere del seguente tenore:

determinare anche per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5,20 per mille, da rapportare al valore degli immobili;

di confermare per l'anno 1998 la detrazione dall'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) per tutte le unità immobiliari ubicate in questo comune direttamente adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi nel seguente modo:

L. 300.000 per le unità immobiliari aventi le caratteristiche di cui sopra site lungo le Vie Furchir, Molino del Cucco e Rivoli (località Rivoli);

L. 250.000 per le unità immobiliari aventi le caratteristiche di cui sopra site lungo le Vie Alsazia, Cartiera, Croce Rossa Austriaca, Mogliano Veneto, Pineta, Valle Sacra e Volontari della Libertà e per quest'ultima limitatamente alla parte di essa che va dall'incrocio di via Cartiera in avanti (località Pineta);

L. 210.000 per le unità immobiliari aventi le caratteristiche di cui sopra ubicate nel restante territorio comunale (Capoluogo).

dare atto che la detrazione determinata come sopra soggiace alle stesse regole di quella ordinaria.

(Omissis).

COMUNE DI OSPEDALETTI

Il comune di OSPEDALETTI (provincia di Imperia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare le seguenti aliquote I.C.I. per l'anno 1998:

4,5 per mille per abitazione principale;

4,5 per mille per abitazione principale anziani e disabili (art. 3, comma 56, legge 662/96);

4,5 per mille per abitazioni locate utilizzate come abitazione principale (art. 4, comma 1 legge 556/96);

6 per mille per enti senza scopo di lucro (categoria catastale «B»);

6 per mille per immobili diversi da abitazione (categorie catastali «C» e «D»);

7 per mille per alloggi non locati (tutti quelli diversi dall'abitazione principale);

2 per mille per per interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori. (Legge 27 dicembre 1997, n. 449, titolo 1, capo 1, art. 1, comma 5).

detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale (valida per tutti i contribuenti) L. 495.000.

(Omissis).

COMUNE DI OSPEDALETTO EUGANEO

Il comune di OSPEDALETTO EUGANEO (provincia di Padova) ha adottato, il 24 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di stabilire che per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. viene così determinata:

5,4 per mille: aliquota ordinaria;

5,4 per mille: abitazioni principali con detrazione di L. 220.000;

7 per mille: abitazioni sfitte;

2) di fissare per l'anno 1998 la detrazione a imposta per abitazione principale in L. 220.000, stabilendo che la stessa spetta anche alle unità di cui al punto 4, art. 3, comma 55, legge 662/96;

3) di stabilire che le unità immobiliari di cui al punto 5, art. 3, comma 56, legge 662/96 sono considerate direttamente adibite ad abitazione principale;

4) di stabilire che non si considerano sfitte le abitazioni per le quali può essere esibito regolare contratto di locazione o di concessione in comodato a parenti fino al quarto grado;

5) di precisare, altresì, che nei casi di cui al precedente punto 4) verrà applicata l'aliquota ordinaria senza nessuna agevolazione o detrazione.

(Omissis).

COMUNE DI OSSONA

Il comune di OSSONA (provincia di Milano) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sarà applicata in questo comune nella seguente misura:

abitazione principale: aliquota del 5,5 per mille;

altri fabbricati: aliquota del 6 per mille;

abitazioni sfitte e/o vuote: aliquota del 7 per mille,

dando atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 55, della legge 662/96 la detrazione per l'abitazione principale viene elevata a L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI OSTELLATO

Il comune di OSTELLATO (provincia di Ferrara) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di applicare per l'anno 1998 l'imposta comunale sugli immobili con l'aliquota ordinaria del 5,80 per mille;

di applicare per l'anno 1998 l'aliquota differenziata del 6 per mille nei casi sottospecificati:

aree edificabili, limitatamente a quelle in zona C, per le quali non è stata rilasciata concessione o autorizzazione edilizia, né è stata inoltrata relativa istanza;

unità inirnobiliari adibite ad abitazione e possedute in aggiunta a quella utilizzata come abitazione principale del possessore, esclusi i casi particolari seguenti, per i quali si applica l'aliquota ordinaria:

unità immobiliari date in uso gratuito ai familiari, a condizione che gli stessi vi risiedano;

una delle unità immobiliari tenute a disposizione da contribuenti residenti all'estero;

unità immobiliari in comproprietà utilizzate come abitazione principale di uno o più comproprietari limitatamente a quelli che la utilizzano;

di applicare per l'anno 1998 l'aliquota differenziata del 6,50 per mille limitatamente agli immobili compresi nelle categorie catastali A - C - D destinati alla locazione e rimasti sfitti;

di disporre che qualora durante l'anno si verifichi una diversa situazione che dia luogo all'applicazione di aliquote differenziate, la maggiorazione si applicherà per i mesi durante i quali si è verificata la situazione stessa;

di prevedere anche per l'anno 1998 la detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivo in L. 200.000, fatti salvi i soggetti in situazioni di particolare disagio economico e sociale, da individuarsi con atto separato, per i quali la detrazione stessa è fissata in L. 500.000.

(Omissis).

COMUNE DI OSTIGLIA

Il comune di OSTIGLIA (provincia di Mantova) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 come segue:

5,75 per mille per abitazione principale;

6 per mille per terreni, aree fabbricabili ed altri fabbricati.

di confermare l'abbattimento nella misura di L. 200.000 sulla prima casa di abitazione.

(Omissis).

COMUNE DI OSTUNI

Il comune di OSTUNI (provincia di Brindisi) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, per l'anno d'imposta 1998, le aliquote, già in applicazione dal 1° gennaio 1997, dell'I.C.I. (imposta comunale sugli immobili), in questo comune approvate come segue:

a) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: 4 per mille;

b) aliquota da applicare ai soggetti passivi per i restanti immobili dagli stessi posseduti: 6 per mille;

per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

l'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'Ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

l'aliquota è stabilita nella misura del 4 per mille per un periodo non superiore a tre anni per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione o l'alienazione di beni. Per beneficiare dell'aliquota agevolata l'impresa deve effettuare immediata dichiarazione al comune della data di ultimazione della costruzione, con avviso che la stessa è destinata alla vendita. Entro quindici giorni dalla cessione dell'immobile l'impresa deve comunicare al comune i dati relativi agli acquirenti e la data di contratto. L'aliquota stabilita dal presente comma è applicata dalla data di ultimazione della costruzione a quella del contratto di vendita;

dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si potrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per la determinazione dell'imposta dovuta per le predette unità immobiliari utilizzate da nuclei familiari nella cui abitazione principale risiedono handicappati con percentuale di invalidità del 100% accertata con idonea documentazione, è stabilito che la detrazione di L. 200.000 di cui sopra sia elevata a L. 300.000.

Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

Viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI OTRANTO

Il comune di OTRANTO (provincia di Lecce) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

stabilire per l'anno 1998 le seguenti aliquote I.C.I.:

5 per mille per le unità immobiliari adibite direttamente ad abitazione principale;

6 per mille per le altre unità immobiliari comprese le aree fabbricabili.

(Omissis).

COMUNE DI OTTIGLIO

Il comune di OTTIGLIO (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI OVADA

Il comune di OVADA (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per il 1998, le aliquote dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) nel modo seguente:

aliquota del 5,5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale del proprietario;

aliquota del 6 per mille per tutti gli altri immobili.

(Omissis).

COMUNE DI OZIERI

Il comune di OZIERI (provincia di Sassari) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire per il 1998 una aliquota I.C.I. del 4 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale e del 6 per mille per gli altri immobili (fabbricati, terreni ed aree) contro rispettivamente il 5 per mille e il 6 per mille in vigore nel 1997;

applicare per il 1998 una detrazione di L. 200.000 per la prima casa.

(Omissis).

COMUNE DI OZZERO

Il comune di OZZERO (provincia di Milano) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nelle misura unica del 5,5 per mille;

di determinare in L. 200.000 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI PADENGHE SUL GARDA

Il comune di PADENGHE SUL GARDA (provincia di Brescia) ha adottato, il 6 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune in misura del 6 per mille;

di determinare per l'anno 1998, la detrazione per l'abitazione principale in:

L. 300.000 quando l'abitazione è classificata: A2-A3-A4-A5-A6-A7, e per coloro che non sono proprietari di altre abitazioni;

L. 200.000 per le unità abitative classificate: A1-A8-A9-A10-A11 e per coloro che sono proprietari di altre abitazioni oltre quella principale.

(Omissis).

COMUNE DI PADERNO DEL GRAPPA

Il comune di PADERNO DEL GRAPPA (provincia di Treviso) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,25 per mille;

di confermare in L. 200.000 la detrazione per la prima casa.

(Omissis).

COMUNE DI PADOVA

Il comune di PADOVA ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di stabilire le aliquote I.C.I. 1998 come segue:

al 5,3 per mille esclusivamente in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

al 5,5 per mille per ogni altra unità immobiliare, terreni agricoli, aree fabbricabili;

2) di aumentare la detrazione dall'imposta I.C.I. per l'anno 1998, da L. 200.000 a L. 360.000:

a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, posseduta dai contribuenti i quali, pur essendo proprietari o titolari del diritto reale di usufrutto, uso o abitazione, sono assistiti dal comune in via continuativa;

b) per l'abitazione principale in proprietà, usufrutto, uso o abitazione, di nuclei familiari i cui componenti siano titolari esclusivamente di redditi di lavoro (dipendente o autonomo) o di pensione, riferiti all'anno 1997, e che la quota di reddito «pro capite» non sia superiore ad una pensione minima INPS;

c) per l'abitazione principale in proprietà, usufrutto, uso od abitazione di famiglia mononucleare (anagraficamente intestatario solo) titolare esclusivamente di redditi di lavoro (dipendente o autonomo) o di pensione, riferiti all'anno 1997, non superiore al doppio di una pensione minima INPS;

d) per l'abitazione principale in proprietà, uso, usufrutto od abitazione di famiglia ove vi sia un portatore di handicap riconosciuto al 100% in presenza di un reddito complessivo familiare inferiore a L. 40.000.000;

e) per l'abitazione principale in proprietà, uso, usufrutto, od abitazione di portatore di handicap, riconosciuto al 100%, a prescindere dal reddito;

3) di aumentare inoltre (in aggiunta alle 200.000 lire previste) la maggior detrazione per l'abitazione principale in proprietà, usufrutto, uso o abitazione, dei nuclei familiari numerosi (oltre i 4 componenti) nella misura di:

L. 50.000 per componenti nucleo familiare pari a 5;

L. 100.000 per componenti nucleo familiare pari a 6;

L. 150.000 per componenti nucleo familiare pari a 7 o più.

Nel caso in cui tali nuclei familiari ricadano nelle fattispecie di riduzione previste al punto 2 lettere *a), b), d)* ed *e)* sopradescritte, la somma delle detrazioni non può comunque superare le L. 500.000;

4) di stabilire che per accedere alla maggiore riduzione l'unità immobiliare deve essere l'unica proprietà del nucleo familiare nel corso del 1998 oppure l'unica posseduta a titolo di usufrutto o diritto di abitazione.

Sono escluse dal beneficio le unità immobiliari del gruppo A classificate A/1 - A/7 - A/8 - A/9 - A/10;

5) i soggetti che intendono avvalersi della maggiore detrazione in questione dovranno indicarne l'importo nell'apposito spazio del bollettino di versamento. Dovranno inoltre presentare apposita richiesta nella forma della dichiarazione sostitutiva prevista dall'art. 2 della legge 4 gennaio 1968 n. 15, attestando la posizione sia dei soggetti passivi che del nucleo familiare nei riguardi dei diritti reali sull'unità adibita a propria abitazione principale e la situazione complessiva dei redditi prodotti nell'anno 1997.

Per i contitolari sarà sufficiente la dichiarazione da parte di uno di questi. La dichiarazione dovrà essere presentata, pena la decadenza, entro il periodo previsto per la consegna delle denunce I.C.I. per l'anno 1997, al Settore tributi del comune di Padova - Prato della Valle 98/99.

L'amministrazione comunale si riserva, comunque, di chiedere documentazione integrativa comprovante l'esistenza dei presupposti per il beneficio della maggiorazione come qui stabilita.

(Omissis).

COMUNE DI PAGANICO SABINO

Il comune di PAGANICO SABINO (provincia di Rieti) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 è fissata nella misura del 6 per mille del valore degli immobili assoggettati all'imposta.

(Omissis).

COMUNE DI PAGNO

Il comune di PAGNO (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 nella misura inidifferenziata del 5,5 per mille;

di dare atto che è pari a L. 200.000, fino alla concorrenza del suo ammontare la detrazione per l'unità immobiliare adibita dal soggetto passivo ad abitazione principale, rapportando detta riduzione al periodo dell'anno per il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI PAGO DEL VALLO DI LAURO

Il comune di PAGO DEL VALLO DI LAURO (provincia di Avellino) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, nella misura del 7 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI PAGO VEIANO

Il comune di PAGO VEIANO (provincia di Benevento) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di riconfermare per l'anno 1998 l'aliquota d'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI PALADINA

Il comune di PALADINA (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5,75 per mille, e di quanto predetto nella parte premessa;

di fissare in L. 200.000 l'importo della detrazione d'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, (fino alla concorrenza dell'imposta da versare).

(Omissis).

COMUNE DI PALATA

Il comune di PALATA (provincia di Campobasso) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di approvare e confermare l'aliquota da applicare per la determinazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI PALAZZOLO VERCELLESE

Il comune di PALAZZOLO VERCELLESE (provincia di Vercelli) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 4 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI PALAZZO PIGNANO

Il comune di PALAZZO PIGNANO (provincia di Cremona) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 nella misura unica del 4,75 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI PALAZZO SAN GERVASIO

Il comune di PALAZZO SAN GERVASIO (provincia di Potenza) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, come determina l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998, nella misura del 6 per mille, rapportata al valore degli immobili.

(Omissis).

COMUNE DI PALO DEL COLLE

Il comune di PALO DEL COLLE (provincia di Bari) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire, per l'applicazione dell'I.C.I. - imposta comunale sugli immobili di questo comune per l'anno 1998 le seguenti aliquote:

a) 5 per mille sul valore delle unità immobiliari utilizzate dai soggetti passivi per la propria abitazione principale;

b) 6 per mille sul valore delle altre unità immobiliari.

di stabilire per l'anno 1998 in L. 220.000 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione suddetta spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

(Omissis).

COMUNE DI PANICALE

Il comune di PANICALE (provincia di Perugia) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare per l'anno 1998 nelle misure le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale per persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residente nel comune 5,80 per mille;

unità immobiliari di tutti gli altri soggetti passivi 6 per mille;

unità immobiliari adibite a nuovi insediamenti produttivi 4 per mille;

unità immobiliari di proprietà di enti e associazioni senza scopo di lucro 4 per mille;

(Omissis).

di determinare la detrazione per l'abitazione principale di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI PAPOZZE

Il comune di PAPOZZE (provincia di Rovigo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare e stabilire anche per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI PARETE

Il comune di PARETE (provincia di Caserta) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI PAROLDO

Il comune di PAROLDO (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. unica del 5,50 per mille;

di stabilire in forza di quanto disposto dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 la seguente aliquota agevolata:

aliquota agevolata del 4 per mille a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico ed architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sotto tetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

(Omissis).

COMUNE DI PASSERANO MARMORITO

Il comune di PASSERANO MARMORITO (provincia di Asti) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 5 per mille, con detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura di legge di L. 200.000, ed inclusione nelle abitazioni principali le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI PATERNO CALABRO

Il comune di PATERNO CALABRO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, da applicarsi nella misura unica del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI PATTADA

Il comune di PATTADA (provincia di Sassari) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili nel territorio di Pattada nella misura del 4,50 per mille;

di stabilire l'importo della detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000;

di dare atto che, ai sensi dei commi 48 e 51 della legge n. 662/1996 le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5 per cento ed i redditi domenicali sono rivalutati del 25% ai fini I.C.I.

(Omissis).

COMUNE DI PATÙ

Il comune di PATU (provincia di Lecce) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 nella misura del 6,5 per mille, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992.

(Omissis).

COMUNE DI PAVAROLO

Il comune di PAVAROLO (provincia di Torino) ha adottato, il 16 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di approvare e proporre al consiglio comunale le nuove aliquote I.C.I. per l'anno 1998 diversificate nel modo seguente:

abitazione principale (compresi pertinenze e locali a servizio della abitazione principale, box, garage, cantine, solai, ecc.): 5 per mille;

unità immobiliari abitative non locate: 7 per mille;

unità immobiliari abitative in aggiunta all'abitazione principale: 7 per mille;

aree fabbricabili: 7 per mille;

altri fabbricati: 5 per mille;

di dare atto che il territorio del comune di Pavarolo è classificato «collina zona depressa» e pertanto non deve essere corrisposta l'I.C.I. sui terreni agricoli;

la detrazione per la prima abitazione, viene fissata nell'ammontare di L. 200.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI PAVONE CANAVESE

Il comune di PAVONE CANAVESE (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1998 l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5,5 per mille già vigente per gli anni 1995, 1996 e 1997;

di avvalersi della facoltà di stabilire aliquote differenziate in riferimento a casi di immobili diversi dall'abitazione (art. 6, comma 2, decreto legislativo n. 504/1992 come modificato con l'art. 3, comma 53, legge n. 662/1996), determinando nella misura del 7 per mille l'aliquota dovuta per le unità immobiliari appartenenti ai gruppo D «Fabbricati a destinazione speciale»;

di stabilire in L. 230.000 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (art. 8, comma 3, decreto legislativo n. 504/1992, come modificato con l'art. 3, comma 55, legge n. 662/1996);

di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 3, comma 56, di considerare adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI PEDAVENA

Il comune di PEDAVENA (provincia di Belluno) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e la detrazione che saranno applicate in questo comune, come segue:

nella misura del 4,50 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

aliquota nella misura del 5 per mille per tutti gli altri immobili;

detrazione di L. 200.000 dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

(Omissis).

COMUNE DI PEDEMONTE

Il comune di PEDEMONTE (provincia di Vicenza) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di approvare le nuove aliquote I.C.I. per l'anno 1998, secondo lo schema seguente:

abitazione principale: 4,5 per mille, con detrazione di L. 220.000;

seconda casa: 5 per mille;

di considerare come abitazione principale anche le abitazioni principali occupate gratuitamente da parenti del soggetto passivo;

di applicare, inoltre, la riduzione di L. 220.000 prevista per l'abitazione principale, anche alle pertinenze di questa (ad es. autorimessa) se iscritte separatamente in catasto,

di specificare inoltre che per soggetto passivo dell'imposta si intende il proprietario del fabbricato sito nel comune di Pedemonte, inoltre sono considerati soggetti passivi, per gli immobili concessi in superficie o enfiteusi, i superficiari e gli enfiteuti.

(Omissis).

COMUNE DI PEDEROBBA

Il comune di PEDEROBBA (provincia di Treviso) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di riconfermare per l'anno 1998 le aliquote I.C.I. applicate per l'anno 1997:

abitazione principale: 5 per mille;

altri immobili soggetti ad imposta: 6,25 per mille;

di considerare abitazione principale anche l'unità immobiliare locata a terzi purché ricorrano entrambe le seguenti condizioni:

contratto di affitto registrato, indipendentemente dal canone;

inquilino residente nell'immobile;

di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare, non locata, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili ricoverati permanentemente in istituti di ricovero.

(Omissis).

COMUNE DI PEGOGNAGA

Il comune di PEGOGNAGA (provincia di Mantova) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998, sarà applicata in questo comune con le seguenti aliquote:

aliquota ordinaria applicata nella misura del 6,50 per mille;

aliquota applicata nella misura del 5,25 per mille per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale;

aliquota applicata nella misura del 7 per mille per alloggi non locati.

(Omissis).

COMUNE DI PELAGO

Il comune di PELAGO (provincia di Firenze) ha adottato, il 26 febbraio 1998, le seguenti deliberazioni per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1998, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 53, della legge 23 dicembre 1966, n. 662, relativamente all'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), le seguenti aliquote:

5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi residente nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale oppure utilizzate da soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa, anch'essi residenti nel comune;

5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi residente nel comune, per le unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

7 per mille per tutte le altre unità immobiliari;

(Omissis).

1) di stabilire per l'anno 1998, un aumento della detrazione di cui all'art. 8, terzo comma, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dal comma 55, dell'art. 3, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, da L. 200.000 a L. 300.000 per i soggetti per i quali ricorrono tutte le condizioni economiche e sociali sotto specificate:

a) soggetti che hanno solo redditi di pensione e che possiedono la sola casa di abitazione;

b) nucleo composto da una o due persone (solo marito e moglie);

c) soggetti che hanno oltre 65 anni di età (nel caso di coniugi è necessario che detto limite sia superato da entrambi);

d) limite di reddito familiare calcolato sui redditi di pensione dell'anno 1997:

una sola persona: L 12.000.000 imponibile annuo;

due persone (coniugi): L.19.500.000 imponibile annuo;

2) di considerare, direttamente adibita ad abitazione principale, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

3) di sottoporre al Consiglio comunale eventuali richieste documentate di aumento della detrazione, con particolari situazioni di carattere sociale, e con preventivo esame favorevole da parte della commissione assistenza della Gestione associata dei servizi sociali, dei comuni di Pelago, Pontassieve e Rufina;

4) di condizionare la facoltà per i soggetti interessati, ad usufruire dell'aumento della detrazione, alla preventiva presentazione di apposita autocertificazione, che tenga conto anche dei redditi che hanno scontato la ritenuta alla fonte e/o comunque indicati al comma 1.

(Omissis).

COMUNE DI PELLA

Il comune di PELLA (provincia di Novara) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di applicare per l'anno 1998, per le motivazioni in premessa indicate, l'aliquota I.C.I. ordinaria del 6 per mille e l'aliquota I.C.I. ridotta al 5,5 per mille esclusivamente per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI PENANGO

Il comune di PENANGO (provincia di Asti) ha adottato, il 24 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

determinare per l'anno 1998 nella misura unica del 5 per mille l'aliquota dell'I.C.I. per le unità immobiliari di questo comune;

stabilire in L. 200.000 la detrazione di imposta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale — come regolata al punto 2, comma 55, art. 3, legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI PENNABILLI

Il comune di PENNABILLI (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di adottare per l'anno 1998 le seguenti aliquote:

per la prima casa: 6 per mille;

per la seconda casa: 6,5 per mille;

di concedere la detrazione dall'imposta di L. 200.000 per la prima casa.

(Omissis).

COMUNE DI PERCA (PERCHA)

Il comune di PERCA (PERCHA) (provincia di Bolzano) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

4 per mille quale aliquota ordinaria per tutti gli immobili ad eccezione delle seguenti abitazioni;

5 per mille per le «seconde case», vale a dire per gli alloggi posseduti in aggiunta all'abitazione principale, per le quali però non è dovuta l'imposta di soggiorno inquanto non sono classificati ai sensi della legge regionale n. 10/1976 e successive modifiche;

7 per mille per le così dette «seconde case», vale a dire per gli alloggi per i quali è dovuta l'imposta di soggiorno inquanto sono classificati ai sensi della legge regionale n. 10/1976 e successive modifiche; con decorrenza dal 1° gennaio 1998 in base all'art. 58 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997 e successive modifiche viene fissata la seguente detrazione d'imposta per abitazione principale: L. 350.000 per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI PERGOLA

Il comune di PERGOLA (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1998 nelle misure di seguito specificate:

aliquota ordinaria: 5,80 per mille;

aliquota per abitazioni locate: 6,50 per mille;

aliquota per abitazioni sfitte: 7 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI PERITO

Il comune di PERITO (provincia di Salerno) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire l'aliquota unica del sei per mille da applicare all'imposta sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI PERLETTO

Il comune di PERLETTO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 20 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille;

di dare atto che la quota detraibile per l'abitazione principale è di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI PERNUMIA

Il comune di PERNUMIA (provincia di Padova) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 le aliquote I.C.I. nel seguente modo:

abitazione principale: 5%;

altri immobili: 6%.

di confermare la detrazione prevista per l'abitazione principale in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI PESCOCOSTANZO

Il comune di PESCOCOSTANZO (provincia di L'Aquila) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire per l'applicazione dell'I.C.I., imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 1998 l'unica aliquota ridotta del 5,50 per mille;

dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 220.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di esso proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifichi. Per la determinazione dell'imposta dovuta per le predette unità immobiliare, è inoltre stabilito che:

per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano anche alle cooperative dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

di revocare e sostituire per intero il presente provvedimento con quanto determinato con delibera n. 13 G.C. del 9 febbraio 1998;

di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo.

(Omissis).

COMUNE DI PESCOROCCHIANO

Il comune di PESCOROCCHIANO (provincia di Rieti) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1998, per l'imposta comunale sugli immobili l'aliquota nella misura del 6 per mille ed in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI PETRELLA TIFERNINA

Il comune di PETRELLA TIFERNINA (provincia di Campobasso) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

determinare per l'anno 1998 l'aliquta I.C.I., imposta comunale immobili, nella misura del 5,25 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI PETRIANO

Il comune di PETRIANO (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5,50 per mille;

di confermare ancora:

a) la riduzione dell'imposta del 50% per i fabbricati inagibili o inabitabili o di fatto non utilzzati previo accertamento di dette condizioni da parte dell'Ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario che allega idonea documentazione alla dichiarazione o, in alternativa, previa dichiarazione sostitutiva, da parte del contribuente, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1996, n. 15 (art. 3, comma 55, legge n. 662/1996);

b) la detrazione di L. 200.000 (art. 3, comma 55, legge n. 662/1996) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

di dare atto che le riduzioni di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)* sono applicabili anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi delle case popolari (art. 3, comma 55, legge n. 662/96).

(Omissis).

COMUNE DI PETRURO IRPINO

Il comune di PETRURO IRPINO (provincia di Avellino) ha adottato, il 22 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

stabilire per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI PETTINENGO

Il comune di PETTINENGO (provincia di Biella) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota di imposta e le detrazioni per l'I.C.I. per l'anno 1998, nelle seguenti misure:

nella misura del 6 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

nella misura del 6,5 per mille per tutti gli altri soggetti passivi;

la detrazione di imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale resta stabilita in L. 200.000, così come fissata dall'art. 8, del decreto legislativo n. 504/1992, sostituito dall'art. 1, comma 55, della legge n. 662/1996 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrarre tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI PETTORANO SUL GIZIO

Il comune di PETTORANO SUL GIZIO (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 30 ottobre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

per l'anno 1998 l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo n. 504/1992, è stabilita nel 6 per mille, ridotta al 5 per mille per le abitazioni principali, senza ulteriori agevolazioni e riduzioni, come consentito dall'art. 3, comma 53/56, della legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI PIANCOGNO

Il comune di PIANCOGNO (provincia di Brescia) ha adottato, il 9 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che verrà applicata in questo comune nella misura del 5,75 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI PIANSANO

Il comune di PIANSANO (provincia di Viterbo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 4,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI PIATEDA

Il comune di PIATEDA (provincia di Sondrio) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di approvare la proposta formulata dalla Giunta comunale e stabilire l'aliquota di applicazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nel 5,5 per mille per tutte le tipologie di immobili;

di dare atto che le riduzioni, detrazioni ed esenzioni dell'imposta applicabili sono quelle previste esplicitamente quali dovute dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modifiche ed integrazioni e/o da altre norme aventi forza di legge.

(Omissis).

COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA

Il comune di PIAZZOLA SUL BRENTA (provincia di Padova) ha adottato, il 16 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di individuare l'aliquota del 5,8 per mille come aliquota ordinaria.

L'aliquota ordinaria è altresì applicabile alle seguenti classi di immobili:

aree fabbricabili;

fabbricati diversi dalle unità adibite ad abitazione;

fabbricati destinati ad abitazione (cat. catastale A) in forza di un titolo di locazione o in forza di un titolo diverso dalla locazione (es. comodato);

di fissare, per l'anno 1998, l'aliquota ridotta del 5,5 per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale (di proprietà o posseduta a titolo di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie);

di fissare, per l'anno 1998, l'aliquota diversificata del 5,5 per mille per i terreni agricoli;

di fissare, per l'anno 1998, l'aliquota diversificata del 7 per mille per i fabbricati destinati ad abitazione non locati o comunque non utilizzati o non utilizzabili (es. inagibili, inabitabili);

di dare atto che, per l'anno 1998, la detrazione di L. 200.000 per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, di cui all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992;

di aumentare, come consentito dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992, la detrazione per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale fino a L. 350.000, limitatamente ai casi di soggetti passivi titolari di un diritto reale su un immobile appartenente alle categorie catastali A_3, A_4, A_5 che presentano almeno uno dei seguenti requisiti:

nuclei familiari composti da una sola persona di almeno 65 anni di età al 31 dicembre 1997 e reddito annuo lordo inferiore a L. 12.500.000;

nuclei familiari assistiti economicamente in via continuativa dal servizio assistenza sociale del comune.

(Omissis).

COMUNE DI PIENZA

Il comune di PIENZA (provincia di Siena) ha adottato le seguenti deliberazioni per l'anno 1998:

(Omissis).

determinare per l'anno 1998 le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili, in applicazione dell'art. 4 del decreto-legge 8 agosto 1997, n. 437:

abitazioni principali: aliquota del 5,20 per mille;

immobili diversi dalle abitazioni principali: aliquota del 6 per mille;

(Omissis).

1) di riconoscere ai soggetti che si trovino ricoverati in case di cura o riposo la detrazione I.C.I. di L. 200.000 spettante sull'abitazione principale per l'anno 1998, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e situazione, in applicazione dell'art. 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

2) di riconoscere ai soggetti che si trovino nelle condizioni di cui alla situazione di carattere sociale in premessa meglio descritte, l'elevazione della detrazione da L. 200.000 a L. 300.000 ai fini dell'applicazione dell'I.C.I. sull'abitazione principale per l'anno 1998, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e situazione, in applicazione dell'art. 15, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

3) di stabilire che tali agevolazioni debbano essere riconosciute a domanda in bollo dei soggetti interessati contenente la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notarieta da cui risulti:

situazione di cui al punto 1):

a) la residenza del soggetto passivo in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;

b) la condizione che l'abitazione principale del soggetto passivo risulti «non locata»;

situazione di cui al punto 2):

a) lo stato di soggetto portatore di handiacap con invalidità non inferiore al 75%;

b) che il soggetto portatore di handicap non è ricoverato presso strutture pubbliche o private;

c) che il reddito imponibile del nucleo familiare relativo all'anno 1997 non superi l'importo di L. 26.730.600.

(Omissis).

COMUNE DI PIETRAFERRAZZANA

Il comune di PIETRAFERRAZZANA (provincia di Chieti) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

stabilire l'aliquota I.C.I. applicabile per l'anno 1998, nella misura del 6 per mille valida indistintamente per tutti i fabbricati e terreni assoggettabili;

approvare il seguente schema riportante le fasce di reddito unitamente alle corrispondenti misure per l'applicazione delle maggiori detrazioni dall'I.C.I. sugli immobili per abitazione principale:

a) imponibile lordo fino a 40 milioni con nucleo familiare, e fino a 30 milioni senza nucleo familiare: detrazioni pari a L. 320.000;

b) imponibile lordo dal limite di cui alla lett. *a)* e fino a 50 milioni detrazioni pari a L. 260.000;

c) imponibile lordo da 50 milioni a 60 milioni: detrazione pari a L. 210.000;

d) imponibile lordo oltre i 60 milioni: detrazioni pari a L. 200.000;

dare atto che le detrazioni, come sopra determinate, avranno effetto solo per l'anno 1998, salvo la facoltà di reiterarle entro il termine legale del 31 ottobre;

disporre, infine che i contribuenti che beneficeranno del presente provvedimento avranno l'obbligo di presentare al comune entro il termine del versamento della prima rata, copia della denuncia dei redditi 97 presentata al Ministero delle Finanze e/o dichiarazione sostitutiva resa nelle forme di cui alla legge n. 15/1968 e ciò al fine di mettere gli uffici nelle condizioni di accertare il presupposto della maggiore detrazione spettante.

(Omissis).

COMUNE DI PIETRAFITTA

Il comune di PIETRAFITTA (provincia di Cosenza) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota inerente l'imposta comunale sugli immobili di questo comune, nella misura del sei per mille;

di stabilire la detrazione riferita all'abitazione principale è pari a L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI PIETRA LIGURE

Il comune di PIETRA LIGURE (provincia di Savona) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare — in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 — nella misura del 4,60 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1998, da applicarsi nella misura unica a tutte le basi imponibili;

di confermare la detrazione per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale del soggetto d'imposta, in L. 200.000;

di ridurre l'imposta dovuta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto d'imposta nella misura del 50%.

(Omissis).

COMUNE DI PIETRAMONTECORVINO

Il comune di PIETRAMONTECORVINO (provincia di Foggia) ha adottato, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

per le motivazioni in premessa espresse:

confermare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille e la detrazione per la 1ª abitazione in L. 200.000;

confermare per la seconda ed altre abitazioni l'aliquota del 5,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI PIETRAROJA

Il comune di PIETRAROJA (provincia di Benevento) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire che per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili di questo comune viene fissata nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI PIETRARUBBIA

Il comune di PIETRARUBBIA (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 come segue:

aliquota ordinaria: 5 per mille;

immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale: 5,50 per mille;

alloggi non locati per l'intero anno cui si riferisce l'aliquota: 7 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI PIETRASANTA

Il comune di PIETRASANTA (provincia di Lucca) ha adottato, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I. nella misura percentuale di seguito specificata:

a) 4,5 per mille per l'unità direttamente adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo;

b) 4,5 per mille per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto dagli anziani o disabili, che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

c) 4,5 per mille per le unità immobiliari locate, con contratto registrato, ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

d) 6 per mille per alloggi e case di civile abitazione non locati o affittati per periodi di tempo inferiori all'anno solare, posseduti dal soggetto passivo in aggiunta all'abitazione principale o detenuti, per un periodo superiore ai tre anni, da imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili;

e) 5 per mille per tutti gli immobili, soggetti a tassazione, e non rientranti nei casi di cui ai punti *a), b), c), d)*;

f) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di soggetti passivi ultrasessantacinquenni, al 1° gennaio dell'anno d'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 250.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, purché proprietari e/o titolari di diritto reale di godimento della sola unità immobiliare occupata.

(Omissis).

COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE

Il comune di PIEVE A NIEVOLE (provincia di Pistoia) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 le seguenti aliquote I.C.I.:

aliquota ordinaria: 6,50 per mille;

aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei contribuenti: 6 per mille;

aliquota da applicare a tutti gli alloggi posseduti in aggiunta all'abitazione principale, e relative pertinenze, non locati, intendendosi quelli risultanti vuoti o a disposizione o privi di contratto di affitto registrato. Sono escluse le unità immobiliari concesse in comodato gratuito o comunque utilizzati come dimora abituale dai familiari del soggetto passivo e relativi coniugi e i fabbricati sfitti non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili: 7 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI PIEVE D'ALPAGO

Il comune di PIEVE D'ALPAGO (provincia di Belluno) ha adottato, il 28 ottobre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di riconfermare, per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille per quanto riguarda le aree fabbricabili e le abitazioni possedute in aggiunta all'abitazione principale;

di riconfermare, per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille per tutti gli altri immobili;

di riconfermare, per l'anno 1998, la detrazione di L. 270.000 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per tutte le categorie catastali comprese nel gruppo «A».

(Omissis).

COMUNE DI PIEVE DI CORIANO

Il comune di PIEVE DI CORIANO (provincia di Mantova) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare i criteri generali di applicazione e l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998, così diversificata:

abitazioni principali (aliquota del 5,5 per mille con detrazione di L. 220.000) - Verranno considerate abitazioni principali anche gli immobili posseduti da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in case di riposo a seguito di ricovero permanente. È stabilito che l'immobile non deve essere locato;

«Seconde case» od immobili non affittati (aliquota del 6 per mille);

Terreni, immobili commerciali, altri (aliquota del 6 per mille).

(Omissis).

COMUNE DI PIEVE VERGONTE

Il comune di PIEVE VERGONTE (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare per l'anno 1998 le seguenti aliquote I.C.I.:

a) 4,4 per mille per l'abitazione principale;

b) 7 per mille per tutti gli immobili diversi dalle abitazioni principali dei residenti;

c) 4,4 per mille per i nuovi insediamenti industriali ed artigianali realizzati nel corso dell'anno 1998;

di mantenere per l'anno 1998 le seguenti detrazioni:

a) L. 200.000 per l'abitazione principale;

b) L. 250.000 per l'abitazione principale a favore di tutti soggetti o nuclei familari che versano in stato di indigenza come indicato in narrativa.

(Omissis).

COMUNE DI PIGNATARO INTERAMNA

Il comune di PIGNATARO INTERAMNA (provincia di Frosinone) ha adottato, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare e stabilire, per l'anno 1998, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, le seguenti aliquote I.C.I. del comune di Pignataro Interamna pari al 4,5 per mille, da applicarsi e riscuotersi con le modalità stabilite dall'art. 2 e seguenti del predetto decreto legislativo e successive modifiche ed integrazioni, come da allegate tabelle ove sono riportate le riduzioni e detrazioni di imposta.

(Omissis).

A) Misura delle aliquote:

fabbricati: 4,5 per mille;

aree fabbricabili: 4,5 per mille.

B) Riduzioni/detrazioni di imposta:

fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati: riduzione del 50%;

abitazione principale: detrazione di imposta di L. 200.000 annue.

(Omissis).

COMUNE DI PINASCA

Il comune di PINASCA (provincia di Torino) ha adottato, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 5,5 per mille, senza differenza in relazione alle varie fattispecie contributive esistenti sul territorio, fatta eccezione per quanto stabilito al punto 4) del presente provvedimento;

di determinare in L. 200.000 la detrazione relativa all'abitazione principale;

di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;

di dare atto che, ai sensi dell'art. 8, del D.Lgs.vo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996, l'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto inutilizzati, limitatamente al periodo dell'anno in cui sussistono tali condizioni.

(Omissis).

COMUNE DI PINO SULLA SPONDA DEL LAGO MAGGIORE

Il comune di PINO SULLA SPONDA DEL LAGO MAGGIORE (provincia di Varese) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di approvare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 nel modo seguente:

aliquota I.C.I. 6 per mille;

detrazione abitazione principale L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI PIOBBICO

Il comune di PIOBBICO (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'I.C.I. per l'anno 1998 nella misura del 6 per mille;

di stabilire la detrazione per abitazione principale in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI PIOVERA

Il comune di PIOVERA (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille;

l'imposta è ridotta del 50% (cinquanta per cento) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico comunale, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile, il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 (duecentomila), rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi famigliari, dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI PIOZZANO

Il comune di PIOZZANO (provincia di Piacenza) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 nel modo seguente:

a) unità immobiliari adibite ad abitazione principale 5% (comprendendovi anche le abitazioni locate come abitazioni principali);

b) altri fabbricati 6 per mille;

di stabilire, per l'anno 1998, in L. 200.000 la detrazione dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo dell'imposta di cui sopra.

(Omissis).

COMUNE DI PISTOLESA

Il comune di PISTOLESA (provincia di Biella) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per le ragioni indicate in premessa, l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 nella misura del 6,5 per mille;

(Omissis).

COMUNE DI PITEGLIO

Il comune di PITEGLIO (provincia di Pistoia) ha adottato, il 3 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sono confermate nelle seguenti misure:

aliquota ridotta del 6,50 per mille applicabile alle unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dalle persone fisiche soggetti passivi e dai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, entrambi residenti nel comune, nonché applicabile agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

aliquota ordinaria del 7 per mille applicabile agli immobili diversi dalle abitazioni principali dei residenti;

detrazione di imposta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo di L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI PITIGLIANO

Il comune di PITIGLIANO (provincia di Grosseto) ha adottato le seguenti deliberazioni per l'anno 1998:

(Omissis).

di rideterminare per l'anno 1998 l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale immobiliare I.C.I. nella misura del 6 per mille;

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 58, comma 3, della legge 15 dicembre 1997, n. 446, modificativo dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 661, la detrazione prevista per l'imposta comunale immobiliare I.C.I. relativa alle unità immobiliari direttamente adibite ad abitazioni principali dei soggetti passivi, in L. 250.000.

(Omissis).

COMUNE DI PIZZIGHETTONE

Il comune di PIZZIGHETTONE (provincia di Cremona) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di approvare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. che sarà applicata in questo comune nella misura del 5,25 per mille per tutte le categorie di immobili, con la detrazione dell'importo di L. 220.000 rapportato ad anno solare per la sola abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI PIZZOLI

Il comune di PIZZOLI (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di riconfermare anche per l'esercizio 1998, l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille;

di stabilire, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, così come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la detrazione per l'abitazione principale in L. 270.000, e in L. 300.000 per coloro che siano ultrasessantacinquenni.

(Omissis).

COMUNE DI PLESIO

Il comune di PLESIO (provincia di Como) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare per l'anno 1998, nella misura del 5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dando atto del rispetto delle disposizioni contenute nella legge 23 dicembre 1996, n. 662, e del decreto legislativo n. 446/1997.

(Omissis).

COMUNE DI PLODIO

Il comune di PLODIO (provincia di Savona) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, in attuazione dell'art. 6 del decreto legislaitvo n. 504/1992 così come modificato dall'art. 3, comma 53, della legge n. 662/1996 e dall'art. 4 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, una doppia aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1998 e precisamente:

a) aliquota ordinaria del 5,70 per mille;

b) aliquota agevolata del 5,50 per mille, per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

di stabilire che i contribuenti aventi diritto all'aliquota agevolata del 5,50 per mille, per le abitazioni locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, al fine della dimostrazione del sussistere del diritto stesso, presentino al comune nei termini previsti per la presentazione della dichiarazione di variazione (30 giugno) apposita dichiarazione sostitutiva o copia dei documenti;

di stabilire, poi, la detrazione per l'abitazione principale agli effetti dell'I.C.I. relativa all'anno 1998 nella misura di L. 220.000.

(Omissis).

COMUNE DI POCENIA

Il comune di POCENIA (provincia di Udine) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I. nella misura del 4,5 per mille;

di confermare la detrazione prevista per l'immobile ad abitazione principale nella misura di L. 200.000;

di non applicare le altre opzioni previste dalla legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI PODENZANO

Il comune di PODENZANO (provincia di Piacenza) ha adottato, il 6 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del decreto legislativo 15 febbraio 1997, n. 446, l'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998, nelle seguenti percentuali:

4 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, confermando l'aliquota già in vigore dal 1993;

5,5 per mille per tutti gli immobili diversi dalle abitazioni principali o posseduti in aggiunta all'abitazione principale o di alloggi non locati, confermando l'aliquota in vigore dal 1997;

di dare atto che ai sensi delle norme citate e nel rispetto degli equilibri di bilancio, l'ente ritiene di dover applicare al soggetto passivo, relativamente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, una detrazione di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI POGGIARDO

Il comune di POGGIARDO (provincia di Lecce) ha adottato, 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1998 le seguenti aliquote differenziate I.C.I., in conformità a quanto disposto dall'art. 4 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, come sostituito dalla legge di conversione 24 ottobre 1996, n. 437:

a) aliquota ridotta del 5,5 per mille da applicare, per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per le unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

b) aliquota ordinaria del 6,5 per mille da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nel precedente punto *a)*;

l'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico comunale, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile;

dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI POGGIO A CAIANO

Il comune di POGGIO A CAIANO (provincia di Prato) ha adottato, il 19 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare che per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. del comune di Poggio a Caiano è del 5,75 per mille in attuazione di quanto previsto dall'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

(Omissis).

COMUNE DI POGGIODOMO

Il comune di POGGIODOMO (provincia di Perugia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare per l'anno 1998, nella misura del 6 per mille l'aliquota relativa all'imposta comunale sugli immobili per il comune di Poggiodomo.

(Omissis).

COMUNE DI POIRINO

Il comune di POIRINO (provincia di Torino) ha adottato, il 24 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 le seguenti aliquote:

4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili;

7 per mille relativamente agli alloggi non locati, di proprietà di soggetti residenti;

5 per mille relativamente a tutti gli altri immobili;

di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI POLESELLA

Il comune di POLESELLA (provincia di Rovigo) ha adottato, il 19 dicembre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota I.C.I. 1998 nella misura unica del 5,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI POLI

Il comune di POLI (provincia di Roma) ha adottato, il 21 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare del 5 per mille l'aliquota I.C.I. per il corrente anno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI POLIA

Il comune di POLIA (provincia di Vibo Valentia) ha adottato, il 10 novembre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di riconfermare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA

Il comune di POLIZZI GENEROSA (provincia di Palermo) ha adottato, il 17 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 5 per mille;

dare atto che, per i motivi citati in proposta, i terreni agricoli del territorio comunale sono esenti dall'imposta.

(Omissis).

COMUNE DI POLLA

Il comune di POLLA (provincia di Salerno) ha adottato, il 23 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

confermare, come con il presente atto conferma, nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1998 nel comune di Polla;

di confermare, altresì, l'importo di L. 200.000 quale detrazione sulla prima casa.

(Omissis).

COMUNE DI POLLENZA

Il comune di POLLENZA (provincia di Macerata) ha adottato, il 24 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare pertanto le aliquote I.C.I. per l'anno 1998 nelle seguenti misure:

abitazione principale 4,75 per mille;

altri immobili 7 per mille;

detrazione per la prima casa L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI POLLUTRI

Il comune di POLLUTRI (provincia di Chieti) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare, per l'anno 1998, nelle seguenti misure, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

6 per mille, quale aliquota ordinaria;

5,5 per mille, per abitazioni principali, abitazioni di anziani o disabili (art. 3, comma 56, della legge n. 662/1996), abitazioni locali come abitazioni principali, fabbricati di proprietà di cittadini residenti all'estero;

7 per mille, per tutti gli altri fabbricati sfitti o inutilizzati.

(Omissis).

COMUNE DI POLVERIGI

Il comune di POLVERIGI (provincia di Ancona) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di approvare per l'anno d'imposta 1998 nella misura del 4,8 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicarsi all'abitazione principale e nella misura del 5,5 per mille l'aliquota unica da applicarsi agli altri immobili su tutto il territorio del comune di Polverigi;

di avvalersi della facoltà di aumento della detrazione di cui all'ultimo periodo (sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662) del comma 3 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, dando atto pertanto che per l'anno d'imposta 1998 la detrazione medesima viene determinata nella misura unica di L. 220.000;

di stabilire inoltre che per quanto riguarda la contestazione di eventuali errori «formali», dovrà essere applicata a carico dei contribuenti la sanzione minima prevista dalle normative vigenti al momento del rilievo dell'infrazine.

(Omissis).

COMUNE DI POMARETTO

Il comune di POMARETTO (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 1998 l'aliquota comunale sugli immobili nella misura del 5,5 per mille, senza differenziazioni in relazione alle varie fattispecie contributive esistenti sul territorio, fatta eccezione per quanto stabilito al punto 4), del presente provvedimento;

2. di determinare in L. 200.000 la detrazione relativa all'abitazione principale;

3. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che aquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;

4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996, l'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto inutilizzati, limitatamente al periodo dell'anno in cui sussistono tali condizioni.

(Omissis).

COMUNE DI POMPEI

Il comune di POMPEI (provincia di Napoli) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di proporre al consiglio la conferma delle aliquote I.C.I. per l'anno 1998, nelle seguenti misure:

a) 5,50 per mille per le civili abitazioni utilizzate come abitazione principale del soggetto passivo;

b) 6 per mille aliquota ordinaria;

confermare la detrazione di imposta di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dalla legge 23 dicembre 1996, in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI POMPONESCO

Il comune di POMPONESCO (provincia di Mantova) ha adottato, 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura del 5 per mille;

di stimare in base alle proiezioni ricavate dal tabulato inviato dal concessionario della riscossione delle imposte e relativo agli introiti relativi all'anno 1997, il gettito complessivo dell'imposta in L. 428.700.000 da iscrivere all'apposita risorsa di entrata del bilancio 1998, tenuto conto della incidenza della detrazione per la prima abitazione fissata in L. 200.000, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

(Omissis).

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE

Il comune di PONTE BUGGIANESE (provincia di Pistoia) ha adottato, il 16 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

confermare per l'anno 1998 le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, già fissate per l'anno 1997, nelle seguenti misure:

5,5 per mille, abitazione principale ed abitazione dei soggetti indicati nell'art. 4, comma 1, della legge 24 ottobre 1996, n. 556, locate ai sensi della suddetta disposizione;

7 per mille, alloggi non locati;

7 per mille, aree fabbricabili;

6,5 per mille, tutti gli altri casi.

(Omissis).

COMUNE DI PONTEDERA

Il comune di PONTEDERA (provincia di Pisa) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire, *(omissis)*, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6,1 per mille e stabilendo contestualmente sia una riduzione della stessa al 4,5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, dei soci assegnatari nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti per le case popolari, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale che una maggiorazione al 7 per mille per gli alloggi posseduti in aggiunta all'abitazione principale o non locati.

(Omissis).

COMUNE DI PONTE GARDENA (WAIDBRUCK)

Il comune di PONTE GARDENA (WAIDBRUCK) (provincia di Bolzano) ha adottato, il 26 febbraio 1998, le seguenti deliberazioni per l'anno 1998:

(Omissis).

di avvalersi della facoltà prevista nell'art. 6 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 in vigore (ultimamente sostituito dall'art. 53 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996) e di applicare per l'anno 1998 nell'ambito dell'imposta comunale sugli immobili delle aliquote differenziate, nel senso che vengono determinate le seguenti aliquote:

aliquota normale: 4 per mille;

aliquota: 6 per mille, per l'abitazione posseduta in aggiunta all'abitazione principale, indipendentemente dall'uso, e nel caso che l'abitazione sia locata, questa non sia usata dal locatario come abitazione principale (solo in relazione alla residenza anagrafica);

le aliquote determinate sono valide limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le predette condizioni. Eventuali variazioni decorrono dal primo giorno del mese successivo;

(Omissis).

ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 504, in vigore, viene precisato che la detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000, non è applicabile per le abitazioni locate usate dal locatario come abitazione principale e che può essere applicata soltanto l'aliquota ridotta del 4 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI PONTE NIZZA

Il comune di PONTE NIZZA (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare nella misura del 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per tutte le categorie di immobili per l'anno 1998, da applicare sulla base imponibile, di cui all'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e di fissare in L. 200.000 la detrazione per abitazione principale ai sensi art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1966, n. 662.

(Omissis).

COMUNE DI PONZONE

Il comune di PONZONE (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'I.C.I. che sarà applicata in questo comune nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI PORDENONE

Il comune di PORDENONE ha adottato, il 19 gennaio 1998 e 29 dicembre 1997, le seguenti deliberazioni per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare per l'anno 1998 le seguenti aliquote:

aliquota del 7 per mille per unità abitative, tenute a disposizione o non locate (sfitte);

l'aliquota del 7 per mille non si applica alle unità abitative, tenute a disposizione o non locate, i cui proprietari dichiarino un reddito annuo non superiore ai 30 milioni;

aliquota del 4,5 per mille, per tutti gli altri immobili, comprese le unità abitative locate con regolare contratto stipulato antecedentemente al 30 giugno 1998 e di durata non inferiore all'anno d'imposta ovvero per le unità abitative non locate (sfitte) per le quali è in atto una ristrutturazione o lavori di manutenzione straordinaria, purché i proprietari dimostrino l'impossibilità di locarlo per l'anno d'imposta, previa presentazione di adeguata documentazione;

di confermare in L. 200.000 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

(Omissis).

di riconoscere, ai sensi del decreto legge n. 50/1997, convertito nella legge n. 122 del 9 maggio 1997, anche per l'anno 1998, un aumento di L. 200.000, da aggiungersi alla detrazione dall'imposta I.C.I. di L. 200.000, (prevista dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, così come modificato dalla legge n. 662/1996 e dalla legge 446/1997), ai contribuenti che si trovano nelle condizioni che seguono:

essere titolare del diritto di proprietà, uso, usufrutto o abitazione della sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale con eventuali pertinenze: cantina, garage, ecc.;

reddito annuo dell'intero nucleo familiare che occupa l'unità immobiliare, riferito al 1997, non superiore all'importo della pensione minima erogata dall'INPS, elevato di L. 1.000.000 per ogni componente della famiglia a carico del soggetto passivo;

non avere venduto nell'anno 1997 beni immobili per un valore superiore a L. 50.000.000;

l'applicazione del beneficio dell'ulteriore detrazione di L. 200.000 è subordinato alla condizione che gli altri componenti del nucleo familiare non possiedano ad alcun titolo proprietà immobiliari;

sono escluse dal beneficio le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1 ed A/8;

le condizioni devono sussistere alla data del 1° gennaio 1998;

di determinare i seguenti criteri applicativi:

a) il contribuente deve presentare istanza documentata, su stampato messo a disposizione dal comune, con allegata dichiarazione dei redditi, o modd. 101 oppure 201, dei redditi percepiti nell'anno 1997 dall'intero nucleo familiare, nella quale dovrà dichiarare: nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale e di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto alla detrazione sino a L. 400.000;

b) la domanda dovrà essere inviata tramite raccomandata entro il 15 giugno 1998 direttamente al Servizio tributi del comune di Pordenone - Piazzetta Calderari n. 1, oppure consegnata a mano al medesimo indirizzo. Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute oltre tale termine;

c) i contribuenti che avranno inviato la richiesta entro i termini potranno, già al momento del pagamento delle rate I.C.I. 1998, tenere conto della detrazione richiesta;

d) l'amministrazione si riserverà di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazione infedele verrano applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992.

(Omissis).

COMUNE DI PORTOBUFFOLÈ

Il comune di PORTOBUFFOLÈ (provincia di Treviso) ha adottato, il 12 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicare in questo comune nella misura unica del 5 per mille;

di confermare, altresì, la detrazione per l'abitazione principale nella misura minima prevista dalla legge in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI PORTO VALTRAVAGLIA

Il comune di PORTO VALTRAVAGLIA (provincia di Varese) ha adottato, il 23 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI POSTIGLIONE

Il comune di POSTIGLIONE (provincia di Salerno) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella misura unica del 6 per mille;

dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

(Omissis).

COMUNE DI POTENZA PICENA

Il comune di POTENZA PICENA (provincia di Macerata) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) fissare per l'anno 1998 le seguenti aliquote I.C.I.:

5 per mille da applicare per le persone fisiche soggetti passivi e dei soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo. Tale aliquota si applica altresì agli alloggi dell'IACP e dati in locazione abitativa;

6 per mille da applicare per i soggetti passivi ed immobili che non rientrano fra quelli previsti al precedente punto 1);

2) aumentare la detrazione d'imposta prevista al comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1997 da L. 200.000 a L. 240.000 per gli immobili di cui al comma 1.

(Omissis).

COMUNE DI POVOLETTO

Il comune di POVOLETTO (provincia di Udine) ha adottato, il 9 dicembre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella misura del 5,50 per mille, rapportato al valore degli immobili e di fissare in L. 200.000 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA

Il comune di POZZUOLO MARTESANA (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune, nella misura del 6 per mille;

di stabilire l'importo della detrazione da applicare sul calcolo dell'imposta comunale sugli immobili adibiti ad abitazione principale, nella misura di L. 250.000.

(Omissis).

COMUNE DI PRAMAGGIORE

Il comune di PRAMAGGIORE (provincia di Venezia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili in vigore per l'anno 1997, che risultano essere le seguenti:

aliquota ordinaria 6 per mille;

aliquota ridotta abitazione principale 5,3 per mille;

di dare atto che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale è applicabile unicamente per l'unità immobiliare nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.

(Omissis).

COMUNE DI PRAY

Il comune di PRAY (provincia di Biella) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, *(omissis)*, l'aliquota I.C.I. da applicare per l'esercizio 1998 nella misura del 6 per mille, con aumento dello 0,50 per mille rispetto all'aliquota stabilita per l'anno 1997;

di non avvalersi della facoltà di cui al comma 53, dell'art. 3, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in ordine alla diversificazione delle aliquote;

di non avvalersi della facoltà di cui al comma 5 dell'art. 1 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997, in ordine alla fissazione di aliquote agevolate;

di confermare per l'anno 1998 la detrazione I.C.I. per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale in L. 200.000 ai sensi dell'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996;

di non accordare riduzioni di aliquota ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti da imprese ex art. 8, del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dal comma 55 dell'art. 3 legge n. 662/1996;

di dare applicazione al disposto di cui al comma 56 del citato art. 3, in ordine alla equiparazione dell'assoggettamento ad abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquistino la residenza permanente in istituti di ricovero o sanitari a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI PRECENICCO

Il comune di PRECENICCO (provincia di Udine) ha adottato, il 31 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1998 l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 6 per mille con la detrazione prevista dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, nella misura di L. 200.000, dando atto che tale detrazione si applica anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari.

(Omissis).

COMUNE DI PREDOSA

Il comune di PREDOSA (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire, con effetto dal 1° gennaio 1998, l'applicazione dell'I.C.I. con aliquota nella misura unica del 5 per mille;

di confermare la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura unica e fissa di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI PREGNANA MILANESE

Il comune di PREGNANA MILANESE (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 *(Omissis)* le seguenti aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili:

a) abitazione principale: aliquota 5,30 per mille;

b) abitazioni affittate adibite ad abitazione principale: aliquota 5,30 per mille;

c) abitazioni sfittate, locate ad uso foresteria: aliquote 7 per mille;

d) altri fabbricati: aliquota 6 per mille;

e) terreni agricoli: aliquota 5,30 per mille;

f) aree fabbricabili: aliquota 6 per mille;

per la situazione di cui al punto b) dovrà essere presentato entro il termine della consegna delle denunce di variazioni regolare contratto di locazione registrato, ovvero, in caso di cessione gratuita ad ascendenti, discendenti, fratelli dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi della legge n. 15/1968; all'autorimessa di pertinenza dell'alloggio (max una) si applica l'aliquota di competenza dello stesso;

di applicare nella misura di L. 230.000 la detrazione prevista per l'abitazione principale;

di aumentare la detrazione per l'abitazione principale a L. 300.000 nel seguente modo:

per i lavoratori dipendenti o pensionati proprietari, titolari di usufrutto o altro diritto reale con reddito familiare annuo, ai fini IRPEF per il 1997, fino a L. 24.000.000 più L. 4.000.000 per ogni persona a carico;

di elevare la quota da L. 4.000.000 a L. 6.000.000 per la persona componente il nucleo familiare avente una invalidità riconosciuta al 100%;

di escludere dalla maggiorazione della detrazione tutte le unità classificate in catasto nelle categorie A/1 (abitazioni signorili) , A/8 (abitazioni in ville) , A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici storici).

(Omissis).

COMUNE DI PREMANA

Il comune di PREMANA (provincia di Lecco) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, anche per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I., nella misura del 5 per mille;

di mantenere la detrazione dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino a concorrenza del suo ammontare, in lire duecentomila, rapportate al periodo dell'anno in cui si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI PREMENO

Il comune di PREMENO (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1998:

l'aliquota nella misura del 5 per mille;

la detrazione nella misura di L. 300.000 dell'imposta dovuta dal soggetto passivo per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI PRE-SAINT-DIDIER

Il comune di PRE-SAINT-DIDIER (provincia di Aosta) ha adottato, il 20 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di non apportare alcuna modificazione al regime I.C.I. in vigore per l'anno 1997 e ciò in attesa di quantificare correttamente la base dei cespiti impositivi;

di dare atto che l'aliquota applicata a tutti i contribuenti è il 4,5 per mille e che la detrazione per la prima casa è di L. 200.000 fino alla concorrenza dell'importo dovuto per la predetta unità.

(Omissis).

COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA

Il comune di PRIGNANO SULLA SECCHIA (provincia di Modena) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare, per l'anno 1998, nella misura unica del 5 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I., istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

(Omissis).

COMUNE DI PRIOLO GARGALLO

Il comune di PRIOLO GARGALLO (provincia di Siracusa) ha adottato, il 14 aprile 1997, la seguente deliberazione:

(Omissis).

di dare atto che l'aliquota I.C.I. rimane fissata nel limite minimo previsto dall'art. 6, comma secondo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, al 4 per mille;

di fissare nella misura di L. 350.000 la detrazione di imposta relativa all'abitazione principale del possessore di un'unica abitazione anche se comprensiva di pertinenze, dando atto che la detrazione spettante per l'abitazione principale del proprietario di altri fabbricati è stata stabilita in L. 200.000 dall'art. 3, comma 55, punto 2), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

(Omissis).

COMUNE DI PROVAGLIO VAL SABBIA

Il comune di PROVAGLIO VAL SABBIA (provincia di Brescia) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI PRUNETTO

Il comune di PRUNETTO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 30 ottobre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale segli immobili per l'anno 1998 nella misura del 5,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI PULA

Il comune di PULA (provincia di Cagliari) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare i suddetti criteri per la disciplina delle tariffe e delle detrazioni inerenti l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 1998:

abitazione principale 5 per mille;

detrazione per abitazione principale L. 300.000;

altri immobili 6,50 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI QUAREGNA

Il comune di QUAREGNA (provincia di Biella) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, nella misura unica del 4,50 per mille, così come indicato dall'atto deliberativo giunta comunale n. 74/1997.

(Omissis).

COMUNE DI QUARTUCCIU

Il comune di QUARTUCCIU (provincia di Cagliari) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

abitazioni civili aliquota del 4 per mille, per tutti i possessori di un'unica abitazione;

ulteriore detrazione di L. 50.000 oltre quella minima prevista per legge in L. 200.000 per i redditi fino a L. 30.000.000;

ulteriori abitazioni: aliquota del 5 per mille;

di lasciare inalterate le altre aliquote previste.

(Omissis).

COMUNE DI QUATTORDIO

Il comune di QUATTORDIO (provincia di Alessandria) ha adottato, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di prendere atto e confermare le aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 pari al 5 per mille per terreni e fabbricati e del 6 per mille per gli insediamenti industriali con esclusione di quelli artigiani (le imprese artigiane dovranno essere iscritte nel relativo albo);

di non introdurre agevolazioni o riduzioni di legge oltre alle riduzioni di L. 200.000 per la prima casa.

(Omissis).

COMUNE DI QUATTRO CASTELLA

Il comune di QUATTRO CASTELLA (provincia di Reggio Emilia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare nella misura del 5,5 per mille l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998, così recependo l'emendamento proposto dal sindaco ed a rettifica della proposta dell'ufficio;

di determinare l'aliquota ridotta del 5,2 per mille in favore dei soggetti sottoindicati:

a) persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune, per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, compreso il primo garage di pertinenza, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

b) enti senza scopo di lucro (sportivi, sociali, culturali, assistenziali);

di applicare le aliquote suddette anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

di determinare l'aliquota del 7 per mille per gli alloggi non locati (sfitti);

di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;

di elevare, per l'anno 1998, analogamente a quanto disposto per l'anno 1997, la detrazione I.C.I. per l'abitazione principale di ulteriori L. 70.000, per una complessiva somma di L. 270.000, per i nuclei familiari in possesso di tutti i requisiti di cui alla premessa narrativa.

(Omissis).

COMUNE DI QUISTELLO

Il comune di QUISTELLO (provincia di Mantova) ha adottato, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune, nelle seguenti misure:

3 per mille per le unità immobiliari precedentemente inagibili, rese oggetto di interventi di recupero, dando atto che tale aliquota si renderà applicabile per tre anni dalla data di inizio dei lavori;

4,5 per mille per quanto riguarda l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

5,9 per mille per tutte le altre unità immobiliari;

7 per mille per le abitazioni sfitte intendendo come tali le unità immobiliari censite alla categoria catastale «A» rispondenti alle seguenti caratteristiche:

a) non adibite ad abitazione principale;

b) non ricorrendo la fattispecie di cui alla lett. *a)* il proprietario non abbia dato la stessa in locazione;

di dare atto che la dimostrazione, a carico del contribuente, è ammissibile esclusivamente tramite produzione, da parte dello stesso, del relativo contratto di locazione redatto in forma scritta e regolarmente registrato e che, ai fini dell'applicazione dell'aliquota ordinaria è inoltre necessario che il conduttore del contratto relativo all'immobile abbia, presso lo stesso, la sua dimora abituale;

di confermare la detrazione ordinaria valida per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000 annue.

(Omissis).

COMUNE DI RACCONIGI

Il comune di RACCONIGI (provincia di Cuneo) ha adottato, il 26 febbraio 1998 la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

aliquota per abitazione principale 5,8 per mille (con detrazione lire 200.000);

aliquota per altri fabbricati 6,1 per mille;

aliquota per alloggi sfitti 7 per mille (sono da considerarsi alloggi sfitti tutte quelle abitazioni che non essendo abitazioni principali sono a disposizione del proprietario e per le quali non esista un contratto di locazione registrato (patto in deroga o equo canone).

(Omissis).

COMUNE DI RADDA IN CHIANTI

Il comune di RADDA IN CHIANTI (provincia di Siena) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare le aliquote I.C.I. per l'anno 1998 nelle seguenti misure:

4,5 per mille quale aliquota ridotta in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

5,5 per mille per i fabbricati rientranti nelle tipologie di cui al codice C/6 (garage, box, ecc.) se pertinenze di abitazioni principali; studi professionali e fabbricati identificati catastalmente con i codici A/10 - B - C D se utilizzati direttamente dal proprietario nell'esercizio di attività pro-

duttiva o professionale o concessi in affitto (con contratto debitamente registrato), a soggetti in possesso di partita IVA e che abbiano individuato i locali stessi come sede principale o unità locale di loro attività produttive;

6,5 per mille per gli altri fabbricati, terreni ecc.;

di precisare che le agevolazioni conseguenti all'applicazione dell'aliquota ridotta esclude per l'anno 1998 l'applicazione di benefici della maggiorazione delle detrazioni prevista dalla legge. La detrazione rimane pertanto fissata in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI RAIANO

Il comune di RAIANO (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

in applicazione dell'art. 6 comma 2 legge n. 504/1992 così come modificato dal comma 53 e seguenti dell'articolo 3 della legge n. 662/1996; finanziaria 1997, ed alle 7 classi di aliquote determinate dal consiglio comunale nella odierna seduta (DCC 9 del 27 febbraio 1998) le aliquote della tassazione I.C.I. per l'anno 1998 relative a ciascuna classe di aliquota sono così stabilite:

aliquota classe 1 = 5,6 per mille;

abitazioni principali usufruenti detrazione 1ª casa:

gruppo A tranne categoria A10;

aliquota classe 2 = 6,2 per mille;

immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale gruppo A, solo abitazioni, non usufruenti detrazione 1ª casa con obbligo di autodichiarazione annuale sulla locazione o sull'effettivo utilizzo:

aliquota classe 3 = 6,2 per mille;

alloggi non locati:

gruppo A, solo abitazioni non usufruenti detrazione 1ª casa con obbligo di autodichiarazione annuale sulla locazione o sull'effettivo utilizzo;

aliquota classe 4 = 5,6 per mille:

tipologie di enti senza scopo di lucro relativamente agli immobili di gruppo A categorie A3, A4, A5; gruppo B categorie B1, B3, B7;

aliquota classe 5 = 6,0 per mille;

immobili diversi dalle abitazioni gruppi B - C - D - categoria A10;

aliquota classe 6 = 6,0 per mille terreni agricoli;

aliquota classe 7 = 6,0 per mille terreni edificabili.

In applicazione del comma 56 dell'art. 3 della legge n. 662/1996 legge finanziaria 1997 di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto ad anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricoveri permanente, a condizione che la stessa non risulti locata e di conseguenza la stessa rientra nella classe di aliquota 1.

Di considerare le unità immobiliari appartenenti a cittadini iscritti all'AIRE rientranti nella classe di aliquota 1 a condizione che le stesse siano a disposizione dei proprietari e non risultino locate od utilizzate da terzi.

Di confermare la detrazione vigente per la prima casa di lire 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI RANDAZZO

Il comune di RANDAZZO (provincia di Catania) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di applicare, per i motivi espressi in narrativa, l'aliquota unica I.C.I. per l'anno 1998 nella misura del 5,50 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI RANICA

Il comune di RANICA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 24 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) sarà applicata da questo comune per l'anno 1998 con l'aliquota unica del 6 per mille;

di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI RAVARINO

Il comune di RAVARINO (provincia di Modena) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota I.C.I. l'anno 1998 nelle seguenti misure:

aliquota per abitazione principale 5,5 per mille;

aliquota terreni agricoli 6,0 per mille;

aliquota aree fabbricabili 6,0 per mille;

aliquota altri fabbricati 6,0 per mille;

di fissare in L. 200.000 la detrazione relativa all'abitazione principale;

di dare atto che per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili è prevista la riduzione dell'imposta del 50%.

(Omissis).

COMUNE DI RE

Il comune di RE (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998 le seguenti aliquote I.C.I.:

unità immobiliare adibita ad abitazione principale (prima casa) ed unità immobiliari locate utilizzate come abitazione principale : 5,5 per mille;

altri fabbricati ed immobili diversi dalle abitazioni principali: 6 per mille;

di fissare in L. 200.000 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI REANA DEL ROSALE

Il comune di REANA DEL ROSALE (provincia di Udine) ha adottato, il 2 febbraio 1998 la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare e confermare, per le causali in premessa espresse, al 4,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI RECALE

Il comune di RECALE (provincia di Caserta) ha adottato, il 25 febbraio 1998 la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 5 per mille, con una detrazione di L. 200.000 per le unità immobiliari adibite a dimora abituale del soggetto passivo, rapportate al periodo per il quale si protrae tale destinazione, così come previsto dal punto 2 del comma 55 dell'art. 3 della legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI RECETTO

Il comune di RECETTO (provincia di Novara) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare in L. 200.000 la riduzione da applicare all'imposta comunale immobili per la 1ª casa e non applicare altre riduzioni e/o agevolazioni;

di stabilire che la misura dell'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 è confermata nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI REDONDESCO

Il comune di REDONDESCO (provincia di Mantova) ha adottato, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili istituita con decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, per l'anno 1998, *(omissis):*

aliquota ordinaria: 4,5 per mille;

edifici non locati o sfitti: aliquota del 7 per mille;

detrazione di L. 200.000 da imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI REGALBUTO

Il comune di REGALBUTO (provincia di Enna) ha adottato, il 30 ottobre 1997 la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 nella misura unica del 5,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI RENDE

Il comune di RENDE (provincia di Cosenza) ha adottato, il 28 ottobre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.). da applicarsi nel territorio di questo comune nella misura del 5,75 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI RESANA

Il comune di RESANA (provincia di Treviso) ha adottato, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicarsi in questo comune alle abitazioni principali nella misura del 4,5 per mille;

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicarsi in questo comune agli immobili diversi dalle abitazioni principali nella misura del 4,7 per mille;

di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

di dare atto che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI RESIA

Il comune di RESIA (provincia di Udine) ha adottato, 31 gennaio 1998 la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, istituita con il decreto legislativo n. 504/1992, nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI RESUTTANO

Il comune di RESUTTANO (provincia di Caltanissetta) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998, per tutto il territorio comunale, nella misura del 5,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI REVELLO

Il comune di REVELLO (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

è confermata per il 1998 l'aliquota I.C.I. del 4 per mille con la detrazione di L. 200.000 per abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI REZZATO

Il comune di REZZATO (provincia di Brescia) ha adottato, il 26 febbraio 1998 la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1998 le aliquote dell'I.C.I., nella misura già determinata per l'anno 1997 e corrispondere alla misura del 5,5 per mille e del 5 per mille per l'abitazione principale.

La detrazione per l'abitazione principale viene determinata nella misura di L. 200.000 annue.

(Omissis).

COMUNE DI RIARDO

Il comune di RIARDO (provincia di Caserta) ha adottato, il 26 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare l'aliquota I.C.I. anno 1998 nella misura del 5,5 per mille, dando atto che gli immobili adibiti ad abitazione principale si applica una detrazione di imposta pari a L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI RICENGO

Il comune di RICENGO (provincia di Cremona) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 nella misura del 5,5 per mille per l'abitazione principale e nella misura del 6 per mille per altri fabbricati, terreni agricoli e aree fabbricabili.

2) di determinare in L. 200.000 fino alla concorrenza del suo ammontare la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI RIFREDDO

Il comune di RIFREDDO (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

è confermata per il 1998 l'aliquota I.C.I. del 4 per mille con la detrazione di L. 200.000 per abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI RIMELLA

Il comune di RIMELLA (provincia di Vercelli) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura del 5 per mille, determinando in L. 200.000 la detrazione per unità adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI RIPABOTTONI

Il comune di RIPABOTTONI (provincia di Campobasso) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 le aliquote d'imposta per i diversi tributi locali (pertanto l'aliquota I.C.I. 6 per mille), le tariffe dei diversi servizi.

(Omissis).

COMUNE DI RIPACANDIDA

Il comune di RIPACANDIDA (provincia di Potenza) ha adottato, il 19 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998, nella misura del sei per mille l'aliquota per l'applicazione della imposta comunale sugli immobili (I.C.I), istituita con decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992;

di confermare in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale (anno 1998).

(Omissis).

COMUNE DI RIPALIMOSANI

Il comune di RIPALIMOSANI (provincia di Campobasso) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

l'imposta comunale sugli immobili, per tutti i fabbricati e aree cadenti nel territorio comunale ed assoggettabili a tale tributo, è stabilita, per il 1998, nella misura del 6 per mille (si conferma l'aliquota 1997);

che soggetti attivi e passivi, basi imponibili, esecuzioni, riduzioni e detrazioni d'imposta, versamenti e dichiarazioni, liquidazioni ed accertamenti, ecc... sonno quelli determinati dagli articoli 3 e seguenti sino al 18 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nonché delle norme citate in narrativa e dal decreto legislativo n. 446/1997.

(Omissis).

COMUNE DI RIPALTA ARPINA

Il comune di RIPALTA ARPINA (provincia di Cremona) ha adottato, il 4 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota che sarà applicata in questo comune per l'I.C.I. nella misura unica del 5 per mille, fatti salvi, naturalmente, i casi di riduzione e/o detrazione dall'imposta obbligatori per legge.

(Omissis).

COMUNE DI RIPALTA CREMASCA

Il comune di RIPALTA CREMASCA (provincia di Cremona) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille, ad eccezione delle case sfitte applicata nella misura del 7 per mille;

di elevare a L. 300.000 le detrazioni d'imposta per l'abitazione principale nei seguenti casi:

nucleo familiare con la presenza di convivente portatore di handicap come definito dall'art. 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104;

nucleo familiare composto da uno o più pensionati titolari esclusivamente di redditi da pensione sociale (L. 397.240) o pensione integrata al minimo (L. 697.400) o titolare di assegno sociale (L. 506.720) comunque non cumulabili, sui redditi 1997.

(Omissis).

COMUNE DI RIPATRANSONE

Il comune di RIPATRANSONE (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998, nella misura del 5,8 per mille, l'aliquota dell'I.C.I. ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

confermare la detrazione per la prima casa a favore dei proprietari pensionati titolari di pensione minima, in L. 220.000;

determinare, per l'anno 1998, nella misura del 6,50 per mille l'aliquota I.C.I. per le abitazioni possedute «in aggiunta alla abitazione principale» (seconda casa).

(Omissis).

COMUNE DI RIPI

Il comune di RIPI (provincia di Frosinone) ha adottato, il 19 febbraio 1998 la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

determinare per l'anno 1998 l'aliquota da applicare nell'ambito del territorio comunale l'I.C.I., nella misura del 5,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI RIVALTA BORMIDA

Il comune di RIVALTA BORMIDA (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998, l'aliquota comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI RIVOLTA D'ADDA

Il comune di RIVOLTA D'ADDA (provincia di Cremona) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

determinare le aliquote dell'I.C.I. per l'anno 1998 come segue:

nella misura del 4,4 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale possedute dal contribuente a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale;

nella misura del 4,9 per mille per gli altri immobili diversi dall'abitazione principale o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, e per i terreni.

Approvare la detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura unica di L. 200.000.;

dare atto che ai sensi del comma 4 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dal comma 55 dell'art. 1 della legge n. 662/1996, le disposizioni relative alla riduzione e detrazione dell'imposta si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari.

(Omissis).

COMUNE DI ROASIO

Il comune di ROASIO (provincia di Vercelli) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, per quanto in precedenza citato, l'aliquota I.C.I. da applicare per l'esercizio 1998 nella misura del 5 per mille;

di non avvalersi della facoltà di cui al comma 53 dell'art. 3 legge 23 dicembre 1996 n. 662 in ordine alla diversificazione delle aliquote;

di non avvalersi della facoltà di cui al comma 5 art. 1 legge n. 449 del 27 dicembre 1997 in ordine alla determinazione di aliquote agevolate dell'I.C.I. anche inferiori al 4 per mille a favore di proprietari che eseguono interventi di recupero;

di non elevare per l'anno 1998 la detrazione I.C.I. per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ai sensi dell'art. 3 comma 55 della legge n. 662/1996;

di non accordare riduzioni di aliquota ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti da imprese ex art. 8, primo comma, decreto legislativo n. 504/1992 come modificato dal comma 55 art. 3 legge n. 662/1996;

di dare applicazione al disposto di cui al comma 56 del citato art. 3, in ordine alla equiparazione dell'assoggetamento ad abitazione principale dell'unità immobilaire posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili, a condizione che la stessa non risulti locata..

(Omissis).

COMUNE DI ROBBIO

Il comune di ROBBIO (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota comunale sugli immobili I.C.I. nella misura del 5,5 per mille;

di stabilire l'importo della detrazione per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI ROBECCO SUL NAVIGLIO

Il comune di ROBECCO SUL NAVIGLIO (provincia di Milano) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per il prossimo anno 1998 nella seguente misura:

5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

5 per mille per box a servizio dell'abitazione principale;

5,75 per mille per altri immobili e terreni;

7 per mille per alloggi non locati;

3 per mille in favore dei proprietari che eseguono interventi di recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse storico o architettonico localizzati nei centri storici - realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali - utilizzo dei sottotetti, nel rispetto delle norme di legge;

di fissare la detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI ROBELLA

Il comune di ROBELLA (provincia di Asti) ha adottato, il 16 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille;

di determinare altresì una detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in L. 220.000.

(Omissis).

COMUNE DI ROBILANTE

Il comune di ROBILANTE (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 le aliquote I.C.I. fissate per l'anno 1997 con deliberazione C.C. n. 7 del 7 marzo 1997 nella misura del:

5,5 per mille con esclusione degli immobili di categoria «D» ricadenti in aree individuate nel vigente PRG come aree industriali;

7 per mille relativamente agli immobili di categoria «D» ricadenti in aree individuate nel vigente PRG come aree industriali.

di confermare altresì per l'anno 1998 nella misura di L. 250.000 la detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazioni principali.

(Omissis).

COMUNE DI ROCCA DE BALDI

Il comune di ROCCA DE BALDI (provincia di Cuneo) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale immobili (I.C.I.) nella misura del 4 per mille;

di stabilire le sottoindicate agevolazioni in materia I.C.I.:

detrazione di L. 200.000 per unità immobiliare adibita a dimora abituale del contribuente.

(Omissis).

COMUNE DI ROCCAFORTE DEL GRECO

Il comune di ROCCAFORTE DEL GRECO (provincia di Reggio Calabria) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire, per l'anno 1998 l'aliquota per la determinazione dell'imposta comunale sugli immobili che sarà applicata in questo comune, nella misura unica del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI ROCCALBEGNA

Il comune di ROCCALBEGNA (provincia di Grosseto) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 nella misura del 5,7 per mille per l'abitazione principiale, e del 6 per mille per gli altri tipi di fabbricati;

di stabilire in L. 200.000, la detrazione spettante per le unità immobiliari adibite ad abitazioni principali.

(Omissis).

COMUNE DI ROCCA SAN CASCIANO

Il comune di ROCCA SAN CASCIANO (provincia di Forlì-Cesena) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare nella misura del 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI ROCCASINIBALDA

Il comune di ROCCASINIBALDA (provincia di Rieti) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

l'aliquota da applicare per la determinazione dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. per l'anno 1998 è stabilita nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI ROCCAVERANO

Il comune di ROCCAVERANO (provincia di Asti) ha adottato, il 23 ottobre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura del 4,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI ROCCAVIONE

Il comune di ROCCAVIONE (provincia di Cuneo) ha adottato, il 26 febbraio 1998 la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura del 5,7 per mille;

di determinare un'aliquota agevolata, pari al 3 per mille, per la durata di anni tre dalla data di inizio dei lavori per interventi di recupero di immobili inagibili ovvero inabitabili, giusta quanto previsto dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449.

COMUNE DI ROCCHETTA E CROCE

Il comune di ROCCHETTA E CROCE (provincia di Caserta) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I. nella misura del 4 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI ROCCHETTA LIGURE

Il comune di ROCCHETTA LIGURE (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI RODDINO

Il comune di RODDINO (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota I.C.I. 1988 nella misura del 5,5 per mille e la detrazione per le abitazioni principali è come da legge fissata in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI RODI MILICI

Il comune di RODI MILICI (provincia di Messina) ha adottato, il 23 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

confermare, per l'anno 1998, l'aliquota unica del 5 per mille;

confermare nella misura di L. 200.000 e limitatamente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, la detrazione di cui all'art. 8, comma 3 del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI ROE' VOLCIANO

Il comune di ROE' VOLCIANO (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale degli immobili per l'anno 1998 per come segue:

5,5 per mille, relativamente alla abitazione principale;

6 per mille, relativamente agli altri immobili;

di fissare per l'anno 1998 la seguente ulteriore detrazione oltre a quella di L. 200.000, relativa alla abitazione principale:

a tutti quanti possiedono un'unica unità immobiliare classificata nelle categorie A2 - A3 - A4 - A5 - A6 e rientrano nei sottospecificati limiti di reddito, viene concessa una maggiore detrazione di L. 120.000 se la casa non supera gli 80 milioni di valore catastale o di L. 60.000 se supera gli 80 milioni ma non eccede i 100 milioni.

I limiti di reddito familiare entro i quali si opera la maggiore detrazione di imposta sono:

1 persona sola, L. 10.600.000;

nucleo di 2 persone, L. 17.500.000;

nucleo di 3 persone, L. 22.500.000;

nucleo di 4 persone, L. 26.800.000;

nucleo di 5 persone, L. 31.500.000;

nucleo di 6 persone, L. 35.500.000;

nucleo di 7 persone, L. 39.600.000.

Dal beneficio della maggior detrazione sono esclusi i proprietari di seconde case e di abitazioni appartenenti alle categorie catastali A1 - A7 - A8 - A10 - A11.

Coloro che applicano l'ulteriore detrazione dovranno notificarlo al comune allegando la dichiarazione dei redditi.

(Omissis).

COMUNE DI ROIO DEL SANGRO

Il comune di ROIO DEL SANGRO (provincia di Chieti) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1998, nella misura del 6 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili.

(Omissis).

COMUNE DI ROMANO DI LOMBARDIA

Il comune di ROMANO DI LOMBARDIA (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune, nella misura del 5 per mille;

di confermare altresì per l'anno 1998 l'aumento a L. 270.000 della detrazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili adibiti ad abitazione principale per i soggetti passivi dell'imposta che si trovino contemporaneamente nelle seguenti condizioni:

reddito familiare derivante esclusivamente da pensione e che non superi l'importo di due pensioni integrate INPS (nel reddito familiare così calcolato non si tiene conto ovviamente del reddito derivante dall'abitazione tassata);

possesso di abitazione principale appartenente ad una delle seguenti categorie catastali:

A/2 abitazioni di tipo civile;

A/3 abitazioni di tipo economico;

A/4 abitazioni di tipo popolare;

A/5 abitazioni di tipo ultrapopolare;

A/6 abitazioni di tipo rurale.

(Omissis).

COMUNE DI ROMENTINO

Il comune di ROMENTINO (provincia di Novara) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 nella misura al 4,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI RONCEGNO

Il comune di RONCEGNO (provincia di Trento) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno d'imposta 1998 le aliquote I.C.I. attualmente in vigore e pertanto:

aliquota per abitazione principale, 4 per mille;

aliquota per tutti gli altri immobili, 5 per mille;

detrazione per abitazione principale, L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI RONCIGLIONE

Il comune di RONCIGLIONE (provincia di Viterbo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

con decorrenza 1° gennaio 1998 l'aliquoa I.C.I. per l'anno 1998 è confermata nella misura del 5 per mille;

è parimenti confermata la detrazione di cui all'art. 8, secondo comma, del decreto legislativo n. 504/1992 in L. 250.000.

(Omissis).

COMUNE DI RONCO ALL'ADIGE

Il comune di RONCO ALL'ADIGE (provincia di Verona) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare in L. 200.000 la detrazione I.C.I. per l'abitazione principale anche per l'anno 1998;

di fissare per l'anno 1998 l'applicazione dell'aliquota I.C.I. nella misura del cinque per mille per l'abitazione principale e del 6 per mille per gli altri fabbricati, aree fabbricabili e terreni;

di considerare adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI RONCOFERRARO

Il comune di RONCOFERRARO (provincia di Mantova) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI RONCOFREDDO

Il comune di RONCOFREDDO (provincia di Forlì-Cesena) ha adottato, il 30 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998, l'aliquota relativa all'imposta comunale sugli immobili al 6 per mille;

di aumentare la detrazione I.C.I. dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale da L. 200.000 a L. 300.000 per l'anno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI RONDANINA

Il comune di RONDANINA (provincia di Genova) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare le aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nelle seguenti misure:

5 per mille per immobili posseduti come abitazione principale;

6 per mille per immobili diversi dalle abitazioni principali;

7 per mille per alloggi non locati.

(Omissis).

COMUNE DI RONZO CHIENIS

Il comune di RONZO CHIENIS (provincia di Trento) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di assumere le seguenti determinazioni in materia di I.C.I. per l'anno 1998:

a) applicazione dell'aliquota del 5 per mille sulla base imponibile calcolata ai sensi di legge, salvo quanto previsto al punto successivo;

b) aliquota ridotta del 4 per mille per gli immobili destinati ad abitazone principale (e per le unità immobiliari locate, con contratto registrato, al soggetto che le utilizzi come abitazione principale) dei soggetti di cui all'art. 4, primo comma della legge 24 ottobre 1996 n. 556 (persone fisiche residenti nel comune o soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune).

(Omissis).

COMUNE DI ROPPOLO

Il comune di ROPPOLO (provincia di Biella) ha adottato, il 19 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune, nella misura unica del 5,50 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI ROSOLINI

Il comune di ROSOLINI (provincia di Siracusa) ha adottato, il 12 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1998, in tutto il territorio del comune, l'aliquota I.C.I. (imposta comunale sugli immobili), nella misura unica del 4 per mille, ai sensi dell'art. 6 del citato decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, con la riduzione, per la prima casa, di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI ROVASENDA

Il comune di ROVASENDA (provincia di Vercelli) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicarsi nella misura unica del 4,75 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI ROVELLO PORRO

Il comune di ROVELLO PORRO (provincia di Como) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare, per l'anno 1998, l'aliquota per l'applicazine nell'ambito del territorio comunale dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella seguente misura:

4,5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale;

5,5 per mille per gli altri immobili;

di determinare, per l'anno 1998, nella misura di L. 200.000, la detrazione d'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta, con rinuncia, pertanto, ad avvalersi della possibilità di riduzione d'imposta o di aumento della detrazione, prevista al successivo comma 3 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modifiche ed integrazione.

(Omissis).

COMUNE DI ROVERCHIARA

Il comune di ROVERCHIARA (provincia di Verona) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille per tutte le tipologie di immobili.

(Omissis).

COMUNE DI ROVETTA

Il comune di ROVETTA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 1998, nella misura unica del 5,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI RUDIANO

Il comune di RUDIANO (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille per la 1ª casa di abitazione e nella misura del 6,5 per mille per gli altri immobili, con detrazione per la prima casa di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI RUFFIA

Il comune di RUFFIA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 18 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare, per l'anno 1998, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):

tipologia degli immobili - tutti indistintamente;

aliquote proposte - 4 per mille;

di stabilire, per l'anno 1998 le seguenti misure di riduzione e detrazione d'imposta:

tipologia degli immobili - immobili adibiti a 1ª casa;

detrazione d'imposta - L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI RUVO DEL MONTE

Il comune di RUVO DEL MONTE (provincia di Potenza) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille, riconfermando quella in vigore per l'anno 1997.

(Omissis).

COMUNE DI SALA BAGANZA

Il comune di SALA BAGANZA (provincia di Parma) ha adottato, il 23 dicembre 1997 ed il 29 dicembre 1997, le seguenti deliberazioni per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comuale sugli immobili che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille;

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998, la detrazione I.C.I. per l'abitazione principale in L. 210.000.

(Omissis).

COMUNE DI SALANDRA

Il comune di SALANDRA (provincia di Matera) ha adottato, l'11 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998, confermando la determinazione assunta per il 1997, l'aliquota del 5 per mille dell'imposta comunale sugli immobili istituita dall'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, in ottemperanza al disposto dell'art. 4 della legge n. 421/1992.

(Omissis).

COMUNE DI SALASCO

Il comune di SALASCO (provincia di Vercelli) ha adottato, il 16 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 nella misura unica del 6 per mille;

di dare atto che rimane stabilia in L. 200.000 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo.

(Omissis).

COMUNE DI SALASSA

Il comune di SALASSA (provincia di Torino) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire, per l'anno 1998, confermando la proposta della giunta comunale, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille, nonché la detrazione per l'abitazione principale nella misura minima prevista pari a L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI SALETTO

Il comune di SALETTO (provincia di Padova) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di riconfermare le tariffe I.C.I. 1997 per l'anno 1998, così come da prospetto di seguito descritto:

— 5 per mille per immobili adibiti direttamente ad abitazione principale del soggetto passivo - Detrazioni L. 200.000;

— 6 per mille per le seconde e più abitazioni in capo allo stesso soggetto passivo;

— 6 per mille per i restanti casi;

— 5 per mille per gli immobili adibiti direttamente ad abitazione principale e posseduti a titolo di proprietà, usufrutto da anzianii e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI SALICETO

Il comune di SALICETO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 28 ottobre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella misura del 5,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SALMOUR

Il comune di SALMOUR (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota ai fini I.C.I. nella misura del 5,5 per mille per tutti gli immobili e di fissare in L. 200.000 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI SALUDECIO

Il comune di SALUDECIO (provincia di Rimini) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

per l'anno 1998, ai fini dell'imposta comunale immobiliare (I.C.I.), si applicano le seguenti aliquote:

a) aliquota ridotta, pari al 4,7 per mille, alle persone fisiche soggetti passivi ed ai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, esclusivamente per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

b) aliquota ordinaria, pari al 6,2 per mille, a tutti gli immobili o frazioni di immobili soggetti all'imposta che non rientrino nella categoria di cui alla precedente lettera *a)*;

la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, di cui al comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, è aumentata di L. 100.000 in ragione annua nel caso in cui il contribuente e tutti gli eventuali conviventi si trovino nelle seguenti condizioni:

1) abbiano, al primo gennaio 1998, almeno sessanta anni se donne e sessantacinque se uomini;

2) abbiano percepito nel 1997 un reddito imponibile medio pro capite non superiore a L. 13.000.000;

3) non siano proprietari di altre abitazioni o fabbricati oltre l'abitazione principale e le sue pertinenze;

4) convivano con il coniuge, se coniugati e non legalmente separati.

(Omissis).

COMUNE DI SALVE

Il comune di SALVE (provincia di Lecce) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998, nella misura del 6 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992.

(Omissis).

COMUNE DI SALZA IRPINA

Il comune di SALZA IRPINA (provincia di Avellino) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

confermare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SALZANO

Il comune di SALZANO (provincia di Venezia) ha adottato, il 13 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SAMBUCI

Il comune di SAMBUCI (provincia di Roma) ha adottato, il 12 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno corrente l'aliquota I.C.I. del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SAN BARTOLOMEO VAL CAVARGNA

Il comune di SAN BARTOLOMEO VAL CAVARGNA (provincia di Como) ha adottato, il 23 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. (imposta comunale sugli immobili), in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 1998:

aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unità immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale e locate ad un soggetto che non le utilizza come abitazione principale, 6 per mille;

aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati, 6 per mille;

aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: 6 per mille;

aliquota agevolata per gli immobili posseduti da enti od organismi senza scopo di lucro, che non rientrano nelle esenzioni dall'imposta previste dall'art. 7 della legge 30 dicembre 1992, n. 504, compresi nelle seguenti tipologie:

organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nel registro istituito dalle regioni, 6 per mille;

cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte nell'albo regionale, 6 per mille;

aliquota da applicare per i sogetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utiizzazioni, 6 per mille;

Per la determinazinone della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

l'imposta è ridotta del cinquanta per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data di inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di

ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

(Omissis);

per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente;

le disposizioni di cui al presente Capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo, la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

(Omissis).

COMUNE DI SAN BASSANO

Il comune di SAN BASSANO (provincia di Cremona) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire per l'applicazione dell'I.C.I. (imposta comunale sugli immobili), in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 1998:

aliquota unica da applicare del 5 per mille;

per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)* dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

dall'imposta — dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 — rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per la determinazione dell'imposta dovuta per le predette unità immobilari, è inoltre stabilito che:

l'importo di L. 200.000 — di cui sopra sia elevato a L. 300.000 — (per persone ultrasessantacinquenni, come risulta dall'anagrafe alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, proprietarie ovvero titolari di diritto reale di godimento, usufrutto, uso o abitazione, di unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale così come definito dall'art. 8, coma II, del decreto legislativo n. 504/1992, ed avente le caratteristiche previste per le categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6, e con reddito lordo riferito alla famiglia anagraficamente definita non superiore a L. 25.000.000, elevato di un ulteriore milione per ogni altro familiare a carico o nullatenente, oltre al coniuge, riferimento reddito anno precedente a quello di liquidazione dell'imposta e presunto per l'anno di versamento).

(Omissis).

COMUNE DI SAN BUONO

Il comune di SAN BUONO (provincia di Chieti) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per gli immobili la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio del comune di San Buono per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SAN CASCIANO DEI BAGNI

Il comune di SAN CASCIANO DEI BAGNI (provincia di Siena) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'esercizio 1998 nel comune si applicano le tariffe differenziate: per l'abilitazione principale l'aliquota è del 5,5 per mille, mentre per i restanti immobili è del 7 per mille, fatta salva la riduzione del 50% per gli immobili dichiarati inagibili o inabitabili.

(Omissis).

COMUNE DI SAN COSTANTINO CALABRO

Il comune di SAN COSTANTINO CALABRO (provincia di Vibo Valentia) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 nella misura del 5 per mille;

di confermare, inoltre, per l'anno 1998, in L. 200.000 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo, da applicarsi secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

(Omissis).

COMUNE DI SAN COSTANZO

Il comune di SAN COSTANZO (provincia di Pesaro e Urbino), ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare, per l'anno 1998, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I., nelle seguenti misure:

a) 6 per mille con riferimento agli immobili adibiti ad abitazione principale;

b) 7 per mille con riferimento agli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale;

c) 4 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centri storici. L'aliquota è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

(Omissis).

COMUNE DI SAN DANIELE DEL FRIULI

Il comune di SAN DANIELE DEL FRIULI (provincia di Udine) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

fissare nella stessa misura di quelle del 1997 le aliquote I.C.I. per l'anno 1998 come di seguito specificate:

a) ordinaria 5,3 per mille;

b) abitazione principale 4,8 per mille;

fissare nell'importo di L. 200.000 la detrazione di imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

fissare un'aliquota agevolata I.C.I. del 2,4 per mille da applicare a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti;

dare atto che l'aliquota agevolata, limitatamente alle unità immobiliari oggetto degli interventi di cui al sopradetto punto 3, verrà applicata per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

(Omissis).

COMUNE DI SAN DEMETRIO NE' VESTINI

Il comune di SAN DEMETRIO NE' VESTINI (provincia di L'Aquila) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998, nella misura del 4,5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'I.C.I. con riferimento a tutte le unità immobiliari a qualuque scopo adibite;

di confermare in L. 200.000 la detrazione da applicarsi sull'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI SANDIGLIANO

Il comune di SANDIGLIANO (provincia di Biella), ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 nella misura unica del 5 per mille;

di stabilire ai sensi dell'art. 3, comma 55, legge n. 662/1996 le seguenti detrazioni e riduzioni d'imposta:

riduzione d'imposta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;

detrazione di L. 200.000 per gli immobili adibiti ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI SAN FELICE DEL MOLISE

Il comune di SAN FELICE DEL MOLISE (provincia di Campobasso) ha adottato, il 5 dicembre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di riconfermare, per l'anno 1998, la stessa aliquota I.C.I. prevista per l'anno 1997, nella misura del 5 per mille;

di riconfermare le stesse detrazioni così come per legge pari a L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI SAN GENESIO ED UNITI

Il comune di SAN GENESIO ED UNITI (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, e nella misura del 6 per mille per tutti gli altri immobili;

di stabilire l'importo della detrazione per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nella misura unica di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI SAN GERMANO VERCELLESE

Il comune di SAN GERMANO VERCELLESE (provincia di Vercelli) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita a decorrere dall'anno 1993, con l'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, che sarà applicata in questo comune, per l'anno 1998, nella misura del 6,10 per mille;

di determinare l'aliquota agevolata dell'I.C.I. a favore dei proprietari che eseguono interventi previsti nel 5 comma dell'art. 1, legge n. 446/1997 nella misura del 2 per mille per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi;

di dare atto che rimane stabilita in L. 200.000 la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

(Omissis).

COMUNE DI SAN GIORGIO DI PESARO

Il comune di SAN GIORGIO DI PESARO (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare le seguenti aliquote I.C.I. per l'anno 1998:

abitazione principale: 5,5 per mille;

altri immobili: 6,5 per mille;

detrazione abitazione principale: L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI SAN GIORGIO PIACENTINO

Il comune di SAN GIORGIO PIACENTINO (provincia di Piacenza) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 4,50 per mille, gà disposta con delibera giunta comunale n. 29 del 19 febbraio 1998;

di dare atto di quanto stabilisce la legge n. 662/1996 per la detrazine dell'abitazione principale che è fissata in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI SAN GIOVANNI IN CROCE

Il comune di SAN GIOVANNI IN CROCE (provincia di Cremona) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di determinare, *(omissis)*, l'aliquota I.C.I. per l'anno di imposta 1998 nella misura differenziata del 5 per mille;

2) in deroga a quanto previsto dal precedente punto 1) l'aliquota è fissata nella misura del 4 per mille e per un massimo di tre anni, per periodi di imposta annuale rapportati agli immobili ai rimasti invenduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente la costruzione e l'alienazione di immobili qualora trascorso detto periodo l'immobile risulti ancora invenduto l'imposta viene applicata nella misura ordinaria del 5 per mille. Tale agevolazione, per quanto precisato in narrativa, cessa automaticamente qualora il fabbricato venga locato, prima del termine sopra citato;

3) di stabilire che per il periodo di imposta 1998 è considerata abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente purchè l'unità immobiliare non resti locata;

4) di determinare in L. 220.000 fino alla concorrenza del suo ammontare la detrazione per l'unità immobiliare adibita dal soggetto passivo ad abitazione principale rapportando tale detrazione al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente;

5) di stabilire per l'anno 1998 i seguenti parametri di riferimento per ottenere la detrazione I.C.I. sull'abitazione principale per particolari situazioni di carattere sociale. La detrazione di L. 500.000 viene riconosciuta a tutti coloro i quali abbiano:

a) come unica proprietà immobiliare la casa nella quale abitano e qualora si trovino in alcune particolari situazioni soggettive, come l'essere pensionati, portatori di handicap, disoccupati, lavoratori posti in cassa integrazione o in situazioni di particolare disagio economico e sociale;

b) una rendita catastale, per detta abitazione, non superiore a L. 1.000.000;

c) un reddito annuale imponibile, ai fini I.R.P.E.F., di L. 18.000.000 per singolo, di L. 26.000.000 per coppia, aumentabile di L. 3.000.000 per ogni persona a carico, che diventano L. 5.000.000 in caso di presenza nei nuclei suddetti di altri soggetti in condizione di svantaggio sociale quali anziani non autosufficienti o portatori di handicap;

6) la presentazione presso il comune delle domande per essere ammessi a godere di questa ulteriore detrazione dovranno contenere la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà o adeguata documentazione comprovante l'effettiva titolarità delle condizioni previste per ottenere la detrazione;

7) ogni richiesta di detrazione verrà vagliata e controllata dalla giunta comunale;

8) di rendere pubbliche, mediante idoneo manifesto, le premesse determinazioni in modo che i soggetti passivi interessati possano venirne a conoscenza in tempo utile per l'applicazione in sede di definizione dell'imposta e del relativo versamento;

9) di stabilire l'aliquota ordinaria del 5 per mille a carico degli enti senza scopo di lucro;

10) di dare atto che l'applicazione dell'I.C.I. con le modalità di cui ai punti precedenti si prevede un introito di L. 380.000.000 che è sufficiente per soddisfare le necessità finanziarie del bilancio comunale come evidenziato nelle premesse.

(Omissis).

COMUNE DI SAN GIOVANNI IN GALDO

Il comune di SAN GIOVANNI IN GALDO (provincia di Campobasso) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 nella misura del 5 per mille l'aliquota I.C.I. da applicare a tutti i fabbricati ed aree cadenti nel territorio comunali ed assoggettabili a tale tributo.

(Omissis).

COMUNE DI SAN GIOVANNI LIPIONI

Il comune di SAN GIOVANNI LIPIONI (provincia di Chieti) ha adottato, il 23 ottobre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1998, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicare sul territorio di questo comune nella misura unica del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SAN GREGORIO D'IPPONA

Il comune di SAN GREGORIO D'IPPONA (provincia di Vibo Valentia) ha adottato, il 24 ottobre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

l'aliquota I.C.I. per l'anno di imposta 1998 è del 4 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SAN GREGORIO MATESE

Il comune di SAN GREGORIO MATESE (provincia di Caserta) ha adottato, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare anche per l'anno 1998 l'aliquota del 5,5 per mille, quale imposta comunale sugli immobili, ai sensi del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, art. 6.

(Omissis).

COMUNE DI SAN LORENZO DI SEBATO (ST. LORENZEN)

Il comune di SAN LORENZO DI SEBATO (ST. LORENZEN) (provincia di Bolzano) ha adottato, il 27 ottobre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota unica del 4 per mille per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili;

di determinare per l'anno 1998, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, l'importo di detrazione d'imposta I.C.I. a L. 300.000.

(Omissis).

COMUNE DI SAN LORENZO NUOVO

Il comune di SAN LORENZO NUOVO (provincia di Viterbo) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 le aliquote vigenti in materia di I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) al 5 per mille con detrazione di L. 200.000 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

(Omissis).

COMUNE DI SAN LUPO

Il comune di SAN LUPO (provincia di Benevento) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

determinare nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1998, senza nessun aumento di detrazioni o riduzioni d'imposta, come previsto dall'art. 3 comma 55 della legge n. 662/1996 e successive modifiche ed integrazioni.

(Omissis).

COMUNE DI SAN MANGO D'AQUINO

Il comune di SAN MANGO D'AQUINO (provincia di Catanzaro) ha adottato, il 27 ottobre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire, a norma dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992 come sostituito dall'art. 3, comma 53 legge 662/1996, l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 nella misura del 6 per mille essendo il comune di San Mango d'Aquino dissestato;

di stabilire, a norma dell'art. 8 stesso decreto come sostituito dall'art. 3, comma 55 legge 662/1996, che l'importo della detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sia elevata per l'anno 1998 dal L. 200.000 a L. 250.000.

(Omissis).

COMUNE DI SAN MARCO IN LAMIS

Il comune di SAN MARCO IN LAMIS (provincia di Foggia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 1998 nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO

Il comune di SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO (provincia di Pordenone) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662 nella misura del 4 per mille e la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI SAN MARTINO BUON ALBERGO

Il comune di SAN MARTINO BUON ALBERGO (provincia di Verona) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 nella misura pari al 5,3 per mille;

di confermare la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI SAN MARTINO IN BADIA (ST. MARTIN IN THURN) (SAN MARTIN DE TOR)

Il comune di COMUNE DI SAN MARTINO IN BADIA (ST. MARTIN IN THURN) (SAN MARTIN DE TOR) (provincia di Bolzano) ha adottato, il 31 ottobre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, ad eccezione delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale, nella misura del 4,5 per mille;

di fissare un'aliquota ridotta del 4 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI SAN MARTINO IN PENSILIS

Il comune di SAN MARTINO IN PENSILIS (provincia di Campobasso) ha adottato, il 12 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di approvare le seguenti tariffe di tasse e aliquote d'imposta per l'anno 1998:

imposta comunale immobiliare;

si conferma l'aliquota del 5 per mille, senza alcuna diversificazione prevista dalla legge.

dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si potrae tale destinazione.

l'imposta sarà ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, con le modalità e i criteri di legge.

sono recepite tutte le norme in materia previste dalla legge e dalle circolari ministeriali.

(Omissis).

COMUNE DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE

Il comune di SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE (provincia di Taranto) ha adottato, il 17 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare, per le ragioni suesposte, per l'anno 1998 e seguenti nella misura del 5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili.

(Omissis).

COMUNE DI SAN MAURIZIO CANAVESE

Il comune di SAN MAURIZIO CANAVESE (provincia di Torino) ha adottato, il 23 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nelle seguenti misure:

abitazione principale: 4,5 per mille;

altri fabbricati, aree edificabili, terreni agricoli: 5,3 per mille;

di confermare la detrazione di cui all'articolo 8 comma 3 del decreto legislativo n. 504 come sostituito dall'art. 3 comma 55 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI SAN MAURIZIO D'OPAGLIO

Il comune di SAN MAURIZIO D'OPAGLIO (provincia di Novara) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di applicare per l'anno 1998 per le motivazioni in premessa indicate, l'aliquota I.C.I. unica ordinaria del 4,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SAN MICHELE SALENTINO

Il comune di SAN MICHELE SALENTINO (provincia di Brindisi) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare, ai fini dell'applicazione dell'I.C.I. per il 1998, le seguenti aliquote e detrazioni:

aliquota ordinaria 6 per mille;

aliquota per unità immobiliare adibita ad abitazione principale 5 per mille;

aliquota agevolata per interventi di cui al comma 5, art. 1, della legge n. 449/1997 5 per mille;

detrazione per abitazione principale L. 300.000.

(Omissis).

COMUNE DI SAN NICOLA MANFREDI

Il comune di SAN NICOLA MANFREDI (provincia di Benevento) ha adottato, il 9 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare per l'anno 1998 le seguenti aliquote:

aliquota del 5 per mille sulla prima casa, sulle botteghe e sui negozi artigiani che vengono usati dai soggetti d'imposta per le loro attività, nonché sulle case affittate con regolare contratto da persone fisiche ad altre persone fisiche, che l'utilizzano come abitazione principale;

aliquota del 5,50 per mille su tutti gli altri immobili;

detrazione di L. 200.000 per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI SAN PAOLO SOLBRITO

Il comune di SAN PAOLO SOLBRITO (provincia di Asti) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di disciplinare come segue l'imposta I.C.I. per l'anno 1998:

a) aliquota ordinaria 6 per mille;

c) detrazione prima casa L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI SAN PELLEGRINO TERME

Il comune di SAN PELLEGRINO TERME (provincia di Bergamo) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di rideterminare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) di questo comune, con effetto dal 1° gennaio 1998, come qui di seguito:

a) aliquota ridotta da applicare per le persone fisiche soggetti passivi e soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (limitatamente ai locali rientranti nella categoria C6), nella misura del 5,5 per mille;

b) aliquota agevolata al 5,5 per mille anche in favore di proprietari di immobili che eseguano interventi volti:

a1) al recupero di unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili;

a2) al recupero di immobili di interesse artistico ed architettonico localizzati nel centro storico;

a3) all'utilizzo dei sottotetti;

limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, così come previsto dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

c) aliquota agevolata per gli immobili posseduti da enti o organismi senza scopo di lucro, che non rientrano nelle esenzioni dall'imposta previste dall'art. 7 della legge 30 dicembre 1992, n. 504, (oratori, scuole materne, case di riposo), nella misura del 4 per mille;

d) aliquota nella misura del 6,5 per mille per i proprietari di seconda casa, aree edificabili e quanto altro non previsto nei precedenti punti;

di dare inoltre atto che:

l'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r., la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO

Il comune di SAN PIETRO DI FELETTO (provincia di Treviso) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. indifferenziata del 5,1 per mille nonché la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000 annue per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

di confermare che, ai fini della detrazione di L. 200.000, sarà considerata abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili residenti presso istituti di ricovero o sanitari, in via permanente, purché l'immobile non risulti locato.

(Omissis).

COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO

Il comune di SAN PIETRO IN GUARANO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1998, la stessa aliquota dell'anno 1997, relativa all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), da applicare in questo comune nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SAN POLO DI PIAVE

Il comune di SAN POLO DI PIAVE (provincia di Treviso) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare, per l'anno 1998, nella misura del 5 per mille, l'aliquota per l'applicazione della imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

di concedere l'aliquota agevolata al 4 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi di recupero del patrimonio edilizio:

su immobili di interesse artistico e architettonico, all'interno del centro storico;

su fabbricati inagibili o inabitabili;

per la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali o finalizzati all'utilizzo di sottotetti;

di considerare abitazione principale, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 662).

(Omissis).

COMUNE DI SAN SALVO

Il comune di SAN SALVO (provincia di Chieti) ha adottato, l'11 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, per i motivi espressi in narrativa, nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998;

di confermare in L. 230.000 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, il tutto in base al dispositivo dell'art. 8 del decreto legislativo 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

(Omissis).

COMUNE DI SAN SECONDO PARMENSE

Il comune di SAN SECONDO PARMENSE (provincia di Parma) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

MISURA DELLE ALIQUOTE:

unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale relativamente alle persone fisiche, soggetti passivi ed ai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune 4,5 per mille;

tutti gli altri immobili (terreni, aree fabbric., altri fabbricati ecc.) e per l'abitazione principale dei soggetti non residenti 5,8 per mille;

MISURA DELLE DETRAZIONI DI IMPOSTA:

è riconosciuta una ulteriore detrazione di imposta di L. 120.000 da aggiungersi a quella di L. 200.000 già prevista dalla legge 662/1996 per l'abitazione principale, nei sottoelencati casi a condizione che nessun familiare dimorante nell'appartamento possieda al 1° gennaio 1998 altre proprietà immobiliari (fabbricati e terreni) oltre a quella per la quale viene richiesta l'ulteriore detrazione:

1) famiglie con 3 o più figli di età inferiore a 18 anni alla data del 1° gennaio 1998

requisiti

1. Possesso del solo appartamento abitato ed eventuale garage o posto macchina quale unica proprietà immobiliare del contribuente alla data del 1° gennaio 1998;

2. Nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprietà immobiliare;

3. Nucleo familiare con 3 o più figli di età inferiore a 18 anni alla data del 1° gennaio 1998;

4. Reddito familiare riferito all'anno 1997 non superiore a L. 14.000.000 annui netti per ogni componente del nucleo familiare se lavoratori dipendenti e non superiore a L. 11.000.000 annui netti per ogni componente il nucleo familiare se lavoratori autonomi.

2) famiglie numerose

requisiti

1. Possesso del solo appartamento abitato ed eventuale garage o posto macchina quale unica proprietà immobiliare del contribuente alla data del 1° gennaio 1998;

2. Nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprietà immobiliare;

3. Nucleo familiare composto da 6 o più persone alla data del 1° gennaio 1998;

4. Reddito familiare riferito all'anno 1997 non superiore a L. 14.000.000 annui netti per ogni componente del nucleo familiare se lavoratori dipendenti e non superiore a L. 11.000.000 annui netti per ogni componente il nucleo familiare se lavoratori autonomi.

3) Pensionati

requisiti

1. Possesso del solo appartamento abitato ed eventuale garage o posto macchina quale unica proprietà immobiliare del contribuente alla data del 1° gennaio 1998;

2. Nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprietà immobiliare;

3. Avere compiuto il 60° anno di età alla data del 1° gennaio 1998;

4. Essere in condizione non lavorativa e con un reddito da pensione non superiore a L. 14.000.000 annui netti riferito all'anno 1997;

5. Il reddito è quello del singolo contribuente senza alcun riferimento quindi a quello del nucleo familiare.

4) nuclei familiari al cui interno vi sia un portatore di handicap al 100%.

(Omissis).

COMUNE DI SANSEPOLCRO

Il comune di SANSEPOLCRO (provincia di Arezzo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire nella misura del 6 per mille l'aliquota da applicare alla base imponibile, valore degli immobili, per l'anno 1998, onde determinare l'ammontare dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.).

(Omissis).

COMUNE DI SANTA CRISTINA GELA

Il comune di SANTA CRISTINA GELA (provincia di Palermo) ha adottato, il 28 ottobre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

applicare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille (detrarre, solo per l'abitazione principale L. 200.000 legge 662/1996, art. 3, comma 55, punto 2).

(Omissis).

COMUNE DI SANT'AGATA DEL BIANCO

Il comune di SANT'AGATA DEL BIANCO (provincia di Reggio Calabria) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, per i motivi di cui alla premessa per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. del 5 per mille, che sarà applicata nel territorio di questo comune.

(Omissis).

COMUNE DI SANT'AGATA FELTRIA

Il comune di SANT'AGATA FELTRIA (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SANT'AGOSTINO

Il comune di SANT'AGOSTINO (provincia di Ferrara) ha adottato, il 15 dicembre 1997, le seguenti deliberazioni per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di applicare per l'anno 1998, l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) di cui al titolo I, capo I, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, con le seguenti aliquote:

aliquota ordinaria del 5,6 per mille per le tipologie di immobili di seguito elencate:

a) terreni agricoli;

b) aree fabbricabili;

c) abitazioni principali e relative pertinenze, considerando tali gli immobili classificati o classificabili nelle categorie catastali C/2 - C/6 e C/7;

d) alloggi locati con contratto registrato a soggetti residenti che la utilizzano come dimora abituale e relative pertinenze, così come indicate alla lettera *c)*;

e) altri fabbricati, ad esclusione di quelle sottoelencati;

aliquota del 7 per mille per gli alloggi non locati e relative pertinenze;

Si precisa che si intende assimilare la «locazione» intesa in senso civilistico alle situazioni che presentano le caratteristiche di seguito elencate:

che l'occupante dell'abitazione sia parente/affine entro il primo grado del proprietario del bene (genitore/figlio, marito/moglie), che vi dimori abitualmente e vi risiede anagraficamente;

che il proprietario, sia di alloggi locati sia di quelli concessi in uso ai soggetti di cui al punto precedente, presenti all'ufficio tributi una autocertificazione nella quale dichiari il nominativo del beneficiario ed il grado di parentela e nel caso di abitazioni locate il nominativo del locatario, la residenza e la dichiarazione che l'immobile viene utilizzato dal locatario come dimora abituale unitamente alla copia del contratto di affitto registrato;

aliquota del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione o l'alienazione di immobili;

2) di fissare la detrazione per l'abitazione principale per l'anno 1998 nella misura di L. 240.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

3) di considerare direttamente adibita ad abitazione principale anche l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

(Omissis).

di approvare con effetto dal 1° gennaio 1998, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, l'aumento della detrazione per l'abitazione principale da L. 240.000 a L. 500.000, rapportate ad anno ed alla quota di possesso, a norma dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, a favore dei seguenti contribuenti:

Pensionato monoreddito e non in condizione lavorativa che ha riportato un reddito da pensione nell'anno 1997, non superiore a L. 14.563.000 lorde;

Pensionato con reddito annuale lordo imponibile ai fini I.R.P.E.F. di tutti i componenti il nucleo familiare non superiore a L. 23.523.000 più L. 1.800.000 per ogni persona a carico fiscalmente;

Portatori di handicap (con attestato di invalidità civile) monoreddito e non in condizione lavorativa che ha riportato un reddito da pensione nell'anno 1997 non superiore a L. 14.563.000 lorde;

Portatori di handicap con reddito annuale lordo imponibile ai fini I.R.P.E.F. di tutti i componenti il nucleo familiare non superiore a L. 23.523.000 più L. 1.800.000 per ogni persona a carico fiscalmente;

Disoccupato con reddito annuale lordo imponibile ai fini I.R.P.E.F. di tutti i componenti il nucleo familiare non superiore a L. 23.523.000 più L. 1.800.000 per ogni persona a carico fiscalmente;

per beneficiare dell'agevolazione è inoltre richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) che né il contribuente né i familiari o conviventi del nucleo familiare siano proprietari o usufruttuari di immobili diversi dal fabbricato adibito ad abitazione ed eventuale pertinenza; quest'ultima classificata o classificabile nelle categorie catastali C/2 - C/6 - C/7;

B) che il contribuente ed i restanti componenti del nucleo familiare non dispongono di redditi da lavoro autonomo, d'impresa o di partecipazione;

C) che il fabbricato adibito ad abitazione sia occupato da un solo nucleo familiare;

di determinare le seguenti modalità applicative:

i contribuenti interessati dovranno presentare, direttamente o con raccomandata al servizio tributi del comune, entro il mese di giugno di ogni anno per l'anno stesso, apposita richiesta - autocertificazione, dichiarando di essere in possesso dei requisiti per il riconoscimento del diritto alla maggior detrazione I.C.I., accompagnata da adeguata documentazione. Il termine ultimo di presentazione dell'istanza è perentorio, pena la decadenza dal beneficio della maggiorazione per l'anno 1998;

i contribuenti che abbiano inviato la richiesta nei termini potranno, al momento del pagamento delle rate dell'I.C.I., già tenere conto della detrazione nella misura richiesta;

le richieste-autocertificazioni verranno controllate dai competenti uffici dell'amministrazione, che, in caso di dichiarazioni infedeli, applicheranno le sanzioni di legge.

(Omissis).

COMUNE DI SANTA LUCIA DI SERINO

Il comune di SANTA LUCIA DI SERINO (provincia di Avellino) ha adottato, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire nella misura del 5,5 per mille l'aliquota della imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), da applicarsi per l'anno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA

Il comune di SANTA MARIA DI SALA (provincia di Venezia) ha adottato, il 21 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare le seguenti aliquote I.C.I. per il 1998:

aliquota 6 per mille;

aliquota abitazione principale 5 per mille;

detrazione abitazione principale L. 200.000;

detrazione abitazione principale per i cittadini di cui al decreto-legge dell'11 marzo 1997 n. 50 L. 300.000.

(Omissis).

COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA

Il comune di SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA (provincia di Verona) ha adottato le seguenti deliberazioni per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare anche per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:

5 per mille per l'abitazione principale;

6 per mille per tutti gli altri immobili.

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 la detrazione prevista per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale da L. 200.000 a L. 400.000 in questi casi:

Titolare portatore di handicap riconosciuto dal competente ufficio nella misura del 66% almeno, con reddito del nucleo familiare non superiore a L. 60.000.000 annue lorde;

Nucleo familiare il cui reddito, derivante esclusivamente da pensione, non superi l'importo annuo di L. 13.000.000 netti, oltre al reddito dell'abitazione principale;

Nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a L. 60.000.000 annue lorde, comprendente almeno 3 figli a carico, o con almeno un anziano ultrasettantenne a carico, o un portatore di handicap riconosciuto dal competente ufficio nella misura del 66% almeno, convivente.

Gli interessati dovranno presentare autocertificazione corredata da documenti atti a dimostrare il preteso diritto (vedi Mod. O-*bis* M per pensioni I.N.P.S. - dichiarazione dei redditi Mod. 730-740, ecc.).

(Omissis).

COMUNE DI SANT'ANDREA DEL GARIGLIANO

Il comune di SANT'ANDRA DEL GARIGLIANO (provincia di Frosinone) ha adottato, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I. che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5,50 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SANT'ANTIMO

Il comune di SANT'ANTIMO (provincia di Napoli) ha adottato, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 5,5, per mille e di fissare in L. 200.000 la detrazione per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI SANT'ANTONINO DI SUSA

Il comune di SANT'ANTONINO DI SUSA (provincia di Torino) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

per l'anno 1998 l'imposta comunale sugli immobili è determinata nell'aliquota unica del 5,50 per mille e di stabilire in L. 200.000 la detrazione da applicare alle unità immobiliari adibite ad abitazioni principale.

(Omissis).

COMUNE DI SANT'ANTONIO ABATE

Il comune di SANT'ANTONIO ABATE (provincia di Napoli) ha adottato, il 17 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire che l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998, nella misura del 6 per mille rapportato al valore degli immobili;

di prendere atto che per l'anno 1998 la detrazione per l'abitazione principale e di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI SANTA SEVERINA

Il comune di SANTA SEVERINA (provincia di Crotone) ha adottato, il 29 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

confermare per l'anno 1998, nella misura del 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili istituita con il decreto legislativo n. 504/1992.

(Omissis).

COMUNE DI SANTA SOFIA D'EPIRO

Il comune di SANTA SOFIA D'EPIRO (provincia di Cosenza) ha adottato, il 5 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I., istituita con il decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, da applicare in questo comune, nella misura del 6 per mille;

l'I.C.I. sarà applicata tenendo presente le disposizioni in materia previste dal decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992.

(Omissis).

COMUNE DI SANTA VITTORIA D'ALBA

Il comune di SANTA VITTORIA D'ALBA (provincia di Cuneo) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare nella misura del 5 per mille, l'aliquota I.C.I. da applicare, per l'anno 1998;

di confermare, altresì, in L. 200.000 la detrazione prevista per le abitazioni principali.

(Omissis).

COMUNE DI SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO

Il comune di SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO (provincia di Salerno) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 4,50 per mille già determinata per l'anno 1997 con delibera di g.m. n. 66 del 15 aprile 1997.

(Omissis).

COMUNE DI SANT'ELENA

Il comune di SANT'ELENA (provincia di Padova) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire nel 5 per mille l'aliquota che sarà applicata da questo comune per l'anno 1998;

di stabiire in L. 200.000 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI SANT'ELIA FIUMERAPIDO

Il comune di SANT'ELIA FIUMERAPIDO (provincia di Frosinone) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di riconfermare, per l'anno 1998, per l'abitazione principale del soggetto passivo l'aliquota del 5,5 per mille con L. 200.000 di detrazione d'imposta, così come previsto dall'art. 3, comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

di riconfermare, per i terreni edificabili, le aree fabbricabili e tutte le altre unità immobiliari diverse dall'abitazione principale esistenti sul territorio comunale, l'aliquota del 6,5 per mille;

di adottare, a favore dei proprietari che eseguono interventi di recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili, l'aliquota agevolata del 3 per mille (art. 1, comma 5, legge n. 449/1997).

(Omissis).

COMUNE DI SANT'EUFEMIA A MAIELLA

Il comune di SANT'EUFEMIA A MAIELLA (provincia di Pescara) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

fissare, per l'anno 1998, nella misura del 5,90 per mille, l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili I.C.I. istituita con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

(Omissis).

COMUNE DI SANTO STEFANO LODIGIANO

Il comune di SANTO STEFANO LODIGIANO (provincia di Lodi) ha adottato, il 3 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5,5, per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SANTO STEFANO TICINO

Il comune di SANTO STEFANO TICINO (provincia di Milano) ha adottato, il 27 febbraio 1998 la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di mantenere per l'anno 1998 le aliquote stabilite per il 1997 come segue:

5 per mille per la prima casa e per i terreni agricoli;

6 per mille quella per gli altri fabbricati e le aree fabbricabili.

(Omissis).

COMUNE DI SAN VITO

Il comune di SAN VITO (provincia di Cagliari) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire che l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 è del 5 per mille;

di dare atto che, con effetto dal 1° gennaio 1997 per determinare la base imponibile dell'I.C.I., occorre tener presente che le vigenti rendite catastali sono rivalutate del 5 per cento ed i redditi dominicali del 25 per cento;

che dall'imposta dovuta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale si detraggono L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

di dare atto che la suddetta aliquota del 5 per mille risulta invariata dal 1994.

(Omissis).

COMUNE DI SAN VITO DI CADORE

Il comune di SAN VITO DI CADORE (provincia di Belluno) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1998 le aliquote I.C.I. nelle seguenti misure:

abitazione principale: 5 per mille;
normale: 6,9 per mille;
immobile locato come abitazione principale: 5 per mille;

di stabilire che, per l'anno 1998, la detrazione da applicarsi agli immobili destinati ad abitazione principale agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili sia di L. 300.000 da applicarsi indistintamente a qualsiasi categoria o classe di abitazione, specificando che la stessa non si applica alle unità immobiliari locate, con contratto registrato, ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI SARCEDO

Il comune di SARCEDO (provincia di Vicenza) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire, per l'anno 1998, le seguenti aliquote ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili di questo comune:

aliquota ordinaria: 4,7 per mille;

aliquota ridotta: 4 per mille limitatamente all'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune;

detrazione di L. 200.000 per l'abitazione principale disposta dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che sostituisce l'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992.

(Omissis).

COMUNE DI SAREZZO

Il comune di SAREZZO (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di dare atto che l'aliquota unica per il 1998 è del 5,80 per mille riconfermando quella fissata per il 1997.

(Omissis).

COMUNE DI SARNO

Il comune di SARNO (provincia di Salerno) ha adottato, il 31 ottobre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire, per l'anno 1998, l'aliquota in misura del 5 per mille, relativa all'imposta comunale sugli immobili per l'abitazione principale e del 6,5 per mille per gli altri casi, di cui al decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

di confermare la detrazione per l'abitazione principale in L. 220.000.

(Omissis).

COMUNE DI SASSOFELTRIO

Il comune di SASSOFELTRIO (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nel modo seguente:

aliquota ordinaria, 5,5 per mille;

abitazione principale, 5,5 per mille;

abitazione locata come abitazione principale per 12 mesi (seconda casa), 6 per mille;

alloggi non locati o locati per un periodo inferiore ai 12 mesi, 7 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SAURIS

Il comune di SAURIS (provincia di Udine) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di confermare anche per l'anno 1998, un'aliquota agevolata per le persone fisiche soggetti passivi e per i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, secondo quanto previsto dall'art. 6 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

2) di fissare la misura di tale aliquota per l'anno 1998 al 4,8 per mille confermando contestualmente l'aliquota principale al 6 per mille al fine di garantire che il gettito dell'imposta per l'anno 1998 non sia inferiore al gettivo dell'anno precedente;

3) di fissare in L. 200.000 la riduzione di cui all'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, e successive modificazioni e integrazioni.

(Omissis).

COMUNE DI SAVA

Il comune di SAVA (provincia di Taranto) ha adottato, il 20 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, come determina, l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 pari a quella dell'esercizio decorso ovvero al 4,75 per mille, confermando il livello di detrazione per la prima abitazione dell'esercizio decorso di L. 240.000.

(Omissis).

COMUNE DI SAVIGLIANO

Il comune di SAVIGLIANO (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di approvare, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 1998 le seguenti aliquote:

aliquota 5,3 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

aliquota 5,8 per mille da applicare sul valore degli immobili diversi da quelli sopra indicati;

di applicare, per l'anno 1998, la detrazione, art. 8, commi 2, 3, 4 del decreto legislativo n. 504/1992, di L. 240.000;

di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI SAVOCA

Il comune di SAVOCA (provincia di Messina) ha adottato, il 28 ottobre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

determinare per quanto espresso in narrativa l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 nella misura del 5 per mille sul valore dei fabbricati, dei terreni agricoli e delle aree edificabili a qualunque uso destinate, ubicati nel territorio comunale,

fissare la detrazione da applicare per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI SCAFA

Il comune di SCAFA (provincia di Pescara) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. così come deliberato per il 1997 e cioè aliquota 6 per mille con detrazione dell'abitazione principale prima casa corrispodente a L. 300.000.

(Omissis).

COMUNE DI SCAMPITELLA

Il comune di SCAMPITELLA (provincia di Avellino) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

riconfermare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille sia per la prima che per le altre case.

(Omissis).

COMUNE DI SCANDOLARA RAVARA

Il comune di SCANDOLARA RAVARA (provincia di Cremona) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di aumentare in via definitiva, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sarà applicata in questo comune nella misura del 6,50 per mille, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

(Omissis).

COMUNE DI SCANSANO

Il comune di SCANSANO (provincia di Grosseto) ha adottato, il 25 febbraio e 27 febbraio 1998, le seguenti deliberazioni per l'anno 1998:

(Omissis).

di elevare la aliquota principale dell'I.C.I. dal 5 per mille al 5,50 per mille;

di istituire, nella misura del 6 per mille, la aliquota diversificata per le unità immobiliari tenute a disposizione del contribuente;

di fissare, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge n. 449/1997, una aliquota del 3 per mille a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni. Si applicano inoltre le disposizioni dei comma 6 e 7 dello stesso art. 1 della legge n. 449/1997;

di considerare parti integranti della abitazione principale le sue pertinenze, ancorchè distintamente iscritte al catasto;

(Omissis).

di elevare da L. 240.000 a L. 250.000 annue la detrazione per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI SCANZOROSCIATE

Il comune di COMUNE SCANZOROSCIATE (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille;

di prendere atto che la detrazione per l'unità immobiliare adibita a prima abitazione risulta essere pari a L. 200.000;

di ridurre l'imposta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili alle condizioni previste della legge n. 662 del 23 dicembre 1996.

(Omissis).

COMUNE DI SCARLINO

Il comune di SCARLINO (provincia di Grosseto) ha adottato, il 25 e 26 febbraio 1998, le seguenti deliberazioni per l'anno 1998:

(Omissis).

di individuare con effetto dal 1° gennaio 1998;

a) l'aliquota I.C.I. ordinaria da applicare nel comune nelle misure del 6 per mille già approvata nel 1997 (giunta municipale n. 110 del 26 febbraio 1997);

b) aliquota I.C.I. per l'abitazione principale al 5 per mille;

c) la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura di L. 300.000;

di individuare l'aliquota agevolata in favore di proprietari che eseguono interventi volti a:

a) al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili (3,8 per mille);

b) al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nel centro storico (3,8 per mille);

da applicare limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, così come previsto dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

(Omissis).

COMUNE DI SCHIAVI DI ABRUZZO

Il comune di SCHIAVI DI ABRUZZO (provincia di Chieti) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'applicazione dell'aliquota del 5 per mille relativa alla imposta comunale sugli immobili.

(Omissis).

COMUNE DI SCHILPARIO

Il comune di SCHILPARIO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille;

per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

l'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni del presente capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle

cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

Viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992, relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli apposti elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

(Omissis).

COMUNE DI SCHIO

Il comune di SCHIO (provincia di Vicenza) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

a) di stabilire, ai fini della quantificazione dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 1998, le medesime aliquote stabilite per l'anno 1997 e precisamente:

1) l'aliquota ordinaria nella misura del 5,50 per mille da applicare al valore degli immobili diversi da quelli indicati ai punti seguenti;

2) l'aliquota ridotta nella misura del 4,8 per mille da applicare al valore dell'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, intesa secondo quanto dispone il comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, purche residenti nel comune;

3) l'aliquota ridotta nella misura del 4,8 per mille da applicare al valore del garage, quale pertinenza o accessorio dell'abitazione principale, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune, purché utilizzato direttamente dagli stessi soggetti;

4) l'aliquota nella misura del 7 per mille da applicare al valore degli alloggi destinati alla locazione e tenuti sfitti;

5) l'aliquota nella misura del 7 per mille, da applicare al valore del garage quale pertinenza o accessorio dell'alloggio destinato alla locazione e tenuto sfitto;

b) di stabilire, per l'anno 1998, l'aliquota ridotta nella misura del 4,8 per mille da applicare al valore dell'unità immobiliare locata con contratto di foresteria a seguito dell'adesione da parte del soggetto passivo all'«Accordo fra istituzioni in merito al problema alloggiativo», quale progetto sperimentale di intervento sulla situazione abitativa, su iniziativa della Prefettura di Vicenza, nella premessa richiamato;

c) di considerare, anche per l'anno 1998, direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

d) di concedere, anche per l'anno 1998, l'aumento della detrazione da L. 200.000 a L. 500.000, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale da parte dei soggetti che si trovano nelle seguenti condizioni:

1) possesso a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale dell'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale; tale abitazione deve essere l'unico immobile posseduto in tutto il territorio nazionale ad eccezione dell'eventuale garage di pertinenza;

2) godimento della sola pensione sociale, oltre al reddito dell'abitazione principale e dell'eventuale garage di pertinenza; nel caso di più componenti il nucleo familiare, ovviamente, le pensioni sociali sono cumulabili;

in alternativa al precedente punto 2):

3) godimento di un reddito complessivo del nucleo familiare, conseguito nell'anno precedente a quello in cui viene versata l'imposta, non superiore al tetto del «minimo vitale» fissato dal comune di Schio con deliberazione della giunta comunale n. 1.319 del 23 dicembre 1997, esecutiva ai sensi di legge, relativamente all'anno 1997, cui si riferisce il reddito goduto;

e) di stabilire che il possesso dei requisiti di cui alla lettera precedente dovrà risultare da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15 del 4 gennaio 1968, che dovrà essere presentata all'ufficio tributi del comune entro il termine previsto dalla legge per il versamento dell'imposta.

(Omissis).

COMUNE DI SCOPA

Il comune di SCOPA (provincia di Vercelli) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille e di applicare la riduzione d'imposta nella misura di L. 200.000 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

di non procedere ad ulteriori detrazioni o differenziazioni di aliquote per le abitazioni secondarie.

(Omissis).

COMUNE DI SCORRANO

Il comune di SCORRANO (provincia di Lecce) ha adottato, il 24 ottobre 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di approvare la proposta del Presidente tesa a confermare per l'anno 1998 l'aliquota dell'I.C.I. al 5 per mille, come per l'anno 1997.

(Omissis).

COMUNE DI SEDINI

Il comune di SEDINI (provincia di Sassari) ha adottato, il 20 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di approvare l'aliquota del 5 per mille da applicarsi nell'anno 1998 relativamente all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e l'importo di L. 200.000 quale detrazione spettante per le abitazioni principali.

(Omissis).

COMUNE DI SEGONZANO

Il comune di SEGONZANO (provincia di Trento) ha adottato, il 30 ottobre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 come segue le aliquote I.C.I. da applicare su tutto il territorio comunale di Segonzano:

aliquota I.C.I. unica 5,5 per mille;

detrazione dall'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale L. 200.000 annue rapportate alla quota di possesso ed al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI SELLIA

Il comune di SELLIA (provincia di Catanzaro) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

determinare come per il trascorso esercizio finanziario, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 1998, al 6 per mille e con detrazione per la prima abitazione pari a L. 220.000.

(Omissis).

COMUNE DI SELVE MARCONE

Il comune di SELVE MARCONE (provincia di Biella) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di modificare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 e di determinarla nella misura del 5,75 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SEPINO

Il comune di SEPINO (provincia di Campobasso) ha adottato, il 23 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SEREGNO

Il comune di SEREGNO (provincia di Milano) ha adottato, il 15 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota I.C.I. per il 1998:

4,5 per mille, per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, nella quale il contribuente e i suoi familiari dimorano abitualmente e per quelle di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locale;

5,5 per mille, per le unità immobiliari, idonee all'abitazione, rimaste inutilizzate dal 1° gennaio al 30 novembre 1998, anche provvedendo al ricalcolo dell'imposta in sede dell'erogazione a saldo;

5 per mille per gli altri immobili.

Di aumentare a L. 500.000 la detrazione d'imposta che compete alle abitazioni principali, a favore degli appartenenti al 1° gennaio 1998, alle categorie di contribuenti e con le modalità individuate.

(Omissis).

COMUNE DI SERGNANO

Il comune di SERGNANO (provincia di Cremona) ha adottato, il 24 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA

Il comune di SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA (provincia di Treviso) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1998 e per le ragioni di cui in premessa, l'aliquota dell'I.C.I. che sarà applicata in questo comune, nelle seguenti misure:

4 per mille: a favore delle persone fisiche, soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprietà indivise, residenti nel comune, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

5 per mille: per tutti gli altri fabbricati, terreni, aree edificabili;

di confermare come direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI SERRACAPRIOLA

Il comune di SERRACAPRIOLA (provincia di Foggia) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare nella misura del 5,5 per mille l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI SERRALUNGA DI CREA

Il comune di SERRALUNGA DI CREA (provincia di Alessandria) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili sarà applicata da questo comune per l'anno 1998 con l'aliquota unica del 5 per mille;

di confermare la detrazione prevista per la prima casa in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE

Il comune di SERRAVALLE PISTOIESE (provincia di Pistoia) ha adottato, il 21 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di aumentare dal 6 al 7 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 relativamente agli immobili risultanti a disposizione e quindi non locati;

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille per tutti gli altri immobili;

di confermare per l'anno 1998 la detrazione per l'abitazione principale dell'imposta comunale sugli immobili in L. 260.000.

(Omissis).

COMUNE DI SERRAVALLE SCRIVIA

Il comune di SERRAVALLE SCRIVIA (provincia di Alessandria) ha adottato, il 23 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che verrà applicata dal comune, nella misura del 5,2 per mille per le abitazioni principali, del 7 per mille per le unità immobiliari non locale per uso abitativo o assimiliati con riferimento alle categorie catastali: A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/7, A/8, A/10.

(Omissis).

COMUNE DI SERRENTI

Il comune di SERRENTI (provincia di Cagliari) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare l'aliquota già prevista nell'anno 1997 e determinare pertanto nella misura del 4,25 per mille, l'aliquota da applicare relativamente all'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998;

di determinare, altresì, l'importo della detrazione in L. 200.000 così come previsto dalla modifica dell'art. 8 della legge n. 504/1992 apportata dal decreto legislativo n. 662/1996;

di determinare per l'anno 1998 la detrazione per l'abitazione principale agli effetti I.C.I. in L. 220.000.

(Omissis).

COMUNE DI SESSA CILENTO

Il comune di SESSA CILENTO (provincia di Salerno) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

fare propria la proposta del Sindaco e determinare, per l'anno 1998, ai sensi del decreto legislativo n. 504/1992, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille, confermando la stessa aliquota disposta per l'anno 1997.

(Omissis).

COMUNE DI SESSAME

Il comune di SESSAME (provincia di Asti) ha adottato, il 23 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille, operando una detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 220.000.

(Omissis).

COMUNE DI SESTA GODANO

Il comune di SESTA GODANO (provincia di La Spezia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SESTO AL REGHENA

Il comune di SESTO AL REGHENA (provincia di Pordenone) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota I.C.I. da applicarsi nel comune di Sesto al Reghena, per l'anno 1998, avvalendosi delle diversificazioni di cui all'art. 3, comma 53, della legge n. 662/1996, determinando come di seguito le aliquote da applicare:

abitazione principale, 5 per mille;

altri fabbricati, 6 per mille;

aree fabbricabili, 6 per mille;

terreni agricoli, 5,50 per mille;

di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero e sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI SESTO ED UNITI

Il comune di SESTO ED UNITI (provincia di Cremona) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SESTO FIORENTINO

Il comune di SESTO FIORENTINO (provincia di Firenze) ha adottato, il 16 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1998:

a) un'aliquota ordinaria nella misura del 5,8 per mille;

b) un'aliquota ridotta del 5,2 per mille per gli immobili utilizzati direttamente come abitazione principale;

c) di escludere dalla riduzione di cui sopra gli immobili concessi in locazione pur se utilizzati come abitazione principale dall'occupante, di ritenere pertanto applicabile l'aliquota del 5,8 per mille;

d) un'aliquota del 7 per mille per gli alloggi non locati, intendendosi tali quelli tenuti sfitti per l'intero anno;

e) un'aliquota agevolata del 4 per mille, così come previsto dall'art. 1, comma 5, della legge n. 449 del 27 dicembre 1997, per i proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili, inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse storico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti, limitando l'agevolazione alle unità immobiliari oggetto di detti interventi, fino a quando non siano atti a l'uso e comunque per la durata massima di tre anni dall'inizio dei lavori.

di stabilire che la detrazione per gli immobili direttamente occupati come abitazione principale per l'anno 1998 sarà di L. 200.000, elevabile a L. 250.000 per le abitazioni principali utilizzate dalle famiglie anagrafiche aventi un reddito complessivo non superiore a L. 80.000.000;

di elevare ulteriormente la detrazione da L. 200.000 a L. 350.000 per le categorie di soggetti in situazione di particolare disagio economico e sociale, come sotto specificato:

a) essere ultrasessantenni;

b) essere titolari di pensione o comunque di un reddito familiare (anagrafico) non superiore a L. 22.000.000 se la famiglia è composta da due persone, in caso contrario il reddito in precedenza indicato deve essere aumentato di L. 5.000.000 per ogni ulteriore componente oltre i due;

Se trattasi di unico occupante il reddito di riferimento non dovrà essere superiore a L. 16.000.000;

c) essere una famiglia anagrafica monoreddito, nel quale il soggetto, unico produttore di reddito, si trovava all'inizio dell'anno di tassazione in stato di cassaintegrazione, mobilità o disoccupazione e lo sia stato per almeno sei mesi nell'anno precedente;

I contribuenti di cui alle lettere a) e b), condizioni entrambe necessarie per l'utilizzazione della maggiore detrazione, non devono possedere altri redditi di qualsiasi natura, neppure esenti se di importo superiore a L. 2.000.000, fatta eccezione per l'indennità di accompagnamento; in tutti i casi non devono esercitare nessuna attività lavorativa anche se saltuaria ed inoltre non devono essere proprietari di altri immobili su tutto il territorio nazionale, al di fuori di eventuali accessori o pertinenze relative all'abitazione principale e l'abitazione occupata non deve avere le caratteristiche della categoria A/1 (abitazione di tipo signorile);

L'utilizzazione della maggiore detrazione di L. 350.000, in rapporto alla quota posseduta, è vincolata alla presentazione da parte di ogni singolo contribuente, della richiesta in carta libera, da presentare al comune di Sesto Fiorentino prima dell'effettuazione del pagamento di acconto, corredata dalla seguente documentazione:

da atto sostitutivo di notorietà rilasciato ai sensi della legge n. 15/68 e da copia della dichiarazione o delle dichiarazioni dei redditi (Mod. 740, 730 o 201 o 101 e/o equipollenti) dalle quali risultino le condizioni richieste;

di considerare direttamente adibita ad abitazione principale, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata, con il conseguente trattamento tributario previsto per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI

Il comune di SESTO SAN GIOVANNI (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di stabilire in L. 200.000 la detrazione d'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, salvo quanto previsto al successivo punto 2;

2) di elevare a L. 320.000 la detrazione d'imposta per l'abitazione principale a favore dei contribuenti aventi i seguenti requisiti:

A) pensionati/lavoratori dipendenti, lavoratori in cassaintegrazione o in mobilità, disoccupati iscritti nelle liste del collocamento a condizione che:

a.1) il reddito annuo complessivo ai fini I.R.P.E.F./1997, prodotto da tutti i componenti il nucleo familiare non abbia superato L. 30.000.000, elevato di L. 1.600.000 per ogni familiare a carico;

e:

a.2) sussista titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale esclusivamente sull'immobile adibito ad abitazione principale e sulle unità accessorie (box, cantina, soffitta) utilizzate direttamente.

B) contribuenti nel cui nucleo familiare sia presente un componente convivente portatore di handicap con attestato di invalidità civile o anziano non autosufficiente con certificazione medica;

C) contribuenti affidatari di minori.

3) di riconoscere la maggiore detrazione su richiesta del contribuente, presentata nelle forme di cui all'art. 4 della legge n. 15/1968, attestante la presenza dei requisiti di ammissibilità, fatti salvi i poteri di accertamento d'ufficio;

4) di stabilire le aliquote per il 1998 nelle seguenti misure:

5 per mille del valore catastale in favore delle persone fisiche e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

7 per mille del valore catastale per gli alloggi non locati;

5,5 per mille del valore catastale per tutte le restanti categorie di immobili.

5) di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente,a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI SESTRIERE

Il comune di SESTRIERE (provincia di Torino) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 7 per mille, elevando in L. 400.000 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo di imposta.

(Omissis).

COMUNE DI SGONICO (ZGONIK)

Il comune di SGONICO (ZGONIK) (provincia di Trieste) ha adottato, il 26 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di riconfermare per l'anno 1998 l'aliquota relativa all'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) in 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SIAMAGGIORE

Il comune di SIAMAGGIORE (provincia di Oristano) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

imposta comunale sugli immobili - si conferma l'aliquota del 4 per mille stabilita con la deliberazione G.C. n. 47 del 24 febbraio 1993, esecutiva ai sensi di legge.

(Omissis).

COMUNE DI SIGILLO

Il comune di SIGILLO (provincia di Perugia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di riconfermare per l'anno 1998, nella misura del 5,50 per mille l'aliquota unica per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

di riconfermare la detrazione per l'abitazione principale a L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI SILVANO PIETRA

Il comune di SILVANO PIETRA (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

aumentare a far data dal 1° gennaio 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili dal 5 per mille al 5,50 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SIMBARIO

Il comune di SIMBARIO (provincia di Vibo Valentia) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota unica per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SINAGRA

Il comune di SINAGRA (provincia di Messina) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

per l'anno 1998 le aliquote da applicare alla base imponibile per il calcolo dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e le detrazioni di cui all'art. 8, comma 3, decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996, sono determinate, per quanto sopra esposto, come segue:

unità immobiliare adibite ad abitazione principale: 5 per mille;

immobili diversi dall'abitazione principale: 6 per mille;

detrazione sulle unità immobiliari adibite ad abitazione principale: L. 250.000.

(Omissis).

COMUNE DI SINIO

Il comune di SINIO (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

per il 1998 l'aliquota I.C.I. è fissata nella misura del 5,5 per mille per tutti gli immobili indistintamente;

per il 1998 l'aliquota è fissato in L. 250.000 la detrazione dall'imposta per l'abitazione principale del soggetto passivo.

(Omissis).

COMUNE DI SISSA

Il comune di SISSA (provincia di Parma) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, per le motivazioni in premessa citate, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nelle seguenti misure:

Tipologia immobile:

abitazione principale - aliquota I.C.I. 1997: 5,50 per mille;

altri fabbricati - aliquota I.C.I. 1997: 6 per mille;

terreni - aliquota I.C.I. 1997: 6 per mille;

aree fabbricabili - aliquota I.C.I. 1997: 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SIZIANO

Il comune di SIZIANO (provincia di Pavia) ha adottato, il 4 novembre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di modificare le detrazioni in:

L. 300.000 per chi ha un reddito familiare netto, risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi, fino a L. 18.000.000;

L. 250.000 per chi ha un reddito familiare netto, risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi, oltre L. 18.000.000 e fino a L. 25.000.000;

per i contribuenti con i seguenti requisiti:

titolari di pensioni e coniugi a loro carico;

almeno uno degli intestatari dell'immobile, adibito ad abitazione principale, deve avere un'età superiore ai 60 anni al 1° gennaio 1998;

non possedere altri immobili, oltre l'eventuale box di pertinenza all'abitazione principale;

valore catastale dell'immobile non superiore a L. 80.000.000;

categoria catastale dell'abitazione A/3 e A/4;

di adottare l'aliquota del 6 per mille per l'anno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI SIZZANO

Il comune di SIZZANO (provincia di Novara) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare nella misura unica del 5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale degli immobili da applicarsi nel comune di Sizzano per l'anno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI SMERILLO

Il comune di SMERILLO (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di applicare l'aliquota d'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), anno 1998 nelle seguenti misure percentuali:

aliquota ordinaria: 5 per mille;

aliquota per alloggi non locali: 7 per mille;

di stabilire la detrazione unica per l'abitazione principale nella misura di L. 200.000;

(Omissis).

COMUNE DI SOCCHIEVE

Il comune di SOCCHIEVE (provincia di Udine) ha adottato, il 23 ottobre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare, per l'anno 1998, nella misura del 5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

(Omissis).

COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR

Il comune di SOGLIANO CAVOUR (provincia di Lecce) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. che sarà applicata in questo comune nella misura unica ed ordinaria del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SOLARO

Il comune di SOLARO (provincia di Milano) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998, nel 5 per mille, in misura unica l'aliquota che sarà applicata in questo comune per l'imposta comunale sugli immobili;

di dare atto che restano altresì invariate le condizioni di applicazione della tassa, le esenzioni e le detrazioni, tranne che per l'applicazione di detrazione di L. 500.000 per la prima casa di abitazione per utenti con invalidità superiore al 75% con reddito mensile non superiore a L. 800.000.

(Omissis).

COMUNE DI SOMAGLIA

Il comune di SOMAGLIA (provincia di Lodi) ha adottato, il 23 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1998 le seguenti aliquote per l'imposta comunale sugli immobili:

immobili destinati ad abitazione principale 5 per mille;

immobili diversi dalle abitazioni principali 5,75 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SONA

Il comune di SONA (provincia di Verona) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare anche per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6,5 per mille;

di confermare per l'anno 1998 un'aliquota ridotta al 4,5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI SOPRANA

Il comune di SOPRANA (provincia di Biella) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune, nella misura unica del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SORDEVOLO

Il comune di SORDEVOLO (provincia di Biella) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare che per l'anno 1998 l'aliquota applicata in questo comune in misura unica per tutti gli immobili per imposta comunale sugli immobili, è del 5,50 per mille, con applicazione per la prima casa della franchigia al minimo di legge.

(Omissis).

COMUNE DI SORI

Il comune di SORI (provincia di Genova) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota che sarà applicata in questo comune nella misura del 5 per mille e la detrazione per abitazione principale in L. 250.000.

(Omissis).

COMUNE DI SORMANO

Il comune di SORMANO (provincia di Como) ha adottato, il 21 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. al 5 per mille, come stabilita negli ultimi esercizi;

di fissare la detrazione I.C.I. a L. 200.000 e a L. 300.000 solo per gli ultrasessantacinquenni con pensione minima, per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI SOVIZZO

Il comune di SOVIZZO (provincia di Vicenza) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare per l'anno 1998 le seguenti aliquote: 4,80 per mille per l'abitazione principale; 6,5 per mille per gli altri fabbricati; 7 per mille per le abitazioni non locate.

(Omissis).

COMUNE DI SPARONE

Il comune di SPARONE (provincia di Torino) ha adottato, il 4 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 nella misura del 5 per mi

(Omissis).

COMUNE DI SPECCHIA

Il comune di SPECCHIA (provincia di Lecce) ha adottato, il 28 g naio 1998 ed il 27 febbraio 1998, le seguenti deliberazioni per l'a 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, nella misura unica del 6 per mille, quota I.C.I. che sarà applicata in questo comune, ai sensi del dec legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

(Omissis).

dare attuazione al disposto dell'art. 8, comma 2 del decreto legislativ dicembre 1992, n. 504, come sostituito dal comma 55 dell'art. 3 legge 23 dicembre 1996, n. 662, applicando, a decorrere dall' 1998, la detrazione I.C.I. spettante per l'unità immobiliare adibita ad tazione principale nella misura minima di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI SPIGNO MONFERRATO

Il comune di SPIGNO MONFERRATO (provincia di Alessandri adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'I.C.I. che sarà applic questo comune nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SPINETOLI

Il comune di SPINETOLI (provincia di Ascoli Piceno) ha adottato, il 29 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille, pari a quella dell'anno scorso.

(Omissis).

COMUNE DI SPINO D'ADDA

Il comune di SPINO D'ADDA (provincia di Cremona) ha adottato, il 23 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. - imposta comunale sugli immobili, in questo comune, con effetto dal 1° gennaio 1998:

aliquota ordinaria 5,3 per mille;

aliquota sulle abitazioni diverse dalle principali e sfitte 6 per mille;

aliquota sulle aree edificabili 6 per mille;

per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)*, dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

l'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r., la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente;

di determinare per l'anno 1998 l'aumento della detrazione per l'abitazione principale agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili in L. 300.000 nelle seguenti circostanze:

A) reddito del nucleo familiare per persone singole derivante da sola pensione < o = a L. 15.000.000 lordi annui: reddito catastale dell'abitazione di categoria A2-A3-A4-A5-A6-A7 < o = a L. 1.000.000 unica proprietà;

B) reddito del nucleo familiare composta da n. 2 persone con reddito derivante da sola pensione < o = a L. 18.000.000 lordi annui: reddito catastale dell'abitazione di categoria A2-A3-A4-A5-A6-A7 < o = a L. 1.000.000 unica proprietà;

C) giovani coppie che acquistano entro il mese di giugno una abitazione in proprietà.

La documentazione richiesta a tal fine è la seguente:

certificato di residenza e certificato di matrimonio;

atto notorio in caso di acquisto prima del matrimonio purché il matrimonio venga contratto entro l'anno ed entro lo stesso termine venga trasferita la residenza nel comune di Spino d'Adda;

D) nucleo familiare con reddito inferiore o uguale a L. 90.000.000 lordi annui oltre due figli a carico di età uguale o inferiore ai 20 anni: reddito catastale dell'abitazione di categoria A2-A3-A4-A5-A6-A7 inferiore o uguale a L. 1.000.000 unica proprietà;

viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relatvo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

(Omissis).

COMUNE DI SPONGANO

Il comune di SPONGANO (provincia di Lecce) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998, nella misura del 5 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.

(Omissis).

COMUNE DI SQUILLACE

Il comune di SQUILLACE (provincia di Catanzaro) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. per come di seguito specificato:

abitazione principale 5,5 per mille;

altre unità immobiliari 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI STENICO

Il comune di STENICO (provincia di Trento) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998, *(omissis)*, la seguente aliquota di imposta:

aliquota ordinaria del 4 per mille per tutti gli immobili;

di confermare anche per l'anno 1998 la detrazione di L. 200.000 per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI STREMBO

Il comune di STREMBO (provincia di Trento) ha adottato, il 15 ottobre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, *(omissis)* l'aliquota I.C.I. da applicarsi sul territorio comunale di Strembo per l'anno 1998 nella misura unica del 4,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI STRONA

Il comune di STRONA (provincia di Biella) ha adottato, il 28 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare, per l'anno 1998 nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

aliquota ordinaria: 6 per mille;

alloggi non locati: 6,50 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI SUCCIVO

Il comune di SUCCIVO (provincia di Caserta) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

determinare per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle sottosegnate misure:

aliquota ordinaria nel 7 per mille;

aliquota per alloggi adibiti ad abitazione principale nella misura del 5 per mille;

importo della detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 300.000;

la detrazione per l'abitazione principale è aumentata da L. 200.000 a L. 500.000 per le famiglie in stato di disagio con criteri di seguito elencati:

cittadini che vengono riconosciuti indigenti, secondo i requisiti che saranno stabiliti con deliberazione consiliare;

portatori di handicap con invalidità riconosciuta, che dispongano di un solo reddito, in condizione non lavorativa, con reddito di pensione o di accompagnamento, riferito all'anno precedente a cui si fa riferimento la agevolazione, non superiore a L. 15.000.000 annui lordo delle ritenute fiscali; che comunque questa agevolazione deve essere subordinata alla condizione che né il contribuente, né i familiari o conviventi siano prorietari o usufruttuari di immobili diversi dal fabbricato adibito ad abitazione principale ed eventuali pertinenze, queste ultime classificate nelle categorie C/2-C/6-C/7.

(Omissis).

COMUNE DI SULBIATE

Il comune di SULBIATE (provincia di Milano) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per le ragioni descritte nella narrativa l'aliquota I.C.I., per l'anno 1998, nella misura del 6 per mille;

di stabilire la detrazione per la prima casa nella misura di L. 200.000, elevabile a L. 230.000 per i pensionati che percepiscono la pensione sociale.

(Omissis).

COMUNE DI SULZANO

Il comune di SULZANO (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di approvare la seguente variazione della tariffa I.C.I. in sostituzione di quella sin qui vigente, approvata con deliberazione n. 197/1995:

abitazione principale ed altre destinazioni: 6 per mille;

seconde case: 7 per mille;

di dare atto che tali aliquote andranno applicate per l'anno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI SUSA

Il comune di SUSA (provincia di Torino) ha adottato, il 12 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,75 per mille confermando in L. 200.000 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta, confermando quanto deliberato dalla giunta comunale.

(Omissis).

COMUNE DI SUVERETO

Il comune di SUVERETO (provincia di Livorno) ha adottato, il 23 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) c.s.:

aliquota del 6 per mille per:

a) l'abitazione principale con la detrazione prevista di L. 200.000;

b) accessori e pertinenze: le unità immobiliari classificate o classificabili nelle cat. C/2, C/6 e C/7 destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale (anche se non appartengono allo stesso fabbricato);

c) per le civili abitazioni che siano state concesse in uso gratuito ad ascendenti o discendenti di primo grado dimoranti abitualmente nell'unità immobiliare;

d) per le civili abitazioni che siano state date in affitto, con regolare contratto, a patto che venga utilizzata dal locatario come abitazione principale;

e) i locali C1 (negozi e botteghe) e C3 (laboratori per arti e mestieri) utilizzati direttamente o dati in affitto con regolare contratto, entro i quali si svolgano attività commerciali e/o artigianali;

aliquota del 7 per mille per:

gli immobili adibiti ad abitazione non previsti precedentemente fra quelli soggetti ad aliquota 6 per mille;

immobili compresi nelle categorie catastali B e D;

aree fabbricabili;

di riconoscere la maggiore detrazione di L. 500.000, con le modalità descritte in premessa che costituiscono parte integrante del dispositivo;

MODALITÀ

A) componenti famiglia anagrafica con reddito di lavoro dipendente o da pensioni:

1) possesso del solo appartamento abitato ed eventuale garage o posto macchina quale unica proprietà immobiliare del contribuente al 1° gennaio 1998. Nel caso in cui l'appartamento è abitato a titolo di usufrutto, uso o abitazione il contribuente non deve avere nessuna proprietà immobiliare;

2) reddito familiare (escluso l'assegno di accompagnamento per invalidità) riferito all'anno 1998 non superiore a:

L. 17.000.000 lordi per unico componente;

L. 23.000.000 lordi per due componenti;

L. 25.500.000 lordi per tre componenti;

L. 27.500.000 lordi per quattro componenti.

Per ogni componente oltre il 4°, la quota di reddito lordo viene aumentata di L. 6.000.000.

Ai limiti di reddito suddetti si aggiunge L. 1.000.000 lordo se nel nucleo familiare vi è un portatore di handicap.

Ai fini di tale calcolo non si tiene conto del reddito da pensione, purché non superiore a L. 10.000.000 di ultrasessantacinquenni conviventi e non proprietari di altri immobili.

Nella determinazione del reddito non si tiene conto di eventuali assegni di accompagnamento, rendite INAIL o comunque di ogni altro introito a carattere risarcitorio.

B) particolari situazioni di disagio economico:

su segnalazione dei servizi sociali dell'U.S.L.

Nel caso della lettera A) l'applicazione del beneficio della detrazione di L. 500.000 è subordinata alla condizione che gli altri componenti del nucleo familiare non possiedono altre proprietà immobiliari.

Ritenuto determinare i seguenti criteri applicativi.

Il contribuente deve presentare la richiesta corredata da dichiarazione dei redditi o autocertificazione nella quale deve dichiarare:

nome cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale e di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per il diritto di detrazione di L. 500.000.

La richiesta dovrà essere inviata tramite raccomandata entro il termine delle dichiarazioni I.C.I. all'Ufficio tributi del comune di Suvereto Piazza dei Giudici n. 1, oppure consegnata a mano allo stesso indirizzo.

I contribuenti che hanno inviato la richiesta entro i termini potranno al momento del pagamento delle rate I.C.I. 1998 già tenere conto della maggiore detrazione richiesta.

L'amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992 e le pene previste dagli articoli 483, 495, 496, del c.p. per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ed in ottemperanza alle norme contenute nell'art. 24, della legge 13 aprile 1997, n. 114.

(Omissis).

COMUNE DI TAGLIACOZZO

Il comune di TAGLIACOZZO (provincia di L'Aquila) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998, nelle misure ora in vigore e come di seguito riportate, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

A) nella misura del 5,5 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune, per la sola unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

B) nella misura del 5,5 per mille per tutti gli altri soggetti passivi;

di confermare, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'anno 1997, la misura della detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, in L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae la suddetta destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI TAGLIOLO MONFERRATO

Il comune di TAGLIOLO MONFERRATO (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nella misura del 4 per mille per tutti i soggetti passivi ed immobili imponibili.

(Omissis).

COMUNE DI TALAMONA

Il comune di TALAMONA (provincia di Sondrio) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 nella misura del 5,5 per mille;

di consentire al contribuente la sola detrazione di L. 200.000 prevista per l'abitazione principale dal comma 55 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modifiche.

(Omissis).

COMUNE DI TALMASSONS

Il comune di TALMASSONS (provincia di Udine) ha adottato, il 24 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'I.C.I. nella misura del 5 per mille;

di confermare la detrazione prevista per l'immobile adibito ad abitazione principale nella misura di L. 200.000;

di disporre per l'anno 1998 l'aumento delle detrazioni I.C.I. per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale da L. 200.000 a L. 300.000 per le seguenti fattispecie in relazione a richieste documentate con particolari situazioni di carattere sociale:

a) abitazione con un solo residente, pensionato che abbia un reddito complessivo fino a L. 15.000.000 annui;

b) abitazioni con nucleo familiare composto da uno o più pensionati con reddito complessivo fino a L. 18.000.000.

(Omissis).

COMUNE DI TAORMINA

Il comune di TAORMINA (provincia di Messina) ha adottato, il 26 febbraio 1998, le seguenti deliberazioni per l'anno 1998:

(Omissis).

di riconfermare anche per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili al 5,25 per mille, per le seguenti categorie di immobili:

1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente residente nel comune di Taormina;

2) unità immobiliari appartenenti alla categoria catastale D/02 (alberghi);

3) unità immobiliari di cui all'art. 3, comma 56 della legge finanziaria del 23 dicembre 1996, n. 662;

4) unità immobiliari di cui all'art. 8, comma 4 del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dal comma 55 dell'art. 3 della legge finanziaria del 23 dicembre 1996, n. 662;

di aumentare per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili al 5,85 per mille, per le rimanenti categorie di immobili, non previste nel precedente punto, e di proprietà o in usufrutto a contribuenti residenti nel comune di Taormina;

di aumentare per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili al 6,70 per mille, per le rimanenti categorie di immobili, non previste nel precedente punto a, e di proprietà o in usufrutto a contribuenti non residenti nel comune di Taormina;

(Omissis).

di aumentare per l'anno 1998, ai fini del calcolo I.C.I., a L. 350.000 la detrazione per l'abitazione principale, secondo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge finanziaria del 23 dicembre 1996, n. 662;

di ribadire che la detrazione di L. 350.000 potrà essere calcolata dai contribuenti esclusivamente per quegli immobili adibiti ad abitazione principale secondo quanto stabilito dai commi 2 e 4 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, come modificato dall'art. 3 della legge del 23 dicembre 1996, n. 662, e dal comma 56 dell'art. 3 della suddetta legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI TARQUINIA

Il comune di TARQUINIA (provincia di Viterbo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire nella misura del 5,5 per mille l'aliquota da applicare per l'anno 1998 per l'imposta comunale sugli immobili;

di stabilire in L. 220.000 l'importo della detrazione per tutte le unità immobiliari adibite ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI TAURANO

Il comune di TAURANO (provincia di Avellino) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, *(omissis)*, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998, a norma dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni nella misura unica del 6 per mille, senza differenziazioni e agevolazioni e senza applicazione di riduzioni e di maggiori detrazioni.

(Omissis).

COMUNE DI TAURISANO

Il comune di TAURISANO (provincia di Lecce) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

confermare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. in misura unica pari al 5 per mille;

confermare per l'anno 1998 la detrazione per abitazione principale pari a L. 220.000.

(Omissis).

COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Il comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO (provincia di Lodi) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire con effetto dal 1° gennaio 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure:

abitazione principale aliquota del 6,20 per mille;

abitazione in aggiunta all'abitazione principale, alloggi non locati ed immobili diversi dalle abitazioni aliquota del 6,70 per mille;

detrazione per l'abitazione principale L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI TAVIANO

Il comune di TAVIANO (provincia di Lecce) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 la misura delle tariffe vigenti relative alle imposte di competenza comunale ed ai servizi pubblici locali.

(Omissis).

Il comune ha comunicato che:

la determinazione sopra riportata conferma per il corrente anno la misura dell'aliquota I.C.I. fissata nel 1997 con atto consiliare n. 6/97 al 5 per mille con una detrazione di imposta di L. 220.000 per la prima casa.

COMUNE DI TAVULLIA

Il comune di TAVULLIA (provincia di Pesaro e Urbino) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare le aliquote I.C.I. nelle seguenti misure:

a) 5,30 per mille: in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di coop. edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

b) 6,30 per mille: per tutti gli altri soggetti passivi;

L. 200.000, detrazione minima prevista per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI TENNO

Il comune di TENNO (provincia di Trento) ha adottato la seguent deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota ordinaria dell'imposta comu nale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune, nell misura del 5,5 per mille e l'aliquota ridotta nella misura del 4 per mill da applicarsi alle abitazioni possedute da persone fisiche e da soci cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unit immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'uni immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risu locata;

di dare atto, che a decorrere dal 1° gennaio 1998, l'art. 3 co ma 55 della legge n. 662/1996 sostituisce l'art. 8 del decreto legislati n. 504/1992, e che pertanto la detrazione per l'unità immobiliare adib ad abitazione principale passa da L. 180.000 a L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI TERLANO (TERLAN)

Il comune di TERLANO (TERLAN) (provincia di Bolzano) ha ac tato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 19

(Omissis).

di fissare per l'imposta comunale sugli immobili nell'anno 1998 seguenti aliquote:

aliquota ordinaria: 4,3 per mille;

aliquota per le seconde abitazioni: 5,5 per mille;

aliquota per le aree fabbricabili: 6 per mille;

detrazione per l'abitazione principale: L. 350.000.

(Omissis).

COMUNE DI TERME VIGLIATORE

Il comune di TERME VIGLIATORE (provincia di Messina) ha a tato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di confermare, per l'anno 1998, l'aliquota del 6 per mille per la det nazione dell'imposta comunale sugli immobili ad eccezione per qu cui al seguente n. 2;

2) di applicare l'aliquota nella misura del 4 per mille ai fabbricati r zati per la vendita, e non venduti e non locati, dalle imprese che h per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'al zione di immobili;

3) di considerare, ai fini I.C.I., direttamente adibita ad abitazione p pale l'unità immobiliare, non locata e comunque non utilizzata, p duta a titolo di proprietà e di usufrutto da anziani o disabili che ac scono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ric permanente.

(Omissis).

COMUNE DI TERRASINI

Il comune di TERRASINI (provincia di Palermo) ha adottato, il 30 ottobre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale immobiliare (I.C.I.) nella misura unica del 5 per mille ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, a decorrere dal 1° gennaio 1998.

(Omissis).

COMUNE DI TESIMO (TISENS)

Il comune di TESIMO (TISENS) (provincia di Bolzano) ha adottato, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota e le detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1998, come segue:

applicazione dell'attuale aliquota del 4 per mille;

l'aumento della detrazione di L. 200.000 a L. 350.000 per tutte le abitazioni principali.

(Omissis).

COMUNE DI TICENGO

Il comune di TICENGO (provincia di Cremona) ha adottato, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura del 5 per mille;

(Omissis).

di stabilire in L. 500.000 la detrazione per abitazione principale delle persone sole avente come unica fonte di reddito pensione minima sociale, nel rispetto degli equilibri di bilancio, ai sensi dell'art. 8, terzo comma, del decreto legislativo n. 504/1992, sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

(Omissis).

COMUNE DI TICINETO

Il comune di TICINETO (provincia di Alessandria) ha adottato, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare nel 5 per mille l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 dando atto di non provvedere all'applicazione delle riduzioni così come previste dall'art. 3, commi 55 e successivi della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 ad eccezione della riduzione di L. 200.000 per le abitazioni a titolo principale.

(Omissis).

COMUNE DI TIZZANO VAL PARMA

Il comune di TIZZANO VAL PARMA (provincia di Parma) ha adottato, le seguenti deliberazioni per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille;

(Omissis).

di confermare anche per l'anno 1998 la detrazione I.C.I. per l'abitazione principale in L. 300.000.

(Omissis).

COMUNE DI TOANO

Il comune di TOANO (provincia di Reggio Emilia) ha adottato, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1998, per i motivi riportati in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, l'aliquota I.C.I. del comune di Toano nelle misure seguenti:

abitazione principale: 5,60 per mille;

altri fabbricati: 5,80 per mille;

aree fabbricabili: 7 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI TODI

Il comune di TODI (provincia di Perugia) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, per le motivazioni esposte in premessa, per l'anno 1998 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I., vigenti per l'anno 1997, detreminandole come segue:

aliquota del 5 per mille in favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

aliquota 5,8 per mille su tutti i rrestanti immobili;

di confermare, altresì, per le stesse motivazioni, per l'anno 1998 la detrazione di imposta per l'abitazione principale del soggetto passivo, vigente per l'anno 1997, determinandola nella misura di L. 220.000;

di disporre, inoltre, per l'applicazione della tariffa per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale in favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune che:

in caso di variazione della residenza anagrafica nel corso dell'anno di imposizione per il quale è stata deliberata l'aliquota ridotta, tale aliquota si applica limitatamente ai mesi durante i quali c'è stata siffatta residenza, assumendo come intero il mese in cui la residenza medesima si è protratta per almeno 15 giorni;

in caso di continuità di possesso dell'abitazione principale, l'aliquota ridotta deve essere applicata soltanto sulla quota di valore spettante al possessore che dimora ed ha la residenza anagrafica nel comune che ha deliberato la riduzione.

(Omissis).

COMUNE DI TONADICO

Il comune di TONADICO (provincia di Trento) ha adottato, il 31 ottobre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di aumentare, per l'anno 1998, da L. 200.000 a L. 500.000 la detrazione di cui all'art.8 del decreto legislativo n. 504/1992 così come modificato dal comma 55, punto 3 della legge n. 662/1996;

2) la detrazione di cui al punto 1) è applicata anche alle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari ed agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

3) di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sarà applicata in questo comune nella misura del 5 per mille con esclusione dell'abitazione posseduta da persone fisiche aventi residenza anagrafica nel comune e le abitazioni utilizzate dai soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa, purché residenti nel comune, a cui sarà applicata l'aliquota del 4 per mille. Dall'applicazione dell'aquota del 4 per mille sono espressamente esclusi gli alloggi locati con contratto registrato a soggetti che li utilizzano come dimora abituale a cui sarà applicata l'aliquota ordinaria del 5 per mille;

4) di determinare, ai sensi del punto 2 del comma 53 dell'art. 3 della legge n. 662/1996, l'aliquota ridotta del 4 per mille per tutti gli immobili inseriti nella categoria catastale C6 da far rientrare nella tipologia «immobili diversi dalle abitazioni».

(Omissis).

COMUNE DI TONENGO

Il comune di TONENGO (provincia di Asti) ha adottato, il 3 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di deteminare per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sarà applicata in questo comune nella misura del 5,5 per mille;

di determinare altresì una detrazione per l'unità immobiliare adibita a abitazione principale del soggetto passivo in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI TORCHIARA

Il comune di TORCHIARA (provincia di Salerno) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

l'aliquota da applicare sulla imposta comuanle sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1998, viene determinata nella misura del 5 per mille che è pari a quella fissata per l'anno 1997.

(Omissis).

COMUNE DI TORNATA

Il comune di TORNATA (provincia di Cremona) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire nel 5 per mille l'aliquota unica per l'applicazione dell'imposta comunale per gli immobili, sia per gli immobili destinati ad abitazione che per gli altri titpi di immobili che per le abitazioni non locate;

di stabilire in L. 200.000 la detrazione di imposta per l'abitazione principale;

di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o da disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente purché l'abitazione non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI TORRE BELVICINO

Il comune di TORRE BELVICINO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 16 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1998 le seguenti aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili:

a) aliquota ordinaria nella misura del 6,15 per mille da applicare al valore degli immobili diversi da quelli indicati ai punti seguenti;

b) aliquota ridotta nella misura del 4,5 per mille da applicare al valore dell'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, intesa secondo quanto dispone il comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a priprietà indivisa purché residenti nel comune;

c) aliquota ridotta nella misura del 4,5 per mille da applicare al valore del garage quale pertinenza o accessorio dell'abitazione principale in favore dei soggetti passivi d'imposta che usufruiscono dell'aliquota ridotta di cui al punto *b)*, purché il garage sia utilizzato direttamente dagli stessi soggetti;

d) ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizioni che la suddetta unità immobiliare non risulti locata (art. 3 comma 56 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, applicata a decorrere dal 1997 con deliberazione di C.C. n. 28/1997);

e) aliquota agevolata nella misura del 1,5 per mille nelle fattispecie e con le modalità di cui all'art. 1 comma 5 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 (agevolazione spettante per anni 3 dall'inizio dei lavori di recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili, o di immobili di inetéresse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, o nel caso di realizzazione di autorimesse o posti auto, o di utilizzo di sottotetti);

di elevare a L. 500.000 l'importo di L. 200.000 previsto dall'art. 8 comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992 a titolo di detrazione di imposta, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nel cui nucleo familiare vi siano persone handicappate (ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104) o invalidi al cento per cento o persone non autosufficienti, con punteggio sullo stato di non autosufficienza di almeno 70 punti su 100, attribuito dai competenti organi con i criteri e per gli effetti previsti dalla legge regionale n. 28/1991). La tariffa agevolata si applica all'unità immobiliare e relativo garage individuati secondo i criteri di cui al punto 1) paragrafo B e C.

(Omissis).

COMUNE DI TORREBRUNA

Il comune di TORREBRUNA (provincia di Chieti) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per gli immobili la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio del comune di Torrebruna per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 4,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI TORRE DÈ PASSERI

Il comune di TORRE DÈ PASSERI (provincia di Pescara) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 a fini dell'applicazione dell'I.C.I. sia l'aliquota del 5 per mille che la detrazione per la sola abitazione principale in L. 250.000.

(Omissis).

COMUNE DI TORRE D'ISOLA

Il comune di TORRE D'ISOLA (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. - imposta comunale sugli immobili, in questo comune con effetto dal 1° gennaio 1998:

aliquota unica del 5,75 per mille;

dall'imposta dovuta per unità immobiliarre adibita ad abitazione principale sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI TORRE MONDOVÌ

Il comune di TORRE MODOVÌ (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale immobiliare (I.C.I.) per il 1998 nella misura del 6 per mille confermando la scelta degli anni passati;

di assumere le seguenti decisioni in relazione alle facoltà ed opzioni previste nei commi 53 e 59 della legge n. 662/1996 come modificate dal comma 3 dell'art. 58 del decreto legislativo n. 446/1997:

per gli enti senza scopo di lucro l'aliquota è ridotta al 4 per mille;

non vengono previste riduzioni per i soggetti di cui all'art. 4 comma 1 della legge n. 556/1996 (soggetti passivi - soci di cooperative edilizie - abitazioni principali);

non ci si avvale della facoltà di stabilire l'aliquota nella misura del 4 per mille nei casi di cui all'art. 8 comma 1 ultimo periodo del decreto legislativo n. 504/1992 come modificato dal comma 55 art. 3 della legge n. 662/1996 (fabbricati realizzati per la vendita e non venduti);

resta fissata in L. 200.000 la detrazione d'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per la stessa non viene prevista alcuna riduzione di imposta;

viene considerata abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

non viene destinata una percentuale del gettito al potenziamento dell'ufficio tributi del comune.

di non avvalersi della facoltà prevista dell'art. 1 comma 5 della legge n. 449/1997 (aliquota agevolata per recupero fabbricati, fabbricati di valore artistico, costruzione autorimesse, utilizzo sottotetti).

(Omissis).

COMUNE DI TORRE SAN GIORGIO

Il comune di TORRE SAN GIORGIO (provincia di Cuneo) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

I.C.I. per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. è fissata nella misura unica del 5,5 per mille, mantenendo inalterata la detrazione di L. 200.000 per la prima abitazione.

(Omissis).

COMUNE DI TORREVECCHIA PIA

Il comune di TORREVECCHIA PIA (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I. - nella misura del 6 per mille, ad eccezione degli alloggi non locati che hanno l'aliquota del 7 per mille;

di stabilire l'importo della detrazione per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI TORRICELLA DEL PIZZO

Il comune di TORRICELLA DEL PIZZO (provincia di Cremona) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per le motivazioni di cui alle premesse, che qui si intendono riportate, l'aliquota I.C.I. per l'anno di imposta 1998 nella misura indifferenziata del 4,5 per mille;

di determinare per l'anno 1998 in L. 200.000 fino alla concorrenza del suo ammontare la detrazione per l'unità immobiliarre adibita dal soggetto passivo ad abitazione principale rapportando tale detrazione al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente;

di stabilire che, per il periodo di imposta 1998, è considerata abiltazione principale anche l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da parte di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, purché l'unità immobiliare non risulti locata;

di stabilire, per l'anno 1998, l'applicazione dell'aliquota ordinaria del 4,5 per mille a carico degli enti senza scopo di lucro.

(Omissis).

COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO

Il comune di TORRI DI QUARTESOLO (provincia di Vicenza) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili in misura differenziata del 4 per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e del 4,75 per mille per tutti gli altri immobili;

di stabilire la detrazione d'imposta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo sino a concorrenza del suo ammontare, in L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

di elevare la detrazione d'imposta per le unità immobiliari adibite ad abitazione princiaple del soggetto passivo, fino alla concorrenza del suo ammontare, in L. 500.000 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, nel caso in cui tali abitazioni siano occupate da nuclei familiari con situazioni economiche per l'anno 1997 inferiori o pari al limite del minimo vitale, calcolato secondo le norme di legge e regolamentari vigenti in materia, documentate dagli interessati ad accertare dall'ufficio assistenza sociale del comune.

(Omissis).

COMUNE DI TORTORETO

Il comune di TORTORETO (provincia di Teramo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

confermare per l'anno 1998:

a) l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 5 per mille;

b) la detrazione per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d'imposta in L. 250.000.

(Omissis).

COMUNE DI TORTORICI

Il comune di TORTORICI (provincia di Messina) ha adottato, il 23 ottobre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 nella misura del 5 per mille, per tutte le categorie di immobili siti nell'ambito del territorio comunale.

(Omissis).

COMUNE DI TOVO DI SANT'AGATA

Il comune di TOVO DI SANT'AGATA (provincia di Sondrio) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di applicare l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille;

di determinare la detrazione spettante sull'abitazione principale in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI TRAMONTI DI SOPRA

Il comune di TRAMONTI DI SOPRA (provincia di Pordenone) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nelle seguenti misure:

aliquota abiltazione principale 4,5 per mille;

aliquota altre unità immobiliari 5 per mille.

Di elevare a L. 350.000 la detrazione per tutte le unità immobiliari adibit ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI TRASAGHIS

Il comune di TRASAGHIS (provincia di Udine) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 nella misura del 5 per mille, tenuto conto dell'ammontare minimo della detrazione all'uopo prevista dalla legge per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI TRAVEDONA MONATE

Il comune di TRAVEDONA MONATE (provincia di Varese) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare l'aliquota dell'I.C.I. dell'anno 1997 nella misura del 5 per mille per quanto riguarda le abitazioni, terreni e le aree fabbricabili - con la detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale di L. 200.000 - e nella misura del 6 per mille per gli immibili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI TREBISACCE

Il comune di TREBISACCE (provincia di Cosenza) ha adottato, il 30 ottobre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1998 le seguenti aliquote I.C.I.:

a) per l'abitazione principale 4,5 per mille;

b) per gli altri immobili diversi dall'abitazione principale 5,5 per mille;

c) per gli enti che per statuto o atto istitutivo non hanno scopo di lucro 4 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI TRECCHINA

Il comune di TRECCHINA (provincia di Potenza) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

determinare nella misura del 6 per mille l'aliquota base imponibile ai fini della liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta comunale sugli immmobili (I.C.I.) in Trecchina per l'anno 1998 dando atto che per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52 lettera *a)* della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

dare atto:

che l'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabilitabili e, di fatto, non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data di inizio delle condizioni che rendono inabitabile e, comunque, inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r., la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti di ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota di possesso;

che ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963 soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

(Omissis).

COMUNE DI TRECENTA

Il comune di TRECENTA (provincia di Rovigo) ha adottato, il 10 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare nella misura unica del 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI TREDOZIO

Il comune di TREDOZIO (provincia di Forlì-Cesena) ha adottato, il 16 gennaio 1998, le seguenti deliberazioni per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare l'aliquota dell'I.C.I. per l'anno 1998 nel 5,65 per mille; delibera di approvare con effetto dal 1° gennaio 1998 l'aumento della detrazione ai fini dell'I.C.I. prevista dall'art. 8, secondo comma del decreto legislativo n. 504/1992, fino a L. 300.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale, a favore dei soggetti sottoindicati e sulla base dei criteri/requisiti che devono essere tutti posseduti al 1° gennaio dell'anno, in relazione alla particolare situazione sociale di appartenenza:

soggetto passivo di età non inferiore a 65 anni, solo o con coniuge a carico;

proprietario/comproprietario o titolare/contitolare di altri diritti reali di godimento, su tutto il territorio nazionale, unicamente dell'unità immobilarie adibita ad abitazione principale;

in possesso, quale unica fonte di reddito, oltre a quella dell'unità abitativa, di pensione non superiore a L. 13.000.000 annue lorde.

(Omissis).

COMUNE DI TREMENICO

Il comune di TREMENICO (provincia di Lecco) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5 per mille, con detrazione d'imposta di L. 200.000 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e un'ulteriore aliquota del 6,5 per mille sugli altri fabbricati e sulle aree fabbricabili assoggettati all'imposta secondo l'allegato schema riassuntivo:

(Omissis).

I.C.I. - ALIQUOTE ANNO 1998

PROPOSTA I.C.I.

Aree Fabbricabili	Terreni agricoli	FABBRICATI						
				ABITAZIONI				
		Immobili diversi da abitazioni	Realizzati per la vendita e non venduti da imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente della attività la costruzione e l'alienazione di immobili	Principale (comprese cantina - solaio - box se asserviti all'abitazione principale)	In aggiunta alla principale	Alloggi non locati	possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili residenti in questo Comune ma ricoverati permanentemente in Istituti di ricovero o sanitari	di Enti non economici che non hanno scopo di lucro
6.5 per mille	esenti ai sensi art. 7 D.Lgs. 504/1992	6.5 per mille	6.5 per mille	5 per mille	6.5 per mille	6.5 per mille	6.5 per mille	6.5 per mille

Detrazione d'imposta anno 1998 L. 200.000 per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI TRENTOLA DUCENTA

Il comune di TRENTOLA DUCENTA (provincia di Caserta) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare le seguenti aliquote I.C.I.:

aliquota 7 per mille per gli alloggi posseduti in aggiunta all'abitazione principale indipendentemente dal fatto che siano destinati alla locazione o alla vendita;

aliquota 5 per mille:

per unità immobiliare abitazione principale;

per abitazione posseduta in aggiunta a quella principale destinate ad abitazione principale e condotta da ascendenti o discendenti diretti o di parenti in linea collaterale ed affini entro il primo grado;

per cantina, soffitta, garage asserviti all'abitazione principale;

detrazione abitazione principale L. 200.000;

aliquota 6 per mille per i terreni.

(Omissis).

COMUNE DI TRESCORE CREMASCO

Il comune di TRESCORE CREMASCO (provincia di Cremona) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di riconfermare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5 per mille per tutti gli immobili, ad eccezione di quelli non adibiti ad abitazione principale, classificati nelle categorie A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7-A8;

di riconfermare l'aliquota per gli immobili non adibiti ad abitazione principale classificati nelle categorie A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7-A8 nella misura del 6 per mille;

di confermare la detrazione di L. 200.000 prevista per l'abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI TREVICO

Il comune di TREVICO (provincia di Avellino) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno d'imposta 1998 è nella misura seguente:

a) 5 per mille: per gli immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo;

b) 5,5 per mille: per tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale.

di dare atto che la misura della detrazione per l'abitazione principale resta determinata in L. 200.000, pari all'importo minimo.

(Omissis).

COMUNE DI TRICASE

Il comune di TRICASE (provincia di Lecce) ha adottato, il 7 febbraio 1998 la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

determinare per l'anno d'imposta 1998 l'aliquota I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) nella misura unica del 5,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI TRIESTE

Il comune di TRIESTE ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

le seguenti aliquote ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1998:

1) aliquota del 4 per mille:

a) in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

b) per le cantine, soffitte, posti macchina, autorimesse private posseduti da persone fisiche e utilizzati dal possessore medesimo;

c) per le unità immobiliari locate a persone fisiche che le utilizzano come abitazione principale, possedute dagli enti di assistenza e beneficienza che perseguono lo scopo di concedere in locazione alloggi ai meno abbienti, limitatamente a quelle tipologie che non godono della detrazione per abitazione principale;

d) per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attività di costruzione e alienazione di immobili;

e) per l'unità immobiliare, già individuata come abitazione principale, posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

2) aliquota del 7 per mille: per gli immobili ad uso abitativo da chiunque posseduti, destinati alla locazione e rimasti sfitti così come individuati dalla normativa delle imposte dirette;

3) aliquota del 5 per mille: per tutti gli altri immobili.

di applicare la detrazione spettante alle abitazioni principali ai casi al precedente punto 1, punto I, lettera e);

di aumentare la detrazione dall'imposta da L. 200.000 a L. 300.000 a favore dei soggetti passivi che possiedono e dichiarino nelle forme dell'autocertificazione prevista dalla legge n. 15/68 entro il 20 dicembre 1998:

a) di essere titolari unicamente di trattamenti pensionistici di importo complessivo non superiore alla minima INPS con le integrazioni e maggiorazioni previste dalla legge, o dell'assegno sociale, o di essere coniugi a carico di soggetti titolari della suddetta sola pensione o assegno;

b) di appartenere ad un nucleo familiare composto da titolari di sola pensione o assegno di cui alla lettera a) ed eventuali familiari a carico;

c) di possedere in qualità di proprietari o titolari del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione anche in quota percentuale nell'intero territorio nazionale la sola abitazione principale con eventuale box, posto macchina, cantina e quote di giardino condominiale e a condizione che tale abitazione non sia subaffittata o non appartenga alle seguenti categorie catastali:

A/1 di tipo signorile;

A/7 villino;

A/8 villa;

A/9 castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici.

(Omissis).

COMUNE DI TRIVIGLIANO

Il comune di TRIVIGLIANO (provincia di Frosinone) ha adottato, il 24 ottobre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 1998, nella misura unica del 5 per mille, e di riservarsi di rivedere tale determinazione, qualora, venissero ulteriormente prorogati i termini, alla stregua delle disposizioni previste dalla legge finanziaria per l'anno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI TROFARELLO

Il comune di TROFARELLO (provincia di Torino) ha adottato, il 12 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1998 le seguenti aliquote:

terreni agricoli: 6 per mille;

abitazione principale: 6 per mille;

aree fabbricabili: 7 per mille;

altri fabricati non appartenenti alle precedenti tipologie: 7 per mille.

di mantenere inalterata la detrazione di L. 300.000 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto tenuta a disposizione da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

di stabilire in L. 500.000 la detrazione spettante all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto tenuta a disposizione da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI TROVO

Il comune di TROVO (provincia di Pavia) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire per l'esercizio 1998 l'applicazione dell'aliquota del 6 per mille;

di applicare la misura della detrazione di imposta, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nell'importo di L. 200.000 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI TRUCCAZZANO

Il comune di TRUCCAZZANO (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998:

aliquota impositiva unica: 6 per mille;

detrazione generalizzata I.C.I. L. 230.000 per abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI TUFILLO

Il comune di Tufillo (provincia di Chieti) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5,50 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI TURBIGO

Il comune di TURBIGO (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune come segue:

5 per mille con detrazione di L. 200.000 per l'abitazione principale;

6 per mille per tutte le altre categorie.

(Omissis).

COMUNE DI TURRIACO

Il comune di TURRIACO (provincia di Gorizia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare nella misura del 6 per mille l'aliquota di base per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 sui fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli siti nel territorio comunale, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività di impresa;

di fissare sempre per l'anno 1998:

un'aliquota agevolata nella misura dell'1 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, prendendo atto che l'aliquota agevolata sarà applicata alle predette unità immobiliari per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, ex art. 1, comma 5, legge 27 dicembre 1997, n. 449;

un'aliquota pari al 6,5 per mille nei casi di alloggi non locati, così come previsto dall'art. 3, comma 53 della legge n. 662/96; a tal fine non si considera alloggio non locato quello concesso in comodato gratuito a parenti entro il 4° grado ed affini di 1° grado che ivi abbiano fissato la propria residenza.

(Omissis).

COMUNE DI UBOLDO

Il comune di UBOLDO (provincia di Varese) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire la misura dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) in ragione del 5,8 per mille come aliquota unica su tutto il territorio comunale, per l'anno 1998 ai sensi dell'art. 6, comma 1 del decreto legislativo n. 504/1992 come sostituito dall'art. 3, comma 53 della legge n. 662/1996;

di fissare la misura della detrazione I.C.I. per l'abitazione principale in L. 200.00 ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996 dando atto che le disposizioni di cui all'art. 8 si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

(Omissis).

COMUNE DI USSEGLIO

Il comune di USSEGLIO (provincia di Torino) ha adottato, il 16 ottobre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, che per l'anno 1998 in questo Comune sarà applicata all'imposta comunale sugli immobili l'aliquota nella misura unica del 5 per mille.

di dare atto che l'ammontare della detrazione da applicarsi sull'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale viene stabilito in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI USTICA

Il comune di USTICA (provincia di Palermo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di mantenere inalterata al 5 per mille l'aliquota I.C.I. per l'esercizio finanziario 1998.

(Omissis).

COMUNE DI VACRI

Il comune di VACRI (provincia di Chieti) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota del 5 per mille, dell'imposta comunale sugli immobili, senza alcuna diversificazione dell'aliquota in relazione alle abitazioni e senza variazione della detrazione, confermata in L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI VALDERICE

Il comune di VALDERICE (provincia di Trapani) ha adottato, 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire, *(omissis)*, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I., nella misura del 6 per mille, pari a quelle già applicate nell'anno 1997.

(Omissis).

COMUNE DI VALENTANO

Il comune di VALENTANO (provincia di Viterbo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1998 l'aliquota unica I.C.I. nella misura del 5 per mille;

di determinare la detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in L. 200.000 rapportabile al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI VALERA FRATTA

Il comune di VALERA FRATTA (provincia di Lodi) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per le motivazioni indicate in premessa, l'aliquota comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella misura del 6 per mille rapportata al valore degli immobili.

(Omissis).

COMUNE DI VALLADA AGORDINA

Il comune di VALLADA AGORDINA (provincia di Belluno) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare e fissare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella misura unica del 6 per mille;

di confermare e fissare in L. 250.000 l'importo della detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI VALLANZENGO

Il comune di VALLANZENGO (provincia di Biella) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 di cui in premessa, qui recepito, ed in particolare, art. 6 e connessi, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I. - anno 1998, in misura pari al 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI VALLE DI CASIES (GSIES)

Il comune di VALLE DI CASIES (GSIES) (provincia di Bolzano) ha adottato, l'11 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare le seguenti aliquote I.C.I.:

5 per mille per tutti gli immobili ad eccezione dell'abitazione principale;

4 per mille per l'abitazione principale;

detrazioni d'imposta per l'abitazione principale L. 450.000.

(Omissis).

COMUNE DI VAL MASINO

Il comune di VAL MASINO (provincia di Sondrio) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota I.C.I. per l'esercizio 1998 nelle seguenti misure:

abitazione posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, 5,5 per mille;

altri immobili ivi comprese le abitazioni non posseduti a titolo di abitazione principale, 6 per mille.

di determinare la detrazione da applicarsi all'abitazione posseduta a titolo principale in L. 250.000.

(Omissis).

COMUNE DI VALNEGRA

Il comune di VALNEGRA (provincia di Bergamo) ha adottato, il 13 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI VANDOIES (VINTL)

Il comune di VANDOIES (VINTL) (provincia di Bolzano) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille.

di determinare per la riscossione dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 una detrazione per l'abitazione principale di L. 350.000.

(Omissis).

COMUNE DI VANZAGO

Il comune di VANZAGO (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I. per l'anno 1998 nelle seguenti misure:

5,5 per mille, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, comprese le pertinenze ad essa collegate (box, rustici, cantine).

Immobili adibiti a negozio commerciale o laboratorio, capannone per attività inerenti all'attività svolta direttamente dal proprietario.

Sarà considerata abitazione principale o prima casa, l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa unità immobiliare non risulti locata o utlizzata a titolo gratuito da chiunque. Terreni agricoli.

6 per mille, fabbricati dati in locazione compresi i box e altre categorie di immobili non previsti in questa delibra;

7 per mille, terreni edificabili, immobili locati ad uso foresteria, immobili sfitti.

detrazioni:

L. 200.000 per l'unità immobiliare adibita esclusivamente ad abitazione principale;

L. 300.000 per abitazione principale di lavoratori dipendenti, titolari di pensioni, lavoratori in cassa integrazione o in mobilità, disoccupati, invalidi civili riconosciuti al 100% che risultano proprietari di un'unica unità immobiliare classificata nelle categorie catastali: A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7, oltre i box e le cantine e/o altre pertinenze con reddito imponibile annuo lordo fino a:

L. 15.000.000 - nucleo familiare composto da una persona;

L. 23.000.000 - nucleo familiare composto da due persone. L'imponibile è da elevare di L. 2.000.000 per ogni familiare fiscalmente a carico.

Gli interessati dovranno presentare un'autocertificazione entro il 15 giugno 1998 dichiarando di essere in possesso dei requisiti previsti e utlizzando i modelli predisposti dall'ufficio tributi;

L. 500.000 riservati a nuclei familiari con soggetti in particolare situazione di disagio socio-economico, opportunamente documentato e sgnalato dai servizi sociali entro il 15 giugno 1998.

La giunta comunale ha competenza al riconoscimento dei suddetti casi.

Le detrazioni di L. 300.000 e L. 500.00 concorreranno fino all'imposta corrispondente e non potranno superarla.

(Omissis).

COMUNE DI VANZONE CON SAN CARLO

Il comune di VANZONE CON SAN CARLO (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1998 le seguenti aliquote dell'imposta comunale immobiliare:

6 per mille per le abitazioni principali;

7 per mille per tutti gli altri immobili;

di fissare la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI VARALLO

Il comune di VARALLO (provincia di Vercelli) ha adottato, il 22 dicembre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,3 per mille per le abitazioni principali e nella misura del 5,9 per mille per le altre tipologie;

di fissare l'importo relativo alla detrazione per l'abitazione principale nella misura di L. 220.000 ai sensi di quanto disposto dal comma 55, punto 3, dell'art. 3, della legge n. 662/1996 e dal comma 3 dell'art. 58 del decreto legislativo;

di non accordare riduzioni di aliquota ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti da imprese ex art. 3, primo comma, del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996;

di dare applicazione al disposto di cui all'art. 3, comma 56, della legge n. 662/1996 in ordine all'equiparazione dell'assoggettamento ad abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquistino la residenza permanente in istituti di ricovero o sanitari a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI VARANO BORGHI

Il comune di VARANO BORGHI (provincia di Varese) ha adottato, il 18 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare anche per l'anno 1998, in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992, l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI VARESE

Il comune di VARESE ha adottato, il 24 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1998, le seguenti aliquote I.C.I.:

4,5 per mille per l'abitazione principale, ferma restando la detrazione di L. 200.000 prevista dall'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992;

5,9 per mille per terreni ed altri fabbricati, diversi dall'abitazione principale;

7 per mille per gli alloggi non locati, ovvero per le c.d. seconde case tenute a disposizione;

di prevedere, come misura agevolativa, che vengano considerate direttamente adibite ad abitazione principale le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani e disabili i quali, a seguito di ricovero permenente, acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che dette unità immobiliari risultino non locate a terzi.

(Omissis).

COMUNE DI VASANELLO

Il comune di VASANELLO (provincia di Viterbo) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

l'aliquota I.C.I. per il 1998, fatta eccezione per l'abitazione principale che rimane al 5 per mille, per tutti gli altri immobili soggetti all'imposta è aggiornata dall'attuale 5 per mille al 5,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI VASTO

Il comune di VASTO (provincia di Chieti) ha adottato, il 20 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1998, come per il 1997, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I./98) nella misura unica del 5,5 per mille e la detrazione spettante per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura unica di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI VATTARO

Il comune di VATTARO (provincia di Trento) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura del 4,5 per mille con la esclusione delle sole unità immobiliari adibite ad abitazione principale che rimane assoggettata all'aliquota del 4 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI VAZZOLA

Il comune di VAZZOLA (provincia di Treviso) ha adottato, il 13 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1998, nella misura unica del 5,5 per mille l'aliquota che sarà applicata in questo comune per l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

di fissare in L. 200.000 la detrazione sull'imposta dovuta dal soggetto passivo per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

di non utilizzare le altre facoltà di diversificazione previste dalla legge.

(Omissis).

COMUNE DI VECCHIANO

Il comune di VECCHIANO (provincia di Pisa) ha adottato, il 29 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 nella misura del 5 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione principale, nella misura del 6,20 per mille per gli altri immobili e nella misura del 7 per mille per le abitazioni sfitte o comunque tenute a disposizione (classificazione catastale da A/1 ad A/9 e A/11);

di considerare, direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

di stabilire per l'anno 1998 l'aumento della detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo da L. 200.000 a L. 350.000 ai sensi e per gli effetti del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, da applicare secondo le norme regolamentari di cui all'atto deliberativo n. 71 del 29 dicembre 1995 che rimangono integralmente confermate.

A tal fine:

A) i limiti di reddito vengono così adeguati (più 2%. Le pensioni minime sono aumentate del 1,7%):

L. 1.122.000 (annuo L. 14.586.000) nel caso di nuclei familiari con un solo componente;

L. 1.460.000 (annuo L. 18,980.000) nel caso di nuclei familiari con due componenti;

L. 1.795.000 (annuo L. 23.335.000) nel caso di nuclei familiari con tre componenti;

L. 2.130.000 (annuo L. 27.690.000) nel caso di nuclei familiari con quattro componenti;

per ogni componente in più si aggiungono L. 335.000.

(Omissis).

COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO

Il comune di VEDANO AL LAMBRO (provincia di Milano) ha adottato, il 30 ottobre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura del 5,5 per mille, esclusi gli immobili che alla data del 30 giugno dell'anno di riferimento risultino non locati da più di tre mesi, per i quali l'aliquota da applicare sarà nella misura del 7 per mille;

di confermare per l'anno 1998 l'elevazione della detrazione per unità immobiliari adibite ad abitazione principale, (già fissata dalla legge in L. 200.000), a L. 300.000 per i proprietari di unità immobiliari adibite ad abitazione principale che rientrino nelle seguenti categorie:

per i pensionati e coniugi a carico di pensionati, portatori di handicap, disoccupati per almeno 6 mesi nel 1997, lavoratori posti in cassa integrazione o in mobilità per almeno sei mesi nel 1997, il cui reddito annuo sia minore o uguale all'importo riportato nell'allegato 4 della delibera n. 59 del 15 giugno 1994 inerente la concessione di contributi e sussidi economici a persone.

(Omissis).

COMUNE DI VEDELAGO

Il comune di VEDELAGO (provincia di Treviso) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per il 1998, ex art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 3, comma 53, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 5 per mille;

di determinare in L. 200.000 la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, così come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, al quale si rinvia per le modalità di applicazione;

di considerare adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che risultano residenti in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI VEGLIO

Il comune di VEGLIO (provincia di Biella) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998, nel modo che segue:

a) abitazione principale e sue pertinenze immobiliari: 5 per mille;

b) altri immobili diversi dall'abitazione principale e loro pertinenze: 6 per mille;

c) immobili non locati e loro pertinenze: 6 per mille;

di dare atto che rimangono invariate le detrazioni nella misura prevista dalle vigenti disposizioni.

(Omissis).

COMUNE DI VELTURNO (FELDTHURNS)

Il comune di VELTURNO (FELDTHURNS) (provincia di Bolzano) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota per l'imposta comunale sugli immobili in misura minama del 4 per mille;

per l'anno 1998 la detrazione per l'abitazione principale di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modifiche, è stabilita in misura fino a concorrenza dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per detta unità immobiliare.

(Omissis).

COMUNE DI VENEGONO INFERIORE

Il comune di VENEGONO INFERIORE (provincia di Varese) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

lasciare invariata per l'anno 1998, rispetto all'anno 1997, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, nella misura del 5,3 per mille, rapportato al valore degli immobili.

(Omissis).

COMUNE DI VENEGONO SUPERIORE

Il comune di VENEGONO SUPERIORE (provincia di Varese) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998, ed in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 così come modificato dall'art. 3, comma 53, della legge n. 662/1996, nella misura del 5,8 per mille l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili;

di stabilire in L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno la detrazione per abitazione principale (art. 8, comma 2, decreto legislativo n. 504/1992 così come modificato dall'art. 3, comma 55, legge n. 662/1996);

di stabilire in L. 300.000 rapportate al periodo dell'anno la detrazione per abitazione principale per i soggetti passivi che possiedono contemporaneamente le seguenti caratteristiche:

a) abbiano un valore catastale aggiornato ai sensi dell'art. 3, comma 48, della legge n. 662/1996, utlizzato quale base imponibile ai fini I.C.I. non superiore a L. 80.000.000;

b) rientrino in una delle seguenti categorie: pensionati, coniugi a carico di pensionati, portatori di handicap con attestato di invalidità civile con percentuale almeno del 60%, disoccupanti per almeno sei mesi nell'anno 1997 e regolarmente iscritti nelle liste di collocamento;

c) non possiedano altri immobili escluso il box di pertinenza dell'abitazione principale;

d) abbiano avuto nel 1997 un reddito non superiore a quello riportato nella seguente tabella:

N. persone componenti il nucleo familiare da stato di famiglia	Reddito complessivo lordo per nucleo familiare in lire
—	—
1	12.500.000
2	20.500.000
3	26.500.000
4	31.500.000
5	37.000.000
più di 5	46.000.000

di ridurre l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo al 5 per mille (art. 8, comma 3, decreto legislativo n. 504/1992 così come modificato dall'art. 3, comma 55, legge n. 662/1996).

di non diversificare l'aliquota per immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati (art. 6, comma 2, decreto legislativo n. 504/1992 così come modificato dall'art. 3, legge n. 662/1996);

di non agevolare l'aliquota in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro (art. 6, comma 2, decreto legislativo n. 504/1992 così come modificato dall'art. 3, legge n. 662/1996);

di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, legge n. 662/1996);

di non stabilire un'aliquota ridotta relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili (art. 8, comma 1, decreto legislativo n. 504/1992 così come modificato dall'art. 3, legge n. 662/1996);

di ridurre del 50% l'imposta per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni (art. 8, comma 1, decreto legislativo n. 504/1992 così come modificato dall'art. 3, comma 55, legge n. 662/1996);

di non fissare aliqutote agevolate a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti (art. 1, comma 5, legge 27 dicembre 1997, n. 449).

di non ridurre le aliquote I.C.I. sulle abitazioni locate a terzi e da questi utilizzate come abitazione principale (art. 4 del decreto-legge numero 437/1996).

(Omissis).

COMUNE DI VERBANIA

Il comune di VERBANIA (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato le seguenti deliberazioni per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire ai fini I.C.I. per l'anno 1998 le seguenti aliquote:

6,5 per mille per le unita immobiliari di categoria catastale A), possedute in aggiunta all'abitazione principale, non locate e non in uso gratuito a familiari residenti (genitori, figli, coniuge, fratelli e sorelle);

5,5 per mille per tutti gli altri immobili.

di fissare in lire 200.000 la detrazione per casa di abitazione e di elevare tale detrazione a L. 500.000 per i soggetti iscritti personalmente nell'elenco di coloro che godono di assistenza economica continuativa da parte del comune.

di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata.

(Omissis).

di integrare la propria deliberazione n. 931 del 10 dicembre 1997, nel senso di estendere l'aumento a L. 500.000 della detrazione ai fini I.C.I. per casa di abitazione anche a favore dei pensionati soli o con coniuge, proprietari unicamente della casa di abitazione e di eventuale garage di pertinenza, che abbiano come unico reddito una pensione di importo non superiore al trattamento minimo, o la pensione sociale o l'assegno sociale.

(Omissis).

VERCURAGO

Il comune di VERCURAGO (provincia di Lecco) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di dare atto che, per l'anno 1998, viene confermata l'aliquota del 5.50 per mille dell'imposta comunale sugli immobili, già deliberata dalla giunta comunale con provvedimento n. 270 del 24 ottobre 1996.

di determinare l'aumento della detrazione per l'abitazione principale agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili in L. 400.000 complessive (di cui L. 200.000 per legge e L. 200.000 quale ulteriore detrazione) in favore dei soggetti passivi dell'I.C.I. che siano in possesso dei seguenti requisiti:

proprietà del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage o posto macchina quale unica proprietà immobiliare del contribuente al 1° gennaio dell'anno di riferimento del versamento I.C.I. Nel caso in cui, l'appartamento è abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprietà immobiliare;

reddito famigliare riferito all'anno precedente a quello a cui si riferisce il versamento I.C.I., non superiore a L. 12.000.000 lorde annui per ogni componente del nucleo famigliare stesso, quale risulta dalla seguente formula:

$$\frac{\text{reddito famigliare}}{\text{n. componenti}} = \text{L. } 12.000.000$$

l'applicazione del benificio è subordinata alla condizione che tutti i componenti del nucleo famigliare non possiedano altra proprietà immobiliare.

di quantificare in relazione al numero di richieste pervenute lo scorso anno (n. 44) in L. 4.400.000 il minore gettito derivante dall'applicazione dell'ulteriore detrazione di L. 100.000.

di evidenziare che allo stato attuale non è quantificabile il maggior introito derivante dall'aumento dell'I.C.I al 7 per mille per le case sfitte.

(Omissis).

COMUNE DI VERDELLO

Il comune di VERDELLO (provincia di Bergamo) ha adottato, il 19 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure:

unità immobiliari adibite ad abitazione principale: 4 per mille;

altre tipologie immobiliari: 6,3 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI VERONA

Il comune di VERONA ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, *(omissis)* nella misura del 5,50 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 1998;

di stabilire, in conformità a quanto previsto dai commi 55 e 56 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che la detrazione di L. 200.000 per l'abitazione principale, si estende anche nei confronti delle sottoindicate fattispecie:

a) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

b) alloggi regolarmente assegnati in locazione dagli istituti autonomi case popolari;

c) unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate.

Nei casi indicati ai punti sub *a)* e *b)* la detrazione spetta alle cooperative edilizie ed agli istituti case popolari proprietari degli immobili.

di elevare a L. 400.000 per l'anno 1998, ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, convertito nella legge 9 maggio 1997, n. 122, la detrazione prevista per l'abitazione principale dal secondo comma dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nei confronti dei contribuenti proprietari di una sola unità immobiliare (comprese le pertinenze non locate) che versino nelle seguenti condizioni:

a) siano titolari di pensione sociale o di altre pensioni di analogo importo;

b) siano portatori di handicap riconosciuti al 100% a prescindere dal reddito, con l'agevolazione riferita esclusivamente alla loro quota di proprietà;

c) siano ricoverati in lungodegenza o in case protette col contributo comunale, per un periodo permanente superiore a mesi sei, oppure siano non autosufficienti e rimangano nella loro abitazione con il contributo di assistenza domiciliare;

d) nell'ambito della famiglia ci sia un portatore di handicap convivente bisognoso di assistenza continua ovvero siano presenti pazienti conviventi portatori di patologie invalidanti gravi al 100% che ne facciano richiesta.

In tal caso l'agevolazione viene concessa in presenza di un reddito complessivo familiare non superiore a L. 80.000.000.

L'agevolazione di cui al punto *a)* spetta ai nuclei familiari composti da più persone a qualsiasi titolo conviventi soltanto nel caso di reddito complessivo composto unicamente da assegni di pensione sociale e si estende anche ad eventuali comproprietari risultanti a carico dei titolari delle stesse.

La spettanza dell'agevolazione in parola dovrà essere comprovata da apposita autocertificazione da rilasciare da parte degli interessati al settore tributi entro il 31 dicembre dell'anno al quale si riferiscé il pagamento dell'imposta.

(Omissis).

COMUNE DI VERRAYES

Il comune di VERRAYES (provincia di Aosta) ha adottato, il 25 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di mantenere, in particolare, invariata l'aliquota I.C.I. al 4 per mille con detrazione per l'abitazione principale pari a L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI VERRUA PO

Il comune di VERRUA PO (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di riconfermare per l'anno 1998 l'imposta comunale sugli immobili con l'aliquota unica del 5,5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI VERUNO

Il comune di VERUNO (provincia di Novara) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998:

nella misura del 6 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili;

nella misura del 4 per mille l'aliquota per i soli immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo e in L. 250.000 la detrazione d'imposta rapportata al periodo dell'anno durante il quale si potrae tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI VESTIGNÉ

Il comune di VESTIGNE (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire, per l'anno 1998, nella misura del 5 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo n. 504/1992.

(Omissis).

COMUNE DI VESTONE

Il comune di VESTONE (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire che l'aliquota I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) da applicare per l'anno 1998 sarà del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI VICO DEL GARGANO

Il comune di VICO DEL GARGANO (provincia di Foggia) ha adottato, il 2 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. al 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI VICO NEL LAZIO

Il comune di VICO NEL LAZIO (provincia di Frosinone) ha adottato, il 15 ottobre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di fissare per l'anno 1998 nella misura del 5 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili comunali (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e le detrazioni previste dalla legge.

(Omissis).

COMUNE DI VICOPISANO

Il comune di VICOPISANO (provincia di Pisa) ha adottato, il 15 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1998 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure, per le motivazioni indicate in premessa, che si richiamano integralmente:

a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo: 4,9 per mille);

b) per tutte altre unità immobiliari: 6 per mille;

di stabilire, altresì, per l'anno 1998, un'aliquota agevolata pari al 2 per mille per i casi previsti dall'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, che si riportano integralmente:

«a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori»;

di aumentare per l'anno 1998 da L. 200.000 a L. 500.000 la detrazione dell'I.C.I. dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino alla concorrenza del suo ammontare, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione solo per i seguenti soggetti:

a) per i soggetti passivi con età superiore a 65 anni con reddito familiare imponibile medio fino a L. 10.150.000 per ogni componente il nucleo familiare, elevato a L. 15.225.000 nel caso di unico componente il nucleo familiare, con le prescrizioni indicate in premessa che qui si intendono riportate integralmente;

b) per i soggetti passivi di qualsiasi età che possiedono nell'ambito familiare solo un unico reddito da lavoro dipendente ed assimilati con un limite di reddito imponibile di L. 10.150.000 per ogni componente il nucleo familiare e con le prescrizioni indicate in premessa, che qui si intendono riportati integralmente;

di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

COMUNE DI VIDOR

Il comune di VIDOR (provincia di Treviso) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI VIESTE

Il comune di VIESTE (provincia di Foggia) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare, ai fini dell'applicazione dell'I.C.I. per l'anno 1998, l'aliquota nella misura del 5 per mille;

di stabilire la detrazione per la sola abitazione principale nella misura di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI VIETRI SUL MARE

Il comune di VIETRI SUL MARE (provincia di Salerno) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

stabilire per l'anno 1997 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per le unità immobiliari adibite ad abitazioni principali nella misura del 5,5 per mille e l'aliquota del 7 per mille per le unità immobiliari posseduti in aggiunta all'abitazione principale ed in L. 300.000 la detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazioni principali.

(Omissis).

COMUNE DI VIGASIO

Il comune di VIGASIO (provincia di Verona) ha adottato, il 28 ottobre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di adottare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI VIGEVANO

Il comune di VIGEVANO (provincia di Pavia) ha adottato, il 27 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 le aliquote I.C.I. nelle seguenti misure:

aliquota per abitazione principale: 4,70 per mille;

aliquota per tutti gli altri fabbricati: 5,50 per mille;

aliquota per gli alloggi non locati: 7 per mille;

aliquota per i terreni: 5,50 per mille,

di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà e di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

di determinare in L. 300.000. ed in L. 376.000. le ulteriore agevolazione ex art. 3 della legge 9 maggio 1997 n. 122 di conversione del decreto legislativo 50/1997;

di applicare tale agevolazione esclusivamente a favore dei contribuenti rientranti nelle condizioni soggettive ed oggettive tassativamente elencate nei seguenti punti A) B) e C) della presente relazione e precisamente:

A) Categorie oggetto di agevolazione:

a) pensionati;

b) coniugi a carico di pensionati;

c) portatori di handicap con attestato di invalidità civile;

d) disoccupati (iscritti nelle liste di collocamento per almeno 6 mesi nell'anno 1997);

e) lavoratori posti in Cassa integrazione o in mobilità (per almeno 6 mesi nell'anno 1997);

f) famiglie monoreddito da lavoro dipendente con almeno un familiare a carico.

Le predette categorie non devono possedere, neanche a titolo di usufrutto, altri immobili o quote non superiori ad 1/3 del secondo immobile, escluso il box di pertinenza dell'abitazione principale.

B) Immobili comunque esclusi dall'agevolazione.

Non potranno godere della detrazione i cittadini che, pur appartenendo alle categorie sopra citate, possiedono immobili classificati a catasto A/1 - A/2 - A/7 - A/8 - A/9 o che pur essendo classificati in categorie diverse abbiano un valore catastale superiore a L. 80.000.000.

C) Limite massimo di reddito.

Il limite massimo di reddito di tutti i componenti del nucleo familiare al di sopra del quale non verrà applicata la maggiore detrazione è fissato in L. 24.000.000 per la detrazione di L. 300.000 ed in L. 10.000.000 per la detrazione di L. 376.000. I limiti di reddito sono comprensivi dei redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva. Gli stessi vengono inoltre aumentati di L. 1.500.000 per ogni familiare a carico e di L. 3.000.000 qualora il familiare a carico sia portatore di handicap.

di indicare il giorno 30 giugno p.v. quale termine ultimo per l'invio, da parte dei cittadini rientranti nelle condizioni di cui ai punti A), B) e C), delle istanze documentate, secondo le modalità che verranno debitamente comunicate, pena la mancata concessione dell'agevolazione. In caso di acquisto del fabbricato in data successiva al 30 giugno 1998 l'istanza deve essere presentata entro il 20 dicembre 1998, data di scadenza della seconda rata.

(Omissis).

COMUNE DI VIGNOLE BORBERA

Il comune di VIGNOLE BORBERA (provincia di Alessandria) ha adottato, il 18 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

Per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. che sarà applicata in questo comune viene determinata nella misura unica del 5,5 per mille.

Viene determinata nella misura del 5 per mille l'aliquota dell'I.C.I. da applicare alle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale.

Ai sensi dell'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale sarà detratta la somma di L. 200.000, rapportata al periodo dell'anno in cui sussiste tale destinazione.

(Omissis).

COMUNE DI VIGNOLO

Il comune di VIGNOLO (provincia di Cuneo) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di riconfermare l'aliquota I.C.I. 1998 nella misura del 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI VIGONE

Il comune di VIGONE (provincia di Torino) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 nella misura del 6 per mille, limitando a L. 200.000, la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

COMUNE DI VIGONOVO

Il comune di VIGONOVO (provincia di Venezia) ha adottato, il 4 dicembre 1997, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare la misura dell'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 nella misura stabilita dalla giunta comunale con la citata deliberazione n. 490/97, pari al 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI VILLACHIARA

Il comune di VILLACHIARA (provincia di Brescia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nelle seguenti misure:

aliquota ordinaria: 5,5 per mille;

aliquota ridotta di cui art. 4 decreto-legge n. 437/1996 convertito dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556: 5 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI VILLA COLLEMANDINA

Il comune di VILLA COLLEMANDINA (provincia di Lucca) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 nella misura del 6,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili.

(Omissis).

COMUNE DI VILLA CORTESE

Il comune di VILLA CORTESE (provincia di Milano) ha adottato, il 17 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, anche per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,8 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI VILLADOSE

Il comune di VILLADOSE (provincia di Rovigo) ha adottato, il 29 gennaio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di determinare per l'anno 1998, nelle misure sotto indicate, l'aliquota della imposta comunale sugli immobili:

a) aliquota agevolata del 4 per mille relativamente agli immobili indicati dal comma 5 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

In tali casi l'aliquota sarà applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto degli interventi espressamente indicati nel citato comma 5, art. 1 legge n. 449/1997 per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

b) aliquota del 6 per mille per le abitazioni principali.

c) aliquota del 6,5 per mille per abitazioni possedute in aggiunta alla abitazione principale e per altri fabbricati diversi dalla abitazione.

d) aliquota del 6 per mille per le aree agricole.

e) aliquote del 6,5 per mille per le aree edificabili.

2) di stabilire che la detrazione, verrà applicata per l'anno 1998, così come segue (casi e criteri di cui al precedente provvedimento consiliare n. 3/1997 con le modifiche riportate in premessa):

ai fini della applicazione delle detrazioni minime e massime di cui all'art. 8, commi 2 e 3 del decreto legislativo n. 504/1992, così come modificato dalla legge n. 662/1996, si considerano direttamente adibite ad abitazioni principali le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;

Per particolari situazioni di carattere sociale con riferimento al reddito dei contribuenti riferito all'anno precedente a quello di imposizione e di applicazione della maggiore detrazione:

persone o nuclei familiari per i quali nell'anno di imposta o in quello precedente si sia verificata una situazione di carenza economica che abbia determinato l'iscrizione nell'elenco dei beneficiari di contributi per il pagamento di tickets sanitari: detrazione L. 500.000;

persone titolari di solo reddito di pensione sociale e di quello della casa adibita ad abitazione principale, sole o con coniuge nella medesima situazione reddituale: detrazione L. 500.000;

Solo per lavoratori dipendenti e pensionati:

redditi per ogni componente inferiori a L. 500.000: detrazione di L. 500.000;

redditi per ogni componente da L. 500.000 a L. 690.000: detrazione di L. 300.000;

redditi per ogni componente superiori a L. 690.000: detrazione di L. 200.000.

3) di dare atto che per l'applicazione delle detrazioni di cui al precedente punto 2) verranno seguiti i seguenti criteri:

Il contribuente dovrà presentare la richiesta autocertificazione nella quale dovrà dichiarare:

nome

cognome

data di nascita

codice fiscale

oltre al possesso di tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto alle detrazioni agevolate (L. 500.000 e L. 300.000).

La richiesta autocertificazione dovrà essere inviata tramite raccomandata entro il mese precedente al pagamento della 1ª rata ai servizi amministrativi tributari del comune di Villadose, oppure consegnata a mano al medesimo indirizzo.

I contribuenti che avranno inviato la richiesta entro i termini, potranno, al momento del pagamento delle rate I.C.I., già tenere conto della detrazione richiesta.

L'Amministrazione comunale si riserverà di richiedere la necessaria documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato.

Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992 e successive verifiche e integrazioni.

(Omissis).

COMUNE DI VILLADOSSOLA

Il comune di VILLADOSSOLA (provincia di Verbano-Cusio-Ossola) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare l'aliquota I.C.I. per l'anno 1998 nella misura del 5,50 per mille.

(Omissis).

COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA

Il comune di VILLAFRANCA DI VERONA (provincia di Verona) ha adottato, il 12 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 4,5 per mille;

di determinare per l'anno 1998 un'aliquota I.C.I. agevolata del 4,3 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti.

(Omissis).

COMUNE DI VILLA GUARDIA

Il comune di VILLA GUARDIA (provincia di Como) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare l'aliquota I.C.I., per l'anno 1998, nella misura del 4,3 per mille;

di confermare, inoltre, per l'anno 1998, in L. 210.000 la detrazione spettante per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

di confermare, altresì, per l'anno 1998, quali destinatari della detrazione di L. 300.000 per l'abitazione principale, i proprietari o titolari del diritto di usufrutto o abitazione appartenenti alle categorie ed alle condizioni che di seguito si specificano:

a) pensionati con almeno sessanta anni, con reddito annuale imponibile ai fini I.R.P.E.F. di tutti i componenti il nucleo familiare fino a L. 21.000.000, piu L. 1.600.000 per ogni persona a carico;

b) portatori di handicap con attestato di invalidità civile pari al 46%, con reddito annuale imponibile ai fini I.R.P.E.F. di tutti i componenti il nucleo familiare fino a L. 21.000.000, più L. 1.600.000 per ogni persona a carico;

c) titolari di assistenza sociale a livello comunale, a norma del vigente regolamento, se non già beneficiari secondo quanto previsto ai punti precedenti;

d) lavoratori sia dipendenti che autonomi con reddito annuale imponibile ai fini I.R.P.E.F. di tutti i componenti il nucleo familiare fino a L. 21.000.000, più L. 1.600.000 per ogni persona a carico;

di precisare che sono escluse dall'aumento delle detrazioni di L. 300.000, tutte le unità classificate in catasto in A/1, A/7, A/8, A/9, anche se appartenenti ai cittadini di cui sopra.

(Omissis).

COMUNE DI VILLANDRO (VILLANDERS)

. Il comune di VILLANDRO (VILLANDERS) (provincia di Bolzano) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998 nella misura del 4 per mille, ad eccezione:

5 per mille per gli alloggi posseduti in aggiunta all'abitazione principale (seconda casa);

di aumentare a L. 300.000 per l'anno 1998 la detrazione per l'abitazione principale alle seguenti condizioni:

l'abitazione principale è l'unica abitazione di proprietà del contribuente;

l'abitazione è classificata in una delle seguenti categorie catastali:

A/2 - abitazione di tipo civile

A/3 - abitazione di tipo economico

A/4 - abitazione di tipo popolare

A/5 - abitazione di tipo ultrapopolare

A/6 - abitazione di tipo rurale

A/11 - abitazione tipica del luogo

la rendita catastale dell'abitazione non può superare l'importo di L. 1.850.000.

(Omissis).

COMUNE DI VILLANOVA BIELLESE

Il comune di VILLANOVA BIELLESE (provincia di Biella) ha adottato, il 23 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

confermare, per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella misura del 4,50 per mille, senza alcuna differenziazione di immobili diversi dalle abitazioni od abitazioni in aggiunta a quella principale o per gli enti senza scopo di lucro;

dare atto che la detrazione per abitazione principale è di L. 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si potrae tale destinazione.

di non operare le riduzioni di imposta o aumenti di detrazioni indicati nel comma 3 dell'art. 8 del decreto legislativo n. 507/1992 come sostituito con il comma 55 della legge n. 662/1996.

(Omissis).

COMUNE DI VILLANOVA D'ARDENGHI

Il comune di VILLANOVA D'ARDENGHI (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire che l'imposta comunale sugli immobili I.C.I. sarà applicata da questo comune per l'anno 1998 con le seguenti aliquote differenziate, in conformità all'art. 4 del decreto legge n. 437/1996:

a) aliquota di ordinaria applicazione, salvo quanto previsto dalla lettera *b)* della presente delibera, nella misura del 6 per mille;

b) aliquota ridotta, nella misura del 5 per mille, da applicarsi nei confronti delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti in questo comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

di determinare la detrazione di L. 250.00 ai sensi dell'art. 8, comma secondo, del decreto legislativo n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1998 per l'anno 1997 e le detrazioni d'imposta per le seguenti tipologie d'immobili:

unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (art. 8, comma 4, decreto legislativo n. 504/1992);

unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari (art. 8, comma 4, decreto legislativo n. 504/1992);

alloggi regolarmente assegnati dagli I.A.C.P. (art. 8, comma 4, decreto legislativo n. 504/1992);

unità Immobiliare, non locata, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente (art. 3, comma 56, legge n. 662/1996);

di dare atto che il minor gettito derivante dall'elevazione delle detrazioni, sarà compensato con la prevista rivalutazione degli estimi catastali.

(Omissis).

COMUNE DI VILLANOVAFORRU

Il comune di VILLANOVAFORRU (provincia di Cagliari) ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare al 4,5 per mille l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1998.

(Omissis).

COMUNE DI VILLAREGGIA

Il comune di VILLAREGGIA (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998 l'aliquota che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille;

di elevare l'importo della detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, di cui al comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, così come sostituito dal comma 55 dell'art. 3 della legge n. 662/1996, a L. 225.000.

(Omissis).

COMUNE DI VILLA VICENTINA

Il comune di VILLA VICENTINA (provincia di Udine) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di approvare le seguenti aliquote ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1998:

a) fabbricati adibiti ad abitazione principale: 5,50 per mille;

b) altri fabbricati: immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale e/o diversi da quelli a destinazione abitativa (categorie A/10, B, C e D): 6,25 per mille;

c) terreni agricoli: 6 per mille;

d) aree fabbricabili: 7 per mille;

di comprendere nelle fattispecie di cui al precedente punto sub. 1), lettera *a)*:

gli immobili non locati posseduti, a titolo di proprietà o usufrutto, da anziani o disabili residenti in istituti di carattere sanitario o assistenziale, per effetto di ricovero permanente;

le abitazioni concesse in locazione semplice e/o con patto di futura vendita e riscatto dagli II.AA.CC.PP. (Enti senza scopo di lucro);

di ridurre del 50% l'imposta per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, in conformità al disposto di cui all'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996;

di determinare in L. 200.000 la detrazione d'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, fino a concorrenza del suo ammontare e rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, ai sensi dell'art. 3, comma 55, punto 2, della legge n. 662/1996;

di confermare anche per l'anno 1998 le seguenti maggiori detrazioni ai fini I.C.I.:

a) L. 300.000, per soggetti proprietari di una sola unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale che si trovino nelle seguenti situazioni:

A1 - nucleo familiare composto da n. 1 unità con reddito che deriva unicamente da n. 1 pensione minima o sociale;

A2 - nucleo familiare composto da più unità il cui reddito derivi da n. 2 pensioni minime e/o sociali;

b) L. 300.000, per nuclei familiari ove esistono portatori di handicap con percentuale di invalidità superiore al 50% e con reddito massimo di L. 30.000.000 annui lordi;

nell'intesa che i soggetti interessati dovranno presentare apposita e preventiva dichiarazione al fine di agevolare le successive fasi di accertamento e liquidazione.

(Omissis).

COMUNE DI VINCHIATURO

Il comune di VINCHIATURO (provincia di Campobasso) ha adottato, il 23 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

confermare, per l'anno 1998, l'aliquota I.C.I. nella misura unica del 5,5 per mille e la detrazione di L. 200.000 per la casa di abitazione.

(Omissis).

COMUNE DI ZEVIO

Il comune di ZEVIO (provincia di Verona) ha adottato, il 23 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare per l'anno 1998, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 5 per mille, giusto provvedimento della giunta comunale n. 647 del 30 ottobre 1997;

di elevare da L. 200.000 a L. 350.000 annue, con decorrenza per l'anno 1998, la detrazione dell'imposta comunale sugli immobili adibiti ad abitazione principale siti sul territorio comunale, per le persone che si trovano nelle condizioni di:

a) portatori di handicaps riconosciuto al 100%;

b) titolare di pensione sociale, evidenziando che l'agevolazione spetta ai nuclei familiari composti da più persone a qualsiasi titolo conviventi, soltanto nel caso di reddito complessivo composto unicamente da assegni di pensione sociale;

c) anziano non autosufficiente, di età superiore ai 65 anni, che rimanga nella sua abitazione ed usufruisca del contributo di assistenza domiciliare erogato dalla regione Veneto a norma della legge regionale 6 settembre 1991, n. 28;

d) ricoverato in lungodegenza o in casa protetta con il contributo comunale, per un periodo permanente superiore a mesi sei nell'arco dell'anno;

chi si trova nelle condizioni di cui ai punti *a), b), c)* e *d)* non deve possedere, a titolo di proprietà o di altro diritto reale, nessun altro fabbricato oltre all'abitazione principale;

e) proprietario, o titolare di altro diritto reale, di immobile adibito ad abitazione principale, il cui nucleo familiare sia composto da almeno cinque unità ed in presenza di un reddito complessivo riferito all'anno immediatamente precedente a quello riguardante l'I.C.I., così determinato: reddito base L. 30.000.000; per ogni ulteriore componente il nucleo familiare L. 2.000.000.

Concorrono alla formazione del reddito complessivo tutti i redditi posseduti, a qualsiasi titolo, dai singoli componenti il nucleo familiare; lo stesso nucleo non deve possedere, a titolo di proprietà o di altro diritto reale, nessun altro fabbricato oltre all'abitazione principale.

di dare atto che tutte le situazioni oggetto di aumento della detrazione, dovranno essere certificate mediante dichiarazione sostitutiva da rilasciare ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da presentare al comune di Zevio entro il 31 dicembre 1998 conformemente ai modelli disponibili presso l'ufficio tributi, con allegato lo stato di famglia anagrafico di data non anteriore a mesi sei.

di dare atto che la maggiore detrazione soggiace alle stesse regole previste dalla legge per la detrazione ordinaria di L. 200.000.

(Omissis).

COMUNE DI ZUMPANO

Il comune di ZUMPANO (provincia di Cosenza) ha adottato la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1998 l'aliquota I.C.I. nella misura del 5,5 per mille;

di stabilire altresì in L. 300.000 l'elevazione della detrazione per unità immobiliari adibite ad abitazioni principali.

(Omissis).

98A3865

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(1651405/1) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale ..... L. **484.000**
- semestrale ..... L. **275.000**

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale ..... L. **396.000**
- semestrale ..... L. **220.000**

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale ..... L. **110.000**
- semestrale ..... L. **66.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ..... L. **102.000**
- semestrale ..... L. **66.500**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ..... L. **260.000**
- semestrale ..... L. **143.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ..... L. **101.000**
- semestrale ..... L. **65.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ..... L. **254.000**
- semestrale ..... L. **138.000**

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale ..... L. **1.045.000**
- semestrale ..... L. **565.000**

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale ..... L. **935.000**
- semestrale ..... L. **495.000**

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1998.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	**2.800**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**154.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**100.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	**8.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	**1.300.000**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	**1.500**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	**4.000**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**451.000**
Abbonamento semestrale	L.	**270.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.550**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189

L. 30.000